LA VISITA

PASTORALE

DI MONSIGNOR

CRISPINO

LA VISITA
PASTORALE
DI MONSIGNOR
CRISPINO

LA VISITA
PASTORALE
DI MONSIGNOR
CRISPINO

TRATTATO

DELLA

VISITA PASTORALE

NEL QUALE SI DA IL MODO FACILE DI VISITARE
E DI ESSERE VISITATI
E DI ESEGUIRE I DECRETI DELLA VISITA

DIVISO IN TRE PARTI

COMPOSTO DA MONSIGNOR

GIUSEPPE CRISPINO

VESCOVO D'AMELIA

ESTRATTO DALL'OPERA DEL MEDESIMO AUTORE
INTITOLATA
IL BUON VESCOVO UBBIDIENTE AGLI AVVERTIMENTI PASTORALI
DI N. S. PAPA INNOCENZO XI. FONDATA IN SAGRE SCRITTURE
CANONI, CONCILII, DECISIONI APOSTOLICHE, DETTI DI SANTI PADRI
ED ESEMPI DI S. CARLO BORROMEO

ALMA COLLEGE
348.734
LIBRARY
C869
Alma, California

ROMA MDCCCXLIV.

Nella Tipografia Camerale

26464

LETTERA

A CHI LEGGE

Nella quale Giuseppe Crispino Vescovo d' Amelia dà ragguaglio d' una sua Opera, intitolata: IL BUON VESCOVO ubbidiente agli avvertimenti Pastorali della Santità di N. S. PAPA INNOCENZO XI. *e discorre del presente trattato della* VISITA PASTORALE, *che dalla medesima opera dismembrato, si dà in luce.*

INNOCENZO XI. Pontefice Ottimo Massimo, di santa memoria, ne' primi giorni della sua assunzione al sommo pontificato, con provvidenza degna di sovrano pastore della cristianità, dall'apostolico trono mirò d'intorno, diè d'occhio a' sagri atlanti, a' suoi venerabili fratelli, a coloro, che operosamente coadiuvano il loro principe, il vicario di Cristo in terra, a portare quel gran peso, che gli Angeli stessi si sgomentarebbono a portarlo, dello spiritual edificio della militante chiesa. Adempì il santo pastore il precetto dato da Cristo stesso, che la chiesa s' acquistò a costo del proprio sangue, al principe degli apostoli, e a' suoi successori, di dovere alle volte confermare, e animare alla fatica i suoi colleghi fratelli: (*a*) *et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos*; dovendo le colonne, ancorchè ben locate, talora visitarsi, e bisognando, confermarsi, acciochè non vacillino, nè traballino con rovina dell'edificio tutto, che sopra di esse s'appoggia: (*b*) *Et confirmavit columnas eius.*

(*a*) Luc. 22 32.

(*b*) Psalm. 74. 4.

D'ordine preciso di sua santità, e col santissimo oracolo, la sacra congregazione de' vescovi, e regolari a dì 5 febraio 1678 scrisse a' vescovi un' epistola circolare, che come apostolica tromba va risonando alle orecchie de' pastori delle chiese: (*c*) *Attendite vobis, et universo gregi, in quo vos spiritus sanctus posuit episcopos*

(*c*) Act. 20. 28.

regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. A sì santo, e sì glorioso fine indirizza papa Innocenzio i suoi pastorali avvertimenti, che, dedotti dall'accennata epistola, sono dell' infrascritte materie.

I. *Della residenza del vescovo.*
II. *Del buon esempio del vescovo.*
III. *Della perfezione interna, ed esterna del vescovo.*
IV. *Degli abiti esteriori del vescovo.*
V. *Della supellettile del vescovo.*
VI. *Della mensa del vescovo.*
VII. *Della famiglia del vescovo.*
VIII. *Del vicario generale, e degli altri ministri della curia del vescovo.*
IX. *Dell' amministrazione della giustizia, e della concessione delle grazie, che si fà dal vescovo, e dalla sua curia.*
X. *Della correzione de' sudditi del vescovo.*
XI. *Delle pene pecuniarie.*
XII. *Della cupidigia da fuggirsi dal vescovo.*
XIII. *Della cancellaria, e degli emolumenti leciti, e illeciti: e si discorre pienamente della* tassa Innocenziana, *alla quale si fanno copiose annotazioni.*
XIV. *Degli impieghi, che il buon Vescovo deve fare dell' entrate delle sua Chiesa.*
XV. *Della Visita Pastorale*, della quale si dà in luce il presente opuscolo.
XVI. *Della celebrazione del sinodo.*
XVII. *Del seminario.*
XVIII. *Della sagra ordinazione*, di cui si è dato in luce l' opuscolo.
XIX. *Della pulizia delle chiese.*
XX. *Della celebrazione de' divini officii.*
XXI. *Del santo sacrificio della messa.*
XXII. *Dell' elezzione de' confessori.*
XXIII. *Della collazione de' beneficii.*

XXIV. *Dell' elezzione de' parochi.*
XXV. *Della vigilanza sopra i parochi.*
XXVI. *Dell' immunità ecclesiastica.*
XXVII. *Delle monache.*
XXVIII. *Della visita de' sagri limini.*
XXIX. *Di alcune altre cose da osservarsi dal vescovo.*
XXX. *Di altre cose da evitarsi dal vescovo.*
XXXI. *Della conclusione dell'epistola Innocenziana.*

Uscita che fu dal vaticano, e divulgatasi questa apostolica epistola, mi sentii eccitato a fare alcune annotazioni a' sopra accennati XXXI. avvertimenti Innocenziani. A ciascuno ho fatto la sua anotazione; e provo, che questi apostolici avvertimenti sono fondati respettivamente in sagre scritture, in sagri canoni, e concilii generali, in decisioni apostoliche, in detti di santi padri, e in esempii di s. Carlo Borromeo arcivescovo di Milano.

Per introduzione delle mie annotazioni, come in discorsi proemiali, ho trattato

Primo. Dell'elezzione de' vescovi, e di ciò che Sua Santità pratica in riscontro di quello, che in eleggergli praticava san Gregorio Papa.

Secondo. Se sia lecito desiderare, e procurare il vescovato per la dignità.

Terzo. Se sia lecito desiderarlo, e procurarlo per le rendite.

Quarto. Se sia lecito desiderarlo per l'opera vescovile.

Supposta la legittima vocazione al vescovato, si propongono al buon vescovo, come in uno specchio, gli avvertimenti Innocenziani, unitevi le mie annotazioni, le quali indicano la maniera, e 'l modo di ridurgli in pratica.

Queste mie annotazioni, precedute dall' accennata introduzione, unite insieme, hanno formato un' opera, che ho intitolata: *il buon vescovo ubbidiente agli avvertimenii pastorali della Santità di Nostro Signore Pa-*

pa Innocenzo XI. Non ho avuto da desiderar a questa mia opera la sorte ; e l' onore , che ricevette quella , che fu composta da un segretario di un santo cardinale vescovo.

Silvio Antoniano , discepolo di san Filippo Neri , e che dal medesimo santo fu dato per segretario a san Carlo , avendo composto un libro di documenti spirituali per nobili , ebbe ordine dal santo cardinale suo padrone , che , prima di darlo in luce , lo facesse vedere dall' eruditissimo cardinale Agostino Valerio di Verona (a) che allo stesso san Carlo era congiunto di speciale amore , e confidenza . Ubbidì il segretario , e con l' approvazione dell' eminentissimo revisore , il suo libro publicò con le stampe , con la lettera dedicatoria a san Carlo . Io , che ho la sorte di servire anche di segretario altresì ad un cardinale arcivescovo , che è l' eminentissimo mio signor cardinale Innico Caracciolo (la cui modestia mi trattiene dal ripigliare , e dilatarmi nelle sue laudi , accennate nella sopra registrata lettera dedicatoria , stampata in Napoli l' anno 1682 che fu la prima impressione di questo Libro , anzi sparse per questa mia opera) ancorchè tra la mia miserabile, e l' eccelsa penna dell' Antoniano , vi sia quella differenza , che vi è tra le tenebre , e la luce , avendo quegli per le sue virtù meritato di esser in fine esposto sopra eminentissimo candeliero , per rilucere con isplendore di dignità , e di meriti nella chiesa di Dio: nulladimeno per procacciar quel credito , che non può per me sperare la mia opera , debbo qui esporre la sorte, e l' onore , che anche l' opera stessa ha avuto d' essere stata sotto il saggio giudizio , e sotto la censura d' un altro eruditissimo cardinale della santa romana chiesa , che è l' eminentissimo mio signor cardinal Vincenzo Maria Orsino , il quale , non meno , che il cardinal di Verona a san Carlo , è all' eminentissimo mio signor cardinal Caracciolo sì congiunto d'amore , e si concorde negli affari del santuario , che possono ben' essere appellati , (b) *duo cherubim ; extendentes alas , et*

(a) Giussan in vita s. Caroli lib. 3. cap. 4.

(b) Exod. 34. 8.

tegentes propitiatorium, seque mutuo, et illud respicientes; quegli dico, che dalla celebratissima penna nel secolo nostro, di Gio. Paolo Oliva generale della compagnia di Gesù, è nominato: (a) *il gran cardinale Orsino, di abito, di porpora, di pietà, e di senno, più famoso, e più venerabile di quello, che nacque in legnaggio accasato con re.*

(a) Ex Rege 1. epist. Io. Pauli Oliva 5 Septembris 1681.

In occasione, che questo egregio cardinale negli anni addietro dimorò per alcuni mesi in questa città di Napoli, non isdegnò di suo moto proprio, un dì, che fu assai felice per me, incontrandomi a caso (e fu la prima volta, che io mi presentai avanti il suo amabilissimo cospetto) chiamarmi alla sua sequela, che appunto fu lo stesso, che dirmi *Veni sequere me*; e indi per più ore d'ogni giorno nel tempo della dimora, che fece in questa città, ammettermi alla sua riverita udienza a discorrere seco, non di altre materie, che di ecclesiastiche, specialmente delle appartenenti all'officio, e agli obblighi del vescovo. Ma con questa differenza. Egli ne' colloquii discorreva da maestro, e io da discepolo. Il cui titolo tanto più mi si conveniva, quanto che in quella stessa guisa di un discepolo, che recita la lezione al maestro, gli recitai, parola per parola, la detta mia opera manuscritta, scorrendola tutta. Ne ricevetti quelle ammendazioni, e quelle censure, e quei lumi, che ognuno può figurarsi in un inesperto, quale mi sono io, che venga addottrinato da uno eruditissimo, e peritissimo maestro. Mi ordinò il benignissimo signore, che la recitata opera al torchio senza dilazione io mandassi. Ma addottesi da me le cagioni, per le quali io non poteva farlo per allora, egli (raro esempio di benignità, e rarissimo di somiglianti onori, fatti da simiglianti personaggi a' scrittori di libri) pigliò dell'opera mia una parte, che fu l'annotazione all'avvertimento XVIII. Innocenziano, e dismembratala dal corpo del volume, col titolo di *trattato della sagra ordinazione*, coronandolo con una sua memorabile epistola, impressa nel principio del li-

bro, che per lo libro stesso è stata prezioso diadema, e agl' illustrissimi vescovi di alcune provincie indirizzandolo, il publicò alle stampe.

Questa fu per lo povero mio parto, una sorte non dissimile, ma assai maggiore (sono di gran lunga più cari i parti dell' intelletto, che del corpo) di quella d' un figliuolo nato da povero padre, e che capitando ad un re, questi lo accarezzi, l' onori in fine, con dichiararlo grande del suo regno; e col porgli, appesa nel collo una collana d' oro, con l' impronta della sua regia effigie, lo lasci gire così pomposamente onorato. Onde avviene, che un tal figliuolo, prima negletto, e che non avea chi gli guardasse in dosso, dipoi con sì specioso carattere tiri a se gl' occhi di tutti, ognuno facendo a gara in fargli applauso, e in accoglierlo con segni di stima, e di affetto. Quindi è avvenuto, che ovunque è capitato, e capita il mio trattato della sagra ordinazione, così ingrandito dall'epistola, e dal riverito nome che porta scolpito del prefato cardinale, di cui, come di preziosissima collana, anzi di diadema si vede coronato, ha ricevuto, e riceve di quegli onori, che l'autore da se certamente non potea sperare.

E vedendosi talora per esperienza, che non solamente i poveri, da regia munificenza innalzati, ma anche i congiunti de' poveri stessi ricevono onore, ho preso animo di fare uscire in luce l' annotazione all' avvertimento XV che è il presente trattato della VISITA PASTORALE: nè diffido, che essendo germano della *sagra ordinazione*, come nato dalla stessa penna, abbia anche esso da essere cortesemente riguardato, ed accolto. Che se bene questo non si vede comparire adorno al di fuori con altro simigliante prezioso ornamento, per rendersi accettabile, come quello della sagra ordinazione, nulladimeno, porta seco altre intrinseche preziose prerogative, scaturite dallo stesso fonte di eminentissima benignità.

In leggere (come sopra accennai) la mia opera al cardinal Orsino, quando venni al presente trattato della VISITAPASTORALE, mi succedè con questo eminentissimo signore (servata la debita proporzione delle cose) ciò che avvenne a' padri dell' illustrissima compagnia di Gesu nel collegio romano con Gregorio XIII. Erasi incominciata, e a qualche termine ridotta la fabbrica di quello stupendo liceo di sapienza, quando piacque al gran pontefice Gregorio di portarsi personalmente a visitarla. Andò, visitò, e attentamente la guardò, e considerò; e scorgendola, non essere corrispondente all' idea della sua alta mente, nè proporzionata all' ampiezza del suo apostolico zelo, diè ordine, che tosto l' incominciato collegio del tutto si demolisse, e in più magnifica forma si riedificasse. Così fu ordinato, e così fu eseguito. E quei buoni padri per divota ricordanza a posteri, e per gratitudine verso la munificenza gregoriana, ersero al gran pontefice in quel collegio una grande statua di marmo (degna d' essere stata fusa in oro) e da un de' lati si ammira vagamente espressa in dipintura la storia del pontificio accesso nella la faccia del luogo, e l' ordine dato della demolizione. Si vede ivi dipinto a cavallo con maestà pontificia papa Gregorio, e genuflesso sta l' architetto, che mostra all' apostolico ascensore espressa in carta la pianta di tutto il collegio. Il pontefice sdegnando l' umiltà del disegno, stende il braccio, addita, che tosto si venga alla demolizione di quanto si è fabbricato, acciocchè in più nobil forma il collegio riedificato sia. E veggonsi espressi anche gli artefici con gl' istrumenti alle mani, che si affaticano nel fare da guastatori. Riedificatosi il collegio romano in quella magnifica forma, che può, e deve connumerarsi fra le altre meraviglie di Roma, quei buoni padri, a' piedi della statua, vi hanno in segno di grato animo, e per instruzione de'posteri, incisa questa iscrizione.

GREGORIUS XIII.

COLLEGIUM ROMANUM

Humiliter inchoatum
Dirui,
Et magnificentius extrui
Jubet.

Più vivamente non saprei esprimere ciò, che mi accadde nell' edificio, che aveva io quasi condotto al fine del mio trattato della VISITA PASTORALE. Un dì dell' accennata mia udienza, lo esposi, qual discepolo, e come inesperto del mestiere di visitare (ancorche ora per ragione del mio officio mi converrebbe non esserne affatto ignorante, mentre, oltre alla carica di segretario del mio Eminentissimo cardinale arcivescovo, esercito con gli altri miei colleghi, anche quella di consultore della sagra ordinazione, e di visitatore di sua eminenza in questa nobilissima città, e diocesi) esposi, dico, il trattato della visita pastorale a gli occhi perspicacissimi dell' eminentissimo mio maestro cardinale Orsino predetto, mostrandogli, e leggendogli ciò, che nella pianta d' alcuni miei pochi fogli aveva io descritto. Ma egli il sapientissimo cardinale, non conoscendolo corrispondente alle sue alte idee, con un discorso, che fù per me una gran lezione, che si degnò farmi un dì in materia di visita pastorale, mi fece vivamente apprendere la bassezza del mio edificio, e mi conobbi obligato a distruggerlo del tutto, e per riedificarlo da principio, farne nuova pianta, che fù la tavola delle materie, che la mia penna dovea trattare, e l' ordine, che voleva io tenere nella disposizione di esse. Partito da Napoli il signor cardinale per la sua residenza, ardii mandargli colà la mia tavola; ed egli me la rimandò accompagnata con una sua lunga epistola, tutta di suo pugno (che conservo, come pre-

ziosa gemma) in cui capo, mi diede ottimi avvertimenti per distendere le disegnate materie; anzi alcune, che io non le avea delineate, per trattarle, egli mi avvertì, che non l' avessi tralasciate; onde la prefata lezione datami in voce, e una tale epistola (avessi saputo io bene approfittarmene) furono lume, e indirizzo alla mia mente, e alla mia penna nella fabbrica di questo trattato, già da me riedificato, e che ora espongo in luce. E se papa Gregorio dell' erario apostolico somministrò a padri del collegio romano le pietre per riedificarlo, anche dall' erario degli esempi, e delle dottrine di questo mio eminentissimo signore, e maestro (siccome il lettore potrà ben vederlo dal processo del medesimo trattato) ho cavato in gran copia le pietre preziose per questo mio edificio; e se quel gran pontefice fù incolpato (o felice colpa, che ha arricchito due mondi di sagri licei, tesori impreziabili della cristianità) che avesse esausto, e impoverito l' erario apostolico per le opulentissime entrate applicate al collegio romano, e a tanti, e tanti altri seminarii, e collegii ecclesiastici, non posso dire io d' avere in alcuna maniera diminuito l' erario degli esempii, e delle dottrine del mio eminentissimo maestro, con averne tratte per la fondazione, ed innalzamento di questo mio edificio: perchè ad un fonte perenne, con attinger dell' acqua, non si pregiudica punto; e col giovarsi de' raggi del sole, niente di splendore si toglie a quel principe de' pianeti. Quindi la ragion vuole, che in questo foglio, come in un indelebile epitafio, che vada sempre unito col mio volume, e scorra per ogni parte, ove il volume stesso giungerà, in testimonio perenne di mia fedele gratitudine verso il mio sapientissimo benefattore, a notizia anche de' posteri, io con la penna, e più col cuore scolpisca così

FR. VINCENTIUS MARIA
Ordinis Prædicatorum,
Tit. Sancti Sixti, S.R.E. Presbyter
Sapientissimus cardinalis Ursinus,
Gravissimo, sacræ congregationis concilii
Præfecti munere, perfunctus,
Archiepiscopus sipontinus,
Tractatum pastoralis visitationis
Josephi Crispini
Humiliter inchoatum
Lirui,
Et magnificentius extrui
Jubet
Anno Domini M. DC. LXXX.

Debbo per tanto sperare, che per queste singolari prerogative, che concorrono ad illustrare questo trattato della VISITA PASTORALE, sarà al lettore accetto, non meno, che gli è stato l'altro della SAGRA ORDINAZIONE. Che se mi si oppone, non bastare, che sia buono il disegno d'un opera, e ottime le pietre, con cui si compone, se l'artefice sia egli inesperto nella struttura, io confesso, che per questo capo non potrei sperarlo, perchè quantunque sia preziosissima la materia, con cui ho composto questo, e gli altri trattati della mia opera, nulladimeno rozzamente vi è stata introdotta la forma della mia penna, che non ha fatto altro, che legare gemme nel ferro. Ma quando mai si trovò, chi rifiutasse un bel canestretto d'odorosi fiori, sol perchè rustica mano li colse dal prato? E chi sarà colui, che rifiutar voglia un giojello, composto di mille preziose gemme, solo perchè l'artefice è stato inesperto nel collocarvele in vaga ordinanza, e poco prattico nello smaltare il giojello stesso?

Il lavoro, che io, ancorchè artefice inesperto, ho fatto in collocare, e in ismaltare tante gemme di dottri-

ne, ed esempi sagrosanti, da me cavate dalle impreziabili miniere de' sagri accennati volumi, e disposte in ordinanza in questo trattato della VISITA PASTORALE, brevemente l' accennerò. Ho diviso il trattato in tre parti.

Nella PRIMA PARTE discorro della necessità della visita pastorale: degl' inconvenienti grandissimi provenienti dal tralasciarsi le visite, divenendo perciò i sagri tempii, come spelonche, e i tempii vivi, come boschi pieni di spine de' peccati, con le usurpazioni, e abolizioni delle memorie de' beni ecclesiastici, e con trascurarsi l' esecuzione di tanti pii legati, massimamente di pesi di messe. Questi, e simiglianti grandissimi abusi si espongono per movere a compassione chi è tenuto a visitare, a non trascurare le visite. Si discorre dello stretto rendimento di conti, che i pastori ne dovranno rendere a Cristo. Si accenna l' utilità delle visite ben fatte. Si discorre de' premii del BUON VISITATORE. Gli si somministra stimolo con gli esempi delle operose visite, che si riferiscono, fatte da san Carlo Borromeo. Indi al mio buon vescovo, persuaso di tutto questo, e disposto a ben visitare, si accenna il modo di farlo con facilità, e con profitto.

Primieramente gli si suggerisce ciò, che deve fare per la visita PREPARATORIA. Gli si da una formola d' editto, con cui s' intimano tutti coloro, che sono per ragione ordinaria, o per delegazione apostolica, alla visita soggetti; acciocchè ognuno, secondo il suo officio, o beneficio, nell' arrivo del visitatore, faccia trovar pronte le cose ingiuntegli. A quest' effetto si rapportano due esemplari d' istruzioni, uno dell' eminentissimo cardinal Caracciolo, e l' altro dell' eminentissimo Cardinale Orsino, che l' une, o l' altre unite con l'editto, debbono precedere l' arrivo del visitatore, dirette a visitandi canonici, parochi, e beneficiati de' beneficii residenziali, e non residenziali, a tutti del clero secolare, abbadesse di monasterii di monache, amministratori di spedali, confraternità, monti di pie-

tà, e altri qualsivoglia luoghi pii, acciocchè rispondano respettivamente a quesiti, che loro si fanno nell' instruzzioni, ed esibiscano gl' inventarii di suppellettili sagre, e profane, e altresì gl' inventarii de' beni ecclesiastici, fondazioni di chiese, privilegii, brevi, e bolle apostoliche, cataloghi, o tabelle degli obblighi di messe, e di altri legati pii, e altre scritture respettivamente chieste nelle accennate instruzzioni.

Inoltre pongo uno esemplare d' instruzzioni per gli scrutatori secreti de' luoghi, e parocchie visitande, acciocchè diligentemente, e secretamente s' informino sopra cinquanta quesiti, nelle medesime instruzzioni contenuti. Si accenna, che debbono altresì deputarsi persone diligenti, che sollecitino l' esecuzione, troppo utile, e necessaria delle trasmesse instruzzioni. E perchè dovrebbonsi fare le visite, come dice il sacro concilio *celeriter*, *debita tamen cum diligentia*, affinchè i visitandi, con le lunghezze, non restino gravati di spese: e mostrando per lo più l' esperienza, che le visite non si possono fare bene, e presto, si propone questo modo di attendere alla visita preparatoria, che consiste principalmente in fare precorrere l' editto, e l' instruzzioni sudette, e in fare sollecitare da persone a ciò deputande l' esecuzione di queste instruzzioni, e le risposte a quesiti fatti agli scrutatori. Onde i visitandi per lo tempo, che attenderanno a rispondere, e a trovare, e mettere insieme le scritture, e a fare tutto l' altro che le instruzzioni prescrivono, non soggiaceranno al gravame di spese per la dimora del visitatore, e sua comitiva ne' luoghi visitandi. Ma avutesi le dette risposte, e le scritture de' visitandi, e dagli scrutatori segreti (sarà ottima cosa, che il visitatore le abbia prima di andare in visita), da queste notizie il visitatore verrà in cognizione di tutte le cose, che debbono osservarsi, ed evitarsi, e senza partirsi dal tavolino della sua residenza, dove convocati i suoi consultori, e uditi anche i vicarii foranei, parochi, e anche gli ac-

cennati scrutatori segreti (se sarà possibile) che avrà precedentemente chiamati a se, potrà comodamente pensare a ciò, che dovrà prescrivere per decreti di visita, tanto locale reale, quanto personale: bastando andare di poi sù la faccia de' luoghi visitandi, dove così preventivamente istruito il visitatore, potrà fare fruttuosissimamente le visite senza gravare molto i visitati, e senza avere a rintracciare su luoghi istessi quelle notizie, che precedentemente con le precorse instruzzioni avrà chieste, avute, ed esaminate.

Acciocchè s' evitino gl' impegni nel visitare luoghi, e persone esenti secolari, e regolari esenti, s' accennano le facoltà competenti al vescovo nel visitare gli uni, e le altre, come a delegato apostolico, con le necessarie limitazioni d' immediate regie protezzioni, privilegii, e altri legitimi titoli, e si discorre delle facoltà del vescovo in tempo di visita, con altre necessarie avvertenze.

Ad evitare le controversie circa le spese cibarie, o procurazioni dovute al visitatore, e alla sua comitiva, a quante persone, e per quanto tempo, si rapportano molte dichiarazioni apostoliche in tal materia, con le necessarie distinzioni.

S' accenna qual deve essere l' officio del vescovo in visita, e come debba egli impiegare la giornata, ora per ora, acciò che non nasca confusione.

Si esplica distintamente qual sia, e debba essere l'officio delle persone, che il vescovo conduce in visita, v. g. de' missionarii, visitatori, mastro di cerimonie, cancelliere, cappellani, computisti per l' esazzione de' conti dell'entrate de'luoghi pii, del precursore, o economo, e de' famigliari in temporalibus.

Instruito il vescovo, e tutti della sua comitiva, con quanto si è accennato in questa *prima parte*, che concerne la visita preparatoria, s'incammina con recitare il

solito itinerario de' chierici, per intraprendere la visita attuale.

Nella *seconda*, e *terza parte* si discorre della visita attuale, quale per lo più consimile nella visita *locale*, che è quella, che si fà delle chiese, e di altri luoghi pii, per ciò, che riguarda il loro materiale, consiste nella visita *reale*, ed è quella, che si fà delle sagre, e profane suppellettili, ad altre robe esistenti, e appartenenti alle stesse chiese, per servigio delle medesime: consiste nella visita *dell' adempimento de' pesi delle messe*, e altri divini officii, e di altri legati pii, e opere pie: consiste nella visita personale, cioè in sapere, e scrutinare, se il chierico viva vita chiericale, se le monache altresì vivano con osservanza monastica, e se ne' monasterii v' hà alcuno bisogno nello spirituale, o nel temporale; e consiste nel sapere, se i popoli vivano cristianamente, se trà essi regnino abusi, scandali, e inimicizie, e altri publici difetti.

Si deve presupporre, che la visita in altro non consiste, se non che il visitatore sappia, e vegga, se tutte le cose, che debbono osservarsi, ed evitarsi nella sua diocesi, da chierici, sacerdoti, canonici, beneficiati semplici, cappellani, e altri ecclesiastici, e anche da laici, per quello, che rispetto a questi riguarda il governo delle anime, si osservino, e si evitino, secondo l' obligazione di ciascuno. E ritrovandovi difetto, deve il visitatore con gli opportuni decreti statuire, e ordinare, che resti proveduto in avvenire. Onde in questa *seconda*, *e terza parte* si espongono agli occhi del nostro buon vescovo visitante tutti i luoghi, e le robe, e persone, e altre cose, che egli deve visitare, v. g. chiese catedrali, collegiate, parochiali, seminarii, oratorii, confraternite, congregazioni, spedali, monasterii di monache, e altri luoghi pii, suppellili sagre, e profane, e altre robe esistenti, o appartenenti alle stesse chiese, con l'inventario de'beni mo-

bili, stabili, rendite ecclesiastiche, catalogo de'pesi di messe, di altri divini officii, e di altri legati pii, e opere pie.

In ciascuno tutto, o parte degli accennati luoghi, robe, e altre cose, e in ciascuna persona visitabile, si propone a gli occhi del visitatore questo nostro trattato, come uno specchio, acciò che con esso confronti quel luogo, quella cosa, e quella persona, che egli visita, per vedere, v. g. se nel pavimento, nel suffitto, nelle mura, nell' altare vi sia cosa, che non corrisponda, o discordi dal proposito specchio, che sempre tiene in mano il visitatore, per farne questo confronto. Nella visita delle suppellettili sagre, e di altre robbe, le confronterà il visitatore con lo stesso specchio, per vedere, se siano in qualità, forma, quantità, e pulizia, conforme lo stesso specchio mostra. Vedrà, e scrutinerà, se gli oblighi di messe, e di altri legati pii (cosa importantissima) siano stati adempiti, se i divini officii ne' cori religiosamente, e in tempo, ed ore debite si celebrino, se i canonici, e altri beneficiati, e in particolare il penitenziero, teologo, e altri ministri delle chiese, e se i parochi altresì il loro grave officio adempiscano: se i famigliari della casa, e i ministri della curia del vescovo sodisfacciano alle loro obligazioni: e nella visita di tante altre cose sì appartenenti a visita locale, reale, e personale, si vede, e si esamina, se tutte, e singole corrispondano alla forma del proposto specchio, quale è composto di materie sodissime, di sagri canoni, concilii, o di decreti apostolici, o di esempii di san Carlo Borromeo; e sopra di queste materie potrà stabilire, e fondare il visitatore i suoi ordini, e decreti. Questo è un modo così chiaro, e facile, e altrettanto sicuro, e ben fondato, che il vescovo, legittimamente impedito, può deputare i visitatori, ancorchè di mediocre intendimento, e por loro in mano questo trattato, avvertendoli: *fac secundum exemplar, quod tibi monstratum est*: con certezza, che da esso piglie-

ranno il modo facile per ammendare, e riformare le cose visitate, ritrovate bisognose di ammendazione, e di riforma.

Nella tavola de'paragrafi, che nel fine di questa immediatamente s' aggiunge, s' indicano ad una ad una nelle loro specie le chiese, e altri luoghi pii, i luoghi, le robe, e le persone, e altre cose visibili, si che per non ripeterle qui, alla medesima tavola s'invitano specialmente i visitatori. Si contentino eglino trattenervisi un poco in gustarla, e si assicurino di trovarvi il loro pascolo in tante cose, poste con le necessarie ripartizioni, e copiose distinzioni, onde agevolmente da questa tavola si comprenderà quanto scrivo nel libro.

Con cuore timoroso furono da me fatte a gli avvertimenti Innocenziani le accennate annotazioni, e compostone di esse, per il mio buon vescovo, l' accennato volume, dal quale il presente trattato dismembrato, do ora in luce. *Hujus rei gratia flecto genua mea* avanti i venerabilissimi prelati delle chiese, e prosteso a loro piedi, confesso l' ardimento, che pigliai di far volare la mia bassa penna alla sublimità d' un argomento, che diede motivo al celebratissimo Gio: Paolo Oliva generale della compagnia di Gesù in iscrivermi del menzionato trattato, che dopo stampato gli mandai, della sagra ordinazione, di consolarmi, e ammonirmi insieme così : *Non può ella immaginare, quanto io a lei invidii la scelta di oggetto, più degno di Angeli che ammaestrino, che di uomini, i quali scrivano* : ma mi giova, di un tale ardire sperare dalla pontifical benignità il perdono sul benigno riflesso, ch'ella faccia a tanti e tanti semplici preti secolari (frà quali confesso d' essere il minimo, e non sono degno di essere chiamato prete) i quali hanno ripiene le librarie di trattati di materie pastorali. E se bene io non lasci più, e più volte, nel processo del-

l'opera, esporre riverenti proteste di parlare, anzi supplicare con quella ossequiosa sommessione, e umiltà di cuore, ch' è ben dovuta a prelati, nell' augustissimo ordine pontificale constituiti, *quorum non sum dignus calceamenta pedum solvere*: nulladimeno quì premetto generale protestazione, e mi dichiaro, che in queste mie fatiche non hò inteso, nè intendo toccare alcun' abuso particolare, che io abbia saputo, o sappia, regni in qualche diocesi (spero, che tutte siano santificate dalla vigilanza de' loro santi pastori) nè ho inteso, nè intendo apprestare rimedii curativi, ma solamente indicare i preservativi a quei morbi, e a quelle piaghe, dalle quali, per la fralezza dell' umana natura, (a) *lubricum genus est natura mortalis, cito quidem labitur, facile cadit*, non v' ha niuno, o sia suddito, o prelato di qualsisia dignità, che possa assicurarsi di non avere ad esserne macchiato, mentre è viatore. I cedri stessi del libano talora si tarlano: e prelati egregii, che, come tante preziose colonne, che con isplendore d'esempii, e con sodezza di dottrine, adornavano, e sostentavano le chiese, si sono vedute crollare, e cadere a terra, come ne fù testimonio di veduta s. Bonaventura, che piangendo disse: *vidi columnas ecclesiæ corruere.*

(a) Io. Chrysost. epist. ad Theod. monach.

Il fine, che mi indusse a porre la penna all' opera, che al mio BUON VESCOVO indirizzo, si contenti, chi ne fusse curioso, di aspettare a saperlo in quel dì, quando tutti gli occulti de' cuori, che ora solamente sono noti a chi n' è divino scutatore, si riveleranno a tutti. Fra tanto, se in queste mie fatiche, chiunque le leggerà, cosa di buono vi trovasse, ben sa onde proceda: (b) *omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a patre luminum*. Nè rechi maraviglia, che per sì alto lavoro sia stato impiegato sì debole istrumento qual si è la mia penna: perchè è cosa ordinaria, che *infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia.*

(b) Jacob. 1. 17.

Supplico in fine con profonda umiltà di cuore tut-

ti quei sagri pastori, che non isdegneranno queste mie fatiche, che vogliano in mercede delle medesime, per la carità che è tanto propria del loro augustissimo grado, impetrare con le loro orazioni dal pastore eterno, ad una pecorella errante in questa valle di lagrime: *Ut si via iniquitatis in me est, deducat me in via aeterna.*

AD LECTOREM.

Quibus rationibus, quibusque partium studiis huius operis auctor ducatur, ubicumque de fori competentia ecclesiastici cum saeculari, seu de ecclestiastica immunitate, et illuc spectantibus scribit, non fuit opus te admonere, candide lector. Facillime etenim id ex lectura animadvertes, et ni fallor tam scribentis genium, et statum, quam temporum necessitatem, seumavis corruptelam agnosces. Ceterum ne imprimendi operis permissu, quae continentur approbari, aut ad fori praxim, aut quocumque alio modo existimares, praemittendum fuit, eo impressorum dumtaxat rationibus, et mercatura id datum fuisse, ac si id ageretur non deesse celeberrimos doctores, solidasque doctrinas, quibus principibus, et magistratibus, contra novarum opinionum sectatores, sua jura probe constent.

TAVOLA

DE' PARAGRAFI

Che si contengono nel presente Trattato

DELLA

VISITA PASTORALE

PARTE PRIMA

Nella quale si tratta la visita pastorale

Della Vista Pastorale Avvertimento XV. della Santità di Nostro Signore PAPA INNOCENZO XI.

§. I. Della necessità della visita pastorale. 3

§. II. Inconvenienti dal tralasciarsi la visita pastorale, o vero da farsi negligentemente. 10

§. III. Rendimento di conti a CRISTO per le visite fatte negligentemente. 21

§. IV. Utilità delle visite pastorali ben fatte. 29

§. V. Premii del buon vescovo per la visita pastorale ben fatta. 32

§. VI. Il buon vescovo, per far bene la visita pastorale, si deve specchiare in san Carlo Borromeo. 36

Delle visite di san Carlo nella città, e diocesi di Milano; e del modo, che teneva in farle. 37

§. VII. Della preparazione della visita pastorale del buon vescovo. 46

§. VIII. Dell' editto generale inditivo della visita pastorale. 49
Introduzione. 50
S' intima la visita personale a tutto il clero: e si ordina ciò, che ogn uno deve eseguire. 51
S' intima la visita preparatoria, locale, e reale: e si spiegano i luoghi visitandi, e s'ordina ciò, che debbono eseguire i loro rettori, e altri ec. 52
S' implorano le orazioni de' fedeli per lo prospero successo della visita. 53
Si esortano i fedeli a disporsi al frutto della visita. 54
Si esorta ognuno a rivelare abusi, scandali ec. 55
Si ordinano alcune cose particolari, oltre le generali, ai parrochi, e ad altri curatori di anime. 57
S' ordinano alcune cose particolari, oltre le generali, ai sacristi, e ad altri ec. 60
Della procurazione, e spese della visita. 61
Pene contro a' trasgressori di questo editto 62
Pubblicazione dell' editto. 62
§. IX. Delle instruzioni a certi particolari stati di persone, acciochè rispondano a' quesiti, che loro si fanno, per sapere, se vi sia cosa bisognevole di provedimento. 63
Instruzioni dell' eminentissimo signor cardinale Caracciolo arcivescovo di Napoli a' visitandi. 66
Instruzioni dell' eminentissimo signor cardinale Orsino arcivescovo di Siponto, e vescovo di Cesena, divise in XII. capi, e sono i seguenti. 69
Capo I. *Catalogo delle notizie generali, che deve dare il parroco per informazione del vescovo*

circa lo stato ecclesiastico, e circa l' anime dentro il recinto della sua parocchia. 69

Capo II. *Catalogo delle notizie, che deve dare il reverendo capitolo della cattedrale per quel tanto, che gli spetta in comune.* 72

Capo III. *Catalogo delle notizie locali, e reali, che debbono darsi delle loro chiese da ciascun rettore, amministratore, economo, procuratore, o altri che in qualunque titolo ne tenga l'amministrazione, compresa la cattedrale, ciascuna parrochiale, e chiesa di monache.* 76

Capo IV. *Catalogo delle notizie, che deve dare il paroco, ciascuno per quello che tocca al recinto della sua parocchia, intorno alla visita, e intorno al sinodo diocesano.* 81

Capo V. *Catalogo delle notizie, che deve dare il paroco per quel, che appartiene al ministero della sua cura.* 82

Capo VI. *Catalogo delle notizie, che deve dare ciascun beneficiato, canonico, e paroco, di ciò, che concerne alla mensa beneficiale, canonicale, o parocchiale: e per quello, che deve sapersi della natura di essi beneficii, e delle persone, che gli posseggono.* 88

Capo VII. *Catalogo delle notizie, che debbono dare gl' amministratori, o governatori del seminario.* 91

Capo VIII. *Catalogo delle notizie, che s' hanno da dare intorno a' monasterii di monache, per quel che tocca al temporale; poichè in quanto allo spirituale si faranno le parti pastorali nella santa Visita.* 94

Capo IX. *Catalogo delle notizie, che debbon darsi da' priori, procuratori, economi, amministratori, o sotto qualunque titolo s' appellino, che habbian cura di monti di pietà, di monti frumentarii, spedali, confraternite, con-*

gregazioni adunanze, o altro qualsivoglia luogo pio. 96

Capo X. *Catalogo delle scritture, che si devono conservare nell' archivio della corte vescovile:* 101

Capo XI. *Catalogo delle notizie, che deve dare il reverendo capitolo della cattedrale, qualsisia parroco, rettore, beneficiato, cappellano, economo, o altri che abbia peso di messe in qualunque chiesa, o cappella della città, e diocesi; parimente ciascun rettore di chiesa, o amministratore di luogo pio, che abbia obbligazione di far celebrar messe.* 104

Capo XII. *Metodo per far gl' Inventarii de' beni ecclesiastici.* 106

Conclusione delle instruzzioni Orsine. Avvertimento al Capitolo, a' parrochi, a' sacerdoti; ed a qualunque altro ecclesiastico, o persona zelante della città, e della diocesi. 118

§. X. De' commissarii per sollecitare, e agevolare l' esecuzione dell' instruzioni. 119

§. XI. Degli scrutatori segreti, che s' informino, e riferiscano gli abusi, e gli scandali, per potervisi applicare il rimedio nella santa visita. 120

Quesiti sopra de' quali gli scrutatori debbono riferire. 122

§. XII. De' quinternetti, e del libro pastorale. 127

§. XIII. Della visita de' luoghi esenti. 130

Capitolo di cattedrali, e di collegiate esenti 133

Altre chiese esenti. 135

Chiese parochiali de' regolari. 135

Beneficii ecclesiastici curati, uniti a cattedrali, a Collegiate, a Monasteri, ed altri luoghi pii. 136

Spedali, collegii, confraternite di laici, monti di pietà, e altri luoghi pii esenti. 138

Confraternite esistenti dentro i chiostri de' regolari. 139
Monasterii, abbazie, priorati, e prepositure, che si danno in commenda, dove non è l'osservanza regolare. 141
Monasterii di monache soggetti a regolari, o in altra maniera esenti. 142
Chiese *Nullius*, e altre esistenti nel territorio del vescovo. 143
§. XIV. Della visita delle persone secolari esenti. 146
§. XV. Della visita de' regolari, e di altre facoltà, che il vescovo esercita con loro. 153
§. XVI. Della procurazione, e delle spese cibarie al vescovo visitante. 164
Che cosa sia lecito ricevere in visita, in virtù del concilio tridentino. 166
È in arbitrio de' visitati somministrare, o spese cibarie, o vero denaro. 167
Sarebbe abuso, se si ricevesse denaro, e spese. Si riceve l'uno, o l'altre. 167
È più lodevole, che il vescovo riceva le spese cibarie, che il denaro. 169
È tenuto alle spese della visita il clero. 169
Le confraternite, e altri luoghi pii sono tenuti alle spese della visita. 170
I regolari, e altri esenti, visitandi dal vescovo, se siano tenuti contribuire alle spese della visita. 170
Se il popolo sia tenuto alle spese della visita. 171
Per quanto tempo si debbano al vescovo le spese: a quante persone: e della quantità di queste spese. 174
Non si debbono al vescovo le spese delle vetture, e delle ferrature de' cavalli. 180
In quell'anno, che il vescovo non visita, non gli si deve la procurazione. 181

Non si debbono dal vescovo in visita ricevere nè anche i volontari donativi. 182
Il vescovo, se non visita per se stesso, se debba ricevere alcuna cosa. 182
Non si deve dare la procurazione, quando il Vescovo visita i luoghi della città, o d'altra sua residenza. 182
Per gli atti della visita, se sia lecito esiggere cosa alcuna 183
Pene, nelle quali s' incorre esiggendosi, o ricevendosi per la visita, quello, che non è lecito. 183
§. XVII. Delle persone, che si hanno da condurre in visita. Dell' officio di ciascuna, e delle cavalcature, 186
Dell' officio del Vescovo in visita, 191
Alcune altre avvertenze, da riflettervisi dal buon Vescovo avanti d' andare in visita, per doverle praticare nel tempo di essa, 198
Dell' officio de' Missionarii in visita 202
Dell' officio de' Visitatori 204
Dell'officio del Segretario del Vescovo in visita. 210
Dell' officio del Maestro delle Cerimonie 210
Dell' officio del Cancelliere, o sia Notajo della visita. 211
Dell' officio de'Cappellani 219
Dell' officio del Computista. 219
Dell' officio del Precursore, ed Economo. 220
De' Famigliari, che ministrano in temporalibus. 221
§. XVIII. Dell' Itinerario del buon Vescovo, e della sua Comitiva. 222

PARTE SECONDA

Nella quale si tratta della Visita attuale, cioè Locale, Reale, e dell' adempimento degli obblighi delle Messe, ed altri Legati Pii.

§. I. Dell' ingresso, e del ricevimento del Vescovo a luoghi visitandi, e di alcune altre funzioni precedenti la visita attuale. 225
Ingresso, e ricevimento solenne del Vescovo 226
Ingresso, e ricevimento non solenne del Vescovo. 229
Preci, e benedizioni, che si premettono al Sermone, che fà il Vescovo. 230
Sermone, che deve fare il Vescovo. 231
Confessione, assoluzione generale, e assoluzione de' defonti. 231
Si riflette all' instruzione data dal Pontificale Romano al Vescovo per visitare 234
Dell' ubbidienza, che si rende al Vescovo dal Clero. 237
§. II. Della visita del Santissimo Sagramento 237
§. III. Della visita del Battisterio, o sia Fonte Battesimale. 242
§. IV. Della visita degli Olii Sacri 246
§. V. Della visita delle Reliquie de' Santi. 247
§. VI. Della visita degli Altari, delle Cappelle, e delle Sagre Imagini. 253
Imagini Sagre negli altari. 256
Supellettili, delle quali attualmente deve ritrovarsi instrutto ogni altare 256
Ciò che di vantaggio si suole, più che negli altri Altari, vedere nell'Altare Maggiore 258
§. VII. Del circuito interiore, ed esteriore della Chiesa, e di ciò, che dentro lo stesso circuito si contiene 259
De Confessionali. 259
Del fonte dell'acqua benedetta 269

Del coro della Chiesa. 261
Dell' Organo della Chiesa. 262
Del pulpito per lo Predicatore 262
De' banchi, e sedie in Chiesa. 262
Del pavimento della Chiesa. 264
Delle sepolture. 264
De' muri interiori della Chiesa, e delle porte, e altri aditi, che hanno communicazione alle case de' Laici. 266
Delle finestre della Chiesa. 269
Del tetto della Chiesa. 276
Della porta della Chiesa. 271
Dell' atrio, e de' muri esteriori della Chiesa 272
§. VIII. Della visita del cimiterio. 275
§. IX. Della visita del campanile. 276
§. X. Della visita della sagrestia. 278
Visita locale. 278
Della visita reale della sagrestia, cioè delle suppellettili, de' vasi, e degli ornamenti sagri, e profani: quali distintamente si spiegano con le loro forme, e misure. 280
Suppellettili, e altri ornamenti per le funzioni del Vescovo. 285
Suppellettili, e vasi per lo santo sacrificio della Messa, ad uso di ogni Sacerdote. 288
Per le Messe, e per altri divini officii solenni. 292
Libri per lo coro, e per altri usi. 293
Suppellettili per l' abaco, cioè per la credenza. 293
Suppellettili, e altri ornamenti per lo culto del Santissimo Sagramento. 294
Suppellettili, e altri ornamenti per gli altari 296
Altre suppellettili di lino, oltre alle menzionate. 298
Suppellettili, e ornamenti di diverse sorti. 299
Vasi per diversi usi ecclesiastici. 301
Suppellettili per gli officii funerali. 302

Suppellettili strumentali. 302
§. XI. Regole, e instruzioni della nettezza, e pulitezza delle Chiese, e delle suppellettili, vasi, e ornamenti sagri, e non sagri. 303
§. XII. Si accenna il modo di agevolare l'esecuzione delle preinserte regole, e instruzioni della pulitezza delle Chiese, e delle suppellettili, e vasi sacri, e non sagri. 314
§. XIII. Chi sia tenuto, e debba dal Vescovo essere astretto ad istaurare le chiese, e le cappelle, gli altari, e a provedergli di sagre suppellettili, e ornamenti &c. 318
§. XIV. Si accennano alcuni mezzi di fare acquistare alle chiese le rendite, che non hanno per la fabrica, e per le suppellettili sagre. 330
§. XV. Della consagrazione delle Chiese, e degli altari, e delle benedizioni delle sagre immagini, e delle campane.
§. XVI. Della dottrina cristiana. 339
§. XVII. Dell' amministrazione de Santi Sagramenti 348
Del Battesimo. 351
Della Cresima. 352
Del Santissimo Sagramento dell'Eucaristia 355
Del portarsi il Santissimo Viatico agl' Infermi. 359
Del Sagramento della Penitenza. 360
Del Sagramento dell'Estrema Unzione 362
Del Sagramento dell' ordine. 363
Del Matrimonio. 365
§. XVIII. Degli oblighi di messe, di anniversarii, e di altre opere pie, che debbono in qualsivoglia luogo, e modo sodisfarsi. 367

DE' DIVINI OFFICII.

§. XIX. Della residenza de' Canonici, e di altri beneficiati nella Chiesa Cattedrale, e Collegiate. 382

§. XX. Delle ore canoniche, e di altri officii divini, e della disciplina del coro. 386
Distribuzioni delle ore da convenire, e principiare in coro li Divini Officii. 388
Dell' officio della Beatissima Vergine, dell' officio de' Morti e sette salmi penitenziali, e graduali. 396
Della Messa Conventuale. 395
Delle Prediche. 399
§. XXI. Delle distribuzioni quotidiane. 400
§. XXII. Della distinzione delle prebende, e degli ordini annessi a ciascuna prebenda. 403
§. XXIII. Dell'officio del Canonico Teologo. 406
§. XXIV. Dell'officio del Canonico Penitenziero 409
§. XXV. Delle processioni. 413
§. XXVI. Dell' esequie. 415
§. XXVII. Dello stato economico della mensa del vescovo, de' capitoli della cattedrale, e delle collegiate, e delle parochiali, e di altre qualsivoglia chiese, cappelle, o oratorii, e beneficii di ogni sorte, degli spedali, monti di pietà, confraternità, e di altri luoghi pii. 420
§. XXVIII. Dell' esiggere i conti dell' amministrazione dell' entrate delle fabriche delle chiese, e di altre opere pie, di spedali, di confraternità, congregazioni, monti di pieta, monti di morti, e di altri luoghi pii 426
§. XXIX. Degli statuti de' capitoli delle chiese cattedrali, collegiate, recettizie, e di altre chiese. 433
§. XXX. Del capitolo, o siano congregazioni capitolari. 434
§. XXXI. Della visita del seminario. 437
§. XXXII. Della visita della cancellaria, e del foro episcopale. 467
§. XXXIII. Della visita delle carceri del foro episcopale. 475

§. XXXIV. Della visita dell' archivio episcopale 477
§. XXXV. Della visita delle chiese Recettizie 481
§. XXXVI. Della visita degli Oratorii publici. 484
§. XXXVII. Della visita degli Oratorii privati. 486
§. XXXVIII. Della visita de' Monti di Pietà ; Monti Frumentarii ; Spedali ; Confraternità ; Congregazioni ; adunanze, e di altro qualsivoglia luogo pio. 488
§. XXXIX. Della visita de' Conventini soppressi. 495
§. XXXX. Della visita attuale delle Chiese esenti secolari ; e Regolari, soggette al Vescovo, come Delegato Apostolico. 497
§. XXXXI. Della visita caritativa de' Regolari ancorchè esenti dal Vescovo. 501
§. XXXXII. Della visita de' Monasterii di Monache. 503
Avvertenze precedenti alla visita attuale delle Monache. 503
Della visita della Chiesa esteriore delle Monache. 505
Santissimo Sagramento. 505
Olio degl' Infermi. 506
Fenestrino della Comunione. 506
Confessionario delle Monache 506
Crate nella Chiesa delle Monache. 507
Ruota nella Chiesa delle Monache 507
Sagrestia esteriore della Chiesa delle Monache. 508
Altari, e Capelle nella Chiesa delle Monache. 508
Oblighi di Messe nella Chiesa delle Monache. 508

SCRUTINIO DELLE MONACHE

Si fanno interrogatorii, e si accenna il modo di provedere a ciò, che sarà trovato bisognevole di provedimento. 509

Se alle chiese delle Monache siavi concorso di popolo : e per qual cagione. E circa l'ora , che debba trovarsi serrata questa chiesa 510
Delle Feste , e della Musica nelle chiese delle Monache, e delle spese , che vi occorrono. 511
Se presso le Chiese , o Monastero si facciano rumori. 515
Se nella recitazione dell'Officio Divino si commettano difetti, e quali. 516
Se le Monache attendano alla santa Orazione mentale , e che ordine tengano nell' orare, e se alcuna vi sia negligente. 516
Se ogni anno le Monache si ritirino a fare gli esercizii Spirituali , in che tempo, e in che maniera. 518
Che sorte di libri leggano le Monache. 518
Se circa la Confessione , e Communione vi sia qualche difetto, o negligenza. 519
Se le regole , e le constituzioni del monasterio si osservino. 519
Se si renda ubbedienza alla abbadessa, e all'altre officiali. 519
Se si osservi il voto della Povertà ; se alcuna Monaca tenga denari, e altre robe in privato , o in altra qualunque maniera al medesimo voto contravenga. 519
Se circa la modestia religiosa vi sia qualche cosa bisognevole d'avvertimento. 521
Della carità religiosa. 523
Se il Confessore ordinario adempia bene il suo officio , o pure abbia bisogno di correzione, e in che. 524
Altri deputati al servigio della chiesa del Monastero. 526

Deputati al servigio temporale del monasterio. 527
Se si facciano spese superflue nel monasterio, in quali cose, e se per lo contrario si manchi a bisogni del monasterio in generale, o in particolare. 528
Se nel parlare con gli esterni, o nello scrivere, e ricevere lettere vi sia qualche inconveniente. 528
Dello scriversi, e riceversi lettere dalle monache.
Del ricevere, o mandare regali; e del vendere robe comestibili: e del conservare robe altrui nel monasterio. 533
Della custodia della Clausura, e delle sue porte: 535
Che ordine si tenga nell' ingresso degli esterni, quando con le necessarie licenze entrano nella Clausura. 536
Delle Ruote. 538
Delle Azioni Capitolari. 538
Dell'elezione dell'Abbadessa, e dell' altre Officiali, e dell' adempimento del loro officio. 538
Del ricevere le Zitelle all' abito, e Professione. 539
Dell'Educande, e di altre sotto altro qualunque titolo, introdotte nella Clausura. 543
Dell' occupazioni delle monache. 544
Interrogatorio generale. 544
Della visita de'luoghi esteriori adjacenti alla Clausura. 545
Della visita delle Ruote. 547
Crate del Parlatorio. 547
Ingresso, e visita de'luoghi interiori della Clausura delle Monache. 548

Visita de' dormitorii, e delle Celle delle Monache. 551
Visita del Coro, e de' Coretti delle Monache. 552
Visita della Sagrestia interiore delle Monache. 552
Visita dell' Officine, e di altri luoghi del Monasterio. 553
Egresso del Visitatore dalla Clausura. 553
Dello stato Economico: de' conti dell'amministrazione dell' entrate del monastero. 533
Avvertenze del buon vescovo nel far decreti, e promulgare ordini dopo la visita delle monache, tanto nello spirituale, quanto nel temporale. 555
Catalogo di pene, e penitenze date a monache discole, e delinquenti ec. 559
Si seguita la stessa materia dell'avvertenze per far decreti dopo la visita delle monache e si tratta dello stato Economico. 561
Si propone l'esempio d' un editto per le monache di Roma, emanato per ordine della Santità di N.S. Papa Innocenzo XI. 565
Visita personale del Confessore, de' Cappellani, de'Chierici, dell'Avvocato, dell'esattore, fattore, e di altri uomini, e donne, deputati al servigio esteriore del monastero, in spiritualibus, & temporalibus. 570
Intimazione de' decreti, e di altre proviste fatte nella visita delle monache. 571
Della visita de' conservatorii, e di altre adunanze di donne secolari. 572
Dell'assidua vigilanza del buon vescovo sopra i monasterii di monache, e con-

servatorii di donne secolari, e della Congregazione sopra di questi affari.

PARTE TERZA

Nella quale si tratta della visita personale del Clero, e dello Scrutinio della vita del popolo, e dell'esecuzione de' decreti, e della Congregazione della Visita.

§. I. Avvertenze da osservarsi nella visita personale del Clero. 577
§. II. Della visita personale de' famigliari del buon vescovo. 584
§. III. Della visita personale de' Ministri del Foro Episcopale. 587
§. IV. Della visita personale degli Ecclesiastici, tanto d' Ordini minori, quanto maggiori. 588
Regole della vita Clericale. 590
§. V. Della visita personale de' Preti. 597
§. VI. Della visita personale delle dignità, e Canonici, Beneficiati, Mansionarii, Ebdomadarii, e sotto qualunque titolo si appellino, obbligati alla residenza nelle Cattedrali, o nelle Collegiate. 603
§. VII. Della visita personale de'Beneficiati, Cappellani, e altri sotto qualunque titolo s'appellino, che posseggono Beneficii non residenziali. 606
§. VIII. Della visita de' Beneficiati assenti da' luoghi, ove posseggono beneficii. 608
§. IX. Della visita personale de' Parochi, e di altri Curatori d'anime. 609
§. X. Della visita personale de'Confessori. 611
§. XI. Della visita personale de'Musici ecclesiastici soggetti al vescovo. 612
§. XII. Della visita personale de'Regolari de' con-

venti soggetti al vescovo, come a delegato apostolico. 615
§. XIII. Della visita personale degli ecclesiastici esenti, soggetti al vescovo, come a delegato Apostolico. 616
§. XV. Scrutinio della vita del Popolo. 619
§. XVI. Della publicazione, e intimazione de'decreti, e dell'Instruzioni, da lasciarsi a visitanti. 640
§. XVII. Della Benedizione generale, da darsi dal Vescovo al Clero, e al Popolo, prima della partenza da ciascun luogo visitato. 642
§. XVIII. Dell'esecuzione de'decreti, e dell' instruzioni promulgate: e della congregazione della visita. 645

INDICE GENERALE ANALITICO

PARTE PRIMA

Della visita preparatoria

La visita è indispensabile ai pastori delle chiese.
Quindi essa viene appellata *anima regiminis episcopalis*, primo officio del vescovo ec.
Si prova anche con esempi del vecchio e nuovo testamento; di Cristo medesimo; e di tanti santi prelati.
Zelo di S.Atanasio e del santo vescovo Riccardo in proposito.
Esempio di S.Antonino arcivescovo di Firenze che,aggravato dagli anni e dalle infermità,non si volle fare da altri supplire nella visita.
Altro di Monsignor Zimenes arcivescovo di Toledo che per umiltà visitava a piedi con un bastone in mano i popoli a lui soggetti.
Luoghi alpestri ed inaccessibili percorsi da S.Carlo Borromeo nella sua diocesi Milanese.
S. Francesco di Sales vescovo di Ginevra riduce alla fede settantaduemila eretici.
Opere fatte da S. Tommaso da Villanova nelle sue visite.
Meraviglie operate dal beato Torribio arcivescovo di Lima nelle medesime visite.
L'ordine tenuto nelle visite dal card. Bellarmino fu simile a quello tenuto da Gesù Cristo.
Fatiche e sudori apostolici di monsignor Giovenale Ancina Vescovo di Saluzzo.
Esempi continuati nella chiesa di Prelati che santamente adempiono il lor ministero.
I fedeli non visitati dai loro pastori facilmenre deviano dalla virtù
Il prelato pigro nel visitare le mistiche vigne, le troverà piene d'urtica.
Rampogne di S. Agostino ai prelati suoi colleghi.
Consigli ed esortazioni dello stesso ai medesimi.

Suoi timori che le parole non siano disperse dal vento.
La multiplicità delle visite non prova la loro bontà.
Visite malfatte è assai meglio che non si facessero.
Decreto del concilio quarto toletano contro alcuni vescovi che, sebbene non facesser le visite, obligavano i popoli alla contribuzione per esse.
E' grave colpa il lasciar disadorne chiese altari o cappelle convenevolmente dotate.
Prescrizione del Pontificale romano ed osservazioni sulle negligenze dei vescovi.
Riprovevole loro indifferenza sugli adempimenti dei legati pii.
Non basta ad iscusare il Vescovo su quest'ultimo punto l' incarico che ne ha la reverenda fabrica, perchè i sacri canoni deputano precisamente i vescovi esecutori delle pie volontà.
Il difetto di esame degli inventarii dei beni de' luoghi pii agevola l'usurpazione di essi, a tutta colpa del vescovo.
E' pur necessario nella visita che il vescovo esamini e tratti personalmente con tutti gli ecclesiastici per intenderne più da vicino la vita; che vegga come si adempia agli officii divini; che cerchi quale sia la vita del popolo.
I chiamati al ministero vescovile, lo sono del pari alle fatiche e ai sudori, a render conto di tante anime quante sono quelle che abitano la diocesi alle loro cure affidata.
Fatto intervenuto al card. Bellarmino il quale albergando presso un Vescovo trovò nella casa ogni maniera di magnificenze, ed accostatosi per celebrare all'altare, vide per contraposto sordidezze e miserie: suoi avvertimenti per ciò.
Rendiconto che si farà a Dio per le visite negligenti.
Avvertimento di S. Bernardo su ciò, e sue minaccie intorno le pene eterne che aspettano i pastori negligenti.
Rimproveri che faranno i popoli ai cattivi pastori nel giudizio finale.

Le anime perdute, andranno, secondo le divine scritture, a conto dei pastori negligenti in custodirle.

Rivelazione riferita da S. Dionisio Cartusiano, intorno ad un vescovo condannato al fuoco eterno.

Sentenza di S. Giovan Crisostomo il quale lasciò scritto esser meraviglia che un pastore di popoli consegua la vita eterna.

Nè il vescovo potrà scusarsi con la sua ignoranza essendo sentenza dello Spirito Santo non poter essere scusa al pastore la sua ignoranza se il lupo divorò il gregge: il vescovo è lo speculatore dei suoi popoli.

I vescovi attenti potranno lietamente presentarsi avanti a Dio nell'ultimo giorno.

Essi sanno quanto sieno necessarie ed utili le visite ben fatte.

Come Giuseppe vicerè d'Egitto fece cessare la sterilità col suo viaggio, così i pastori faranno feconda la propria vigna col visitarla.

Al tempo di visita si agevolano le conciliazioni dei nemici già ostinati in dar la pace.

Con la visita il vescovo non solo correggerà i mali costumi ma difenderà i buoni.

Parole di fra Lodovico Granata in proposito della santa visita.

I beni di una visita ben fatta non si possono abbastanza dimostrare.

Contradizioni e impedimenti che alla visita frappone il Demonio, ed osservazioni su ciò di Giambattista Rinuccini arcivescovo di Fermo.

Come i pastori negligenti avranno doppia pena, per la perdita loro e per quella delle anime alla lor cura commesse, così doppio premio è riserbato al buon pastore per la propria virtù, e per la cooperazione alla salvezza delle anime.

Premi, e consolazioni che i vescovi ritraggono dalle visite.

Parole ed esempio di S. Carlo Borromeo in proposito.

Parole che udiranno i buoni pastori nel dì del giudizio da Gesù Cristo.

Il buon vescovo per far bene la visita si deve specchiare in S. Carlo Borromeo.

Di due mezzi principalmente, oltre quello de' Seminarii, si servì S. Carlo per introdurre e stabilire la riforma nella diocesi di Milano, cioè della celebrazione dei concilii provinciali,e diocesani, e della continua visita della sua diocesi.

Particolari delle sue visite.

In preparazione della visita pastorale farà il Vescovo precorrere in tutta la Diocesi l' editto indittivo della visita.

Vi dovranno andare unite le istruzioni a certi particolari stati di persone.

Deve cercare per ogni via l' esecuzione di tali istruzioni.

Eleggerà scrutatori segreti che abbiano da investigare abusi, scandali ed ogni cosa bisognevole di provvedimento.

Qualche tempo avanti chiamerà vicarii foranei, parrochi, arcipreti,rettori di luoghii pii, ed udirà le risposte alle trasmesse istruzioni. L'interrogherà sopra gli abusi, i vizii ecc. che meritino provvedimento; e notando tutto in analoghi quinternetti e registrando nel libro pastorale, conoscerà quasi tutto prima di giungere al paese della visita.

I quinternetti di carta bianca e il libro parrocchiale sono necessarii.

Per effetto di cristiana prudenza il Vescovo studierà di prevedere le difficoltà che possono incontrarsi nella visita de'luoghi e delle persone esenti.

Non avrà rispetti umani,guardando solo alla gloria di Dio ed alla salute delle anime.

Non condurrà seco convisitatori inutili e famiglia superflua.

Tre giorni prima di incominciare la visità esporrà il SSmo per le 40. ore e inviterà il popolo a pregare per la buona riuscita della medesima.

Esorterà i suoi compagni ad edificare il popolo, e proibirà loro di ricevere alcuna sorte di regali.

Guarderà prima di partire se i cappellani hanno in ordine tutte le suppellettili per le funzioni da farsi.

Si farà sempre precedere da un precursore che invigili se tutto è preparato ed in ordine.

Il viaggio del Vescovo e sua comitiva seguirà con la dovuta modestia.

Formola dell' editto inditivo di visita modificabile secondo le circostanze e i paesi.

Necessità del trasmettere le istruzioni a certi particolari stati di persone, e ad altri secondo che al Vescovo parrà buono od utile.

Con esse si soddisfa pienamente alla mente del tridentino: che i visitati non si gravino di spese, mentre il visitatore non è costretto a trattenersi lungo tempo ne' luoghi per avere le notizie, già, mediante le istruzioni, ottenute; e avrà pensato al rimedio delle cose che avrà conosciuto bisognevoli di esso.

Istruzioni mandate dal card. Caracciolo arcivescovo di Napoli a suoi visitandi.

Le medesime mandate dal card. Orsini arcivescovo di Siponto Vescovo di Cesena.

Il buon Vescovo deputerà tanto per la città come per la diocesi commissarii, d' integrità di zelo e di dottrina ripieni, i quali si faranno sollecitatori ad agevolare l'esecuzione delle istruzioni.

Sarebbe ottimo che il Vescovo ricevesse le risposte alle trasmesse istruzioni prima di porsi in viaggio.

Comunque però i commissarii debbono almeno far trovar pronte le accennate risposte all'arrivo del Vescovo in ciascun luogo.

I vescovi inoltre debbono eleggere per i luoghi visitandi quattro o cinque persone pie, che sotto nome di scrutatori secreti riferiscano sulla vita e su i costumi così dei laici, come degli ecclesiastici.

Il popolo può essere generalmente esortato a manifestare

gli scandali, ma non obbligato o minacciato di scomunica.

E' vietato inoltre di pubblicare editto perchè si rivelino i difetti del clero: nè può esser dato giuramento agli stessi visitati.

Quesiti ai quali gli scrutatori debbono soddisfare, incominciando dalla casa del Vescovo.

Il buon Vescovo deve preparare per portargli seco, un libro pastorale, e tanti quinternetti quanti saranno i luoghi da visitarsi.

In ciascuno di questi quinternetti dovranno esser notate tutte le chiese ed altri luoghi pii e ogni altra cosa spettante alla visita locale, non che un indice di tutto quello che col mezzo de' parrochi e de' scrutatori e di altri avrà notato degno di provvedimento, salvo le cose spettanti alla visita personale del clero che saranno notate a parte nel libro pastorale.

Seguita la visita, farà in quinternetti dei segni esprimenti che a tutto è provveduto.

Regole suggerite da monsig. Rinuccini su questi quinternetti.

Sebbene i decreti di visita debbono dettarsi al Cancelliere pure è espediente che il vescovo noti in questi quinternetti ciò che fu ordinato, perchè, scorrendo in essi, possa informarsi della esecuzione degli stessi decreti.

Nel libro pastorale dovrebb'esser descritto lo stato del clero della città, e diocesi con la distinzione de'luoghi delle parrochie ecc.

In questo libro il Vescovo noterà tutto quello che si rapporta al clero, traendolo dalle risposte che avranno avuto le istruzioni, cosicchè egli arrivato in ciascun luogo saprà già di tutti la vita, non restandogli più che a vedere l'immagine di ciascuno.

Il Vescovo è tenuto di visitare i luoghi anche esenti per disposizione del concilio di Trento, salvo quelli dichiarati esclusi da'privilegii pontificii.

Quando però gli esecutori, o altri deputati fossero negligenti nel loro officio, il Vescovo può visitare non ostan-

te che nella fondazione fosse stato escluso dalla visita.

Il Vescovo deve armarsi di tutta la prudenza nel visitare i luoghi esenti.

Per disposizione del sacro concilio di Trento confermata da nuove congregazioni, il Vescovo ha dritto di visitare cattedrali e collegiate esenti.

Così tutte le altre chiese esenti possono e debbono essere visitate dal Vescovo, salvo se fossero regolari non curate nè commendate, perchè in tal caso osta una decisione della sacra congregazione del concilio.

Le chiese parrocchiali de'regolari sono sottoposte alla visita del Vescovo, a meno che non si trattasse di parrocchiali la cui collazione spettasse ai regolari che vi esercitassero giurisdizione episcopale e temporale.

Per quelle de'cavalieri gerosolimitani suffraga ai vescovi la costituzione di Pio V.

Sono soggetti all'annua visita vescovile i beneficii curati uniti a qualunque luogo pio.

Non può esimere dalla visita la residenza ordinaria del superiore regolare, ma s'intende però cumulativa con esso

Quando si tratta di chiese rurali si debbono avverare altre condizioni.

Come delegati apostolici possono i vescovi visitare spedali, collegii, confraternite, monti di pietà, ed altri luoghi pii esenti.

Quando gli spedali vantano esenzione da visita, deve constare del privilegio.

Il vescovo può visitare eziandio le confraternite poste dentro i chiostri dei regolari, salvo che non ostino riserve di fondazioni o altre.

Come delegato apostolico può altresì e deve visitare monasteri, abbazie, priorati, e prepositure che si danno in commenda, e dove non è l'osservanza regolare, ma non monasteri e priorati che stanno sotto il reggimento dei capi degli ordini loro.

Con le facoltà medesime attribuitegli dal concilio di Trento può visitar monasteri di monache soggetti a re-

golari o in altre maniere esenti, tante volte quante gli parerà, e farsi render conto dell' amministrazione dei beni temporali,

Per le medesime facoltà attribuite ai Vescovi dal concilio di Trento può egli visitare le chiese *nullius* e altre esistenti nel suo territorio, non quelle che si trovano fuori di questo limite in particolare quando un proprio prelato vi esercita giurisdizione quasi episcopale.

Può però in queste concedere agli ordinandi le dimissorie agli ordini, esaminare i loro titoli patrimoniali ecc.

Le chiese però regolari *nullius* sono affatto esenti dalla visita vescovile.

Il vescovo impedito dal visitare le chiese *nullius* può deputare il suo vicario generale.

In generale visitando le chiese esenti, deve dichiarare di farlo come delegato apostolico.

Può il Vescovo visitare persone secolari esenti, ma con alcune eccezioni ed avendo i debiti riguardi ai privilegi di ciascuno.

Il card. Caracciolo riportò vittoria contro i privilegii di esenzione vantati dagli abati commendatarii di S. Antonio di Vienna in Napoli.

Disposizioni che riguardano i succollettori.

I regolari che esercitano la cura delle anime possono essere visitati dal vescovo ed anche puniti in tutto ciò che offra delinguenza sulla cura delle anime stesse e sulla amministrazione dei sacramenti.

Così gli sono soggetti i regolari che delinguono *extra claustra*, ma con varie distinzioni.

Costituzione di Clemente VIII in proposito.

Che cosa debbe intendersi per *delinquere extra claustra*.

Che debba dirsi intorno ai monumenti negli accessi ai parlatorii delle monache e decreto della sagra congregazione del concilio sù questo proposito a favore del cardinale arciv. di Napoli.

I regolari debbono ottenere l' approvazione del vescovo per udire confessioni di monache, anche soggette alla loro giurisdizione.

Debbono essi render conto al Vescovo dell' amministrazione de' beni de' medesimi monasteri di monache in ogni anno: anzi il Vescovo stesso può rimuovere dall' amministrazione i negligenti.

Sono soggetti alla correzione del Vescovo se senza licenza di lui fanno imprimer libri senza nome dell'autore, o gli vendono o tengono presso di se.

Gli abati de'monasteri, se negligenti in far leggere la sagra scrittura possono esservi forzati dal Vescovo come delegato apottolico.

I regolari che predicano senza licenza o benedizione del Vescovo,possono essere da lui puniti, e costituzioni di Clemente X e Gregorio XV in proposito.

Se nella elezione de' conservatori non osservano la forma prescritta da Gregorio XV. , scorso lo stabilito tempo,debbono essere convenuti innanzi all'Ordinario.

I regolari delinquenti circa le cose da osservarsi nella celebrazione delle messe, sono soggetti all'Ordinario, anche quando delinquono nelle chiese degli stessi ordini loro.

Debbono render conto al Vescovo dell'amministrazione dei luoghi pii.

Nella materia del ricevere gli ordini e nella dispensa degli intertizii sono soggetti al medesimo.

I regolari in viaggio senza obbedienza del Superiore possono esser puniti dagli Ordinarii come disertori.

Possono essere i regolari forzati dal Vescovo ad intervenire alle processioni.

Se scomunicati possono dal Vescovo essere denunziati come tali.

Se cavalieri di Malta e delinquono contro la persona del Vescovo o turbano la giurisdizione dei prelati, possono esser punti dagli ordinarii, ed incorrono nella bolla in Coena Domini.

Se falsatori di monete o tosatosi di esse debbono esser puniti dagli Ordinarii.

Sono soggetti al Vescovo i Conventi dove non si alimentano dodici religiosi.

Dichiarazione di Innocenzo X. edi Alessandro VII. su ciò.
Altre osservazioni sulle grancie.
Non evvi cosa che tolga maggiormente il frutto alle azioni degli ecclesiastici, quanto l'interesse.
S. Carlo faceva per la massima parte le visite a sue spese, e ne' luoghi poveri sempre.
Non si debbono gravare i visitandi di spese: avvertimenti di Innocenzo XI. e dichiarazioni della congregazione del concilio su ciò.
Il Vescovo potrà solamente ricevere le spese cibarie o la procurazione di esse, non le due cose.
Risposta di Gregorio XIII. al vescovo di Aquino su ciò.
A scanso di scandali è meglio che il Vescovo riceva le spese cibarie.
I cleri ed i parrochi sono tenuti alle spese della visita, come i beneficiati, fossero anche cardinali, e così le confraternite ed altri luoghi pii.
I regolari soggetti alla visita debbono pure, salvo privilegio contribuire la procurazione.
Non però i conventi che dipendono da lui per non poter mantenere certo numero di religiosi.
I visitati dei luoghi nullius debbono pure contribuire la procurazione.
Anche i popoli dovrebbero contribuire la procurazione come si prova per moltissimi esempi.
Le spese cibarie si debbono al Vescovo solamente pel tempo necessario alla visita, perchè i visitandi non siano aggravati.
Se un Vescovo si abusi, può esser condannato a restituire le spese.
Consigli di Monsig. Rinuccini.
Il concilio non definisce a quante persone si debbano somministrare le spese; ciò dipenderà dal prudente arbitrio del Vescovo.
Le spese debbono esser poche e le mense parche.
Esempi di S. Carlo e dell'arcivescovo Rinuccini.
Deve il Vescovo attendere che altri non abusino della circostanza della visita per lucrare soverchiamente.

Modo pratticato dal Card. Orsini e da Mons. Rinuccini.
Il Card. Caracciolo facea la visita a sue spese.
Sarebbe bene che i cavalli si prendessero sempre da luogo a luogo, per non aggravare i visitati col mantenimento.
Non si debbono al Vescovo le spese delle vetture e ferrature dei cavalli, per la ragione che i viaggi presso a poco equivalgono a quello che spenderebbe naturalmente in città.
Se il Vescovo non visita, non può percipire la procurazione.
Egli non deve accettare donativi di sorte.
Se non visita per se stesso, e in tal caso v'è consuetudine di non dare la procurazione, si deve osservare.
La procurazione non ha luogo quando il Vescovo visita la città e la sua residenza.
E' dubbio se alcuna volta i notari Vescovili possano ricever mercede delle proprie fatiche.
Esigendosi o ricevendosi per la visita quello che non è lecito, s'incontrano pene gravissime.
Il concilio Tridentino non stabilisce quale debba essere la comitiva del Vescovo, dicendola solamente modesta.
S. Carlo nel quarto concilio provinciale volle che non oltrepassasse dieci uomini e sette giumenti.
Per la prima visita però bisogneranno almeno quindici individui, cioè due sacerdoti missionarii, due convisitatori, il segretario Vescovile, il maestro di cerimonie, il cancelliere, due cappellani, il computista, l'economo, tre o quattro familiari.
Nei piccoli luoghi si può fare a meno di tutta questa comitiva.
Tutti i ridetti ministri debbono essere scelti frà i più capaci.
I Vescovi debbono fare personalmente le visite.
Nella prima debbono tutto vedere essi stessi, nelle altre riserbarsi alle cose maggiori.

Avvertimenti di Monsig. Rinuccini su quello che non si può tralasciare e sulla distribuzione della visita.

Ordine tenuto dal card. Orsino.

La visita annuale non è strettamente obligatoria, in particolare quando lo stato della diocesi non la richiede.

Debbono scegliersi tempi opportuni.

È falso che da decreti fatti in visita si dia appello non in sospensivo ma solo in devolutivo.

Il Vescovo non è impedito di procedere col processo formato, ma non s'intende di decreti fatti in visita.

Compire processi, rivedere statuti ec. non sono cose da farsi in visita, ma deputerà persone probe, ovvero si farà portare gli atti alla sua residenza per non gravare i visitati di spese.

Nei decreti di visita si possono porre pene contro negligenti e trasgressori.

Non bisogna essere avari di lodi ai diligenti.

Il Vescovo non può essere allegato come sospetto.

I visitatori dovranno essere esempi di probità e di dottrina.

Essi debbono in ogni tempo essere d'ajuto al Vescovo di estesa diocesi, essendo impossibile che egli adempia a tutto.

Perchè non abusino del loro potere nelle loro lettere patenti si dovranno determinare le loro attribuzioni e e facoltà.

Sarebbe cosa desiderabile che questi visitatori si riunissero una volta il mese innanzi al loro pastore per dar conto della loro amministrazione.

Esempio di S. Carlo.

Congregazione della visita in Roma.

Senza visitatori il Vescovo non potrebbe eseguire una visita perfetta.

Distingua ad ognuno il proprio ufficio.

Il maestro di ceremonie sia sano, dotto, circospetto: si trasferisca prima di tutti alle chiese perchè nulla manchi.

Il cancelliere o notajo della visita deve essere almeno insignito della prima tonsura, e notajo apostolico.

Dovrà adempire a tutti i suoi offici n ella visita con celerità ed esattezza scrupolosa.

Formole di decreti.

I cappellani debbono aver cura delle suppellettili sacre, assistere al Vescovo, coadjuvare il cancelliere.

Il computista vedrà i conti delle celebrazioni di messe, esaminerà le amministrazioni delle entrate di tutti i luoghi pii.

Il precursore precederà il Vescovo perchè al suo arrivo sia tutto in ordine per tutti, conforme ai regolamenti.

I familiari serviranno il Vescovo e le altre persone della visita, e dovranno essere uomini di specchiati costumi.

Il vescovo prima di partire celebrerà messa e reciterà in ginocchione l'itinerario secondo la formola del breviario romano.

Arrivati al luogo della visita con silenzio e con quiete, ciascuno si divida all'officio.

Si cerchi di non cangiare il modo di vivere tenuto nella residenza.

Preci.

PARTE SECONDA

Della visita attuale

Il Vescovo al suo arrivo nella città e nei luoghi visitandi deve essere ricevuto solennemente dal clero, dai magistrati, dalle confraternite e dagli ordini regolari.

Nella prima visita l'ingresso deve essere sempre solenne, a meno che non lo impedisca il poco numero di clero e di popolo. Nelle altre visite l'ingresso è per solito meno solenne.

Al sermone del Vescovo si debbono premettere preci e benedizione.

Finito il sermone si fa la confessione e assoluzione generale, e il Vescovo fa pubblicar le indulgenze, e seguita l'assoluzione dei defonti.

Incomincia quindi la visita con l'ordine che dà il Pontificale romano su ciò.

Prima di cominciare la visita si chiama il clero all'ubbidienza.

La prima cosa visitata dev'essere il santissimo Sacramento: e quello che il Vescovo debba vedere, e prescrivere su ciò.

Dall'Eucaristia passerà il Vescovo al battisterio, ed esamini scrupolosamente se vi concorrono tutte le qualità volute dai canoni.

Faccia quindi il medesimo degli olii sacri e delle reliquie dei santi.

Visiti quindi gli altari le cappelle e le sacre imagini, e si accerti se tutti gli obblighi si adempiano, se tutto sia provveduto delle convenienti suppellettili.

Deve in appresso percorrere il circuito interiore ed esteriore della chiesa ed esaminare tutto quello che vi si contiene e deve contenere, cioè confessionali, fonte dell'acqua lustrale, un organo, pulpito, banchi, sedie, sepolture, pavimento, muri, porte, fenestre, tetto, atrio.

Passando poi a visitare il cimiterio, si conformerà per questa parte alle istruzioni date da S. Carlo nella fab-

brica della chiesa, che sono negli atti della chiesa Milanese.

Visitando il campanile dovrà esaminare se tutto sia in regola e terrà a modello anche per ciò le citate istruzioni della fabbrica.

Dal campanile facendo transito alla sacrestìa, la visita sarà doppia cioè locale e reale. La locale riguarderà il materiale della sacrestia stessa, la reale poi avrà riguardo alle suppellettili, agli ornamenti sacri, sia de lato della materia, sia da quello della forma, della pulitezza, della moltiplicità.

Regole ed istruzioni date da S. Carlo sulla nettezza le politezza delle chiese, e delle supellettili, vasi e ornamenti sacri e non sacri che il Vescovo dovrebbe assegnare a tutte le sue chiese; e modo di agevolarne l'esecuzione.

Nelle fondazioni di chiese cappelle o altari il Vescovo deve invigilare ch' esse sieno provvedute di dote conveniente.

Decreto del card. Orsino su ciò.

Chi però e come debba riparare in caso di mancanza di quarta canonica e di sufficiente dotazione, alle chiese, cappelle e altari in generale, alla cattedrale, alle chiese parrocchiali *de jure patronatus* o di libera collazione, alle chiese cappelle o altari *de jure patronatus*, o a quelle di libera collazione, o ad altri beneficii o luoghi sacri di qualunque genere.

Il Vescovo provvederà che le chiese acquistino rendite per la fabbrica e per le suppellettili sacre e se ne suggeriscono i mezzi.

Il Vescovo essendo obbligato a consacrare chiese ed altari, non tralascierà di fare le debite diligenze per sapere se essi sieno o nò consacrati, per eseguirlo in caso negativo, e per consacrare poi nuove chiese ed altari.

Vegga se in ogni domenica s'istruisce il popolo sulla dottrina cristiana da tutti quelli ai quali ne incorre l'obbligo.

Deve anche sapere e vedere come si amministrino i santi sacramenti e provvedere convenevolmente su ciò.

Inoltre è obbligato ad invigilare come siano adempiti gli obblighi di messe, gli anniversari, e tutte le opere pie, non potendo addurre a propria esonerazione l'esistenza della Rev. Fabbrica che ne ha l'incarico.

Editto del Card. Orsino su ciò.

Deve anche sapere e vedere come si soddisfino i divini officii, e come si faccia il servizio delle chiese: invigilare sulla residenza dei canonici, e di altri beneficiati nella chiesa cattedrale e collegiale, sulla disciplina del coro, sulle distribuzioni quotidiane, sulla distinzione delle prebende e degli ordini annessi a ciascuno, sull'officio del canonico teologo e su quello del penitenziere, sulle processioni, sulle esequie.

Non solo poi deve il Vescovo esaminare come la chiesa si governi *in spiritualibus* secondo l'instruzione pontificale, ma eziandio come *in temporalibus*.

Incominciando quindi dalla propria mensa, ne esaminerà lo stato economico, facendone compilare diligentemente l'inventario dei beni e delle rendite.

Il medesimo poi pratticherà verso i capitoli delle cattedrali e delle collegiate, delle parrocchiali e di altre qualsivoglia chiese, cappelle, oratorii e beneficii di ogni sorta, degli spedali, monti di pietà, confraternite ed altri luoghi pii.

Fra le più necessarie operazioni poi del buon Vescovo in visita è da annoverare quella di esiggere i conti dell'amministrazione dell'entrate delle chiese e di altre opere pie, come spedali, confraternite, congregazioni, monti di pietà, monti di morti ec.

Bolla di Gregorio XV. intorno agli amministratori dei beni temporali dei monasteri loro soggetti.

Si debbono onninamente dal visitatore vedere ed esaminare ad uno gli statuti de' capitoli delle chiese cattedrali, collegiate, recettizie e di altre chiese, acciocchè non ve sia alcuno a cui ripugni la disposizione

de'sacri canoni, de'concilii, delle bolle e dei decreti apostolici.

Deve il visitatore interessarsi che le congregazioni capitolari de'canonici si facciano nella maniera che si deve, perchè le risoluzioni si possano dire canonicamente fatte.

I Seminarii essendo fra le prime instituzioni pie della chiesa, il Vescovo, a conservarne il frutto, oltre la visita generale, deve visitare il seminario in ogni tre mesi, e al modo stabilito da s. Carlo nel concilio milanese.

Visitando la cancelleria ed il foro episcopale, deve il Vescovo principalmente osservare cinque cose, 1. se vi sia trasgressione per parte di se medesimo in ciò che concerne esazione e partecipazione degli emolumenti della cancelleria, 2. se vi sia tal trasgressione per parte dei ministri, 3. se essi adempiano il proprio ufficio, 4. se vi sia l'osservanza delle instruzioni e regole del foro episcopale, 5. qual sia la vita e costumi dei suddetti ministri.

Nella visita delle carceri avverta se tutto proceda secondo le norme prescritte dalle leggi, in particolare per ciò che si rapporta a decenza ed esercizio di prattiche spirituali.

Intorno all'archivio episcopale, deve procedere in modo che niuna scrittura per difetto di luogo o di diligenza patisca pericolo di deperire.

Editto del card. Barberino su ciò.

Intorno alle chiese recettizie, oltre la visita locale reale, e dell'adempimento degli obblighi, deve il visitatore investigare se la chiesa recettizia ha la massa comune a titolo della quale chi vi si ascrive al servigio è promosso agli ordini sacri. In tal caso deve considerare la quantità delle entrate per misurare il numero degli ascrivendi; i quali però possono crescere con l'aumento delle entrate.

In caso che il promovendo non potesse partecipar della massa fino alla sua promozione al presbiterato,

per poter esser promosso agli ordini inferiori, deve avere altronde il patrimonio.

Altre avvertenze su queste chiese, e su quelli che vi sono addetti, sul buon governo ec.

Dichiarazione della congregazione del concilio al vescovo d'Ascoli.

Dovrà il Vescovo visitare gli oratorii publici, e cercare se in essi si avverino le prescrizioni della congregazione del concilio, e prender norma in proposito.

Le cappelle e gli oratorii delle carceri publiche non si possono dire privati.

Non vi si comprendono gli oratorii esistenti dentro i seminarii e le sagrestie.

Il Vescovo può e deve visitare non solo gli oratorii publici, ma eziandio i privati, ed osservare se sono eseguiti i brevi apostolici, anche nei palazzi esenti, portando in tutto le indagini ai luoghi, alle cose ed agli oblighi.

Nel visitare i monti di pietà, i frumentarii, gli spedali, le confraternite, le congregazioni, le adunanze deve il vescovo avere del pari avvertenza alla qualità dei locali, delle suppellettili, degli oblighi, e regolarsi nelle disposizioni, avendo riguardo alle risposte contenute nelle istruzioni Orsine.

Essendo i Conventi soppressi, passati, in virtù di una bolla di Innocenzo X. nell'amministrazione degli Ordinarii, debbono essi visitarli, come tutti gli altri luoghi soggetti alla loro giurisdizione.

Il concilio di Trento avendo dato facoltà ai Vescovi di visitare, come delegati apostolici, le chiese esenti secolari e regolari, si debbono uniformare a tutto che il d. concilio prescrive su questo proposito.

È il Vescovo obligato alla visita caritativa de regolari anche esenti, e debbe su ciò adattarsi alle istruzioni del concilio Tridentino.

Che cosa il Vescovo debba ordinare ed osservare nelle visite dei monasteri di monache, con la scorta

delle istruzioni Orsine, rapporto ai luoghi, agli statuti, al governo, alle persone alle chiese alle feste agli usi, all'economia ec.

Costituzione d'Alessandro VII in proposito.

Editto d'Innocenzo XI per le monache di Roma.

La giurisdizione e la visita del Vescovo si estende anche ai conservatorii ed altre adunanze di donne secolari.

PARTE TERZA

Della visita personale e della esecuzione dei decreti

Il frutto che ridonda dalla visita personale è incomparabilmente grande.

Essa viene espressamente suggerita dal pontificale romano.

Devesi quindi per essa sapere qual sia la vita dei ministri e del popolo.

A tal fine è indirizzata la visita preparatoria, in esecuzione della quale si saranno avute le istruzioni opportune richieste nell'editto inditivo della visita.

Gli ecclesiastici in tempo e luogo assegnato debbono comparire innanzi al visitatore, o socialmente o individualmente.

Deve il Vescovo sermonare agli adunati collegialmente, prima di procedere alla visita in particolare.

Sarà il Vescovo nelle sue osservazioni prudente ed amorevole, anzichè acerbo ed insofferente.

Incomincierà il Vescovo la visita dai suoi familiari, uniformandosi alle istruzioni e relazioni degli scrutatori, e provvedendo ad ogni bisognevole.

Non minore vigilanza adoprerà nella visita dei ministri del foro episcopale, poichè dal bene adempiersi e particolarmente senza interesse il loro officio, dipende in grandissima parte il buon governo pastorale.

Seguiterà quindi la visita degli ecclesiastici tanto d'ordini maggiori che minori, la quale si prattiche rà come segue.

Precederà l'avvertimento pastorale.

Presenterà quindi il visitando le lettere di collazione di tutti gli ordini.

Il Cancelliere dovrà fare annotazione esatta e minuta di essi ordini nel libro della visita personale.

Esibirà il visitando il catalogo dei libri che tiene.

Se sarà suddiacono o diacono, mostrerà l'inventario del suo patrimonio.

Dovrà considerarsi eziandio l'esteriore del visitando.

Sarà inoltre ciascuno interrogato sopra le seguenti regole della vita clericale.

1 *La prima, e principale risoluzione, e raccordo si è di fuggire i peccati mortali, e quanto si può i veniali, massimamente i volontarii, e maliziosamente, commessi, e confessarsi almeno una, o due volte la settimana.*

2 *Non tralasciare la s. orazione mentale la mattina, e la sera, almeno mezz'ora per volta, e tener per certo, che se si tralascia la prima volta, con facilità si tralascierà la seconda, e se si tralascerà la seconda con assai maggior facilità si tralascerà la terza. Onde si deve avvertire di esser costante, e perseverare in questo santo esercizio.*

3 *Non tralasciare l'esame della coscienza due volte il dì, prima di andare la mattina a tavola, e la sera prima d'andare a letto.*

4 *Custodire la castità anzi la pudicizia fuggendo tutte le occasioni, che possano macchiarla, o appannarla: ricordandosi che i mezzi necessarii sono orazione, frugalità di cibo, o fuga dalle occasioni particolarmente la mortificazione degl'occhi.*

5 *Recitare con attenzione, e divozione l'ufficio divino, o in chiesa, o in casa avanti a qualche devota immagine, e all'ore proprie se sarà possibile: con ricordarsi che si salmeggia alla presenza di Dio: proferir bene le parole, e non istare colla mente distratta, né vagando cogli occhi, né con positura indecente del corpo, né passeggiando.*

6 *Con eguale, e maggior pietà, e divozione celebrare ogni dì la s. Messa, non tralasciando la preparazione, per la quale sarà ottima l'orazione mentale che avrà fatta, e poi recitare quelle vocali prescritte dalla chiesa* pro opportunitate sacerdotis. *E sarà cosa di molta pietà, se la mattina prima di celebrar-*

la messa il sacerdote custodirà la lingua in silenzio, o almeno le parole che proferirà procurerà che siano castigate.

7 *Nella sagrestia, e molto più nella chiesa stessa stare in silenzio.*

8 *Quando il sacerdote si troverà vestito degli abiti sacerdotali, mortifichi gli occhi, le orecchie, e la mente da ogni cosa che possa cagionar distrazione.*

9 *Nel portarsi al sacro altare siano i passi del sacerdote gravi, e modesti.*

Nel celebrare la s. Messa tre cose si osservino. Si pronuncino bene le parole, si facciano le cerimonie col decoro, e gravità che si conviene: si applichi la mente all' attuale intelligenza, ed avvertenza di quel che si fà.

10 *Finita la Messa, non si tralasci il divoto rendimento di grazie, guardandosi il sacerdote di non mischiarsi in colloqui vani.*

11 *Accompagnare il SS. Sagramento quando si porta agl' infermi.*

12 *Intervenire ne' giorni festivi alli vespri, e alle messe conventuali, e ad altre funzioni in coro. Intervenire alle processioni, e osservare in tutte le sacre funzioni esattamente i sacri riti, e le cerimonie, e rendere alla Chiesa il servigio conforme il bisogno.*

13 *Nel tempo del sacro Avvento, e della Quaresima udire le prediche.*

14 *Esser distaccato dalle cose terrene, guardandosi di non andar al coro, ai divini ufficii e all'essequie per interesse, e molto più si dee guardare dal celebrare la s. Messa per questo fine dell' interesse.*

15 *Guardarsi dal disordinato affetto dei parenti.*

16 *Chi ha entrate ecclesiastiche, detrattane la propria decente sostentuzione, impiegare il resto in sussidio dei poveri ed altri usi pii.*

17 *Fuggire i negozi secolari.*

18 *Amare il ritiramento.*

19 *Fuggire le conversazioni viziose, e dannose. Tali*

sono quelle di persone oziose, femine, e secolari; quando però la carità, o la giustizia non lo ricerchi.

20 *Fuggire le osterie, e luoghi publici.*

21 *Attendere ogni dì per qualche stabilito spazio di tempo alla lettura di libri spirituali, e allo studio di casi di coscienza: e da tutti gli ecclesiastici non si dovrebbe tralasciare (per seguire in ciò gli esempi di molti che il pratticano) di leggere inginocchioni ogni dì un capo di nuovo testamento, dove è espressa la vita di Cristo nostro Signore, e gli atti apostolici, che sono a chierici la vera norma della loro vita.*

22 *Intervenire alle congregazioni, che si fanno per acquistare, conservare, e accrescere lo spirito ecclesiastico, e la dottrina.*

23 *Sostenere la dignità dell'ordine massimamente sacerdotale. Non istare mai col capo scoperto avanti ai laici, nè in piedi quando eglino seggono: ricordandosi che la virtuosa vita del sacerdote lo rende stimabile, altrimenti sarà disprezzabile.*

24 *Nelle case particolarmente di laici non esercitare alcun' officio indegno del carattere sacerdotale.*

25 *Coadjuvare i parrochi nel zelare la salute delle anime, come particolarmente insegnare la dottrina cristiana, e nella visita degl' infermi, massimamente se sono poveri.*

26 *Nelle proprie case procurare che non si tralasci dai domestici l'orazione, e s' attenda ad altri esercizi di pietà, che il sacerdote dee promovere.*

27 *Non portar armi d'alcuna sorte.*

28 *Astenersi dal giocare alle carte a dati, e ad altri giuochi illeciti, ed indecenti. Nè alla palla, pallone, pallamaglio, e altri simili per lecita ricreazione giuocare in luoghi publici.*

29 *Astenersi dalle cacce clamorose.*

30 *Non abitare con donne: ricordandosi, che S. Carlo non permetteva che i suoi chierici abitassero senza sua licenza con donne, ancorchè non sospette, eccetto che con la madre, e con le sorelle.*

31 *Non trovarsi mai solo con sola, nè anche in Chiesa, se non alle ore di concorso, e con le porte aperte.*
32 *Ne' viaggi non sedere a mensa dove siano donne.*
33 *Avere l'abitazione quanto più si può segregata dai domestici. Contentarsi nella camera di modeste suppellettili: avervi l'acqua benedetta, e qualche immagine divota, un Crocefisso piccolo di rilievo: avervi i libri da studiare: ma che siano appartenenti alla professione ecclesiastica, e non di cose profane.*
34 *Avere la servitù timorata di Dio, e di buoni costumi, siccome si conviene a chi è ministro de' ministri di Dio.*
35 *Non intervenire a' balli, commedie ed altri simiglianti spettacoli.*
36 *Usare modestia esemplare in tutte le azioni come nell'abito, nelle parole, nel camminare, nello stare, nel gestire, nel volto.*
37 *Sia l'abito talare, e di materia non pomposa.*
38 *Non lasciarsi mai vedere anche in casa senza veste congruente all'ordine.*
39 *Guardarsi dalle vesti colorate, e da ogni ornamento profano, e le vesti se saranno povere, si procuri, che non siano sordide.*
40 *Usar modestia ne'capelli che non eccedano le orecchie.*
41 *Portare la corona clericale di grandezza conveniente all'ordine, e rifarla ogni settimana.*
42 *Esser parco nel mangiare, e nel bere fuggendo d'intervenire a nozze, ai conviti, massime di secolari, nè mangiare o bere fuori di pasto.*
43 *Quando si parla, si procuri che le parole siano con voce sommessa, ricordandosi che non dee il sacerdote proferir parola che non sia d'edificazione.*
44 *Nel camminare si usi gravità, e modestia senza accelerare i passi: non si slancino le braccia, ne si vada vagando cogli occhi.*
45 *Non andare porgendo orecchie alle vane curiosità e indagando notizie di avvisi di cose del mondo.*
46 *Usar carità a poveri, facendo loro limosina secon-*

do che le sue facoltà comporteranno: massimamente se (come si è detto) si possederanno rendite ecclesiastiche.

47 *Ogni anno ritirarsi a fare gli esercizi spirituali, e la confessione generale.*

48 *Leggere spesso queste resoluzioni, e altri buoni propositi, fatti per osservare la regola propostasi di vivere.*

Deve ogni ecclesiastico visitato esaminarsi sopra la dottrina necessaria all'ordine e beneficio che ottiene.

Il visitatore incaricherà strettamente la coscienza di ogni visitato a rivelare i difetti bisognevoli di emendazione negli ecclesiastici.

I sacerdoti debbono in particolare essere esaminati sulla dottrina, e sul patrimonio che godono.

Altre cose sulle quali debbono dare saggio; ed editto del Card. Carpegna pubblicato per ordine d'Innocenzo XI.

Intorno alla visita personale delle dignità e canonici, beneficiati, mansionarii ed altri obbligati alla residenza nelle cattedrali e collegiate si debbono praticare le cose accennate di sopra, esigendo di più l'esibizione delle bolle de'canonicati o altri beneficii, per osservarne la legitimità e i difetti, e sorvegliare all'adempimento di tutti gli obblighi.

Intorno ai beneficiati, cappellani ed altri possessori di beneficii non residenziali, debbono osservarsi le regole già prescritte; e per le particolarità dovranno considerarsi le risposte degli scrutatori alle istruzioni trasmesse.

Se i beneficiati, per cagioni legitime si troveranno assenti dai luoghi ove posseggono i beneficii, non si potrà tralasciare la visita locale e reale, ed investigare sugli adempimenti delle obligazioni.

Quanto in chi esercita la cura delle anime deve specialmente risplendere la bontà di vita, la dottrina, ed altre qualità, tanto maggiore dovrà essere la diligenza che i Vescovi adopreranno nell' investigare

se i parrochi ed altri curatori d'anime soddisfacciano pienamente agli obblighi proprii, tenendo per guida le nominate istruzioni.

Riguardando alla gelosia del ministero dei Confessori, li visiterà tutti in buon Vescovo, avendo riguardo in particolare alla dottrina e alla bontà della vita.

Non trascurerà il Vescovo neppure i musici ecclesiastici, e per questa parte abbia ad esemplare l'editto del Fagnani per la città di Roma sopra le musiche.

Sta nelle attribuzioni del Vescovo il visitare personalmente i regolari de'conventi a lui soggetti, come a delegato apostolico, ed anche gli esenti; e qui dovrà regolarsi con molta prudenza ed aver riguardo alle regole e statuti della corporazione o dell'ufficio.

Il buon Vescovo dev'essere scrutatore non solo della vita del Clero, ma anche di quella del popolo, secondo l'istruzione del Pontificale romano.

Deve dunque pienamente esiggere dai parrochi lo stato delle anime, secondo lo faceva S. Carlo, e cercare quali abbiano bisogno di qualche rimedio spirituale.

Esaminerà le risposte date dagli scrutatori secreti intorno la vita del popolo, sulle eresie, sulla lettura dei libri proibiti, sulle imagini, o statue oscene, sul vestire innocente e scandaloso, sulle bestemmie, sui maleficii, sulla necessità delle scomuniche, sulla comunione pasquale, sulla irriverenza alle chiese, sulla separazione degli uomini dalle donne nelle chiese medesime, sulle trasgressioni delle feste, sugli usurari publici, sui publici concubinarii ed adulteri, sui peccatori notorii, sui giocatori scandalosi, sulle particolari inimicizie, sugli impedimenti matrimoniali e sulle separazioni di abitazione fra conjugi sull'astenersi delle vedove dall'andare in chiesa per segno di mestizia, sull'eccessiva espressione di dolore nella morte dei congiunti, sulle alienazioni di beni ecclesiastici fatte senza licenza, sui rimedii possibili

per reintegrare le chiese nei beni usurpati, e rimediare ai danni sofferti o possibili.

Debbono udirsi con ispecialissima attenzione le rivelazioni della negligenza nell'adempimento degli obblighi delle messe ed altri divini officii e legati ed opere pie.

I maestri di scuola debbono esser visitati per accertarsi se adempiono agli obblighi loro, e se siano adorni dei necessarii requisiti.

Così debbono essere ammoniti i medici a mettere in esecuzione la costituzione di S. Pio Quinto, riguardante gl' infermi.

I notari debbono essere visitati per investigare sui legati e sulle disposizioni pie, e sul loro adempimento.

I librai dovranno esser pur visitati dal buon Vescovo, sia perchè non istampino libri perniciosi, sia perchè non vendano i dannosi ed illeciti.

I dipintori e scultori devono essere severamente esortati ad astenersi dal dipingere o scolpire cose oscene.

Degli osti e tavernieri deve pure aversi notizia per pratticare sovr'essi la pastolare vigilanza.

Dovrà il visitatore informarsi se le ostetrici e mammane sappiano amministrare il sacramento del battesimo.

Deve ancora cercare se vi siano poveri pupilli ed altre persone veramente miserabili, e ricordarsi che egli è il padre dei poveri e non padrone ma dispensatore delle entrate della sua chiesa.

La pubblicazione e la intimazione dei decreti della visita debbono esser fatte con tutta la prudenza, e con i riguardi che esiggono le materie e la diversità degli stati delle persone.

Il Vescovo nel lasciare le sue istruzioni dovrà ricordarsi come da esse dipenda il frutto della visita: si modelli in ciò sull'esempio di S. Carlo.

Avvertimento di Monsig. Rinuccini su queste istruzioni.

Ai visitati dovrà il Vescovo prima della sua partenza

compartire la pastorale benedizione; come debba regolarsi in ciò, e del sermone che dovrà precederla.

Deve inoltre il Vescovo provvedere che i decreti sieno osservati; ed annotando in appositi quinternetti le date prescrizioni e rimedi, sorvegliarne l' adempimento, facendosi tenere al giorno di tutto da quelli ai quali ne incombe l'obbligo.

La visita d'ordinario precede il Sinodo, col quale si provvede del pari agli abusi di ogni sorte ed alla disciplina e morale universale.

Per accertare poi vieppiù l'esecuzione dei decreti e delle istruzioni lasciate in visita, deve il Vescovo istituire la congregazione che dalla visita stessa porta suo nome. Essa congregazione dovrebbe adunarsi ogni settimana innanzi allo stesso Vescovo, e provvedere con lui a tutto quello che nella città vescovile e nella diocesi abbisogna di correzione o miglioramento.

Istruzioni di Mons. Rinuccini sopra essa congregazione.

Il buon Vescovo però con la sua prudenza vedrà quello che sia espediente o nò, delle cose avvertite in questo trattato; perchè non tutti i popoli sono eguali, nè tutte le leggi son buone per tutti e per ogni tempo: e senza la prudenza cristiana talora invece di ottenere l'osservanza delle leggi si suscitano nuovi scandali. La prudenza s' impara alla scuola dello Spirito Santo.

FINE DELL' INDICE ANALITICO

DELLA

VISITA PASTORALE

Avvertimento XV.

DELLA SANTITA' DI N. S.

PAPA INNOCENZO XI.

A' VESCOVI

Non tralascino ne' tempi prescritti, le visite delle diocesi (a), *e facciano queste funzioni, che sono delle primarie, con oggetto, ed attenta riflessione di rimediare agli abusi; d'istaurare la disciplina ecclesiastica, dov'è rilasciata; e d'introdurla, dov'è affatto scaduta. Invigilino, e con occasione delle visite, e in ogni altro tempo ancora, all'esecuzioni delle pie volontà de' testatori, all'adempimento de' pesi di messe, annessi a' beneficii, a capellanie, e a' legati pii: procurando in tal materia un' esatta osservanza dei decreti generali, emanati dalla sacra congregazione del concilio. Avvertano nelle visite di non gravare i visitati di spese, più di quello, ch' è lecito per i soli alimenti proprii, e della loro comitiva, che dovrà esser modesta.*

(a) Ex epist. encycl s. congr. episc. et reg. 5. februarii 1678.

DELLA

VISITA PASTORALE

DI MONSIGNOR

GIUSEPPE CRISPINO

VESCOVO D'AMELIA

PARTE PRIMA

Nella quale si tratta della visita preparatoria.

§. I.

Della necessità della visita pastorale

1. Non è così necessario al vignaiuolo il visitare la vigna, per purgarla dalle spine, e da' triboli, nè all'agricoltore visitare il campo, per estirpare la zizania, nè al pastore di visitare la gregge, e custodirla, acciocchè non divenga preda de' lupi, nè al medico è così necessario far la visita degli infermi per custodirli, quanto è necessario a' pastori delle chiese, visitare le loro greggie, acciocchè le pecorelle commesse alla loro cura, non contraggano de' malori spirituali, e quelle, che gli avranno contratti, ne sieno da loro, come da medici spirituali, medicate; e in fine, acciocchè il lupo infernale, il quale *semper circuit quaerens quem devoret*, non ne faccia preda, e le divori.

2. Più vivamente esprimer non si potea la necessità della visita pastorale, quanto con esser appellata: (a) *anima regiminis episcopalis*. Togliere l'anima da un corpo, che questo tosto diviene cadavere puzzolente. In simigliante

(a) Fr. Bartholdeus Martyribus archiepisc. Bra-

char. in stimul. pastor.

maniera possiamo dire, che il governo pastorale senza la buona visita è un governo languido, un governo morto, a nulla vale. Creò Iddio l'uomo, e con egual virtù il conserva, e col conservarlo viene a continuamente crearlo; e il beneficio della creazione, senza quello della conservazione, durevole non sarebbe. Poco importa, che il vescovo promulghi editti, leggi, e decreti per il buono reggimento della chiesa sua, se poi col trascurar le visite, non invigila, e non ne promuove l'osservanza. Avverrebbe lo stesso, che agli arbusti; piantati che sono se non s'inaffiano, inaridiscono; e in vano fatica l'agricoltore in piantargli. Anzi languirebbe l'osservanza delle stesse leggi divine, se i vescovi, che ne sono custodi, ciascuno nella sua diocesi, alla medesima osservanza non invigilassero. Quindi il gran cardinale Reginaldo Polo, quando con zelo veramente apostolico impiegò i suoi sudori per la riforma della chiesa anglicana, nell'esordio del decreto XII. che trà gli altri ivi publicò come legato apostolico, protestò la necessità della visita pastorale con queste parole: *cum visitatio ad vitia, et abusus tollendos, ac rursus ad bonos mores inducendos, ac legum ecclesiasticarum vim, et usum retinendum necessaria sit.* E questa verità la testificò a' suoi vescovi suffraganei l'idea de' buoni pastori s. Carlo Borromeo cardinale, e arcivescovo di Milano, quegli che co' suoi santi esempii, e co' suoi santi decreti provinciali, proteggerà con gli altri di tutta l'opera, il presente trattato della visita. Nel suo primo concilio provinciale così intuonò: (b) *Inter episcopalis officii munia praecipua est, et ad salutem gregis maxime necessaria, visitatio.*

(b) Conc. Prov. Med. 1.

3. Nell'uno, e nell'altro testamento abbiamo chiare le prove, e gli esempi, che le visite sieno necessarie. Giacobbe spedì visitatore Giuseppe suo figliuolo, e gli diede questa istruzione: (c) *Vade, et vide, si cuncta prospera sint erga fratres tuos, et pecora.* E quando il medesimo Giuseppe fu innalzato al grado di vice-rè dell'Egitto, considerando l'importanza della visita de' suoi popoli; quantunque si trovasse sublimato a grado tanto

(c) Gen. 37. 14.

eminente, negli agi, e nelle delizie, pure volle soffrire gl' incommodi di fare una visita generale di tutto il paese: (d) *Egressus itaque Ioseph ad terram Aegypti, et circuivit omnes regiones Aegypti.* (d) Gen. 41. 46.

4. Ma cessar deve ogni argomento a provare questa incontrovertibile verità, che per meglio vederla, passiamo dalle tenebre alla luce. Se ne hanno gli esempi di Cristo signor nostro; (e) *qui visitavit nos oriens ex alto*; e fattosi egli visibile in questo mondo, quante fatiche non soffrì, quanti sudori non sparse, quanti divini decreti non publicò nelle sue continue visite personali, *quando circuibat civitates, et castella, praedicans evangelium*? nè ammetteva ne' viaggi alcuna commodità. Talora si vidde: (f) *fatigatus ab itinere, et sedebat sic.* (e) Luc. 1. 48. (f) Io. 4. 6.

E i santi Apostoli, come raggi del divin sole, furono anche eglino convisitatori di Cristo, e suoi delegati con varie instruzioni, e oracoli, che dalla stessa divina bocca ne ricevevano per questo sagrosanto ministero, da loro così bene adempiuto, come gli atti delle visite apostoliche, e i santi evangelii ad ogni pagina ce l'insegnano: massimamente quel gran visitatore apostolico, che portava scolpito nel petto, (g) *solicitudo omnium ecclesiarum*, che visitò tutto il mondo, e fece le visite, senza ricevere, nè spese di cavalcature, nè procurazione, nè per se, nè per suoi convisitatori: *argentum, et aurum, aut vestem nullius concupivi*; e si faceva le spese con il lavoro delle proprie mani: (h) *quoniam ad ea, quæ mihi opus erant, et his qui mecum sunt, ministraverunt manus istae*: non si sodisfaceva di aver seminato l'evangelio nelle città, se poi non tornava a visitarle ad una ad una: *visitemus fratres per universas civitates, in quibus praedicavimus verbum Domini, quomodo se habeant.* I buoni, e santi vescovi, che sono successori degli Apostoli, in cosa di tanta importanza, le apostoliche vestigie seguirono visitando, non perdonando ad alcuna fatica, non guardando a' pericoli, eziandio della loro vita. (g) Cor. 11. 28. (h) Act. 20. 24.

Se parliamo de' prelati antichi, de' quali lungo catalogo

tessere noi potremmo: Atanasio santo, per andare a ritrovare le sue pecorelle, che per fiera persecuzione givan disperse nè il furor degli eretici, nè le spade de' nemici, per cui mezzo passar dovea; e che gli minacciavano la vita, trattener lo poterono; (i) *quinimo*, (come narra la sua sagra leggenda) *inter ipsos propemodum infensissimorum hostium enses, cervici suo imminentes, inter extrema vitae discrimina bonus pastor, oves suas persecutionis turbine dispersas, ubique locorum quaeritabat, in montibus, in speluncis, in sylvis latitantes, visitabat, solabatur, hortabatur, animam pro illis ponere semper paratus.*

(i) Ludov. Abelly. ep. rut. in enchfrid. past. cap. 8.

5. Non minore fù il zelo, e l' intrepidezza di petto apostolico del santo vescovo (k) Riccardo, che ridotto dalle fiere persecuzioni patite, in istato di aver bisogno del pane da vivere, andava in visita per tutt' i luoghi della diocesi, e i pingui pascoli della divina parola, e de' santi sacramenti alle sue pecorelle fameliche somministrava.

(k) Apud sur 3. Apr.

6. A s. Antonio (l) arcivescovo di Firenze, tanto premeva la visita della sua greggia, e di farla per se stesso, e non per mezzo di altri visitatori, che quantunque aggravato fosse dagli anni, ed anche essendo infermiccio, come ci avvisa lo scrittore della sua vita: *non aestus, non frigora, non pluviae, non turbines, aut quaelibet aeris iniuriae, nec etiam itinerum molestiae, aut pericula morabantur.*

(l) Vincen. Manar. in eius vit. c. 17.

7. Monsignor Zimenez arcivescovo di Toledo, senza necessità, ma per puro titolo d' umiltà, e d'esemplarità visitava a piedi, con un bastone in mano i popoli, e le ville a lui soggette. E monsignor (m) Sperelli, quel buono, ed erudito vescovo del secolo nostro, che questo fatto rapporta, soggiunge: o Dio! quei prelati, che ne meno vogliono visitare la diocesi in lettiga, che cosa risponderanno il giorno del tremendo giudizio?

(m) Sperel. nel vescovo p. 3. capitol. 50.

8. In discorrere de' prelati moderni canonizzati, e non canonizzati, chi potrà pienamente narrare le fatiche, gl' incommodi, i pericoli, i sudori, le sollecitu-

dini nelle visite, di cui or ora avremo a fare special menzione, di quel benedetto, e mai abbastanza lodato pastore san Carlo Borromeo, quando si portava per luoghi alpestri, ed inacessibili di quella vastissima diocesi di Milano?

9. Di san Francesco di Sales vescovo (n) di Ginevra, appellato nuovo s. Carlo della Francia, quali sieno state le visite pastorali, ce lo testifica ciò che s. chiesa canta di lui: *septuaginta duo millia haereticorum ad catholicam fidem reduxisse dicitur.*

(n) Lect. off. s. Fran. Salesii.

10. S. Tommaso di Villanova arcivescovo di (o) Valenza, appena arrivò alla sua chiesa, che senza dilazione si diede alla visita di tutte le sue pecorelle. In questa visita (narra la storia della sua vita) rimediò ad infiniti peccati publici, e segreti: sollevò molte anime, le quali pe' travagli interiori, e tristezze di spirito se ne stavano abbattute, e travagliate: estinse grandi fuochi di grandi inimicizie, e discordie, che aveva accese il demonio: levò dalla strada della perdizione molte persone, le quali a briglia sciolta correvano all'inferno, e le ridusse al cammino della verità. In tutte le terre dove arrivava, si vedeva una mutazione sì grande di costumi, che altro non parea, se non che quivi fosse entrato un' apostolo, venuto dal Cielo: se facesse larghe limosine nelle visite, e in ogni altro tempo, basta dire, che la chiesa canta di lui: *dispersit dedit paupe-ribus.*

(o) Salon. in vit. s. Thomae de Villanova, lib. 2. cap. 1.

11. Le visite fatte della sua diocesi, dal beato Torribio (p) arcivescovo di Lima, appellato il buon pastore, e che poco fà è stato dalla santità di n. signore Innocenzo XI. aggregato nel catalogo de'beati, furono maravigliose, ed ogni buon prelato certamente dovrebbe specchiarvisi. In esse il beato arcivescovo (sono parole della sua leggenda) superò travagli, e pericoli grandissimi, tollerò fame, sete, caldo, e freddi eccessivi, facendo viaggi lunghi, e disastrosi, per paesi incolti, e barbari, ed anche talora camminando a piedi scalzi per montagne asprissime, sovvenne largamente i pove-

(p) Lopus in vita b. Tombii archiepisc. Liman.

ri, provvidde le chiese di quanto vi era necessario, rimediò agli abusi, ed agli inconvenienti, addottrinò i curati, lasciò ordini opportuni per il buon governo dell'anime. Egli stesso il beato prelato, dando conto a Clemente VIII. del suo pastoral reggimento in una epistola, il cui tenore è rapportato dallo scrittore della sua vita, queste, trà l'altre cose maravigliose, gli dice: *ho cresimato un gran numero di persone, che sono state più di seicento mila, avendo camminato da cinque mila, e seicento leghe, molte volte a piedi, per esser le vie disastrose, e avendo passati fiumi pericolosissimi, e superato infinite altre difficoltà. Alcune volte mi sono trovato senza avere da mangiare, o dormire per me, e mia famiglia*, ed *ho penetrato in parti sì remote degli indiani cristiani, che niun prelato, o visitatore vi era mai giunto*. Le visite di questo beato arcivescovo parmi, che emularono a maggior segno quelle di s. Carlo Borromeo, e se ne potrà fare, da chi vorrà leggerle, il confronto.

(q) Fuligat. in vita cardin. Bellar. c. 23.

12. L'ordine che il cardinal Bellarmino (q) arcivescovo di Capua, che per la sua eminentissima dottrina ed egregie virtù merita essere aggregato trà i più celebri prelati di s. Chiesa, tenne in visitare la diocesi, che ogni anno puntualmente egli visitò, fu simile (sono parole del libro della sua vita) alla forma, che leggiamo di Cristo signor nostro, il quale mandava avanti a se due discepoli ne' luoghi dove dovea andare, per disporre i popoli per mezzo della predicazione, dottrina cristiana, e amministrazione de' santi sacramenti, ad aspettare la venuta del suo pastore: faceva precorrere ad adempire questo divin ministero due sacerdoti missionarii dell'apostolica compagnia di Gesù, dietro ai quali egli andando, i popoli al suo arrivo concorrevano, parendogli sempre di vedere un'angelo, che per consolargli fosse venuto dal Cielo: faceva la visita *a sue spese*, senza che i visitati sentissero alcun gravame, anzi soccorreva i popoli con pronte limosine, e a sue spese molte chiese di calici, e di altri vasi sagri, e suppellettili

decenti, de' quali si trovavano sproviste del tutto, o le avevano poco decenti per gli sagri ministeri, egli provedea: impiegavasi tutto nel servigio del popolo senza mai prendere riposo; onde tutti potevano andar da lui, senza altro mezzo, ad esporgli le loro necessità, con restar consolati degli aiuti spirituali, e temporali, di cui tenevano bisogno.

13. Monsignor Giovenale (r) Ancina, vescovo di Saluzzo, uscito dalla scuola del mio san Filippo Neri, emulò anch'egli a maraviglia le fatiche, e sudori, ed il zelo apostolico de' santi prelati nelle visite, che, come di lui narra la vita, per fare la visita gli bisognò salir sui monti, passare in luoghi innaccessibili, e precipitosi, e cacciarsi in altri quasi deserti orribili, facendosi alle volte portare a braccia per montagne alpestri, e ricoperte di nevi, dove non potea ascendere a cavallo, nè per la sua grave età da se stesso aiutarsi. Con queste, tra l'altre operazioni pastorali, ha meritato Giovenale, che per la sua beatificazione siansi fabricati i processi.

(r) Caro. Lombard. in vita Iuvenalis Episc. Salut.

14. Nè mi mancherebbero da riferire esempi di prelati, anche porporati, oggi viventi, che particolarmente nelle sante visite affatto disinteressate, e piene di fatiche, e di sollecitudini, hanno reso, e rendono segnalato il loro zelo: siccome è facile, a chi vuole, il saperlo, per esser costoro esposti sopra l'eminentissimo candeliere della chiesa, e mirabilmente rilucono, e che debbono servire ad altri, tanto più di stimolo a fare bene le visite pastorali, quanto che sono più efficaci gli occhi, di quello, che non ci sono gli esempi dei defonti.

15. Nè potranno scusarsi nel dì del giudizio i prelati, di non aver avuto ai tempi loro de' buoni vescovi, che con santi esempii non gli habbino insegnato il modo di ben adempire il pastoral ministero; perchè Iddio colla sua ineffabil providenza in ogni tempo, come osservò S. Antonino (s), per non far divenire oscura la sua chiesa, sempre và illustrandola con simiglianti risplendenti stelle di santi prelati: *ne ergo omnino remaneret obscu-*

(s) S. Antonin. par. 3. tit. 3. c. cap. 7.

ra ecclesia , gloriosus Deus in firmamento Coeli , idest ecclesiae , fecit oriri diversas stellas , quae cursum suum perficerent super nostrum horizontem , et sic mundum illustrarent suis exemplis , et doctrinis.

§. II.

Inconvenienti dal tralasciarsi la visita pastorale , ovvero dal farsi negligentemente.

1. Se le vigne , quando non sono visitate , e purgate dalle spine , e da triboli , tosto si riducono in boscaglia , e le viti in vece di produrre uve dolci , producono amare labbrusche ; così le mistiche vigne delle chiese , o sieno gli stessi tempii materiali , o i tempii vivi , che sono le anime de' fedeli , vigne speciosissime piantate dalla destra dell' Altissimo , quando i vescovi , alla cui fede sono state consegnate in custodia , tralasciano di visitarle , e di purgarle , è forza , che si riempiano di spine , e da diliziose vigne, divengano deserti , come lo stesso Iddio se ne duole per bocca del profeta (a) tele : *posuit vineam meam in desertum* ; e con le voci flebili della chiesa madre nostra prosegue le sue lamentazioni: *quid ultra debui facere , et non feci ? ego quidem plantavi te vineam electam spetiosissimam , et tu* (mercè alla pigrizia degli agricoltori) *facta es mihi nimis amara , aceto namque sitim meam potasti* ; in vece di soave liquore , scaturiscono aceto , e fiele : (b) *fel draconum , vinum eorum , et venenum aspidum insanabile.*

(a Ioel 1. 7.)

(b) Deut. 32. 33.

2. S' incontrò a passare col suo sapientissimo spirito Salomone per una di queste vigne , e ne registrò per avvertimento de'sagri vignaiuoli questa relazione : (c) *per agrum hominis pigri transivi , et per vineam viri stulti , et ecce totum repleverant urticae , et operuerant superficiem eius spinae , et maceria lapidum destructa erat.* Ugon cardinale ne investigò la cagione : *propter negligentiam , vel malitiam colonorum , idest praelatorum .* Quando il prelato è pigro in visitare le mistiche vigne, si veggono ripiene dell' urtiche , e delle spine di ogni sor-

(c) Prov. 24. 30.

te di vizii, e ritrovandosi senza alcun riparo, si darà adito, che le picciole volpi, (a) *quae demoliuntur vineas*, e i cignali stessi dell' inferno, le devastino, e le mandino in rovina. (a) Cant. 2. 15.

3. Appena una dolorosa relazione di vigna così dissipata, e così mal ridotta potè udirla quel gran estirpatore di spine, e di zizzanie Agostino Santo, che quasi scordatosi della riverenza dovuta a suoi prelati colleghi, così gli sgrida, gli ammonisce, e anche amorosamente gli prega: (b) *Ubi estis, o boni agricolae? quid agitis? quare vacatis?* Dove siete, o buoni agricoltori della vigna del Signore? che cosa voi mai fate, come state così spensierati, senza pigliarvi briga, ma attendete alla quiete, e al riposo, pigliandovi spassi: *quare vacatis?* Nelle vostre diocesi inondano i vizii: *maledictum, et mendacium, et homicidium, et furtum, et adulterium innundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit; propter hoc lugebit terra*: e voi come dormite? come non si trattasse di cosa vostra, come se fosse favola il dire, che avete a render conto minuto di tante anime, che stanno sotto la cura vostra. Mirate di grazia, a che stato si è ridotta la bella vigna per negligenza vostra: *videtis*, segue il santo, *quomodo plena sit terra, hinc spinae, hinc tribuli, hinc foenum surgit.* Deh! o prelati delle chiese di Dio, aprite, deh aprite gli occhi, e vedete una volta lo stato della mistica vigna, che vi è stata data in cultura: tutta, tutta si è ripiena di spine, di urtiche, e di triboli, e anche vi è nato, e vi va crescendo il fieno: non sembra più così vigna bella, come la piantò l' eccelsa destra; ma si è tramutata in orrido bosco, e in ispaventevole deserto. Povere anime! mistiche vigne di Dio, già adornate di fiori, e abbondanti di frutti, si sono ridotte sterili, in vece di frutti, e di liquori dolci, e soavi di virtù cristiane: (c) *fel draconum, vinum eorum, et venenum aspidum insanabile*: producono fiele, e veleno; tale appunto nel palato di Dio sono i peccati. (b) S. Aug. (c) Deut. 32. 33.

4. Deh! vi supplico, che diate di mano al sagro la-

voro ; *spinas incendite , tribulos eradicate , foenum siccate , semina bona spargite* ; è tempo , che voi armati di ardente zelo, andiate accendendo fuoco di spirito santo per le vostre diocesi, bruciando con le infocate predicazioni vostre , e de' vostri missionari le spine de' vizii , e le corruttele , e i mali costumi : *spinas incendite* ; e come buoni operari , non basta , che recidiate; e potiate i triboli ; ma ne sradicate le radici, onde sorgono , dovendo usare ogni industria , perchè si levino via le occasioni de' peccati : *foenum siccate , tribulos eradicate.* Ma perchè il buon agricoltore non si sodisfa di aver purgato la vigna dalle spine , e da' triboli , se non vi sparge la buona semenza : *semina bona spargite.* Deh ! spargete sopra le anime de'fedeli le semenze della virtù , e della pietà, e ricordatevi d' irrigarle con le visite ripetute di sante esortazioni, e ammonizioni.

5. *Sed quibus haec dico* ? tutto si crucia Agostino santo , perchè non ha chi porga orecchie a questi detti: egli teme di spargere le parole al vento, e cessando di parlare, si da a piangere dirottamente: *O ubi estis fontes lacrymarum, quibus agricolis loquor* ? *alii sunt mortui , alii sunt fugati, terra data est in manus impii* : andate , se potete, andate a ritrovare buoni prelati. I buoni son morti , altri , che sarebbono buoni , si stanno nascosti , e non vogliono sottoporre gli omeri alla grave sarcina del vescovado. *Terra data est in manus impii.* Si vede , che le vigne (queste miserie si trovavano a tempo di sant' Agostino) sono state date in cultura a persone , che empiamente non vogliono fare l' evangelico lavoro.

6. Ne vi lamentiate (potrebbe dirsi per consolazione sua ad Agostino santo) perchè tutto dì vediamo scorrere puntualmente ogni anno , visitatori per città, luoghi , e castella ; ma egli potrebbe risponderé : *ubi estis fontes lacrymarum* ? si fanno , e vero , le visite ; ma a nulla giova , che il vescovo vada in visita , e tutto altro faccia, che visitare.

7. Visite mal fatte, è assai meglio, che non si facessero sarebbono certamente quelle, quando i visitatori avessero per fine di andare a spasso per gli luoghi delle diocesi, a spese de'visitati, con lautezza di mense; che come avvertì Benedetto XII. certi visitatori: (a) *victum longi temporis brevis hora consumit.* Visite mal fatte, e deplorabili, sarebbono altresì di certi visitatori, notati da una moderna pena pastorale: (b) *qui ut fulgur accedunt ad locum, et statim recedunt, non inquirunt, non vident, non docent populum, visitationem ad pompam faciunt, non ad salutem animarum*; visite affatto inutili, anzi perniciose sarebbono di quei visitatori, che andassero a visitare; *quaerentes quae sua sunt, non quae Iesu Christi*, per l'unico, e ultimo fine di esigger procurazioni, e donativi: *pascentes gregem turpis lucri gratia*; e come direbbe san Bernardo (c) *evacuandis marsupiis subditorum, non vitiis extirpandis incumbunt*: senza andar cercando, e investigando abusi, e peccati, e corregerli, senza curarsi di sapere le pecorelle smarrite, e condurle all'ovile di Cristo; ma per munger loro il latte, e tosar la lana; dolendosene Iddio per bocca di Ezecchiello: (d) *lac comedebatis, et lanis operiebamini*; e come spiega s. Agostino: *qui praebet lac, victum praebet; qui praebet lanam, honorem praebet*, per andare a ricevere alimenti, e ricevere inchini, e ossequii da' sudditi; e meritarebbono certamente costoro, se ve ne fossero, essere spaventati dalla formidabil sentenza di Ugone cardinale, che amaramente piange: (e) *heu multi hodie praelati pactum fecerunt cum diabolo! diabolus habet animas, ipsi autem cetera omnia, idest lac, et lanam, et Christus, qui animas creavit, et suo sanguine redemit, ac bona temporalia eis concessit, quasi proscriptus nihil habet.*

(a) Extravagan. vas electionis.

(b) Rosa epis. Policas. de resid. cap. 4. sect. 6. n. 75.

(c) S. Bernar. serm. 72. in Can.

(d) Ezech. 34. 3.

(e) Ugo Card. in Gen. 14.

8. E cosa più orribile sarebbe, se si trovassero di certi altri, acremente ripresi nel concilio quarto toletano; nel quale essendosi letti alcuni memoriali, co'quali i popoli si querelavano, che i loro vescovi non andavano a visitargli, e facevano nondimeno pagar loro una com-

posizione, per redimersi dalle spese, che nella visita, e in allogiargli, averebbono fatte; non si può dire, quanto nauseati da sì indegna azione restassero quei padri, che ai memoriali presentati fecero questo rescritto, tra sagri canoni registrato (b): *quae duplex infamia, negligentiae, et avaritiae sanctae synodo, magno fuit horrori: statuerunt itaque, ne quis ultra exerceat id cupiditatis ingenium, et ut solertiores sint episcopis de suis gregibus visitandis.*

(a) Cap. relata 11. q. 1.

(b) Sperell. nel vescovo part. 3 cap. 5 r.

L' eruditissimo, e degnissimo vescovo Sperelli (b), che ciò riferisce, restò attonito in vedere, che un tale abuso si era introdotto in qualche parte d' italia. Gran cosa! che dal veleno si tragga la triaca, è cosa ordinaria, e salutare; ma che dalla triaca si tragga il veleno, non fu mai udito, nè praticato. Voglio dire, che dal veleno de' vizii siasi tratta la triaca delle sante visite, le quali quando sono ben fatte, sono il contraveleno de' vizii, e de' peccati, fu opera dello Spirito Santo; ma che le visite servissero per fini indegni d' alcuni visitatori, fu industria del diavolo: *quae duplex infamia, negligentiae, et avaritiae, sanctae synodo, magno fuit horrori.*

9. Grazie a Dio, che a dì nostri non vi sieno di questa sorte di visitatori, che san Bernardo gli chiamarebbe: *raptores, non pastores*; e se vi fossero (c) *flecto genua mea*, e come se avessi di adempire con essi loro l' officio di monitore segreto, prescritto ai vescovi da s. Carlo, che anche egli non isdegnò di averlo, così con profonda riverenza direi, e supplicarei: Deh o pastori delle chiese: voi non siete quegli, che con solenne giuramento nel dì di quella gran celebrità dello sponsalizio con la chiesa vostra sposa, vi obligaste di osservare (d) *regulas sanctorum patrum, decreta, ordinationes, et mandata apostolica*? E come tosto usciti di Roma, di questo giuramento, di questa obligazione vi scordaste? I sagri canoni, i santi padri ne' sagri concilii esclamano, che le visite si facciano: *ut basilicae instaurentur*. E come lasciare andare in rovina i sagri tempii, che tal ora sembrano più tosto spelonche, che case di Dio?

(c) S. Bern. serm. in concil. Rhem. Ephes. 3. 14.

(d) Pontif. Rom. de consecr. elect. in episc.

10. E che orrore si è mai quello, le chiese anche abaziali, gli altari, le cappelle dotate con sufficienti, e soprabbondanti rendite, e che dovrebbono esser ornate come tante spose, e se non di ornamenti ricchi, almeno poveri, e politi; le vedete negli edificii rovinate, ovvero prossime alle rovine; le loro fenestre, e porte distrutte, e i zelantissimi sacerdoti piangenti per tali calamità: *Portae eius destructae, sacerdotes eius gementes*; anzi le stesse chiese nelle loro pareti umide, verdi, sembrando grotte, che scaturiscono acqua, da pertutto dirottamente piangono il vilissimo stato, in cui si trovano ridotte, e i tetti coperti d' erbe, sembrano fenili de' campi; e s. Bernardo dopo aver descritta una di tali chiese, con queste parole: (a) *Pauper, et inops, ac nuda, facie miseranda, hispida, et exanguis*, urla per lo dolore: *miserandam sponsam.*

(a) S. Bernard. ad Eug. lib. 2. et in cant. ser. 72.

11. Il pontificiale romano vi ha prescritto nelle instruzioni datevi per visitare, che vediate: (b) *Quomodo ecclesia se habeat in ornamentis*: e voi senz' alzare gli occhi, passate per le chiese, e non osservate, che gli altari, mense sacrate, sopra di cui si spezza il pane degli angeli, si veggono o del tutto spogliati, o per le tovaglie, che pel succidume cascono a pezzi, per le tabelle delle segrete, candelieri, e croci coperte di polveri, di ragnateli, e per mancanza di sagre supellettili, e ornamenti, si veggono ridotti in istato tale; che il profeta Ioele invita i sagri ministri a piangere: (c) *Ululate ministri altaris*; e nondimeno a porgere efficace provedimento nelle visite non pensate? perchè non esortate, non ammonite non sgridate, anche co' rimedi, e pene giuridiche, co' sequestri de' frutti, all'instaurazione, ornamenti, polizie, e provisione delle cose necessarie, chi di ragione è tenuto, non constringete? perchè in difetto di costoro, porzione delle rendite della stessa vostra mensa, non vi contribuite; o le chiese, e gli altari (quando ciò sia lecito) in fine non profanate?

(b) Pontifical. Roman. de visit. paroch.

(c) Joel. 1: 13.

12. Che più! (d) *Fode parietem*; *et vide abominationes pessimas*: entrate nelle sagrestie, e osservate i vasi sagri, e gli stessi sacrati calici, i messali, le pianete, i

(d) Ezech: 8. 8.

camici sacerdotali, e corporali, e ogni altra sagra suppellettile, il cui disegno dato dalla chiesa fù, che sieno: *pulchra, et munda*; e voi le vedete lacere, povere, e succide, mal custodite, e strapazzate; onde Ugone di san Vittore entrato una volta in una di queste sagrestie, se n'uscì piangendo: (a) *scybus calice pretiosior, equus missali charior, cappa pulchior casula, camisia delicatior, quam alba, et, quod horribile est, mundiora femoralia, quam corporalia.* E voi andate in visita, e non osservate cotali abominazioni, e se le osservate, non vi rimediate? Che se la povertà delle chiese esclude la preziosità delle sagre suppelletili, non può già escludere la pulizia di esse.

(a) Ugo de S. Victore.

13. Gran compassione in vero, e amare lagrime a chi ha scintilla di buon zelo, cagionar deve il vedere allo spesso defraudate le pie disposizioni dei defonti, che hanno lasciate le loro sostanze per celebrazione di messe, di anniversarii, e di altre preci, per maritaggi di povere zitelle, per limosine da distribuirsi a poveri, per sussidio de'poveri degli spedali, per ornamenti di altari, e chiese, e per tanti, e tanti usi pii, facendosi le visite, senza che a cose tanto importanti si pensi, non facendosi render conto, se i legati pii, ed altri simiglianti disposizioni sieno eseguite. Quindi nasce, che s' illaqueano le anime di coloro, che le doveano eseguire, e si tralasciano, perchè voi non ve gli forzate, come siete tenuti a fare in tempo di visita, e in ogni altro tempo ancora.

14 E troppo lontano dalla pietà del nostro buon vescovo sarebbe, se egli per iscusarsi, dicesse, che il tribunale della reverenda fabbrica è quello, che con tanto zelo v'invigila: non potendo questo pretesto renderlo scusabile, poichè se gli ordinarii, che dalla ragione canonica sono costituiti esecutori de' legati pii, diligentemente prevenissero, ed all'esecuzione, come sono tenuti invigilassero, e con le paterne esortazioni, e rimedii giuridici, che non gli mancano, la procurassero, il tribunale sudetto non sarebbe necessitato in molti casi a sup-

plire le altrui negligenze, stimolandolo chi è tenuto all' adempimento de' legati pii.

15. Poveri testatori, che morirono contenti, fidandosi de' vescovi, arricchiti di onori e di rendite, provveduti fino di delizie, e che furono da sacri canoni deputati esecutori delle pie volontà, e poi restare defraudata la loro fede: perchè al meno, che si pensa, quando si và in visita, si è quello d'andar investigando le pie disposizioni, e le loro esecuzioni; e frattanto le anime per negligenza de'vescovi sono cruciate nelle fiamme.

16. (x) *Sed abyssus abyssum invocat.* Non solamente si vede questa trascuraggine, ma se ne veggono dell'altre, che altresì esclamano rimedio. I beni stabili, i censi, i canoni, ed altre ragioni ecclesiastiche, che sono patrimonio di Cristo, destinate per ogni futuro tempo ad usi sagrosanti, sono occupati, e gli occupatori illaqueati con vincoli di scommuniche, perdendosi dè beni stessi le memorie, restandone spogliati i luoghi pii, in persona de' quali pare, che si lamenti il profeta (y) *haereditas nostra versa est ad alienos, domus nostrae ad extraneos.* E i poveri, massimamente gl'infermi negli spedali, a cui fù assegnato il vescovo per padre, piangono, ed esclamano: (z) *pupilli facti sumus absque patre*, non hanno chi gli difenda da chi loro defrauda, anzi totalmente ruba quel pane, col quale la pietà de' fedeli credette di porger soccorso alle miserie dei meschini. Ed onde tali sciagure? se non perchè non si fanno, e non si riconoscono, particolarmente nelle sante visite, gl'inventarii, tanto raccomandati, ed ordinati anche dalle bolle pontificie (aa) de' beni delle chiese, e di altri luoghi pii in generale, e di qualsivoglia sorte de' beni ecclesiastici in particolare.

(x) Psal. 41. 8.

(y) Thren. 5. 2.

(z) Thren. 5. 3.

(aa) Sixtus V. in bull. Provida 8. iulii 1585.

17. Ben sapete, che ai visitatori è prescritto per pontifical instruzione, che investighino nelle visite (bb) *quae sit vita ministrorum ecclesiae*, il che communemente si spiega: *visitare nihil aliud est, quam observantiam obligationum, iuxta cuiuscumque personae, ac rei exigentiam inquirere.* E voi come potete far di meno di non

(bb) Pontifical.Rom ordin. de visitan. paroch. Barbos. de off. et pot. Ep. alleg. 73. num. 1.

investigare, e con diligentissimo scrutinio non esaminare la vita che menano i chierici vostri, o sieno d'ordini minori, o maggiori? Dove sono le visite personali, tanto inculcate, e da buoni, e santi vescovi praticate? in cui il buon pastore conosce il volto delle sue pecorelle, giusta il divin avvertimento: (cc) *Diligenter agnosce vultum pecoris tui, tuosque greges considera.* Perchè non v'informate, se eglino le cose da osservarsi, e le cose da evitarsi dai chierici, osservino, ed evitino; se vadano con abito, e con tonsura decente, massimamente se sono beneficiati? Quanti, e quanti ne trovareste, che in fraude godono le franchigie, i privilegi chiericali, in pregiudizio di chi suda negli ecclesiastici ministeri, e per difetto de' requisiti del chiericato meritano de' loro privilegi, ed anche de' benefici stessi esser privati? Perchè non procurate di sapere la loro vita, la loro conversazione, e coabitazione, se sieno virtuosi, o scandalosi, se attendano a negozii illeciti, e cose simili? Perchè ad uno ad uno non gli udite, come faceа l' apostolo: (dd) *Cum lacrymis monens unumquemque vestrum*? Né puo addursi scusa, che non sia ciò praticabile, perchè san Carlo in amplissima diocesi sapea il nome di tutti gli ecclesiastici suoi sudditi, e come buon pastore gli chiamava tutti a nome; *ego sum pastor bonus et cognosco oves meas*. E voi mai come potrete meritare il titolo di buon pastore, se le vostre pecorelle, o almeno quelle, che sono, *illustrior portio gregis Christi*, il clero vostro non conoscete?

(cc) Prov. 27. 23.

(dd) Act. 20. 21.

18. (ee) *Visitare nihil aliud est, quam observantiam obligationum unius cuiusque personae inquirere*. Onde il pontificale romano vi prescrive, che vediate: (ff) *Qualiter divina officia peragantur*; e voi sapete se i divini officii da canonici ne' cori si recitino devota, o irreverentemente? se più tosto, come ne dubitò san Tommaso, si lodi e si onori, o si disprezzi la maestà divina col tumultuoso salmeggiare? Come le messe cantate, o lette si celebrino? Come, e con quali riti tante altre sacre funzioni si facciano? *Qualiter sa-*

(ee) Barbos. loc. cit.

(ff) Pontif. Rom. loc. cit.

cramenta administrentur ; si deve investigare in visita , siccome v'ha espresso avvertimento dello stesso romano pontificale , e voi dite di grazia , v' informate mai diligentemente , se i parochi vostri coadiutori nel divin ministero , ed altri ministri del sagro altare adempiano laudabilmente il loro officio ? e se particolarmente ubbidiscano a quella divina legge : *gratis accepistis , gratis date* ? Questo , questo è lo scopo del buon vescovo visitatore .

19. *In visitatione episcopus inquirat , quae sit vita populi* ; così avverte il citato pontificale romano : e voi , che cosa mai fate per sapere le corruttele, gli abusi, ed i peccati , che regnano ? Quanti , e quante pecorelle , giusta la lamentazione di Ezecchiello , vanno a precipizii , e si fanno preda di lupi infernali , per mancanza di buone visite ? (gg) *Facti sunt greges mei in rapinam , et oves meae in devorationem , neque enim quaesierunt pastores mei gregem meum* . E forse che potete scusarvi con dire , che avete lasciato in custodia i parochi , ed altri curatori d' anime ? Signori nò , perch' eglino sono vostri coadiutori , e voi principalmente avete l' obligo di render conto al pastore eterno delle anime , destinate a condursi agli ameni pascoli del paradiso sotto il vostro pastorale . Giacobbe disse a Giuseppe : (hh) *vadae , et vide fratres tuos , et pecora tua* . Erano pastori i fratelli di Giuseppe , e gli si commette , che visiti , e i pastori , e le pecore . I vescovi devono visitare i pastori, che sono i parochi , e le pecore , che sono le anime , che sono sotto la guida de' medesimi parochi .

(gg) Ezechiel. 34. 8.

(hh) Gen. 37. 14.

20. Che credevate , con esser fatti vescovi , di esser chiamati al riposo , e alle delizie ? Se ciò fu il vostro pensiero , fu manifesto inganno ; foste chiamati alle fatiche , a sudori : (ii) *quid est potestas culminis ? tempestas mentis* , disse san Gregorio papa ; ma san Bernardo resta tutto attonito : *curritur ad curas , tamquam si sine cura vivendum esset* . Come mai potete dormire quietamente , mentre sapete , che di tante , e tante mi-

(ii) S. Greg. par. pastor. cap. 9.

gliaia di anime sparse per gli luoghi delle vostre diocesi avete da render conto? Quanti peccati publici, ed abusi vi sono, e non si rimediano, e voi siete tenuti a rimediarvi? quante inimicizie implacabili vi sono, e non si riconciliano, e voi non usate ogni industria per riunire gli animi, per indurgli alla santa pace? e pure questo si è il principale scopo delle sante visite, come espressamente il tridentino v' ha avvertito. Quanti, e quanti anche avvanzati nell' età, per negligenza de' loro pastori, si ritrovano in tenebrosa caliggine d' ignoranza, non sapendo nè meno i rudimenti della fede? e la chiesa madre tutta mesta ne spiega le sue lamentazioni dolorose: (kk) *parvuli petierunt panem, et non erat, qui frangeret eis*: quante anime morte alla grazia per lo peccato, aspettano da voi esser risuscitate, quante inferme, e languide aspettano esser da voi corroborate; e dov' è l' osservanza del giuramento, che anche ne faceste, quando vi sposaste con la chiesa sposa vostra, che al primo interrogatorio, che vi fu fatto: *vis plebem cui ordinandus es, et verbis docere, et exemplis*? Rispondeste prontamente: *volo*.

(kk) Thren. 4. 4.

21. Il cardinal Bellarmino (come egli stesso riferisce) alloggiò una volta presso un vescovo, ed osservò la di lui casa adobbata di preziose tapezzerie, e la mensa lautissima per ogni sorta di esquisite vivande con una gran congerie di vasi di argento; ma di poi andato in chiesa per celebrare messa, *vidi omnia* sono sue parole, *vilia, et sordida, ut vix auderem in tali loco, et tali apparatu celebrare*. (ll) Il porporato servo di Dio, se ne uscì piangendo, e meditando, onde queste, e somiglianti sciagure procedessero; ne ritrovò la cagione. Disse egli: i vescovi sono chiamati *speculatores*; ma Iddio voglia, che non se ne trovino di quegli, che non stanno a specolare, e ad investigare, in che maniera si porti il clero; ma più tosto specolano, come possano accrescere l' entrate della chiesa, ovvero adornare le loro abitazioni di sontuose suppellettili, ovvero arricchire, ed esaltare i parenti, ovvero portarsi essi stessi a gradi mag-

(ll) Cardin. Bellarm. de gemit. columb. lit. 2. cap. 5.

giori; che maraviglia, soggiunge il porporato, se vedete, che le chiese divengano boschi? se i divini officii irreverentemente si recitano? se i divini misterii in vasi, e suppellettili sordide si celebrino? se per negligenza di parochi i popoli sieno ignoranti delle cose necessarie alla salute? ed in tal maniera si dannino le anime, per le quali Cristo è morto? Io nol direi, se il menzionato cardinale egli non lo scrivesse, e parlando di mali pastori (ma salva i tanti buoni che se ne trovavano allora, ed ora speriamo in Dio, che sieno tutti ottimi) così dice (mm): *origo enim, quod episcopi non speculantur, quomodo se clerus gerat, vel speculantur quidem, sed agros, et vineas, et hortos, vel quomodo possunt redditus ecclesiasticos maiores facere, vel domum suam ornare egregia supellectile, vel propinquos augere divitiis, vel ascendere ipsi ad gradus altiores. Quid igitur mirum est, si ecclesiae certum totae sylvescunt? si Deo laudes sine attentione, et devotione solvantur? si mysteria divina in vasis, et linteis sordidis celebrentur? Si coelestia sacramenta indigne ministrentur? Si parochi negligentia plebs fidelis ignoret, quae sunt ad salutem necessaria, et sic pereant animae, pro quibus Christus mortuus est? Si denique clerus corruptis, ac depravatis moribus suis, populum ad se imitandum, provocet, et hac ratione, quos debuerat servare, corrumpat?* Ma che? forse queste negligenze resteranno impunite? Nol credete; ma utilmente spaventatevi all' udire il rigoroso

(mm) Cardin. Bellar. loc cit.

Rendimento di conti a CRISTO per le visite fatte negligentemente

§. III.

1. Questo orribile rendimento di conti viene espressamente ricordato dal nostro santissimo pontefice Innocenzo XI. a vescovi con queste parole: (a) *e ricorda la santità sua il più stretto rendimento di conti, che a Cristo stesso dovrà ciascuno dare dell' anime alla loro cura commesse*. Fra le orribili mutazioni di scene, che

(a) Epist. Encycl. 5. febr. 1678 s. cong. episc. et reg.

si vedranno nel tremendo dì del giudizio, sarà che i pastori diverranno pecorelle, ed i visitatori si commuteranno in visitandi. Quei vescovi, che saranno stati negligenti, compariranno con le teste scoronate delle sagre mitre, le quali tanto gli rendettero venerabili, e gloriosi in questo mondo. Saranno loro tolti di mano i bacoli pastorali. Si vedranno non sedenti ne' troni pontificali; ma indi discesi, avviliti, e umiliati: spettacolo, che in pensarci Geremia diede in dirottissimo pianto: (b) *humiliamini, quoniam descendit de capite vestro corona gloriae vestrae.* Oh che orrore, vedere in tale miserabil stato ridotto colui, di cui con applauso, e con inni, e con cantici si cantò nell' ingresso alla sua chiesa: *ecce sacerdos magnus!* Questo gran sacerdote in tremendo constituto sarà soggetto ad una rigorosissima visita, predetta dallo stesso Geremia; e interrogato avrà da rispondere. *Quid dices cum visitaverit te? nunquid non dolores apprehendent te, quasi mulierem parturientem?* Oh che dolori, oh che affanni, oh che funeste tragedie! Non vi sarà più quel gaudio, che si ebbe nel conseguire la pontifical dignità: (c) *ecce in die tollam ab eis gaudium dignitatis*: è il primo interrogatorio, che crediamo, sarà fatto da Cristo ad ogni vescovo, sarà quello, che l'imporporata penna di Ugone cardinale ha registrato per spavento da qualsisia gran prelato: (d) *amice quomodo huc intrasti? id est in praelationem, quis te introduxit, nummus, vel Christus?* Allora avrà da render conto, per qual fine desiderò esser vescovo, se per operare in servigio di Dio, o pure per fini mondani, di acquisto di onori, e di ricchezze? *Ad quid venisti, ad honores, vel onus? per quam portam intrasti, charitatis, vel cupiditatis? quomodo vixisti, sicut pastor, vel sicut pecus?* Allora avrà da render conto, se fece l'officio di buon pastore, o di mercenario; se attese a pascolare le pecorelle co' cibi spirituali, se andò in traccia delle disperse, se per esse vegliò, e soffrì sudori, e fatiche per liberarle dalle fauci del lupo infernale. E seguitando Ugone gl'interrogatorii in persona di Christo, viene a dire: *in qui-*

(b) Hier. 13. 20.

(c) Ezech. 23. 25.

(d) Ugo Card. in Luc. 16. 2.

bus pascuis gregem meum pavisti? quomodo a lupis, et latronibus custodisti? quantas vigilia, et labores pro grege meo sustinuisti?

2. Ne basterà il rispondere; ma si richiederà, che si presentino al pastor eterno le pecorelle custodite, e liberate dalla morte. Ad ogni vescovo sarà domandato minutissimo conto, e della greggia in generale, e delle pecorelle in particolare, che gli furono date in custodia: (e) *Ubi est grex, qui datus est tibi*: ecco la greggia in generale, *pecus inclytum tuum*: ecco ogni pecorella particolare. Il principe de' pastori Innocenzio XI. anche a' visitatori il ricorda: *acciochè dell' anime, alla loro cura commesse, nè per mal' esempio, nè per mal governo, nè per negligenza, o per qualsivoglia altra cagione, ne perisca alcuna.* (e) Hier. 13. 20.

3. Che dolore sarà del negligente pastore al comparire avanti al pastore eterno, senza le anime, che per sua colpa si saranno perdute? Allora ogni vescovo dovrà condurre dappresso le pecorelle sue, per presentarle a Cristo: *ibi Petrus*, (f) fù riflessione di san Gregorio Papa, *cum Iudea conversa, quam post se traxit, apparebit; ibi Paulus conversum, ut ita dixerim, mundum ducens; ibi Andreas post se Achaiam, ibi Ioannes Asiam, Tomas Indiam, in conspectu sui iudicis conversam ducet.* E che faranno quelli vescovi, che non avranno pecorelle da presentare? in persona de' quali soggiugne lo stesso san Gregorio. *Cum igitur tot pastores cum gregibus suis ante aeterni pastoris oculos venerint, nos miseri quid dicturi sumus, qui ad dominum nostrum post negotium vacui redimus, qui pastorum nomen habuimus, et oves, quas nutrimento nostro debebamus ostendere non habemus.* Quei miserabili pastori con che rossore, con che confusione compariranno, senza aver pecore da presentare? e se le fecero divorare da' lupi, come volete, che ne abbiano? dovevano particolarmente nelle visite andare in traccia delle pecorelle disperse. Certamente avranno quel rimprovero da publicarsi coll' orribile suono della tromba (f) S. Greg. hom. 7. in Euang.

di Ezechiello : (g) *Gregem meum non pascebatis , quod infirmum fuit consolidastis , et quod aegrotum non sanastis , quod confractum est , non alligastis, quod abiectum est non reduxistis , et quod perierat non quaesistis : et dispersae sunt oves meae , eo quod non esset pastor , et factae sunt in devorationem omnium bestiarum , et dispersae sunt.*

(g) Ezech. 34. 3.

4. Questo lagrimevole spettacolo fù preveduto da Bernardo santo , e ne avvertì un vescovo negligente, e per istimolarlo alla cura pastorale , arrivò ad utilmente spaventarlo con queste parole : (h) *venies miser ante tribunal Christi , et audientur querelae populorum, quorum vixisti stipendiis , et quorum peccata non diluisti.* Quei popoli , che si spogliarono volontariamente de'loro poderi per costituire le mense vescovali ; quei popoli , che offrirono a piedi vostri le oblazioni, le decime , e vi provvidero in fine di delizie, affinchè voi dell'anime loro teneste cura (parmi di udire san Dionisio cartusiano , che anch' egli si lamenta di alcuni simiglianti negligenti prelati ; (i) *qui cum de patrimonio Crucifixi fuerint incrassati , non compatiuntur super perditione animarum subditorum suorum*) : quei popoli , dice san Bernardo, *quorum vixisti stipendiis, et quorum peccata non diluisti* , alzeranno le voci avanti il cospetto di Cristo giudice, ed esporranno contro di voi, agre doglianze.

(h) Apud Iustinian. in epist. 1. Petr. 16.

(i) S. Dio. Carthusian. tic. 27. de vita, et regim. praesul.

5. M'immagino , che in quel formidabile giudizio si praticherà ciò , che si usa ne' tribunali di questo mondo. Il giudice fa personalmente costituire il reo , per fargli rinfacciare i delitti commessi ; così il giudice Cristo farà che avanti i prelati negligenti compariscano a rimproverar loro le negligenze commesse nelle visite, e ciascuno così dirà al suo prelato : (k) *esurivi , et non dedisti mihi manducare ; sitivi, et non dedisti mihi potum.* Sì sì ch' è la verità , noi pecorelle destinate ad esser condotte sotto il vostro pastorale agli ameni pascoli del paradiso , a bere alle fonti delle acque di vita eterna , ad abbeverarci , anzi ad attuffarci in quell'im-

(k) Matth. 25. 42.

menso oceano di celestiali piaceri, ci demmo a correre per le selve, e pe' prati velenosi del mondo, ci demmo in preda ad ogni sorta di mondani piaceri, senza che alcuno ci ammonisse dicevamo: (l) *Non praetereat nos flos temporis: coronemus nos rosis, antequam marcescant; nullum pratum sit, quod non pertranseat luxuria nostra.* Fummo in fatti pecorelle erranti dalla via eterna, e non ci fu pastore, che ci venisse in traccia; ci saziammo di ghiande di porci, senza potere arrivare a gustare il cibo della parola di Dio, la quale ci avrebbe chiamati all'ovile beato. (l) Sap. 2. 8

6. Altri insorgeranno, e diranno: *sitivi, et non dedistis mihi bibere.* Avemmo un'ardente sete dell' acqua della vita eterna, della scienza delle cose, che ci erano necessarie alla salute, e ci faceste vivere nell'oscuro abisso dell' ignoranza dei misteri della santa fede, e sempre bevemmo nelle cisterne dissipate, ne' calici amari di Babilonia. Fummo pecorelle erranti, altri diranno, *et non collegistis*; era vostro debito di venire a cercarci, e non lasciare, che fossimo fatte *in devorationem, et in rapinam omnium bestiarum*: che se ci aveste cercati e chiamati, saremmo accorsi alle voci del pastor nostro, e non saremmo state divorate da ogni sorte di bestie, non essendovi stato peccato, che non commettemmo: *in devorationem et rapinam omnium bestiarum.*

7. Vi saranno le doglianze di altri, che diranno: *nudus eram, et non cooperuistis.* Se voi foste venuti in visita, avreste saputo la nostra nudità, spogliati per lo peccato della veste candida dell' innocenza, per coprirci con la bella, e preziosa stola, di cui i buoni, e zelanti prelati seppero adornare le anime de' penitenti; *et non cooperuistis*: anzi se foste venuti in visita, avreste co' proprii occhi veduto le miserie nostre corporali, e noi avressimo i nostri giusti clamori espressi con le compassionevoli parole di san Bernardo: (m) *nostra non curatis crura nuda caligulis, fratrum lateribus nec semicintoria miserantes apponitis*: avemmo bisogno (m) S. Bern. p. 44.

di uno straccio per coprirci, nè ce lo deste, e voi avevate piene le vostre guardarobbe di ogni sorte di addobbi, e vi avremmo soggiunto: *nobis frigore, et fame laborantibus quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in perticis, vel plicata in manticis?* vi avremmo rinfacciato il giuramento solenne, che faceste nella vostra consegrazione, di volere essere a noi poveri: (n) *affabilis, et misericors*; ma ci foste duri, e crudeli, senza voler sapere quanti poveri, e poveri miserabili in estrema necessità ridotti, quante oneste zitelle, che posero a pericolo la loro onestà, per non avere con che vivere, e vestirsi, e che con la dovuta partecipazione dell' entrate della vostra chiesa, ch' eran loro patrimonio, doveano essere soccorse.

(n) Pont. Rom. de consecr. e lect. in episc.

8. Ci ritrovammo, diranno altri, nel tenebroso carcere del peccato, legati con le catene del Faraone infernale, *et non visitastis*, non vi incommodaste di venire in visita a prosciogliercì, e liberarci da sì oscuro carcere, e schiavitudine: *in carcere, et non visitastis*. Fummo infermi, e languidi, come tanti paralitici, senza poter dare nè pure un passo nella via di Dio: *infirmus, et non visitastis me*, non venisti in visita a curar le nostre infermità co' preziosi antidoti de' santi sagramenti, col cibo angelico del corpo, e sangue di questo Cristo, che or ora ha da giudicare noi, e voi, ecco giunto il tempo, che s' adempirà quella formidabile, e minaccevole protesta: (o) *sanguinem autem eius de manu tua requiram.* Viva Iddio, che sarà così; le divine scritture lo insegnano, e l' avvertiscono; che le anime perdute andranno a conto de' pastori negligenti in custodirle; e a chiare note lo spiegò san Giovan Crisostomo ad un certo vescovo, che avvertisce a casi suoi: (p) *omnium, quos regis mulierum, puerorum, atque virorum tu rationem redditurus es.* E non avranno da soddisfar con altro, che con quel, *vae pastoribus*, che importa dannazione eterna.

(o) Ezechiel 3.18.

(p) S. Ioan. Chrys.

9. Inorridì la chiesa a quel formidabile spettacolo, quando il vicario di Cristo, appressatosi col concilio

al sepolcro di san Pietro, (q) si fece dare il divin calice, e stillando nell' inchiostro il santissimo sangue del Signore, scrisse di sua propria mano la condannazione dell' empio vescovo Pirro. Ma che maggior orrore potrebbe giammai meditarsi nel vedere la condannazione (che non avvenga mai) da proferirsi, non dal vicario di Cristo, ma dallo stesso Cristo contro sacerdoti, e sacerdoti magni quali sono i vescovi? Una tal condannazione, contenuta in ispaventevole rivelazione, vien riferita da s. Dionisio cartusiano, le cui parole sono queste, nè a me dà l'animo di tradurle nella nostra volgar favella: (r) *vidit episcopum quemdam, infulis insignitum, ad tribunal iudicis rapi, et a malignis spiritibus de diversis vitiis acerrime accusari. Tunc iudex sanctis assessoribus suis dixit: ferte de isto sententiam: qui statim iudicaverunt eum aeterna damnatione dignum. Quo facto nigerrimi, et atrocissimi daemones omnia episcopalia ornamenta detraxerunt damnato, et nudum, ac eiulantem traxerunt in tartarum.* I rigorosi rendimenti di conti de' prelati, credo, che avesse s. Giovanni Crisostomo meditato, quando ad utile spavento de' vescovi, si lasciò cadere dalla sua penna d' oro, una sentenza più dura del ferro: *miror si posset salvari aliquis rectorum.*

(q) Baron. anno 649.

(r) S. Dionys. Carth. de vita et regim. praesul.

10. Nè ci può esser replica, nè scusa, con dire, che il vescovo non seppe la perdita delle anime; perchè fù avvertito dallo Spirito Santo: (s) *non admitti pastoris excusationem, si lupus comedit oves, et pastor nescit.* Non giova al vescovo di dire, che non sapeva gli omicidii, gli adulterii, i concubinati, i furti, le vergini prostitute, per non aver che mangiare, i sacrilegii, le usure, le inimicizie, gli abusi, le ragioni della chiesa usurpate, i diritti dell' immunità ecclesiastica violati, i beni ecclesiastici occupati, e tanti e tanti altri peccati che regnavano, che furono tutte catene, che strascinarono le anime all' inferno; non gioverà dire, che non gli sapeva, perchè era tenuto a sapergli; l' officio, e debito suo era di speculatore, di fare la sentinella, di non dormire, di non vivere spensierato; era di visitatore,

(s) Concil. trid. sess. 6. c. 1. reform.

di circuire città, luoghi, e castella, per investigare, sapere, e provvedere agli accennati, e a tanti altri abusi, peccati, ed inconvenienti; *non admitti pastoris excusationem, si lupus comedit oves, et pastor nescit.* Non gioverà il dire, di aver raccomandato a parrochi, e ad altri curatori di anime, le sue pecorelle, perchè doveva nondimeno egli invigilarvi: *vade, et vide, si cuncta prospera sint erga fratres tuos, et pecora tua.* Doveva andare, e vedere *fratres*, visitare i fratelli, che sono i parrochi, e gli altri del clero; *et pecora*, e tutto il resto della greggia, per poterne, e saperne all' eterno pastore rendere minutissimo conto. Molto meno gioverà il dire d' aver raccomandato a vicarii, e ad altri ministri la cura pastorale, quasi che costoro ne abbiano da render conto, e non essi, perchè Lodulfo vescovo di Sassonia avverte tutt' i vescovi suoi colleghi, ch' eglino certamente s'ingannano, se credono di vivere quieti, perchè hanno de' buoni vicarii, ed eglino viversene spensierati; (t) *bene eis esset*, sono parole di questo gran prelato, *si haberent vicarium in tormentis, sicut excusando se, dicunt, habere in beneficiis, vade, et vide*, essi devono andare, e vedere.

(t) Ludolph. de vita Christi c. 78.

11. Ma a che stare a perdere le parole, mentre de' vescovi, che hanno bisogno di questi ricordi, speriamo a Dio, che oggidì alcuno non si trovi, e se si trovassero, io piglio licenza da loro con le parole di s. Bernardo: (u) *isti non audiunt nos, sed si et literis forsitan mandentur ista, quae dicimus, dedignabuntur legere, aut si forte legerint, mihi dedignabuntur: propterea relinquamus istos.* Rivolgiamo per tanto lo stile al nostro BUON VESCOVO, a cui, non che conosciamo averne lui bisogno, ma per renderlo più cauto, le preterite, le presenti, e le susseguenti nostre fatiche, indirizziamo: con isperanza, che anche saranno con la grazia di Dio per riuscire giovevoli a qualche uno di quei vescovi, a quali lo stesso Bernardo santo dice: (x) *siquidem facta tua, et studia tua praeterita in nullo prorsus visa sunt episcopali convenire officio: tu igitur praecinge,*

(u) S. Bernar. serm. 77. super can.

(x) S. Bernar. epist. 2. ad Arduion. episc.

sicut vir, lumbos tuos; bonas fac deinceps vias tuas, et studia tua. E per ciò fare, sarà anche stimolo il riflettere all'

§. *IV.*

Utilità delle visite pastorali ben fatte.

1. Quanto per i pastori negligenti nel pastoral officio, e trascurati nel visitare le loro greggie, saranno inevitabili gli accennati orrendi spettacoli e gastighi, altrettanto i buoni pastori potranno lietamente comparire in giudizio avanti il supremo giudice Cristo signor nostro. Ben sanno eglino, quanto sieno necessarie, utili, e meritorie le visite ben fatte.

2. Prima, che Giuseppe vice-rè dell'Egitto andasse in visita, erano stati molti anni di sterilità; ma dappoichè ebbe visitato tutto il paese, venne l'abbondanza: (a) *circuivit omnes regiones Aegypti, venitque fertilitas.* Sieno le diocesi tanti tenebrosi Egitti, figurati per gli peccati, e per gli peccatori, sterili d'ogni virtuosa operazione, e fate che vi vadano i buoni vescovi in visita, che al comparire di questi soli, di queste luci: *vos estis lux mundi* (b) si dilegueranno le tenebre de' peccati, e cesserà la sterilità: *circuivit regiones Aegypti, venitque fertilitas*; e le anime, che furono sterili di operazioni virtuose, ne diverranno feconde. E se, come soggiunge il sagro testo, compiuta che fu la visita *in manipulos redactae segetes, congregatae sunt in horrea*, venne l'abbondanza del grano, che fù poscia riposto ne' granari: così i buoni vescovi dalle loro visite raccoglieranno copioso frumento per riporlo ne' granai del cielo.

(a) Gen. 41, 47.

(b) Matth. 5. 14.

3. O benedette visite nelle quali Iddio ha conferito tanta virtù! visitò il Signore Sara, e questa concepì, e partorì: (c) *visitavit Dominus Saram, concepitque, et peperit filium.* Per la visita si sperimentò lo stesso effetto in Anna; *Visitavit Dominus Annam, et concepit, et peperit.* (d) Vadano i vescovi a fare buone visite, e sieno sicuri, che faranno concepire pensieri di vita eterna a coloro, che mai ci pensarono, e gli faranno divenire

(c) Gen. 25, 21.

(d) 1. Reg. 2. 21.

fecondi di parti di azioni virtuose, e meritorie; anzi mediante le sante visite, si convertiranno a Dio i peccatori, e peccatori ostinati, e imperversati ne' vizii, infino di quegli, che senza erubescenza commisero ogni sorte di abbominazione, perchè in tempo di visita si arrenderanno, e si convertiranno: (e) *abominationes fecerunt, et erubescere nescierunt, in tempore visitationis tuae corruent.* Che più? gli stessi superbi al comparire del pastorale in visita, e al riverbero delle gemmate mitre, caderanno, e si umilieranno: (f) *ecce ergo ad te superbe, quia venit dies tuus, tempus visitationis tuae, et cadet superbus.*

(e) Ier. 8. 32.

(f) Ier. 50. 31.

4. Al tempo di visita si agevolano le riconciliazioni de' nemici, che per lo passato furono ostinati in dar la pace: (g) *ponam visitationem tuam pacem.* Vadano i buoni vescovi in visita, e facciano questa funzione col solo oggetto della gloria di Dio, e della salute dell' anime e s' accertino, che avranno in ispecial maniera l' assistenza dell' onnipotente braccio di Dio. Vedranno prostrarsi a piedi, peccatori invecchiati in ogni sorte di male la cui conversione pare, che in un certo modo sia riserbata in tempo della santa visita, siccome vaticinò Geremia: (h) *in Babylonem transferentur, et ibi erunt usque ad diem visitationis suae.* Quanti, e quanti, che già si sono trasferiti in Babilonia, ch' è la sentina di tutte le iniquità, e aspettano il tempo della visita del buon vescovo, per risorgere dal fango dell' impudicizie, e di ogni altra laidezza, per essere prosciolti dalle catene, con le quali gli tiene ligati il Faraone infernale: *In Babilonem transferentur usque ad diem visitationis suae.* O giorno benedetto, o giorno felice, in cui i visitatori possono esultare, e cantare: *haec dies, quam fecit Dominus; exultemus, et laetemur in ea;* giorno in cui il buon vescovo non dice *curavimus Babylonem, et non est sanata,* perchè con la grazia di Dio, potrà dire: *curavimus Babylonem, et est sanata. In Babylonem transferentur, usque ad diem visitationis*

(g) Isa. 60. 17.

(h) Ier. 27. 22.

suae. Si trattengono in Babilonia, fino a tanto, che giunga il giorno della santa visita.

5. Nè solamente il buon vescovo con andare in visita corregerà i mali costumi, ma difenderà i buoni: (i) *visitationum scopus*, sono parole del sacro concilio tridentino, *bonos mores tueri, pravos corrigere.* Avendo anche coloro, che camminano nella via del Signore, da esser visitati, animati, e confortati per non vacillare, e ognuno si raccomanda al suo prelato con le parole compassionevoli di Geremia: (k) *Recordare mei, visita me, et tuere me*; (l) giacchè è scritto: *Visitatio tua custodivit spiritum meum.*

(i) Cap 3. sess. 25. ref.

(k) Ier. 15. 15.

(l) Iob. 10. 21.

6. Quel gran servo di Dio, fra Ludovico Granata, stella luminosissima dell' illustrissimo ordine de' predicatori in una predica detta a molti vescovi, che gli facean corona, dell' officio pastorale, in cui si servì per tema delle parole dette da Cristo a s. Pietro: *Simon Ioannis diligis me plus his? Pasce oves meas*: predica invero, che dovrebbe a caratteri d' oro stamparsi, non nelle carte, ma ne' cuori di tutt' i vescovi; in parlare della santa visita, i frutti di questa descrisse, ed esaltò con queste parole: (m) *grex namque universus invisitur, illius mores exquiruntur, basilicae reparantur, dissidia componuntur, concubinarii castigantur, ludi legibus prohibiti profligantur, boni viri foventur, mali corripiuntur, inopes sublevantur, vitia publica eliminantur, et morbidae oves (ne contagio suo ceteras inficiant) a reliquo grege separantur. Haec omnia ovibus beneficia praestat BONI PASTORIS VISITATIO.*

(m) F. Ludovic. Granaten.

7. Nè abbastanza enarrar si possono i beni di una visita ben fatta: ce li potrà dire il nostro buon vescovo, che sinceramente avrà da confessare: *venerunt omnia bona pariter cum illa.*

8. Ma s' egli è vero, com' è verissimo, che per vedere se l' opere sieno buone, basta, che sieno contradette dal nemico dell' uman genere, nella visita si hanno frequentemente tali contradizioni. Gio. Battista Rinuccini, arcivescovo di Fermo, ch' è stato uno de' più

degni prelati, che abbiamo avuto a giorni nostri, e di cui mi converrà più volte far menzione nel presente trattato, solea dire: che se non avesse saputo, che la visita è invenzione dello Spirito Santo, come insegnano i concilii, glie l' avrebbe fatto credere il vederla sopra tutte le altre cose ecclesiastiche, insidiata dal demonio, il quale per soffogare il frutto che se ne cava, vi frappone mille impedimenti di giurisdizione, e cerca d' empirla di pompe, e di vanità.

9. Ma il nostro buon vescovo si studia, e procura di seguire gli esempi, che sopra abbiamo menzionato de' santi prelati, che per non tralasciare le visite, superarono tant' incommodi, tant' impedimenti, soffrendo fame, sete, callo, e freddo, ed esponendosi a pericoli eziandio della vita; non tanto per timore de' formidabili gastighi, preparati a prelati negligenti, quanto per l' amore, dovuto a chi loro diede a reggere le chiese, e che prepara a' suoi fedeli servi larghe mercedi, e corone immarcescibili. Onde opportunamente pigliamo a scrivere de'

§. V.

Premii del BUON VESCOVO per la visita pastorale ben fatta

Se conforme all' osservazione del b. Lorenzo Giustiniano, fatta sopra le parole di Geremia; (a) *duplici contritione contere eos Domine*, i pastori negligenti saranno gastigati da Dio con doppio gastigo perchè si fanno rei, e per i proprii delitti, e per la perdita, che per negligenza loro si fece delle pecorelle, commesse alla lor cura: (b) *duplici contritione atteritur pastor, duplicisque iudicii efficitur reus, sui videlicet, et ovium perditione.* Così per lo contrario è riserbato doppio premio al buon pastore; e per lo merito della propria virtù, e per aver cooperato alla salvezza delle anime, che l' Areopagita publicò per (c) *opus divinorum divinissimum cooperari in salutem animarum.* Possiamo dunque con-

(a) Ier. 17. 18.

(b) Laur. Justin.

(c) S. Dion. Areop.

siderare i premii del buon vescovo, e in questo mondo, e nell' altro.

2. Quanto a' premii di questo mondo: *nihil est*, fù avvertimento di s. Agostino, (d) *difficilius, laboriosius et periculosius episcopi officio; sed apud Deum nihil beatius, si eo modo militetur, quò noster imperator iubet.* Cristo imperadore de' vescovi da essi altro non chiede se non che pascolino la sua greggia, che l' abbiano in buona custodia: e ciò non può ottenersi senza avervi l' occhio, senza visitarla: *sed nihil beatius.* Beati anche in questo mondo sono quei vescovi, che adempiono il loro pastoral ministerio. Nel tempo particolarmente delle visite raccolgono la mercede delle pastorali fatiche, giusta la promessa, fatta loro da Dio per bocca di Osea (e) *venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis.* E in verità qual maggior retribuzione, quale maggior gaudio può avere il pastore, se non allora, quando và in traccia di pecorelle smarrite, e ritrovatele, se le pone su le spalle e le riconduce all' ovile? Se per una sola pecorella, dall' ovile di Cristo deviata, e che il pastore ritrova, all' ovile riconduce, egli tutto si rallegra: (f) *et cum invenerit eam, imponit super humeros suos gaudens*; e invita i vicini a congratularsene seco: or che gaudio deve esser allora, quando non una sola, ma cento, e cento pecorelle, che tutto dì dall' ovile di Cristo deviano, il buon pastore ve le riconduce?

(d) S. Aug. ep. 144.

(e) Osea 9. 7.

(f) S. Carolus Borromaeus in Concion. in synod. 11. ad clerum.

3. Non v' ha consolazione in questo mondo, che possa uguagliare il gaudio, che si sente da' buoni pastori nel ricondurre a Cristo le pecorelle smarrite. Contraponete a questo gaudio tutte quelle umane consolazioni, che l' uomo giammai si sà, e può imaginare, che saranno di gran lunga inferiori. A testificare questa verità, non saprei addurre miglior testimonio, che quel benedetto pastore s. Carlo Borromeo, che parla per esperienza. Egli, senz' andare rammentando i suoi principati, basta dire che fù cardinale nipote di papa, e perciò sublimato a quelle maggiori grandezze, che si possono dispensare nel vaticano. Domandategli: perchè lasciare il palazzo aposto-

lico, ove corrono gli ossequii di tutto il mondo, e il nipote del papa n' è tanto partecipe? perchè lasciare i colloquii, e le conversazioni de' senatori della chiesa suoi porporati colleghi, di coloro, che si uguagliano agli stessi Rè? perchè abbandonare tante grandezze, tanti corteggi, e quel di più, che sà ognuno, che vede, ed ammira quella gran reggia? perchè lasciare i sette superbi colli di Roma per andare, dove? alle valli, e alle montagne, alle ville, a' luoghi aspri, e selvaggi dell' amplissima diocesi di Milano? perchè lasciare i superbi cocchi dove come in trionfo potea, a suo piacere goder Roma, per andare talora a piedi molte miglia con un bastone in mano, a guisa di uno di quei poveri montanari, eziandio nel tempo di caldo eccessivo, con la fronte sparsa di copioso sudore, e qualche volta portar sù le proprie spalle, delle bagaglie, per non lasciarne del tutto carichi i suoi familiari? perchè lasciar tanti agi per abbracciare tanti incommodi? Eh! risponde il santo pastore, non vi maravigliate; sappiate che nessuna umana consolazione e sia eziandio di quelle, che godono coloro, che abbondano di ricchezze, e di piaceri immaginabili; e sublimati a qualsisia dignità, eziandio gli stessi Ré, può uguagliare il gaudio, che sente un pastore spirituale, quando và in traccia di pecorelle smarrite, e a Cristo le riconduce. Non sono espressibili le allegrezze, che si sentono; e perciò volentieri lasciai Roma per le valli, per le montagne, e per gli luoghi alpestri; non mi curai de' superbi cocchi, e più tosto mi elessi il viaggiare a piedi col sostegno di un solo bastone; lasciai le delizie, e le commodità, per andare a spargere sudori; non mi curai di laute mense per andare a cibarmi in quei luoghi alpestri, di cibi vilissimi: lasciai tutto, e volentieri avrei lasciato più, perchè io andava a riempirmi il cuore di una gioia, di un gaudio inesplicabile, andava in traccia di pecorelle, deviate dal celeste ovile, per ricondurle all' eterno pastore; andava per togliere dalle fauci de' lupi infernali le pecorelle, per restituirle a Dio; *quis exprimat*, ecco l' attestazione ir-

refragabile di questo benedetto pastore, *quanta sit animi laetitia, qui videat, se opera sua animam unam recuperasse; posse dicere: hic erat homo peccator, ego eum e diaboli, et inferni faucibus eripui, et Deo restitui? Haec infinita sunt gaudia, nulla humana consolatio, nec potentissimorum regum, nec ditissimorum hominum, nec voluptatibus omnibus diffluentium iuvenum cum his potest conferri.*

4. Or queste consolazioni, in altro più opportuno tempo non si sentono se non quando si và in visita: e Iddio c' impegna la sua parola, per bocca del suo profeta Osea: (g) *Venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis.* Sono alla fine mercedi di questo mondo. Ma, che diremo delle mercedi, che suono a' buoni pastori preparate nell' altro? Intuona il principe degli apostoli a tutti i pastori delle chiese: (h) *Pascite, qui in vobis est gregem Dei providentes non coacte, sed spontanee, secundum Deum non turpis lucri gratia, sed voluntarie*; e da parte di Cristo, che gli fidò le chiavi del paradiso, fà loro questa lieta promessa: *Et cum apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriae coronam.*

(g) Osee 9. 7.

(h) 1. Petr. 5. 2.

5. Con linguaggio diverso da quello, che dianzi accennai, per gli pastori negligenti, si parlerà a' buoni pastori, nel dì del giudizio. Altre mercedi si prepareranno a costoro. L' eterno pontefice Cristo benedirà loro i passi, e i sudori spesi nelle laboriose visite: (i) *Speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona.* Insorgeranno le pecorelle, che per mezzo loro dovranno introdursi agli ameni, ed eterni pascoli del paradiso, e ciascuno dirà: (k) *Esurivi, et dedistis mihi manducare*: quando ebbi fame, e sete della parola di Dio, voi mi cibaste; quando fui infermo per qualche caduta, che fece l' anima mia ne' peccati, voi mi sollevaste; quando il Faraone infernale mi tirò nella sua schiavitudine, voi accorreste, e dalle dure catene mi presciogliesteste: *Infirmus, et in carcere, et visitasti me.* Oh, che beata visione sarà vedere tanti, e tanti buoni pastori, circondati ciascuno dalle sue pecorelle, per dover

(i) Rom. 10. 15.

(k) Matth. 25. 35.

fare unitamente il solenne ingresso a' verdeggianti, ed eterni prati del Paradiso. Che dolcezza di voci sarà udirsi dire da Cristo ad ogni buon vescovo: (l) *exue te stola luctus; circumdabit te Deus diploide iustitiae, et imponet mitram capiti honoris aeterni.* E saranno consolati, e onorati con quelle amabilissime parole: *vos amici mei estis, quia fecistis, quae ego praecepi vobis.* Ora é tempo che sediate *super sedes iudicantes duodecim tribus Israel.* E in fine s' annuncierà a ciascuno de' buoni pastori: (m) *euge serve bone, et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium domini tui.*

(l) Baruc. 5. 1. 1. 2.

(m) Matth. 25. 1.

§. VI.

Il BUON VESCOVO per far bene la visita pastorale si deve specchiare in s. CARLO BORROMEO.

1. Abbiamo di sopra non pienamente riferito, ma solamente accennato la necessità della visita pastorale, g l' inconvenienti provenienti dal tralasciarsi, dal farsi negligentemente, lo strettissimo conto, che render se ne dovrà all' eterno pastore nel dì tremendo del giudicio, l' utilità delle visite ben fatte, e i premii destinati a' buoni visitatori. Ora al nostro buon vescovo, per la buona visita, anderemo suggerendo cose, che sono fondate in oracoli pontificii, in concilii generali, in decisioni apostoliche, in detti di santi padri, e in esempi di buoni, e santi vescovi.

2. Vagliaci per pietra fondamentale dell'edificio del presente opuscolo, un foglio, che tutto intero abbiamo avidamente rapito dalla vita del gran cardinale della s. r. c. e della chiesa ambrosiana arcivescovo s. Carlo Borromeo; poichè da esso il nostro buon vescovo, come da lucido specchio, vedrà, in che maniera si facciano le visite pastorali. Un tal foglio dovrebbe affiggersi alle porte delle Città, delle terre, e delle castella, e di tutte le basiliche, e di altri luoghi pii visitandi; e fosse in piacer di Dio, che all' ingresso del visitatore comparisse un' angelo dal cielo, che additando il foglio al

vescovo, l' avvertisse: (a) *inspice, et fac secundum exemplar, quod tibi monstratum est.* Che se non potrà arrivare a calcare le vestigie di questo benedetto porporato pastore, almeno venga stimolato ad accostarsi, per quanto gli sarà possibile, ad imitare sì prezioso esemplare, ed umiliarsi, e compungersi, come Bernardo santo faceva, comparandosi con s. Benedetto: (b) *nomen unum, ministerium unum, sed heu quam dissimilis ministratio!* Tu sei pontefice, o Carlo, ed io ancora, ma ohimè, quanto io da te son lontano nel ben adempire il pontifical ministero! E se il b. Pio V. solea dire a' cardinali: (c) *specchiatevi nel cardinal Borromeo*: e ben dovere, che questo gran santo serva di specchio anche a pastori delle chiese, per ben esercitare la cura pastorale. Nel menzionato foglio si contiene il capo VIII. del libro secondo della vita di S. CARLO, e vi si tratta della santa visita, col seguente tenore.

(a) Exod. 25. 40.

(b) S. Bernard.

(c) Giussan in vita s. Caroli lib. 2. c. 16.

Delle visite di S. CARLO nella città, e diocesi di Milano, e del modo che teneva in farle.

1. Di due mezzi principalmente, oltre quello de' seminarii, (a) si servì san Carlo per introdurre, e stabilire la gran riforma, che da tutti è stata vista, e ammirata, in questa chiesa di Milano; l' uno fù la celebrazione de' concilii provinciali e diocesani, e l' altro la frequentissima, anzi continua visita della sua chiesa, ch' ei fece, e per se stesso, e per mezzo de' suoi ministri; conciossiachè con la visita conosceva i bisogni delle chiese, de' sacerdoti e del popolo, e con i concilii gli provedeva per mezzo degli ordini, e de' decreti, che in essa stabiliva. Però si come fu diligente e sollecito nel celebrare i concilii a tempi debiti, così attese alla visita indefessamente e perseverantemente, sino agli ultimi giorni della vita sua, stimandola più utile, e necessaria per la salute delle anime, e bene della Chiesa, che ogni altra operazione del suo officio pastorale; onde

(a) Idem Giussan l. 1. c. 8.

soleva dire, ch' egli aveva per cosa minima l' ufficio de' suoi vicarii, paragonato con quello della visita.

2. Visitò per se stesso due volte formalmente tutta la sua diocesi, cosa tenuta di molto stupore, per essere tanto ampia, ed egli quasi oppresso da continui, e varii negozii; andando in persona a tutte le terre, e ville, benchè alpestri, e poste in luoghi selvaggi; visitando con ogni esattezza tutte le chiese, oratorii, confratrie, ospitali, monasterii di monache, e altri luoghi pii; ma principalmente le scuole della dottrina cristiana, delle quali tenne sempre conto molto particolare, per il suo zelo ardentissimo della fede cattolica, e desiderio d' ammaestrare il suo popolo in una vera disciplina cristiana; e anche acciocchè spendessero i suoi sudditi il tempo sacro de' giorni festivi santamente, fuggendo gli spassi, e i giuochi profani, ne' quali prima si trattenevano.

3. E per essere la diocesi di Milano sparsa per molte valli, e montagne aspre, e selvaggie, gli convenne fare in queste visite, fatiche incredibili, e patire disagi inenarrabili; perciochè in molti luoghi non si potevano condur cavalli per la difficoltà delle strade, e dell' erte montagne; onde il buon pastore era astretto far a piedi molte miglia, con un bastone in mano, a guisa d' uno di quei poveri montanari, eziandio nel tempo del freddo, e del caldo eccessivo; perlochè se gli vedeva scorrere ben spesso gran copia di sudore dalla fronte, come a persona, che faceva grandissima fatica, e che vi metteva molto del suo; e qualche volta egli ancora portava parte delle bagaglie, per non lasciarne del tutto aggravati i suoi familiari, si per affetto di carità, si ancora per sentimento di vera umiltà, non potendosi condur cavalli per quegli alpestri luoghi, che le portassero, come hanno deposto in iscritture autentiche i servidori suoi, che lo seguivano in quelle montagne; e quando aveva da passare per qualche balza, o luogo pericoloso di cadere, per le alte rupi, che vi erano, si metteva certi ferri sotto i piedi, che in quelle montagne chiamano grappelle, e con quelli caminava; e si è visto talora caminare con le mani, e con i piedi in terra (a quattro piedi, come si

dice) per passare più sicuramente i luoghi più pericolosi, portato dallo zelo della salute delle anime, e dal desiderio ch' egli aveva della riforma di tutta la chiesa sua. Laonde egli andò in moltissimi luoghi, dove mai per l' addietro fu vista faccia di vescovo, con istupore, e maraviglia di chi lo vedeva

4. Nè era solito di prender riposo mai, nè per tutto il cammino ch'egli faceva a piedi, nè meno arrivato alle terre. Andava di lungo alla chiesa, e fatta l' orazione, cominciava immantinente a faticare nelle cose della visita; le quali fatiche erano quotidiane, e continue;imperocchè finita la visita d' un luogo, egli se ne passava di lungo ad un altro, senza porvi alcuno intervallo di tempo; e ordinariamente si trasferiva ogni giorno da una terra ad un' altra, eccetto ne' borghi e terre grosse, ove la visita si rendeva più lunga.

5. Accresceva poi assai più le fatiche sue nelle visite, e il patire, l' uso che aveva sempre di alloggiar nelle case de' proprii curati, fuggendo i commodi alberghi nelle case de' ricchi; onde bene spesso egli dormiva sopra le tavole nude, o sopra la terra, ovvero sopra un poco di foglie d' alberi, o di paglia, ne' poveri luoghi lasciando i letti a' suoi ministri, e servidori; facendo il somigliante ancora de' cibi, pigliando il peggio per se, e lasciando ad essi il migliore, cibandosi volentieri di castagne, di latte, e d' altri frutti grossi di quelle montagne, mostrando di gustar sommamente dell' uso delle cose più vili, e basse, comeche fosse stato uno degli ultimi poveri di quegli alpestri monti, non volendo mai che si portasse con lui provisione alcuna, né di mobili, nè di cose mangiative, avendo ciò proibito espressamente a tutti i suoi.

6. Accorgendosi una volta, che un suo gentil' uomo gli portava appresso un cocchiaro di ottone nella valle leventina, perchè non adoprase quelli di legno, usati da quella povera gente, lo riprese assai, come che fosse cosa da uomo troppo delicato.

7. Faceva le visite delle diocesi, e particolamente delle montagne, per ordinario ne' mesi più caldi dell' anno, per

ispendere con maggior frutto il tempo, che gli altri concedono alla quiete, e al riposo.

8. Cavalcava volentieri nell' ore più calde del giorno, dicendo che quelle erano lore del sonno, e però egli le guadagnava nel far viaggio.

9. Non conduceva seco più di sei cavalli, per non aggravare i visitati di spesa soverchia, quando faceva la visita a spese loro, usando la ragione, che in ciò tiene il vescovo. Nelle visite de' luoghi poveri, allora soleva spendere del suo.

10. Non si faceva soma di bagaglie, perchè ogni uno portava le sue robbe sopra il proprio cavallo, con tutto che fossero gentil' uomini, e persone graduate. Conduceva seco tal' ora un cavallo con due casse di libri, per istudiare, come si dirà in altro luogo.

11. Voleva, che il vitto fosse tenuissimo, e di tre sorti di cibi solamente, cioè qualche frutto, con minestra, e una pietanza; bench' egli s' andasse poi ritirando, e riducendo al suo digiuno di pane, ed acqua. E quanto più egli era stretto nel vivere, e duro contra se stesso, tanto più largo, e liberale si mostrava nello spendere per amor di Dio, in ristorare, e abbellire le chiese, e far limosine a poveri.

12. Faceva queste visite con tanta maestà, splendore e pietà, che eccitava ognuno a divozione e a veneraziòne verso le cose sacre.

13. Quando faceva l' entrata pontificale nel principio della visita in qualche luogo, o che cantava messa pontificale, in occasione di consecrazioni di chiese, o ministrava sacramenti, o faceva altra funzione di visita, accompagnava tali azioni con sì gran decoro ecclesiastico, e compimento di cerimonie, benchè fosse in luoghi alpestri, che parevano celesti, e divine, mostrando d' aver sempre il suo pensiero fisso in Dio, con un desiderio ardente di dare all' altissima Maestà sua sommo onore in tutti i luoghi, e in ogni occasione, che se gli rappresentava: cosa, che cagionava non poco frutto negli astanti, perciochè da questo culto esterno divino, tanto divoto,

e pieno di maestà, e riverenza, restavano tutti commossi, e si sentivano infiammar grandemente nella pietà, e divozione, ed eccitare a gran riverenza verso i prelati di santa chiesa, e verso le persone ecclesiastiche. Perciò si movevano poi a far incontri solenni, e numerosi di popolo, ancora agli altri visitatori ministri suoi; i quali quando glie ne davano alle volte conto, soleva rispondere loro queste parole precise, come si legge in lettere: quando vi vengono fatti da' popoli gli onori, che mi scrivete, dovete ricordarvi in tale occasione delle parole dette da Cristo nostro signore a' suoi apostoli, quando tornando eglino dalle loro missioni, si rallegravano con queste parole: *etiam daemonia subiiciuntur nobis.*

14. Ricevevano i popoli tanta edificazione dal divino modo, ch' egli teneva in trattare le cose sacre con quella riverenza, che quando vedevano poi altri prelati mancare in questa parte, ne restavano mal sodisfatti, parendo loro, che non servissero a Dio con quel decoro e pietà, che conveniva.

15. Le sue funzioni della visita erano queste. La prima era la predica, imperocchè nel visitare una terra, il popolo l' incontrava processionalmente, e l' accompagnava alla chiesa, e ivi fatta l' orazione, egli ascendeva in pergamo a predicare; se era la mattina, diceva la messa, e predicava finito il vangelo; e avendo predicato la sera, non mancava poi di predicare la mattina ancora, e più volte il giorno, quando visitava insieme monasterii di monache, scuole, o confraternità, o altri somiglianti luoghi, ne' quali sempre faceva un sermone.

16. La materia delle sue prediche era appropriata al bisogno di quella visita, procurando di far intendere l' importanza di essa visita, e il frutto, che cavar ne dovevano.

17. E soleva, per la gran vigilanza sua, prevenire i curati delle terre, che visitava, avvisandogli, che raccogliessero in una nota i disordini del suo popolo con i peccati più gravi, e frequenti, e glie la facessero avere; e egli accomodava poi le sue prediche a tali bisogni, co-

me il prudente medico, che dà la medicina a proposito del male, per sanarlo; sicchè erano fruttuosissime, e facevano effetti molto rari; massime perchè oltre la predica

18. Chiamava a se privatamente i peccatori gravi, de' quali aveva particolar notizia, e faceva loro monizioni tanto calde, ed efficaci, che li convertiva a Dio talora con subitanea e total mutazione di vita.

19. Un'altra cosa importante della visita era la santissima Comunione, che ministrava al popolo in ogni terra; al cui fine mandava innanzi alcuni sacerdoti, con facoltà de' casi riservati, acciocchè disponessero le persone alla santa confessione, chiamando i curati delle terre circonvicine per maggior comodità di confessori

20. Ed egli poi li communicava tutti di propria mano, in modo tale, che ogni giorno in tempo di visita faceva una comunione generale, la quale era tanto più numerosa, quanto che il popolo per la gran divozione, che portava a questo santo pastore, procurava di comunicarsi da lui più volte, seguendolo da una terra all' altra; di che egli sentiva gusto maraviglioso, parendo a lui, che fosse parte del suo frutto, che raccoglieva dalle sue visite.

21. Comunicato il popolo, attendeva a ministrare il sacramento della cresima, non volendo cresimare alcuno dopo pranzo, né chi non era confessato innanzi per maggior riverenza di quel sacramento,

22. Queste erano fatiche per lui molto gravi, e continue d' ogni giorno; ma egli non dava però segno veruno di sentirle, siccome non stimava l' estremo caldo, che si faceva sentire in quelle chiese tanto piene di popolo nel maggior fervore di estate, nè meno il fetore intolerabile, cagionato nelle montagne da quei poverelli, che abitano assai colle bestie per l' alpi, e alberghi silvestri; cosa, che forzava i ministri, che lo servivano, à uscir di chiesa di quando in quando a pigliar fiato, e ristorarsi, per il fastidio, che sentivano da quei mali odori.

23. Il servo di Dio era sempre perseverante, perchè l' amor divino, e lo zelo della salute di quelle anime avanzava di gran lunga in lui ogni umano patimento.

24. A queste fatiche se ne aggiungeva un' altra assai più grave e travagliosa, e questa era la consecrazione delle chiese e degli altari, avendo egli ritrovato la chiesa di Milano in quel misero stato che sopra dicemmo, e particolarmente le fabbriche materiali delle chiese, ch' erano, o rovinose o troppo anguste, ovvero senza la debita forma; mentre le visitava, ordinava poi la loro ristorazione; onde in progresso di tempo furono quasi tutte poscia, o fatte di nuovo, o almeno rifatte, e rinnovate.

25. E quindi avvenne, che gli convenne fare una fatica incredibile a consacrarle per il gran loro numero, essendosi osservato, che in 18. giorni di visita, egli fece 14. o 15. consacrazioni, la qual' azione era a lui laboriosissima, perchè digiunava il giorno precedente a pane ed acqua, spendeva la notte in orazione, a far la veglia alle sacre reliquie, che riponeva negli altari, e consumava 8. ore intere nelle cerimonie della consacrazione, con la messa cantata, predica al popolo, e ministrazione de' sacramenti; oltre che quasi sempre vi aveva qualche altra aggiunta, o di campane e calici da consacrare, o altre cose da benedire, che lo tenevano in chiesa sovente fino passata di gran pezzo l' ora di mezzo giorno.

26. Faceva tutte le azioni della visita esattissimamente, come di visitare il santissimo sacramento, le sacre reliquie, gli olii santi, gli altari, e tutte le parti della chiesa; con veder lo stato de' curati delle chiese, e tutto il resto che appartiene alla visita del vescovo, ordinando, e provedendo efficacemente a quanto bisognava.

27. Finita la visita d' una pieve, o regione, si ritirava in qualche luogo commodo a far le ordinazioni, e vi convocava tutti gli ecclesiastici interessati, trattando con esso loro delle cose bisognevoli, e ordinando l' esecuzioni de' decreti che fatti avea.

28. E perchè egli era solito, mentre visitava, d' andarsi informando con destro modo della vita, e costumi lo-

ro, con questa occasione poi parlava con ciascheduno in particolare, e in generale a tutti, ammonendoli, esortandoli, correggendoli, ed avvisandoli conforme al bisogno; perciò queste congregazioni erano di molto frutto.

29. Soleva ancora far cadere la congregazione solita farsi di suo ordine ogni mese dal clero di quella pieve, che visitava, nell' istesso tempo della visita, per trovarvisi presente, a fine di potervi dare con la sua presenza maggior calore.

30. Se mentre egli era in visita occorreva bisogno di far qualche funzione nella sua chiesa metropolitana, come verbi grazia, di tener ordinazione, celebrare feste solenni, o altra cosa simile, lasciava la visita, e si trasferiva a Milano per questa causa, benchè fosse lontano nella provincia; dipoi ritornava prestamente a continuare la visita cominciata.

31. Li frutti, che raccoglieva dalle sue visite, erano molti, perciocchè, oltre le cose già narrate, egli procurava di

32. Decidere le liti, e

33. Riconciliare i discordi nel popolo.

34. Restituiva il culto divino.

35. Ricuperava gli usurpati beni delle chiese.

36. Teneva i sacerdoti vigilanti, e in officio.

37. Li faceva onorar dai laici, come conviene.

38. Manteneva la giurisdizione ecclesiastica in tutti i luoghi.

39. Convertiva i peccatori a penitenza.

40. Faceva soddisfare a' legati pii.

41. Ergeva nuove chiese parrochiali.

42. Faceva unioni di beneficii.

43. Trasferiva monasterii di monache, ed altre chiese titolari in luoghi migliori.

44. Levava molti abusi, e

45. Operava infiniti altri beni:

46. Ma quello, che a lui era di sommo contento, è,

che vedeva egli medesimo il volto di tutte le sue pecorelle.

47. Medicava le loro piaghe spirituali,

48. E le pasceva della parola di Dio,

49. E del divino cibo dell' altare,

50. Ed anche di sussidio temporale chi n' aveva bisogno.

51. E tanta era la vigilanza, la carità, e la sollecitudine in questo gran prelato verso i suoi sudditi, che oltre lo stato generale delle anime di ciascheduna parocchia di tutta la sua diocesi, che faceva fare ogni anno, soleva di più notare in un suo libro intitolato: *i bisogni delle anime della tal pieve*, ogni anima, che fosse in particolar pericolo corporale, o spirituale di cadere, ovvero in istato di peccato, per procurare i rimedii, etiam con sovvenirli del proprio, o rimuover l' occasione, o con por mano a' castighi.

52. E con l' occasione de' suoi visitatori, ricordava loro gli stessi bisogni, acciocchè con esattissima diligenza si assicurassero, che fosse cessato il pericolo; nè mai tralasciava l' impresa, sin che non era provisto, e levato il male.

53. Per alcuni anni egli fece le visite a cavallo, dipoi spinto da ardentissimo spirito, determinò di farle a piedi, ad esempio del nostro Salvatore, e de' suoi santi apostoli; e vi diede principio nella pieve di Vimercato, visitandola tutta a piedi; ma sopravvenendogli poi un' indisposizione in una gamba, non potè continuare. Era davvero cosa di raro esempio a vedere allora questo gran cardinale camminare di terra in terra; seguito da numerose genti, che si movevano ad accompagnarlo per mera divozione, come se fosse stato quasi un nuovo apostolo del Signore.

54. Oltre le visite sue personali, egli era poi molto sollecito in vigilare sopra i visitatori, e della città, e della diocesi, tenendogli occupati perpetuamente nelle fatiche del loro carico, volendo da essi minuto ragguaglio di quanto facevano, dando loro tutti gli avvisi, ed aiuti necessarii; laonde l' esercizio della visita era continuo, e perpetuo in questa chiesa di Milano; però non è maraviglia,

che siasi vista tanto gran mutazione in ogni parte di questa diocesi, essendo quasi che di bosco inculto, e salvatico, divenuto come un giardino spirituale tutto florido, e fruttuoso; perciocché la somma vigilanza, le diligenze incredibili, e le fatiche continue di questo santo pastore l'hanno meritato.

§. VII.

Della preparazione della visita pastorale del BUON VESCOVO.

Ben mi figuro, che il pietoso cuore del mio buon vescovo si sarà disciolto tutto in lagrime in sentire le celestiali maniere, con cui s. Carlo faceva le sue visite; onde siasi commosso, e risoluto, per quanto potrà, di seguire questo benedetto pastore, e a tal' effetto stimiamo di suggerire, che

1. Farà il buon vescovo precorrere per la città, e per tutt'i luoghi della diocesi l'editto indittivo della visita. Per lo tenore di ciò che deve regolarmente contenersi in questo editto, si può vedere quello, che noteremo appresso nel seguente §. VIII. di questa prima parte, dove ne rapporteremo una formula generale.

2. Coll' editto dovranno andare unite l'istruzioni a certi particolari stati di persone. Dell' utilità di queste instruzioni discorreremo, e ne rapporteremo gli esemplari nel §. IX.

3. Quanto maggiore è il profitto, che attender si deve dalla puntuale esecuzione delle menzionate instruzioni, altrettanto deve il buon vescovo porre ogni studio e impiegare ogn'industria per riportare tal' esecuzione. Quindi è espediente venire alla deputazione de' commissarii, de' quali parleremo nel §. 10.

4. Dovrà eleggere gli scrutatori segreti, che abbiano da investigare, e da rilevare gli abusi, e gli scandali, ed ogni altra cosa bisognevole di provvedimento. E ciò che dovrà eseguirsi intorno a questi necessarissimi scrutatori, sarà immediatamente notato nel §. XI.

5. Ancorchè si eleggano gli scrutatori, e si diano le

menzionate instruzioni; nondimeno si stima ottima cosa, che qualche tempo avanti, il buon vescovo chiami a sé i vicarii foranei, i parrochi, o arcipreti, o rettori de' luoghi, e anche (se fosse possibile) i detti scrutatori, e si faccia dare le risposte alle già trasmesse instruzioni, che, come si dirà, dovranno essere state trasmesse a ciascuno per la sua parte. Si faccia anche in voce riferire lo stato delle parrocchie, gli abusi, e i vizii, che vi regnano, e se vi sia rilassamento della disciplina ecclesiastica, e dimanderà particolarmente di ciascuno ecclesiastico, con rapportare le risposte, e le relazioni ne' quinternetti, e nel libro pastorale, de' quali or ora faremo appresso menzione; per valersi di tali notizie, acciocchè sappia tutte le cose, e persone visitabili in ciascun luogo, bisognose di provvedimento, senza averle a rintracciare, e ad investigare, quando sarà sul luogo. E chiamando anche in consulta persone di spirito ecclesiastico, col parere de' sudetti relatori ecclesiastici si stabilisca preventivamente il modo, che in visita si dovrà tenere per estirpare i vizi per abolire gli abusi, per istaurare, e stabilire la disciplina ecclesiastica. Questo è uno de' più importanti capi della visita, onde il buon vescovo usi tanto più ogni studio, e ogni industria per aver queste relazioni, con promessa da sacerdote a' relatori, di averle a tener segrete, quanto che si ha regolarmente ritrosia in riferire gli altrui difetti; onde avviene, che le visite riescano per lo più senza frutto.

6. Prepari il buon vescovo tanti quinternetti di carta bianca, quanti saranno i luoghi da visitarsi, ed anche prepari il libro pastorale. Come, e in che si avrà da servire degli uni, e dell' altro, si accenna nel §. XII.

7. Sarà effetto di cristiana prudenza, che il buon vescovo preveggа le difficoltà, che possano incontrarsi nelle visite de' luoghi, e persone esenti, acciocchè anticipatamente possano terminarsi, per non contrarre degli impegni, che per ciò si può riflettere a' §§. che seguono XIII. XIV. e XV. dove appieno discorreremo de' luoghi e persone esenti secolari, e regolari, e in che cosa possano, e debbano visitarsi.

8. Il nostro buon vescovo in tutte le sue operazioni pastorali, e specialmente in questa della santa visita, non ha riguardo ad alcuno umano rispetto, ma solamente alla gloria di Dio, ed al profitto delle anime, delle quali ben sà quanto dovrà rendere distinto, e minuto contro a sua divina Maestà; che per ciò deve andare a visitare senza fine d'interesse. Ed acciocchè si sappia quello, che sia lecito esiggere, e ricevere nella visita per le spese, cibarie, e per la procurazione, ne discorreremo diffusamente nel §. XVI.

9. Avrà il buon vescovo il riguardo di non condurre seco in visita convisitatori inutili, e famiglia superflua, ma visitatori di numero conveniente, e che sopra tutto, siano idonei per età, per pietà, e per dottrina: e contentarsi d'una comitiva modesta, per non gravare i visitati. Qual sia questa modesta comitiva, e qual sia l'officio di ciascuno, e particolarmente de' missionari, che devono come precursori precedere l'arrivo del vescovo, ne discorreremo nel §. XVII.

10. E perchè ogni bene non si deve attendere, se non dal cielo, si deve invocare l'aiuto divino per cominciare, per proseguire, e terminare la visita. Il buon vescovo, ad esempio di san Carlo, tre giorni avanti prima di cominciare la visita, esponga il santissimo per le orazioni delle 40. ore, e inviti il popolo a porgere preghiere a Dio per lo buon successo della santa visita.

11. Sarà molto espediente, che il buon vescovo, prima di mettersi in visita, chiamati a se tutti coloro, che avrà destinato di condurre seco, seriamente gli ammonisca del modo, che avranno da tenere, di portarsi con modestia, dando buon odore di se, ed esemplare edificazione; e particolarmente loro proibisca il ricevere alcuna sorte di regali, ancorchè minimi.

12. Eseguito, che avrà tutto ciò, e dovendosi porre in viaggio, egli stesso vegga, se i cappellani hanno in ordine tutte le sacre suppellettili per le funzioni da farsi, acciocchè per mancamento di esse, non nasca qualche disordine.

13. Quando il buon vescovo è per mettersi in viaggio, qualche giorno avanti, non ostante, che sia stato trasmesso l'editto, e l'instruzzioni, farà precorrere a ciascun luogo visitando persona col titolo di percursore, ed economo, il quale notifichi il preciso giorno, che si arriverà al luogo, e osservi se siano preparate, altrimenti le faccia preparare, le cose per l' ingresso del vescovo, per le funzioni, e per l'alloggiamento, e tutto altro, che sarà di bisogno, con darsi a questo precursore le sue instruzzioni, delle quali parliamo nel §. XVII. nel num. 4.

14. Molte altre avvertenze deve avere il buon vescovo, le quali egli preventivamente consideri, per praticarle nel tempo della santa visita, e alcune di esse le noteremo nel §. XVIII.

15. Aparterrà anche alla buona preparazione della visita, che il viaggio, tanto del nostro buon vescovo, quanto della sua comitiva, segua con quella modestia, e buon ordine, che noteremo nel §. XIX. dove discorreremo dell' itinerario.

Per tanto il nostro buon vescovo procurerà di eseguire per la preparazione della santa visita, quanto per tutti i numeri 15. di questo paragrafo si è accennato, ed ora più diffusamente ripigliamo, e dichiariamo.

§. VIII.

Dell'editto generale indittivo della visita pastorale.

Proponiamo l' infrascritta formula d' editto. E perchè non è applicabile a tutte le città, e a tutte le diocesi; il buon vescovo, secondo la sua prudenza, potrà valersene, aggiungendo, o mancando, o del tutto variando, come gli parerà più espediente, avuto riguardo alle circostanze de' luoghi, de' tempi, e delle cose. Non deve però mancare di esprimere con vive, e cordiali maniere i suoi paterni sensi, acciocchè la visita riesca amabile: onde i visitandi apprendano non moversi il visi-

tatore per altro fine, se non di adempiere le parti di buon pastore, lontane da interesse, e da qualsivoglia altro umano rispetto.

N. N. per la grazia di Dio, e della santa sede apostolica vescovo di N.

Al suo dilettissimo clero, e popolo della città, e diocesi di N.

INTRODUZIONE

1. Frà le più gravi, e più importanti cure del pastoral officio, si è certamente quella della santa visita, che lo Spirito Santo, per mezzo di tanti concilii generali, e ultimamente del tridentino, ha raccomandata, e ordinata a prelati delle chiese. Imperocchè il buon pastore in visitare la greggia, che il pastor' eterno, per mezzo del suo vicario in terra, alla di lui cura commise, conosce le sue pecorelle, e quelle, che ritrova ai pascoli velenosi, e all' acque torbide del peccato, erranti dalla via del Signore, e che camminano per i dirupi per darsi in preda del lupo infernale, coi fischi, e con le voci amorose di buon pastore, dell' esortazioni, dell'ammonizioni, e delle preghiere, (*a*) e in caso di bisogno, anche col rigore de' pungoli del pastorale, con le correzzioni, le riconduce alla via della salute: e a quelle pecorelle, che per la buona strada camminano, aggiunge stimoli per farle correre al beato cammino. Quindi noi volendo (per quanto si stendono le nostre deboli forze) eseguire in ciò il nostro debito, per non avere ad udire intuonarci dallo stesso Dio, ciocchè per mezzo del profeta Ezecchielo ci avverte: (*b*) *Facti sunt greges mei in rapinam, et oves meae in devorationem; neque enim quaesierunt pastores mei gregem meum*: abbiamo risoluto col favore della divina grazia di cominciare, proseguire, e terminare la visita generale, PREPARATORIA, LOCALE, REALE, E PERSONALE di questa cit-

(a) Psal. 88.

(b) Ezechiel 34. 3.

tà, e diocesi, e col presente editto notificarla, e intimarla a tutti coloro, che per ragione ordinaria, o respettivamente delegata sono alla nostra visita soggetti.

S'intima la visita personale a tutto il clero, e si ordina ciò, che ognuno deve eseguire.

2. Per quello, che concerne la visita PERSONALE di quelle pecorelle: *quae sunt illustrior portio gregis Christi*: il nostro dilettissimo clero: noi inerendo alla disposizione de' sagri canoni, e de' concilii, e specialmente del tridentino, e alle constituzioni apostoliche, annnnciamo, ed intimiamo alle dignità, a canonici, anche della nostra cattedrale, a parrochi, e ad altri, che esercitano cure d'anime, a beneficiati, che ottengono beneficii semplici, e di residenza di qualsivoglia sorte, a semplici sacerdoti, a diaconi, a suddiaconi, agli accoliti, esorcisti, lettori, ostiarii, e anche a chierici di prima tonsura, acciochè tutti, e singoli nel luogo, giorno, ed ora, ad arbitrio nostro decretanda, e publicanda, debbano personalmente comparire avanti di noi in abito, e tonsura chiericale decenti, con esibire ognuno nel tempo stesso, prontamente le seguenti cose respettivamente, cioè

Le lettere della collazione degli ordini.
Le bolle de beneficii.
Le patenti per confessare.
La licenza di quell'onesto mestiero, che esercita.
La facoltà di predicare.
Il catalogo delle messe, che ha obbligo di celebrare in luogo determinato.
Il breviario, e il calendario.
Il catalogo de' libri, che tiene.
L'inventario del patrimonio, che possiede,

S'intima la visita preparatoria, locale, e reale, e si spiegano i luoghi visitandi, e si ordina ciò che debbono eseguire i loro rettori, ed altri ec.

3. Per quello poi, che riguarda la visita PREPARATORIA, LOCALE, E REALE, noi non solamente in virtù dell' autorità ordinaria, ma anche come delegati della sedia apostolica, intendiamo di visitare tutte le chiese di questa città, e diŏcesi, cioè la cattedrale, le collegiate, le chiese parrochiali, le cappelle, gli oratorii publici, e privati, gli spedali, le confraternità, adunanze, congregazioni, monti di pietà, monti de' poveri, monti de' morti, monti frumentarii, e altri qualsivoglia luoghi pii, monasteri di monache, ancorchè esenti, servata la forma della constituzione di Gregorio XV. e delle dichiarazioni apostoliche, le chiese de' regolari, nelle quali si esercita la cura dell'anime, in quelle cose, che appartengono all'amministrazione de' sagramenti: e anche i conventi, grancie, case, ospizii di regolari mendicanti, e non mendicanti, secondo la constituzione d' Innocenzo X. e dichiarazioni apostoliche, e ogni altra chiesa, e luogo pio, esente, che in virtù di autorità delegata si possono, e debbono da noi visitare. Che perciò ordiniamo, e comandiamo a capitoli della nostra chiesa cattedrale, collegiate, recettizie, ed altri di qualsivoglia titolo, alle dignità, a canonici, agli abati, eddomadarii, mansionarii, beneficiati, cappellani, rettori, e ad altri, che ottengono abadie, priorati, rettorie, beneficii di qualsivoglia sorte, o sieno di residenza, o semplici, a parrochi, ed altri curatori d'anime, agli amministratori del nostro seminario, alle badesse, e altre superiori di monache, e di conservatorii di donne, a superiori de' sopramenzionati conventi, e monasteri, e chiese, case, ospizii, e grancie di regolari, agli amministratori, governatori, maestri, e altri, sotto qualsivoglia titolo si appellino, de' sopradetti monti, spedali, confraternità, congregazioni, adunanze, e ad ogni

altro, che abbia cura, e amministrazione di qualsivoglia luogo pio, alla nostra visita per ragione ordinaria, o delegata soggetti, acciocchè tutti, e ciascuno di loro con accurata diligenza eseguiscano per la loro parte, e per l'obligazione del loro ufficio, le istruzzioni da publicarsi unitamente col presente editto, o che in altra maniera publica, o privata loro faremo esibire, con darci giurata, e distinta notizia sottoscritta di loro propria mano, di tutte le cose, che domandiamo nelle medesime instruzzioni, formando le relazioni chiare, e ordinate, e le risposte ai quesiti da noi fatti in dette instruzzioni, in tanti fogli, quanti sono i §§. de' capi da noi formati, ed in fogli distesi, e non piegati, di egual misura, acciocchè poi possa formarsene libro. Quali relazioni debba ognuno esibirci nell' atto stesso, che saremo al luogo visitando. Che se si prevenisse a darci queste relazioni, e risposte avanti al nostro arrivo su' luoghi visitandi, come vivamente desideriamo, non resteremo di comendar assai la diligenza di chi il farà.

S' implorano le orazioni de' fedeli per lo prospero successo della visita.

4. In tutte le nostre funzioni, e in questa specialmente della santa visita, ch' è gravissima, ben conosciamo, non essere sufficienti pensare alcuna cosa da per noi, e la nostra sufficienza è in Dio: (a) *Et omne donum optimum, et omne bonum perfectum desursum est, descendens a patre luminum*; e confessando la fiacchezza delle nostre forze, ad implorare il divino aiuto ci rivolgiamo. Preghiamo per tanto, e per le viscere del Signore scongiuriamo tutt' i fedeli nostri diocesani, che con le loro orazioni vogliano aiutare la nostra debolezza, con invocare la potentissima intercessione della beata Vergine, e de nostri santi padroni, e del glorioso s. Carlo Borromeo, che eleggiamo specialmente nostro protettore in questa santa visita, per impetrarci dall' eterno pontefice Cristo lume, e forza di ben indirizzare i nostri passi

(a) Jacob. 1. 17.

per ritrovare le pecorelle smarrite, e ridurle all' ovile celeste, e di fare il di più, che da noi nella visita richiede lo Spirito Santo per mezzo del sacro concilio di trento: (*b*) *Sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis haeresibus, inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, populum cohortationibus, et admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque accendere, ceteraque, prout locus, tempus, et occasio, ex visitantium prudentia, ad fidelium fructum constituere.*

(b) Concil. triden. c.3 sess.24.ref.

Si esortano i fedeli a disporsi al frutto della visita.

5. Ma acciocchè, fratelli, e figliuoli dilettissimi (a voi tutti della nostra greggia ci rivolgiamo) le vostre orazioni sieno meritorie appresso all'Altissimo, chi per l'addietro è stato immerso ne' vizii, e pe' peccati, procuri di levarsene: chi ha ritenuto, e ritiene robba del prossimo, e della chiesa, la renda: chi ha lasciato, e lascia di eseguire legati pii, ed obblighi di messe, non tenga più oppressa l' anima sua con carico tale, raccordandosi delle pene, e censure poste, e fulminate contro i trasgressori: chi ha covato, e cova nell' animo odii, e rancori, gli deponga, e si riconcilii col suo prossimo. Ed a quest' effetto, siccome noi vi portiamo benedizioni all' anime, benedizioni a' corpi, benedizioni alle campane, ed a tutte le cose vostre; così voi disponetevi a riceverle con tutto l' animo, ed affetto filiale, ricorrendo a' santi sagramenti, a' confessori, all' autorità vescovile, chi ne ha bisogno: a ricevere da noi la santissima eucaristia, la grazia delle indulgenze, i paterni ricordi, che vi porgeremo dal santo evangelio, e della dottrina di Cristo. Sappia ciascuno prevalersi dell' occasione, perchè a niuno avvenga ciò che minacciato fu dal Redentore a Gerusalemme: (*a*) *eo quod non cognoverit tempus visitationis suae.*

(a) Luc.19.

Si esorta ognuno a rivelare abusi, scandali etc.

6. Tempo in vero è questo, in cui possiamo dirvi con l' apostolo: *ecce nunc tempus acceptabile*; *ecce nunc dies salutis*, mentre viene presenzialmente a tutti voi il vostro amantissimo pastore, il vostro medico spirituale anelante di medicare i languori delle anime inferme con la celeste medicina del sagramento della penitenza, e corroborarle col pane angelico della ss. comunione, che per noi stessi amministreremo, e per arricchirle con il tesoro dell' indulgenza plenaria, conceduta dal beatissimo padre papa INNOCENTIO XI. a tutt' i fedeli dell' uno, e dell' altro sesso, che pentiti, confessati, e comunicati visiteranno ciascuna delle chiese più insigni nell' atto della santa visita, e quivi pregheranno Dio per la pace, e concordia tra' principi cristiani, per l' estirpazione dell' eresie, e per l' esaltazione della santa madre chiesa cattolica apostolica romana.

7. Troppa buona sorte sarebbe la nostra, se tutte quelle pecorelle, che hanno bisogno di tali aiuti, corressero a questi inviti così generali del loro amantissimo pastore, e ci facessero udire quelle voci, che rallegrano il paradiso: *peccavimus*: *iniquitatem fecimus*: *aquam turbidam bibimus*, *et sicut oves erravimus*: che stenderessimo le nostre braccia, anzi il nostro cuore per abbracciarle; ma temiamo, che non vi siano di quelle, che non ci porgano orecchio, e come aspidi sordi se l' atturano per non udire le voci di Dio. E dovendo noi usare ogni industria, soffrire ogni fatica, e spargere ogni sudore per rintracciare da per noi, queste pecorelle erranti, per richiamarle all' ovile di Cristo, e dalle cisterne dissipate, e dall' acque torbide del peccato ricondurle alle fonti di vita eterna: (a) *vagari incipiam post greges*, *circuibo civitatem*, *per vicos*, *et plateas*, *quaeram quem diligit anima mea. Ecce ego requiram oves meas*, (b) *et visitabo eas*, *et sicut pastor in medio ovium suarum dissipatarum*: con gemiti inenarrabili del nostro core esclamiamo verso tutti = (c)

(a) Cant. 1, et 3.

(b) Ezecg. 34. et 12.

(c) Cant. 4.

Num quem diligit anima mea vidistis? Esortiamo per tanto, e preghiamo, e anche comandiamo strettamente a tutti gli ecclesiastici, e laici, che avendo notizia di peccatori, abusi, corruttele publiche, e massimamente, che vi fosse in qualche parrochia alcuno, che potesse essere per sue parole, o fatti sospetto d' eresia, lo voglia notificare a noi, o a' nostri visitatori: così anche se vi fosse qualche anima, che stesse in pericolo, alla quale potessimo noi in qualche modo provvedere. Lo stesso obbligo di denunciare corra a chi sapesse, tenersi occulti gli oblighi di messe, di officii divini, di limosine di maritaggi, e di altre opere pie, o che non fosser eseguiti da qualsivoglia obbligato, sia per ultima volontà, o in virtù d' instituzione di beneficii, o per antica consuetudine, o in altro modo: qual obbligo, intendiamo particolarmente posto a' notari, i quali sono rogati delle disposizioni, e de' legati pii. Avvertendo, che queste, ed altre simiglianti notizie, ce le diano sinceramente in voce, o per mezzo di lettere, ma non cieche, o sotto nomi finti, falsi, o supposti, ma sottoscritte, ben sigillate; mentre noi promettiamo loro in ogni tempo, e con parola sacerdotale, ogni più esatta segretezza, e ogni più stretto suggello di religioso silenzio, affinchè per la salute dell' anime possiamo applicar quei rimedii (e con quella destrezza, che ci promettiamo dall' assistenza di un' aiuto speciale di Cristo signor nostro) che saranno attabili, per l' intera curazione degl' infermi, senza che risulti niun disturbo altrui; e in conseguenza per niun ritegno di timore umano, dovrà altri esser lento a tenerci avvisati, quando, o il debito della giustizia, o della carità, obbliga ciascuno a non permettere, e tollerare la rovina spirituale del prossimo, eziandio con detrimento del ben proprio materiale, e temporaneo, come di linea inferiore, e di pregio minore.

Si ordinano alcune cose particolari, oltre le generali, a' parrochi, e ad altri curatori di anime.

7. Gli arcipreti, i parrochi, e altri curatori d' anime che sono nostri speciali coadiutori nel divin ministerio, e che debbono avere altresì speciale la prontezza di aiutarci nella gravissima funzione della santa visita, esortiamo, preghiamo, e col merito della santa obedienza loro comandiamo, che dopo la notificazione del presente editto, oltre le cose sopra espresse, ciascuno eseguisca le cose infrascritte.

I. Ammonisca il popolo della prossima visita, spiegandogli della medesima le cagioni, e gli effetti, instruendolo dell' obbligazione di sua parte.

II. Con ogni efficacia, e sollecitudine esorti, e induca il medesimo popolo alla santa confessione.

III. Avvertisca, che si ritrovino tutti confessati, per ricever da noi, quei, che sono atti, la santissima eucaristia nella comunione generale, che faremo.

IV. E per agevolare le confessioni, acciocchè i penitenti sieno intieramente sodisfatti, e abbiano confessore straordinario, ne' luoghi, dove non è convento di regolari, e dove non è altro confessore, convochi i confessori approvati de' luoghi convicini.

V. E se non sarà praticabile di avere tali confessori, ne dia a noi preventivamente l' avviso, acciocchè in altra maniera vi provediamo; se bene non mancheranno i missionarii, che con la facoltà d' assolvere, anche da' casi riservati, noi condurremo, o faremo precorrere a' luoghi visitandi.

VI. Usi a suo tempo ogni diligenza, che tutti già confessati ricevano da noi la santissima comunione, e che non resti alcuno senza riceverla.

VII. Instruisca i cresimandi, ed eseguisca altre cose, appartenenti a questa funzione in conformità dell' editto speciale, che publicheremo sopra questa materia.

VIII. Pulisca, e orni la chiesa, e particolarmente, dove averemo d' amministrare il sagramento della cresima.

IX. Affine d' implorare, come sopra abbiamo accennato, l' aiuto divino in questa nostra visita, faccia fare publiche orazioni avanti il santissimo Sacramento, esponendolo per tre giorni avanti il nostro arrivo, a publica adorazione, per l' orazioni delle 40. ore.

X. Faccia, per lo medesimo effetto d' implorare l' aiuto divino, qualche publica processione.

XI. Allo spesso faccia suonar le campane, e specialmente il giorno precedente al nostro arrivo, acciocchè si avvisi il popolo a sì santa funzione della nostra visita pastorale.

XII. Esorti il popolo ad eseguire quel devoto avvertimento, che daya s. Carlo, di dovere i popoli andare ad incontrare il loro pastore, e riceverlo con festa, inni, e cantici, quando viene a visitarlo; il che fù già statuito nel concilio rotomagense: (d) *episcopo ad visitationem adventanti, obviam ordine prodeant, ac statis hymnorum, psalmorumque precibus, et cum gaudio, timore, summaque reverentia illum, tanquam vicem Christi agentem, excipiant.*

(d) Concil. rothomag.

XIII. Esorti il medesimo popolo, che, durante il tempo della visita (fù anche avvertimento di s. Carlo) non partano dal luogo, per poter esporre al loro pastore ciò chè occorrerà per lor profitto spirituale, o acciocchè taluno venendo da lui interrogato, possa rispondere, e porgergli, come buona pecorella, gli orecchi, quando predicherà, ammonirà, riprenderà, e sgriderà.

XIV. Con ispecialissima diligenza ogni parroco faccia lo stato delle anime, per esibircelo al nostro arrivo. Questo stato si faccia nel modo insegnato da s. Carlo, cioè famiglia per famiglia, con la distinzione delle contrade, e delle strade, acciocchè si sappiano i luoghi delle loro abitazioni.

In ciascuna pagina si lasci margine grande dall' una e dall' altra parte.

In un margine si noti l'età di ciascuno.

A coloro, che saranno di communione, aggiunga *Co.*

A coloro, che saranno cresimati, *Ch.*

A coloro, che saranno cresimati, e da communione, *Co. Ch.*

Si faccia nell' ultimo una nota di tutti coloro, che sono vicini a quell' età, nella quale possono essere ammessi a sagramenti, acciocchè non si differisca di pascergli col pane degli Angeli.

Si faccia altresì un' altra nota di coloro, che o non sanno i rudimenti della fede, necessari per la salute, che i teologi chiamano *de necessitate medi*; o il parroco non si è potuto moralmente assicurare, che gli sappiano; e questo ad effetto, che possano instruirsi.

E acciocchè s. Bernardo non si abbia a dolere, che (e) *quotidianas expensas quotidiano reciprocamus scrutinio*; *de precio escarum, de numero parum cum ministris quotidiana discussio est*; *rara autem cum presbyteris celebratur collatio de peccatis populorum*: volendo onninamente attendere a questa conferenza de' peccati del popolo, sospirata dal s. abate, esortiamo, e per le viscere del Signore preghiamo tutt' i nostri parrochi, ed altri curatori di anime della città, e diocesi, che nel sopradetto stato delle anime, nell' altro margine, notino brevemente quello, che avranno trovato bisognoso di provvedimento, e che a loro sarà lecito di riferirci; avvertendogli, che dovendo noi, come per gli oracoli divini ci vien comandato, conoscere diligentemente il volto delle nostre pecorelle, e considerarlo: (f) *diligenter cognosce vultum pecoris tui, tuosque greges considera*; nè potendo ciò eseguire senza l'aiuto de' nostri dilettissimi coadiutori del divin ministerio, si preparino i medesimi parrochi, ed altri curatori d' anime, e si trovino pronti a rispondere agli interrogatori, che con lo stato delle anime nelle mani, ad una, ad una, talora loro faremo delle qualità delle medesime, a fine di poter porgere rimedio a quelle, che troveremo inferme di qualche spirituale malore. Che se eglino saranno negligenti in notare, e considerare, e farcene relazione, temano d' avere a render essi, nel dì tremendo del giudizio, con-

(e) S. Bernard. ad Eug.

(f) Prov. 27. 23.

to strettissimo all' eterno pontefice Cristo. Che se un pastore di mandre sa il numero, e le qualità di ciascuna delle sue pecore, grandissimo scandalo sarebbe, e degno di rigoroso gastigo, se i pastori del gregge di Cristo, trascurassero di sapere, e il numero e ogni altra condizione delle pecorelle elette per gli ameni, ed eterni pascoli del paradiso.

Si ordinano alcune cose particolari, oltre le generali, a sagristi, e ad altri etc.

8. Ad ogni sagrista, o altri a cui spetta, ordiniamo le cose infrascritte.

I. Prepari, se vi sono, cose da consagrarsi, o da benedirsi, v. gr. calici, corporali, tabernacoli, croci imagini, vasi, vestimenti, ed altri paramenti ecclesiastici, chiese, altari, cimiteri, campane ec.

II. Faccia trovare esposta in sagrestia, tutta la sagra supellettile, oltre quella, che dovrà ritrovarsi attualmente in ciascuno altare, e ogni cosa ordinatamente, vasi sagri e non sacri, suppellettile d'ogni sorte, sicchè in breve possa da noi riconoscersi: con farci del tutto trovar pronto, per esibircelo, l' inventario a tenore delle sopra menzionate instruzioni. Avvertendo, che per apparenza non si faccia trovar esposta cosa, che non sia propria di quella chiesa, mentre noi a chi spetta daremo il giuramento, se sia, o non sia tutta della chiesa; e notata, che sarà nell' inventario, successivamente all'improviso se ne dovrà fare la ricognizione, se l'inventariate suppellettili, vasi sacri, e ogni altra cosa si trovino in essere, e scoprendosi qualche fraude, (per cui scoprire non mancheranno le opportune diligenze) si procederà rigorosamente contro di chi l'avrà commessa.

III. Apparecchi nella chiesa il luogo, dove s' avrà da amministrare il sacramento della cresima, fermando d'intorno i banchi in modo, che non nasca confusione. Si tenga pronta la bombace netta per astergere il sacro crisma dopo conferito il sagramento, insieme con un vaso per

riporvi la medesima bombace adoperata. In oltre siano pronte due mappe, o asciugatoi di tela con un vaso di acqua per lavare, e pulire le fronti de' cresimati.

Della procurazione, e spese della visita.

9. È nostro preciso debito dire, e molto più praticare con l' apostolo verso i nostri amatissimi visitandi: (a) *ecce paratus sum venire ad vos, et non ero gravis vobis: non enim quaero quae vestra sunt, sed vos*; e per poter ciò eseguire, assai volontieri, se la povertà delle nostre rendite non ce lo proibisse, alcun gravame a nostri visitandi non recheremo. Che però ci è forza valerci di quanto dal sagro concilio tridentino circa la procurazione ci vien permesso. Se bene i luoghi veramente poveri, ci sforzeremo di visitare a nostre spese. (a) 2. Cor. 12. 14.

10. Generalmente la procurazione, dove è solito, e se così sarà in piacere de' visitandi, la riceveremo in denari, secondo la tassa già stabilita, e altre volte praticata; senza ricevere altra qualsivoglia minima cosa di più: o in vece del denaro, ad arbitrio degli stessi visitandi, riceveremo i cibari per una parca, e frugal mensa, e nostra, e della nostra modesta comitiva. A tal fine, seguendo gli esempi di buoni prelati, anche viventi, vogliamo, che la spesa non acceda due giuli il dì per noi, e per ciascuna bocca, che mangerà alla nostra mensa, e un giulio, e mezzo per ogni bocca della famiglia bassa; e le spese delle cavalcature, e ferrature de' cavalli dovranno andare a conto nostro, senza ricevere cosa alcuna per esse: eccetto però le spese dei vittuali de' medesimi cavalli, che dovranno farsi dalli stessi visitandi.

11. Per evitare ogni fraude, le spese per le accennate cibari dovranno farsi con l' assistenza di un deputato da noi, e se ne dovrà rendere minuto conto, e fatte che saranno state, dovrà esibirsene copia, per dover essere da noi approvate e sottoscritte per cautela di chi avrà avuto l'incombenza di farle. Anzi per meglio accertarci,

che non si ecceda nelle accennate somme, noi talora faremo fare le spese per farle rimborsare nel fine della visita, e faremo il catalogo delle medesime spese rapportare negli atti della stessa visita.

12. E acciocchè in tal materia cessi anche ogni sospetto d' interesse, ordiniamo, e comandiamo a tutti i nostri diocesani, che non solamente non diano, ma si astengano di offrire nè a noi, nè a niuno della nostra comitiva, alcuna cosa di più di quanto abbiamo accennato, nè pure regali, eziandio di cose comestibili, ancorchè minimi.

Pene contro a' trasgressori di questo editto.

13. E sebbene non imponiamo pene nelle cose ordinate in questo editto contro i trasgressori, le riserbiamo nondimeno al nostro arbitrio, per farle eseguire secondo la qualità del mancamento, o trasgressione. Contro però chi difetterà, o sarà negligente, e in conseguenza obbligherà noi a trattenerci in quel luogo, per avere le notizie richieste nelle mentovate istruzioni, senza le quali accertatamente non partiremo dal luogo della visita, adesso per allora decretiamo, che soggiaccia alla pena di pagar le procurazioni di quei giorni medesimi, ne' quali il di lui difetto, o negligenza sarà cagione, che ci tratteniamo di più; oltre altre pene a nostro arbitrio.

Publicazione dell' editto.

14. Acciocchè non sia chi possa allegare scusa d' ignoranza nella pronta esecuzione di questo nostro editto, ordiniamo, che si affigga ne' luoghi soliti, ed in tal modo abbia forza, e vigore, come se a ciascuno fosse stato personalmente intimato, notificato, e presentato. Dato in N. dal nostro episcopio a dì . . . dell' anno 1695.

N. VESCOVO DI N.

N. N. Segretario.

§. IX.

Delle istruzioni a certi particolari stati di persone, acciochè rispondano a quesiti, che loro si fanno, per sapere se vi sia cosa bisognevole di provedimento.

1. Coll' editto generale della visita, del quale abbiamo nel precedente §. rapportato la formola, dovranno andare congiunte le istruzioni agl' infrascritti certi particolari stati di persone, e ad altri, che al nostro buon vescovo parerà espediente secondo il bisogno.

2. Di tali istruzioni, due esemplari or ora rapporteremo, di due eminentissimi arcivescovi, che sono due luminari, che in special maniera hanno illustrato, e illustrano questo regno. Uno si è il cardinale Caracciolo arcivescovo di Napoli, l'altro si è il cardinale Orsino già arcivescovo di Siponto, e ora vescovo di Cesena; affinchè il nostro buon vescovo possa soddisfarsi con appigliarsi alle une, o alle altre. Le prime ancorchè più brevi contengono virtualmente quasi tutto ciò, che più diffusamente, e distintamente contengono le seconde, essendo quelle per lo più state fatte per Napoli, città, che per la sua ampiezza e per altre incomparabili eccelse prerogative, ella sola vale per più città, e per più diocesi unite insieme. Questa città stando continuamente sotto l'occhio del nostro buon pastore, che vi risiede (della cui esemplare vigilanza, e pastoral sollecitudine altrove diffusamente abbiamo discorso (*a*), e in moltissimi luoghi del presente opuscolo avremo a far menzione) e per esservi la congregazione, che sua eminenza vi ha eretta dalla santa visita, e che avanti di se allo spesso si aduna, e che ad ogni ora può formare quesiti, e avere quelle relazioni, che secondo i casi sono necessarie, esclude il bisogno di più diffuse istruzioni.

(*a*) Ella epist. dedic. oper. rissuscitati S. Filippo Neri, impress. Neapol. anno 1675.

3. Quando si trasmetteranno le prime, cioè quelle dell' eminentissimo Caracciolo, potranno a tutti i medesimi infrascritti stati trasmettersi intere.

4. Quando si trasmetteranno le seconde, che costano di XII. capi, e che a distinzione delle prime, nel pro-

gresso dell'opuscolo le chiameremo le INSTRUZIONI ORSINE, tratte da noi *per extensum*, da un memorabile editto, che sua eminenza fece precedere al suo giungere alla chiesa di Cesena, si avverta di dividerle, e di trasmetterle in questa maniera, cioè:

5. Al capitolo della cattedrale, e delle collegiate i cataloghi contenuti ne' capi II. III. VI. XI. XII.

6. A' parocchi i cataloghi ne' capi I. III. IV. V. VI. XI. XII.

7. A' beneficiati
8. A' regolari de' conventi soggetti all'ordinario. } i cataloghi ne' capi III. VI. XI. XII.

9. Al cancelliere il catalogo nel capo X.

10. Agli amministratori del seminario i cataloghi ne' capi VII. XI. XII.

11. Ai monasteri di monache i cataloghi ne' capi III. VIII. XI. XII.

12. A' priori, procuratori, economi, amministratori e sotto qualunque titolo si appellino de' monti di pietà de' monti di morti, de' monti frumentarii, degli spedali, delle confraternite, adunanze, o altro qualsivoglia luogo, i cataloghi ne' capi IX. XI. XII.

13. Per la visita preparatoria, della quale sinora abbiamo parlato, e parleremo in questa prima parte del nostro opuscolo, per parlare dipoi nella seconda parte della visita attuale, non deve per alcun conto tralasciarsi di far percorrere, o l'une, o l'altre delle accennate instruzioni, mentre non solamente, che chi ben comincia, avrà fatto già la metà dell'opera, ma farà di vantaggio: il che affermo sull'esempio di un buon vescovo, il quale attendendo a questa preparazione, ebbe a dire. *Io visito tutta la mia diocesi dalla residenza, dal mio tavolino, restandomi solamente d'andare a riconoscere sù la presenza del luogo le cose.* Questo buon prelato aveva fatto percorrere a suoi visitandi le menzionate istruzioni del signor cardinal Orsino, delle quali per gran lume, e guida de' visitatori dovremo or ora registrarne

il tenore. Avute il detto prelato le risposte alle istruzioni Orsine, egli senza partirsi dal suo tavolino, vedeva come in ispecchio tutti i bisogni della diocesi, e in buona parte anche dal tavolino vi provvedeva. Santa, e meravigliosa industria invero, finora forse non praticata da tutti, degna in avvenire di essere abbracciata, ed eseguita, giacchè ci troviamo, prima di dar principio alle nostre annotazioni, (b) esposto, e proposto al nostro buon vescovo per suo specchio, e per sua idea questo gran cardinale, non solamente per ben fare la santa visita, ma tutte l'altre operazioni del pastorale officio.

(b) Vide supra post introductionem operis

14. Tanto più deve abbracciarsi l' esempio di far precorrere le istruzioni a visitandi, quanto che si sperimenta essere questo il vero modo di soddisfare alla mente del tridentino: Che i visitati non si gravino di spese; mentre il visitatore non è necessitato a trattenersi lungo tempo ne' luoghi, per avere, e per descrivere quelle notizie, che precedentemente, mediante le precorse istruzioni, avrà chieste, ricevute, e sul tavolino nella sua solita residenza riconosciute, esaminate. E quello, che più importa, avrà pensato al rimedio in quelle cose, che ne avrà conosciuto bisognevoli. Sicchè arrivando poscia il visitatore, già istruito, e nessuna cosa giungendogli nuova, agevolmente, e accertatamente potrà fare le sue disposizioni, provisioni, e decreti, secondo l' esempio dell' apostolo, che a visitandi prima mandava epistole istruttive, e poi andava di persona a disporre l'altre cose: (c) *Cetera autem cum venero disponam.*

(c) 1 Cor. 11.

ISTRUZIONI

DELL' EMINENTISSIMO SIGNOR

CARDINAL CARACCIOLO

ARCIVESCOVO DI NAPOLI

A' visitandi

15. Tutti gli abati, parrochi, sagristi, governatori di chiese, e d' altri luoghi pii, tutti i prefetti, o sotto qualsisia nome si appellino, sieno tenuti fra lo spazio d' un mese, da connumerarsi dal dì della publicazione della presente istruzione, e di fare respettivamente un libro in foglio, nel quale a caratteri chiari, distinti, ed intelligibili apertamente si descriva lo stato temporale, e spirituale della chiesa, o altro luogo pio, e particolarmente vi si facciano ordinatamente i seguenti indici o cataloghi.

16. Primieramente nel primo indice si dichiari il titolo della chiesa, o sia altro luogo pio, con tutte le sue circostanze, particolarmente il tempo della fondazione, i nomi de' fondatori (in caso se ne abbia ricordanza) il sito attuale di tutto l' edifizio, co suoi termini, e co' suoi confini, il numero, e la qualità delle case annesse, o altre cose simili, spettanti, sì alla fondazione come alla struttura materiale.

17. Il secondo indice dovrà contenere una descrizione più immediata, ed esplicita della stessa chiesa materiale, cioè tutte le sue parti, gli altari con i loro titoli, e fondatori, il coro, la sagrestia, il campanile, il fonte battesimale, se vi sia, le pitture, le volte, e cose simili.

18. Il terzo indice dovrà essere di tutti gli ecclesiastici, i quali servono, o debbono servire alla medesima chiesa, con ispiegare di ciascuno il nome, e co-

gnome, età, patria, officio, ordine, e dignità, cominciando dal primo, ovvero dal più degno, fino all' ultimo.

19. Nel quarto indi dovranno notarsi i governatori, e tutte le altre persone laicali, appartenenti alla medesima chiesa con esprimervisi il tempo dell' officio, intrapreso da ciascuno, e che gli compete di ragione, e per consuetudine.

20. Nel quinto indice si notino distintamente tutti, e singoli benefici, e i beneficiati, le prebende, i prebendati, le cappellanie, e i cappellani, con i loro titoli, doti, pesi, e simili, esistenti sotto il tetto della medesima chiesa, o sia altro luogo pio, con ispiegare ad uno per uno, quei che sono annessi all' altare maggiore, e quei che sono annessi agli altri altari.

21. Nel sesto indice con una special chiarezza dovranno descriversi tutti, e singoli pesi di messe, con le tabelle, che *ad verbum* vi si dovranno trascrivere, che si celebrano, ovvero, che si debbono celebrare, e da quali persone, nella medesima chiesa, oratorio, o altro pio luogo, e vi si dovranno anche in questo indice aggiungere que' pesi di messe, che si celebrano per limosine manuali quotidiane.

22. Il settimo indice dovrà essere delle reliquie de'santi, che sono in quella chiesa, o altro luogo pio, con ispiegare se sieno reliquie insigni, e se sieno approvate, se collocate in istatue, e di qual materia, con ogni altra circostanza.

23. Nell'ottavo indice si descriverà distintamente tutta la sagra supellettile della stessa chiesa, ovvero sagrestia, senza tralasciar di notarvisi minima cosa, che appartenga al sagro ministerio, e all'ornato, con annotarvisi anche le tabelle votive, di qualunque materia elle sieno, offerte da' fedeli.

24. Nel nono, e copiosissimo indice, o sia più tosto inventario, si dovranno annotare tutti i beni temporali, con descriversi senz' alcuna fraude, ed oscurità, ma con chiarezza, e distinzione, tutti i beni mobili, e stabili, censi, privilegi, giurisdizioni, ragioni, anche feu-

dali, e frutti enfiteutici, emolumenti, e qualsivoglia sovvenzioni e rendite certe, ovvero incerte, e i loro pesi respettivamente.

25. A proporzione dovranno fare un simile indice, o sia inventario con l' individua espressione di tutte le ragioni, rendite, e pesi, particolarmente di celebrazione di messe, tutti, e singoli dignità, canonici, ebdomadarii, beneficiati, cappellani, e amministratori di luoghi pii, sotto qualsivoglia titolo si appellino, della città, e diocesi, per quello, che appartiene a' loro beneficii, cappellanie, e amministratori, ec.

26. Di più siano tenuti tutti i parrochi, e ogni altro curatore d' anime, aggiungere nel menzionato libro due altri indici più brevi. Nel primo, che in ordine sarà il decimo, dovranno notar tutte le ostetrici, o mammane commoranti dentro i fini delle loro parrocchie. Nel secondo, che sarà l' undecimo indice, dovranno descriversi i nomi, e cognomi de' maestri di scuola, i quali dentro il distretto delle loro parrocchie respettivamente, insegnano a figliuoli publicamente la rettorica, ovvero lettere umane, ovvero grammatica, ovvero i primi elementi di leggere, e scrivere.

ISTRUZIONI

DELL'EMINENTISSIMO SIGNOR

CARDINAL ORSINI

ARCIVESCOVO DI SIPONTO, VESCOVO DI CESENA.

CAPO I.

Catalogo delle notizie generali, che deve dare il parroco, per informazione del vescovo, circa lo stato ecclesiastico, e circa le anime dentro il recinto della sua parrocchia. CAP. I.

Delle chiese. §. I.

1. Quante, e quali chiese vi siano.
2. Sotto, e che titolo sia ciascuna.
3. Qual sia il rettore, o amministratore, o economo di esse.
4. Se vi siano cappelle, ed oratorii domestici.
5. Quali siano, e sotto la cui cura.
6. Se vi celebra la messa.

} *nominatamente*

De' monasteri. §. II.

1. Quanti, e quali monasteri, o conventi di regolari.
2. Così anche di monache.
3. Di che ordine siano, e come si chiamino.
4. Se vi siano conventi soppressi.
5. Come si nominavano, e di qual ordine.

} *nominatamente*

CAP. I. 6. A che siano state applicate le loro rendite. 7. Chi sia l'economo di ciascuno. — *nominatamente*

§. III. *De' luogi pii.*

1. Se vi siano spedali. 2. Monti di pietà. 3. Monti di morti. 4. Monti frumentarii, e 5. Altri luoghi d'opere di carità. 6. Se vi siano confraternite. 7. Congregazioni, o 8. Altre adunanze pie. — *E di ciascuno di questi luoghi pii si esprima il nome, o'l cognome degli uffiziali, sotto qual di sivoglia titolo s'appellino, o di economi, e d' amministratori: e da che tempo sia principiato il loro uffizio; e quando termini.*

§. IV. *Delle famiglie, e dell' anime.*

1. Quanto sia il numero delle famiglie. — *In collettiva.*
2. Dell'anime. 3. Dell'anime di communione. 4. De' cresimandi da sette anni in sù. — *Distesamente co'loro nomi.*

§. V. *Degli ecclesiastici*

1. Quanto il numero de'sacerdoti. 2. De'confessori secolari, o 3. Regolari. 4. De'diaconi. 5. De'suddiaconi. — *Distesamente co'lor nomi, e cognomi, e servata l'anzianità dell' ordine.*

6. De' chierici: *nominatamente, come di sopra, con l'ordine che hanno, facendo precedere gli accoliti agli esercisti, questi a' lettori, i lettori agli ostiari, e gli ostiari a' tonsurati.* CAP. I.

De' beneficii §. VI.

1. Quanti e quali beneficii vi siano, così curati, come semplici.
2. I nomi, e cognomi de' beneficiati.

Delle persone di diversi stati §. VII.

1. Se vi siano sospetti d'eresia.
2. Se vi sia chi legge, o tiene libri proibiti.
3. Se vi siano bestemmiatori
4. Malefici, o
5. Altri dediti a simili enormità, spettanti al sant'uffizio.

Nominatamente.

6. Se vi siano scomunicati.
7. Sospesi, o interdetti.
8. Se vi siano non comunicati nella prossima pasqua.
9. Se vi siano trasgressori abituali delle feste.

Nominatamente; da che tempo, e per qual cagione.

10. Publici usurarii.
11. Concubinarii.
12. Adulteri.
13. Coniugati, che non coabitano; altri in qualunque modo publici scandalosi.
14. Se vi siano giuocatori scandalosi, ed altre persone simili, delle quali spetta al vescovo la cognizione.
15. Se vi siano inimicizie gravi, e frà quali persone.

Nominatamente.

CAP. I. 16. Chi siano i maestri di scuola.
17. Quanti medici, e chirurghi.
18. Notari.
19. Librari.
20. Tavernari, o osti.
21. Dipintori, o scultori.
22. Quante ostetrici: e se queste siano tali, quali esser debbono, in quanto a' costumi, ed alla fede; e se sappiano quel che essenzialmente si richiede per amministrare il battesimo in caso di necessità.

Nominatamente.

CAPO II.

CAP. II. *Catalogo delle notizie, che deve dare il reverendo capitolo della cattedrale, per quel tanto, che gli spetta in comune.*

§. I. *Delle dignità, canonici, e lor abito corale*

1. Del numero delle dignità
2. E quali.
3. Del numero de' canonici.
4. Qual sia l'abito corale delle dignità e canonici.

Co'loro nomi, e cognomi distintamente, e col tempo della loro elezione.

§. II. *Della distinzione delle prebende.*

1. Se vi siano distinzioni di prebende, e presbiterali, diaconali, e suddiaconali.

2. Quanti canonici siano per ciascun ordine.

3. *Quatenus* non vi fosse questa distinzione. Con qual ordine assistano al vescovo *in pontificalibus*; mentre per decreto della sagra congregazione de' riti a' 15. di marzo 1608. fu prescritto; che: *Si non sint distinctae praebendae, fiat tamen distinctio per paramenta.*

4 In tal caso: quanti vestano il piviale, quanti le pianete, quanti le dalmatiche, quanti le tunicelle. CAP. II.

Della teologale, e della penitenziaria. §. III.

1. Se vi sia prebenda teologale.
2. In che anno eretta, e da qual vescovo.
3. Chi sia il teologo, e come eserciti il suo uffizio.
4. Se vi sia la penitenziaria.
5. In che anno eretta, e da qual vescovo.
6. Chi sia il penitenziero.
7. E come eserciti il suo ministero.

De' mansionarii, o cappellani. §. IV.

1. Se vi siano mansionari.
2. O cappellani, quanti, e quali.
3. Qual sia l'abito loro in coro.
4. Qual sia il servizio, che prestano.

Nominatamente.

Della disciplina del coro. §. V.

1. Qual sia la disciplina del coro: e si descriva minutamente dal maestro delle cerimonie.
2. Si produca la tabella oraria, e si descriva il modo del convenire nel medesimo coro.
3. Se ivi, *statis horis*, soddisfacciano l' ore canoniche.
4. Se vi siano distribuzioni quotidiane, ed a che segno arrivino.
5. Quanti punti siano ogni giorno, e quanto importi il punto, che pagano i non interessenti.
6. Se abbino ufizii proprii.
7. Se feste proprie.
8. Quali siano i lor pesi nel coro.

CAP. II.

§. VI. *Della celebrazione delle messe.*

1. In che forma celebrino le lor messe solenni.
2. In che modo celebrino la messa conventuale, e per chi l'applichino.
3. Se ne' giorni stabiliti nelle rubriche del messale cantino le due messe.
4. Se in ciascun mese cantino, oltre alla conventuale, la messa *pro defunctis*, secondo le rubriche del messale.
5. Qual sia il numero degli anniversarii, che abbiano.
6. Se ne tengano distintamente la tabella in sagrestia co' nomi de' benefattori.
7. Ne esibiscano la copia.

Questo in quanto alle messe, che devonsi celebrare ex obligatione collegii; *poichè intorno all' altre* ex capite peculiaris obligationis, *il rev. capitolo dovrà eseguire ciocchè si dirà nel penultimo capo, dove ordinaremo le notizie, che dovrà darci ogni qualunque chiesa, o sacerdote, che tenga tal obbligo di sodisfare a' pesi di messe.*

§. VII. *Delle processioni.*

1. Quali siano le processioni.
2. Quali siano i riti.
3. E se nella lor chiesa siano consuetudini particolari.

§. VIII. *De' maestri delle cerimonie, ed altri ministri.*

1. Quanti maestri di cerimonie vi siano.
2. Sagristi.
3. Chierici per servizio del coro.
4. Per servizio delle messe cantate, e delle basse.
5. Musici.
6. E quando cantino.

Co' lor nomi, e cognomi, e con la notizia delle loro provisioni: e chi lo somministri.

7. Organisti.
8. E quando sian tenuti all'organo } *stri, distinta-mente.* CAP. II.

Dell'archivio §. IX.

1. Se nella cattedrale sia l' archivio delle ragioni, e delle scritture attinenti al capitolo.
2. Chi ne sia l' archivista, o il conservatore.
3. Si produca l'inventario delle scritture, con la distinzione delle materie, e servato l' ordine degli anni.

Delle rendite del capitolo in comune, ed in particolare. §. X.

1. Qual rendita abbia il capitolo in commune, con la descrizione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
2. Qual rendita abbia ciascun canonico, e dignità, con la descrizione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
3. Qual rendita abbia la prebenda teologale, con la descrizzione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
4. Qual rendita abbia la penitenziaria, con la descrizzione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
5. Qual rendita abbiano i mansionari, o cappellani, con la descrizzione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.

Dell'inventario de' beni. §. XI.

1. Se vi sia distinto inventario de' beni, stabili, mobili, censi, e di tutte le altre ragioni che tiene il capitolo; si come di tutte le supellettili sagre, ed altri mobili della chiesa.
2. Il detto inventario dovrà in oltre rinovarsi nella forma, che si prescrive nel capo ultimo, ed esibirsi a noi, si come ordinato abbiamo nell' editto num. 7.

§. XII. *Del procuratore del capitolo, e delle capitolari adunanze.*

1. Quanti procuratori, o altri uffiziali siano nel capitolo.
2. Quando, e come si facciano l'adunanze, o i conventi capitolari.
3. In che forma se ne registrino gli atti, e
4. Qual sia il sigillo del capitolo.
5. Quali statuti abbia il capitolo; e si producano.

CAPO III.

Catalogo delle notizie locali e reali, che debbono darsi dalle lor chiese da ciascun rettore, amministratore, economo, procuratore, o altri, che in qualunque titolo ne tenga l' amministrazione, compresa la cattedrale, ciascuna parrocchiale, e chiesa di monache.

CAP. III. *Della chiesa.*

§. I. 1. Qual sia il santo titolare della chiesa.
2. In che giorno se ne celebri la festa.
3. Se nella celebrazione della medesima festa vi sia qualche abuso, o eccesso disconveniente.
4. Se la chiesa sia consagrata, o nò.
5. *Quatenus affirmative.* Chi sia stato il vescovo consagratore, ed in qual anno.
6. Qual sia il padrone di detta chiesa.
7. Di che anno sia stata eretta la chiesa.
8. Quali indulgenze abbia la chiesa: se sono perpetue, o temporanee.
9. Si producano le copie de' brevi apostolici.

§. II. *Della struttura della chiesa.*

1. Qual sia la forma, o struttura della chiesa.
2. Se la chiesa sia a volta, ovvero con soffitto, o pure

a semplice tetto : e se questo tetto piova, o dia umidi- CAP. III.
tá ; si descriva esattamente.

3. Quante finestre siano nella chiesa. Se siano con invetriate , ovvero con impannate , e sopra tutto se entri acqua , o vento dalle fenestre.

4. Se le pareti della chiesa , così nell' esterno , come nell' interno , e così delle cappelle , come della sagrestia, e così del coro (quando vi sia) siano di pietre quadrate , ovvero con incrostatura , e biancheggiatura , o pure incolte: e se nel di fuori abbiano erbe nate per l'umidità , che forse patiscono, e se nel di dentro parimente siano umide , e verdi.

5. Donde sia cagionata in esse tal umidità, e se per l'unione a qualche edificio , o sagro , o profano , dal quale ricevano servitù.

6. Se nella chiesa sia coro.)
7. In che parte stia situato.) *Si descrivano*
8. Qual forma abbia.) *distintamente.*
9. Quante sedie, ovvero stalli vi siano.)

10. Se vi sia qualche separazione di luogo alle donne per la distinzione del sesso : e si descriva.

11. Di che materia sia il pavimento , se intero , o rotto.

Della spesa per la riparazione , ed ornamento §. III.

1. A chi tocchi far la spesa per la riparazione , ed ornamento , quando bisogna.

2. O pure se abbia annue entrate per la fabbrica.

3. *Quatenus affirmative.* Si descrivano i corpi , i frutti, e le rendite con puntuale , ed esatta descrizione.

4. Da chi s' amministrino tali annue entrate.

5. Se n' esprima il nome , ed il cognome.

CAP. III. *Delle confraternite*

§. IV.

1. Se dentro la chiesa sia qualche confraternita eretta.
2. Sotto quale titolo, e
3. Chi sian gli uffiziali.

Nominatamente si dichiarino.

§. V. *De' cappellani, e chierici.*

1. Se dentro la chiesa siano cappellanie, o
2. Beneficii eretti.
3. Chi siano i cappellani, o
4. Beneficiati.
5. Quali siano le rendite, corpi, e frutti di ciascun beneficiato, o cappellano, si descrivano nella forma, che si ordinerà nel cap. VI.
6. E chi siano i chierici, che servono.
7. Quali, e quante le lor rendite, o stipendi, se da chi si paghino.

Nominativamente si dichiarino.

§. VI. *Degli altari.*

1. Quanti altari siano in essa chiesa.
2. E sotto l' invocazione di qual santo sia ciascun stato eretto: e da qual anno.
3. Se siano consagrati nello stipite, o pur contengano gli altaretti portatili.
4. E se questi siano interi, ed abbiano interi i sigilli delle reliquie.
5. Se ve ne sia alcun privilegiato per li defunti, e da qual anno, e da qual pontefice: e si produca la copia autentica del breve.
6. Chi sia il padrone di ciascun' altare.
7. Di ciascun' altare si descrivano puntualmente i corpi, i frutti, e le rendite spettanti alla dote di esso altare per lo suo mantenimento, non parlandosi quì della

dote delle messe, ma della dote spettante al sudetto man- CAP. III.
tenimento, ed ornamento dell' altare.

8. E se l' altare non avrà dote particolare ; si dia notizia, chi debba, e sia tenuto al peso di mantenerlo adorno, e provederlo delle cose necessarie.

9. Quanti pesi di messe ciascun' altare abbia. *E di questo dovrà darsi notizia nella conformità, che si prescrive nel capo penultimo.*

10. Da chi debbano celebrarsi.

Della cappella del santissimo. §. VII.

1. Se vi sia cappella a parte del santissimo sacramento.

2. A chi tocchi la spesa della cera, e dell' olio per la lampada.

3. Di che qualità, e materia sia il tabernacolo.

4. Quante pissidi, e cibori vi siano, e di che materia, e qualità.

5. Se vi sia sfera per la delazione del santissimo in que' giorni, che si deve.

Delle reliquie de' santi. §. VIII.

1. Se nella chiesa siano reliquie di santi.
2. Quante, e quali siano, col distinto loro catalogo.
3. Se queste abbiano le lor canoniche autentiche.
4. Se siano state riconosciute, ed approvate da' vescovi.
5. Se decentemente si tengano custodite.
6. Di che materia, e forma siano i lor reliquiari.
7. Come, e quando si espongano.
8. Di quali reliquie si celebrino gli uffizi.

Delle sepolture. §. IX.

1. Se nel pavimento della chiesa siano sepolture.
2. Quante siano.

CAP. III. 3. Se sotto gli altari, o predelle di essi; e quali siano tali sepolture.

4. E se queste siano padronate, e di chi, o pur comuni della chiesa.

Del cimiterio.

§. X. 1. Se vi sia cimiterio a parte.

2. Se sia benedetto dal vescovo: in qual anno, e da chi vescovo.

3. Se il cimiterio si tenga mondo, e ben custodito.

4. Se chiuso, e la chiave da chi si conservi.

5. Se in mezzo vi sia eretta la santa croce.

Del campanile.

§. XI. 1. Se la chiesa abbia campanile.

2. Quanto sia alto, se sta coverto, e se abbia comoda la scala.

3. Quante campane vi siano.

4. E se tutte siano state benedette.

5. Da qual vescovo, e quando.

6. Se vi sia la porta, e se questa si tenga chiusa ne' tempi opportuni.

§. XII. *Della sagrestia*

1. Qual sia la struttura della sagrestia, se a volta, o pure a tetto, e se questo è umido.

2. Delle fenestre si descriva, ciò che abbiamo interrogato delle fenestre della chiesa in questo capo al §. 2. num. 3.

3. Di qual materia sia il pavimento.

4. Di qual materia, e come siano gli armari.

5. Se sia ben proveduta di supellettili sagre.

6. Si farà l' inventario di tutte, e singole supellettili, col metodo ordinato al capo ultimo.

7. A chi spetti la spesa di provedere la sagristia ne' bisogni. CAP. III.

8. Se vi siano rendite a parte,

9. *Quatenus affirmative.* Si descrivano puntualmente i corpi, i frutti, e le rendite medesime, e

10. Da chi s' amministrino tali rendite.

11. De' sagristi si dia relazione, come abbiamo interrogato nel cap. 2. §. 8. num. 2.

Dell' inventario de' beni. §. XIII.

1. Se vi sia inventario di beni stabili, e delle rendite della chiesa, siccome delle sagre supellettili, ed altri beni mobili; poichè non essendovi, dovrà farsi, ed essendovi, dovrà rinnovarsi nella forma, che si prescrive nel capo ultimo: e se ne produca la copia legale, ed autentica, per riporla nell' archivio vescovile.

2. Se vi siano beni, che fossero stati usurpati; si esprimano, quali siano col nome, e cognome della persona usurpante, da che tempo, e con qual pretesto.

3. Se la chiesa è parrocchiale, o beneficiale, dichiari di più il parroco, ovvero il beneficiato, se sia a libera collazione, o pure sia iuspatronato di qualcuno, e di chi.

CAPO IV. CAP. IV.

Catalogo delle notizie, che deve dare il parroco, ciascuno per quel che tocca al recinto della sua parrocchia, intorno alla visita, ed intorno al sinodo diocesano

Della visita. §. I.

1. Chi proveda di ospizio il vescovo colla sua parca comitiva.

2. Chi dia le supellettili, ed i letti, ovvero se concorrano più, e quali alla spesa di affittare tali robbe.

CAP. IV 3. Chi somministri i cibari, e se sian più, e quali gli obbligati a tali spese.

4. Chi proveda di stalla, biada, e fieno ai giumenti; o pure sian più, e quanti, e quali.

5. *Quatenus* si desse la procurazione in denaro.

6. Si dica quanto sia.

7. Chi la paghi, quanti siano i concorrenti alla spesa, e quanta porzione per ciascuno.

8. In virtù di qual convenzione, e di che anno fatta.

9. E si produca.

§. II. *Del sinodo.*

1. Dia il catalogo di tutti quegli ecclesiastici secolari, o regolari, che intervengono al sinodo frà il recinto; e ne' confini della sua parrocchia.

2. Chi paga il cattedratico, o il sinodatico ad tenorem del *cap. conquerente de offic. ordinarii*: la cui disposizione non ammette prescrizione in contrario.

3. In quanto denaro di moneta usuale si paghi.

4. Se si paga *in actu sinodatico*.

5. O pure in altro tempo, e qual questo sia.

CAP. V. CAPO V.

Catalogo delle notizie, che deve dare il parroco per quel, che appartiene al ministerio della sua cura.

§. I. *Della sua persona.*

1. Qual sia il suo nome, cognome, e patria.

2. Da quanto tempo, che è sacerdote.

3. Da quanto tempo, che è parroco.

4. Chi sia stato il suo collatore.

§. II. *Della residenza*

1. Se risiede, ed amministra la cura dell' anime per se stesso, o pure per mezzo d' un qualche vicario ap-

provato: ed in questo caso, dia notizia del nome, co- CAP. V.
gnome, e patria, e da che tempo sia stato approvato tal vicario sustituto, e per qual cagione.

2. Chi sia il suo prete coadiutore nella cura.
3. Quanto stipendio gli somministri.

De' chierici della chiesa parocchiale. §. III.

1. Quali, e quanti chierici servano alla sua chiesa parrochiale.
2. E con qual stipendio.
3. Da chi lo ricevano.

De' libri parrochiali. §. IV.

1. Se tiene i cinque libri parrochiali, cioè:
   I. Il libro de' battezzati.
   II. De' confirmati, o cresimati.
   III. Il libro de' matrimoni.
   IV. Il libro dello stato dell'anime.
   V. Il libro de' morti.
2. E dia notizia, se nella formazione di questi libri osservi il metodo prescritto dal rituale romano: o in che sia la diversità.

De' sermoni, che deve fare al popolo. §. V.

1. Se ha frequenti i suoi sermoni parrocchiali al popolo nelle domeniche.
2. Se spiega i misteri, ed i riti della santa messa, come ordina il sacro concilio tridentino.

Della dottrina cristiana. §. VI.

1. Se in tutte le feste insegni la dottrina cristiana.
2. Di che libro, per insegnarla, si serva.
3. Qual ordine, o istituto in ciò osservi.
4. Se l'insegna la mattina, o il dopo pranzo.

CAP. V. 5. Se vi sia la scuola della dottrina.

6. Si presentino gli statuti di essa, le sue regole, ed il di più si esegua, conforme si dimanda *in verbo* confraternite.

§. VII. *Delle denuncie da farsi al popolo.*

1. Se denuncia al popolo nella domenica tutte le feste, e tutte le vigilie, che possono accadere nella settimana.

2. Quali editti si pubblichino al popolo.

§. VIII. *Delle feste*

1. Quali feste proprie siano nella parrocchia.

2. Quali consuetudini.

3. Se le vedove, per dimostrar mestizia, sogliano astenersi d'andare alla chiesa nelle feste ad ascoltare la messa, e per quanto tempo.

4. Se le zitelle spose sogliano far lo stesso, per mostrare erubescenza, prima che contraggono il matrimonio *per verba de praesenti.*

§. IX. *Delle processioni.*

1. Quali processioni sogliano farsi nella sua parrocchia, e con qual ordine.

2. Se si facciano quelle di s. Marco, e delle rogazioni.

3. Come, e con qual ordine si formi quella del santissimo Sacramento nella sua festa.

4. Da quali persone sogliano portarsi le mazze dell' ombrella, o baldacchino, e se vi sia frà loro qualche disparere.

5. Con quanti lumi si accompagni la processione del Santissimo.

6. Chi somministri la spesa de' lumi.

CAP. V.

Del battesimo. §. X.

1. Fino a che tempo si differisca il dare il battesimo ad un figliuolo, che nasca.
2. Se mai, fuor di necessità, si sia battezzato un qualche infante in casa.
3. Se nel sabato santo, ed in quello precedente alla pentecoste, dopo benedetto il fonte battesimale, battezzi, *solemni ritu*, giusta il rituale.
4. Che disordine sia circa gl'infanti tenuti in letto *ante annum.*

Della santissima eucaristia. §. XI.

1. In qual forma, e con qual seguito, o accompagnamento, si porti agl'infermi.
2. Con quanti lumi: e chi somministri la spesa.
3. Se accompagnato dal chierico, che porti il rituale, e il vaso dell'acqua lustrale, nuncupata acqua santa.
4. Se si istruiscano i figliuoli per la santa comunione attatamente.

Della confessione. §. XII.

1. Se le sedi confessionali stiano in luogo aperto della chiesa: e se abbiano le fenestrelle con le latte minutamente perforate, o con le grate spesse d'altra materia, per poter ben ascoltare, e sfuggir la reciproca veduta.
2. A spese di chi si facciano le sedie confessionali.
3. Se le donne s'ammettano mai a confessarsi da faccia a faccia.
4. Se i medici osservino la bolla piana circa gl'infermi, per la confessione, ovvero quali disordini siano in ciò.

CAP. V.

§. XIII. *De' matrimonii.*

1. Se nella chiesa, come dispone il sagro concilio di trento, si celebrino sempre i matrimoni nella mattina con la messa *pro sponsis*, o pure tal volta in casa.
2. E ciò quando, e come.
3. Se soglia esplorarsi prima separatamente la volontà di ambedue gli sposi.
4. Che disordine sia circa la cohabitazione degli sposi prima di contrarre il matrimonio *per verba de praesenti.*

§. XIV. *Dell'estrema unzione.*

1. In qual forma si porti ai moribondi l'estrema unzione.
2. Se il parroco sia accompagnato dal chierico con la cotta, e col lume.

§. XV. *Della raccomandazione dell'anima.*

1. Se per se stesso faccia l'uffizio di raccomandare l'anime ai moribondi.
2. Di qual libro si serva.

§. XVI. *Dell' esequie.*

1. Se nell'esequie si osservi *adamussim* il rituale.
2. *Quatenus negative.* Puntualmente si descrivano le costumanze in contrario.
3. Qual mercede si paga, se il defonto si sepellisce dentro la chiesa parrocchiale, e qual, se si porta nella sepoltura d'altra chiesa.
4. Qual sia la tassa de' funerali, e si produca.
5. Quanta sia la quarta funerale per monsignor vescovo.
6. Quali abusi siano nelle donne, per esprimere i loro dolori in occasione di morte di qualunque lor congiunto.

CAP. V. §. XVII.

Del Predicatore.

1. Se nella chiesa parrocchiale sia predicatore particolare in tempo di quaresima.
2. *Item* nell'avvento.
3. Che uso in ciò sia.
4. E chi paghi, o sia solito di pagare la limosina.
5. Quanta questa sia: chi dia la casa, e la supellettile al predicatore.

Delle benedizioni §. XVIII.

1. Se nella parrocchia benedica, e distribuisca le candele.
2. Se benedica, e distribuisca le palme. } *ne' giorni debiti*
3. Chi somministri la spesa per la cera, e per le palme respettivamente.
4. Se benedica, e distribuisca le ceneri.
5. Se nel sabato santo, e nel precedente alla pentecoste benedica l'acqua del fonte battesimale.
6. Se in quel medesimo giorno soglia andar benedicendo le case della parrocchia.

Della congregazione de' casi di coscienza. §. XIX.

1. Se il parroco intervenga a qualche congregazione di casi di coscienza; e questa ogni quanti giorni si faccia, o pur se vi sia constituzione particolare, che la precetti.
2. Qual sia l'ordine di tal congregazione, ed il metodo. Si descriva puntualmente.
3. Quai libri morali tenga appresso di se, per direzzione della sua cura parrocchiale.

CAP. VI.

CAPO VI.

Catalogo delle notizie, che deve dare ciascun beneficiato, canonico, o parroco di ciocchè concerne alla mensa beneficiale, canonicale, o parrocchiale, e per quello, che deve sapersi della natura di essi beneficii, e delle persone, che gli posseggono.

§. I. *Della persona del beneficiato.*

1. Qual sia il suo nome, cognome, e patria.
2. Qual sia la sua età.
3. Qual sia il suo grado ecclesiastico.

§. II. *Della chiesa, e dell' altare del beneficio.*

1. Se il beneficio abbia chiesa propria. Si descriva nel modo, che s' è ordinato al cap. 3.
2. Non avendo chiesa particolare, si dia notizia dentro a qual chiesa sia eretto.
3. Qual sia il santo titolare.
4. Qual sia il suo altare
5. Chi debba mantenerlo decentemente adorno.
6. E se sia ben provveduto di sagre suppellettili.
7. E quali queste siano, in catalogo si registrino.

§. III. *Del titolo del beneficio.*

1. Qual sia il titolo del beneficio, che possiede; e si descriva distintamente qualunque titolo, comunque si nomini.
2. Se dalla sede apostolica, o pur dal vescovo gli sia stato conferito.

Del tempo della collazione §. IV.

1. Da quanto tempo, che gli sia stato conferito.
2. Se ne sia in pacifica possessione.
3. O pure vi abbia lite.
4. Da chi mossa.
5. Da quanto tempo.
6. Dinanzi a qual giudice.
7. Che sia la pretensione.
8. Ed in che termini si trovi ora lo stato del litigio.

Della pluralità de' benefici. §. V.

1. Se possegga uno, o più benefici.
2. *Quatenus affirmative.* Esplichi di ciascun altro beneficio, ciocchè deve esprimere del primo.
3. Enuncii la dispensa *super pluralitate.*

Della natura del beneficio. §. VI.

1. Se il beneficio sia libero, o pure *de iurepatronatus* di qualche persona.
2. Ed in questo caso spieghi il nome, cognome, e patria del padrone.
3. Quai prerogative egli abbia sul beneficio.
4. E di che qualità sia il iuspadronato.

Delle rendite del beneficio §. VII.

1. Quali siano le rendite d'esso beneficio canonicale, o parrocchiale, o semplice, che sia.
2. Si descrivano puntualmente tutti i corpi, tutti i territori con loro confini, tutti i censi, ragioni, ed azioni, spettanti al beneficio.
3. Se vi siano beni alienati, da che tempo, per qual causa, con qual facoltà, ed a qual persona, nominatamente.

4. Se vi siano beni usurpati, da qual tempo, sotto qual pretesto, e da qual persona, nominatamente.

5. Se i territorii del beneficio si facciano coltivare dal beneficiato, o pure si affittino ad altri, e per quanto tempo; e se gli affittuari siano congiunti, o estranei.

6. Ed in caso, che il beneficio sia parrocchiale, dovrà oltre di ciò spiegare il parroco, se a lui spettino tutte le decime, o pure qualche congrua porzione, ed a chi spetti il rimanente, e sotto qual titolo.

Queste notizie si descriveranno col metodo, ed ordine prescritto nel capo ultimo, dove si parla degl' inventarii.

CAP. VI. *Delle pensioni.*

§. VIII. 1. Se nel beneficio siano pensioni attive, o passive.
2. Di che somma siano,
3. A chi si debbano, o
4. Da chi si esiggano.
5. Da quanto tempo.
6. E con qual facoltà siano state imposte.

Nominatamente.

§. IX. *De' pesi del beneficio*

1. Quai pesi abbia seco annessi il beneficio.

2. Quanti pesi di messe. *E se ne dia distinta relazione nella conformità, che s'ordina nel cap. penultimo.*

§. X. *Dell' inventario*

1. Se vi sia distinto inventario di tutti i beni stabili, mobili, supellettili sagre, censi, ragioni, pesi, ed azioni del beneficio.

2. *Et quatenus affirmative.* Si rinnovi, dirigendo la scrittura col metodo apposto nel capo ultimo, dove si parla dell' inventario de' beni ecclesiastici: e molto più

dee farsi secondo la forma prescritta, in caso, che l'inventario non vi sia.

CAPO VII. CAP. VII.

Catalogo delle notizie, che debbano dare gli amministratori, o governatori del seminario.

Degli amministratori, o governatori. §. I.

Nominatamente

1. Qual sia il lor nome, cognome, e patria.
2. Da che tempo abbiano cominciato il lor uffizio, e quando termini.
3. Chi gli abbia eletti.
4. Quanta sia la provisione, e lo stipendio di ciascuno.
5. Se vi siano i deputati prescritti dal sagro concilio di trento.
6. Quati siano.
7. Come eletti.
8. Chi sia il rettore.
9. Quanta la sua provisione, o stipendio
10. Da chi eletto, e
11. Da quanto tempo.

Dell' erezzione del seminario §. II.

1. Da che tempo, e da qual vescovo sia stato eretto il seminario.
2. Se ne produca l' instrumento dell'erezzione.

Dell' abitazione del seminario §. III.

1. Qual sia la struttura dell' abitazione, o della casa del seminario.
2. Chi l' abbia fatta edificare, ed a quali spese.
3. Se le stanze siano a volta, oppure a tetto col soffitto.

CAP. VII.

4. Se le pareti così nell' esterno, come di dentro siano bene incrostate, e biancheggiate.
5. Qual sia il ripartimento delle stanze, e
6. Quante.
7. Se siano ben fornite di finestre.
8. In qual parte della città stia situata questa abitazione.

§. IV. *Del numero degl' alunni, e convittori*

1. Quanti siano gli alunni, che mantiene *gratis* il seminario.
2. Quanti della città, e quanti degl' altri luoghi della diocesi.
3. Quanti convittori, e
4. Questi quanta dozzina corrispondano ogni anno al seminario per ciascuno anticipatamente, o per semestre.
5. Quanti, e quali servitori abbia il seminario.
6. Quanta sia lor provisione, o stipendio.

Distintamente co' lor nomi, e cognomi.

§. V. *Degli statuti, e costumi dei seminaristi.*

1. Quali siano li statuti, o istituti del seminario: e si producano in copia.
2. Qual metodo si osservi nella disciplina letteraria, e
3. Qual direzione intorno all' educazione, e costumi de' seminaristi.
4. Quali discipline s' insegnino, oltre alla gramatica.

§. VI. *Del servizio in divinis de' seminaristi.*

1. Se nelle feste servano alla chiesa.
2. A qual chiesa, e
3. Con qual ordine

Distintamente

CAP. VII.

De' maestri del seminario §. VII.

1. Quanti maestri tenga il seminario.
2. In che professione.
3. Da quanto tempo ciascuno.
4. Quanto stipendio, e mercede abbia.

Co' lor nomi e cognomi, e patria distintamente.

Delle rendite, e beni del seminario. §. VIII.

1. Quali siano i beni, e le rendite del seminario.
2. In che consistano.
3. Se in benefici uniti ed aggregati.
4. Se in contribuzioni, *iuxta tridentinum.*
5. A che rata *pro centenario* corrispondano gli obbligati al seminario.
6. Se ha censi enfiteutici, o redemibili, o stabili, e quali siano.
7. Da che tempo non si siano riveduti i conti.
8. Questi si tengano pronti *ad omnem ordinem* per la revisione.

Si descriva minutamente il tutto: e si descrivano li beneficii con le lor rendite, e pesi annessi.

Dell' inventario de' beni §. IX.

1. Se vi sia distinto inventario di tutti i beni, così stabili, come mobili, e di tutte l' altre rendite, ragioni, ed azioni del seminario, e delle suppellettili.

2. Essendovi, si rinnovi, secondo la forma che si prescrive nel capo ultimo: e molto più si faccia in caso, che non vi fosse.

3. Se ne produca la copia legale, ed autentica nel termine di sei mesi, per riporla nell' archivio vescovale.

CAP. VIII.

CAPO VIII.

Catalogo delle notizie, che si hanno da dare intorno ai monasteri di monache, per quel, che tocca al temporale; poichè in quanto allo spirituale si faranno le parti pastorali nella santa visita.

§. I. *Della struttura, e fondazione del monastero.*

1. Come, ed in che forma sia l'edificio del monastero.
2. Quante celle abbia.
3. Quanti chiostri, o dormitorii, e quante altre officine.
4. Se vi sia luogo separato per le novizie.
5. E di quante novizie sia capace.
6. Se vi sia luogo separato per l'educande.
7. E se il monastero sia stato solito a riceverne.
8. Come siano le stanze del parlatorio, e se per la collocuzione delle donne abbia stanza separata.
9. E come siano le grate.
10. E se queste siano cieche, o con gli occhi di minute cancellate.
11. In che tempo sia stato fondato il monastero, e sotto qual vescovo.

§. II. *Della chiesa del monastero, e dei ministri della medesima.*

1. In che forma sia la chiesa del monastero, se a volta, o pure con soffitto.
2. Quanti altari abbia.
3. Qual sia il santo titolare di ciascun altare.

Si descriva il tutto, come nel cap. III.

4. Chi sia il confessore, di qual patria, di qual' età, e qual il suo nome, e cognome.
5. Quanti cappellani, e quanti sagrestani, e chierici, co'lor nomi cognomi, età, e patria.

6. Che stipendio si paghi a ciascuno delli suddetti; num. 4. e 5. CAP. VIII.

7. Se gli stipendi si paghino dalla comunità, o pure contribuisca qualche monaca particolare co' suoi vitalizi, o livelli.

Dell'ordine, sotto la cui regola sia fondato il monastero. §. III.

1. Sotto qual' ordine, e sotto qual regola sia fondato il monastero.

2. Se stia immediatamente sotto la cura del vescovo, o pure venga governato da' regolari.

3. E quali questi siano. } *Nominatamente.*
4. Ed in che numero. }

5. Se nel monastero si osservi la vita comune, o in che modo si viva.

Del numero delle monache §. IV.

1. In che numero siano tutte le monache del monastero. }
2. Quante siano corali professe. } *Co' lor nomi, e cognomi distintamente.*
3. Quante novizie. }
4. Quante converse. }
5. Quante educande. }
6. E se vi siano serve, e quante. }

Delle rendite del monastero. §. V.

1. Quante siano le rendite del monastero in comune.

2. Quanta dote paga ciascuna per monacarsi.

3. Quanto corrisponda ciascuna novizia nell' anno del noviziato, per gli alimenti.

4. Quanto l'educande in caso, che il monastero sia solito per riceverne, ed abbia luogo separato per esse.

5. Che rendita di vitalizio, o livello possieda ciascuna monaca in particolare. Si dia catalogo sottoscritto dalla superiora, e da due altre monache vecchie.

CAP. VIII. §. VI. *Del procuratore, o altro amministratore del monastero*

1. Quanti procuratori, o amministratori tenga il monastero.
2. In che modo si deputino.
3. Qual sia il nome, e cognome di ciascuno.
4. Quanta sia la lor provisione.
5. Da chi si rivedano i lor conti, ed ogni quanto tempo si bilancino, e si rivedano.
6. Quanta sia la mercede del computista.
7. Quanti libri abbia il monastero, per l' economia. Da chi si conservino, e se diligentemente vi si registrino le materie.

§. VII. *Dell' inventario de' beni.*

1. Se nel monastero sia distinto inventario de' beni stabili, mobili, censi, ragioni, o altre azioni, che abbia il monastero.
2. Questo inventario, quantunque vi fosse, dovrà rinnovarsi, secondo la forma che si prescrive nel capitolo ultimo.

CAP. IX. CAPO IX.

Catalogo delle notizie che debbon darsi da' priori procuratori, economi, amministratori, o sotto qualunque titolo s' appellino, che abbian cura di monti di pietà, di monti frumentari, spedali, confraternite, congregazioni, adunanze, o altro qualsivoglia luogo pio.

§. I. *Della fondazione de' luoghi pii.*

1. In che tempo sia stato fondato ciascun monte, spedale, o confraternita.
2. Da chi, e con quale autorità.

3. Se sia stata la fondazione approvata, e confermata dal vescovo, e da chi, ed in che anno. CAP. IX.

4. Si producano le copie legali degli istromenti delle loro erezioni, ed approvazioni.

Delle case, dove siano i monti, e gli spedali. §. II.

1. Si descriva la casa di ciascun monte, o spedale.

2. Se sia propria, o se pur si tenga a pigione.

Delle chiese, dove siano le confraternite o il sagro monte de' morti §. III.

1. Si descrivano le chiese, dove siano le confraternite, o dove sia il monte de' morti, e si descrivano con le circostanze, che s'è ordinato nel cap. III.

Dell' opere pie di ciascun monte, o spedale. §. IV.

1. Si dia distinta notizia di tutte l'opere pie, alle quali s'impiega ciascuno spedale, ciascun monte, tanto della pietà, o frumentario, quanto de' morti, o altro, che fosse.

2. Se il monte della pietà, nel prestar denari, e ricever pegni, ritragga qualche emolumento, o pure faccia i prestiti *gratis*, e per atto di carità.

3. Ricevendo qualche emolumento, si dia notizia quanto sia, a proporzione di qualunque somma, che si presti.

4. E quanto tempo aspetti al debitore per la restituzione della somma prestata.

Degli statuti, a regole de' monti, degli spedali, e delle confraternite. §. V.

1. Quali siano gli statuti, e le regole de' monti.

2. Quali siano gli statuti e le regole degli spedali.

3. Quali siano gli statuti, e le regole delle confraternite.

CAP. IX. 4. Se siano stati approvati dal vescovo.
5. Se ne producano le copie legali con le loro approvazioni.

§. VI. *Dell' insegne delle confraternite.*

1. Quali insegne, o divise usi ciascuna confraternita così ne' sacchi, come negli stendardi, nelle croci, nelle mazze priorali, ed in ogni altro segno distintivo, nominatamente.

§. VII. *Dei confrati.*

1. Quanti confrati siano in ciascuna confraternita.
2. In che modo s' eleggano, o s'aggreghino.
3. Se ciò si faccia con voti secreti, ed in presenza di qual persona.
4. Qual sia il nome, cognome, età, e patria del lor padre spirituale.
5. Da chi s' istruiscano intorno gli esercizi spirituali.
6. Quali siano gli esercizi spirituali, a'quali s'applicano.
7. In quali giorni, ed in quali ore si radunino in chiesa, per fare i loro esercizi spirituali.
8. Se dentro la chiesa abbiano luogo separato, e rinchiuso per questi loro esercizi.
9. Se fuori delle loro chiese facciano processioni, e quando.
10. A qual' opera di pietà son tenuti, quando muore un lor confratello.
11. Se abbiano il lor prefetto, con gli assistenti, e col segretario per registrare ne' libri le cose attenenti alle confraternite, o alle congregazioni, che siano; e qual sia il nome, cognome, e patria di costoro.
12. Quanti siano, e quali detti lor libri, e se decentemente conservati, ed appresso di chi.
13. Quai privilegii, o indulgenze apostoliche abbiano.
14. Se siano state riconosciute dal vescovo, e
15. Se ne producano le copie legali.

CAP. IX.
§. VIII.

Degli uffiziali de' monti, degli spedali, e delle confraternite.

1. Quali siano gli uffiziali de' monti, degli spedali, e delle confraternite, per l' amministrazione de' beni.
2. Con qual nome s'appellino in ciascun monte, spedale, confraternita, o congregazione.
3. In che modo si eleggano: e se con voti segreti.
4. In presenza di chi.
5. In che tempo comincino gli uffiziali nuovamente eletti ad esercitar la lor carica: e quando terminino.
6. Se stia in arbitrio loro di non accettarla, senza legittima causa.
7. Se prestino giuramento *de fideliter administrando, et computis fideliter reddendis.*
8. Se la loro elezzione si confermi dal vescovo, giusta il decreto della sagra congregazione de' vescovi agli 11. di agosto 1617. dove espressamente ordina, che *confirmatio officialium ad episcopum spectat.*
9. Di qual somma di danari, o altre robbe possano disporre, senza espressa licenza del med. vescovo, o del suo vicario generale.
10. Qual sia lo stipendio, che si paga a ciascuno degli uffiziali.
11. Quanti, e quali libri abbia il luogo, per l' economia, ed appresso di qual'uffiziale si conservino, e se diligentemente si notino in essi le materie economiche.

§. IX.

Delle rendite di ciascun monte, spedale, confraternita, o altro luogo pio.

1. A che somma ascendano le rendite di ciascun monte, spedale, confraternita, o altro luogo pio. } *Si descrivano distintamente*

CAP. IX.

2. In che consistano. Se in censi, e quali.
3. Beni stabili.
4. Semoventi o
5. Altre ragioni, o azioni,

Si descrivano distintamente

6. Se vi siano questori.
7. Quando, e come sogliano questuare
8. Quanti siano i pesi, che abbia ciascun monte, spedale, e confraternita ec.
9. In che consistano questi pesi.
10. Se in soddisfazione di messe.
11. In maritaggi.
12. In limosine, o in altro.

Nominatamente si dichiarino, coll'espressione della cagione dell'obligo.

§. X. *Del rendimento de' conti.*

1. Come, ed in che forma rendano i loro conti gli uffiziali, economi, rettori, o altri amministratori de' monti, spedali, confraternite, o altri luoghi pii.

2. Ogni quanto tempo per lo passato abbiano renduto i loro conti.

3. Da chi si deputino i computisti, o razionali, per la visione di tali conti.

4. Quanta sia la mercede de' computisti, o razionali.

5. In presenza di qual persona si facciano vedere.

6. Se i libri de' conti de' monti, degli spedali, delle confraternite, o altri luoghi pii si ripongano, dopo veduti, e riveduti, originalmente nell' archivio della cancellaria vescovale, restandone le copie legalizzate in potere de' medesimi monti, spedali, confraternite, o altri luoghi pii, ovvero *e contra*.

§. XI. *Dell' inventario de' beni di ciascun monte, spedale, confraternita, o altro luogo pio.*

1. Se vi sia distinto inventario de' beni, stabili, mobili, semoventi, censi, ragioni, o azioni spettanti ai luoghi pii.

2. Questo inventario dovrà distintamente rinnovarsi, quando anche vi sia nella forma, che si prescrive nel capo ultimo.

CAPO X.

Catalogo delle scritture, che si deono conservare nell' archivio della corte vescovale.

Ordine intorno all' obbligazione di tener l' archivio. §. I.

1. Perchè ogni vescovo, o altro prelato, deve tener l' archivio, (*a*) e far ben custodire in esso tutte le scritture spettanti al suo foro spirituale, ed ecclesiastico; per tanto si ordina al cancelliere della nostra corte vescovale, che fra lo spazio di due mesi, dopo la notificazione del presente editto, ponga in distinta ordinanza, come si è accennato *nel cap.* 2. al §. 9. *num.* 3. (cioè con la distinzion delle materie, e con l' ordine cronologico degli anni) tutte quelle scritture, che devono conservarsi nell' archivio: le quali (secondo, che prescrisse in una sua lettera al vescovo comense la sagra congregazione del concilio a' 18. di dicembre 1626.) sono le seguenti, che noi, per istruzione del medesimo cancelliere, con partita dichiarazione, soggiungiamo.

(a) S' incarica al cancelliere della corte vescovale, che ponga in distinta ordinanza le scritture attenenti all' archivio della medesima corte.

Delle scritture in ordine delle persone ecclesiastiche §. II.

1. Tutte le scritture, o atti, intorno a canonizazioni di persone, così ecclesiastiche, come secolari.

2. Tutte le scritture dell' ordinazioni, o collazioni degli ordini, così maggiori, come minori, a qualunque persona.

3. Tutte le scritture delle collazioni, o istituzioni dei beneficii, delli concorsi fatti, delle rinunzie, o permutazioni seguite, e di tutte le altre scritture beneficiali.

4. Le scritture delle possessioni della santa fede.

5. Tutti gl' istromenti delle professioni date a' bene-

CAP. X.

ficiati di qualunque ordine, o grado, ed in qualunque modo.

6. Tutte le scritture delle approvazioni de' confessori, o curati.

7. Delle licenze date a' parrochi, a' canonici, preti, o chierici di poter partire dalla diocesi con lettere testimoniali.

8. Delle dimissorie, o lettere commendatizie.

9. Delle licenze date per andare a parlare, o entrare ne' monasteri di monache.

10. Tutte le scritture delle esplorazioni delle volontà per le novizie, gl' istromenti delle doti delle monache, e delle licenze loro date per poter far professione, e dell' altre attenenti alle monache.

11. Tutti i decreti, ed interposizioni di autorità per le renunzie, che fanno i novizii.

12. I decreti interposti nelle cause di alienazioni, che si fanno de' beni ecclesiastici.

13. Tutti i precetti, o decreti di qualsivoglia maniera, fatti a persone ecclesiastiche, o a persone secolari in cause spirituali, o spettanti al foro ecclesiastico.

§. III. *Delle scritture in ordine a' luoghi sagri, o ecclesiastici.*

1. Tutti gli statuti, regole, ed ordinazioni di qualunque chiesa nella città, e diocesi.

2. Tutte le scritture concernenti fondazione di chiese, luoghi pii, altari, e gl' istromenti di tali fondazioni.

3. Tutte le scritture delle consagrazioni delle medesime chiese, degli altari, de' cimiteri, e delle campane, col registro in libro.

4. Tutti gli atti delle visite delle chiese, monasteri, o altri luoghi pii, insieme con tutti i decreti fatti in tali visite.

5. Tutte le scritture delle visite de' sagri limini.

CAP. X.

Delle scritture in ordine a cose sagre, o ecclesiastiche. §. IV.

1. Tutte le scritture dell' erezione del fonte battesimale, dell' erezione delle parrocchie, benefici, o cappellanie.

2. Tutte le scritture dell' erezzione del seminario.

3. Gli atti di tutti i sinodi.

4. Tutte le scritture concernenti dinunzie matrimoniali, e gli atti degli stati liberi.

5. Tutte le scritture concernenti materie di divorzii, o di altre cause matrimoniali.

6. Tutte le scritture concernenti l' esecuzioni delle dispense matrimoniali, ed altre lettere apostoliche.

7. Tutti i registri delle bolle apostoliche indirizzate alla corte vescovale.

8. Tutte le lettere monitoriali *ad finem revelationis.*

9. Tutte le scritture degli inventarii de' beni stabili, mobili, semoventi ec. (nella forma *saltem generice*, di ciocchè si prescrive nel capo ultimo) di tutte le chiese, e di tutti i luoghi pii della città e della diocesi.

10. Tutti i mandati delle procure per i negozii della mensa vercovale. E gl' instromenti spettanti alla dote, o alli beni della medesima mensa.

11. Tutte le scritture dell' enfiteusi, locazioni, e conduzzioni de' beni della mensa vescovale.

12. Item d' altri beneficii, chiese, o luoghi pii.

13. Tutti gli editti fatti in qualunque modo, ed in qualsisia materia, col registro di essi in libro.

14. Tutti i processi, ed atti civili, criminali, e misti del foro vescovale.

15. Tutte le sentenze fatte nelle sudette cause, e le composizioni seguite con i rei, ed inquisiti nella corte vescovale.

16. Tutte le scritture delle multe, e pene, col registro di esse in un libro.

17. Le scritture delle supplicazioni, ed assoluzioni.

CAP. XI.

CAPO XI.

Catalogo delle notizie, che deve dare il rev. capitolo della cattedrale, qualsisia parroco, rettore, beneficiato, cappellano, economo, o altri che abbia peso di messe in qualunque chiesa, o cappella della città, e diocesi; e parimente ciascun rettore di chiese, o amministratore di luogo pio, che abbia obbligazione di far celebrar messe.

§. I. *Del numero delle messe.*

1. Quante messe solenni, e conventuali si celebrino.
2. Quante messe cantate per obligazion particolare.
3. Quanti siano gli anniversari cantati *pro defunctis*.
4. Quanto il numero delle messe basse.

§. II. *Delle obbligazioni per le messe.*

1. Per qual causa siano obligati.
2. Se per testamento, o lascito.
3. Se per donazione, fondazione, o altro contratto *inter vivos*.

Si descriva distintamente coi nomi, e cognomi de' testatori, fondatori, o altri, i quali ex conventione imposero il peso; e l' anno del contratto, o testamento.

§. III. *Della limosina, o dote lasciata per le messe.*

1. Quanta sia la limosina, o la dote lasciata, così *ex testamento*, come *ex conventione*, *seu fundatione*, per la celebrazione di ciascun numero delle dd. messe.

Si descriva il tutto distintamente, enunciando i corpi,

2. Da quanto tempo. } *i censi enfiteutici, o redimibili, o altro, dove stiano fondate le rendite per le dotidelle messe.* CAP. XI.
3. Quanto in quel tempo fruttava il capitale della dote, o lascito, ovvero donazione, *seu* fondazione per le messe.
4. Si producano le copie delle fondazioni, dotazioni, donazioni, o lasciti per le sudette messe.

5. Se nelle sudette rendite vi sia ora attualmente qualche calo, o diminuzione dalle prime rendite in tempo, che fu fatta la fondazione, o dotazione, donazione, o altro contratto, ovvero dal tempo del legato, o lascito fatto.

6. *Quatenus affirmative.* Si dia distinta notizia di questo calo, o diminuzione, e quanto proporzionalmente importi, secondo lo stato presente.

7. Per qual cagione, e donde sia nata questa diminuzione, o calo.

8. Se, *ex natura rei*, o pure per colpa, ed incuria del rettore, o altri, a cui ne toccava la cura. } *Co' lor nomi, e cognomi distintamente,*
9. Chi abbia l'obbligazione di celebrar respettivamente il numero, e ciascuna delle sudette messe. } *e da che tempo.*

Delle soddisfazioni delle messe. §. IV.

1. Si produca la fede giurata, se fin' ora tutte l'obbligazioni delle messe siano state soddisfatte.

2. Chi non avesse in tutto soddisfatto, dia il distinto catalogo delle messe non celebrate.

3. Assegni la cagione, o l'impedimento della non soddisfazione.

4. Se vi sia libro in sagristia, ove si registrino le soddisfazioni delle messe.

Delle chiese, dove sia l'obbligo di celebrar le messe. §. V.

1. In quali chiese, cappelle, o altari siano gli obblighi di celebrar le sudette messe.

CAP. XI. 2. Quali obblighi abbiano essa chiesa, cappella, ovvero altare.

3. E quali si rimettano all' arbitrio del sacerdote.

§. VI. *Della tabella delle messe.*

1. Se nella sagristia, ovvero in altro luogo patente di ciascuna chiesa, dove sia obbligo di celebrare le messe per le sudette cause, si tenga tabella appesa col distinto catalogo degli obblighi delle messe, e de' nomi di coloro, per li quali debbono applicarsi.

CAP. XII.

CAPO XII.

Metodo per far gl' inventari de' beni ecclesiastici.

1. Questo metodo, che a noi è paruto di suggerir qui per idea di ben formare gl' inventari de' beni ecclesiastici, nella conformità, che si dee, giusta la costituzione di Sisto V. citata nell' editto al num. 6. vogliamo, che puntualmente si osservi dalle dignità, e canonici della cattedrale, non solo per quel, che tocca al capitolo in comune; ma anche per quel, che riguarda a ciascuno in particolare: e da qualsivoglia pievano, parroco, rettore, beneficiato, cappellano, priore, economo, o altro amministratore (sotto qualsisia titolo si appelli) di chiesa, cappelle, monasteri di monache, conventi soppressi, di monti, di confraternite, adunanze, congregazioni, spedali, o di qualunque altro luogo pio, che fosse nella città, e diocesi: sotto la pena da noi stabilita nell' editto, quando altrimenti si praticherà, e non si registreranno le cose con quella distinzione, che noi imponemo, giusta la seguente partizione, e maniera da osservarsi.

2. E per esempio de' sudditi, ed insieme per ubbidir alla costituzione sistina, e provedere all' indennità della nostra mensa vescovale, ordiniamo alla nostra congregazione economica, che nello spazio di tre mesi debba

per pubblico notaio (*a*) far compilar l' inventario intero de' beni, corpi, e frutti spettanti alla nostra mensa, come di tutti i pesi alla stessa pertinenti: inculcando alla congregazione, che a nostre spese faccia scrivere il medesimo inventario con tutta chiarezza, e puntualità in un libro di carta reale, e con carattere di bella, e nobil forma. CAP. XII.

(a) Ordine alla congregazione economica per far l' inventario de' beni della mensa Vescovile.

Del principio dell' inventario, quando si farà per mano di notaio.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen §. I.

1. Questo è l' inventario di tutt' i beni mobili, stabili, semoventi, frutti, rendite, ragioni, azioni, e pesi di qualsivoglia sorte della chiesa parrocchiale di s. N. nella città di Cesena, o nella Terra di N. o castello N. della diocesi di Cesena.

2. E se sia beneficio semplice, si dirà così.

3. Della chiesa di san N. senza cura, nella città di Cesena, o nella terra, o castello, ec. della parrocchia N. come di sopra, fatto sotto il dì . . . del mese . . . dell' anno . . . . per D. N. rettore di detta chiesa, e me infrascritto publico notaio, nelle case di detta chiesa, scritto in presenza, secondo la relazione, ed asserzione del prefato D. N. rettore, ed ancora di N., e di N. uomini vecchi, ed informati dello stato di detta chiesa, e parrocchiani della medesima, mediante il giuramento, dato loro per me sudetto notaio infrascritto, di dire, ed affermare la verità: i quali dicono, che la detta chiesa non ha altri beni, nè altri frutti, rendite, ragioni, azzioni, che l' infrascritte, cioè, ec.

4. E se l'inventario si facesse nella diocesi, si dirà così.

5. In presenza di N. e di N. sindico, ed eletto di detto luogo, mediante il giuramento, come sopra.

6. E se non fossero parrocchiani, per esser la chiesa semplice; si dirà.

7. In presenza di N. e di N. vecchi, ed informati, ec.

CAP. III.

§. II. *Del principio fatto per mano del rettore.*

1. E se l' inventario sarà fatto per man del rettore, si dirà così.

2. Questo è l' inventario di tutti i beni mobili, stabili, semoventi, frutti, rendite, ragioni, azioni, e pesi di qualsivoglia sorte della chiesa di s. N. nella città di Cesena, come di sopra, ovvero nel castello di N. della parrochia N. fatto il dì ...del mese .... dell' anno .... per me D. N. moderno rettore di detta chiesa, con la presenza, ed assistenza di N. e di N. uomini vecchi, e sindico, ed eletto di detto luogo, pienamente informati de' beni, frutti, rendite, ragioni, ed azioni. E sono l' infrascritte, ec.

§. III. *Del principio fatto per mano del vicario, o cappellano.*

1. E se l' inventario sarà fatto per mano di un vicario perpetuo, vicario amovibile, o cappellano, si dirà nel medesimo modo, mutando il nome di rettore, in vicario, o cappellano di detta chiesa.

2. Se l' inventario si facesse per qualche confraternita, monte di pietà, o spedale, osservinsi le regole stesse, con aggiungere, che gli amministratori co' parrochi de' luogi, e vicari foranei, dovranno soscriversi all' inventario.

3. Prima di discendere alla descrizione della chiesa, o altare di esso luogo, ed anche de' beni, si esprima da qual tempo, e con quale autorità fù eretto il luogo. Indi si notino i fratelli della confraternita. E poi si faccia, come appresso, con la dovuta proporzione.

§. IV. *Della descrizione della chiesa.*

1. Fatta l'intitolazione, ovvero il principio dell' inventario, si comincierà a descrivere l' istessa chiesa, il suo titolo, la sua situazione, ed i suoi confini, dicendo.

2. La sudetta chiesa di s. N. è posta nella città di Cesena al rione N. parrocchia N. ovvero è posta nella terra di N. e parrocchia di s. N. ovvero nel castello di N. parrocchia N. appresso la strada.....Da un lato hà li beni di N. e dall' altro di N. e così dagli altri lati. Fù edificata l' anno N. fù consagrata da monsignor vescovo N. l' anno N. sono in essa chiesa, cappelle nu..... altari num..... scrivendogli tutti distintamente, ed esprimendo i santi, a quali sono dedicati, ed i luoghi, dove sono situati in detta chiesa. CAP. III.

3. Indi si noterà distintamente la dote assegnata per la sua riparazione; ovvero, se non avrà assegnamento certo, si esprimerà chi sia tenuto a contribuire la spesa per la fabbrica, e per le supellettili.

Delle cappelle, o altari dotati per obbligo di messe. §. V.

1. E se dette cappelle, o altari saranno dotati per messe, si dirà: l' altare, o cappella di s. N. fù fondata, e dotata da N. nel tal luogo, nell' anno del Signore.....con obbligo, che si dicano messe....o anniversari del tal tempo, come appare dall' istrumento, rogato per N. publico notaio, sotto il dì....del mese.....ed anno.....

2. Indi si scriveranno separatamente, come s' è detto, i beni mobili, e stabili di dette cappelle, ed altari.

3. Se la cappella, o altare non ha dote certa assegnata per lo mantenimento (avvertasi, che quì non si parla di dote per messe) si esprima chi deve contribuire a queste spese.

Delle cose mobili della chiesa. §. VI.

1. Fatta la descrizione della chiesa, delle cappelle, e degli altari, come di sopra, si scriveranno le cose mobili, e sagre, e non sagre per celebrare i divini uffizi, ed amministrare i santissimi sagramenti, avvertendo di scrivere non solo quelle, che sono in chiesa, e sua sagrestia, ma anche quelle, che fossero prestate ad altri,

CAP. XII.

o che si volessero dare da' beneficiati delle cose proprie per limosina: notando di esse non solo il numero, ma anche il peso, e la misura. Per esempio.

2. Pianete bianche di damasco, ec. con cordelle di oro numero due, o quelle, che saranno. Dico pianete num. 2.

3. Pianete verdi, ec. e così d' ogni altra.

4. Un calice con coppa d' argento, e piede di rame liscio, o come sarà, sopradorato, di libre ..... e d'oncie .... dico calice 1.

5. Tovaglia d' altare, numero una, di lenza, o di che materia sarà: lunga palmi numero ..... larga palmi numero .... nuova, ben condizionata (o pur vecchia, stracciata, o come sarà) con francie, ec. merletti, o lavori, se ne avrà. Dico tovaglia 1.

6. E così d' ogni altra cosa, che possa pesarsi, o misurarsi. E se il peso fosse tale, che non si potesse sapere puntualmente, come se fosse di campane grandi, si potrà scrivere di pesi, o libre tante in circa, ovvero annotarle per segni, o lettere, che avessero attorno, aggiungendovi il numero de' palmi, che saranno alte: come per esempio.

7. Una campana grande, alta palmi numero .... di libre numero ..... con lettere attorno, e con figure di ..... benedetta l'anno .... da monsignor vescovo N. dico campana 1.

8. Avvertendo di scrivere le sudette cose con miglior ordine, che sia possibile, cominciando dalle più nobili, come dal tabernacolo, croci, ec. si potranno valere dell' ordine, che il p. Gavanto nella sua prattica della visita si vale al §. IX.

§. VII. *Delle cose mobili della casa parrochiale, o beneficiale.*

1. Fatta la descrizzione delle cose della chiesa, si faccia il medesimo della casa beneficiale della chiesa, e delle cose mobili destinate all' uso de' rettori, avverten-

do, che si notino per numero, come si è detto delle cose della chiesa. CAP. XII.

Della descrizzione della casa. §. VIII.

1. E nella descrizzione della casa si dirà: una casa per abitazione del rettore, o vicario, cappellano, ec. continua alla detta chiesa, ovvero vicina, ec. confini della quale sono da un lato, ec. dall' altro ec.

De' beni stabili. §. IX.

2. Finalmente venendo alla descrizzione delle cose stabili, si scriveranno prima tutte le case, e botteghe, che avrà la chiesa nella città, nella terra, o territorio, con le loro risponsioni di anno in anno; descrivendole per situazioni, e confini, come si è detto delle chiese.

Della descrizzione delle terre. §. X.

1. Poi si scriveranno tutte le pezze di terra possedute, e fruttuate da' rettori, vicarii, o beneficiati, come di sopra, e con le pertinenze, vocaboli, confini, e misure di esse in questo modo.

2. Una pezza di terra lavorata, vignata, o come sarà, posta nelle pertinenze della terra di N. nel luogo detto N. le coerenze della quale da un lato sono i beni di N. e così degli altri a misura di stara, o rubbia, moggia, o tumoli numero 10. o quel, che sarà.

3. E non avendosi misura certa, potrà dire; stara, o rubbia, moggia, o tumoli num. 3. ec. in circa; dico stara, o rubbia 3.

4. La qual pezza di terra può fruttare ogni anno in parte dominicale, se risponderà a mezza sementa, stara, o rubbia, moggia, o tumoli venti, o quel che sarà. Fave, stara, o rubbia num. 6. e così di ogn' altra cibaia, detti volgarmente mazzadelli, in danaro un anno per l' altro valerà scudi di paoli .....

CAP. XII.

5. Mosto, barili numero 2. o quello, che sarà: barili num. 2 in denaro scudi di paoli .....

6. Se vi fossero pezze di terra locate a tempo, soggiungerà, dicendo.

7. La qual pezza di terra stà in terza generazione, ovvero in vita, ovvero per tanti anni, come sarà, e rende l' anno d' entrata scudi moneta 3.

8. Frumento, stara, o rubbia, ec. come sopra, ridotto in danari, scudi numero dieci, dico scudi 10.

9. Come appare da istromento rogato da N. sotto il dì ..... dell' anno .....

§. XI. *De' beni enfiteutici.*

1. Gli altri beni enfiteutici, de quali si paga solo il censo per ricognizione del diretto dominio, si scriveranno nel modo, che stanno ne' loro censuari, o così.

2. N. N. della terra N. ec. ha, tiene, e possiede in terza generazione, ovvero in vita, ec. o come sarà, una casa, o una pezza di terra posta in ec. confine, ec. come si è detto di sopra dell' altre terre; della quale paga ogni anno per canone alla detta chiesa in recognizione del diretto dominio, scudi 10. di paoli numero 10. dico scudi 10.

3. O altra quantità di denari, come sarà in fatto.

§. XII. *De' censi perpetui, o redimibili.*

1. E se avrà censi, se ne farà la descrizzione in questo modo.

La sudetta chiesa ha un censo perpetuo di scudi .... sopra la tale pezza di terra, o casa; se ne riscuotono ogni anno scudi num. dieci. Dico scudi 10. o altra quantità (quella, che sarà) come appare per istrumento di N. sotto il dì ..... mese ..... ed anno .....

CAP. XII.
§. XIII.

Degli animali in società.

1. E se averà animali in società nelle terre della chiesa, o altrove, che siano di detta chiesa, si scriverà: la sudetta chiesa, o suo rettore tiene in società con N. da N. pecore numero 100. o quante seranno. Pecore 100.

2. Porci numero 100. o quanti saranno. Porci 100.

3. E così d' ogni altro animale: da' quali cava ogni anno, dedotte le spese, di entrata scudi ..... o quanti saranno.

Delle decime. §. XIV.

1. Distintamente ancora noteranno tutte le possessioni, e luoghi, che pagano decime alla sua chiesa, con mettervi la quantità delle decime, per ciascheduno podere, e luogo.

2. Si scriveranno ancora tutti coloro, che pagano le decime, o almeno la entrata di esse, in questo modo.

3. La sudetta chiesa parrochiale ha di entrata ogni anno in decima, rubbia o stara di formento num. tre, o quante saranno, dico rubbia, o stara 3. e così di ogni altra cibaia, o marzadelli. Ovvero in danari, scudi quattro, dico scudi 4. o altra quantità (quella, che sarà in fatto) annotandosi il terzo, o il quarto, o altra porzione di tutta la decima. E se è usurpata, noti nell' inventario l' usurpazione. Se sarà primizia, noti la primizia, che sarà: le quali decime si pagano nel tal modo per consuetudine del luogo.

Della somma di tutti i frutti. §. XV.

1. Finalmente si faccia la somma di tutti i frutti, che hanno, come rettori, dicendo: la sudetta chiesa, o suo rettore può avere ogni anno di entrata.

2. Per beni stabili scudi 20.

CAP. XII. 3. Per terre locate, formento ridotto in denaro, scudi 30.

4. Per censi scudi 25.

5. Per decime scudi 40.

6. In tutto fanno la somma di scudi 115.

O quanti saranno, dico scudi num.

§. XVI. *Della porzione per li vicari.*

1. Il medesimo faranno ancora tutti i vicari perpetui, ove fossero, per quelle parti di terre, case, o frutti di qualsivoglia sorte, che lor fossero applicati per sua porzione, annotando l'obbligo fatto per pubblico istromento, ovvero per lettere apostoliche spedite sopra ciò sotto il dì .... mese ..... ed anno ..... dicendo così.

2. Il vicario perpetuo di detta chiesa ha per sua porzione congrua assegnatagli ne'frutti della tal pezza di terra, ovvero della tal casa, situata, e confinata, come di sopra, cibaia, ec. vino, denari, ec. da consegnarsegli nel tal tempo, e dalla tale persona.

§. XVII. *Delli salari de' cappellani amovibili.*

1. I cappellani amovibili scriveranno ancor essi il loro salario in questa forma. La sudetta chiesa, o suo rettore dà per salario ogni anno al suo cappellano, cibaia, vino, olio, denari, ec. come appare per rogito di N. sotto il dì .... mese .... ed anno .... ovvero per semplice promissione di D. N. suo rettore, o ministri delle chiese, alle quali fosse unita.

§. XVIII. *Delle collette e contribuzioni*

1. E dove non fossero frutti, o rendite di terre, o di decime etc. abbastanza per lo rettore o vicario amovibile, si scriverà tutto quello che si paga per colletta o contribuzione, che si fa da' parrochiani del luogo, dicendo: la sudetta chiesa per vitto e sostentamento del

suo curato ha di entrata ogni anno per colletta o per tribuzione fatta da suoi parrochiani scudi numero 50 o quanti saranno, dico scudi . . . . o altra quantità di civaia, o altro, che sia, come appare per rogito di N. sotto il dì . . . . del mese . . . . ed anno . . . . ovvero, non essendovi istrumento, per consuetudine. CAP. XII.

De' legati pii § XIX.

1. Si faccia ancora da tutti il catalogo di tutti i legati pii, con tutti gli obblighi, a' quali sono tenute le chiese loro, e loro ministri, dicendo in questo modo.

2. La sudetta in Chiesa ha di entrata scudi num. 30. o quanti saranno, ogni anno, per vigore di un testamento, ovvero legato fatto da N. con obligo, che il suo rettore debba celebrare una messa per l' anima sua nel tal tempo, ovvero con obligo di celebrar ogni anno, ogni mese, ogni settimana, o quel che sarà, messe basse num. . . . . dico scudi assegnati per detto peso scudi 30.

Degl' altri pesi §. XX.

1. Se l' inventario si facesse per qualche confraternita, monte di pietà, o spedale, se ha il luogo peso di maritar zitelle o far limosine a poveri, ovvero alimentare e curare gl' infermi, quì si noti e si registri l' opera con esprimere se sia debito *a fundatione loci*, o per legato, ed allora dicasi così.

2. Marita due zitelle con la dote di scudi 30. l'una per legato di N. N. che lasciò per questo peso la casa N. di valore in capitale di tremila scudi, e frutta scudi 70. come appare per testamento rogato adì . . . del mese . . . . dell' anno . . . . dal notaio N. ovvero per donazione, come per istrumento publico di notaio N. nel dì . . . . del mese . . . ; ed anno . . . .

CAP. XII. 3. Se tali opere si esercitano non per debito di giustizia, si dica così: è solito il luogo far ogni anno la tal opera pia, per la permissione del vescovo, servata la forma della costituzione di Clemente VIII. dell' anno 1604.

§. XXI.

Delle pensioni

1. Se la chiesa e suo rettore fosse gravata di pensione, si dirà: la sudetta chiesa è gravata di scudi numero . . . . di pensione da pagarsi a N. nel tal tempo, come appare per lettere apostoliche di riservazione di pensione, spedite sotto il dì . . . del mese . . . . dell' anno . . . .

Della usurpazione

1. E se fossero stati occupati alcuni beni, si dirà: la sudetta chiesa pretende, che le sia usurpata una pezza di terra in tutto, ovvero in parte, per non esser terminata, posta e confinante con N. ed N. suoi vicini, siccome dicono gli uomini piu antichi della parochia, e particolarmeute N. ed N. etc. ovvero per altre cagioni etc.

§. XXII.

Dell' alienazioni senza dispensa

1. E se fossero alienati alcuni beni senza dispensa apostolica, si dirà: la sudetta chiesa pretende esser lesa per una concessione fatta per tanti anni della tal pezza di terra, con responsione di scudi . . . ovvero per una permuta fatta con N. ec. senza dispensa della sede apostolica.

§. XXIII.

Delle liti pendenti

1. E se vi fossero delle liti pendenti, si dirà: la sudetta chiesa pretende ragione sopra la tale pezza di terra ovvero casa, decima, censi ec. per le ragioni ec.

e di ciò ne pende lite innanzi al tribunale di N. per gli atti di notaio. CAP. XII.

Della sottoscrizione del notaio §. XXIV.

1. Dappoichè l' inventario sarà formato per man del notaio, dovrà sottoscriversi ed autenticarsi dal medesimo dicendo: *ita est etc. et in fidem etc.* o in altra consimil forma di parole etc. *Ego N. notarius, etc. rogatus signavi et subscripsi.*

Della forma delle sottoscrizioni del rettore §. XXV.

1. Io N. rettore della sudetta chiesa di sant' N. ho fatto il sudetto inventario di tutte le cose e beni soprascritti posseduti al presente da me, ed in fede mi son sottoscritto di mia propria mano. Questo di . . . . mese . . . . anno . . . . e così giuro etc.

De' vecchi ed informati, eletti, e sindici §. XXVI.

1. Io N. vecchio ovvero eletto, o sindico di N. sono stato presente mentre s' è fatto l' inventario delle cose e beni sudetti de' quali io ho notizia (e se sapranno che la chiesa possegga o goda detti beni, diranno ancora). E sò che la chiesa li gode e possiede ec.

2. In fede di che, mi son qui sottoscritto di mia propria mano e così giuro etc.

E se saranno parrochiani, e non vecchi, eletto e sindaco, diranno

Io N. parrochiano: nel resto come di sopra.

Di coloro che si sottoscriveranno a nome d' altri. §. XXVII.

Io N. per commissione di N. il quale disse essersi trovato presente al sudetto inventario delle cose, e beni di sopra specificati, de' quali egli disse e giurò aver piena informazione, non sapendo esso scrivere mi so-

no io sottoscritto per lui di propria mano, e così giuro etc.

Conclusione delle ***INSTRUZIONI ORSINE*** *. Avvertimento al capitolo, ai parrochi, ai sacerdoti, ed a qualunque altro ecclesiastico o persona zelante della città, e della diocesi.*

Omissis etc.

(a) Che debban darsi le notizie delle consegrazioni, o benedizioni delle chiese, degli altari, delle campane ec. con legittimi documenti o almeno con la positiva asserzione d' un testimonio.

1. Sappiano parimenti tutte le dignità (a) e canonici, i parrochi, i beneficiati, qualsisia rettore o amministratore di luogo pio, o altri, (quali debbono renderci informati delle cose spettanti alle lor chiese), che son tenuti di far esatta diligenza per investigare, se alle medesime chiese, agli altari, alle campane o ad altro in ciascuna di esse sia stata compartita (da qual vescovo, o da chi, e quando) la consagrazione o benedizione respettivamente, non bastando ai quesiti la sola risposta di non esserne consapevoli, e di non saperne niente; poichè quando le consegrazioni, o le benedizioni seguite non avranno i loro legittimi documenti, e non si proveranno almeno per l' asserzione di un solo testimonio, non dee presupporsi, che siano state eseguite, o compartite: mentre niuna cosa in se stessa nascendo consegrata, o benedetta, tien bisogno di un particolar ministero sagrosanto ed ecclesiastico, per benedirsi, o consegrarsi: onde tutto ciò di che non apparrà documento o testificanza di consegrazione o benedizione, dovrà riputarsi per non consegrato, o benedetto.

Omissis etc.

(b) S'esortan tutti all' osservanza dell' editto, che tocca a ciascuno.

2. Esortiamo perciò finalmente tutti (*b*) all' osservanza di quanto si dee, secondo lo stato di ciascuno, non solo per non incorrere in niuna pena, ma per meritar quel premio eterno, che ci promette Cristo signor nostro, il quale *diligentibus se remunerator est*: e noi con-

fidando nell' assistenza della divina grazia, e nell'amore filiale di tutti, speriamo, *quod quae praecipimus, et facitis, et facietis.*

Dato in Napoli dalle stanze della nostra abitazione nel convento di s. Caterina a Formello dell' ordine de' predicatori della provincia dell' una e l'altra Lombardia, il dì 24. di febraio 1689. l'anno sesto del nostro pontificato sipontino, e il primo del cesenatense.

FR. VINCENZO M. CARD. ARCIVESC. VESC. DI CESENA.

P. can. Farella Segr.

Fin qui le instruzioni Orsine. Il di più delle quali si contiene nel menzionato memorabile editto.

§. X.

De' commissarii per sollecitare, ed agevolare l'esecuzione delle INSTRUZIONI.

1. Fosse in piacer di Dio, che allo spesso non si avessero a trovar persone, che per poca perizia non sapranno, o per negligenza trascureranno, o per suggestione del nemico infernale, che cerca d'impedire il frutto della santa visita, non vorranno attendere con quella carità, e diligenza, che si conviene, alla esecuzione delle instruzioni, o siano quelle del cardinal Caracciolo, o quelle del cardinal Orsino, sopra per *extensum* registrate: che per ciò stimasi assai opportuno, che, oltre alle pene minacciate, e da minacciarsi a' negligenti, il buon vescovo deputi, tanto per la città, quanto per ciascun luogo della diocesi (si avverta però sempre, che il tutto segua senza alcuno dispendio de' visitandi), due, o più commissarii d' integrità, di zelo, e di dottrina necessaria, i quali ricordino, e stimolino coloro, a quali spetta, che ciascuno le sue instruzioni eseguisca, con rispondere a' quesiti fatti, e con esibire gl' instrumenti, documenti, ed altre scritture, che in virtù delle medesime instruzioni debbono prodursi, ed esibirsi.

2. S. Carlo, fra molte altre cose, che pertinenti alla visita preparatoria, a' parrochi, rettori, ed altri prefetti di chiese egli commettea, si era che notificassero a' sacerdoti, e ad altri, a' quali ne spettava l' esecuzione, le loro istruzioni, acciocchè preparassero gl' istrumenti, scritture, e altri documenti; *parochus aliusve ecclesiae rector*, (a) *vel praefectus, sacerdotibus quoque, et aliis, quorum interest, instructionem litteras de scriptis, tabulis, libris, aliisque rei ecclesiasticae monimentis, ceterisque id generis mature praeparandis, quo visitandi ratio brevior, explicatiorque sit, significet, etc.*

(a) Act. eccles. Mediol. Instruct. visit. pagin. 661.

3. Ottima cosa sarebbe, se le risposte alle trasmesse instruzzioni, il visitatore le ricevesse prima di porsi in viaggio (non dovrebbono onninamente mancare quelle de' parrochi) per avere anticipatamente tempo di riflettere a ciò, che dovrà decretare. Onde si deve usare particolare diligenza in iscegliere buoni commissarii, ed eccitare vivamente il loro zelo in cosa tanto importante.

4. Almeno questi commissarii non manchino di operare, che il visitatore le accennate risposte, scritture, instrumenti, ed altri documenti, richiesti nell' instruzzioni, le trovi pronte all' arrivo in ciascuno luogo, acciocchè quivi non si abbiano da aspettare tali esecuzioni, e risposte: il che sarebbe, e perdimento di tempo, ed interesse de' visitandi.

§. XI.

Degli SCRUTATORI SECRETI: che s' informino e riferiscano gli abusi, e gli scandali per potervisi applicare il rimedio nella santa visita.

1. Accade bene spesso, che ciò, che si commette comunemente, comunemente si trascura: e benchè speriamo, che s' abbiano in tutti i luoghi a trovare persone zelanti, che riveleranno, dove regnano, i peccati, gli abusi, e gli scandali accennati nel nostro preinserto editto; e i parrochi, cui tocca *ex officio*, quantunque siano per darne gli avvisi, e le relazioni opportune; non-

dimeno, perchè molte cose si debbono sapere concernenti gli stessi parrochi, conviene da alcuni altri, a ciò specialmente deputandi, richiederne, e averne rivelazioni, e informazioni. Ben l'avvertì, e con publico decreto lo statuì il menzionato cardinale Reginaldo Polo: *In* (a) *locis visitandis deligantur viri probi, bonae existimationis, et graves, quatuor, aut quinque, plurevve, pro cleri, et plebis multitudine; qui VITAM, AC MORES, tam LAICORUM, quam CLERICORUM, probe noverit, iique etiam iureiurando adstringantur, ut libere, omnique humano affectu remoto; ea indicent; et nisi probent ea, quae referant, reiiciantur.*

(a Cardin. Reginal. Polus de refor. Angliae Dec. 11.

2. Quindi il nostro buon vescovo elegga per gli luoghi visitandi, quattro, o cinque, o più persone di quelle qualità, che vengono prescritte nel recitato decreto del cardinal Polo: *viri probi, bonae existimationis, et graves*: con titolo di *scrutatori segreti*, i quali fedelmente gli debbano riferire, *vitam, et mores, tam laicorum, quam clericorum.*

3. E perchè al vescovo non è lecito astringere con la pena della scomunica il popolo a rivelare i peccati, e gli abusi, siccome la congregazione del concilio a' 14. di gennaio 1610. ne avvertì l'arcivescovo burgense, al quale così rispose: (b) *minime quidem licere amplitudini tuae, visitare volenti, provocare populum, praesertim proposita excommunicationis poena, ad crimina detegenda; sed tantum generaliter, et sine poenae comminatione, monere scientes abusus, et scandala, ut ea significentur visitatori*: perciò nell'editto, di cui abbiamo rapportato la formola, non si spiega cosa particolare, ma in generale vien esortato a rivelare gli scandali, e gli abusi, chi ne ha notizia.

(b Ex to. 3. litt. ss. limin. in archiv. congregat. conc.

4. Molto meno è lecito, nè pur in generale publicare editto, affinchè si rivelino i difetti del clero, siccome apertamente la stessa congregazione dichiarò *in zamoren. 27. iulii* 1592. (c) con lettere di questo tenore: *ad detegenda, corrigendaque in visitatione clericorum et saecularium peccata, quamvis publica, censent illustris-*

(c) Ex to. 6. litt. ss. lim. exist. in archiv. congregat. conc.

simi patres, minime quidem licere, amplitudinem tuam per edicta publica monere, ut revelentur, neque vero licere in visitatione, quae praeparatoria vocatur, exigere iuramenta a visitatis. E, conforme questa dichiarazione c' insegna, non è lecito dare il giuramento agli stessi visitati. (d) E ben vero, com' è parere di gravi autori, che quando il vescovo procede contro qualche persona in particolare, è lecito di dare il giuramento. Per tanto è necessario, che il nostro buon vescovo ponga tutto il suo studio in trovare buoni scrutatori segreti, a' quali potrebbe commettersi, che particolarmente rispondano agl' infrascritti quisiti, uno per uno, con fare le risposte distinte. Avvertendo di spiegare i nomi, e cognomi delle persone, delle quali si tratta, i luoghi delle loro abitazioni, ed altre circostanze.

(d) Genuen. in prax. cap. 2. et alii.

QUESITI, sopra de' quali GLI SCRUTATORI debbono riferire.

Uno de' più importanti avvertimenti, che il dottor delle genti diede al suo dilettissimo vescovo Timoteo, si fu questo: (a) *si quis autem domui suae praeesse nescit, quomodo ecclesiae Dei diligentiam habebit?* Quindi la visita deve cominciare dalla casa del vescovo; della cui visita attuale, appresso parleremo; e quanto alla visita preparatoria, della quale ora parliamo, dovranno gli scrutatori investigare, e con ecclesiastica libertà riferire.

(a) 1. Tim. 5.

1. Se alcun famigliare del vescovo di qualsisia grado, e condizione, o altri che nella casa di lui dimorino, osservino le regole della vita decente ai ministri de' ministri di Dio, e che noi abbiamo distintamente rapportata nell' annotazione all' avvertimento VII. o pure vi sia delle medesime Regole qualche trasgressione, e se qualcuno abbia bisogno di correzzione, e di emendazione, o pure vi sia altra cosa da rimediare.

2. Se i ministri del vescovato, vicari generali, avvocati, procuratori fiscali, vicarii foranei, cancellieri, no-

tari, carcerieri, cursori, esecutori, e altri sotto qualunque titolo s'appellino, tanto nella città, quanto ne' luoghi della diocesi, che in qualunque modo servono al tribunale vescovile, adempiano diligentemente, e spassionatamente il loro officio, o pure alcuno di essi si faccia tirare da umani rispetti, da raccomandazioni, da offerte, e da regali; e se nell'esiggere gli emolumenti eccedano oltre alle somme, che sono permesse nelle tasse, o in altra maniera non osservino le cose, che debbono osservare.

Essendo gli ecclesiastici inalzati a sublime stato, (b) ed esposti agli occhi, affinchè rimirati da' laici, questi *in eos tamquam in speculum oculos coniiciant, ex iisque sumant, quod imitentur*; gli scrutatori debbono con particolarissima diligenza esplorare la vita, e costumi, e l'adempimento dell'officio di ciascuno chierico, o sia d'ordini minori, o maggiori, per riferire.

(b) Concil. trid. sess. 22. cap. 1. de reform.

3. Se i parrochi, arcipreti, piovani, o altri, che anno cura d'anime risiedano, e amministrino per se stessi lodevolmente, o negligentemente la cura dell'anime. E se l'amministrazione del battesimo, eucaristia, penitenza, ed estrema unzione, chiamati di giorno, o di notte, diligentemente, e speditamente accorrano ad amministrargli, e se manchino di cosa alcuna nel loro officio, e in che.

4. Se per negligenza di tali ministri sia morto niuno, senza aver ricevuto alcuno de' menzionati quattro sagramenti.

5. Se i parrochi, e altri tenuti a visitare gl'infermi, massime costituiti nell'estremo, siano in ciò negligenti, e se tralascino di rendere in tanto preciso bisogno la dovuta assistenza, ed aiuto, e se ciò adempiano per se stessi.

6. Se i parrochi, o altri, cui spetta, tenuti ad insegnare la dottrina cristiana, adempiano diligentemente questo officio, e se spesse, o rare volte, e se per se stessi, o per mezzo di altri.

7. Se nell' amministrazione de' sagramenti ricevano alcuna cosa da colui, a cui gli amministrano.

8. Se nelle domeniche sermoneggino al popolo, e se spieghino i misteri, e riti della santa messa.

9. Se denuncino al popolo nella domenica tutte le feste, e tutte le vigilie, che possono accadere nella settimana. Se, e quali editti publichino al popolo.

10. Se tanto i suddetti parrochi, come tutti gli altri rettori di chiese, arcipreti, canonici, ebdomadarii, cappellani, e beneficiati con qualunque titolo s' appellino, sodisfacciano alla lor obbligazione, e specialmente circa la celebrazione delle messe, che devono celebrare per i loro beneficii, ovvero per qualsivoglia altro titolo. E se si recitino, e si celebrino ne' tempi, ed ore debite, e sopra tutto con quella riverenza, che si può maggiore al tremendo sagrificio.

11. Se nella cattedrale, nelle collegiate, e in altre chiese, dove sia l'obbligazione, si recitino devotamente, o irreverentemente i divini officii, ed altre sagre funzioni con i debiti sagri riti. E se quando si recitano, i laici intervengano in coro; e se vi sia alcun bisogno di rimediare ad abusi, che vi fossero.

12. Se i chierici d' ordini minori, o sagri, beneficiati, e non beneficiati vadano in abito, e tonsura decente, e se servano alle chiese.

13. Se alcuno del clero, o di ordini minori, o maggiori, non sia di onesta vita, se abiti con donne, e se queste gli siano congiunte, e in che grado, o se dia scandalo, v. g. se giuochi a giuochi illeciti, e se ai leciti, giuochi publicamente, o attenda ai negozii, e mercanzie, o stia a servigio di laici, se abbia alcuna pratica scandalosa, e se conversa con uomini facinorosi, e se alcuno sia solito d' andare vagando di notte tempo, sonando, o cantando, e se vada armato.

14. Se nella città, ovvero ne' luoghi della diocesi vi siano sospetti di eresia.

15. Chi tenga, o legga libri osceni, o proibiti.

16. Chi tenga in casa immagini, o statue oscene.

17. Chi vesta indecentemente con offesa di Dio.

18. Se vi siano bestemmiatori.

19. Se vi siano malefici, o altri dediti a simili enormità spettanti al sant'officio.

20. Se vi siano scomunicati, sospesi, o interdetti, e da che tempo, e per qual causa.

21. Se vi siano non comunicati nella prossima passata pasqua.

22. Se vi siano irriverenti nelle chiese. Se quivi si commettano indecenze.

23. Se gli uomini stiano nelle chiese, separati dalle donne.

24. Se vi siano trasgressori abituali delle feste.

25. Se vi sia chi non oda messa ne' giorni festivi di precetto.

26. Se vi siano publici usurai.

27. Se vi siano publici concubinari.

28. Se vi siano adulteri.

29. Se vi siano altri notorii peccatori, o in qualunque modo publici scandalosi.

30. Se vi siano giocatori scandalosi.

31. Se vi siano inimicizie gravi, e fra quali persone.

32. Se nel governo del seminario, nell'adempimento dell'officio de' deputati, de' maestri, officiali, servitori, per tuttociò, che concerne tanto lo spirito, quanto la dottrina degli alunni, e lo stato economico dello stesso seminario, v'ha cosa bisognevole di provvedimento, ed in che.

33. Se ne' monasteri di monache, o ne' conservatorii di donne sia alcun inconveniente, o abuso, o altra cosa bisognosa di provvedimento, sì nello spirituale, come nel temporale.

34. Se i priori, procuratori, economi, amministratori, e sotto qualsivoglia altro titolo si appellino, di monti di pietà, di monti di morti, di monti frumentari, di spedali, e di confraternite, e di adunanze, e di qualsivoglia altro luogo pio, adempiano fedelmente i loro uffici, e se siano diligenti, o negligenti in pregiudizio del

culto divino, ovvero de' poveri, e altri, a' quali appartiene di esser sovvenuti; e se nell' esercizio degli ufficii, e dell' amministrazione, si commetta qualche fraude circa l' entrate de' medesimi luoghi pii; e se il monte della pietà, o altri simili monti, nel prestare ritragga qualche emolumento, o pure faccia i prestiti gratis, e per atto di carità.

35. Se vi sia stato contratto qualche matrimonio tra congiunti in consanguinità, o affinità, o che avessero altro impedimento; senzachè ne abbiano impetrate le necessarie dispense.

36. Se vi siano coniugati, che non coabitino.

37. Se le vedove, per dimostrar mestizia, sogliano astenersi d' andare alla chiesa nelle feste ad ascoltar la messa, e per quanto tempo.

38. Se le zitelle spose sogliano fare lo stesso, per mostrare erubescenza, prima che contraggano matrimonio *per verba de praesenti.*

39. Quali abusi siano nelle donne per esprimere i loro dolori in occasione di morte di qualunque loro congiunto.

40. Se alcuno, o sia chierico, o laico, abbia venduto, o permutato, o dato a canoni, beni di chiesa, di spedali, di confraternite, monasteri, cappelle, o di altri luoghi pii, senza le necessarie licenze.

41. Se vi sia alcuno chierico, o laico, che tenga occupati beni ecclesiastici, tanto mobili, quanto stabili v. g. poderi, censi, canoni, animali, suppellettili sagre, e non sagre, pertinenti a chiese, cappelle, oratorii, confraternite, spedali, ed altri luoghi pii in generale, o in particolare, a' beneficii, ed a' beneficiati, e da che tempo gli tengano occupati, e con qual pretesto.

42. Se quegli, i quali ne hanno le obbligazioni, trascurino le istaurazioni necessarie alle loro chiese, cappelle, ed altri luoghi pii, e se lascino incolti, o in altra maniera lascino andare in rovina le chiese, o le case, o altri beni de' loro beneficii.

43. Se vi siano obblighi di messe cantate, o lette, di anniversarii, e di preci, che non si adempiano, e se vi

siano altre disposizioni di legati pii di qualsivoglia sorte, che non si sodisfacciano.

44. Se vi siano maestri di scuola.

45. Quanti medici, e chirurgi.

46. Quanti notari.

47. Quanti librari.

48. Quanti dipintori, e scultori.

49. Quanti tavernari, od osti.

50. Quante ostetrici, o mammane.

51. Se vi siano poveri, pupilli, ed altre persone veramente miserabili.

Avute che avrà il nostro buon vescovo le risposte ai soprascritti 51. quisiti, ritrovando, che siano stati riferiti abusi, scandali, e altre cose bisognose di provvedimento, dovrà, come a malori spirituali, applicare i rimedi, e i preservativi, de' quali in riscontro avremo a parlare appresso, quando tratteremo della visita attuale; e in tanto per le notizie, che si saranno avute dagli scrutatori, è bene riflettere a quello, che ora soggiungiamo.

§. XII.

De' quinternetti, e del libro pastorale.

1. Prepari il buon vescovo, per portargli seco in visita, un libro, che chiameremo libro pastorale, e tanti quinternetti, quanti, oltre città, saranno i luoghi della sua diocesi, da visitarsi.

2. In ciascun quinternetto dovranno esser notate, in semplice catalogo, tutte le chiese, e altri luoghi pii, e ogni altra cosa spettante alla visita locale. Parimenti dovrà rapportarvisi, e notarvisi, come per un indice, il qual basta, che s' intenda dal vescovo, ciò che in virtù delle ISTRUZIONI, e QUESITI precorsi, sarà stato riferito da parrochi, dagli scrutatori, e da altri, bisognoso di provvedimento, eccettuate le cose spettanti alla visita personale del clero, che dovranno notarsi a parte nel libro pastorale. Dovranno questi quinternetti

servire per guida, e per ispecchio in visitare; e dappoichè sarà stata fatta la visita, e provveduto a ciascuna delle cose notate, o sia pertinente a visita locale, o personale, farà nel margine questo - o altro segno, affinchè non resti cosa da visitarsi, e da provedersi.

(a) Ex m. s. Avvertimenti pratici di monsignor Rinuccini.

3. Di questi quinternetti parlando il mentovato (a) monsignor Rinuccini arcivescovo di Fermo dice:

Il frutto della visita comincia dalla penna del vescovo, e però sempre deve avere un quinternetto in mano, e un servitore vicino col calamaio. De' quinternetti se ne fà uno per ciascun luogo della diocesi, e in quello si scrive tuttociò, che occorre in quel luogo, con la nota della visita, se è la prima, o la seconda.

Nella città se ne possono far molti, secondo le materie. Per esempio, uno, intitolato: casa, e famiglia del vescovo 1632. Prima visita. Un altro: chiese della città: un altro seminario, *et sic de singulis*. Donde si può molto ben conoscere, che ad ogni visita si deve rinovar quinternetto, e porre la nota di quell'anno, acciocchè messi i quinternetti insieme si vegga in un'occhiata la comparazione d'un anno all'altro, e sappia il vescovo per l'appunto quello che si è migliorato, e peggiorato in quel luogo; cosa di tanto frutto, e consolazione, che io non sò vederla maggiore.

I quinternetti della diocesi saranno intitolati così: *Castelnuovo: maggio* 1631. *Prima visita*. E perchè non si confondano, può il vescovo avere una scanzia, con tanti cassettini, quanti sono i luoghi della diocesi, e in ciascheduno mettere le scritture, e i quinternetti della visita, e stato dell'anime.

Non è necessario di fare molto studio nell'ordine, col quale si devono scrivere le cose in ciascun quinternetto, perchè questi sono come i repertori, che ciascuno se li fabbrica a suo modo, e basta, che il vescovo s'intenda da se.

Fin quì monsignor Rinuccini.

4. E sebbene dovranno dettarsi al cancelliere, e da esso distendersi i decreti da farsi in visita, come ap-

presso si dirà , in parlarsi dell' officio del cancelliere ; nondimeno è espediente , che il buon vescovo in questi quinternetti egli stesso noti in brevi parole , ciò che deve eseguirsi , con fare anche qualche segno , che basta egli l' intenda , nel margine per contrasegnare le cose , che devono essere eseguite prima della partenza del vescovo dal luogo visitato. Spesso il buon vescovo avrà da andare scorrendo questi quinternetti , per vedere, se sieno eseguiti i decreti fatti , e richiederne l' esecuzione da coloro , a quali spetta , e avuto l' avviso dell' esecuzione farvi anche qualche altro segno. Questo si stima buon mezzo di fare , che i decreti in visita siano eseguiti , e fare apprendere a visitati , che il vescovo ci pensa , e ci preme ; altrimenti partito il vescovo dal luogo visitato (come spesso accade) non si pensa più all' esecuzione de' decreti. E per meglio accertare questa esecuzione , ne parleremo appresso , quando discorreremo della *congregazione della santa visita.*

5. Nel libro pastorale (di cui anche abbiamo fatto piena menzione nel trattato della sagra ordinazione) dovrebbe preventivamente esser descritto lo stato del clero della città e diocesi , con la distinzione de' luoghi , delle parrocchie, e in ciascuna pagina , un chierico , o sia d'ordini minori, o sagri , con esservi notata la vita di ognuno , v. g. l'età , il grado , l' indole , i costumi , la dottrina , e la professione , che esercita. Nel menzionato trattato della sagra ordinazione , abbiamo accennato diverse pratiche per poter aver le notizie da scrivere queste vite ; con l' esempio particolarmente di s. Carlo , che di tutti , e ciascuno del suo clero sapea le qualità , e gli chiamava tutti a nome , ancorchè fossero più migliaia in numero.

6. In questo libro pastorale (b) dovrà il buon vescovo rapportare tuttociò , che i parrochi , e gli scrutatori in virtù delle istruzzioni , e quesiti precorsi , avranno riferito di ciascuno del clero , acciocchè se ne possa valere in tutte le occorrenze , e specialmente nel tempo della visita personale , della quale parleremo nella terza parte del presente opuscolo : sicchè il vescovo ,

(b) Veggasi la nostra annotazione all' avvertimento quinto.

quando dovrà fare la visita personale, all'udire, che si presenta avanti al suo cospetto la tale, e tale pecorella, gli resti solamente da vedere l'imagine corporale, giacchè l'imagine viva, ch'è quella dell'anima, la dovrà aver ricavata, ed espressa nelle carte del suo libro pastorale; e solamente con quella visita dovrà o accarezzare la pecorella ubbidiente alle voci di Dio, *qui vos audit, me audit*, o ammonirla, corregerla, e darle gli opportuni medicamenti, e preservativi, perchè si liberi o si preservi da malori spirituali.

7. Il menzionato libro pastorale, e quinternetti, quando siano ben tenuti, e custoditi, ed esercitati, non dubito di affermare, che saranno le chiavi d'oro per aprire i tesori, che si acquistano da una visita ben fatta.

§. XIII.

Della visita de' luoghi esenti.

1. Confidò di maniera il sacro concilio di Trento nella bontà, e nello zelo de' vescovi, che volle anche stabilire in ampliazione delle loro facoltà intorno alla visita, acciocchè potessero visitare, come delegati apostolici, luoghi, e persone esenti; sebbene in casi particolari si leggono diversi privilegi apostolici posteriori al concilio, che esimono da tal visita. È ben vero, che con altri privilegii, bolle, e decreti apostolici è stata ed è ai vescovi accresciuta la facoltà, secondo le circostanze de' tempi, de' luoghi, e delle cose, ed è paruto, e pare a' santissimi romani pontefici.

2. Una tal visita, non solamente deve dirsi facoltativa, ma anche in moltissimi casi precettiva a' vescovi, giusta quella venerabilissima opinione, più volte da noi nel decorso della nostra opera riferita, degna in vero da intuonarsi ogni momento all'orecchie di tutt'i prelati delle chiese, opinione degli eminentissimi interpreti del concilio tridentino: *che qualora i vescovi non eseguiscano quei decreti del concilio tridentino, che furono espressi con parole sonanti obbligazione, peccano*

mortalmente. Onde debbono riflettere le timorate coscienze de' vescovi, se questa dottrina entri, quando tralasciassero di visitare coll' ordinaria, o colla delegata facoltà, venendo loro ingiunta la visita colle parole del tridentino: *visitare non praetermittant*, ovvero con altre simili. Anzi v'è la dichiarazione della congregazione de' vescovi, e regolari, del seguente tenore: (a) *l'Ordinario PUO', come delegato apostolico, in vigore del concilio di Trento sess. 24. cap. 9. e sess. 34. cap. 9.* (b) *e DEVE SOTTO PENA DI PECCATO, visitare i luoghi esenti, che sono dentro i confini della sua diocesi, o più vicini ad essa*: 1616. *Messina 22. aprile*, 1615. *Giovenazzo 30. gennaio.*

(a) Concil. trid. cap. 3. sess. 23.

(b) M.s. Nicol. com. episcoporum verbo visita num. 21.

3. Ma quanto i renitenti sono stimolati con la pena del peccato, altrettanto per i troppo fervorosi si suole addurre un'altra dichiarazione della medesima congregazione de' vescovi, e regolari, (c) *il vescovo prima di visitare le chiese privilegiate, deve aver visitate le sue*. 1599. 6. *settembre.*

(c) Nicol. loc. cit.

4. Disposto ch'egli sia il visitatore a fare da buon vescovo le sante visite de' luoghi esenti, vi s'incamina, assistito da validissime ragioni, che ha di farle. Imperciocchè l'Ordinario ha l'intenzione sua fondata nelle regole legali, di poter visitare tutte le chiese, luoghi pii, e cherici della sua diocesi. L'esenzione però da tal visita si suole pretendere per privilegi apostolici, in virtù de' quali ne sono esenti v. g. le chiese, e i monasteri de' regolari (eccetto alcuni, de' quali parleremo appresso) e anche chiese secolari, alcuni monasteri di monache, ed anche altri luoghi pii. Si suole altresì pretendere questa esenzione dalla visita, in virtù delle fondazioni, ovvero per altri legitimi titoli.

5. Se sussistano, o non sussistano le esenzioni, e il vescovo possa, o non possa visitare, dipende dal tenore degli stessi privilegi, o di altri titoli, per vedere se escludano espressamente il vescovo dalla visita; perchè si possono dar de' casi, che un luogo pio sia esente dall'Ordinario, ma non esente dalla visita di lui, come

delegato apostolico; essendo regola generale, che l'esenzione dalla visita richiede special menzione.

6 Ma è d'avvertire una cosa considerabilissima in tal proposito: che se gli esecutori, o altri deputati dai testatori fossero negligenti nel loro officio, il vescovo può visitare, non ostante, che nella fondazione fosse stato escluso dalla visita. Così più volte ha dichiarato la congregazione del concilio, e particolarmente in *hispalen.* dove si trattava di cappellanie, nella cui fondazione era stato il vescovo escluso dalla visita, e nondimeno fu risposto: (d) *congregatio concilii censuit, episcopum non posse visitare, si aliter a fundatoribus statutum fuit. Posse tamen in casu negligentiae administratorum deputatorum ab ipsis testatoribus, iuxta cap. tua nobis de testam.*

(d) Ex tomo 1. decr. exist. in archivio congreg. conc.

7. La santa prudenza, che deve essere indivisibil compagna di tutte le azioni del vescovo, deve in special maniera risplendere, quando si accinge per visitare luoghi esenti, dovendosi portare con soavità, e destrezza, prevenendo le difficoltà per superarle, e per evitar controversie, e impegni, massime con laici. In tal proposito noterò un caso di s. Carlo. Questo santissimo, e prudentissimo arcivescovo, in occasione di domandare dalla congregazione del concilio la risoluzione del seguente dubbio: (e) *cum cap. 13. in fine sess. 24. concilium tridentinum velit, redditus fabricarum, quae sunt de iurepatronatus, prout episcopo expedire magis videbitur, expendi debere: quaeritur, an a fortiori istud locum habere debeat, etiam in illis fabricis, quae non sunt de iurepatronatus*; e non ostante, che la congregazione rispondesse a suo favore col seguente decreto: *die 14. aprilis 1575. congregatio generalis Gesualdus, Columna, Senonen. Alciatus, sancti Sixti, Carafa censuit, a maioritate rationis habere, non obstante cap. 9. sess. 22. quod videtur relinquere curam fabricarum administratoribus earum, quia intelligendum est secundum dictum cap. 13. in fine*: nulladimeno di mano del cardinale Alciato, che fu uno de' più cospicui luminari,

(e) Relatum in regesto decr. congr. concil. mensis maii 1662

che nel secolo passato risplendette nel concistoro, primo prefetto della congregazione del concilio, che (come dicesi) era stato anche lettore de' sacri canoni di s. Carlo, quando era *in minoribus*, furono aggiunte le seguenti parole: *amplius dictum est, ut ego privatis meis literis admoneam cardinalem, ut MITISSIME agat hoc negotium, et HUMANITER AGAT cum deputatis, ne excitentur novae rixae.*

8. Quindi il nostro buon vescovo non deve scordarsi in tutte le cose, particolarmente della santa visita, massime dove possono nascere controversie, impegni, e disturbi, di essere mitissimo, umanissimo, e prudentissimo; ed astenersi da certi atti violenti, v. g. come rispose la congregazione de' vescovi, *in nullius* 17. maii 1604. (f) *non si debbano romper le porte per visitare, ma dedurre le ragioni in sacra congregazione.* Ma avvertir si deve, che non per questo debbano tralasciarsi le visite, mentre, quando non giovassero la soavità, e la prudenza, bisogna, quando i casi il richieggano, con intrepidezza di petto apostolico venire ad ogni più efficace, e vigoroso mezzo, per essere ammesso alla santa visita.

(f) Nicol. m. s. episc. verbo visit. num. 15.

9. E benchè questa materia di visitare luoghi, e persone esenti richiederebbe intero, e voluminoso trattato, e noi (per quanto comporta la nostra debolezza) più opportunamente ne parleremo nella nostra *bibliotheca iuris ecclesiastici*, che, piacendo a Dio, daremo in luce; nondimeno non è fuor di proposito, che qualche cosa qua rapportiamo per notizia di alcune delle molte facoltà, che competono al nostro buon vescovo visitante come delegato apostolico.

Capitoli di cattedrali, e di collegiate esenti.

10. Si possono dal vescovo visitare, siccome espressamente l'ha disposto il tridentino: (a) *capitula cathedralium, et aliarum maiorum, illarumque personae, nullis exemptionibus etc. tueri se possunt, quominus a suis*

(a) Concil. trid. cap. 4. sess. 6.

episcopis etc. per se ipsos solos visitari, corrigi, et emendari possint, et valeant; e fu dichiarato (b) *in vicen. 7. iulii* 1601. con lettera di questo tenore scritta a quel vescovo: *licere sibi capitulum suae cathedralis ecclesiae, utcumque exemptum, visitare, auctoritate sibi tributa decreto cap. 4. sess. 6.* Avverte il dottissimo, e celebratissimo monsignor Gio. Battista di Luca, che in Italia sono rari i capitoli esenti, ma frequenti nelle Spagne, e in altre parti oltramontane. Il che è tanto vero, che il reverendissimo capitolo napolitano, che in tutt'i tempi ha fiorito, e fiorisce d'ogni desiderabile prerogativa di spirito ecclesiastico, e di dottrina, onde ha meritato la laude di esser *seminario di vescovi*, avendo preteso di essere capitolo esente, sicchè in caso avesse da procedersi contra i capitolari vi dovesse concorrere il consiglio dei due aggiunti (c) prescritti dal tridentino per i capitoli esenti, l'eminentissimo cardinal Caracciolo arcivescovo, resistendo a questa pretensione, riportò dalla congregazione del concilio a dì 14. marzo 1671. questa dichiarazione: *eminentissimum archiepiscopum posse procedere absque adiunctis.*

(b) Ex tomo 3. litt. ss. limin. p. 4. in archiv. congr. conc. de Luc. in adnotat. ad sacr. concil. trid. disc. 5. num. 14.

(c) Relat. in synodo 3. dioeces. cardin. Caracc.

11. E se talora il capo di qualche capitolo avesse per legittimo titolo la facoltà di visitare le persone capitolari, e anche le chiese soggette allo stesso capitolo, non per questo può essere impedito il vescovo dalla visita, la quale cumulativamente può appartenere al capitolo, il quale la deve fare separatamente dal vescovo: e se qualche visitato sarà stato punito dal capitolo, non può di nuovo esser punito dal vescovo: (d) *nullius* 14. *decembris* 1594. *congregatio concilii censuit, decreto cap. 4. sess. 6. non prohiberi, quin decanus, et capitulum, si tamen id sibi legitime competat, possit visitare ipsum capitulum, singularesque personas sibi subiectas, cumulative tamen cum episcopo, verum seorsim ab eodem: nec episcopus denuo punire, et corrigere super eodem, in quo aliquis legitime in visitatione fuit punitus, et correctus ab ipso decano, et capitulo.*

(d) Ex tomo 8. decr. p. 154. exist. in archivio congr. conc.

12. E anche si possono visitare per mezzo d'altri vi-

sitatori, (e) quando il vescovo fosse impedito; *veronen. 24. aprilis* 1595. *quamvis ad canonicos ius visitandi ecclesias ipsis subiectas ex privilegio, vel concordia pertineat, non ideo tamen episcopum prohiberi, quin easdem ecclesias seorsim ab iis possit visitare per se, vel, si impeditus fuerit, per suum visitatorem.*

(e) Ex dicto tomo 8. pag. 121.

13. Se il vescovo, come innanzi si è notato, può visitare i capitoli esenti delle cattedrali, molto più può e deve visitare le collegiate esenti, siccome fu risposto all'arcivescovo di Calagorra (f): 2. *februarii* 1607. *congr. conc. censuit, concilium tridentinum iubere, ut amplitudo tua collegiatas exemptas per se ipsam visitet.*

(f) Ex tomo 3 litt. ss. limin. p. 76 exist. in d. archivio.

Altre chiese esenti

14. Non solamente le cattedrali, e le collegiate, ma ancora tutte le altre chiese esenti possono, e debbono essere dal vescovo visitate, giusta la disposizione del sagro concilio tridentino (a): *locorum Ordinarii ecclesias quascumque, quomodolibet exemptas, auctoritate apostolica, singulis annis visitare teneantur.* Ma come avverte Fagnano: *si saeculares sunt, episcopus potest eas visitare,* (b) *etiamsi sint commendatae, et sive illis immineat, sive non, animarum cura.* Ma se fossero chiese regolari, non curate, nè commendate, ma servite dai regolari, il vescovo non può visitarle, ostandogli una dichiarazione della sagra congregazione del concilio, riferita dal medesimo Fagnano.

(a) Concil. trid. c. 8. sess. 7. ref.

(b) Fagnan. in cap. grave de offic. ord. n. 11. et 17.

Chiese parrocchiali de' regolari.

15. Queste chiese parrocchiali, o siano secolari, e che si conferiscono dai regolari, o siano dei regolari, perchè questi vi esercitano la cura delle anime di persone secolari, sono sottoposte alla visita del vescovo. Quindi inerendosi alla dispozione del tridentino, (a) la congregazione diede fuori la seguente dichiarazione: *elnen. 12. augusti* 1604. *congreg. concilii censuit, licere episcopo pare-*

(a) Concil. Lim. c. 11. sess. 26. reg.

chiales , si in eius dioecesi, et saeculares sint , absolute visitare. (b) (di queste parrocchiali spettava all' abate di s. Benedetto la collazione , ma il concorso si faceva dal vescovo) *Quod si sint regulares , competere episcopo ius illas visitandi in his , quae curam animarum , et sacramentorum administrationem concernunt , iuxta decretum capit.* 11. *sess.* 25. *de regul.*

(b) Ex tom. 3. litt. ss. Trinit. pag. 36. exist. in arch. congr. conc.

16. Ma se si trattasse di parrochiali , (c) la cui collazione spettasse ai regolari , che vi esercitassero giurisdizione episcopale , e temporale , non può il vescovo visitarle , siccome dalla medesima congregazione fu risoluto in *antiqua squillacen.*

(c) Ex tomo 1. decr. pag. 165. in d. arch.

17. Per la visita delle parrocchiali de' cavalieri gerosolomitani suffraga ai vescovi la constituzione del b. Pio V., (d) che dà regola in tal materia , e ne abbiamo anche special dichiarazione della congregazione del concilio in *salamantin.* 20. febr. 1607. (e) *parochiales s. Ioannis hierosolymitani , et presbyteros in eis curam animarum exercentes , posse ab amplitudine tua visitari , tanquam sedis apostolicae delegata , ex declaratoria constitutionis s. m. Pii V. hac de re edita : ea igitur facultate amplitudinem tuam naviter uti debere.*

(d) Bulla b. Pii V. 136. exposcit.
(e) Ex d. to. 5. litt. pag. 81.

18. In che poi debba consistere la visita di questi parrocchiali , ne parlaremo appresso nella seconda parte , quando tratteremo della visita attuale .

Beneficii ecclesiastici curati , uniti a cattedrali , a collegiate , a monasteri , o ad altri luoghi pii.

19. Sono soggetti all' annua visita del vescovo , in virtù del cap. 7. sess. 7. i beneficii curati , che sono uniti a cattedrali , a collegiate , e ad altre chiese , a' monasteri , e a qualsivoglia altro luogo pio ; e deve esser peso dello stesso vescovo il vedere , che vi eserciti lodevolmente la cura delle anime.

20. Concordano le dichiarazioni della congregazione del concilio , la quale in *salamantin.* a 20. febraro 1607. re-

scrisse a quel vescovo : (a) *quoad aliam parochialem UNITAM monasterio monialium s. Iacobi de Spata , licere amplitudini tuae illam visitare , vigore decreti c. 7. sess. 7. et quatenus etiam unita non esset , sed ad moniales non pertineret , habere amplitudinem tuam , facultatem illam visitandi , ex cap. 11. sess. 25. de regul. Quoad parochiales monialium ordinis militiarum , procul dubio includi , ex decreto 22. eiusdem sess.*

(a) Ex tomo 3. litt. ss. Lim. p. 81. in d. archivio.

21. Nè può esimere dalla visita la residenza ordinaria del superiore regolare , siccome fu rescritto col seguente tenore : (b) *2. martii* 1595. *congregatio concilii censuit, episcopum posse ex cap. 7. sess. 7. visitare ecclesias parrochiales , UNITAS monasterio canonicorum regularium , tametsi generalis in eo sedem ordinariam habeat.*

(b) Ex tomo 8. decret. p. 106. exist. in d. arch.

22. Ma queste visite s' intendono cumulative co' superiori regolari : (c) *pennen. congregatio concilii censuit , ecclesias regularibus subiectas , in quibus isti utuntur presbyteris saecularibus , etiam si nullius sint dioecesis , visitari posse a viciniore , ex cap. 9. sess. 25. cumulative tamen cum superiore regulari : ideo excedere episcopum , prohibentem praestari obedientiam superioribus regularibus , quibus tales ecclesiae subiectae sunt , tanquam membra monasterii , aut alias UNITE existunt.*

(c) Ex tomo 4. decr. pag. 205. exist. in d. arch.

23. Quando però si tratta di chiese rurali , si deve avvertire , che vi concorrano le condizioni descritte in (d) *perusina 3. aprilis* 1650. *An episcopus possit visitare ecclesias rurales , quae sine cura existunt , nec in eis viget observantia regularis , UNITAS : seu membra monasteriorum regularium , seu militiarum exemptarum , etiam s. Io. hierosolymitani : congregatio concilii censuit , non posse visitare huiusmodi ecclesias rurales , nisi adduc remanserint saeculares , vel sint commendatae , vel habeant curam animarum.*

(d) Ex tomo decr. 39. p. 39. exist. in dicto arch.

24. In questa materia di chiese unite vi ha la constituzione di Pio V. (e) che serve per regola delle facoltà dei vescovi , e noi ne rapportiamo qui la seguente dichiarazione ; (f) *in aquileien. ianuarii* 1585. *congregatio concilii censuit , vicarios , etiam temporaneos , non pos-*

(e) Bulla b. Pii V.

(f) Ex tomo 4. decr. pag.

22. in arch. congr. concil.

se in parochialibus , collegiatae ecclesiae UNITIS , deputari , nisi praevio examine , et approbatione d. patriarchae, sive eius vicarii , iuxta cap. 7. sess. 7. et constitutionem Pii V. et sic deputatos posse ad nutum capituli , necnon ab ipso quoque Ordinario amoveri. Observandum tamen esse , ut amotio deputatorum non fiat , nisi postquam a capitulo , loco illorum , qui amoventur, alii nominati fuerint , et ab Ordinario , ut supra , approbati ; aut donec capitulum alios nominaverit , per ordinarium curae animarum provisum fuerit . Porro in universitatibus illarum ecclesiarum, in quibus capitulum habet ius visitandi , servandum esse decretum cap. 3. sess. 24. ut visitatores a capitulo deputandi , prius a d. patriarcha examinentur , eidemque postea visitationis factae, infra mensem , ratio reddatur ; et nihilominus licere etiam patriarchae , aut , eo impedito , eius visitatori easdem ecclesias seorsim ab his visitare.

Spedali , collegii , confraternite di laici , monti di pietà , e altri luoghi pii esenti .

25. Similmente i vescovi , come delegati apostolici, possono in virtù del menzionato sacro concilio , visitare (a) *hospitalia , collegia quaecunque , ac confraternitates laicorum , etiam quas scholas , sive quocumque alio nomine , vocant , non tamen quae sub regum immediata protectione sunt , sine eorum licentia ; eleemosynas montis pietatis , sive charitatis , et pia loca omnia , quomodocumque nuncupentur , etiamsi praedictorum locorum cura ad laicos pertineat , atque eadem pia loca exemptionis privilegio sint munita.*

(a) Concil. trid. c. 8. sess. 7. 22. reform.

(b) Ex tomo 15. decr. p. 600. exist. in archiv. congr. concil.

26. Quando gli spedali si pretendono esenti , (b) il vescovo non deve essere escluso dalla visita fino a tanto , che non costi del privilegio , ovvero della fondazione , che lo escluda da tal visita : così fu dalla medesima congregazione risoluto *in viterbien.* 19. *septembris* 1637. e talora è stata data special commissione all'Ordinario , di visitare spedali , senza pregiudizio delle ragioni delle par-

ti ; *perusin. 7. febr.* 1592. (c) *episcopo perusino commissa ex speciali delegatione apostolica fuit visitatio hospitalium mercatorum , et cambii , sine praeiudicio iurium ambarum partium ; et privatis literis admonitus fuit ipse episcopus , ut , completa visitatione , quicquid sibi compertum fuerit , ad sacram congregationem referret.*

(c) Ex tomo litt. P. pag. 133. exist. in archiv. congr. concil.

27. Se gli spedali fossero esenti dalla visita in virtù di fondazione , si avverte , che come di sopra generalmente per tutti i luoghi pii esenti abbiamo notato , si può dal vescovo vedere , se si eseguiscano le volontà dei fondatori , in virtù del *cap. tua nobis de testam.* e in particolare per gli spedali , ne abbiamo la seguente dichiarazione (d) *in derthusen. 27. maii* 1634. *Congregatio conc. censuit , episcopum posse , et debere hospitale generale civitatis visitare ad praescriptum cap. 8. sess. 22. de reform. nisi in limine fundationis fuerit ab Ordinarii visitatione exemptum , quo casu non posse visitari , PRAETERQUAM si idem episcopus videre voluerit , an piae testantium voluntates EXECUTIONI DEMANDENTUR. Quo vero ad redditionem rationis , ad eundem episcopum omnino esse reddendam; quod si ex privilegio , vel consuetudine , vel aliqua alia ratione , aliis esset reddenda , eisdem reddendam esse , adhibito episcopo , nisi in fundatione expresse cautum esset , quod rationes Ordinario non sint reddendae , nec cum illius interventu.*

(d) Tom. in 15. decr. p. 73. in dicto arch.

Confraternite esistenti dentro i chiostri de' regolari.

28. Se il vescovo possa , o non possa visitare queste confraternite , si leggono appresso gli autori diverse opinioni , e si hanno anche decreti di congregazioni , i quali a prima faccia , pare che pugnino frà di loro , ma si conciliano con le diversità de' fatti , dai quali sono emanati i decreti sudetti.

29. Per l' affirmativa rapportiamo due dichiarazioni , una *in nucerin.* e l'altra *in comen.* della congregazione del

concilio. La prima è questa.(c) *Nucerin. congregatio concilii censuit, confraternitates laicorum in ecclesiis regularium exemptorum institutas, subesse iurisdictioni, et visitationi episcopi, illasque ab eo visitari posse, nec non illarum cappellas, in eisdem ecclesiis regularium existentes, in his tamen, quae confraternitatum administrationem respiciunt; et si confraternitatibus incumbit onus manutenendi altare, et illius cultum, episcopum posse visitare circa ea, quae respiciunt ipsam manutentionem, cultum, et ornamenta altaris, seu cappellae, onera missarum, atque divinorum officiorum ibidem celebrandorum, et circa ea omnia, quae ad obligationem earundem confraternitatum relationem habent.*

(c) Lib. 14. decr. pag. 215. existen. in archiv. cong. conc.

30. La seconda dichiarazione, che non discorda dalla prima, è del tenor seguente. (f) *Comen. 15. februarii 1642 in comen. visitationis: inter episcopum ex una, et monachos coelestinos, ac confraternitatem sanctissimae Annunciatae ex altera, utraque parte audita, congregatio concilii censuit, dictam confraternitatem, illiusque oratorium subesse iurisdictioni, et visitationi episcopi comensis, etiam si intra septa eorundem monachorum existant, nec non per eundem episcopum visitari posse altare eiusdem oratorii, si eidem confraternitati incumbat onus illud manutenendi, et illius cultum. In his tamen, quae respiciunt ipsam manutentionem, cultum, et ornatum ipsius ecclesiae, onera missarum, ac divinorum officiorum ibidem celebrandorum, et circa ea omnia, quae ad obligationem earundem confratrum relationem habent.*

(f) Ex tom. decr. anni 1642. in d. archiv.

31. Per la negativa, rispetto però alla visita delle cappelle, e degli oratorii di confraternite laicali (ma non nel resto, che può, e deve dal vescovo visitarsi) abbiamo lettera del seguente tenore, della congregazione de' vescovi, e regolari, scritta in tempo, che n'era segretario monsignor Altieri vescovo di Camerino, dipoi cardinale, e che dopo il cardinalato sedette nella sede apostolica con nome di Clemente X. (g) *Al vescovo di Ventimiglia. Illustre, e molto reverendo monsignore come*

(g) Apud Lantusam

in theat. regul. verbo confraternitas.

fratello. Essendosi riferito in sagra congregazione dall' eminentissimo signor cardinal Santa Croce la causa della differenza, che verte trà v. s. e li frati osservanti riformati di Sospello in cotesta diocesi, circa la visita, ch'egli pretende di fare ad una cappella, od oratorio sotto il titolo di s. Maria della misericordia, che i medesimi hanno nel cimiterio, unito alla loro chiesa, e conceduto alli confrati di detta cappella; questi eminentissimi miei signori mi hanno comandato di scriverle, che quando si tratta di confraternite, od oratorii laicali, esistenti dentro le chiese, o chiostri de' regolari, ella secondo i decreti della medesima s. congregazione, può come Ordinario visitare i loro beni, ed entrate, rivedere i conti, e l'amministrazioni, se l'elemosine, che si danno per adornare, e mantenere la cappella, e le supellettili, siano spese fedelmente, ed impiegate in beneficio degli altari, e conoscere se sono sodisfatti gli obblighi, spettanti ai fratelli ascritti, senza visitare cappella, od oratorio, nè far altri atti positivi più dei circoscritti, come sopra. Io però lo significo a V. S. affinchè si contenti di governarsi in tal conformità, e Dio la prosperi. Roma 20. luglio 1663. Di v. s. come fratello. Marzio cardinal Ginetti. Emilio vescovo di Camerino secretario.

32. Nè si deve dire, che le dichiarazioni della congregazione de'vescovi, e regolari, contenute nella predetta lettera, per quello, che riguarda la visita delle cappelle, od oratorii (giacchè nel rimanente non vi è discrepanza) discordino da quelle dianzi riferite della congregazione del concilio, mentre, come si è accennato, dalla diversità de' fatti, v. g. di condizioni apposte nelle fondazioni, e simili, nascono le risoluzioni, le quali non sono applicabili a tutt' i casi, e a tutt'i luoghi.

Monasteri, abbazie, priorati, e prepositure, che si danno in commenda, dove non è l' osservanza regolare.

33. In virtù del sagro concilio tridentino debbono dal

vescovo, (a) come delegato apostolico, visitarsi ogni anno *commendata monasteria, etiam abbatiae, prioratus, et praepositurae nuncupatae, in quibus non viget regularis observantia, necnon beneficia, tam curata, quam non curata, secularia, et regularia qualitercumque commendata, etiam exempta.* (b) Ma, come osserva Fagnano, questa visita non ha luogo in quei monasteri, in quei priorati, che stanno sotto il reggimento de' capi degli ordini loro, come si dichiara dal medesimo concilio *cap.* 20. *sess.* 25. *reg.*

(a) Concil. trid. c. 8. sess. 21. reform.

(b) Fagnan. in cap. grave de offic. ordin. numer. 17.

34. E concorda la seguente dichiarazione: (c) *die* 16. *septembris* 1662. *congregatio concilii censuit, prioratus, sive monasteria commendata, in quibus non viget regularis observantia, episcopi, tanquam apostolicae sedis delegati, visitationi subesse.*

(c) Ex tomo litt. ss. lim. anni 1662. in archivio congr.

35. E quanto a quei monasteri, ne' quali non è osservanza regolare, ne abbiamo la dichiarazione magistrale del seguente tenore: 16. (d) *septembris* 1662. *Quoad monasteria, sive prioratus claustrales, in quibus divinum cultum negligi, et regularem disciplinam collapsam esse, narratur, sacra congreg. saepe alias respondit, nisi huiusmodi monasteria, sive prioratus suorum ordinum capitibus subsint, ac sese in congregationem redigere neglexerint, adeout propriis regularibus visitatoribus careant, posse iuxta cap.* 8. *sess.* 25. *de reg. ab Ordinariis locorum visitari, et corrigi.*

(d) Loco mox citato.

Monasteri di monache soggetti a regolari, o in altra maniera esenti.

36. Per la visita di questi monasteri, oltre alle notorie facoltà, che a' vescovi, come delegati apostolici, si concedono dal sagro concilio tridentino (a) *cap.* 5. *sess.* 25. *reg.* vi ha la bolla di Gregorio XV. (b) *de exempt. privil.* che comincia *inscrutabili*, emanata ai 5. febraro 1622. che dà regola in questa materia; e di più vi sono le dichiarazioni della medesima bolla, emanate dalla congregazione del concilio, molte delle quali si leggono impres-

(a) Concil. trid.

(b) Bulla Gregor. XV.

se nella medesima bolla, e ve ne hanno dell'altre, che successivamente sono emanate dalla medesima congregazione, ed ancorchè sieno notorie, nondimeno non sarà fuor di proposito addurne una, che è magistrale, la quale non solamente parla di visita, ma è comprensiva d'altre facoltà, ed è del seguente tenore: *in suvessionen.* 16. *septembris* 1622. (c) *Congregatio concilii censuit, ad episcopum pertinere voluntatem virginum ad regularem habitum, aut ad professionem, etiam in monasteriis exemptis, admittendarum explorare. Prout sanctimonialium confessarii, tum, ordinarii, tum extraordinarii examen, atque approbationem ad ipsum episcopum spectare; eundemque dictarum sanctimonialium monasteriorum clausuram, etiam antequam ipsius clausurae violatae probatio ulla, aut suspicio praecesserit, inconsultis ipsis regularibus, eorumque non expectata negligentia, tanquam sedis apostolicae delegatum, visitare posse, et huiusmodi visitationi inobedientes, aut contradictores, etiam censuris ecclesiasticis coercere.*

(c) Ex tomo litt. ss. lim. anni 1663. in archivio congreg. conc.

37. E la visita può farsi dal vescovo tante volte, quante gli parerà, siccome per lo celebre monasterio regio delle monache di s. Chiara di napoli l' ha dichiarato la congregazione del concilio, ed io ho veduto, che il cardinal Caracciolo arcivescovo l'ha visitato più volte.

38. Può anche il vescovo farsi rendere conto dell' amministrazione de' beni temporali de' monasteri di monache esenti, siccome ne parleremo nella seconda parte di questo opuscolo, quando tratteremo dell'esigere i conti dell'amministrazione dell' entrate de' luoghi pii. Di quello, che si suole vedere nella visita delle clausure de' monasteri esenti, e non esenti, ne parleremo appresso nella seconda parte, ove tratteremo della visita attuale.

Chiese nullius, *e altre esistenti nel territorio del vescovo.*

39. Doppo aver il sagro concilio molte cose statuite circa la visita da farsi da' vescovi, come delegati dalla

sede apostolica, de' benefici esenti, dichiarò, che le stesse cose dovessero aver luogo nella visita di quelle chiese secolari, che sono (a) *nullius*: *quae alias sub fel. record. Paul. III. et nuper sub beatissimo domino nostro Pio IV. hoc eodem concilio, de adhibenda ab Ordinariis diligentia in beneficiorum etiam exemptorum visitatione, constituta sunt; eadem etiam in iis ecclesiis saecularibus observentur, quae in nullius dioecesi esse dicuntur, ut ab episcopo, cuius cathedralis ecclesia est proximior, si id constet, alioquin ab eo, qui semel in concilio provinciali a prelato loci illius electus fuerit, tanquam sedis apostolicae delegato, visitentur, non obstantibus privilegiis, et consuetudinibus quibuscumque, etiam immemorabilibus.*

(a) Concil. trid. c. 9. sess. 24.

40. Ma avvertir si dee, che le chiese *nullius* sono di due specie; una è di quelle chiese, che sono dentro i fini della diocesi di qualche vescovo; e l' altra specie è di quelle chiese, che non solamente sono *nullius*, ma di più hanno il territorio fuori de' fini di qualsivoglia diocesi, e il loro proprio prelato vi esercita giurisdizione quasi episcopale. Quelle della prima specie possono, e debbono essere dal vescovo visitate; ma quelle della seconda specie non possono essere visitate dal vescovo, siccome è l' opinione commune de' dottori, anzi è il sentimento (b) della Rota romana, della quale in proposito viene riferito lungo catalago di decisioni. E, come avverte il cardinal Gio. Battista di Luca, queste chiese, che sono fuori di diocesi, e col territorio separato, e il loro prelato vi esercita la giurisdizione quasi episcopale; si visitano talora da' vescovi, (c) *non iure suo, atque ad eius beneplacitum, sed quando a s. sede apostolica demandetur.* E Fagnano riferisce una dichiarazione della congregazione del concilio in feretran.: (d) *concilium tridentinum attribuisse episcopo iurisdictionem in exemptos, et eorum subditos; dummodo tamen sint intra dioecesim ipsius episcopi.* Può bensì il vescovo viciniore nei luoghi delle chiese *nullius*, ancorchè esistenti fuori del territorio del vescovo, e ancorchè vi sia il prelato

(b) Rosa de resid. episc. c. 4. sess. 6. de visit. num. 488.

(c) DeLuca in adnotat. ad s. c. t. discur. 5.

(d) Fagnan in cap. grave de offic. ordin. numer. 23.

anche regolare con giurisdizione quasi episcopale, esercitare altre facoltà, v. g. di concedere agli ordinandi di tali luoghi le dimissorie agli ordini, esaminare i loro titoli patrimoniali, siccome pienamente ne trattiamo nell'opuscolo della sagra ordinazione, §. XV.

41. Anzi quando si tratta di chiese *nullius*, (e) esistenti dentro il territorio, si deve aver riguardo, che sieno chiese secolari, perchè *si sunt regulares*, come osserva Fagnano, *episcopus non potest eas visitare, nec ullam in eis auctoritatem exercere, quia cap. 9. sess. 24. restringit se ad ecclesias saeculares dumtaxat.*

(e) Fagnan. in d. cap. n. 19.

42. Le accennate qualità sono anche espresse nelle seguenti dichiarazioni della congregazione del concilio: la quale ai 15. luglio 1606. così scrisse al vescovo di Sarzana: (f) *licere amplitudini tuae visitare oppidum familiae Centurionum nullius dioecesis, si eius cathedralis ecclesia dicto oppido est proximior, atque etiam alias ecclesias saeculares, quamvis canonicis saecularibus subiectas, intra eius dioecesim existentes; idque nedum in his, quae curam animarum, et sacramentorum administrationem concernunt, sed etiam quoad omnia, et laicos, et clericos saeculares, ibidem existentes, iuxta visitationis limites, corrigere, et punire.* E all' abbate di Castel Durante, oggi Urbania, fu scritto dalla stessa congregazione col seguente tenore (g) 11. *decembris* 1592. *Abbatiam Castri Durantis, si saecularis existat, nulliusque sit dioecesis, nihilominus ex decreto concilii cap. 9. sess. 24. ab episcopo, cuius cathedralis ecclesia vicinior est, tanquam sedis apostolicae delegato, visitari debere; sacramentum autem confirmationis, si vere abbatia nullius dioecesis existat, sed habeat proprium territorium, et iurisdictio quasi episcopalis penes ipsum abbatem resideat, a quocumque episcopo, communionem cum hac sancta sede habente, de licentia tamen ipsius abbatis, conferri posse. Illud vero congregatio ipsa te summopere admonitum voluit, ut cum per duodecim annos, quemadmodum asseris, confirmationis sacramentum isthic non collatum fuerit, nullo modo permit-*

(f) Ex tomo 3. litt. ss. lim. p. 68. exist. in arch. congr. conc.

(g) Ex tomo litt. 8. in d. arch.

tas, ut diutius illius administratio differatur, ne ipse neglecti a te officii, in praesentiarum sanctissimo Domino nostro, et in extremo iudicio, altissimo iudici Deo, villicationis tuae rationem reddere tenearis.

43. Quando il vescovo fosse impedito dal visitare, per se stesso, le chiese *nullius*, sappia, che gli è lecito di far la visita per mezzo del suo vicario generale, siccome fu dalla congregazione del concilio risoluto in (h) *forosempronien. ianuar.* 1585. *congregatio concilii censuit, episcopum, legitime impeditum, posse, ex facultate sibi tradita a concilio in cap.* 9. *sess.* 24. *ecclesias, quae nullius dioecesis sunt, per suum generalem vicarium visitare.*

(h) Ex tomo 4. decr. p. 15. exist. in dict. archiv.

44. Generalmente, quando il vescovo visita chiese esenti, (i) deve dichiarare di far la visita come delegato apostolico, siccome un vescovo ne fu avvertito dalla medesima congregazione del concilio.

(i) Ex tomo 15. memorial. p. 33. in dicto archiv.

§. XIV.

Della visita delle persone secolari esenti

1. Può il vescovo visitare alcuna specie di persone secolari esenti, in virtù del sacro (a) concilio tridentino, che concede espressa facoltà ai vescovi di poter, come delegati apostolici, visitare, e punire chierici secolari, ancorchè in qualsivoglia maniera esenti dalla sua giurisdizione.

(a) Concil. trid. c. 3. sess. 6. etc. 4. sess. 14. de refor.

2. Ma avvertire si deve, che in queste facoltà del concilio pare, che si comprendano solamente quegli esenti, per gli quali, avanti lo stesso concilio, si trovano spediti i privilegi dell'esenzione, e anche quegli, a' quali lo stesso concilio dichiara, (b) che non debbano suffragare i privilegi dell'esenzione, cioè i protonotarii apostolici, conti palatini ec. Ma quanto ad altri, non dichiarati, e pe'quali, dopo il concilio, la sede apostolica ha conceduto, e concederà privilegi di esenzione con ispecifica esenzione dalla visita, crederei, che (ma queste interpretazioni appartengono alla congrega-

(b) Concil. trid. c. 11. sess. 24. de reform.

zione interprete del medesimo concilio) non potessero essere visitati, e puniti, in quella stessa maniera, che avendo il sagro concilio nel *cap.* 6. *sess.* 23. *reform.* come altrove abbiamo notato, conceduto ai vescovi la facoltà di assolvere dai casi, e censure riservate alla sede apostolica, purchè siano occulte, queste facoltà, come la medesima sagra congregazione ha dichiarato, non s'intendono concedute in quei casi, che la sede apostolica ha riservato a se, dopo il concilio.

5. Molti privilegi d'esenzione competevano agli abati comendatari di s. Antonio di Vienna, avanti il concilio, in virtù de'quali pretendendosi, che i pretesi sudditi del medesimo abbate fossero esenti dalla giurisdizione degli Ordinarii, il cardinal Caracciolo arcivescovo di Napoli resistendo a queste praetensioni, ne riportò dalla sagra congregazione del concilio dichiarazioni favorevoli alla giurisdizione ordinaria, del tenore seguente.

Neapolitana iurisdictionis.

4. Infrascriptas dubitationes circa praetensas facultates, (a) *et iurisdictionem abbatis commendatarii s. Antonii, viennensis nuncupati, civitatis Neapolis, ab hac sacra congregatione definiri supplicavit eminentissimus archiepiscopus neapolitanus, videlicet.*

(a) Declarationes circa facultates abbatiss. Antonii viennensis.

I. An liceat dicto abbati, dimissorias suis praetensis subditis secularibus concedere: ita ut illas obtinentes, tam minores, quam sacros ordines suscipere, vel respective in ordinibus susceptis ministrare licite valeant.

II. Quatenus non liceat. An saltem, ad effectus praemissos, requirantur eiusdem abbatis litterae testimoniales.

III. An clerici, seu presbyteri seculares, qui obtinent ab eodem abbate litteras patentes, seu commissionales, ipsarum litterarum vigore, ab Ordinarii iurisdictione sint exempti.

Die 1. *decembris* 1668. *sacra congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium concilii tridentini interpretum, auditis iis, quae a praefato abbate fuerunt, per*

suas litteras, deducta, ad singulas praemissas dubitationes, negative respondit.

A. cardinalis Celsus praefectus.
S. archiepisc. adrianop. secr.

5. Quindi i succollettori, che sono stati privilegiati dopo il concilio, e sono esenti dalla giurisdizione ordinaria; non ostanti le dette facoltà del concilio, concedute agli Ordinarii, non possono da costoro esser visitati, se non in quelle cose, che riguardano il culto divino. S'intende però di quei succollettori, che hanno le qualità, e sono del numero, che la santità di nostro signore PAPA INNOCENTIO XI. ha prescritto per lettere della congregazione del concilio ai 7 feb. 1677. dirette ai vescovi del regno di Napoli. E perchè *visitare*, come abbiamo di sopra ricordato, *nihil aliud est*, (a) *quam observantiam obligationum iuxta cuiuscumque personae, ac rei exigentiam inquirere*, il nostro buon vescovo può, e deve investigare in visita, e nei casi di bisogno provvedere, se i succollettori in quelle cose, che sono soggetti all'Ordinario, adempiano alla loro obbligazione. Tuttociò si deve particolarmente riscontrare con le lettere della congregazione del concilio, scritte d'ordine del papa all'eminentissimo cardinal Caracciolo arcivescovo di Napoli, il quale con zelo verso la giurisdizione arcivescovile, e di tutti i vescovi di questo regno, condusse al bramato fine questo affare de'succollettori, come il testificano le lettere del seguente tenore.

(a) Vid. sup. §. 12. n. 17.

Emo, e rmo signore, e padrone colendissimo

6. *Ecco alla fine stabilito quel punto de'succollettori*, (a) *tanto rilevante per la giurisdizione de'vescovi, per la quiete delle diocesi, e per il buon servizio di Dio. Questa lettera, ed un'altra, che questa sera medesima si manda a monsignor nunzio per la segretaria di stato, sono le prime, nè per questa settimana se ne da altra. Godo, che le istanze del gran zelo di V. E. abbiano avuto, doppo tanti stenti, un esito si felice; conforme*

(a) Lettere particolari di monsig. Brancacci segret. della congr. del concilio al card. Caracc.

veramente non si dovea sperar, se non tale, sotto la prudentissima condotta dell' E. V. Io altresì godo di esser stato cooperatore in questo santo affare; conforme sarò sempre prontissimo esecutore de' pregiatissimi comandamenti di V. E., de' quali umilmente la supplico, e le fo profondissima riverenza. Roma 27. febraro 1677.

Di V. E.

Umiliss. divotiss. servit. obligat.
Stefano arciv. vesc. di Viterbo.

7. Le lettere pubbliche della congregazione, che, con le soprascritte particolari di monsignor arcivescovo Brancacci segretario della congregazione del concilio, furono trasmesse al prefato cardinal Caracciolo, sono del tenor seguente.

Eñe, ac rñe domine observantissime.

Examinatis iterum in sacra congregatione eminentissimorum cardinalium concilii tridentini interpretum (a) *(prout mentis fuerat Clementis X. s. m.) accuratoque studio perpensis declarationibus alias editis circa subcollectores nuntiaturae apostolicae Neapolis, necnon consideratis noviter deductis in litteris D. nuntii, eminentissimi PP. declarationes alias editas in hac materia, et in unum congestas, atque a sanctissimo D. N. ut infra approbatas censuerunt. Proindeque per hasce litteras encyclicas, in ista cancellaria registrandas, E. V. significandas duxerunt.*

(a) Lettere publiche della congregazione del concilio, scritta al card. Caracc. arcivescovo di Napoli nella materia de' succollettori.

In primis igitur statuit sacra congregatio, decem tantum in ista civitate, et dioecesi debere esse subcollectores. Ad evitandam autem confusionem, remisit arbitrio nuntii dividere, et assignare cuilibet subcollectori partem dioecesis, seu loca, intra quorum limites debeant in exercitio se continere.

Et ne semel in subcollectores deputati necessitatem inducant multiplicandi alios subcollectores, renunciando officium, licet possint in eo continuare, et idonei sint; declaravit, nullum subcollectorem, post renunciatum of-

ficium, gaudere exemptione ab Ordinario, nisi laudabiliter exercuerit, saltem per duodecim annos.

Eos vero, qui in officio, aut alias ita deliquisse comperti fuerint, ut a nuntio amoveantur, et alii eorum loco deputentur, nullatenus exemptione huiusmodi gaudere; et e contra, illos, qui probe, ac fideliter se gesserint, velintque in officio continuare, confirmandos esse a nuntio, nec alios eorum loco deputari posse.

Praeterea, attenta subcollectorum huiusmodi multitudine, et causa a s. m. Urbano VIII. in sua constitutione 35. considerata, concedendi illis exemptionem, censuit, expedire, ut sanctissimus declaret, ita esse intelligendam dictam constitutionem, ut subcollectores, terminato officio, non gaudeant amplius exemptione, defuncto, vel alias deficiente Ordinario, in cuius tempore exercuerunt. Sicuti etiam declaravit, illos, qui licet in subcollectores deputati fuerint, nunquam exercuerunt, minime gaudere. Nec pariter illos, qui non resident in dioecesi, pro qua sunt deputati: et Ordinarium certiorare debere s. congregationem de dicta non residentia, eiusque provisionem expectare.

Generaliter vero, subcollectoribus exemptionem ab Ordinario in civilibus non suffragari, nisi adesset in dioecesi iudex, a nuntio deputatus, qui habeat tantummodo facultatem in causis passivis, et nullo privilegio, aut exemptione gaudeat.

Quoad vero attinet ad substitutos, et officiales subcollectorum, declaravit, dictos substitutos non gaudere exemptione: illam tamen concedendam esse uni tantum notario pro quolibet subcollectore, in actu exercitii.

Et quoad commissarios super illicitis negotiationibus, aut ad alias causas particulares deputatos, non gaudere exemptione, nisi in actu exercitii; et tam commissarios huiusmodi, quam subcollectores, quando procedunt contra denunciatos, vel alias inquisitos de illicitis negotiationibus, si ex processu informativo constet de eorum innocentia, non posse illos cogere ad expensas eiusdem processus, et decreta absolutorii.

Et, quod maioris momenti est, ne praetextu huiusmodi officii cura animarum, servitium ecclesiae, ac divinus cultus, morumque honestas detrimentum patiantur, declaravit, parochos in subcollectores, aut commissarios ad quascumque causas particulares, non esse deputandos, sicuti nec poenitentiarium, nec theologum. Quod si post deputationem, de aliqua parochiali, aut poenitentiali, vel theologali praebendis, fuerint fortasse provisi, tunc minime gaudere exemptione in concernentibus curam animarum, et respective adimplementum onerum ipsarum praebendarum. Et eadem ratione, non gaudere canonicos, et alios beneficiatos subcollectores in concernentibus servitium ecclesiae, et adimplementum onerum ipsorum canonicatuum, et beneficiorum, nec lucrari distributiones quotidianas, si non inserviant. Insuper teneri ratione beneficiorum, quae obtinent, ad publicas processiones accedere, solvere cathedraticum, et subsidium charitativum, et interesse synodo, ac VISITATIONI, non tamen pluries, quam semel in anno. Posse vero solummodo cogi ab Ordinario ad exequendam VISITATIONEM in iis, quae respiciunt cultum divinum. Ipsumque Ordinarium posse procedere contra subcollectores, accedentes sine eius licentia ad monasteria monialium, aut non servantes praeceptum communionis paschalis; et contra percutientes presbyterum, vel clericum, posse procedere ad declaratoriam excommunicationis ex cap. si quis suadente. Et si quando repererit aliquem subcollectorem in publico concubinatu vivere, certiorare debere eamdem sacram congregationem, ac ipsum nuntium, cuius partes erunt severe eos punire, ac privare officio. Posse tamen eumdem Ordinarium carceribus mancipare, ad superiorum dispositionem retinendos, subcollectores deprehensos in fraganti crimine, quod meretur poenam corporalem, non tamen minorem relegatione, dummodo statim de carceratione nuntium certioret.

Item administratores locorum piorum in subcollectores deputatos, subesse Ordinario, quoad redditionem administrationis; nec posse subcollectores a casibus, episcopo reservatis, absolvi, absque illius licentia; et nullum inquisitum posse a nuntio in subcollectorem deputari, nisi de eius absolutione constiterit.

Ut autem sciant Ordinarii, quos in subcollectores, aut commissarios debeant recognoscere, declaravit, subcollectores teneri ostendere Ordinario suas commissiones, antequam illas exequantur; commissarios vero particulares teneri, vel per litteras patentes, vel privatas sui superioris, aut alio modo, certiorare Ordinarium de demandata iurisdictione.

Demum, quatenus supradictae declaratione, vel aliquae illarum, futuris temporibus, non observentur, sacra congregatio voluit, incumbere locorum Ordinariis, ut pro eorum zelo, ac pastorali sollicitudine, quaecumque secus acciderint, huic s. Sedi fideliter referant, pro opportuna provisione obtinenda.

Et facta de praemissis relatione sanctissimo domino nostro, sanctitas sua declaravit, praecitatam constitutionem fel. record. Urbani VIII. esse intelligendam iuxta supradictam sacrae congregationis sententiam, et praeinsertas omnes declarationes approbavit, et confirmavit, atque inconcusse, et inviolabiliter observari, et exequi mandavit, non obstantibus quibuscumque; salva tamen semper eiusdem sacrae congregationis auctoritate, omnia, et singula praedicta declarandi, moderandi, et ampliandi, et in totum, vel in partem annullandi, cassandi, et interpretandi.

Voluit tamen sanctitas sua, quod per praesentes, restrictas ad subcollectores spoliorum ipsius regni neapolitani, per nuntium apostolicum deputatos, sive deputandos, derogatum, seu praeiudicatum minime censeatur reservationibus, affectionibus beneficiorum eorumdem subcollectorum, resultantibus ex regulis cancellariae apostolicae. Quod reliquum est, eminentiae vestrae erit haec

omnia servari facere, eidemque manus humillime deosculor. Romae 17. februarii 1677.

E. V.

Humillimus, et addictissimus servus
F. cardinalis Columna.
S. archiep. Brancatius episc. viterbien. secr.

8. Quanto al numero de' succollettori, permessi nell'altre diocesi del regno di Napoli, si permette regolarmente un solo succollettore per ciascuna diocesi. Solamente in alcune poche diocesi ampie ne sono stati permessi due, e in pochissime altre più ampie, al più tre; siccome meglio da coloro, a' quali apparterrà averne accertata notitia, questa potrà aversi da' registri della suddetta congregazione del concilio del mese di febraro 1677.

9. Sono anche soggetti alla visita plenaria de' vescovi, come delegati apostolici, i laici, e i chierici de' luoghi *nullius*, siccome abbiamo dalla dichiarazione per il vescovato di Sarzana, da noi riferita di sopra al num. 42. di questo paragrafo. Ma siccome il vescovo può visitar le chiese *nullius* secolari, conforme abbiamo notato, e loro popolo, e clero secolare solamente, e non le chiese regolari *nullius*; così nè meno può visitare le persone regolari, ancorchè vi esercitassero la cura dell'anime di questi luoghi *nullius*, siccome avverte Fagnano nel cap. Grave *de offic. ordin. num. 23. et 24.*

§. XV.

Della visita de' regolari, e di altre facoltà, che il vescovo esercita con loro.

1. Si visitano dal vescovo quei regolari, che esercitano la cura dell'anime di persone secolari, e possono essere corretti, come dice il sagro (a) concilio di Trento: *In iis, quae ad dictam curam, et sacramentorum administrationem, pertinent.* Onde il buon vescovo dovrà particolarmente vedere, se in questa amministrazione, della quale parleremo nella seconda parte del

(a) Concil. trident. c. 11. sess. 25. de reg.

presente opuscolo, si evitino le cose da evitarsi, e si osservino le cose da osservarsi; e delinquendo in materia concernente la cura dell'anime con l'amministrazione de' sagramenti, non è dubbio, che possono essere puniti dal vescovo.

2. Sono altresì soggetti al vescovo, come delegato apostolico, quei regolari, i quali delinquono *extra claustra*. Ma si deve far in ciò distinzione. Quando si trattasse di regolari, che scosso il giogo dell'ubbidienza regolare, andassero vagando fuori de' chiostri, e fuori di essi commettendo delitti, dovrebbero essere puniti dal vescovo, in virtù del tridentino *cap.* 3. *sess.* 6. Se si trattasse di regolari, che vivessero sotto l'ubbidienza regolare, e dimorassero ne' chiostri, e accadesse, che fuori degli stessi chiostri commettessero qualche delitto notorio, dovrebbono esser puniti dal vescovo, servata la forma del medesimo tridentino *c.* 13. *sess.* 25. *de reg.* siccome la sagra congregazione rispose (b) *in oveten. prima februar.* 1594. *Posse episcopum, si regularis extra monasterium degat, eum punire ex cap.* 3. *sess.* 6. *si vero intra monasterium permaneat, et extra illud ita notorie deliquerit, ut sit scandalum populo, ideri servare formam traditam a concilio cap.* 14. *sess.* 25. *de reg. nec a conservatoribus super praemissis impediri osse.*

(b) Ex tomo 8. decr. pag. 91. in arch. congreg. conc.

3. Ma se il regolare fosse espulso *de facto* dal suo onvento per violenza di potestà secolare, e in questo empo commettesse fuori de' chiostri qualche delitto, eve non dal vescovo, ma dal suo superiore regolare essere punito, siccome fu risoluto dalla medesima congregazione *in parmen.* 9. *februar.* 1664. E trattandosi di (c) un regolare così espulso, nel qual tempo, lasciato l'abito, e armato avea commessi più delitti, e nondimeno pretendendo il vescovo di procedere contro di lui come delinquente *extra claustra*, la congregazione dichiarò, che la punizione spettava al suo superiore regolare.

(c) Ex tomo decr. anni 1664. exist. in dicto archiv.

4. E circa questa materia, oltre alla disposizione del

concilio, vi è la constituzione di Clemente VIII. in data de' 18. marzo 1596. *Suscepti muneris* : che quando alcuno regolare con iscandalo del popolo delinque, il vescovo ne ammonisca il superiore regolare, acciocchè lo punisca, dentro il termine da prescriversi dallo stesso vescovo, e che lo certiori della punizione; altrimenti, decorso il termine, ed il regolare non essendo punito, è lecito al vescovo di egli punirlo, e se frandolentemente fosse trasmesso il regolare delinquente ad altro convento di altra diocesi, si debba indi far ritornare, o pure da quell'Ordinario far punire.

5. Si avverte, che non si dicono delinquere *extra claustra* (d) quando dimorano nelle parochiali unite a monasterii, e solamente possono essere puniti, se delinquono in materia della cura dell'anime, e dell'amministrazione de' sacramenti, giusta le dichiarazioni della congregazione del concilio. Ma dimorino, o non dimorino dentro i chiostri, sono eglino sottoposti alla visita, e correzione del vescovo in molti altri casi, e particolarmente negli infrascritti.

(d) Fagnan in cap. grave de offic. ordin. nu. 35.

6. Se senza facoltà del vescovo (e) s'ingeriscono nell'amministrare *de facto*, sagramenti, ec. a persone secolari.

(e) Bulla Greg. XV. de exempt. privileg.

7. Se delinquono circa le persone commoranti ne' monasterii delle monache.

8. Se delinquono circa la clausura delle medesime monache.

9. Se delinquono circa l'amministrazione de' beni degli stessi monasteri, ancorchè questi fossero soggetti agli stessi regolari.

10. In proposito di delinquere circa l'accesso a parlatorii delle monache, vi è un decreto generale della sagra congregazione del concilio con una dichiarazione a favore dell'eminentissimo Caracciolo arcivescovo di Napoli, emanato in occasione d'una controversia di regolare delinquente circa l'accesso al parlatorio di monache; ed avendo preteso monsignor nunzio di Napoli, spettare a lui la correzione, il cardinale sudetto contra-

dicendo a tal pretensione, riportò dalla detta congregazione la dichiarazione a suo favore. Il decreto, e la dichiarazione, sono del tenore seguente:

DECRETUM

Die 11 *maii* 1669. *Sacra congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium concilii tridentini interpretum, habita notitia, quod nonnulli regulares, absque licentia, crates monasteriorum monialium adire, et frequentare non dubitent; praetendentes, non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horae cum dimidio, quod horologio arenario aliquando metiuntur, moniales, aliasque personas, intra clausuram existentes, alloqui: et hanc opinionem tamquam tutam affirment, disseminent, et forsan etiam scriptis evulgent, proprias graviter illaqueantes conscientias, et scandala confoventes; ad huiusmodi perniciosos errores eliminandos, opinionem praedictam improbans, reiiciens, ac damnans, declaravit, regulares cuiuscumque ordinis, militiae, societatis, congregationis, et instituti, etiam de quibus specialis mentio foret habenda, qui ad monasteria monialium, quamvis ab Ordinarii iurisdictione quomodolibet exempta, et etiam ipsis regularibus subiecta, vel alias speciali mentione digna, absque legitima facultate, accedunt, colloquendo, etiam per quodcumque modicum temporis spatium, cum monialibus, aut aliis intra clausuram degentibus, peccare mortaliter, eosque sub excommunicationis, privationis vocis activae, et passivae, aliisque contra regulares accedentes sine licentia ad monasteria monialium statutis poenis posse ab Ordinario, tamquam sedis apostolicae delegato, coerceri.*

Et die 7 *iunii eiusdem anni, facta relatione sanctissimo domino nostro, sanctitas sua praesentem declarationem approbavit, ac typis dari, servarique iussit.*

NEAPOLITANA IURISDICTIONIS.

Eminentissimus archiepiscopus neapolitanus, in exequutionem declarationis, a sac. congregat. postremo editae, et a SS. D. N. Clemente Papa IX. approbatae, super accessu regularium ad monasteria monialium, quemdam fratrem laicum ordinis praedicatorum, in actuali dictae declarationis transgressione deprehensum carceribus mancipari fecit; eadem tamen die, praevia seria monitione, illum ad suos superiores regulares remisit. Hinc dominus nuntius apostolicus, Neapoli degens, patefecit suam praetensionem, quae duplici distinguitur capite, videlicet

Primo, quod eminentissimus archiepiscopus non possit, praedicta de causa, punire per seipsum regulares.

Secundo, quod illos in casu carcerationis remittere teneatur ad nuntiaturam, non autem ad eorum superiores.

Praecognitis itaque iuribus, hinc inde deducendis; quaeritur, qualis iurisdictio eminentissimo archiepiscopo competat in praemissis.

Die 16. *novembris* 1669. *Sacra congregatio eminentissimorum S.R.E. cardinalium concilii tridentini interpretum, utraque parte informante, respondit ad primum, posse punire. Ad secundum, non teneri remittere.*

11. Sono i regolari soggetti alla correzione del vescovo, (f) se senza l' approvazione dello stesso vescovo odono le confessioni delle monache, ancorchè i monasterii fossero soggetti agli stessi regolari.

12. Debbono i regolari render conto al vescovo dell' amministrazione de' beni de' medesimi monasterii di monache ogni anno (g) coll' intervento de' superiori regolari; e per ragionevoli cause, fattine prima cerziorati i superiori regolari; questi essendo negligenti in provedere, può il vescovo ammovere dall' officio gli amministratori.

(f) Citat. bulla Gregor. XV. de exempt. privil. §. Ac s militer.

(g) Ibidem.

E sopra questo particolare del rendimento di conti vi è la dichiarazione, che ad istanza del prefato eminentissimo cardinal Caracciolo è emanata dalla congregazione del concilio *in neapolitan.*, che rapporteremo nella seconda parte in trattar del rendimento de' conti dell' amministrazione dell' entrate de' luoghi pii.

13. Se senza la licenza, ed approvazione del vescovo i regolari imprimono, o fanno (h) imprimere libri, senza nome dell'autore, ovvero gli vendono, ovvero gli ritengono appresso di se, sono soggetti alla correzione del vescovo.

(h) Concil. trid. sess. 6 de edit. et usu sacr. libr.

14. Gli abbati (i) de' monasterii, dove commodamente si può adempire, che sono negligenti a far leggere la sacra scrittura, possono esservi forzati dal vescovo, come delegato apostolico.

(i) Concil. trident. sess. 21. cap. 1.

15. I regolari, (k) che predicano in chiese aliene, ovvero in quelle, che non sono dell' ordine loro, senza la licenza del vescovo, ovvero nelle chiese, che sono dell' ordine loro senza domandar la benedizione dal vescovo, ovvero contradicente lui, possono essere puniti dallo stesso vescovo, ancorchè vi sia antica dichiarazione, emanata avanti alla detta costituzione, che la punizione, col solo riguardo alla disposizione, del concilio tridentino, appartenesse a' superiori regolari. In questa materia vi è la costituzione di Clemente X. che conferma la costituzione di Gregorio XV. *de exempt. privil.* e fa diverse dichiarazioni favorevoli alla giurisdizione de' vescovi, e questa constituzione dà regola in tali materie.

(k) Citata bulla Gregor. XV. de exempt. privil. bulla Clem. X. xi. kal. iulii 1670.

16. Se nell'elezione de' conservatori non osservano la forma prescritta dalla costituzione di Gregorio XV. (l) in tal materia, scorso lo stabilito tempo, debbono i regolari essere convenuti avanti l'Ordinario.

(l) Bulla Greg. XV. de conservator.

17. I regolari delinquenti circa le cose da (m) osservarsi, o da evitarsi nella celebrazione delle messe, e particolarmente se celebrassero in oratorii di case private, dove non è lecito di celebrare, senza licenza apostolica, sono soggetti all' Ordinario giusta la dichiarazione della

(m) Apud Fagnan. in cap. Grave de offic. ord. n. 46.

congregazione del concilio : *congregatio concilii censuit, decretum conc. trid. in cap. unico sess. 22. de observ. et evit. in celebr. miss. comprehendere etiam regulares, quantumvis exemptos, eosque ea omnia, quae ab Ordinariis locorum circa observanda, et evitanda in missarum celebratione statuta fuerint, omnino servare teneri, ad idque etiam poenis, ac censuris ecclesiasticis, cogi, et compelli posse* : e in un' altra dichiarazione fu detto, che possono essere puniti anche quando in tal materia delinquono nelle chiese degli stessi ordini loro. *Vercellen.* 11. *martii* 1643. *congregatio concilii censuit, licere episcopo punire* (n) *regulares committentes prohibita, vel indecentia in ecclesiis, etiam suorum ordinum, circa missae sacrificium.*

(n) Ex tomo 27. decret. pag. 170. in arch. congr. conc.

18. Debbono i regolari render conto al vescovo dell'amministrazione, che esercitano di confraternite, ovvero spedali ec., siccome ne parleremo nella seconda parte in trattar dell' esiggere i conti dell' amministrazione delle rendite de' luoghi pii.

19. Nella materia di ricevere gli ordini, e dispensa degl' interstizii, sono i regolari soggetti al vescovo, siccome pienamente ne parlammo nel trattato della sacra ordinazione, che dopo esser questo uscito alla luce per benignità dell'altrui santo zelo, al quale piacque di trarlo dalla mia opera, e farlo divulgare con le stampe, ci è pervenuta la notizia della seguente dichiarazione, intorno al dar giudicio, se si debba, o non dispensar sopra gl' interstizii degli ordinandi : (o) *cum dubitassent regulares s. Francisci de Paula, an hoc iudicium quoad regulares esset generalium, et provincialium ordinis, adeo ut ipsi, utilitate provinciarum, vel conventuum inspecta, in huiusmodi casibus valerent dispensare : sacra congregatio censuit, iudicium hoc ad episcopum solum pertinere, non ad generales, vel provinciales ordinum : posse tamen eos in suis litteris dimissorialibus ad episcopum, significare causas utilitatis, seu necessitatis suae religionis, ex quibus possit episcopus iudicium suum formare.*

(o) Apud Fagn. in d. cap. Grav. num. 69.

20 Circa l'accesso d'alcuni regolari al sinodo del vescovo, ne discorreremo anche nella seconda parte.

21. I regolari, che si partono da' loro conventi, se saranno trovati senza la licenza, (p) che dicesi obbedienza de' loro superiori, possono come desertori de' conventi loro, essere puniti dall' Ordinario de' luoghi.

(p) Concil. trid. c. 4. sess. 25. de reg.

22. Sono tenuti i regolari chiamati, intervenire alle pubbliche processioni, e se sono renitenti, vi possono essere forzati dal vescovo con censure, (q) e con altre pene ad arbitrio del vescovo, siccome dichiarò la congregazione del concilio *in asten.* 26. *martii* 1595. e Fagnano anche il riferisce con queste parole: *quod* (r) *fieri posse censuit sacra congregatio, etiam compellendo eos per poenas, vel censuras ecclesiasticas; nec eo casu absolvi posse a suis superioribus, quia sunt excommunicationes ab homine, quarum absolutio petenda est a iudicibus, qui tulerunt, vel a sanctissimo.*

(q) Ex tom. 8. decr. p. 111. in arch. congr. conc.

(r) Fagnan. in d. cap. Grave 68. de offic. ordin.

23. Incorrendo i regolari per qualche delitto (s) notorio nella scommunica, possono essere dal vescovo denunziati publicamente scommunicati, acciocchè siano evitati dagli altri. Così ha dichiarato la congregazione del concilio, come riferisce Fagnano.

(s) Ibidem num. 7.

24. I regolari, (t) ancorchè cavalieri di Malta, se delinquono contro la persona del vescovo, o turbano la giurisdizione de' prelati, o impediscono, che non esercitino l'officio loro, possono essere puniti dagli stessi Ordinarii, anzi incorrono nella bolla *in coena Domini*, per dichiarazione fattane da Gregorio XIII.

(t) Apud Fagnan. ibid. n. 76.

25. I regolari, che nell' Italia fabbricano monete false, o tosano le buone, o in altra maniera in ciò delinquono, debbono essere puniti dagli Ordinarii de' luoghi (u) *privative quoad suos superiores regulares*; e quei regolari, che sono ne' luoghi fuori de' fini delle diocesi, debbono essere puniti dal vescovo viciniore in virtù della constituzione di Urbano VIII.

(u) Bulla Urb. VIII. 13. novembre 1627. in suprema.

26. Per la costituzione del medesimo Urbano VIII. ossia pe' decreti *de celebran. miss.* emanati a' 21. giugno 1625. dalla congregazione del concilio d'ordine del-

lo stesso pontefice, si sottopongono alla giurisdizione totale de' vescovi quei conventi, dove non si alimenta il numero di dodici religiosi.

27. In virtù del decreto apostolico emanato a 10. febraro 1654. che comincia: (x) *Ut in parvis*, si sottopongono da Innocenzo X. alla giurisdizzione, visita, e correzzione de' vescovi, quei conventi, che dopo la soppressione, a cui soggiacquero per la constituzione dell' istesso pontefice, emanata a dì 13. ottobre 1652. *instaurandae*, sono stati dapoi per ispeciale indulto restituiti, fin a tanto, che acquistino entrate da poter mantenere il numero anche di dodici religiosi.

(x) Apud Fagnan. in c. Relatum de Clerici vel monach.

28. E altresì si sottopongono alla giurisdizione, visita, e correzzione de' vescovi, i conventi non soppressi, che non mantengono almeno sei religiosi, siccome più pienamente si ha dal detto decreto: *ut in parvis*. E che il vescovo possa esercitare la sua giurisdizzione in tali conventi, si ha da più dichiarazioni dello stesso decreto, approvate da Alessandro VII. delle quali alcune, che concernono specialmente la visita, qui registriamo: le altre, che anche sono favorevoli alla giurisdizzione de' vescovi, si possono vedere presso Fagnano nel citato luogo.

(y) *Posito decreto fel. record. Innocentii papa X. super subiectione nonnullorum conventuum correctioni, visitationi, et omnimodae iurisdictioni Ordinarii loci, tanquam sedis apostolicae delegati, contingit dubitari de infrascriptis.*

(y) Apud Fagn. in cap. Quanto de offic. ord. n. 42.

1 *An episcopus in conventibus, suae iurisdictioni subiectis, possit abbates, priores, guardianos, et alios superiores locales deputare, et familiam constituere.*

2 *An possit episcopus a praedictis conventibus religiosos amovere.*

3 *An regulares eorundem conventuum compelli possint ab episcopo ad exibendos libros introitus, et exitus, et ad reddendas rationes administrationis.*

4 *An episcopus in iisdem conventibus se ingerere possit in his, quae regularem disciplinam concernunt.*

5 *An ecclesiae dictorum conventuum, et cappellae granciarum, in quibus degunt conversi pro agrorum cultura, ab episcopo visiari possint.*

6 *An ipsae granciae, et conversi in eis degentes, subsint visitationi episcopi.*

7 *Quid in ecclesiis, seu cappellis granciarum, in quibus nullus degit conversus, an similiter subsint episcopi visitationi.*

8 *An liceat epicopo visitare conventus, tam suppressos, et postea restitutos, quam non suppressos, ad effectum cognoscendi, an in illis, re ipsa, alantur sex religiosi.*

9 *An episcopus visitans huiusmodi conventus, suae iurisdictioni suppositos, aut personas in eis degentes, possit a visitatis procurationem exigere in victualibus, vel in pecunia.*

Sacra congregatio super statu regularium ad singula dubia, superius proposita, hunc in modum respondit, videlicet

Ad primum, non posse.

Ad 2. posse ex rationabili causa, commonito tamen prius superiore regulari, ad quem pertinet, ut eosdem religiosos assignet in aliis conventibus.

Ad 3. Posse compelli.

Ad 4. Posse.

Ad 5. Posse.

Ad 6. Subesse.

Ad 7. Itidem subesse.

Ad 8. Minime licere, antequam aliunde constet de fundamento intentionis episcopi in deficientia numeri constituti.

Ad 9. Expedire, ut sanctissimus dominus noster decernat, et declaret, non licere episcopo tales conventus visitanti, quicquam accipere procurationis nomine.

Declarationes suprascriptas sanctissimus dominus noster ad se relatas approbavit, et ab omnibus, ad quos pertinet, observari praecepit, contrariis quibuscunque non obstantibus. Datum Romae die 27. iulii 1655.

28. E se bene dalle dichiarazioni quinta, e sesta sopra riferite si ha, che il vescovo può visitare le cappelle delle grancie, e i regolari conversi, che ivi dimorano per servizio della cultura de'campi; nulladimeno si deve avvertire, che, conforme riflette (z) monsignor Fagnano, noi abbiamo due sorti di grancie. La prima è di quelle case rurali, che sono sotto il dominio di qualche monastero, nelle quali non é solito dimorare i regolari sacerdoti, ma solamente i conversi, per la cultura de'campi; e che quivi non v'ha chiesa, nè oratorio publico, edificato con l'autorità del vescovo, ma solamente qualche privato oratorio, dove talora si celebra messa; e che queste grancie non diconsi luoghi publici, nè luoghi sagri, nè religiosi, nè luoghi pii, ma luoghi privati, e temporali, e profani, e chiamansi in alcuni luoghi *ville*, *e poderi*, in Roma *casali*, e nel regno di Napoli *massarie*.

(z) Fagnan. in opuscul. de Granciis apud Rosam de resid. c. 4. sect. 6. n. 674.

29. Le grancie della seconda specie, dette impropriamente tali, non sono in effetto, se non conventi, o case regolari, dipendenti da qualche monastero principale, e molte di queste furono soppresse in virtù della citata bolla d'Innocenzo X. ed altre non furono comprese nella soppressione, perchè avevano l'entrate sufficienti per alimentare sei religiosi; e queste sono soggette alla giurisdizione dell'Ordinario, qualora, come si è detto, non vi sia il numero di dodici religiosi.

30. Quanto alle Grancie della prima specie, prova Fagnano, che il vescovo non le può visitare, ne può visitare gli oratorii ivi esistenti. E quanto alle sopradette dichiarazioni, dice, che s'intendono di chiese, e cappelle publiche, ma non di oratorii privati; e nessun autore meglio di lui può far questa interpretazione, per esser passate per la sua penna le interpretate dichiarazioni.

In che poi debba consistere la visita attuale de'regolari, ne parleremo appresso nella seconda parte del presente opusculo.

§. XVI.

Della procurazione, e delle spese cibarie al vescovo visitante §. XVI.

1. Non vi ha cosa, che più tolga il lustro alle funzioni ecclesiastiche, anzi il frutto di esse, quanto il farsi per interesse, bastando, che solamente vi sia il sospetto di esso. Il mio s. Filippo Neri, il quale ben sapeva, che l'interesse è una tignuola, che arriva talora a rodere gli stessi cedri del Libano, si mostrò sempre co'fatti, e co'detti, acerrimo persecutore dell'interesse, massime degli ecclesiastici; ed esaltando poi i beni inenarrabli, che apportano alla chiesa gli ecclesiastici disinteressati, dicea: (a) *datemi dieci persone veramente staccate dall'interesse, e mi dà l'anima con esse convertire il mondo.* Così è, potrebbe rispondere S. Gio. Crisostomo, il quale osserva, che solamente dodici apostoli arrivarono a convertire tutto il mondo, non che fossero angeli per natura, o uomini venuti dal cielo, non perchè accompagnavan con miracoli la lor predicazione, ma perchè non esercitavano l'apostolato per interesse, nè di gloria, nè di denaro: (b) *duodecim mundum converterunt, forsan credis, illos angelos natura, aut de coelo lapsos fuisse? Mundum converterunt, non propter miracula, quae fecerunt, sed quia in ipsis erat verus gloriae, atque pecuniae contemptus.* E di quel gran vescovo, che alzava l'insegna del *solicitudo omnium ecclesiarum*, (c) Paolo apostolo, si trova notato negli atti apostolici, che quando andava in visita, nè per se, nè per gli suoi convisitatori riceveva cosa alcuna, come altrove riferimmo.

(a) S. Philippus Nerius.

(b) S. Ioan. Chrysosto. homil. 47. in Matth.

(c) Cor. 12. 18.

2. Questo staccamento risplendette maravigliosamente nel porporato apostolo del secolo passato s. Carlo, le cui visite, dianzi da noi riferite, furono piene di fatiche, di stenti, e di sudori, fatte per lo più a spese proprie, massimamente ne'luoghi poveri; onde ne raccolse, a beneficio d'anime, frutti incredibili: e quando il santo compariva ne'luoghi per visitare i popoli, questi tosto

correvano, e gli si prostravano a piedi; e fu cosa di benedizione il vedere, che gli rivelavano i segreti del loro cuore. Di che maravigliandosi il santo pastore, e interrogando coloro, (d) che cosa gli moveva a palesare la loro infamia; rispondevano: desideriamo in una così buona occasione, che Iddio ci ha mandato, per beneficio dell'anime nostre, di mutar vita, e riconciliarci con s. d. m. non potendo noi aspettar commodità più opportuna, nè trovar padre, nè pastore di maggior misericordia, *che non cerca la borsa, nè la lana, o il latte, come fanno gli altri, i quali poco d'altro si curano, ma solo la salute delle anime nostre.* E di questo benedetto pastore riferiscesi nella sua vita, *che per fare a sue spese le visite, operò cose mirabili.* (e). Per lo contrario (fù pensiero di monsignor Sperelli) non vi ha cosa, che maggiormente impedisca il frutto nella visita preteso, che il prelato cerchi più se stesso, che Dio.

(d) Giussan. in vita s. Carol. lib. 6. c. 5.

(e) Sperell. nel vescovo par. 3. c. 40. §. 2.

3. Non v'ha dubbio, che i popoli, quando veggono, che il vescovo dice: *quaero vos, non vestra*, agevolmente si convertono. Ma perchè non a tutti sarà riuscibile di visitare a proprie spese, e più difficile sarà, che in vece di ricevere sussidio, il vescovo a'poveri miserabili nelle visite il rechi, come hanno fatto buoni, e santi prelati, che con la volontà ebbero congiunte le opportune facoltà: affinchè si sappia, se sia lecito di ricevere la procurazione, e acciocchè coll'eccedersi in tal materia, i popoli non si scandalizzino, e il frutto della santa visita non venga impedito, e le anime de'visitatori non restino illaqueate, alcune cose rapporteremo, dalla cui osservanza dipenderà, in questa parte, l'esecuzione del recitato avvertimento della santità di n. s. papa INNOCENZO XI. a'vescovi: (f) *avvertino nelle visite di non gravare i visitandi di spese più di quello, ch'è lecito per gli soli alimenti proprii, e della lor comitiva, che dovrà esser modesta.* Questo stesso avvertimento più espressamente è ripetuto da sua santità nella sua celebratissima tassa innocenziana, che ingiunge particolarmente l'osservanza del concilio tridentino, e delle

(f) Epist. encyclica citata in princ. huius opusc.

dichiarazioni della congregazione del concilio, con questo tenore: (g) *quanto alla visita, si osservino inviolabilmente il decreto del sac. conc. di Trento, e le dichiarazioni della sagra congregazione, e particolarmente da quelli, i quali concorrono alle spese de' cibarii, nè mediatamente, nè immediatamente si possano ricevere regali, o donativi, anche di cose comestibili. Ed ancora non si possa esiggere emolumento alcuno per gli atti della visita, decreti, e presentate di scritture, ovvero per la revisione dei decreti delle visite antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quelli, i quali sono visitati, si ricevano le spese del vitto.*

(g) Taxa Innocentiana edita die 8. oct. 1678. ex sacra congregat. conc.

Che cosa sia lecito ricevere in visita in virtù del concilio tridentino

4. Dopo avere il sagro concilio prescritto a' vescovi, e ad altri prelati il vero modo di visitare, rispetto a non gravarsi i visitati, soggiunge (a) *interimque caveant, ne inutilibus sumptibus cuiquam graves, onerosive sint, neve ipsi, aut quisquam suorum quidquam procurationis causa, pro visitatione, etiam testamentorum ad pios usus, praeter id, quod ex relictis piis iure debetur, aut alio quovis nomine, nec pecuniam, nec munus quodcumque sit, etiam qualitercumque offeratur, accipiant, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili, exceptis tamen victualibus, quae sibi, ac suis frugaliter, moderateque, pro temporis tantum necessitate, et non ultra, erunt ministranda. Sit tamen in optione eorum, qui visitantur, si malint solvere id quod erat ab ipsis antea solvi, certa pecunia taxata, consuetum, an vero praedicta victualia subministrare, salvo item iure conventionum antiquarum cum monasteriis, aliisve piis locis, aut ecclesiis non parochialibus, inito, quod illaesum permaneat. In iis vero locis, seu provinciis, ubi consuetudo est, ut nec victualia, nec pecunia, nec quidquam aliud a visitatoribus accipiatur, sed omnia gratis fiant, ibi id observetur.*

(a) Concil. trid. c. 6. sess. 24. reform.

E in arbitrio de'visitati somministrare, o spese cibarie, ovvero denaro.

5. Che al vescovo visitante sia lecito di ricevere solamente le spese cibarie, o in luogo delle medesime la procurazione, la congregazione del concilio l'ha dichiarato. (a) *Marsican. congreg. concilii censuit, episcopum posse in visitatione accipere victualia tantum, vel eorum loco procurationem*; e come osserva monsignore Sperelli, la procurazione in denari già fù permessa da Bonifacio VIII. (b) ma perchè molte volte, come la sperienza dimostra, il somministrare il vitto reca maggior dispendio, e incommodo a'visitati, perciò il pontefice permise a'vescovi la procurazione da coloro, che spontaneamente volessero darla in denari. Quindi è in arbitrio de'visitati il dare le spese cibarie, o le procurazioni in denaro, siccome espressamente il riferito testo del concilio ce l'insegna, e la congregazione spesse volte l'ha dichiarato. (c) *Tirasonen. iunii* 1586. *congregatio concilii censuit, esse in optione eorum, qui visitantur, si malint solvere pecuniam, solvi consuetam, an vero victualia subministrare.*

(a) Ex tomo 1. decr. p. 191. in arch. congreg. conc.

(b) Sperello nel vesc. p. 3. cap. 51.

(c) Ex tomo 4. decret. p. 146. exist. in archiv. congreg. conc.

Sarebbe abuso, se si ricevesse denaro, e spese. Si riceve l'uno, o l'altre.

6. Il voler poi ricevere la procurazione in denari, e di più le spese cibarie, è cosa sommamente detestata, e proibita, anche con gli oracoli pontificii; e non si troverà che vescovo di timorata coscienza voglia ciò praticare.

A tempo, che della chiesa d'Aquino era vescovo Flaminio Filonardi, zio di monsignor Marcello, il quale al presente siede nella stessa cattedra aquinatense, dubitò, se gli fosse lecito di esiggere da tutto il clero di quella diocesi una certa somma di danaro, non eccedente in tutto settanta ducati di moneta di regno,

soliti, esiggersi e insieme ricevere le spese cibarie, come avcano praticato i vescovi d'Aquino suoi predecessori, e ne domandò l'oracolo di Gregorio XIII. il quale con lettere apostoliche in forma di breve gli rispose: che era lecito al medesimo Flaminio vescovo d'Aquino, e a'suoi successori, di esiggere il denaro predetto, purchè visitassero la diocesi a loro spese, o pure ricevere da'visitati le spese cibarie e non ricevere denaro. Udito questo oracolo pontificio, il buon vescovo Flaminio riceveva bensì il denaro predetto, ma a sue proprie spese visitava la diocesi, siccome da'mei maggiori ho udito, che questo buon prelato, la cui memoria è, e sarà in benedizione, così osservava quando veniva a visitare Rocca Guglielma, mia patria, terra di quella diocesi. Tutto ciò si contiene in una relazione, che del mese di decembre 1592., Flaminio sudetto, tutta di proprio pugno, fece alla congregazione del concilio, da me letta e dalla quale ne trassi la particola del seguente tenore: (a) *singulis annis kalendis novembris persolvit clerus universus episcopo quandam pecuniarum summam, quae ad septuaginta ducatos monetae regni non ascendit: cumque visitationis nomine persolveretur, dubitavi; an tuta conscientia percipi posset haec, summa, et in visitatione procurari, ut mei praedecessores dictam summam, et expensas in visitatione accipere consueverunt. Litteris in forma brevis felic. record. Gregorii XIII. fuit declaratum, mihi, meisque successoribus licere, si vellemus, solitam summam accipere, et nostris sumptibus dioecesim visitare, aut accipere necessaria ad victum, et pecuniam non accipere. Unde dioecesis meis expensis visitatur.*

(a) Ex antiquo tomo signatur. A relationum stat. ecclesiarum circa an. 1592 existen. in arch. cong. conc.

7. E si avverte, che quando papa Gregorio fece questa dichiarazione, le rendite della mensa del vescovo d'Aquino erano di tenuissima rendita e non gli erano in quel tempo state unite alcune entrate, che di poi, per grazia della benignità apostolica, gli furono unite, e che ora il vescovo d'Aquino possiede, di un'abadia, detta di s. Clino, esistente nel territorio di Rocca Guglielma. Il

corpo di questo glorioso, e miracoloso santo riposa nella insigne collegiata di santa Maria maggiore, e di s. Filippo Neri della predetta terra di Rocca Guglielma, essendo questo titolo di s. Filippo Neri stato aggiunto a quello di s. Maria maggiore, per decreto della congregazione de' vescovi e regolari, emanato ai 5. febraio 1677.

E più lodevole, che il vescovo riceva le spese cibarie che il denaro.

8. Ancorchè si debbano al vescovo le procurazioni in denaro, o le spese cibarie, e ciò, come si è detto, debba essere ad elezione de' visitati; nondimeno la mente della congregazione del concilio è, che i vescovi non mostrino cupidigia di voler più tosto i denari. Ritrovavasi nella diocesi di Gerace, di contentamento del clero, tassata la procurazione in denaro; ma da'vescovi antecessori non posta in pratica tal tassa, domandò dal mese di decembre 1585. il vescovo, s'egli potesse tassare le spese cibarie in denari, e gli fu risposto (a): *congregatio concilii censuit, huiusmodi reductionem, sive taxationem fieri non debere, quae etiamsi usu recepta esset, si fieret, nihilominus in optione eorum, qui visitantur, victualia subministrare loco pecuniae taxatae, ut liquet ex concilio sess. 24. cap. 3. versic. si tamen.*

(a) Ex tomo 4. dec. p. 19. exist. in d. arch.

E' tenuto alle spese della visita il clero

9. Alla contribuzione delle spese della visita sono tenuti i cleri e i parochi; *aquen. 26. novemb. 1630. congregatio concilii censuit, victualia in visitatione deberi episcopo a parochis et a clero:* (a) ma si deve intendere proporzionabilmente, siccome fu dichiarato *in eugubina 15. martii 1656. congregatio concilii censuit, parochos teneri ad subministrationem victualium episcopo visitanti, pro rata temporis, quo ipsorum parochiae visitantur, non autem pro tempore, quo episcopus versatur circa*

(a) Ex tomo 19 dec. pag. 82 et 334 exist. in d. arch.

visitationem aliorum locorum sacrorum in eodem loco existentium.

10. Specialmente sono tenuti i beneficiati di beneficii semplici per la loro rata. (b) *Narnien. 12. septembris 1554. An obtinentes beneficia simplicia teneantur cum parochis contribuire procurationi episcopo visitanti dioecesim? Congregatio concilii censuit, teneri.* E anche sono tenuti coloro, che ottengono cappellanie in titolo: *boianen. 24. novembris 1654. Congregatio concilii censuit obtinentes beneficia, seu cappellanias in titulum, teneri pro rata contribuere pro victualibus.*

(b) Ex tomo decr. an. 1654 exist. in d. arch.

11. E i beneficii posseduti dagli eminentissimi cardinali sono (c) tenuti: *nullius seu neritonen. 13. septembris 1631. congregatio concilii censuit, beneficia, quae ab eminentissimis cardinalibus possidentur, visitandi procurationem debere.*

(c) Ex tomo 14.dec. p. 498. in d. arch.

Le confraternite ed altri luoghi pii sono tenuti alle spese della visita

12. Che le confraternite ed altri luoghi pii siano tenuti alla contribuzione della procurazione, fu risoluto in (a) *marsican. 15. septembris 1636. congregatio concilii respondit, episcopum visitare posse ecclesiasticas confraternitates et alia loca pia quaecumque et deberi procurationem a locis visitatis proportionabiliter habita tamen ratione omnium eodem die visitandorum.*

(a) Ex tomo 15.dec. pag. 422. exist. in arch. cong. conc.

I regolari ed altri esenti, visitandi dal vescovo se siano tenuti contribuire alle spese della visita

13. Quei regolari, che sono soggetti alla visita del vescovo, sono tenuti a somministrargli per la visita la procurazione, purchè non abbiano privilegio speciale, che ne gli esima. Così fu risposto in *passavien.* del seguente tenore: (b) *an episcopus, seu visitator ab ipso deputatus, possit visitare parochos, etiam regulares monasteriorum ordinis cisterciensis, sancti Benedicti, car-*

(b) Ex tomo decr. ann. 1651. in archiv. cong. conc.

thusianorum, etiam quantum vis exemptorum, qui exerceant curam animarum personarum saecularium in parochiis, in sua dioecesi existentibus, licet illae monasteriis exemptis sint annexae, incorporatae, aut de iurepatronatus, non obstantibus privilegiis dictorum monasteriorum, et ab illis procurationem canonicam habere.

Die 1. octobris 1661. Congr. conc. ad primam partem dubii affirmative respondit; quoad secundam partem, quoad procurationem, affirmative respondit, nisi huiusmodi regulares circa illam speciale, et individuum habeant privilegium.

14. E quanto a'regolari di quei conventi, che, per non mantenere il numero prescritto di religiosi, come di sopra nel §. precedente s'è detto, sono soggetti alla visita degli ordinarii, ne fu proposto dubio nella congregazione sopra lo stato de'regolari, e per dichiarazione, o sia per indulto di Alessandro VII. fu conceduto: *non licere episcopo, tales conventus visitanti, quicquam accipere, procurationis nomine.*

15. Quanto agli altri esenti, fu per gli visitati dei luoghi *nullius* risoluto *in forosempronien. decemb.* (c) 1587. *congregatio concilii censuit: victualia ubique ministranda sunt a visitatis, etiam nullius dioecesis vigore cap. 9. sess. 24.*

(c) Ex tomo 5 dec. pag. 6. in arch. conc. conc.

Se il popolo sia tenuto alle spese della visita.

16. Qui io non entro a disputare alla distesa, se i popoli, quando neghino gli alimenti al loro pastore, che viene a visitargli, possano essere forzati a somministrarglieli. Se volessi entrare in questa disputa, non mi mancarebbono ragioni per l'una e per l'altra parte. So per relazioni di testimonii irrefragabili, ch' è costumanza di popoli di più provincie, di dare gli alimenti al loro pastore, che gli visita. La pratica di tutte le chiese dello stato veneto è tale. Ivi i parrochi sono risarciti delle spese da'parrocchiani, i quali contribuiscono, v. g. tanti fasci di fieno per ciascuno, tanto orzo, tanta

farina, vino, olio, legna, vova e altre cose necessarie al vitto, e denaro. Per lo stato del papa in moltissime diocesi si fa lo stesso. Per tutto il Piemonte, e in gran parte del milanese è lo stesso. Così si prattica in alcune diocesi del regno di Napoli, e particolarmente quando il vescovo cresima. In verità, è cosa molto ragionevole, che i popoli contribuiscano alle spese degli alimenti del loro pastore per quel tempo, che egli s'impiega per loro servigio; e se, come dianzi abbiamo accennato, le contribuzioni si debbono fare proporzionabilmente, è comendabile la costumanza di quei vescovi, i quali v. g. ricevono la procurazione da' capitoli, da' parrochi e da'beneficiati per i giorni spesi nella visita locale, reale e personale delle loro chiese e persone; dalle confraternite per quei giorni, ne'quali s'è servito a loro; dal popolo e per esso dall'università (come nel regno di Napoli, perchè quivi le università portano tutt'i pesi del popolo) per gli giorni, ne'quali avranno ricevuto il beneficio della visita, mediante le funzioni di comun beneficio, v. g. cresima, prediche, etc.

17. Quindi dalla congregazione del concilio fu risoluto a favore del vescovo di Minervino, al quale ricusando l'università di Monte Leone pagare dodici scudi per gli vittuali, in occasione dell'amministrazione del sacramento della cresima, fu a'24. aprile 1655. rescritto: (a) *congr. conc. censuit, supposita consuetudine, episcopo esse solvenda ab universitate Montis Leonis dicta scuta duodecim pro victualibus, occasione administrationis sacramenti confirmationis.* E siccome per questa funzione, che si fa a beneficio de'popoli, il vescovo può da loro ricever gli alimenti; così per ogni altra funzione di loro beneficio, anche potrà pretendergli, giusta quella aurea sentenza di s. Tommaso: (a) *qui bene praesunt presbyteri, accipiant sustentationem necessitatis a populo, mercedem dispensationis a Deo.* Ciò si conferma, non sola-

(a) Ex tomo 19. dec. p. 452. in d. arch.

(b) S. Th. 2. 2. quaes. 110. art. 3.

mente con l'autorità de' dottori riferiti dal Barbosa, (c) il quale tiene che sono tenuti anche i laici alle spese del vescovo visitante, e divulga questa opinione *de iure veriorem*; ma ancora possiamo dire, esser tale opinione corroborata dall'autorità della congregazione de' vescovi, e regolari; poichè avendo nell'anno 1677. preteso l'università della terra di s. Giovanni Rotondo, diocesi sipontina, non contribuire alla procurazione per l'arcivescovo visitante, ebbe ricorso alla detta congregazione, la quale rigettò le di lei istanze.

(c) Barbos. de iure eccl. 10. 1. li. 3. c. 22. nu. 13. de procuratione.

18. In tal proposito stimo opportuno di quí registrare, per avvenimento, non meno de' popoli visitandi, che de' vescovi visitatori, un capo di memorabile epistola, scrittami sopra la materia, che andiamo trattando, da un gran prelato di religiosissma, ed eminentissima virtù; e la riverenza, che io gli debbo, mi obbliga a tacerne qui il nome. Così mi scrive. (Gran miseria! Che vi sia danaio per gli sbirri, e per i commessarii della corte laicale, e non vi sia pane pel vescovo, che porta nella visita l'affluenza delle divine benedizioni. Principiai nella terra di N. un rigidissimo ragionamento in questo proposito, e condussi alle lagrime gli uditori, e ad un sagro sdegno contra i contumaci, con quelle parole: *audite coeli, et auribus percipe terra, quoniam Dominus locutus est: filios enutrivi, et exaltavi, ipsi autem spreverunt me. Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui, Israel autem me non cognovit*. Feci ponderare che non deve chiudersi la bocca al bue, che trebbia, e che Cristo al vangelizzante assegnò i vittuali, ed il riposo nella casa del vangelizzato. Conduce molto, signor Crispini, alla venerazione, ed all'amore del vescovo, la prestanza de' parchi, e frugali alimenti. Nella detta terra condannavano a piena bocca il magistrato, che negasse il vitto al loro pastore, che si contentava di un sol carlino al dì, e che usciva all'aurora, ed era esposto fino alle ventitrè e mezza di giugno alla pubblica comodità di tutti, ed al servizio universale. V. s. mi creda, che *expedit*,

che il popolo somministri le spese: bisogna però, che il vescovo si faccia vedere tornare a casa tutto bagnato di sudore, più che un che torna dal mietere il campo; che in casa la portiera sia aperta, che abbracci i peccatori, e gli afflitti, dia di limosine alle povere chiese, ovvero a' poveri, almeno del suo tanto, quanto importa la procurazione, che il vitto sia scarso ecc. Sò quel che mi dico. Si compiaccia dunque mutare così il titolo (*è tenuto alle spese della visita non meno il clero, che il popolo*). Fin quì l'avvertimento, che appresso di me è legge inviolabile del menzionato prelato, che con la sua dottissima teorica, unisce prudentissima pratica in queste, e in tutte l'altre materie del pastoral ministerio. Tanto più mi ci confermo, quanto che vi veggo preceduta la pratica del degnissimo arcivescovo Rinuccini, il quale, quando visitava, riceveva gli alimenti, non meno da' cleri che da' popoli, sicome chiaramente dedurre il possiamo da' suoi avvertimenti, che ora rapporteremo ne' num. 21. e 28. del presente §.

Per quanto tempo si debbano al vescovo le spese; a quante persone; e della quantità di queste spese.

19. Fu avvertimento espresso del sagro concilio tridentino (a) che le spese cibarie al vescovo visitante, e alla sua comitiva si dessero: *pro temporis tantum necessitate, et non ultra.* Quindi non è lecito al vescovo divertirsi dal visitare per fare, a spese di visitati, altre cose, non pertinenti alla visita; siccome dalla congregazione del concilio ne fù avvertito il vescovo di Boiano a' 14. di novembre 1654.(b) *Per episcopum visitationem celeriter esse absolvendam, et ad actus extraneos non esse divertendum.*

(a) Concil. trid. c. 3. sess. 24.

(b) Ex tomo decr. anni 1654. in arch. congr. conc.

20. Anzi il concilio stesso ammonisce i vescovi: (c) *studeant, quam celerrime, debita tamen cum diligentia, visitationem ipsam absolvere.* E la ragione fù dichiarata dagli eminentissimi interpreti nell'avvertimento datone al vescovo di Teramo: *congregatio concilii censuit, admonen-*

(c) Ex tomo decr. 4. p. 10. exist. in d. arch.

dum episcopum, ne in visitatione diutius immoretur, sed eam celerrime, quamque diligenter absolvat, ne videlicet, ecco la cagione, *gravis iis, quos visitaverit, existat*. Per non aver a riuscir grave a visitandi, si debbono accelerare le visite: ma avvertir si deve, che non si facciano negligentemente. E' vero, che il concilio dice: *quam celerrime*, ma soggiunge: *debita tamen cum diligentia*. Nè in ciò può darsi regola generale per la varietà de' luoghi più ampi, e più piccoli, potendosi dare il caso, che in un luogo lo spazio di tre giorni sia troppo lungo, e in un altro lo spazio dieci giorni sia breve. Onde si vede, che ciò dipende dall'arbitrio de' visitatori, alla cui timorata conscienza si rimette. E ben vero, che, qualora alcuno si è abusato di tal arbitrio, non solamente la congregazione del concilio ne l'ha ammonito, ma anche condannato a restituire le spese de' vittuali consumati oltre al tempo, ch' era necessario per visitare i luoghi, sicome nell'anno 1586. ne fù avvertito l'arcivescovo di Messina: (d) *restituat archipresbytero Castri regalis pretium victualium, ultra triduum subministratorum.*

(d) Ex tomo 4. decr. p. 185. in d. archiv.

21. Ma è degno essere eseguito con gli altri, anche questo avvertimento di monsignor Rinuccini arcivescovo di Fermo, il quale così dice: (e) *ancorchè il sagro concilio, in riguardo delle spese, ordini che i vescovi si spediscano quanto più presto possono dalla visita; tuttavia dico liberamente, che trovo gran difficoltà a fare una visita buona, e presto; però tengo, che si debbano più tosto ridurre le spese più che si può, ovvero stare a spese de' popoli, v. g. quattro, o cinque giorni, ed il restante a spese proprie. Il che può ben riuscire ad ogni vescovo, che si riconosca obbligato a fare qualche elemosina delle sue entrate, perchè io l'assicuro, che non può far la più utile, nè la meno apparente di questa.*

(e) M. s. cit.

22. A quante persone si debbano somministrare le spese sudette. Parimenti il concilio non l'hà definito, ma

anche ciò dipende dal prudente arbitrio del vescovo: (f) *forosempronen. decembr.* 1587. *congregatio concilii censuit, episcopum modesto equitatu, et famulatu oportere contentum esse; praecise autem numerum famulorum concilium non statuit, sed ipsius iudicio, et modestiae reliquit.* Ma delle cavalcature, e comitiva del vescovo, ci riserbiamo a parlare più opportunamente nel seguente §.

(f) Ex tom. decr. pag. 6. exist. in d. arch.

25. Circa poi la quantità delle medesime spese. Le lautezze delle mense, particolarmente ne' tempi della santa visita, debbano onninamente essere escluse; anzi per dir così, più tosto converrebbe darsi alle astinenze, e alli digiuni per implorare il lume di Dio nel ritracciare le pecorelle smarrite, e per avere la divina assistenza in cosa di tanta importanza, qual si è quella della santa visita, che ha per oggetto tanti buoni fini a gloria del Signore, e profitto delle anime. Oltre che dalle mense con lusso, ne suole provenire scandalo, e s'impedisce il frutto della santa visita; massimamente, se si vedessero rinovate da' visitatori quelle mense, di cui sopra facemmo menzione, detestate da Benedetto XI. *victum longi temporis* (g) *brevis hora consumit.*

(g) Extrav. vas electionis.

24. Il sagro concilio parlando de' vittuali del vescovo visitante, e della comitiva di lui, statuì, che sieno *frugaliter moderatque*. S. Carlo, e altri buoni vescovi ci dichiarano, come s' intendan le mense frugali, e moderate. Il santo cardinale ne' suoi concilii provinciali ne fece publica dichiarazione per avvertimento de' suoi suffraganei visitatori: (h) *in mensa duo tantum fercula afferre liceat*. Sarebbe un perdere il tempo, e le parole proporre in tal materia gli esempi mirabili, e non imitabili di questo santissimo arcivescovo, i cui cibi per lo più furono pane, acqua, lupini, e castagne ecc. Monsignor arcivescovo Rinuccini, che ammettea per la sua comitiva fino a dieci, e undici persone, dice, di non aver ecceduto mai la spesa di venti giuli il giorno. Nella provincia di Milano, dove tuttavia si raccoglie il frutto della sagra semenza, sparsavi da quel grande operario della vigna di Dio, s. Carlo sudetto, oggidì non man-

(h) Con. provinc. 1. Mediol.

cano vescovi, e tra essi, monsignor Bartolomeo Menatti vescovo di Lodi, prelato ornato di ogni desiderabil requisito episcopale, che con instruzzioni stampate (i) hanno prescritto rigorosamente, che per essi, e per la loro comitiva non si spenda più di certa tassata quantità di soldi, che ridotti in moneta romana, non arrivano a due giulii il dì per ciascuna bocca, che mangia alla mensa del vescovo, e un giulio, e mezzo per ogni bocca della famiglia bassa. Il prefato monsignor arcivescovo Rinuccini così dice in tal proposito: *la tavola non ha più di tre vivande: un' antipasto, un lesso, un'arrosto, frutti, formaggio; nè mai torte, paste di alcuna sorte, o confetture, o pollastri grossi, come galli d'India e simili. La seconda tavola è a proporzione, ed agli staffieri si dà pane, vino, e companatico a misura.*

(i) Instruct. Bartholo. Menatti episc. laud. pro visit.

25. Ben sò, che non si può prescrivere certa, e generale regola, per la varietà de' paesi, varietà di prezzi delle robbe, e molto più per la varietà delle complessioni di chi mangia. A s. Bernardo, che detestava delicatezze di vivande ne' suoi monaci, fù addotto l'esempio di s. Paolo, che diè anche precetto al suo Timoteo, acciocchè usasse del vino. Ma il santo abate replicò: (k) *da mihi alterum Timotheum, et ego cibo eum, si vis, etiam auro, et poto balsamo.* Voglio dire, che quando i vescovi operano da Timotei, che veramente adempiono apostolicamente il loro ministero, non solamente non si deve essere scarso in cibargli, ma deono esser cibati anche delicatamente, quando così richiede il bisogno, e la loro complessione, acciocchè con le soverchie astinenze non si abbrevino la vita, e manchi alle chiese, chi santamente le governi. Si detestano, è vero, e le lautezze, e le superfluità delle mense, che servono per dilapidare il patrimonio di Cristo, con pregiudizio de' poveri, a' quali sono dovute le entrate ecclesiastiche, e per iscandalizzare chi vede questi lussi, e chi gli ode: ma non si disapprovano i nutrimenti, anche delicati, per chi suda negli apostolici ministeri, quando il loro bisogno gli richiegga.

(k) S. Bern. in serm. 30. super Cant. in fine.

26. Nè basta, che il nostro buon vescovo egli invigili, che la mensa sua, e della sua comitiva sia parca, e frugale. Deve con egual premura essere avveduto, che non segua un' altro inconveniente, che sarebbe non disuguale, anzi peggiore della stessa superfluità delle mense. Molti (così prosegue la menzionata epistola scrittami dall' accennato prelato, il quale parla per isperienza) molti sotto pretesto della visita, vogliono mangiare essi, e provvedere la casa per un anno. Dirò quello, che mi occorse in una terra della mia diocesi. Colui, che mi somministrava il vitto, si esitò tanta somma di cacio, che calcolati i giorni, e le persone, ciascuna di esse bisognava, che si avesse mangiato quattro libre, e mezza di cacio; ed essendovi della comitiva tre, che non mangiavano cacio, era forza dire, che uno, che ne mangiava più degli altri, ne avesse mangiato qualche otto, o nove libre il giorno. I letti, che deono darsi da' preti *gratis*, e non affittarsi da loro, infra loro; e pure facevano spendere per il letto d'ogni famigliare del vescovo, tre carlini la notte, cioè un carlino per la lettiera, un carlino per gli materassi, e un carlino per le lenzuola, e coperte; anzi avendo io domandato una terza coperta, costò quindici grana. Or v. s. pensi, che cosa dovesse avvenire nel resto. E seppi, che ad uno de' miei antecessori, in tempo di visita, un sol pasticcio fu esitato ne' conti per diciasette scudi. Cose, che mi nausearono a tal segno, che doppo essermi avvenute le sopradette fraudi nella prima visita, provvidi per le visite susseguenti, perchè faceva io spendere dal mio mastro di casa (il quale di poi ne era rimborsato). Fin quì il detto prelato.

27. Hò voluto rapportare fedelmente la sudetta relazione, perchè con essa si renda cauto il mio buon vescovo, sapendo le fraudi, che possono occorrere, anche con pericolo, che la sua fama sia lacerata, dicendosi, e scrivendosi a perpetua memoria ne' libri de' capitoli, e delle comunità, somme esorbitanti, e scandalose; e pure il buon vescovo sarà stato innocente. Il cardinal

Orsino frà gli altri memorabili raccordi, e gloriose memorie, altrove da noi menzionate, lasciate agli arcivescovi sipontini suoi successori in quella cattedra, in una relazione data alle stampe da monsignor arcivescovo Muscettola, (1) immediato successore di lui, in parlare delle spese della visita così dice (spende il maestro di casa dell'arcivescovo, e poi riveduto il conto, e fatta la ripartizione sudetta da' visitati, si risarcisce l'arcivescovo delle spese. Spende anche il mastro di casa per far risparmiare li visitati, che altrimenti, come l' esperienza ha insegnato, facendosi le spese dai procuratori dei capitoli, si consuma inutilmente grandissimo danaro, e roba).

(1) Mensuale dell'entrate della mensa arcivesc. Sipontina n. 3.

28. Questo modo fu anche pratticato dall' arcivescovo Rinuccini, il quale ha lasciato questo avvertimento in tal materia. (Il comprare si facea da un mio familiare, coi miei denari, in compagnia d'un deputato della comunità, e del clero di quel luogo, che vede, e scrive il tutto; e nell'ultimo si facea render da loro i denari, che si erano spesi. In questa maniera si rimedia alle spese soverchie, e passano le cose senza ombra di difetto di tutte le parti). Così monsignor Rinuccini.

29. Per tanto il nostro buon vescovo, instruito da queste laudatissime pratiche, onninamente le deve seguire, per rimediare alle fraudi, che sogliono accadere; e conforme gli accennammo nell' editto, sottoscriva la nota delle spese, per consegnarla a chi spetta, e anche la faccia rapportare negli atti della visita. Il cardinal Caracciolo mio signore, nella prima visita riceveva dai visitati le spese cibarie in alcuni pochi luoghi della diocesi; ma dipoi anch' egli, avendo saputo qualche eccesso nelle spese, non senza sospetto di fraudi, per dare accertato rimedio in avvenir, ha costumato, e costuma di fare la visita a spese sue, senza ripeterle dai visitati, ancorchè gli sia lecito di rimborsarsele. Esempio non imitabile da tutti. Piacesse a Dio, che s' introducesse, e le facoltà dei visitatori il permettessero, di fare le visite a spese dei medesimi visitatori, perchè si po-

trebbe avere assai più in sicuro l'effetto della santa visita. Cessarebbe in vero quel sospetto, che talora ingombra l'animo dei visitati: che il pastor venga per tosar la lana, e mungere il latte, e non per sanare le pecorelle languide; non essendo cosa, che più muova, e disponga i sudditi a rassegnarsi a piedi dei loro superiori, quanto che il vedere, che sono disinteressati: la dove per lo contrario le voci dei superiori interessati, per lo più, si spargano al vento.

30. Quanto ai vittuali dei cavalli, o di altri giumenti per servigio dei visitatori, S. Carlo ne permise al vescovo visitante fino al numero di sette (m). Uno per servigio dell' istesso vescovo; e cosa decente, che sempre sia lo stesso, e continuamente abbia dai visitati i vittuali: quanto agli altri, è consigliato il buon vescovo; come hanno praticato, e praticano altri suoi colleghi, di pigliare di luogo in luogo i cavalli, e in tal maniera cesserà il bisogno di fargli alimentare da' visitati, i quali non saranno gravati di queste spese.

(m) Concil. Prov. mediol. IV.

Non si debbono al vescovo le spese delle vetture, e delle ferrature dei cavalli.

31. Non sono tenuti i visitati a pagare le vetture, (a) e le ferrature dei cavalli, che si conducono per servigio del vescovo visitante, e della sua comitiva. Tale è il parere dei dottori; e monsignor vescovo Rosa, che ultimamente ne ha scritto, dice: *vecturas tamen, et ferraturas equorum, visitati praestare non tenentur.* Nè mancano in tal materia dichiarazioni delle sagre congregazioni (b). *Aquen. an episcopo visitanti sint solvendae vecturae quorum. Congregatio concilii censuit, non esse solvendas, ex traditis per doctores in cap.* 1. §. *procurationes de censib. in* 6. e lo stesso fu risposto al vescovo di Teramo. Si lamentò il clero, che il vescovo voleva, che si gli pagassero le vetture de'cavalli, e la congregazione rescrisse: (c) *admonendum episcopum aprutinum, ne quicquam pro equorum vecturis exigat.* Di questo stes-

(a) Navar. cons. 1. de censib. et alii apud Piasec. in praxi epis. p. 2. cap. 3.

(b) Rosa ep. Policast. de resid. c. 4. sect. 6. c. 3.

(c) Ex tomo 4. decr. pag 10.

so sentimento è stata frequentemente la congregazione dei vescovi, e regolari, che ha rescritto a vescovi con questo tenore: (d) *non si può l' ordinario far pagare dal clero il nolito, e altre spese, oltre al vitto, delle cavalcature, che conduce per se, servidori, e robbe; per esser obligato a questo del suo*, 1581. *Aiaccio* 14. *novemb.* 1610. *Ventimiglia* 21. *agosto* 1615. *Caiazzo* 20. *marzo* 1650.

(d) Nicol. in m. s. epi. verb. visitan. n. 46.

32. La ragione, per la quale i visitati non sono stati obligati a queste spese, può essere, che quello, che il vescovo avrebbe da spendere nella città, lo spenda per istrada. Avrebbe egli da far le spese in città, e per se, e pei suoi famigliari, che conduce in visita, dove a spese altrui si alimentano. Onde quello, che non ispende per tali spese, non gli deve esser grave di spenderlo per le vetture, e per le ferrature di cavalli. Oltre che dovendo condurre cavalli a conto suo, gli sarà anche freno a non condurne numero superfluo, sicchè i visitati non restino gravati, come è la mente del sagro concilio tridentino.

In quell'anno, che il vescovo non visita, non gli si deve la procurazione.

33. Nell'accennare, che di sopra nel §. II. abbiamo fatto, gl'incovenienti delle visite mal fatte, e fatte particolarmente per interesse, riferimmo le doglianze portate a padri del concilio toletano, che ne restarono oltre modo nauseati, contra di alcuni vescovi, che non andavano in visita, e si facevano nondimeno pagare la procurazione. Il che fu abborrito, e seriamente corretto dal medesimo concilio. Quì ora registriamo la dichiarazione della congregazione, ch' è coerente al medesimo concilio: (a) *Aprutin. congregatio concilii censuit admonendum episcopum, ne praetextu visitationis, eo anno, quo re ipsa non visitat, aliquam pecuniae summam recipiat.* Quindi sono avvertiti i vescovi a non esiggere procurazione quell' anno, che non vanno a visitare.

(a) Ex tomo 4. decr. p. 10. in arch. congregat. conc.

Non si debbono dal vescovo in visita ricevere neanche i volontarii donativi.

34. Non si deve domandare, ne esiggere alcuna cosa nella visita, oltre ai vittuali; ma nè anche è lecito ricevere i volontarii donativi, benchè di cose comestibili, come apertamente abbiamo in molte dichiarazioni, e particolarmente in *marsican.* (a) *an episcopus in visitatione possit, ultra victualia, a dioecesanis recipere aliqua exculenta, videlicet carnes, caseos, a sponte dantibus. Congregatio concilii censuit, munera nulla posse episcopum accipere, sed victualia tantum, vel eorum loco procurationem.*

(a) Ex tomo 2. decr. p. 190. in d. archiv.

Il vescovo se non visita per se stesso, se debba ricevere alcuna cosa.

35. E quando il vescovo non visita per se stesso, non si deve pagar cosa alcuna, se così è solito: (a) *Iacen. 6. iunii* 1589. *congregatio concilii censuit, consuetudinem, ut si aliquis, quam episcopus visitet, nihil omnino accipiat, esse observandam.*

(a) Ex tomo 6. decr. p. 9. in eodem archiv.

Non si deve dare la procurazione, quando il vescovo visita i luoghi della città, o della sua residenza

36. Ancorchè non manchino autori di opinione fondata ne' sagri canoni, che al vescovo si debba la procurazione, anche quando visita i luoghi della città; nulladimeno dopo il sacro concilio di Trento, che in tal materia ha corretto la disposizione del ius comune, e particolarmente nel *cap. venerabili de censibus*, si deve dire altrimenti; siccome tanto la congregazione del concilio, quanto quella dei vescovi, e regolari anno dichiarato. Dubitò l' arcivescovo di Taranto, se gli fosse lecito di esiggere la procurazione dai canonici della sua chiesa cattedrale; e la congregazione del concilio rispose *cap.* 3.

sess. 24. (a) *dum de victualibus subministrandis disponit, non habere locum in visitatione cathedralis ecclesiae, sed dioecesis tantum, ibi: equitatu, ibi: pro temporis necessitate*; ed altre volte dichiarò: *nullam deberi procurationem episcopo, visitanti clerum civitatis, ubi sita est cathedra*. La ragione, che apportano i dottori, si é, perchè il vescovo può tornare a pranzo a casa sua, e non dee domandare da altri quello, che nella casa sua può consumare. Le dichiarazioni della congregazione dei vescovi, e regolari, sono queste: (b) *non è onesto, che l'Ordinario si faccia pagare la procurazione per la visita della città, o di quella terra, dove ordinariamente risiede*; *Telese* 21. *Giuno* 1590. *Caveat episcopus, ne pro visitandis beneficiis, intra urbis moenia constitutis, quicquam capiat*; 27. *augusti* 1603. *Nardo*: non ostante la consuetudine in contrario, la quale s'intenda abolita dal sagro concilio di Trento *sess.* 24. *de refor. c.* 3. siccome anche *il cap. venerabili de censibus*, *Venezia* 26. *maii* 1592.

(a) Apud Fagnan. in cap. venerabili de censibus.

(b) Nicol. m. s. epi. verbo visita n. 45.

Per gli atti della visita, se sia lecito esiggere cosa alcuna.

37. *An notarius visitationis*, sono parole del Genovese, (a) *possit a personis visitatis aliquid recipere pro praesentatione bullarum, ordinationibus, decretis, et aliis actis visitationis? Doctores communiter dicunt, quod si notarius, scriptor, aut sigillator episcopi habent salarium de publico, nihil possunt percipere pro labore*; *alias sic*: e di questo parere e Vilagut, e cita s. Antonino, appresso Gavanto; questi però, stante la chiara disposizione del concilio tridentino, prima del quale s. Antonino scrisse, è di parere contrario. I dottori per l'affirmativa adducono l'esempio della collazione degli ordini, essendo lecita, per la fatica in iscrivere le lettere testimoniali della collazione, la tassata mercede. (b) Ma il Gavanto dice, che non corre questo argomento, perchè il concilio espressamente ha proibito, che alcuna cosa si riceva. Nondi-

(a) Genuen. in praxi cur. neapol. c. 20.

(b) Gavant. in praxi visitat. §. 2.

meno io trovo, che dopo lo stesso concilio, la congregazione interprete del medesimo, interrogata, rispetto ad alcune materie, che si spedivano in visita dal vescovo vicense, se prohibì al vescovo ogni esazzione, condiscese a qualche cosa a favore del notaio: siccome si ha dalla dichiarazione del seguente tenore: (c) *vicen.* 18. *maii* 1645. *congregatio concilii censuit, non posse episcopum, nec illius officiales in visitatione quicquam recipere pro decretis, seu iudicatura executionis testamentorum, seu legatorum, sed gratis omnia fieri debere, non obstante quacunque consuetudine, etiam immemorabili. Prout nec etiam extra visitationem per episcopum, et illius officiales quicquam recipi posse pro huiusmodi decretis, et iudicatura, sed tamen aliquid moderate solvi notario pro scriptura, et illius labore, in quo coscientia episcopi gravetur, non obstante quacunque consuetudine, etiam immemorabili.*

(c) Ex lib. 17. decr. p. 457.

38. Se poi a questo, e a somiglianti decreti della congregazione, sia dalla tassa iunocentiana nella parte riferita nel num. 3. del presente §. stato derogato, io non ardisco di fare tale interpretazione. Non lascio però di dedurre a notizia del mio buon vescovo, anche in questo particolare, i decreti provinciali di san Carlo, che parlano con distinzione, onde si vede quando sia lecito al notaio ricevere qualche cosa per la fatica in trascrivere: (b) *notarius autem, cancellariusve, ne quidquam pro visitatione ab iis, qui visitantur, ullo quovis nomine exigat, neque ullum doni, etiam pusilli, quocunque modo oblati genus accipiat, ac ne item pro decretorum, ordinationumve in visitatione confectarum actione, vel conscriptione, earumve exemplo, etiam singulis, vel ecclesiis, vel clericis, vel aliis, qui visitantur iussu visitationis edito.* Soggiunge però il medesimo decreto provinciale: *at pro opera, laboreve, quem alterius, cuius interest, illarum exempla alio deinceps tempore petentis causa, in iis exscribendis, posuerit, mercedem capiat, licet, pro taxae in foro episcopali praefixae, aut praefigendae, ratione.*

(d) Concil. Provinc. M. d. 1. IV.

Pene, nelle quali s'incorre esiggendosi, o ricevendosi per la visita, quello, che non è lecito.

39. Le pene poi, che s'incorrono da'trasgressori, che esiggono, o ricevono in visita quello, che non è lecito, sono apertamente dichiarate da Gregorio X. nella constituzione del concilio di Leone, che comincia *exigit*: rinovata dal tridentino nel *cap.* 3. *sess.* 24. qual constituzione, perchè comprende molti capi in tal materia, quì opportunamente si rapporta: (a) *exigit perversorum audacia, ut non simus sola delictorum prohibitione contenti, sed etiam poenam delinquentibus imponamus. Constitutionem itaque fel. record. Innocentii papae IV. praedecessoris nostri editam super non accipiendis in pecunia procurationibus, ac super receptione munerum, visitantibus, eorumque familiaribus interdicta, quam multorum fertur temeritas praeterire volentes inviolabiliter observari, eam decernimus poenae adiectione iuvandam: statuentes, ut universi, et singuli, qui ob procurationem, sibi ratione visitationis debitam, exigere pecuniam, vel alias constitutionem ipsam, recipiendo munera, sive visitationis officio non impenso, procurationem in victualibus, aut aliquid aliud procurationis occasione, violare praesumpserint, duplum eius, quod receperint, ecclesiae, a qua id receptum fuerit, intra mensem, reddere teneantur. Alioquin ex tunc patriarchae, archiepiscopi, episcopi duplum ipsum ultra praedictum tempus restituere differentes, ingressum sibi ecclesiae sentiant interdictum. Inferiores vero ab officio, et beneficio noverint se suspensos, quousque de duplo huiusmodi gravatis ecclesiis plenariam satisfactionem impendant, nulla eis in hoc dantium remissione, libertate, seu gratia valitura.* Questa constituzione è in tal vigorosa osservanza, che avendo l'arcivescovo di Messina esatto nelle visite ciò, che non era lecito, cioè le vetture de'cavalli, e'l prezzo delle vittovaglie oltre tre giorni, gli fu dalla congregazione del concilio ordinato, che lo restituisse, e per publici documenti giustificasse alla sacra congregazione tal restituzione, conforme si ha dal decreto del seguente tenore. (b) *Messanen. . . . . se-*

(a) Greg. X. Constit. in conc. lug. dunen.

(b) Ex tomo

4. decr. p. 165. in arch. congr. conc.

ptembris 1586 *congregatio concilii statuit, archiepiscopum rursus per litteras esse admonendum, ut infrascripta adimplere quam primum festinaret. Primo, ut omnia ea, quae contra formam concilii tridentini, et modum litterarum congregationis, ad eum transmissarum, in visitationibus suae dioecesis indebite exegit, ad unguem his, a quibus accepit, et specialiter archipresbytero Castri Regalis, restituat: nempe vecturas equorum pro eo, eiusque famulatu receptas, pretiumque victualium ultra triduum subministratorum, a quibus ut se abstineret, congregationis litteris expresse admonitus fuit; et de restitutione, per documenta authentica, congregatione concilii certioret, et in posterum in visitationibus nil aliud exigat pro procurationibus, quam sibi liceat per litteras congregationis, et decreta concilii, quod c. 3. sess. 24. his iubet, quorum est munus visitationis, ut neminem sumptibus onerantes, pecuniamque, et munera, etiam sponte oblata, recusantes, solis victuatibus frugalibus, et modestis contenti, celeriter visitationem absolvant.*

§. XVII.

Delle persone, che si hanno da condurre in visita: Dell'officio di ciascheduna, e delle cavalcature.

(a) Concil. trid. sess. 24. cap. 3.

1. Il sagro concilio tridentino (a) non istituì, nè individuò il numero preciso delle persone, che debbono andare in visita in comitiva del vescovo, nè prescrisse il numero delle cavalcature; ma disse in genere: *episcopi modesto contenti equitatu, famulatuque*: e la congregazione interprete (b) del medesimo concilio interrogatane, ne anche è venuta a questo individuo ma ha risposto: *Forosempronien. decembr.* 1587. *episcopum modesto equitatu, et famulatu oportere esse contentum; praecise autem numerum famulorum, concilium non statuit, sed episcopi iudicio, et modestiae reliquit.*

(b) Ex tom. 5. decr. p. 6. in arch. congreg. concil.

2. Ma quello, che nè il concilio, nè la congregazione dichiarò, fu dichiarato da s. Carlo arcivescovo à suoi

vescovi suffraganei. Nel concilio primo provinciale statuì: (c) *comitatum non habeant, nisi necessarium, in quo plures omnino ne sint, quindecim hominibus, et iumentis duodecim.* Di poi nel concilio provinciale IV. statuì (d) *ne plures, quam homines decem, et iumenta septem, ad summum in visitatione conducant.* Questi decreti furono promulgati in una provincia, le cui Diocesi, per lo più, sono composte di luoghi, terre, e castella, che forse non sono inferiori a città di altre provincie. Onde le leggi di san Carlo in questo particolare sono locali, nè generalmente possono applicarsi, e servire d'esempio in tutti i luoghi di tutte le diocesi di altre provincie.

(c) Concil. Pronic. I. Med.

(d) Concil. provin. IV. med.

3. Figuriamoci di statuire comitiva, e cavalcature ad un vescovo, che vada a visitare luoghi numerosi di clero, di popolo, dove siano chiese parrochiali, e talora delle collegiate, cappelle, beneficii di residenza, e semplici spedali, confraternite, monti di pietà, ed altri luoghi pii. Certamente almeno per la prima visita, la quale richiede più cose da farsi, che le visite susseguenti, non deve riputarsi eccessivo il numero di quindici persone, e parmi che possano essere l'infrascritte, per adempiere gl'infrascritti ministeri.

I. Il vescovo, se non è legittimamente impedito, deve per se stesso far la visita, come buon pastore vedere, e conoscere le sue pecorelle.

II. Due secerdoti missionarii, che precedano l'arrivo

III. del vescovo, e mediante le prediche, confessioni, e altri esercizii spirituali, dispongano il popolo a ricevere il frutto della santa visita.

IV. Due Convisitatori: essendo difficile, che il ve-

V. scovo possa da se solo supplire a tutto.

VI. Il segretario del vescovo, acciochè col mezzo della penna possa nella lontananza dalla solita residenza supplir a ciò, che farebbe la lingua del vescovo, e scrivere, e rispondere alle lettere, che regolarmente occorrono sopra il governo pastorale per tutte le parti della diocesi, e fare altre spedizioni, che sia solito farsi per mano di segretario, il quale anche dovrebbe, se gli

avanza tempo, coadiuvare nel ministerio operoso della scrittura nelle materie della stessa visita, massimamente nelle cose di maggior confidenza, v. g. della visita personale del clero, e simili.

VII. Il maestro di ceremonie è necessario.

VIII. Il cancelliero, o sia notaio della visita è inevitabile.

IX. Di due cappellani, uno de'quali sarà il caudatario,

X. non si può far di meno per lo servizio del vescovo nelle varie, e gravi funzioni ecclesiastiche, che si fanno in visita; e fuori del suo tempo delle funzioni, non manca di applicargli, v. g. a far esaminare i sacerdoti sopra i sagri riti, e particolarmente se sappiano celebrare bene la santa messa, ec.

XI. Il computista, per esiggere i conti dell'amministrazione dell'entrate de'luoghi pii, e particolarmente per riconoscere i libri delle celebrazioni delle messe, tanto più è necessario a condursi, quanto che l'esperienza ha dimostrato, che così grave officio più fedelmente, e con maggior profitto si adempie da computisti esterni, che da quelli del paese.

XII. Il precursore, o sia economo, che preceda l'avvento del vescovo, per far preparare le cose necessarie per l'ingresso, dimora, e partenza del vescovo.

XIII. Tre, o quattro famigliari, che ministrino in *tempo-*

XIV. *ralibus*, non debbono riputarsi superflui, essendovi

XV. bisogno di servitù, e per la persona del vescovo, e di altri della comitiva, sì per lo viaggio, come per le dimore ne'luoghi; non potendosi proporre l'esempio ammirabile, non imitabile, di s. Carlo, che arrivò a porsi su le proprie spalle i bagagli, per non farne restare del tutto carichi i suoi famigliari. (a) Nelle dimore ne'luoghi altresì vi è necessariissimo il ministero di servidori. Monsignor Rinuccini insinuò, che quelli, che devono a ciò servire, potrebbono essere un cameriero, che serva alla persona dello stesso vescovo, due staffieri, e un cuoco. (b) Il cardinale Paleotto arcivescovo di Bologna in istatuire la sua comitiva scrisse: *in visitationibus, archiepiscopus, praeter tres, aut ad summum quatuor, qui necessarii sunt quotidiano victui, et itineri, adhibentur ut plurimum infrascripti, qui etiam in sacerdotis officio archiepiscopo in suis functionibus adiuvent,*

(a) M. S. alias citat.

(b) Archiepiscop. bononien. card. Paleotti.

nempe R. archidiaconus. R. visitator generalis. R. theologus illustrissimi cardinalis. Ex RR. oeconomis unus, qui praesit eleemosynis. Cappellanus unus, qui et magistri caeremoniarum officio fungitur. Praefectus cubiculi. Clericus, qui a cubiculo inserviat. Notarius, qui et ipse clericus, et familiaris est illustriss. Archiepiscopi. Haec de comitatu, et similibus. Quod autem ad iter attinet, oeconomi cura est, ecclesias visitandas distribuere singulis diebus, praemittere aliquem, qui hospitium comparet.

4. Tutto ciò procede, quando va in visita de' luoghi numerosi delle qualità dinanzi nel num. 3. accennati. Ma quando si tratta di luoghi piccoli, o mediocremente grandi, è certo, che le comitive sopra descritte non debbono condursi. Che se ad una piccola villa, o castello, e anche ad una terra non grande, che ha pochi preti, e poco popolo, e pochi luoghi pii, avesse a sopragiungere il vescovo con una comitiva di dieci, o quindici persone, e con otto, o dieci giumenti, parrebbe, che andasse non a portare que' sollevi, che derivano dalle vere visite pastorali ben fatte, ma piuttosto a gastigo. Non si può dare regola generale, ma si rimette certamente la cosa all'arbitrio, e discrezione del vescovo, il quale ha da aver riguardo alla qualità de' luoghi visitandi, alle funzioni, e ministerii, che occorrerà esercitarvi: e a proporzione condurre persone, che vi siano necessarie. Avvertendosi, che s. Carlo non tassò, nè prescrisse il numero di quindici, o di dieci; ma statuì che ad un tal numero si potesse arrivare, e non eccedersi: e questo non eccesso si può anche verificare in quattro, o cinque: anzi il santo cardinale nel riferito concilio disse apertamente: *Comitatum non habeant, nisi necessarium.* Rilucerà certamente la prudenza, e la pietosa industria del nostro buon vescovo, quando, per non riuscire grave ai visitati, avrà mira di condurre persone di tale abilità, che sappiano, e debbano adempiere più parti; siccome il card. Paleotto vuole, che le persone della sua comitiva (e si comprendono l' arci-

diacono, il visitator generale, il teologo, il maestro di camera) oltre a' ministeri loro propri, *Etiam in sacerdotis officio archiepiscopo in suis functionibus adiuvent*. Tanto più, che negli stessi luoghi visitandi è difficile, che non s' abbiano a trovar persone atte per qualche ministero della visita, senza che il vescovo ve le conduca.

5. Il motivo di non moltiplicare la comitiva, si è, perchè non si gravino di spese i visitati. Quando cessi questo motivo, sicchè il vescovo volesse, e potesse fare la visita a spese sue proprie, come oggidì non mancano de' buoni vescovi, che la fanno, ancorchè potrebbero esiggere la procurazione, in tal caso può moltiplicare la comitiva, e le cavalcature a suo piacere, siccome permise san Carlo nel citato concilio, soggiungendo à vescovi: *Suis tamen propriis sumptibus licebit eis plures conducere.*

6. Poco gioverebbe, che il vescovo non eccedesse nel numero della sua comitiva, se poi scegliesse persone, le quali non solamente non fossero atte per ogni verso ne' loro ministeri, ma indegne per la loro vanità, e cupidigia; massimamente, se egli impedito legittimamente, avesse da visitare per mezzo loro. *Eligat*, fu avvertimento di s. Bernardo, che dà un bellissimo modello de' visitatori: (c) *Eligat, qui missi, post aurum non abeant, sed Christum sequantur, qui quaestum legationem non aestiment, qui marsupia non exhauriant, sed corda reficiant, et crimina corrigant, qui redeant fatigati quidem, sed non sussarcinati*. E' talmente importante questo avvertimento del santo abate, che visitatori poco attenti nello scegliere persone da condursi in visita, ebbero talora a fare dolorosi lamenti, per avere qualch' uno della loro comitiva, non solamente non recato edificazione, ma scandalo grande a' visitati, Appunto se ne dolse un buon vescovo, e scrisse: *Uno della mia comitiva in visita mi svergognò*: casi certamente da piangersi con lagrime di sangue, poichè in vece di andare costoro come tanti apostoli in

(c) S. Bern. da Eugen.

compagnia del lor vescovo, che rappresenta Cristo co' suoi discepoli, quando *circuibat loca, et castella*, e in vece di andare spargendo benedizioni, spargono veleno. Si renda per tanto il nostro buon vescovo cauto nello scegliere le persone, che seco conduce in visita, e avvedutissimo nell' aver occhio alle azioni, che fanno ne' luoghi, che si visitano.

Dell' officio del vescovo in visita.

7. Il profeta Eliseo spedì Giezi, acciocchè andasse a risuscitare il figliuolo dell' afflitta Sunamitide, e gli consegnò il proprio bastone, affinchè il ponesse sopra la faccia del defunto figliuolo: (a) *Tolle baculum meum in manu tua, et vade, et pones baculum meum super faciem pueri.* Andò Giezi, e per quanto eseguisse l' instruzione datagli di porre il bastone, come Eliseo gli aveva detto; nulladimeno il defunto, non risuscitò: onde convenne, che Eliseo stesso andasse di persona, e portatosi dal figliuolo morto, che giaceva nel letto, *posuit os suum super os eius, et oculos suos super oculos eius, et manus suas super manus eius, et incurvavit se super eum*: e il morto risuscitò. Quindi si ha un grave avvertimento à prelati, acciocchè sappiano: che per quanto consegnino il lor pastorale, diano il bastone del comando, comunichino tutta la loro autorità a' visitatori per risuscitare le anime morte alla grazia; sarà difficile, che risuscitino: sicchè sia necessario, che eglino di persona vi vadano. Giacobbe disse a Giuseppe: *Vade, et vide* (b) l' avvertì, che dovesse andare esso, e vedere esso, e non sostituire altri. Così debbono fare i buoni Giuseppi dell' evangelio, i visitatori della gregge di Cristo, debbono andare essi stessi, e vedere, e visitare. Iddio si protestò: (c) *Ecce ego ipse requiram oves meas, et visitabo eas.* Quell' *ego ipse* denota, ch' egli di persona vuole andare in traccia delle pecorelle smarrite, ed egli di persona vuol visitarle. Così debbono fare i vescovi, che so-

(a) 4. Reg. 4. 29.

(b) Gen. 37. 13.

(c) Ezech. 34. 12.

stengono le veci di Dio in terra, debbono andare personalmente a far le visite.

8. La prima, e principale instruzione, che il pontificale romano dà al vescovo visitatore, si è: *Videat, et sciat*. (d) Egli stesso il nostro buon vescovo, se fosse possibile, dovrebbe vedere tutte le cose: almeno nella prima visita, si stima necessario, che vegga tutto in persona, senta ogni cosa, e vada ad ogni chiesetta, perchè l' aver visto, e sentito una volta, gioverà infinitamente al suo governo. Ma le altre volte questa diligenza si stima frustratoria, e perniciosa, perchè deve attendere a cose di maggior utile, e lasciare, che i visitatori tocchino le minori. Ma tanto nella prima, quanto nelle susseguenti, non dovrebbe tralasciare le cose infrascritte.

(d) Pontific. roman. visit. paroch.

9. Per quello, che concerne la visita preparatoria, procuri di dar esecuzione a tutto quello, che nel §. VII. di questa prima parte abbiamo notato.

10. Quanto alla visita attuale. Questa da noi sarà esposta per tutta la seconda, e terza parte. E non sappiamo in che poter esimere il nostro buon vescovo. Egli stesso vorrà vedere, e sapere (per quanto gli comporteranno le forze) tutte le cose: ma non dovrebbe certamente, siccome fu il parere di monsignor Rinuccini, tralasciare le cose infrascritte, cioè

11. Nell' ingresso della visita farà il sermone, del quale parleremo nel principio della seconda parte.

12. Visitare il santissimo sagramento in tutti i luoghi, dove si conserva.

13. Udire, e vedere le messe di tutt' i sacerdoti secolari, e notare i difetti.

14. Fare la cresima.

15. Intervenire, per una volta almeno, alla dottrina cristiana.

16. Comunicare tutto il popolo.

17. Visitare i monasteri di monache.

18. Far la conferenza de' casi; e dopo quella avvertire qualche cosa notabile a' confessori.

19. Visitare, e comunicare tutti gli ammalati pericolosi nelle case proprie.

20. Intervenire una volta agli oratorii, e congregazioni, se vi sono, e alle processioni ordinarie, se occorreranno nel tempo della visita.

21. Procurare di dar rimedio a tutti quegli scandali, de' quali sarà stato avvisato.

22. Visitare personalmente tutti i chierici, e preti, sicome distintamente ne parleremo nella terza parte, trattando della visita personale.

23. Intervenire alla meditazione publica, che dovrà farsi il giorno della partenza, o in altro.

24. Se vi sono collegiate, o altre chiese, dove si recitano le ore canoniche, intervenire anche in coro.

25. Prescrivere a tutti i luoghi pii, le divozioni da farsi.

26. Acciocchè le cose si facciano con ordine, e senza confusione, soggiunge l' arcivescovo Rinuccini, che si possono regolare così nella giornata.

27. Le azioni della mattina sono queste. Sentire la messa de' sacerdoti. Visitare, e communicare gli ammalati. Intervenire alle processioni. Visitare il santissimo sagramento. Andare in coro.

28. Quelle del dopo pranzo, sono: La cresima, e la dottrina cristiana. Sentir le monache. Visitare la clausura. E far la conferenza de' casi.

29. La sera. Faccia la visita personale de' preti. Intervenga agli oratorii. Aiuti il temporale del monastero. E conferisca quello, che occorre con i visitatori.

30. Ne' tempi spezzati, eseguisca tutte quelle opere di carità, che avrà stabilito di fare, e qualche volta chiami all' improviso uno de' preti del luogo, e faccia, che reciti seco l' officio: che riuscirà utilissima esperienza.

31. La distribuzione delle ore del giorno, che il vescovo sta in visita, è riputata necessariissima. Onde non contentandomi della predetta così generale, ho voluto averne una più particolare, da me chiesta al *signor canonico Paolo Farella*, al quale ne scrissi così.

(e) Lettera da me scritta per sapere come il cardinal Orsino distribuisse l' ore del giorno, che s' impiega in visitare

32. Nella mia opera del buon vescovo, (e) mi sono approfittato, e mi approfitto degli esempi, e delle dottrine dell'eminentissimo signor cardinal Orsino; siccome a chi la leggerà, sarà benissimo noto. Nell' opuscolo, che attualmente ho sotto la penna, della visita pastorale, mi manca una notizia delle più necessarie, e delle più utili cioè della distribuzione delle ore del giorno. Lo scopo principale mio è di esporre al buon vescovo le pratiche dell'officio pastorale; giacchè non mancano della teorica infiniti volumi d' uomini dottissimi, de'quali non sono io degno a sciogliere le scarpe. E perchè v. s. è uno di que'virtuosi soggetti, di cui è composta l'esemplarissima corte di cotesto eminentissimo cardinale, e per ragione del suo officio, che esercita presso sua eminenza, ha assistito, e assiste nelle visite fatte dall'eminenza sua nella diocesi di Manfredonia, e di Cesena: ricorro al favore di v. s, e la prego, che mi faccia distinta relazione: come, e in che il signor cardinale impiega tutte le ore del giorno, ora, per ora, quando sta in visita. Non vorrei, che v. s. si scusasse con dirmi; *Foris quaeris, quod intus habes*: che avendo io avanti gli occhi gli esempi dell'eminentissimo mio sig. card. Caracciolo arcivescovo di Napoli, non debba andare cercando altri; perchè le replico, che scrivendo io per tutti, non posso addurre esempi, che possono servire per pochi. Napoli è una chiesa, che in Europa ha poche simili, e il modo, che il signor Cardinale tiene in governarla, non può adattarsi al governo di chiese, che non sono così vaste. Il cardinal arcivescovo di Napoli ha avanti gli occhi, non solamente questa gran città, che vale per più, e più città, e diocesi unite insieme, ma anche i luoghi della diocesi, che sono poco lontani l'uno dall'altro; e tutti sono vicinissimi alla città stessa. E si può dire, che continuamente sta in visita: nè si distinguono i tempi di visita da altri tempi nell'anno. Onde l'esercizio continuo dell' arcivescovo si può dire, che non sia altro, che visitare; giacchè *visitare*, come v. s. sa benissimo *nihil aliud est, quam*

observantiam obligationum, iuxta cuiuscumque personae, ac rei exigentiam, inquirere. Non vorrei, che v. s. per modestia si scusasse di trasmettermi una tal desideratissima relazione. La prego, che me ne favorisca quanto prima; acciocchè io me ne possa valere per lo fine, che ho accennato; e resto con baciare a v. s. riverentemente le mani. Napoli 1. maggio 168[illegible].

La risposta datami del detto signor canonico Farella, è del seguente tenore.

33. *Non senza mia particolar consolazione, ho inteso, che v. s. s' impiega alla composizione d' un' opera, che spero in Dio, avrà da riuscire molto grata a' vescovi, i quali a quest' ora ne hanno potuto aver buon saggio nell' opusculo della* ***SAGRA ORDINAZIONE****, già publicato con le stampe. E quanto a quello, che attualmente la sua... ed operosa penna sta componendo della* ***VISITA PASTORALE****, funzione veramente delle primarie del pastoral' officio (e piacesse a Dio, che vi si attendesse da tutti con quella diligenza, e con quello zelo, che si conviene) io per sodisfare alla richiesta di v. s. che desidera sapere, come, e in che suole l' eminentissimo signor cardinal Orsino mio signore impiegare nel tempo della santa visita la giornata, ora per ora: sono a dirle, che nel tempo della state appresso a poco, sua eminenza divide così le ore.*

Alle 24. ore il signor cardinale si ritira, e si chiude in camera. Nè posso dire quando smorzi il lume, e si metta a riposare, perchè nessuno vede, che cosa si faccia. So bene, che secondo il suo costume, a 7 e mezza s' alza, e ad 8 è vestito, e dipoi per un' ora stà ritirato per l' orazione, e per la preparazione della messa. A 9. esce di casa, e si porta a dirittura alla chiesa visitanda. Dopo la celebrazione, recita con un cappellano in publica chiesa le ore canoniche. A 10 fino alle 13 sonate, attende alle funzioni della visita locale, e reale (non spiego questi termini, perchè parlo con chi gli spiega ad altri) Alle 13. fino alle 14. ascolta i preti, ed altri del clero. Alle 14. e un quarto va a pranzo nel comun refettorio, con la sua comitiva, ritenendosi l' istessa osservanza, che nella residenza. Alle 15. recita

l' officio della beatissima vergine. Terminato si ritira, e si chiude in camera. Alle 17. convoca la congregazione de' visitatori: e per un' ora si stabilisce ciò, che si deve ordinare intorno alla visita. Alle 18. fino alle 19. dà udienza a' laici, e recita vespero, e compieta. In quest' ora così importuna dà udienza a' laici, acciocchè non essendo visti, possano più liberamente venire a rivelare al loro pastore, ciò ch' occorre. Dalle 19. fino alle 22. ore, o si attende ne' primi dì a proseguire la visita locale, e reale, perchè terminata la visita di tutti i luoghi visitandi, apre la visita personale, o pure attenda a questa personale. Nel medesimo tempo, in altra stanza si odono, e si osservano i sacerdoti, se sanno celebrare, osservando sua eminenza anche qualche cosa, e tralasciando il resto al maestro di cerimonie, rientrando l' eminenza sua a proseguire la visita personale.

In questo spazio di tempo, altri giorni si esaminano i confessori, i parrochi circa il rito dell' amministrazione de' sagramenti. E in due giorni, uno per un' ora si fa la collazione de' casi di coscienza, in un altro per 2. ore la conferenza delle cerimonie, cioè un' ora per la messa bassa, un' altra per la cantata. Il rimamente del tempo s'impiega nella visita personale. In altro giorno, 2. o 3. quanto il bisogno porta, in questo spazio di tempo il computista, alla presenza degli officiali delle confraternite, riferisce lo stato economico, e si danno gli ordini. Ciò però si principia, terminate le visite locali delle chiese, monasterii di monache, spedali, et altri luoghi pii, e terminate le visite personali.

Suonate le 22. ore cala sua eminenza nella chiesa più vicina alla sua abitazione, dove fa l' orazione publica menzionata dal Gavanto in sua praxi visitationis, *colla recitazione del santissimo rosario. Indi esce a recitare col crocifero il matutino per lo giorno seguente. E la comitiva, e famiglia va a cena, alla quale sua eminenza non interviene, perchè è solito per lo più la sera non prender nessuna sorta di cibo: e ciò siegue vicino alle 23. ma prima delle 23. finita la cena, si dà a tutti vacanza di*

poter andare a pigliare aria fino a notte, ma prima dell' ave Maria tutti a casa. Alle 24. ciascuno a chiudersi in camera per dormire.

Nelle feste la mattina sua eminenza assiste in coro per regolarlo: s' impiega nelle consecrazioni di chiese: a cresimare, e a confessare; il dopo pranzo, a predicare, catechizza, e s' impiega in altre azioni di publica utilità, e pietà.

In quel tempo, che sua eminenza attende alla visita personale, o alle funzioni sagre, il cancelliero, o notaio stende gli atti, e i decreti, i quali se non sono publicati, e rilasciati, sua eminenza non parte certamente dal luogo visitato, perche se ciò non si fa, pericola il frutto della visita.

Questa è la maniera, con la quale il signor cardinal mio signore ha diretto le visite de' luoghi della diocesi sipontina di 24. o 25. chiese, di 70. 80. 90. chierici, di monache, di spedali, e di molte confraternite. E stima così necessaria questa distribuzione di ore, che sua eminenza con l'oriuolo a polvere, e con fisico rigore compartisce il tempo, l' ore per tutte le sopra menzionate funzioni, e ci ha avvertito rigorosissimamente, che non si perverta un tal' ordine, stimando, che se per mezz' ora si trasgredisse, sarebbe perduta, per così dire, tutta la giornata. Che è quanto posso dire a v. s. in risposta della sua de' 4. del corrente, le resto, etc.

Cesena 25 maggio 1681.

34. La divisione dell' ore contenuta nelle soprascritte lettere serve per gli giorni della state. Nei giorni dell' inverno dovrebbe farsi altra divisione, che, considerati i tempi, e i luoghi, e altre circostanze, si rimette al prudente arbitrio del buon vescovo. Avverto bensì, che secondo la sopra riferita divisione delle 24 ore tra il giorno, e la notte, ore 8 in circa sono destinate per dormire, e 7 per servizio, e divozioni private. Per servizio publico 9 hore, e queste 9 sono tut-

te di giorno. L' industria del nostro buon vescovo farà, che altre tante 9 ore per servizio publico s' impieghino anche nel verno. A tal fine per l' ore di privato servizio, e divozioni potrebbe (dopo pigliatesi le solite 8 ore per lo riposo) prevenire la mattina, avanti d' uscir il sole, nell' orazione, e preparazione della messa, celebrazione della stessa messa, e recitazione dell' ore canoniche: e posporre alla sera, dopo le 24 ore, la congregazione de' visitatori, la recitazione del matutino pel di seguente, e anche la sera si possono udire i laici, massimamente ne' luoghi poveri, per essere il dì occupati nel lavoro. In fatti, pigli le sue misure il buon vescovo, acciocchè la mattina egli abbia quattr' ore da impiegare, tre nella visita locale, e reale, e una in udire il clero; e il dopo pranzo, lo stesso: con avvertire, che ne' giorni di festa, e in alcuni altri non festivi nel tempo della visita non si tralascino le funzioni accennate nelle sopra registrate lettere.

Alcune altre avvertenze da riflettervisi dal BUON VESCOVO avanti di andare in visita, per doverle praticare nel tempo di essa.

35. Quantunque il sacro concilio comandi, che la Visita diocesana debba farsi ogn' anno, ovvero al più ogni biennio; nondimeno, come avverte l' eminentissimo Gio. Battista de Luca: (*a*) della cui plausibilissima promozione al cardinalato giunge avviso nel tempo stesso, che questa sua dottrina notiamo, questo precetto del concilio non deve servire di pretesto, per fare ogni anno questa formalità ceremoniale per il fine di andare a spasso per la diocesi a spese de' poveri sudditi, o pure per esiggere le procurazioni ed emolumenti, e donativi, che si sogliono fare, come per un' annua entrata; ma che si faccia per il bisogno, e per l' utile de' sudditi: sicch quando particolarmente in diocesi piccole non vi sia questo bisogno, perchè il vescovo possa essere ben' informato dello stato delle cose, per mez-

(a) Card. de Luca nel vesc. pratico c. 11. n. 8.

zo de' ministri , o veramente , che per ricreazione , o per mutar aria , o per altro caso si porti a qualche luogo della diocesi , nè potrà , e dovrà far di meno . E sarebbe cosa scandalosa, e darebbe chiaro indizio di detestabile avarizia, se il vescovo , stato in qualche luogo della diocesi per altri affari, non abbia pensato niente a cose pertinenti a visita, e poi dentro lo stesso anno vi ritorni sotto pretesto di visita , ad esiggere le procurazioni.

36. Quando vi siano giusti motivi , di andar in visita , si debbono scegliere tempi opportuni , e commodi , non solo allo stesso visitatore , ma ancora a' visitandi. I tempi del mietere , e della vendemmie regolarmente si escludono , in riguardo dell' occupazioni de' poveri rustici . Ma nel resto del tempo (è sentimento di monsignor Rinuccino) si deve visitare per la città qualche cosa per volta , e per conseguenza il vescovo deve essere sempre in visita , e finito che avrà di rivedere il tutto , ricominciar subito l'altra visita , col medesimo ordine della prima.

37. Corre opinione appresso molti : che al vescovo in tempo di visita sia lecito fare cose , che non può fare fuori di questo tempo : e che appellandosi da' decreti fatti in visita , non si dia appellazione sospensiva , ma solamente devolutiva.

Ma è erronea questa opinione, pigliandola così generalmente , e indefinita ; poichè , come insegna il predetto cardinal de Luca , (b) ciò solamente procede in quelle cose , che concernono la correzione de' costumi , e altre provisioni , le quali in forma estragiudiciale , più tosto , ad esempio di prudente padre di famiglia , convenga dare speditamente ; ma non già procede in quelle cose , nelle quali a guisa di giudice , e in figura , e forma giudiciaria si deve procedere : rimanendo in tali casi ferma la disposizione de' sacri canoni ; e come soggiunge il porporato autore : *Iste error est communis , et quotidianus , quod scilicet, quando episcopi sunt in actuali visitatione , credunt facere posse totum, quod potest papa, et forte aliquando*

(b)Card.de Luca in adnotat. ad s. c.T. disc. 5.n.5

do faciunt ea, quae papa facere quidem potest, sed non solet. (c) E abbiamo in tal proposito la dichiarazione in *tranen. iunii* 1589. del seguente tenore: *in tempo che li suffraganei visitano le loro chiese, molte cause le quali non concernono correzioni di costumi, l' incominciano, e finiscono in tempo di visita: affinchè non si possa ritardare l' esecuzione, ancorchè appellassero. E vogliono, che prima sia pagata la condannazione, e poi inteso nell' appellazione, ed in questo mentre sogliono la pena applicarla ad usi pii.*

(c) Ex tomo 6. decr. p. 3. existen. in archiv. congreg. conc.

Congregatio concilii censuit, cum episcopus, compilato processu, et servatis servandis procedit, non habere locum decreta concil. de visitatione loquentia.

38. Non è però impedito il vescovo di procedere col processo formato, ma non s' intende di decreti fatti in visita. *Castellaneten.* 19. *novembris* 1631. *congreg. concil.* (d) *censuit, posse quidem episcopum, dum est in visitatione suae dioecesis, vel ecclesiae, compilato processu, formato iudicio, prout iuris fuerit, procedere, ac dum ita procedit, illius decreta; non tanquam decreta in visitatione facta, gaudere solitis privilegiis.*

(d) Ex tom. 14. decr. p. 537. in arch. congr. conc.

39. Il compire processi: il rivedere, ed esaminare statuti, e regole di capitoli, e di altri luoghi pii: il rivedere scritture: l' esigere rendimenti di conti, e cose simili, quando portassero lunghezza di tempo, per far queste cose bene: il buon vescovo, per non gravare i visitati di spese; ne lascierà commissione ne' luoghi a persone, che sieno atte, ma sopratutto, che sieno fedeli; oppure, massimamente per quelle cose, che patiscono dilazione, si farà portare alla sua residenza le scritture: eccetto però i libri dell' amministrazione, i cui conti, dove, e quando sia lecito esiggergli, ne parleremo appresso nella seconda parte. Si ricorda, che le visite pastorali, come altrove abbiamo notato, consistono: (e) *Sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis haeresibus, inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, populum cohortationibus, et admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque, etc.* Questi sono i

(e) Concil. Trid. sess. 23. cap. 4.

frutti speciali, e primarii della santa visita, dichiarati col lume dello Spirito santo, dal sagro concilio tridentino. Le altre cose se si possono vedere, e provvedere in tempo di visita, senza interesse de' visitati, e senza pregiudizio d' altre più importanti applicazioni del buon vescovo per profitto delle anime, sarà commendabile il di lui zelo: altrimenti, debbono rimettersi per provvedersi in tempo fuori di visita. In tal proposito fa opportunamente ciò, che mi fu avvertito nella menzionata epistola da quel gran prelato: egli così mi scrive: (dico ancora io, che nelle lunghe discussioni de' conti non deve fermarsi il vescovo colla comitiva; ma serve solo per rinvenire i disordini, ed informar il vescovo sopra le relazioni, che solo in visita col parlare a molti possono aversi, massime se laici potenti governano confraternità, e altri luoghi pii. Indi poi il computista ritorna solo a terminar la sua faccenda. Perchè il concilio tridentino dice: che nella visita debba il vescovo *pravos mores corrigere*, deve procurare, che colla reddizione de' conti de' luoghi pii, i costumi corrotti del mal economo si ammendino con la restituzione.) Fin qui il detto prelato mio signore e maestro.

40. Ne' decreti in visita, non è dubbio, che è permesso di porre pene contro i negligenti, e trasgressori. L'abbiamo negli atti della chiesa di Milano, dove ne' decreti fatti dal visitatore apostolico si leggono pene di sospensioni, anche *ipso facto*, pene pecuniarie applicabili a' luoghi pii, con ispecificazione de' quali, e simili. E' ben vero, che delle pene delle sospensioni deve il visitatore valersi solamente in casi gravi, essendo allo spesso riprovate dalle sacre congregazioni.

41. Quando si prova (è avvertimento dell' arcivescovo Rinuccini) un' esatta diligenza di qualche prete, o nel tener la sagristia in ordine, o nell' adempiere lodevolmente il suo officio, o in altro, non solamente lo noti col nome di quel tale nel libro pastorale; ma faccia, che se n' avvegga, dicendo per esempio in maniera, che sia sentito da ognuno: Date qui il calamaio, perchè voglio scri-

vere, che questa è la più esatta diligenza, che io abbia trovato ancora. Colui piglia un animo incredibile, e al vescovo non costa niente l' avere impiegato quattro parole.

42. Acciocchè il buon vescovo non sia impedito di esercitare il suo zelo, sappia, che non può egli essere allegato sospetto nella visita, siccome ne fu assicurato l' arcivescovo di Portogallo 5 augusti 1612. (f) *Amplitudinem tuam visitantem, non posse uti suspectam recusari: ac propterea, si vel ante inchoatam visitationem, vel postea, suspecta allegatur, huiusmodi allegationem non debere in visitatione remorari, vel amplitudinem tuam, illam prosequentem, impedire.* Ma avvertire si deve, che il vescovo, come si è detto di sopra in *tranen.* non proceda compilando processi, e *servatis servandis*: perchè in tali casi ha luogo la ragione comune.

(f) Extom. 3. litt. ss. lim. pag. 139. in archiv. congreg. conc.

Dell' officio de' missionarii in visita.

43. Lo scopo principale del vescovo nell' andare in visita si è d' andare come buon pastore, a sapere, e vedere, se le sue pecorelle sieno deviate a' pascoli velenosi del peccato, per ricondurle a' pascoli di vita eterna: con eseguire quello, che a' vescovi visitatori il concilio prescrisse: (a) *Bonos mores tueri, pravos corrigere, populum cohortationibus, et admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque accendere.* A cooperare con esso lui a questo divino lavoro, ha il buon vescovo bisogno di persone di spirito apostolico, versate in predicare Cristo crocifisso, e almeno ci vorrebbono due con titoli di missionarii.

(a) Concil. Trid. sess. 23. cap. 4.

44. Cristo signor nostro esemplare perfettissimo de' vescovi: (b) *Misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem, et locum, quo erat ipse venturus.* Non dovrebbe pertanto il nostro buon vescovo, qualche giorno avanti, ch' è per portarsi alla visita di ciascun luogo, tralasciare, come ad esempio di Cristo hanno praticato, e a dì nostri praticano buoni, e santi prelati, di

(b) Luc. 16.

mandarvi due, o più sacerdoti missionarii con le facoltà di assolvere da' casi riservati, acciocchè con le prediche, e esortazioni, con le riconciliazioni degli inimici, ec. dispongano, e facciano preparare il popolo a ricevere con frutto la prossima visita, particolarmente con udire le confessioni sagramentali, in qualità di confessori straordinarii; acciocchè nella venuta del vescovo si trovino preparati a ricevere i sagramenti della santa comunione, e respettivamente della cresima.

45. A questi missionarii non si possono certamente suggerire migliori istruzioni di quelle, che il pontificale romano per lo tempo della visita ha santamente prescritto al vescovo, il quale, e per se stesso, e per mezzo de' suoi missionarii cooperatori nel divino ministero, *inducit populum*: sono parole del pontificale (c) *ad poenitentiam, instruit in ecclesiasticis sacramentis, et in articulis fidei, et qualiter debent declinare a malo, et facere bonum, fugere vitia, et sectari virtutes; alteri non facere, quod sibi fieri nolunt.*

(c) Pontifical. Rom. de visitat. paroch.

46. Questi sono gli argomenti, che santa chiesa prescrive a nostri missionarii in tempo della visita per far le loro prediche, e conferenze, o altri esercizii spirituali. E certamente dovrebbero praticarsi per ogni altro tempo, che si fanno missioni. Avranno i buoni missionarii a porre speciale studio per ottenere l' effetto delle riferite parole del pontificale; *declinare a malo*. Per conseguire fine sì santo, si stima opportuno, che il nostro buon vescovo, massimamente se esso non predicherà per se stesso al popolo, comunichi preventivamente a' suoi missionarii gli abusi gli scandali, e altri peccati i quali, secondo le relazioni, che già si saranno avute dagli scrutatori sopra nel §. XI. menzionati, si sarà saputo, che regnino ne' luoghi, acciocchè si possa seguire quel grand' esempio, sopra nel §. VI. n. 17. riferito, di s. Carlo, che prima di andare in visita, facea mettere in nota i disordini del popolo, con i peccati più gravi, e frequenti, ed egli il s. pastore accomodava poi le sue prediche a tali bisogni; come il pru-

dente medico, che dà la medicina a proposito del male per sanarlo; sicchè erano fruttuosissime, e faceano effetti mirabili.

Dell' officio de' visitatori.

47. Nella visita occorre di provvedere talora a casi inescogitabili, e di molta urgenza, e che per darvi consiglio, e provvedimento, si richiederebbero soggetti provveduti di spirito ecclesiastico doppio, e di ogni erudizione ornati. Dovrebbero essere (se fosse possibile) dottori dell' una, e l' altra legge, e in sacra teologia, e periti delle sagre scritture, e de' sagri riti. E questi potrebbero essere una dignità, e un canonico del capitolo, oppure due canonici, che abbiano fra tutti due le qualità di perizia della sacra teologia, e de' sagri canoni; e quando non vi fossero nel capitolo, si potrebbero condurre altri ecclesiastici, e anche in mancanza degli ecclesiastici secolari idonei, potrebbero condursi de' regolari, con darsi loro il titolo di visitatori. In fatti questi visitatori, e per commetter loro quelle cose, che per se stesso in visita non arriva il vescovo a supplire e per valersene per consultori in molti casi, che si ritroveranno bisognosi di consiglio, e di rimedio, si procuri che sieno del modello espresso dal vescovo Resta parlando de' visitatori: (a) *Eos potissimum, qui et vitae honestate, et doctrina ceteris praestabunt*: mentre avranno da esercitare un sì grave ministero. Secondo le materie, che loro si commetteranno, potranno specchiarsi nel presente opuscolo, per dirigerle secondo le dottrine, e pratiche, le quali finora abbiamo riferito, e proseguiremo a riferire. Che se non si possono avere dei soggetti, come si vorrebbero dell' accennate qualità, almeno si abbiano de' migliori, che ritrovar si possono.

(a) Episc. Resta de visit. p. 1 c. 5.

48. Per le città e per le diocesi di straordinaria ampiezza, dobbiamo aggiungere le seguenti riflessioni.

Con molta fatica, e con pari zelo s' impiegava Moisè al reggimento del numeroso popolo, e dalla mattina

fino alla sera vi stava occupato. Ciò veduto che ebbe Ietro suo suocero, e considerando il gran peso, impossibile a portarsi da un solo, disse a Moisè: (b) *Bonam rem facis*: lo laudò di cosa assai buona; ma gli soggiunse: *Stulto labore consumeris: ultra vires tuas est negotium, solus illud non poteris sustinere*: arrivò a dirgli, che pazzamente egli si consumava in una tal fatica di un negozio così grave, e che da solo non poteva trattarlo: (c) *Provide autem de omni plebe viros potentes, et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint avaritiam.* Diede Ietro questo consiglio a Moisè: che da tutto il popolo facesse scelta di uomini potenti, timorati di Dio, uomini veridici, e che avessero in odio l' essere avari: e di costoro ne costituisse *tribunos, et centuriones, et quinquagenarios, et decanos, qui iudicent populum omni tempore*: e che questi eletti con titolo di tribuni, centurioni, di quinquagenarii, di decani giudicassero eglino il popolo in ogni tempo; ma con limitar loro le facoltà: potessero bensì giudicare le cose minori solamente; e le cose d' importanza le dovessero riferire allo stesso Moisè: (d) *Quidquid autem maius fuerit, referant ad te, et ipsi minora tantummodo iudicent*: e in tal maniera ripartito il peso fra tanti, sarebbe riuscito leggiero, e sopportabile in Moisé il governo del popolo: *Leviusque sit tibi, partito in alios onere.*

(b) Exod. 18. 18.

(c) Exod. 8. c. 18. n. 21.

(d) Exod. d. c. 18. nu. 22.

49. Avvertimento né più necessario, nè più profittevole al mio buon vescovo, massimamente se egli è vescovo di città, o diocesi ampla, certamente dar non si può, che questo, che Ietro diede a Moisè. Sia quanto si voglia zelante, ed operoso il buon vescovo, e che dalla mattina fino alla sera, senza perder momento di tempo, senza divertirsi in occupazioni inutili, e leggiere, attenda al governo della sua chiesa: se egli sarà vescovo di gran città, o di gran diocesi, e per conseguenza avrà da governare numeroso clero, numeroso popolo, copioso numero di chiese, e altri luoghi pii, e pensa di fare ogni cosa per se stesso, se gli potrà di-

re, come disse Ietro a Moisè: *Stulto labore consumeris.* Come mai potrà egli arrivare a sapere, non che a rimediare a tanti abusi, a tanti scandali? A riconoscere se tante, e tante cose che debbono osservarsi, e tante e tante altre, che debbono evitarsi da laici, e da chierici, si osservino, e si evitino? *Ultra vires tuas est negotium, solus illud non poteris sustinere.* Non può suffragargli per iscusarsi il dire, che egli fa quel che può, e non è tenuto ad altro. Bisogna vedere, se veramente fa quello che può. Può ben egli, se vuole, fare scelta da tutto il clero di soggetti del medollo dato da Ietro a Moisè: *Viros potentes, et timentes Deum, in quibus sit veritas, et oderint avaritiam*; e di costoro costituirne ad esempio di Moisè, *tribunos centuriones, et quinquagenarios, et decanos.*

5o. Di questa sorte di soggetti si provegga il buon vescovo, e con titolo di visitatori, gli divida per la sua città, e diocesi con le opportune facoltà; *Et iudicent populum omni tempore.* Si avverta a quello, *omni tempore.* Costoro non nel tempo solamente della visita attuale debbono fare le loro parti di coadiutori del vescovo nel governo della sua chiesa; ma *omni tempore.* In tutto il corso dell' anno, questi visitatori, assegnata a ciascuno la porzione, cioè qualche determinato numero di chiese, o di parrocchie, s' impieghino ad averne pensiero continuamente, v. g. Che i divini officii e le messe, vi si celebrino con quel culto, e decoro, che si può maggiore. Che nelle chiese non vi siano scandali. Che riveggano i conti delle celebrazioni delle messe, e di altri legati pii. Che invigilino alla vita, e a' costumi, conversazione, e coabitazione del clero, che dimora negli spazii della giurisdizione loro respettivamente assegnata. Che invigilino alle vite de' laici. Che vadano sempre alle mani co' sinodi diocesani, e con gli editti già publicati da esso vescovo, per vedere, e sapere, se si osservino, dandosi loro le opportune facoltà per essere ubbiditi, come la persona del vescovo stesso mentre è cosa di poco decoro, e di poca riputazione

del legislatore, che allo spesso si publichino leggi, decreti e instruzioni, e poi rimaner senza la dovuta osservanza, con vilipendio delle pene spirituali, che si minacciano contro de' trasgressori.

51. Ma acciocchè non vi sia alcuno de' menzionati visitatori, che si abusi delle facoltà, con dilatare le fimbrie, è espediente, che si tassino, e si prefiggano nelle loro lettere patenti le cose, sopra delle quali essi hanno da invigilare, e giudicare: *Ipsi minora iudicent, quicquid autem maius fuerit, referant ad te.* Che si contengano ne' limiti delle loro commissioni, regole e instituzioni, che debbono darsi loro: e che giudichino solamente le cose leggiere, e riferiscano in *scriptis le cose* di maggior momento allo stesso vescovo, il quale dovrà col consiglio degli altri visitatori dare gli opportuni rimedii.

52. Che gioconda cosa sarebbe, e che mirabili effetti di servigio di Dio ne risulterebbero, se si vedessero sparsi per la città, e per la diocesi questi visitatori: *unusquisque custodiens atrium suum*: e che una, o due volte il mese si congregassero avanti il loro Moisè, avanti il nostro buon vescovo, per dare conto, ciascuno della loro amministrazione? Certo che tutti: (a) *Venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos*: ognuno potrebbe dire d' aver raccolti manipoli di benedizioni per paesentargli all' istesso vescovo, che ne giubilerà; e quelle cose che per le facoltà limitate non avranno potuto definire da per loro, le riferiscano allo stesso vescovo alla presenza degli altri, che si saranno avanti di lui congregati per simil effetto, in una congregazione della santa visita, pupilla degli occhi del vescovo.

(a) Psalm. 125. 6.

53. Quando ciò non si faccia, è quasi disperabile, che il pastoral governo possa andare bene. Come volete che il buon vescovo porga rimedio agli abusi, se egli non gli sà, e se non deputa persone per investigargli, e per sapergli? Come volete, che una gran vigna non si imboschisca, e non si isterilisca, se non vi si man-

dano operarii, i quali svadichino le spine de' vizii, e vi piantino i fiori delle virtù? Benedetto sia per mille volte ogni momento, il sagrosanto zelo del nostro san Carlo arcivescovo di Milano, che in quella gran città, e diocesi pratticò mirabilmente il menzionato avvertimento di Ietro, dato a Moisè: siccome ci avvisa la vita del medesimo santo arcivescovo con questo tenore: (b) *Oltre al vicario generale, aveva deputato due visitatori generali, uno per la città, e l' altro per la diocesi, facendo scelta de' migliori soggetti che avesse. Di più ordinò per la città sei sacerdoti visitatori, con titolo di prefetti, e questi erano de' principali nel clero in dottrina, e buoni costumi, e divise la città in sei regioni, assegnandone la cura d' una a ciascuno di loro. Fece altrettanto nella diocesi, dividendola in sei provincie, e costituendo al governo di ciascuna un sacerdote similmente delli primarii con titolo di visitatori. L' officio de' quali era di visitare le chiese, e le persone esclesiastiche della loro regione, o provincia con particolar autorità, e giurisdizione, e tutti si congregavano una volta la settimana avanti il santo cardinale a trattare de' rimedii opportuni per la riforma della chiesa, la quale congregazione si chiamava della disciplina.*

(b) Giussan. in vit. s. Caroli lib. 2. cap. 4.

54. Nè manca in questa materia l' esempio venerabilissimo della sede apostolica, ch' é la madre, e la maestra di tutte le chiese. In Roma, fra tante riveritissime congregazioni, che coadiuvano il romano pontefice nel governo della chiesa militante, si trova providamente eretta la congregazione della visita, composta da un buon numero di cardinali, prelati, e anche di altri soggetti non prelati; ma non tutti i cardinali, e tutti i prelati di questa congregazione vanno unitamente a visitare tutte le chiese, e tutti i luoghi pii di quell' alma città, ma si dividono, e si ripartiscono le chiese, e i luoghi pii visitandi. Si deputerà v. g. un cardinale con un prelato, i quali visitino qualche numero di chiese, e altri luoghi pii, con fare la visita locale, reale, e personale; e fatta che è la visita di una, o più chiese, ne fan-

no *in scriptis* accuratissima relazione particolarmente delle cose bisognose di provedimento, e de' decreti fatti o da farvisi, che sono stati intimati, o rispettivamente dovranno essere intimati a visitati. E tal relazione si legge nella detta congregazione. Se una tal ripartizione di chiese, e luoghi pii frà molti visitatori, è stata riputata necessaria in Roma, come non sarà necessarissima in altre città, che hanno eguale, anzi maggior numero di chiese, e luoghi pii?

55. Gli accennati, o altri somiglianti modi che si rimettono all' industriosa, e alla santa prudenza del nostro buon vescovo, sono certamente i modi accertati, per mezzo di cui in breve tempo, con molta facilità, con poca, o nessuna sua fatica, si fanno le visite di città e diocesi ample; e il buon vescovo in breve tempo si vedrà ricco di un' archivio di volumi di cose pertinenti alla santa visita, e basterà, che questo archivio apra, per vedere e sapere ciò che occorre, e nella città, e nella diocesi. Che se per se solo, o con poco numero di visitatori, i quali solamente in certi pochi giorni destinati a visitare, vi s' impiegherà, gli si potrà dire ciò che dicea Ietro a Moisè: *stulto labore consumeris*, e mai arriverà a fare una visita compita nè locale, nè reale, nè personale: e quello, che coll' aiuto di molti idonei soggetti ben distribuiti si arriva a fare in pochissimo tempo, coll' opera di pochi vi correranno degli anni; e quanto maggiore sarà il numero di questi visitatori, altrettanto sarà più facile, e più accertato il frutto. Né qui abbiamo bisogno di contenerci per non eccedere nel numero di visitatori, perchè, cessa il motivo del gravame de' visitati, già che, come sopra nel §. XVI. num. 36. abbiamo notato, non è lecito al vescovo ricevere procurazione, quando visita la città, o altro luogo della sua residenza.

56. Piacendo al nostro buon vescovo di seguire l' esempio di Moisè nell' eleggere i tribuni, i centurioni, i quinquagennarii, e i decani, sappia che non di tutti costoro

era eguale la commessione, e l'autorità (c). I decani erano subordinati ai quinquagennarii, i quinquagennarii ai centurioni, i centurioni a' tribuni. Deputi pertanto il buon vescovo i visitatori generali, figurati ne' tribuni, e deputi i commissarii per l' esecuzione delle instruzioni. Deputati gli scrutatori, deputi gli scrittori per notar gli atti della visita, acciocchè ognuno di detti visitatori generali con questi ministri subalterni attenda con l'opportune facoltà al suo officio, in quella stessa guisa, come il vicario generale, anzi lo stesso vescovo attende a visitare una sua piccola diocesi. E dipoi questi visitatori generali delle visite ben fatte e descritte, ne facciano relazione in congregazione avanti il Moisè evangelico, avanti al nostro buon vescovo il quale col parere degli altri congregati visitatori, pigli le risoluzioni, che vedrà essere di gloria di s. d. m. e di profitto delle anime. (d) *Si hoc feceris* (sono parole di Ietro a Moisè) *implebis imperium Dei.* Così posso dire io al mio buon vescovo: *si hoc feceris implebis imperium Dei.* Altrimenti, monsignor mio, male anderà il tuo governo.

(c) Cornel. a Lapid. in Exod. cap. 18.

(d) Exod. c. 18. nn. 23.

Dell' officio del segretario del vescovo di visita.

57. Abbastanza abbiamo accennato di sopra in questo stesso §. al num. 3. qual possa essere l' officio del segretario, che segue il vescovo visitante: onde é superfluo quì ripeterlo.

Dell' officio del maestro delle ceremonie.

58. Il maestro delle ceremonie dovrebbe esser soggetto, in cui concorressero quelle condizioni, che gli desidera Enea Silvio, il quale, prima, che fosse inalzato al sommo pontificato, avea esercitato l' officio di maestro delle apostoliche ceremonie. Egli così parla: (a) *quisquis autem destinabitur huic caeremoniarum disciplinae, sit opertet in corpore robustissimus, in arte scientissimus, in mentis promptitudine circumspectissimus, ut*

(a) Nicol. de Balion. cerem. ca non. in princip.

pro omnibus laboret, de omnibus ratiocinetur, et omnibus per omnia, etc. E il modello, che il cerimoniale de' vescovi dà, de' maestri di cerimonie, è questo: (b) *aspectu, et statura corporis convenienti, et multo magis scientia, et bonis moribus praediti, experti, et dociles, quorum unus vigesimumquintum saltem attingat annum, sitque in presbyterali ordine constitutus, bonis artibus instructus, et si fieri possit, iuris canonici, vel theologiae intelligentiam habeat, etc.* L' instruzioni sue, il maestro di cerimonie se le deve egli stesso cavare dal pontificale romano, e dal detto cerimoniale de' vescovi: onde allo studio di questi, o somiglianti libri egli deve attendere, per sapere diriggere, col decoro, e coll' osservanza delle sacre cerimonie, le funzioni ecclesiastiche, nell' ingresso publico, e privato del vescovo a' luoghi, e nelle chiese da visitarsi, e nell' amministrazione del santissimo sagramento della cresima, e in tante altre, ch' è superfluo qui registrarle: bastando dire, che il detto cerimoniale avverte: *magistrorum caeremoniarum cura, omnia ecclesiastica ministeria observanda sunt.*

(b) Caerem. episc. c.5.

59. Si ricorda al maestro di cerimonie la prevenzione, senza la quale facilmente nascerebbono confusioni. Onde egli come precursore dovrà trasferirsi prima di ognuno alle chiese, e altri luoghi pii visitandi, per far trovare tutte le cose preparate all' arrivo del vescovo.

Dell' officio del cancelliere, o sia notaio della visita.

60. Il cancelliere, o notaio della visita, dovrà essere ecclesiastico, almeno insignito della prima clerical tonsura, e notaio apostolico. Faccia studio specialissimo il buon vescovo di ritrovare per cancelliere, soggettto di bontà, di dottrina, di sperienza, di zelo ecclesiastico, e di pazienza nel faticare.

61. Nell'atto della visita nóti, e scriva con celerità, in quel migliore e più distinto modo, ch' egli saprà, e potrà; senza però tralasciar cosa alcuna essenziale, partico-

larmente dei decreti, che alla sfuggita, e come si suol dire, in piedi si faranno dal visitatore.

62. Tutto ciò , che brevemente avrà come sopra notato, e scritto , dovrà rapportarlo a tempo suo con comodità in un libro ; il quale deve dividersi in due parti , con questi titoli: visitatio civitatis : visitatio dioecesis : e ciascuna di queste parti dovrà suddividersi in sei parti.Nella prima si descriverà la visita locale. Nella seconda la visita reale. Nella terza la visita personale. Nella quarta tutti i decreti. Nella quinta i rendimenti de' conti dell' introito , e dell' esito. Nella sesta gli atti giudiciali contra i delinquenti, ovvero debitori di luoghi pii, e simili.

63. Si avverta, che vi siano le necessarie distinzioni , non solamente de' luoghi della diocesi , luogo per luogo; ma anche la distinzione delle chiese ; e ogni visita di chiesa, oratorio, o altare, si procuri, servata la lor proporzione , che abbia la stessa distinzione delle dette sei parti, cioè primo si ponga ciò che appartiene alla visita locale. Secondo alla visita reale. Terzo alla visita personale. Quarto, etc.

64. E' stimato assai opportuno (e non mancano dei buoni vescovi , che oggidì il praticano) che pei decreti; i quali si fanno in visita , si tenga libro distinto. Si accennano però ne' suoi luoghi degli atti della visita, ma immediatamente si soggiunge, *prout in libro decretorum pag.* . . avvertendosi di osservare sempre le accennate distinzioni della città, della diocesi , e di ciascuna chiesa, o luogo pio.

65. Nel descrivere la visita locale, per la quale s' intendono i muri, i tetti , e i pavimenti , e cose simili delle chiese , si fa menzione, prima dell' accesso del visitatore : in che giorno , mese , e anno : e in compagnia di chi : in che maniera sarà stato ricevuto , e di ciò che avrà fatto fino all' attuale visita. E tutto si noti distintamente. Dipoi si viene alla descrizione de' luoghi, e siti, termini , e confini. E per ciò fare , piglierà gran lume il cancelliere dalle risposte, che dovranno essersi ricevute

all' instruzzioni, o del cardinal Caracciolo, o del cardinal Orsino, già precedentemente trasmesse a' visitandi.

66. Nel descrivere la visita reale, per la quale s' intendono le supellettili sacre, e non sacre, e altri mobili, e stabili di qualunque luogo pio, che si visita, viene alleviata la fatica del cancelliere, mediante l' esibizione degl' inventarii, che a tenore delle menzionate instruzzioni si debbono esibire onninamente da visitandi.

67. Circa la visita personale del clero, ne discorreremo nella terza parte del presente opuscolo, e accennaremo, se, e in che possa il buon vescovo valersi della penna del cancelliere, o del segretario, o pure della penna sua sua propria.

68. Nel notare con celerità, e nel distendere, come si suol dire, in *forma signandi*, i decreti, avverta il cancelliere di non allontanarsi punto dalla mente del visitatore, che gli ordina; e deve essere in ciò il cancelliere accuratissimo, e diligentissimo, acciochè prima, che il visitatore parta dal luogo visitando, siano rilasciati, e intimati a coloro, a' quali spetta: per non avventurare, come altrove abbiamo accennato, il frutto della visita, che pericola per le dilazioni in distendere, e fare intimare i decreti: interponendovisi fra questo mentre le appellazioni, e sopravenendovi altri impedimenti.

69. Quanto a rendimenti de' conti; o s' impieghi in ciò l' opera del cancelliere della visita, o quella del computista, o di altri, si devono questi rendimenti di conti rapportare negli atti della visita nella suddetta quinta parte del libro.

70. Nella sesta parte si dovrebbero notare gli atti giudiciali contro i delinquenti, e contro i debitori de' luogi pii, v. g. citazioni, monitorii, sequestri, esami di testimonii, e altri atti giudiciali, sì civili, come criminali; essendo anche talora lecito di procedersi in visita con formato processo contra i delinquenti, ec. e ciò come si è accennato di sopra num. 38. del presente §.

71. Dovrà il cancelliere rapportare nel fine degli atti della visita di ciascun luogo il catalogo, che, come altro-

ve abbiamo notato, sarà stato sottoscritto dal vescovo, delle spese che i visitati avranno fatto pel vescovo, per la comitiva, o pure in vece della spese, la quantità della procurazione pagata in denari.

72. E perchè si dovranno in esecuzione delle menzionate instruzioni, già trasmesse a visitandi, esibire diversi instrumenti di fondazioni, e copie di altre scritture, e di diversi privilegi, d' indulgenze, autentiche di reliquie di santi, e tante, e tante altre: e si dovranno esibire inventarii di beni, tanto stabili, quanto mobili, e delle annue entrate spettanti a chiese, e altri luoghi pii, e loro oblighi: : sarà peso del cancelliere, che di tutte queste, e di altre scritture, si facciano volumi, con la distinzione de' luoghi, e delle chiese,tanto della città, quanto della diocesi; con fare a principio di ciascun volume la tavola, o indice, per ritrovare prontamente ciò, che all' occorrenze dovrà vedersi.

73. Tutte le scritture, e istrumenti suddetti, da presentarsi in virtù delle suddette instruzioni da' visitandi come anche tutte le risposte da darsi alle instruzioni sudette, sarebbe molto opportuno, che si trascrivessero *per extensum* successivamente, senza lasciare spazio nelle carte da poter aggiungere : e farsene tanti volumi, con la distinzione della città, e della diocesi ; ma queste non sono fatiche, e applicazioni da potersi fare nel tempo della visita, nè coll' opera del solo cancelliere, ma riserbarsi per lo ritorno alla residenza, e anche avervi aiuto di altri scrittori. Nell' archivio della corte arcivescovile di Napoli vi ho io veduto una simile visita, dove si leggono in voluminosi libri rapportate per *extensum*, le accennate, e altre scritture, fatta fin dall'anno 1580. dall' arcivescovo Annibale di Capua,prelato, che hà lasciato gran nome di se; e questa visita ha servito per lucerna agli arcivescovi successori, i quali non hanno mancato con le visite susseguenti, aggiungere le notizie più recenti.

74. Questi volumi, quando il nostro buon vescovo, senza guardare a fatica, e sopra tutto a spese, che ve ne vogliono non mediocri, invigili, che sieno ben fatti con

le accennate distinzioni, o metodi, somministreranno a lui, e a' suoi successori per ogni futuro tempo, gran lume, e grande indirizzo, e per le visite, e per ogni altra funzione del pastoral governo.

75. Porti il canceliere seco in visita formole di licenze di poter confessare: patenti d'ordini, e cose simili, che possono occorrere.

76. Per ultimo si persuada il vescovo, che quando vi sia nell' archivio episcopale registrata accuratamente, con le necessarie distinzioni e metodi, la visita della città e della diocesi, gli sarà così utile, e così necessaria nel suo pastoral governo, come è al nocchiero necessaria la carta del navigare, per non urtare negli scogli.

77. Non sarà fuor di proposito di rapportare quà le formole di alcuni decreti, che più frequentemente sogliono farsi da visitatori, estendersi dal cancelliere, e sono l' istesse, che rapporta il Gavanto. (*a*)

(a) Gavant. in praxi Visit.

78. Formula decretorum in fine visitationis locorum.

Nos N. N. ecclesiam s. M. visitantes, mandamus, ut infra.

Quod tarbernaculum sanctissimae eucharistiae vestiatur intus serico panno, quod, etc.

Supradicta fiant intra spatium mensium duorum, vel sex, etc. sub poena, etc.

Ita pronunciamus, et declaramus nos N. N. dat. die, etc. gratis; etiam quoad scripturam. N. notarius.

79. Formula decretorum in fine visitationis personarum.

Nos N.N. visitato clero loci N. decrevimus, ut infra.

Quod N.N. ob eius notabilem ignoratiam abstineat ab altaris sacrificio, donec instruatur.

Quod N. N. qui duo habet beneficia sub eodem tecto in ecclesia s. N. infra duos menses peremptorie, a die publicationis huius decreti, debeat obtinuisse dispensationem a sancta sede apostolica, et praesentasse in curia

episcopali: alias, elapso dicto termino, possunt dicta beneficia aliis conferri. Et sic de aliis. Subscribat visitator, et notarius, qui, adhibitis duobus testibus, unicuique praedictorum ad se vocato evulget, vel, si sit absens, ad valvas ecclesia decretum affigat.

Idem fiat cum debitoribus locorum piorum, et administratoribus non absolutis.

80. Formula profanandi altaria, et ecclesiam, ex actis eccl. mediol. concilii IV. prov.

Primo, si quae sacrae reliquiae ibi sunt, diligenter recognitae transferantur, quo voluerit episcopus, vocato clero vicino, et populo, si corpora sunt, aut insignes reliquiae.

Sacrae item imagines eo transferantur.

Tum aliquantisper genibus flexis ante altare profanandum, tacite orans visitator, seu rector ecclesiae, orationem de sancto dicat alta voce, cuius nomini altare dicatum est, tum ab omni parte illud detegat, lapidem consecratum evellat sine fractione, tum manibus suis lavet, atque abstergat, aqua in sacrarium fusa: demum ab operariis reliqua pars altaris amoveatur.

Si plura altaria sint profananda, idem fiat ad singula.

Altaribus amotis, fidelium ossa exhumentur, unoque loco collecta reponantur, praesente rectore, qui tacite orans ante altare maius, deinde cum clero, et populo viciniae procedente, iubet ea ad locum efferri destinatum, cum psalmis, et precibus pro defunctis: ubi, si licet, celebretur missa pro iisdem.

Denique diruatur ab operariis; et crucis signum ibi figatur, ex trident. sess. 21. cap. 7.

Idem fiat in coemeteriis profanandis.

81. Formulae nonnullae criminales, quae in visitatione frequentius accidunt.

Contra non residentem, aut non deferentem habitum clericalem.

Mandato multum rr. dd. nn. visitatoris, etc. citetur ad valvas ecclesiae N. per quemlibet nuntium N. N. filius N. eiusdem ecclesiae curatus, ab ea absens ultra annum, etc. vel in habitu non incedens clericali, quatenus die... compareat coram reverendo D. vicario generali loco solitae audientiae ad videndum, se privatum declarari beneficio, et fructibus, etc. et circa haec opportuna fieri, etc. aliter, etc.

Datum N. die, etc.

N. Visitator

Die, etc. Detulit mihi notario visitationis N. nuncius publicus, medio eius iuramento praesentialiter, etc. se affixisse, et affixam reliquisse citationem suprascriptam in valvis, etc.

N. Not. Visitat.

82. Contra concubinarios, seu inconfessos, etc.

Devenit ad notitiam r. d. visit. qualiter N. N. ab anno citra (ultra) stetit, et stat de praesenti in concubinatu publico cum N. etc. in scandalum, etc. propterea, etc. ordine praefati D. visit. vocati praedicti, et summarie examinati, dixerunt etc.

Vel citentur omnes infrascripti coram r. d. visit. in aedibus paroch. etc. ubi elegit, etc. pro die crastina hora.... ad docendum se confessos esse peccata sua, et in paschate proxime praeterito sumpsisse, etc. alioquin citentur coram vic. generali pro die..... iuridica, etc. ad videndum se interdici, etc. et alia fieri, etc. Dat.... die etc.

Citandorum nomina sunt haec N. N.

Si fateantur coram visitatore, prohibeat concubinarios sub poena 100. *aureorum, et excommunicationis in subsidium, etc.*

Si acceptent mandatum, iubeat praestare fideiussionem, etc.

83. Contra absentes fiant, ut supra, assignatis terminis tribus, etc. et affixo mandato ad valvas ecclesiae.

84. Contra eos, qui negligunt executiones ordinationum.

Mandato r. d. visit. moneatur ven. presbyt. N. rector. N. quatenus termino trium dierum, quorum primus pro prima monitione, etc. post harum praesentationem, poena suspensionis ipso iure incurrendae, solvisse debeat in manibus N. scuta.... pro executione ordinationum in visitatione dictae eccles. factarum, quas adimplere neglexerit. Datum, etc.

85. Contra debitores locorum piorum.

Mandato etc. ut sup. mutatis mutandis, forma sequestri pro exec. ordinationum.

Mandato etc. praecipitur infrascriptis debitoribus etc. bonorum spectantium ad eccl. etc. quatenus penes se in sequestrum teneant etc. omne, et totum id, quod etc. neque partem aliquam eorum, alicui relaxent, absque expressa licentia r. d. v. et haec pro executione ordinationum factarum, faciendarumque, et omnia haec sub poena iterum de proprio solvendi, et scutor. 50. *locis piis etc. et excomm. in subsidium etc.*

86. Forma relaxationis sequestri.

Mandato etc. praecipitur infrascriptis nominatis colonis etc. r. N. debitoribus, penes quos omnes, singuli fructus, ficta, et pecunia spectantia ad d. r. N. ratione beneficii etc. sequestrata fuerunt de mandato eiusdem r. d. visit. die..... mense..... anno.... quatenus statim, habito praesenti praecepto, et sine aliqua exceptione, relaxent omnia penes eos sequestrata etc. attenta cautione, et promissione per d. r. N. praestita de stando iuris, etc. et de exequendis ordin. etc. et hoc sub paena cuilibit contrafacienti scutorum 100. locis piis etc. necnon excommun. in subsidium. Dat. etc. quorum praecipiendorum nomina sunt haec N. N.

Dell' officio de' cappellani

87. E' noto l' officio de' cappellani del vescovo, uno de' quali avrà da servire di caudatario. Eglino debbono aver cura delle supellettili sagre, che il vescovo usa nelle sue funzioni; e prima che si metta in viaggio, debbono vedere (anzi lo stesso vescovo dovrebbe vederlo) se sono in ordine tutte le sagre supellettili, e ogni altra cosa necessaria per le funzioni da farsi, acciocchè per mancamento di esse non nasca qualche disordine.

88. Oltre all' assistere al vescovo nelle funzioni, non mancano altri officii da esercitarsi da' cappellani, i quali oltre a' ministeri accennati di sopra nel num. 3. del presente §. potranno coadiuvare il cancelliere della visita nello scrivere, col di più in che parerà al vescovo d' impiegargli.

Dell' officio del computista.

89. Il proprio ministero del computista, si è, quello d'impiegarsi per l' esazione de' conti delle celebrazioni delle messe, e dell' amministrazioni dell' entrate di tutti i luo-

ghii pii. Ma avanzandogli tempo, non deve comportare il buon vescovo, che questo ministro stia ozioso, non mancando in che impiegarlo.

Dell'officio del precursore, ed economo

90. Prescrisse il concilio rotomagense, la cui osservanza s. Carlo ingiunse a' suoi vescovi suffraganei, che per due giorni avanti l'arrivo del vescovo, precorra, d'ordine dello stesso vescovo, a ciascun luogo da visitarsi, uno che convocato il clero, ed il popolo, denunzi la prossima venuta del vescovo, e invigili, che tutte le cose tanto nello spirituale, quanto nel temporale, siano pronte: (a) *duobus vero, aut pluribus ante constitutum visitationis tempus diebus, archipresbyterum, aut archidiaconum, ut in concilio rothomagensi cautum est, aut alium ecclesiasticum hominem, quem maluerit episcopus, praeire iubeat, per singula oppida, vicos, parochias, et loca civitatis, et dioecesis praesertim frequentiora, insigniorave, quae ille visitaturus est. Ille vero iussa praestet, convocatoque clero, et populo uniuscuiusque loci nunciet episcopi adventum, eidemque advenienti obviam, ut iussum est, prodire, ceteraque promptu haberi moneat, ac mandet.* Onde il nostro buon vescovo non lasci di praticare l'uso di questo precursore, particolarmente per i luoghi insigni della diocesi, con dargli quelle instruzioni, che saranno opportune.

(a) Concil. provincial. Mediol.

91. Dovrà questo precursore sapere, e vedere, che siano pronte tutte le cose necessarie per lo ingresso, e ricevimento solenne, o privato, del quale parleremo nel §. primo della seconda parte di questo opuscolo.

92. Che l'alloggiamento del vescovo, e comitiva sia apparecchiato nella casa della chiesa, e non essendo capace, in altra casa vicina.

93. La camera, dove dormirà il vescovo, sia monda, nè vi sia altro, che un tavolino, due sedie, acqua benedetta, e qualche quadro di divozione.

94. Per la comitiva, e famiglia del vescovo, si provegga per tutti i letti separatamente.

95. Non si ecceda in tutta la spesa del vivere quello, che per una parca, e frugale mensa, avrá il buon vescovo prescritto, avutosi riguardo a quanto abbiamo notato di sopra nel §. XVI. num. 23 e seqq. e non permetterà, che si ecceda. Che se si eccedesse, il vescovo dovrebbe a suo arbitrio mortificare, e castigare coloro, che eccederanno.

96. Si apparecchi stalla per quelle cavalcature, che di necessità s'avessero a far trattenere nel luogo visitando.

97. Nella casa, dove alloggierà il vescovo, e la sua comitiva, non vi siano donne, se non quella, che fosse per servizio del rettore, in virtù della licenza, che *ser. ser.* gliene sarà stata conceduta.

98. Avverta l'economo, che non mangino sù la spesa della visita altre persone, che quelle, che saranno della comitiva, o famiglia del vescovo, nè alcuno ardisca sedere alla di lui mensa, se non chiamato.

De' famigliari, che ministrano in temporalibus.

99. Questi famigliari, per dover servire al vescovo, e alla sua comitiva, dovrebbono essere tre, o quattro, come di sopra nel numero 3. abbiamo notato, coll'esempio del cardinal Paleotto, e di monsignor Rinuccini, il quale è di parere, che potrebbono essere un cameriere per la persona del vescovo, due staffieri, e un cuoco. Abbiamo già nell'annotazione passata all'avvertimento VII. parlato delle qualità de' famigliari d'ogni sorte, che servono al vescovo, dovendo essere persone, che non solamente non diano scandalo, ma edificazione: (a) *sicut decet ministros ministrorum Dei*, come avvertì il sacro concilio di Trento; e s. Bernardo esclama: (b) *domum episcopi decet sanctitudo, decet modestia.* Nondimeno non voglio tralasciare, per avvertimento del mio buon vescovo, riferire ciò che occorse ad un certo visitatore, che avendo condotti seco alcuni famigliari, che

(a) Concil. trid.

(b) S. Bern.

tra le altre male qualità, avevano quella d' essere cupidi, e particolarmente il cuoco; questi per estorquere da visitati delle recognizioni, e de' regali, a dispetto consumava, anzi gettava la robba, che si portava in cucina, e infino si serviva dell'olio per accendere il fuoco. Onde i poveri visitati erano necessitati tenerlo regalato, acciocchè non cagionasse questi interessi. Sù questo esempio, oltre agli ordini rigorosi di non riceversi, come altrove abbiamo notato, da famigliari alcuna sorte di regali, dia quegli avvertimenti, che colla sua pietosa prudenza il buon vescovo stimerà opportuni, acciocchè non seguano questi, o somiglianti scandali.

§. XVIII.

Le avvertenze accennate di sopra nel §. XVII. num. 14. e che quì dovevano rapportarsi, abbiamo stimato di più opportunamente collocarle, siccome le abbiamo collocate nel precedente §. VII. dal num. 35. per tutto il num. 42.

Dell'itinerario del BUON VESCOVO, e della sua comitiva.

100. Darà grande edificazione il buon vescovo, avanti di porsi in viaggio, celebrar messa, se pure il viaggio non fosse così breve, che possa celebrare nel luogo, ove si trasferisce. Similmente prima di partire, avvertirà di recitare inginocchioni l'itinerario, secondo la forma prescritta nel breviario romano, e pensi, che egli và adempiendo l'officio di Cristo, *qui circuibat loca, et castella*, e che in compagnia de' convisitatori, e famigliari, vada come Cristo coi suoi discepoli: e come in tal proposito dicea monsignor Rinuccini, arrivato il vescovo nel luogo, ciascuno si divida al suo officio con tal quiete, e silenzio, che paia una religione, che cammini a torno. Avverta anche nel viaggio a tenere, per quanto si potrà, il modo di vivere prescritto per quando si stà

nella residenza. Non si tralascino v. g. l'orazione, e preci la mattina, e la sera. Si mangi in mensa comune, nella quale non manchi la lezzione spirituale; siccome queste, frà le altre cose, abbiamo notato per gli famigliari del nostro buon vescovo nell'annotazione all'avvertimento VII. della santità di n. s. papa INNOCENZO XI.

ITINERARIUM

In ipso itineris ingressu, si solus fuerit, dicat in singulari: si cum sociis, in plurali. Antiphona.

In viam pacis. Canticum. *Benedictus Dominus Deus Israel.* In fine. *Gloria patri.* Postea repetitur antiphona. *In viam pacis et prosperitatis dirigat me*, si fuerit solus, *nos*, si fuerint socii, *omnipotens*, *et misericors Dominus, et angelus Raphael comitetur mecum*, vel *nobiscum*, *in via*, *ut cum pace*, *salute*, *et gaudio revertar*, vel *revertamur*, *ad propria. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster*, secreto. ℣. *Et ne nos inducas.* ℟. *Sed libera nos.* ℣. *Salvos fac servos tuos.* ℟. *Deus meus sperantes in te.* ℣. *Mitte nobis Domine auxilium de sancto.* ℟. *Et deSion tuere nos.* ℣. *Esto nobis Domine turris fortitudinis.* ℟. *A facie inimici.* ℣. *Nihil proficiat inimicus in nobis.* ℟. *Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.* ℣. *Benedictus Dominus die quotidie.* ℟. *Prosperum iter faciat nobis Deus salutarium nostrorum.* ℣. *Vias tuas Domine demonstra nobis.* ℟. *Et semitas tuas edoce nos.* ℣. *Utinam dirigantur viae nostrae.* ℟. *Ad custodiendas iustificationes tuas.* ℣. *Erunt prava in directa.* ℟. *Et aspera in vias planas.* ℣. *Angelis suis Deus mandavit de te.* ℟. *Ut custodiant te in omnibus viis tuis.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobisc*
℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS

Deus, qui filios Israel per maris medium sicco vestigio ire fecisti, quique tribus magis iter ad te, stella duce, pandisti: tribue nobis quaesumus iter prosperum, tempusque tranquillum: ut, angelo tuo sancto comite, ad eum, quo pergimus locum, ac demum ad aeternae salutis portum pervenire feliciter valeamus.

Deus, qui Abraham puerum tuum de ur caldeorum eductum, per omnes suae peregrinationis vias illaesum custodisti, quaesumus, ut nos famulos tuos custodire digneris: esto nobis Domine in procinctu suffragium, in via solatium, in aestu umbraculum, in pluvia, et frigore tegumentum, in lassitudine vehiculum, in adversitate praesidium, in lubrico baculus, in naufragio portus: ut, te duce, quo tendimus, prospere perveniamus, et demum incolumes ad propria redeamus.

Adesto, quaesumus Domine, supplicationibus nostris, et viam famulorum tuorum in salutis tuae prosperitate dispone: ut inter omnes viae, et vitae huius varietates, tuo semper protegamur auxilio.

Praesta, quaesumus omnipotens Deus, ut familia tua per viam salutis incedat: et beati Ioannis praecursoris hortamenta sectando, ad eum, quem praedixit, secura perveniat Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum: qui tecum vivit, et regnat.

℣. *Procedamus in pace.* ℟. *In nomine Domini. Amen.*

IL FINE DELLA PRIMA PARTE.

DELLA

VISITA PASTORALE

DI MONSIGNOR

GIUSEPPE CRISPINO

VESCOVO D' AMELIA

PARTE SECONDA

Nella quale si tratta della visita attuale, cioè locale, reale, e dell'adempimento degli obblighi delle messe, e d'altri legati pii.

§. I.

Dell'ingresso, e del ricevimento del vescovo ai luoghi visitandi. E di alcune altre funzioni precedenti la visita attuale.

Benchè il pontificale romano in parlare dell' ingresso, e del ricevimento del vescovo, (a) che viene a far la visita pastorale, non faccia distinzione tra la prima visita, e le altre susseguenti; e benchè prescriva, che sia ricevuto con la medesima solennità, con la quale nel titolo precedente ha prescritto, che si riceva il vescovo nel suo primo ingresso, nondimeno il ceremoniale (b) de' vescovi fa differenza trà la prima visita, e le altre susseguenti. Onde vuole, che per la prima volta, che il vescovo entrerà per visitare la città, ovvero terra insigne, sia ricevuto con la solennità, di cui ora faremo menzione in parlare. Dell'

(a) Pontif. rom. ordo ad visitan. paroch.

(b) Caer. episc. lib. 1 cap. 4.

Ingresso, e ricevimento solenne del vescovo.

2. All' avviso, che, come dianzi abbiamo notato, sarà stato dato dal precursore, della prossima venuta del vescovo, sia cura del medesimo precursore, o del maestro delle cerimonie del luogo, ovvero d'altro, a cui spetta, che

3. Nella chiesa da visitarsi, nell' altare maggiore siano sù i candelieri, sei candele di cera, e avanti lo stesso altare, sotto l' ultimo scalino, il genuflessorio con una nobile coltra, e cuscino per inginocchiarvisi, e con un altro sopra lo stesso genuflessorio.

4. Dal lato del medesimo altare *in cornu evangelii*, s' alzi stabilmente il baldachino, sotto del quale si collochi la sede pontificale, sopra varii scalini.

5. Nella porta della medesima chiesa si prepari l' aspersorio col vaso dell' acqua benedetta, il turribolo, e la navicella con l' incenso.

6. Nella porta della città, o terra, per dove dovrà entrare il vescovo, che viene, si ritrovi pronto il baldachino portatile, sotto il quale, portandosi le aste da' signori del magistrato del luogo, (c) o da altri, a' quali spetta per consuetudine, o per privilegio, dovrà essere alla detta porta ricevuto, e condotto processionalmente il vescovo a dirittura alla chiesa maggiore, giusta l' avvertenza del romano pontificale: *Consueverunt magistratus urbis obviare praelato primo intranti, ac illum benigne suscipere, ac associare, ac baldachinum super eum deferre.*

(c) Pontif. rom. loco cit.

7. Avanti la medesima porta della città, o terra, dalla parte esteriore, dovrà farsi trovare disteso un nobil tappeto, soprapostovi un cuscino: e dalla parte interiore della stessa porta, da un lato, si stima decente, che vi sia una semplice sedia collocata sopra una predella coperta di altro tappeto, affinchè il vescovo vi sieda nel mentre, che si pone in ordinanza, e s' incammina di ritorno la processione, della quale or ora faremo menzione.

8. Poco prima dell' arrivo del vescovo, tutto il clero,

così secolare, come regolare, confraternite, ed altri obligati a processioni publiche (se bene è disputabile, se questa, in occasione della prima venuta del vescovo, possa dirsi processione publica, alla quale i regolari, e altri esenti possano essere forzati, o nò, sò bene, che in molti luoghi, i regolari religiosamente, e cortesemente v' intervengono, e'l cerimoniale de' vescovi, anche il prescrive) si dovranno ragunare nella chiesa maggiore, donde processionalmente il clero con le cotte andrà ad incontrare il vescovo fuori della porta della città, o della terra, con fermarsi vicino alla porta. Ma il magistrato, e'l popolo proseguiranno per incontrarlo un poco più innanzi. E la prima dignità, o arciprete, o parroco, o altro rettore, vestito con cotta, e piviale prezioso, avrà nelle mani una croce senz' asta, per offerirla a baciare al vescovo, che viene.

9. Appropinquandosi il vescovo alla città, o terra, prima di arrivare alla porta, dovrà ritirarsi in qualche cappella, o altro luogo decente, e deposto l' abito da viaggio, si vestirà sopra il rocchetto, la cappa, e'l capello pontificale, e ascenderà sopra la mula, o cavallo, ornato di gualdrappa, e di sella, e d' altri fornimenti di color violaceo, e così a cavallo seguirà il suo viaggio in compagnia de' suoi famigliari fino alla porta della città, o delle terre. Quivi giunto, discenderà da cavallo, e inginocchiatosi sul cuscino detto di sopra, divotamente bacierà la croce offertagli da detta prima dignità, o da altro, come sopra, ec.

10. Baciata che avrà la croce, il vescovo, se così gli parerà, si potrà ritirare nella sedia sudetta, e aspetterà, che il clero venuto ad incontrarlo, si ponga in cammino anche processionalmente per lo ritorno alla chiesa, donde cominciò la processione, nella seguente maniera.

11. Precederanno tutti a cavallo i famigliari del vescovo, e anche quei laici del luogo, che saranno andati ad incontrarlo. Dipoi comincierà la processione dalle confraternite laicali, tutte con le loro insegne. Alle con-

fraternite seguiranno i regolari con le loro croci, e ordine, secondo le loro precedenze. Al clero regolare, seguirà il clero secolare a due a due, cominciando da' chierici di prima tonsura, proseguendo gli ordinati di ordini minori, e poi gli ordinati de' maggiori, e terminando ne' canonici, ovvero in altri beneficiati del luogo, portandosi avanti la croce nel mezzo de ceroferarii. Dopo i canonici, o beneficiati, verrà la prima dignità, o arciprete, o parroco, o altro rettore sudetto, col piviale, come sopra, cantando tutti l' antifona in tuono secondo: *sacerdos, et pontifex*, (d) *et virtutum opifex, pastor bone in populo, sic placuisti Domino*, ovvero in tuono ottavo si dirà il responsorio: *ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo. Ideo iure iurando fecit illum Dominus crescere in plebem suam. Benedictionem omnium gentium dedit illi, et testamentum suum confirmavit super caput eius. Ideo. Gloria patri, etc. Ideo.*

(d) Pontif. rom. loco cit.

12. E se la via è lunga, s' aggiungono altri cantici, e inni, cioè: *benedictus Dominus Deus Israel, etc. Te deum laudamus, etc.* (e) *Veni creator spiritus, etc. Ave Maris stella, etc.* e l' inno del santo padrone del luogo.

(e) Gavant. in praxi visit.

13. Dopo la dignità, o arciprete, o parroco, o altro rettore, dovrà in ultimo venire il vescovo, il quale deposta la berretta, e copertosi col cappuccio della cappa magna, e col cappello pontificale, ascenderà sopra il cavallo, o mula, e sotto il baldachino da portarsi, come si è detto, da' signori del magistrato del luogo, o da altri, a' quali per consuetudine, o per privilegio ciò spetta, anderà, preceduto dalla processione sudetta, alla chiesa maggiore da visitarsi, e per le strade, le quali, come avverte il cerimoniale: *vias, per quas eundum erit, mundari, ac floribus, vel frondibus conspergi, in signum laetitiae, curent*: con la destra stesa, anderà benedicendo il popolo.

14. Giunto alla chiesa, e disceso da cavallo, fermatosi avanti la porta, dove dovrà trovarsi disteso un tap-

peto, e deposto il cappello pontificale, riceverà dalla dignità, o arciprete, parroco, o rettore, che tuttavia riterrà il piviale, l' aspersorio, e aspergerà con l' acqua benedetta se, e i circostanti, cominciando dal più degno. Dipoi copertosi con la berretta, ministrerà l' incenso, offerendogli la detta dignità, ovvero arciprete, ec. la navicella dell' incenso, e qualche altro sacerdote vestito di cotta gli porgerà il turribolo, e coperto anche con la detta berretta sarà dalla medesima dignità incensato con trè incensate.

15. Dopo di questo proseguirà il cammino sotto il baldacchino fino all' altare maggiore, cantandosi il *Te Deum*; dove, levatosegli il baldachino, egli s' inginocchia al genuflessorio già, come si è detto, preparato sotto l' ultimo scalino del medesimo altare, e fa orazione.

Ingresso, e ricevimento non solenne del vescovo

16. Nell'ingresso, e nel ricevimento per l'altre visite susseguenti alla prima, in tutti i luoghi, e terre anche insigni, e parimenti per la prima, e per tutte le altre visite ne' luoghi, e terre non insigni, in cui pel poco numero del clero, o per altri rispetti, non può praticarsi l'ingresso, e ricevimento solenne; basterà, che alla porta della chiesa si distenda il tappeto, e vi si sopraponga il cuscino.

17. All' ora stabilita si ragunerà tutto il clero di quella chiesa, e del distretto della parrocchiale, vestiti di cotte, e il primo del clero, o arciprete, o parroco, o rettore, avrà anche il piviale.

18. Giunto il vescovo alla porta della detta chiesa con mozzetta, e rocchetto, che avrà pigliato, con lasciar l' abito da viaggio, in luogo, come si è detto di sopra, di pigliare la cappa magna, sarà incontrato dal clero: e inginocchiatosi sul cuscino, bacierà la croce, offertagli a baciare dal detto arciprete, o parroco, o altro, che sia il primo del clero, dal quale similmente riceverà

l'aspersorio, e sarà incensato, come si è detto per l'ingresso solenne, e anderà all' altare, e s' inginocchierà al genuflessorio preparato avanti l'ultimo scalino del medesimo altare, e farà orazione.

Preci, e benedizione, che si premettono al sermone, che fa il vescovo.

19. La prima dignità, arciprete, parroco, o altro, che sia il primo del clero, vestito col piviale dal lato dell' altare, *in cornu epistolae*, stando in piedi col capo scoperto, e voltato verso il vescovo, dirà i seguenti versetti, e orazioni, rispondendo il clero.

Protector noster aspice Deus, etc. ℟. *Et respice in faciem Christi tui.* ℣. *Salvum fac servum tuum.* ℟. *Deus meus sperantem in te.* ℣. *Mitte ei Domine auxilium de sancto.* ℟. *Et de Sion tuere eum.* ℣. *Nihil proficiat inimicus in eo.* ℟. *Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS

DEUS umilium visitator, qui eos paterna dilectione consolaris, praetende societati nostrae gratiam tuam, ut per eos, in quibus habitas, tuum in nobis sentiamus adventum: Per Christum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

20. Finita quest' orazione, il vescovo s' alza, e ascende all' altare maggiore, e il bacia nel mezzo, benedice solennemente il popolo, dicendo.

℣. *Sit nomen Domini benedictum* ℟. *Ex hoc nunc, et usque in saeculum.* ℣. *Adiutorium nostrum in nomine Domini.* ℟. *Ex hoc nunc, et usque in saeculum.* ℣. *Benedicat vos omnipotens Deus,* † *Pater,* † *Filius,* † *et Spiritus Sanctus.* ℟. *Amen.*

Sermone, che deve fare il vescovo.

21. Data la benedizione: il vescovo siede sopra il faldistorio collocato su la predella dell'altare nel mezzo; ma dovrà collocarsi da un lato, se nell' altare si conserva il santissimo Sagramento: e con breve, e paterno sermone rappresenterà al clero, e al popolo le cause della sua venuta: che egli è venuto *ad absolvendas animas defunctorum*, e ad eseguire il di più, che i sagri canoni, e le ordinazioni della chiesa gli prescrivono. L' argomento, e la materia di tal sermone, dall' istesso pontificale vien somministrata al vescovo; e appresso la rapporteremo.

Confessione, assoluzione generale, e assoluzione de' defonti.

22. Finito il sermone, si fa la confessione, e assoluzione generale, e il vescovo da uno della sua comitiva, o da qualche beneficiato fa publicare l'indulgenze, che concede a' presenti.

23. Dopo questo, deposta la cappa, si veste dell'amitto, della stola, e del piviale di colore violaceo, ovvero negro; e con la mitra semplice, e stando in piedi, vicino all' altare, verso il popolo, comincia l'antifona: *Si iniquitates*, e recita insieme co' suoi ministri, o vero cappellani tutto il salmo *De profundis clamavi ad te domine*: e nel fine. ℣. *Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.* Dipoi dice tutta l'antifona *Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit*? e deposta la mitra dice: *Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster.* Si dice tutto segretamente. E fra tanto, pigliato l'aspersorio con l'acqua benedetta, asperge tre volte avanti di se: dipoi, posto l'incenso nel turribolo, e benedettolo, incensa similmente tre volte, come tre volte asperse.

24. Ciò fatto pronuncia i segenti versetti.: ℣. *Et ne nos inducas in tentationem.* ℟. *Sed libera nos a malo.*

℣. *In memoria aeterna erunt iusti.* ℟. *Ab auditione mala non timebunt.* ℣. *A porta inferi.* ℟. *Erue Domine animas eorum.* ℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.* ℟. *Et lux perpetua luceat eis.* ℣. *Domine exaudi orationem meam* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS

Deus, qui inter apostolicos sacerdotes, famulos tuos pontificali fecisti dignitate vigere, praesta quaesumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio. Per Cristum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

25. Dipoi, precedendo chi porta l'acqua benedetta, il turiferario, ceroferarii, la croce, ed il clero, che cantano: *qui Lazarum resuscitasti a monumento foetidum; tu eis Domine dona requiem, et locum indulgentiae. Qui venturus es iudicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem. Tu eis Domine, etc.*

26. Il vescovo con la mitra si porta al cimitero, dicendo fra tanto co' suoi ministri l'antifona: *si iniquitates*, e dipoi tutto il salmo *de profundis*: nel cui fine *requiem aeternam. etc.* e si ripete l'antifona: *si iniquitates ob servaveris domine, domine quis sustinebit?*

27. Dette tutte queste preci, e giunti al cimitero: si pongono al loro luogo, secondo il loro ordine. E 'l coro canta il responsorio

Libera me Domine de morte aeterna in die illa tremenda, quando coeli movendi sunt, et terra; dum veneris iudicare saeculum per ignem. ℣. *Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit, atque ventura ira. Quando coeli movendi sunt, et terra.* ℣. *Dies illa, dies irae, calamitatis, et miseriae, dies magna, et amara valde. Dum veneris etc.* ℣. *Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.*

28. Dipoi si replica il responsorio: *libera me Domine*: fino al primo versetto. Fra tanto, mentre si replica il responsorio, si offerisce dal più degno della chiesa la navicella, e da uno de' ministri il turribolo al vescovo,

il quale, secondo il solito costume, pone l'incenso, e replicato il responsorio, il coro canta, *Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison*, e immediatamente il vescovo, deposta la mitra, con voce conveniente dice: *Pater noster*: e'l resto si dice secretamente, e dipoi asperge, e incensa tre volte, come fece nella chiesa. E ciò fatto, dice

29. *Et ne nos inducas intentationem.* ℟. *Sed libera nos a malo.* ℣. *In memoria aeterna erunt iusti.* ℣. *Ab auditione mala non timebunt.* ℟. *A porta inferi.* ℟. *Erue Domine animas eorum.* ℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.* ℟. *Et lux perpetua luceat eis.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS

Deus, qui inter apostolicos sacerdotes, famulos tuos sacerdotali fecisti dignitate vigere: praesta quaesumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio.

Deus, veniae largitor, et humanae salutis amator, quaesumus clementiam tuam, ut nostrae congregationis fratres, propinquos, et benefactores, qui ex hoc saeculo transieruut, b. M. semper virgine intercedente, cum omnibus sanctis tuis, ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedas.

Deus, cuius miseratione animae fidelium requiescunt, famulis, et famulabus tuis omnibus hic, et ubique in Christo quiescentibus, da propitius veniam peccatorum, ut a cunctis reatibus absoluti, tecum sine fine laetentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis.

30. Due cantori dicono. *Requiescant in pace.* ℟. *Amen.* E subito il Vescovo alzata la destra produce il segno

della croce per ogni parte sopra il cimiterio, e pigliata la mitra preziosa, con tutti se ne ritorna in chiesa con l'istesso ordine che vennero, recitando il coro, con voce congruente, senza note, tutto il salmo, *Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, etc.* E nel fine ℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.* ℟. *Et lux perpetua luceat eis.* E questo stesso salmo il vescovo con voce bassa lo recita co' suoi ministri, ovvero cappellani.

31. Detto e fatto ciò, e giunto il vescovo all'altare maggiore deposta la mitra, stando in piedi nel mezzo, verso l'altare, dice, *Kyrie eleison, Christe eleison. Pater noster.* ℣. *Et ne nos inducas in tentationem.* ℟. *Sed libera nos a malo* ℣. *A porta inferi.* ℟. *Erue Domine animas eorum.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat* ℣. *Dominus vobiscum* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS

32. *Absolve, quesumus Domine, animas famulorum, famularumque tuarum, ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria inter sanctos, et electos tuos, resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum.* ℟. *Amen.*

Si riflette all' istruzione data dal pontificale romano al vescovo per visitare.

33. Fatte tutte le soprascritte cose, deposta la stola, e il piviale violaceo, *incipit visitationem.* Ecco l'istruzione che il pontificale romano dà a' visitatori: e questa istruzione sarà la nostra lucerna per guidarci nella visita attuale: (a) *Incipit visitationem a sanctissima eucharistia ad baptisterium, tam ad altaria, et cappellas, et sacras imagines, item ad sacristiam, et coemeterium se confert. Postea ad aedes canonicales, hospitalia, confraternitates, et alia loca pia. Poterit postea pontifex confirmare pueros, praemissa monitione, et aliis servatis.*

(a) Pontific. de ordin. Paroch.

34. In che debba consistere la visita, abbastanza lo stesso pontificale l' accenna, e il vescovo dovrà averlo notificato al popolo nel menzionato sermone, con dire d' esser egli venuto

35. *Primo. Ad absolvendas animas defunctorum* : sono parole del medesimo pontificale.

36. *Secondo. Ut sciat, et videat qualiter ecclesia ipsa spiritualiter, et temporaliter gubernetur, quomodo se habet in ornamentis, qualiter ibi ecclesiastica sacramenta ministrentur, et divina officia peragantur, quale servitium ibi impendatur, qualis sit vita ministrorum, et populi, ut ex officio inquisitionis suae, per eum, si qua in praemissis corrigenda fuerint, corrigantur, et emendentur.*

37. *Tertio. Ad adulteria, fornicationes, sacrilegia, divinationes, et similia publica in populo punienda, ad quod interdum non sufficiunt ecclesiarum rectores, ostendens diligenter populo, quam damnabilia, et detestanda sint crimina ipsa.*

38. *Quarto. Propter casus, qui de iure, vel consuetudine ad episcopum dumtaxat pertinere noscuntur, qui in constitutionibus synodalibus continentur, in quibus nullus alius se intromittere potest; protestans plebi, quod si quis, vel si qua, in aliquo ipsorum casuum, vel in quocumque alio, consilio eius indiguerit, paratus sit benigne audire, et consilium, et absolutionem impendere, ac poenitentiam misericorditer iniungere salutarem.*

39. *Quinto. Ad exhibendum sacramentum confirmationis, cuius solus episcopus ordinarius minister est.*

40. *Deinde inducit populum ad poenitentiam, et instruit in ecclesiasticis Sacramentis, et in articulis fidei, et qualiter debent declinare a malo, et facere bonum, fugere vitia, et sectari virtutes, alteri non facere, quod sibi fieri nolunt.*

41. Queste sono le istruzioni, che dà la chiesa a visitatori, i quali debbono averle come uno specchio continuamente avanti gli occhi della loro mente, e dalle medesime istruzioni si deduce la visita pastorale riparti-

ta in più capi, cioè in visita LOCALE: visita REALE: visita, o sia ricognizione dell' adempimento degli obblighi delle MESSE, e di altri LEGATI PII: visita PERSONALE del clero, e del popolo, e collazione del sacramento della CRESIMA.

42. La visita locale, che consiste nella visita materiale della chiesa, e suoi altari, e della sacrista, campanile, e loro mura, pavimenti, suffitti, tetti, e simili, se abbiano bisogno, v. g. d' istaurazione, o di abbellimento: viene additata dalle parole: *quomodo ecclesia se habeat in ornamentis*.

43. La visita reale, che consiste nel visitare le robe, le supellettili, l' entrate, e nel farsi esibire l'inventario di tutti i beni, o rendite, ec. ci viene additata dalle parole: *quomodo ecclesia temporaliter gubernetur*.

44. La visita dell' adempimento degli obblighi, che è assai importante, e che deve consistere nel riconoscere, se si soddisfacciano gli obblighi per qualunque titolo, di celebrazioni di messe, o di preci, o di dare maritaggi, o di altra sorte, ci viene additata dalle parole: *qualiter ecclesia spiritualiter gubernetur*: *qualiter ibi ecclesiastica sacramenta administrentur*, *et divina officia peragantur*; *quale servitium impendatur*.

45. La visita personale, che singolarmente deve essere a cuore al visitatore, e che consiste in investigare la vita di ciascuno del clero, e popolo, ci viene additata dalle parole: *Videat*, *et sciat*, *qualis sit vita ministrorum*, *et populi*.

46. La collazione del sagramento della cresima viene espressa dalle parole: *ad exhibendum sacramentum confirmationis*.

47. Pertanto il vescovo, in qualsivoglia cosa, che avrà da visitare (eccetto la visita personale) abbia il riguardo, servata la debita proporzione, sempre di far la visita locale, reale, e dell' adempimento degli obblighi, e legati pii.

Dell' OBBEDIENZA, che si rende al vescovo dal clero.

48. Prima di cominciare la visita, si suole chiamare il clero all'obbidienza di questa maniera. (a) Il vescovo, che avverte il vescovo Resta, stando a sedere ornato con la mitra preziosa, chiamerà per mezzo del cancelliere, o notaio della visita, il quale dovrà avere il catalogo del clero, all' obbidienza tutti del medesimo clero, che dovrà trovarsi pronto ivi ragunato: e chiamerà ad uno, ad uno, tutti col nome, e cognome, osservandosi l' ordine delle dignità, e degli ordini; e ciascuno, quando udirà chiamarsi, risponderà, *adsum domine*; e dipoi accostatosi verso il prelato, e profondamente inchinandosi, adorerà prima il santissimo sagramento, e poi immediatamente venererà il prelato, e baciatogli la mano, con le dovute riverenze, se ne ritornerà ognuno al suo luogo. Contra coloro, che non vi si troveranno, come contumaci, si procederà, ad istanza del procuratore fiscale, alle pene, che si saranno minacciate contro i disobbedienti.

(a) Episc. Resta de visit. cap.

§. II.

Della visita del SANTISSIMO SAGRAMENTO

1. Volendosi dar cominciamento alla visita attuale, secondo la riferita istruzione del pontificale: *incipit visitationem a sanctissima eucharistia.* Per questa visita si debbono accendere nell' altare, dove si conserva questo divinissimo sagramento, le candele precedentemente preparate, e l' arciprete, parroco, o altro, a cui spetta, vestitosi con la cotta, e con la stola, assistendo gli altri del clero con cotta, e anche i confrati della confraternita del santissimo sagramento, e popolo, il vescovo vestito col rocchetto, con la stola, con la croce pettorale, col piviale, con la mitra preziosa, e col pastorale in mano s' incammina per dar principio a questa sagrosanta azione. Giunto avanti l' altare, dove si conserva il santissimo sagramento, darà ordine, che si apra il tabernacolo, e nell' atto che si apre, esso vescovo in-

sieme con li circostanti genuflessi, adoreranno il santissimo sagramento, e il vescovo così genuflesso l' incensa tre volte, e poi intuona *Tantum ergo sacramentum*; e il clero prosegue *Veneremur cernui etc.* e dipoi s'alza; e s'accosta riverentemente: piglia la pisside, e la colloca in mezzo dell' altare sopra il corporale, per fare l' infrascritte osservazioni.

2. Si ricordi primieramente, che il pontificale romano nella registrata instruzione dice: *sciat, et videat*: non dovendosi contentare di sapere le cose per detti di altri, ma egli con proprii occhi il buon vescovo dovrà vedere: avvertimento importantissimo per tutti gli altri atti della visita, da eseguirsi, per quanto sarà possibile: che non solamente sappia, ma copulativamente vegga. Dunque *sciat, et videat*, se intorno alla conservazione del santissimo sagramento le cose infrascritte si osservino, e respettivamente si evitino.

3. Deve il santissimo sagramento conservarvisi in pisside d' argento, indorata dentro.

4. Se la chiesa è parrocchiale, deve dentro lo stesso tabernacolo esservi un' altra pisside, per portare il santissimo viatico agli infermi; e questa pisside deve chiudersi così stabilmente, che non si possa aprire, se non vi si impiegano ambedue le mani, e che, accadendo, che cascasse in terra, le particole non ne possano uscire.

5. Questa pisside deve esser coperta di velo di seta tessuto d' oro, secondo le qualità, e facoltà, e forze de' luoghi.

6. In ambedue le dette pissidi conservar si debbono continuamente alcune particole, e le pissidi consagrate, e almeno ogni otto giorni rinnovarsi le particole, purificarsi, o più frequentemente, secondo il maggiore, o minore numero del popolo, che si comunica.

7. Sopra il tabernacolo, e sopra l' altare del Santissimo vi deve essere l'ombrella, ovvero baldacchino, decentemente ornato, secondo le facoltà della chiesa.

8. Questo tabernacolo deve essere, nella parte di fuori, coperto col padiglione di seta del colore, che secondo i tempi usa la chiesa. Nella parte di dentro, deve esse-

re decentemente ornato con drappo di seta e deve esser polito, onde non vi sia alcuna sorte d' immondezza; e anche nella parte interiore deve esservi disteso il corporale, sopra di cui stiano collocate le dette pissidi.

9. Dentro il tabernacolo, oltre alla santissima eucharistia, non è lecito conservarsi altro; neppure olio santo, nè reliquie di santi; siccome la congregazione de' vescovi, e regolari ne scrisse al vescovo di Girgento 3. maggio 1593. col seguente tenore: *Dal tabernacolo del santissimo Sagramento si devono levare i vasi degli olii santi, le reliquie, e qualunque altra cosa, dovendovi restar solo esso santissimo Sagramento dentro la sua pisside, collocando detti vasi, e reliquie in altro luogo decente, e nè pure vi devono essere in custodia i sagri calici distinati per il santo sacrificio della messa.*

10. La chiave del tabernacolo deve esser ben fatta, e, come ordinariamente si suole, deve essere indorata, e si deve custodire in luogo sicuro, e presso il parroco, o altri, a cui tocca il peso di custodire il santissimo: non dovendosi permettere, che si tenga sopra l'altare, ovvero nel tabernacolo, ovvero dentro la sacristia in publico: il che sarebbe grandissimo inconveniente.

11. Fatte queste osservazioni, e fatti, se ve ne sarà bisogno, quei decreti, che si stimerà farvisi, affinchè le cose non siano immonde, nè lacerate, ma pulite, integre, e ben disposte, come si conviene; il vescovo s'inginocchia, e inginocchiato di nuovo incensa il santissimo tre volte, e alzatosi, fatta profonda riverenza, lo piglia nelle mani, e cantando intuona: *Genitori genitoque, etc.* ed il clero prosegue: e voltandosi al popolo, al proferirsi le parole: *sit et benedictio*: benedice il popolo con lo stesso sacramento, con far le croci; e dipoi lo ripone dentro il tabernacolo, e ordina, che sia chiuso, e si estinguano le candelle dell'altare.

Dipoi *sciat et videat*, (b) se avanti il tabernacolo giorno, e notte si tengono accesse le lampade, o una almeno, con olio di oliva, e non con altra materia. Nè

(b) Ex M. s. visit. apostolic. Placentin.

si devono collocare le lampade da' lati dell' altare, nè sopra l'istesso altare, ma sospese all'incontro, e distanti in maniera dalla predella, che accadendo che stillassero olio, non venga a cadere sopra il sacerdote, che comincia la messa, nè sopra il chierico, che vi risponde. In tal conformità ne lasciò decreto monsignor Castelli vescovo di Rimini visitatore apostolico di Piacenza: *Lampades coram sacra eucharistia accendenda, non a latere, aut super altare, sed e regione conspectuve altaris, ubi eadem asservatur, recta constituantur, tamque longe ab altaris scabello distent, ut, si forte aliquando stillantes, sive sacerdos, aut clericus, dum in initio missae uterque in imo scabelli gradu est, olei stilla non inquinetur.*

12. Devono queste lampade essere espurgate, e polite almeno ogni settimana. E sarebbe abuso grande, se avanti il Santissimo non si tenesse continuamente accesa la lampada; e abuso anche grande sarebbe, se per non tenervela accesa, non vi si conservasse il santissimo.

13. Non iscusa dalla sudetta conservazione del santissimo, nè la povertà delle parrocchie, nè il poco numero delli parrocchiani, nè perchè vi siano vicine altre chiese, onde si possa pigliare il santissimo viatico per portarlo agl' infermi, quando vi fosse il bisogno, nè l' essere rurali le parrocchiali. (c) In tutte le chiese parrocchiali vogliono i sagri canoni, che indifferentemente si osservi il santissimo viatico; e concordano le dichiarazioni della congregazione del concilio, particolarmente in *aquinaten.* per la parrocchiale del casale, o sia castello di s. Oliva, e per la parrocchiale di s. Giovan Battista della terra di Rocca Guglielma mia patria, ambedue luoghi di Aquino. Non ostante, che la parrocchiale di s. Giovan Battista abbia pochissimo numero di famiglie, e abbia vicinissima l'insigne collegiata di s. Maria maggiore, e di s. Filippo Neri della medesima terra, donde comodamente dal parrocco, che appellasi abate di s. Giovan Battista, si piglia il santissi-

(c) Cap. sane ubi Abbas de celebr. miss.

mo viatico per gl'infermi ; nondimeno la congregazione del concilio al vescovo d'Aquino, in occasione della visita de' sacri limini dell'anno 1659. rispose, che facesse osservare il santissimo Sagramento dell' eucaristia nella detta parrocchiale . E quanto alla parrocchiale di s. Oliva, essendo situata in luogo campestre, procurasse il medesimo vescovo, che la parrocchiale si trasferisse dentro il detto castello, o sia casale, e che per provvedere alla tenuità delle rendite parrocchiali si provvedesse con i modi prescritti dal concilio tridentino nel cap. 3. sess. 24. reform. E al vescovo d'Atri, e Penne, fù dalla medesima congregazione del concilio a'10. gennaio 1665. risposto : (b) *in ecclesiis parrocchialibus , quamvis ruralibus , asservandum esse sanctissimum eucharistiae sacramentum , saepe declaravit sacra congregatio ; neque contrariam consuetudinem paupertatis nomine , suffragari . Quare amplitudinis tuae munus erit diligenter curare , ut iis sanctissimi sacramenti confraternitas instituatur , vel ut ad praedictum finem colligantur eleemosynae.* E in tal proposito si può seguire l'esempio del menzionato visitatore apostolico, che lasciò l'infrascritto decreto, in virtù del quale talora il popolo è obligato a somministrare le spese : (c) *declaramus , parochianos ad subeundum sumptum , scilicet luminum , dum sanctissima eucharistia asservatur , aut ad aegrotos defertur , esse obstrictos , cum annui ecclesiae parochialis redditus libras tercentas non excedunt.*

(d) Ex tom. litter. visit. ss. Limin. anno 1665.

(c) Ex cit. m. s. visit. Placent

14. E chi è tenuto a mantener la lampada accesa, può, e deve esservi anche forzato con pene; sicome rispetto a' parrochi, quando questi sono tenuti, fù loro dal detto visitatore apostolico imposta pena di due scudi d'oro per ogni volta che fossero in ciò ritrovati manchevoli.

§. III.

Della visita del BATTISTERIO, o sia fonte battesimale.

1. *A sanctissima eucharistia ad baptisterium*, sono parole del pontificale, il buon vescovo, visitato che avrà il santissimo Sagramento, si porterà immediatamente a visitare il battisterio, o sia il fonte battesimale; il quale regolarmente deve essere in tutte le chiese parrocchiali. In altre ancora può permettersi ad arbitrio del vescovo, essendovi qualche necessità, come dichiarò s. Carlo nel suo concilio III. provinciale: (a) *Fons baptismalis ne usquam in aliis ecclesiis, quam in parochialibus, sit, vel episcopi concessu in aliis locis, ubi propterea quod parochialis ecclesia longius distat, idem populi commodo magis consulendum esse censuerit.*

(a) Concil. III. prov. Mediol.

2. Nella visita del battisterio, il nostro buon vescovo, *sciat, et videat*, se vi concorrono l'infrascritte qualità, e mancandovi rifletta, se, e quali deve ordinare, che onninamente non vi manchino.

3. Deve il battisterio essere collocato nell'ingresso della chiesa, come ordinariamente si suole a man sinistra, non probito talora, che sia collocato nella destra: (b) *in ecclesiae ingressu collocatus sit fons baptismalis, isque a sinistra ingredientium parte, nisi quibus in ecclesiis, pro situs ratione, illum ab altera parte potius collocandum episcopus iudicarit.*

(b) Concil. prov. Mediol. IV.

4. Di pietra viva, forma rotonda, che non sia spongiosa, e sostenuta da una colonnetta, di conveniente larghezza, sia il battisterio, siccome il menzionato visitatore apostolico il prescrisse nelle chiese di Piacenza col seguente decreto, fatto in vista; qual decreto, e alcuni altri, che riferiamo di quèsto apostolico visitatore, tutti sono fondati ne' decreti provinciali, e instruzioni di san Carlo: (c) *in singulis parochialibus ecclesiis baptisterium ex solido lapide, non spongioso confectum, et columnella item lapidea, altitudinis circiter*

(c) Ex m. s. cit. visitat. apost. Placent.

duorum cubitorum suffultum, prope ecclesiae ianuam construatur. Eiusdem latitudo minor non sit cubiti unius, et unciarum novem (d) (ogni oncia si prende per la misura di un dito grosso : ogni 24. once formano un cubito, che importa la misura un palmo, e mezzo) *a labro ad labrum, cuiuscumque formae baptisterium sit. In archipresbyteralibus vero, et praeposituralibus ecclesiis, minor non sit cubitorum duorum, et duarum unciarum* (e).

(b) Avvertenza generale.

(e) Act. eccl. med. p. 805.

5. Sopra il battisterio vi sia il ciborio (sono parole dell' instruzione di s. Carlo in tal materia) ovvero coperchio di legno in forma piramidale, che lo cuopra bene da ogni parte, e si tenga ben serrato con chiave.

6. Dentro il batisterio (segue la medesima instruzzione) vi sia accommodato un'asse, o traverso per riporvi la scatola, che contiene gli oli sagri, pertinenti al battesimo, e anche per riporvi separatamente le tele, pannetti, overo tovagliole per asciugare il capo al battezzato.

7. Per di dentro, come ordinò il detto visitatore, *panno serico albi coloris obtegatur.*

8. Dalla parte di dentro dovrà avere una tavoletta, la cui metà solamente si apra, e vada talmente calcata nella porta del fonte, che difenda l'acqua dalla polvere, e da altre sordidezze, sicom e espressamente ordinò s. Carlo : (f) *tabellam habeat item intrinsecus, quae dimidia tantum aperiatur, fontisque ostium compresse claudens, aquam a pulvere, et aliis sordibus cautius tueatur.*

(f) Concil. Prov. IV. Mediol.

9. Coperto deve essere di fuori il battisterio di decente padiglione di seta, o mezza seta, o almeno, quando non si possa, di tela, giusta l' avvertimento instruttivo di s. Carlo : (g) *conopeum ad ciborium totum contegendum adhibeatur ; idque e serico, aut subserico, coloris albi sit, qui color mysterii huius sacramenti rationibus respondet : non tamen e tela decenti eiusdem coloris vetatur.*

(g) Instruct. s. Caroli act. eccl. Med. p. 549.

10. Tutta l'opera del battisterio per ogni parte sia coperta in maniera, che non vi possa penetrare polvere,

nè altra immondezza, per la quale l' acqua si corrompa, o divenga impura; *totum ipsius fontis opus* (sono parole dell' instruzione di s. Carlo) (h) *undique ita contectum tenebit , ut nec pulvis , neque ullae aliae sordes intro penetrent , quibus aqua corrumpi , vel impura fieri possit.*

(h) Instruct. citat. s. Caroli in act. eccl. Med. pag. 499.

11. Per ascendere al battisterio , vi dovrebbono essere , come prescrisse il detto visitatore apostolico , due , o tre gradi : *ad baptisterium tribus , aut saltem duobus gradibus ascendatur.*

12. Il piano , dove stanno il sacerdote , e i padrini, quando si amministra il santo battesimo , avrebbe da essere così largo , che commodamente vi possano stare; *planities in qua* (è anche decreto del medesimo visitatore apostolico) *sacerdos , et patrini , dum baptismi sacramentum ministratur , stare debent , ita late pateat , ut intra illud commode consistere possint.*

13. Dovrebbe il battisterio essere intorno munito con balaustrata di ferro , ovvero almeno di legno , che non si apra, se non quando si ha da amministrare il sagramento del battesimo , sicome il sudetto visitatore apostolico , giusta il decreto di s. Carlo , con le seguenti parole : (i) *baptisterium claira ferrea , aut saltem lignea , balaustrio opere confecta , circum sepiatur , eademque semper clausa maneat , nisi cum ad baptismum ministrandum sit aperienda.*

(i) Concil. prov. IV. Mediol.

14. Non deve il cucchiaio mancarvi di argento , o almeno di stagno , che abbia la bocca dalla parte sinistra alquanto elevata a guisa di canale , onde scorra l'acqua sopra il capo dell' infante, non essendo leciti i cucchiai , o vasi di ferro , di rame , di vetro , di terra , o di legno , siccome il detto visitatore apostolico , appoggiandosi all' instruzione di san Carlo (k) *vasculum sive cochlear , in baptismo adhibendum , si non argenteum saltem stamneum sit, quo, ferri, aut ramnei , vitreive cochlearis aut scutellae fictilis , vel lingneae usu remoto , aqua infantis qui baptizatur , caput infundatur . Idque eiusmodi sit , ut ab eius ore a parte sinistra, labrum pau-*

(k) Instruct. citat. s. Caroli act. eccl. Med. p. 578.

lo contractius, instar exigui canalis promineat, unde aqua tenuiter difluat; manubrium praeterea habeat in suprema illius parte paululum, ad usum, quo appendi possit.

15. Dentro il ciborio del battisterio debbono conservarsi due mantili, o siano due sciugatoi bianchi, e netti da ogni immondezza, per astergere il capo dell' infante; e quando sono portati li mantili, o i fazzoletti per tale uso, non si possono ricevere, se non sono nuovi; e adoperati che sono per quel sagro ministerio, non è lecito adoperargli ad usi profani, ma bensì in qualche uso di chiesa: altrimenti debbono bruciarsi, siccome espressamente fu statuito da s. Carlo: (l) *in baptismalis fontis ciborio mantilia duo, eaque candida, ab omnique sorde munda asserventur, quae infantis capite abstergendo usui sint. Si vero vel mantilia, vel sudariola ad eum usum aliquando afferuntur, ea, nisi nova, non adhibeantur: tum nova adhibita, ne in profanum, sed in ecclesiae usum, cui recte accomodari possint, convertantur, alioqui comburantur.*

(l) Concil. prov. IV. mediol.

16. Vicino al battisterio vi deve essere il sacrario di marmo, o di pietra viva, dove fluisca l' acqua infusa al capo dell' infante, dovendosi onninamente avvertire, che non ricada dentro il vaso, onde è stata attinta: (m) *In baptismali fonte, ubi per infusionem baptizatur, id plane caveatur, ut ne aqua capiti infantis infusa in eundem fontem recidat, sed in sacrarium profluat, idque propterea sacrarium e marmore, solidove lapide prope fontem construatur.*

(m) Citat. conc. IV.

17. Deve il battisterio tenersi custodito diligentemente sotto chiave, e questa deve custodirsi dal parroco, o da altro rettore della chiesa, senza fidarla ne anche al chierico, per evitare i gravi inconvenienti, che potrebbono accadere, menzionati nel seguente avvertimento di san Carlo: (n) *ne temeraria manus abutatur aqua baptismali ad superstitionem, et perniciem, sacerdos fontem, ex praescripto, bene communitum sera etiam, clavique claudat, quam ne clerico quidem committens, apud se custodiet perpetuo.*

(n) Act. eccl. med. p. 497.

§. IV.

Della visita degli OLII SACRI.

1. Dopo la visita del battisterio, l'instruzione pontificale guida il visitatore ad *sacra olea.*

2. Il luogo, dove in chiesa conservare si debbono i sagri olii, deve essere luogo decente: e suole essere ordinariamente il ciborio del battisterio, o altro ad arbitrio del vescovo. Nel concilio III. provinciale di Milano così si dispone: *sancti chrismatis, et sacri cathecumenorum olei vascula, ne alibi,* (a) *sed in ecclesia religiose asserventur in ciborio, aliove eiusdem ecclesiae certo constituto loco, quem episcopus comprobarit. Sacrum praeterea oleum infirmorum in ecclesia itidem custodiatur, vase ab aliorum sacrorum oleorum vasculis distincto.* (b) Il vescovo Resta è di parere, che i sagri olii si conservino presso l'altare del santissimo sagramento (non è però lecito conservargli dentro il tabernacolo, come di sopra s'è detto) acciocchè quella stessa lampana, che rende culto al santissimo, lo renda a' sagri olii.

(a) Concil. provincial. mediol. III.

(b) Resta in direct. visit. cap. 3.

3. Questi sagri olii debbono essere in quantità sufficienti, avutosi riguardo alla numerosità de' popoli de' luoghi.

4. I vasi, dove si conservano, siano interi, onde gli olii non ne travasino, o stillino.

5. Conservar si debbono gli olii sagri in vasi separati, cioè in uno l'olio della cresima, in un' altro l'olio de' catecumeni, e in un' altro vaso l'olio degl' infermi: e questi vasi debbono essere involti con bombace, in drappo di seta, a guisa di sacchetta co' suoi cordoncini lunghi, e conservarsi dentro d'una cassetta decente.

6. Debbono essere vasi d'argento, o almeno di stagno: essendo proibiti i vasi di bronzo, che sono ruginosi, e di vetro per lo pericolo di rompersi; e debbono essere di tal maniera lavorati, che si chiudano bene, e vadano ben sigillati, che senza adoperarvi ambedue le mani, non possano aprire, acciocchè non vi entri polvere, o altra immondezza.

7. Ogni anno si debbano rinovare i sagri olii, abbruciandosi i vecchi, e consumandosi nelle lampane. Si abbrucino nel tempo stesso della visita, se pur se ne trovano de' vecchi.

8. Il luogo, dove si conservano, sia ben chiuso, e la chiave deve ben custodirsi dal parroco: e sarebbe disordine grande, se si lasciasse da potersi pigliare da tutti.

§. V.

Della visita delle RELIQUIE de' santi

1. Alla visita fatta degli olii sagri, dovrà seguire quella delle reliquie de santi (a). In esecuzione delle istruzioni già precorse, ossiano quelle dell'eminentissimo Caracciolo, o quelle dell' eminentissimo Orsino, dovrà essere stato esibito l' indice delle reliquie de' santi, che sono nella chiesa, che si visita, e anche le loro canoniche autentiche, e di più saranno state date le risposte a' quesiti fatti nelle medesime istruzioni. Che perciò deve riflettersi dal nostro buon vescovo a quanto sarà stato esibito, e risposto: per poter fare, se ve ne sia bisogno, quei decreti, che non discordino dalle infrascritte nostre annotazioni.

(a) Vid. sup. §. IX. num. 95. et eandem instruct. Orsin. cap. VIII.

2. Il visitatore *videat, et sciat*, se si conservino, come conservar si debbono, le sante reliquie in luogo decente, e non umido; perchè quando stessero in luogo indecente, dovrebbono trasferirsi a luogo decente: ne' termini però, ch' è lecito all' Ordinario, quando si tratta di corpi de'santi. Imperciocchè se bene non mancano sentenze di gravi autori; che vogliono esser lecito al vescovo senza licenza, trasferire i corpi de' santi, nulladimeno s' è introdotto per consuetudine, che non si facciano queste traslazioni senza licenza della sede apostolica. (b) *An qui transtulerunt corpus s. Christinae virginis, et martyris, inciderint in poenam excommunicationis? Sanctissimus dominus noster respondit, transferentes non esse excommunicatos: sed tamen obtinuit hodie ex stylo, talem translationem non esse faciendam,*

(b) Glos. in l. sin. C. de relig. sumpt. fun. Hostien. in summ. tit. de reliq. ar.

chidiac. Turrecr. per tex. in in cap. corpora sanctor. dist. 1. de consecrat. ex to. 16. memorial. p. 733. exist. in archiv. cong. conc.

inconsulta sede apostolica. Quando si tratta di reliquie, che non sono corpi interi di santi, è lecito al vescovo di trasferirle senza licenza apostolica, siccome si raccoglie dalla seguente dichiarazione. (c) *Cathacen.* : *avendo monsignor vescovo ritrovato le reliquie del santo protettore di detta città, e pretendendo fare la traslazione, desidera sapere, se è necessario averne licenza da nostro signore, o da altri. Congregatio concilii respondit, non opus esse licentia sanctissimi ad reliquias transferendas, praesertim in eadem ecclesia, praeterquam si corpora sanctorum sint.* E ciò fù considerato dalla detta congregazione nell' anno 1664. per averle monsignor Marcello Filonardi vescovo d'Aquino riferito cosí. (d) *Ossa s. Constantii confessoris, et episc. aquinatensis, quae priscis temporibus in ecclesia eius nomini dicata, extra moenia civitatis recondita esse, fama perhibebatur, anno tandem elapso, adhibitis solitis caeremoniis, loco defosso, ibidem in duabus capsulis marmoreis bene clausis inventa fuerunt, et supra operculum unius capsulae habebantur infrascripta verba:*

(c) Ex tom. 22. memorial. p. 67. in dict. archiv.

(d) In relat. stat. eccles. aquin. in visit. ss. lim.

Clauditur in tumulo divus Constantius isto.
Oret pro populo, faciens convivere Christo.

Altera vero capsula, quae quatuor fasciis ferreis circumdata erat, habebat hanc inscriptionem.

Hic requiescunt ossa sancti Constantii aquinatensis episcopi.

Siquidem praedicta ossa rite, recteque recondita ad ecclesiam s. Petri intus civitatem translata fuerunt, ibique in decentiori loco collocata, et recondita magno populi concursu.

3. Si avverta, che le sante reliquie siano collocate in cassette, urne, o reliquiarii ben' ornati, e ben custoditi, e chiusi, e che non vi siano fissure da potervi entrare la polvere, o altra immondezza, e in luogo cospicuo della chiesa ben munito con chiavi, da custodirsi, come dispone il seguente decreto provinciale di Milano: (e) *reliquiae sanctorum in ecclesia, loco conspicuo, bene septo, atque undique ornato includantur, atque ita eo loco decenter, ac pie, vel arcis, vel capsu-*

(e) Concil. provin. IV. mediol.

lis reconditae includantur. Is porro locus duabus saltem clavibus, iis diversis, claudatur, quarum unam episcopus, alteram rector ecclesiae ubi sunt, custodiat diligenter. Ubi vero consuetudinis est ab universitatis, sodalitatisve hominibus aut a sindicis laicis hominibus, clavem etiam teneri, illam tertiam permittere poterit episcopus arbitrio suo.

4. Se i corpi de' santi fossero collocati, non nell' altare, ma nel pavimento della chiesa: se il visitatore non istimasse di collocargli in luogo decente della stessa chiesa, abbino almeno le grate di ferro: (f) *saltem crate ferrea polite, ornateque confecta, ne pedibus eorum locus irreverentius tractetur, undique sepiantur, atque obtegantur.*

(f) Concil. prov. citat.

5. Il catalogo distinto, che come si è detto, sarà stato esibito di tutte le reliquie, che sono in quella chiesa, che si visita, s' inserisca negli atti della stessa visita, siccome ne fu avvertito il cancelliere, quando parlammo dell' officio di lui.

6. Dovranno altresì rapportarsi ne' medesimi atti le autentiche delle reliquie, dapoichè il vescovo ne avrà fatta attenta ricognizione con consiglio de' teologi, per sapere se siano vere, per permetterne il culto a quelle, che costi avere le canoniche, e proibirlo a quelle, che non le hanno: eccetto, che se si tratasse di reliquie antiche, alle quali, come dice il sacro concilio tridentino, (g) *ultra hominum memoriam*, si fosse renduto il culto: che in tal caso non è necessario richiederne altre autentiche. Ma quando non si tratta di reliquie così antiche, si dee eseguire il sagro concilio, che ingiunge la ricognizione, e approvazione delle reliquie de' santi al vescovo col consiglio de' teologi, e di altri uomini pii. E di ciò che si deve avvertire in tal recognizione, quando si tratta di esporre le reliquie a publico, ovvero a privato culto, anche nelle chiese de' regolari; e che non basti l' attestazione de' superiori, eziandio generali delle religioni ne parliamo pienamente nella nostra *bibliotheca iuris ecclesiastici.*

(g) Concil. trid. sess. 25. de invocat. vener. et reliq. sanct.

7. Se le inscrizzioni, che debbono essere attaccate sopra le reliquie, per sapersi di che santo respettivamente sieno, fossero lacere, o in altra maniera indecenti, si debbono rinnovare in carta pergamena. E si deve avvertire, che le reliquie di più santi non sieno unite, e mischiate insieme, ma distinte con le loro inscrizioni. Anzi quando si tratta di reliquie insigni, come di corpi interi, o membri, prescrive il concilio provinciale IV. di Milano: (h) *ut in tabula aerea, aut marmorea, lapideave litteris incisa, quo accuratius memoria conservetur, diligenter describantur, et in loco aperto, et conspicuo ea tabella parieti, calce conglutinata, in omnium conspectu sit.* E almeno non dovrebbe mancare questa tabella in carta pergamena affissa in tali luoghi.

(h) Concil. IV. provincial. mediol.

8. A quelle reliquie, alle quali manca l' inscrizione, ma si sà di che santo sono, si deve fare, e attaccarvisi.

9. Sarebbe cosa molto lodevole, che de' santi, de' quali si conservano le reliquie, *vitae, ac martyrii*, come soggiunge il citato concilio provinciale, *historia ex probatis auctoribus breviter collecta, ab episcopo ante recognita, et comprobata in tabellam, aut in alium certum codicem, charta pergamena exarata referatur. Qui codex in ecclesiae sacristia, certo loco, diligenter asservetur.*

10. Avanti le reliquie, o almeno avanti quelle, che sono corpi interi, o che a giudicio del vescovo sono reliquie insigni, deve ardere la lampada, quando però non stessero collocate vicine l' altar del santissimo sagramento dell' eucaristia, onde la stessa lampada serva pel culto dell' uno, come delle altre, *sacris reliquiis*, sono parole del citato concilio provinciale, *si sanctissimo eucharistiae sacramento non ita prope quidem ea collocatae sunt, ut illius lampade harum cultui satisfiat, lampas propria assidue praeluceat, nisi hanc impensam nimia, et ecclesiae, et populi egestas, episcopi iudicio*, non patitur. Ceterum corporibus sanctorum et reliquis, episcopi iudicio, *insignibus lampas omnino semper colluceat.*

11. Avverta il visitatore, se cioè esporsi le reliquie alla publica venerazione si osservino le cose da osservarsi, prescritte da s. Carlo nel citato concilio provinciale, cioè, se le reliquie dagli armarii, dove sono collocate le loro urne, e reliquiarii, si hanno da trasferire all' altare, per quivi esporsi, si avranno per la chiesa, dove sono, da portare in processione col clero; non dovendovi mancare qualche numero di lumi: e la stessa processione si deve fare, quando, dopo l' esposizione, si riporteranno a' loro luoghi.

12. Chi nella città ottiene il luogo sacerdotale più degno, quando ritrovandovisi il vescovo, egli non volesse farlo per se stesso, avrà da esporle, e riporle, dovendo essere vestito di cotta, e stola, e talora di piviale.

13. Nel tempo che si espongono, si deve cantare l' inno degli apostoli, ovvero de' martiri, ovvero de' confessori, o delle vergini, secondo di chi santo saranno le reliquie, che si espongono; e in fine l' antifona, e l' orazione propria dello stesso santo.

14. Per accendere il popolo alla devozione, volle s. Carlo, che si dovesse fare, quando si può, qualche breve, e fervoroso sermone della vita di quel santo, le cui reliquie si espongono.

15. Nel tempo, che staranno esposte sù l' altare, non debbono mancarvi almeno quattro candele accese; e uno, o due d' ordini sagri, che sieno persone di probata vita, e vi assistano vestiti di cotte.

16. A' predetti due, o altri ecclesiastici, e non a' laici, è lecito far toccare le corone a vasi, e a reliquiarii, dove sono collocate l' esposte reliquie.

17. Se le reliquie non si espongono sull' altare, ma dallo stesso luogo, dove sono collocate si mostrano al popolo, si debbono osservare le stesse cose sopradette, eccettuatane la processione, che non si fà.

18. Quando si avranno da portare processionalmente, tanto per la chiesa quanto fuori di chiesa, si portino con il debito culto, e apparato.

19. Ogni volta, che si pigliano in processione, primieramente si debbono incensare dal sacerdote, che le espone, e per le strade non dovrà mancare un' acolito, che proceda col turribolo, con cui similmente le vada incensando.

20. Non si deve per ogni occasione fare la detta esposizione di reliquie, ma in certi stabiliti giorni dell' anno: come nella natività del Signore, epifania, pasqua di resurrezione, pentecoste, e simili; e ne' giorni festivi del santo, di cui sono le reliquie, e in quello, che si celebra la festa della chiesa, dove sono; *tum praeterea*, sono parole del detto concilio provinciale, *quo die per aliquam causam episcopus jusserit, concesserit ve.*

21. E in nessuna maniera mai si espongano nude, come avverte il dotto concilio provinciale: *nullo modo unquam illae ab operimentis, aut e thecis nudae ostendantur, exponanturve.*

22. S' avverta, che le sagre reliquie non siano mai toccate da persone laiche, ancorchè di qualsivoglia dignità, essendovi espresso avvertimento di s. Gregorio rapportato nel citato concilio da s. Carlo: *ne sacrae reliquiae per laicos, etiam cuiusvis ordinis et dignitatis homines ullo modo tractentur, nec vero tangantur, cum hoc sacrilegium, ac minus propterea ferendum esse, s. Gregorius pontifex scribat.*

23. Sarebbe abuso detestabilissimo, onninamente da proibirsi, se le reliquie si mostrassero per guadagno: siccome lo stesso s. Carlo ne avvertì i parrocchiani in certa istruzione, e l' avea prima stabilito nel primo concilio provinciale: (i) *ne temere exponantur omnium oculis, neque quaestus gratia.*

(i) Instr. s. Caroli act. eccl. med. pag. 805.

24. Anche è abuso detestato da san Carlo, che le reliquie si portino agli infermi, e molto più non si debbono radere per dar la rasura a bevere agli infermi.

§. VI.

Della visita degli ALTARI, delle CAPPELLE, e delle sagre IMMAGINI.

1. Il pontificale romano, dopo la visita delle reliquie de' santi, incammina il visitatore: *ad altaria, cappellas, et sacras imagines.* E in questa visita, come di sopra accennammo, anche il visitatore abbia riguardo a far la visita locale, reale, e degli obblighi di messe: di questi però parleremo appresso in §. particolare.

2. Quanto alla visita locale, visiterà tutti gli altari, e in ciascuno di essi, *videat, et sciat.*

3. Se l'altare sia situato in luogo decente, non essendo conveniente, che siano gli altari in tale luogo, che il sacerdote celebrandovi volti le spalle all'altare maggiore. Ne abbiamo espressa instruzione data da s. Carlo: (a) *altaria, cappellaeve a pariete, qui in frontespitio ecclesiae e regione altaris maioris est, nullo modo aedificentur, neque item alio in loco, in quo sacerdos celebrans terga vetat cappellae maiori.*

(a) S. Carolus instruct. fabricae in act. eccl. med.

4. E a tenore della citata instruzione non sono permessi gli altari sotto gli organi, e sotto i pulpiti: *ne subter suggestum, unde vel organo sonatur, vel evangelium, epistolave pronunciatur, aut concio habetur, undeve canitur, ullo modo cappellae minores, altariave aedificentur.* Anzi lo stesso s. Carlo nel concilio IV. provinciale di Milano, ordinò, che gli altari, che in tali luoghi si trovassero edificati, si dovessero demolire: *altaria omnia amoventur, quae subter suggestum, aut organum extructa sunt, aut columnae, pilaeve haerentia, aut adversa altari maiori, aut ecclesiae ianuis, nimis propinqua, aut alias quavis ratione incommoda, aut periculosa, episcopi iudicio, sunt.* Anzi Girolamo vescovo famagostano, visitatore apostolico di Milano a tempo di s. Carlo, lasciò in visita questo decreto: (b) *altare unumquodque statim amoveatur, quod subter suggestum, aut organum, aut ad columnam, vel pilam aedificatum sit, aut adversum sit altari maiori.*

(b) Act. eccl. med. pag. 463.

5. Supposto, che l' altare sia in luogo decente, il visitatore *videat, et sciat* se l' altare sia, come deve essere, di pietra, o di mattoni: essendo proibiti gli altari di legno, come l' avvisa la citata instruzione di s. Carlo. *Altaria non ex opere, sed ex lapidibus, lateribusve extrui debebunt.*

6. Si osservi, se l' altare abbia l' altezza, la lunghezza, e la larghezza conveniente: dovendo essere alto dalla predella in sù due cubiti, e otto oncie, lungo almeno quattro cubiti, e largo due cubiti; siccome lo stesso santo il prescrisse nel citato concilio IV. provinciale. *Altare altitudine sit a scabello ligneo seu bradella altaris, cubitis, duobus, et unciis octo, longitudine vero ad minimum cubitis quatuor, latitudine itidem cubitis duobus.* E ben vero, che lo stesso santo in una instruzione data in tal materia disse; (c) *quanto all'altezza di quegli altari, che si trovano già fatti, e consagrati, quando fossero poco meno alti della misura data da noi, si rimette al giudizio de' nostri vicarii di tolerargli, nel modo, che si ritrovano di presente, se loro parerà.*

(c) Instr. gener. in act. eccl. med. pag. 801.

7. Non è lecito, che gli altari abbiano fenestrelle, o armarioli per riporvi alcuna cosa, eccetto che per collocarvi reliquie di santi; come fù stabilito nel citato concilio IV. provinciale di Milano: *neque in altari fenestrella, foramenve ulla parte sit, ubi quidquam asservari, aut recondi possit, nisi forte reliquiae sanctorum sint.*

8. Ogni altare, o deve essere consagrato, o deve avere nel mezzo la pietra sagrata, nel cui mezzo vi sia la fenestrella delle reliquie poste nella consagrazione; e la pietra sagrata deve risaltare almeno due dita dalla mensa, come la medesima citata instruzione prescrive: e deve esservi conficcata la tela incerata, che la cuopra; sebbene nel citato concilio fù detto, che risalti tanto, che si possa conoscere dal tatto; e questa pietra deve essere lunga almeno venti oncie, e larga sedici: *petra sacrata ita mensae altaris inseratur, ut nullum offensionis calicis periculum adeatur; tactu tamen digiti digno-*

sci possit. Quae quidem petra longitudine ne minor sit unciarum viginti, latitudine sexdecim.

9. Deve essere lo scabello di legno, che dicesi la predella, largo almeno due cubiti: (d) *scabellum vero ligneum habeat, quod e fronte altaris cubitos saltem duos productum late pateat*: e (come si dice nella detta instruzione del s. arcivescovo) *acciocchè il sacerdote possa commodamente inchinarsi al Sagramento, quando celebra, sia questa predella ben ferma, e piana.*

(d) Cit. cil. provin. mediol. IV.

10. Nella muraglia dalla parte dell' epistola, vi deve essere una fenestrella, come si dispone nella detta instruzione, alta da terra due cubiti, e deve essere distinta con una pietra trasversale nel mezzo, dovendo servire la parte superiore per lo bacinetto con le carrafine, e l'inferiore per gettarvi l'acqua dell'abluzione delle mani del sacerdote celebrante. Che perciò dovrà avere nel mezzo un forame, per dove l' acqua fluisca in una cisternola cavata a questo affetto.

11. Nella medesima muraglia, come la detta instruzione, dovrà altresì essere conficcato un chiodo per collocarvi la berretta del sacerdote celebrante.

12. Ogni altare, soggiunge la medesima istruzione dovrà essere circondato intorno di cancellata a balaustri di ferro, o di pietra, o almeno di legno, acciocchè non vi entrino i laici; e trà la predella, e la cancellata vi sia lo spazio d'un cubito, e otto oncie almeno, acciocchè il chierico, che ministra, abbia questo spazio; e il citato concilio provinciale statuì: *sepiatur omnino altare unumquodque septo ferreo, vel lapideo, aut, quibus locis ob inopiam episcopus id permittendum censuerit, ligneo. Quod septum ab altari congruo spatio distet, ad instructionum praescriptum. Nec vero illud septum laicus ingrediatur.* E le medesime instruzioni prescrivono, che anche gli altari, che sono dentro le cappelle, alle quali il popolo entra per udir messa, abbiano la detta cancellata.

13. Parimente in quelle chiese, che non sono a volta, ogni altare deve avere il baldacchino, o sopracielo,

almeno di tavole, o di tela decentemente dipinta, ovvero di seta, o di panno più prezioso, per difenderlo dalla polvere, e da altre immondezze; e anche il deve avere in quelle chiese, che se bene sono a volta, nondimeno questa è tanto distante, che facilmente non si può pulire: *tegmen omnino habeat, vel fornicatum, vel saltem ex asseribus, aut e tela cerulea decenter picta; vel e serico, aut panno pretiosiori confectum; ubi scilicet fornix non est, quae totum altare, ac praeterea sacerdotem celebrantem tegat; aut si fornix est, ab altari tamen ita distet, ut ea saepe purgari facile, et commode non queat.*

IMMAGINI SAGRE negli altari.

14. Si deve avvertire, che le immagini scolpite, o dipinte, quali stanno collocate sopra gl' altari in tele, in tavole, o in muro, o in altre parti della chiesa, debbono essere decentemente espresse, e scolpite: in maniera, che non vi si scorga cosa alcuna lontana dalla pietà, e dalla verità. E se nelli quadri degli altari vi fossero dipinti ritratti, rappresentanti semplicemente persone, che non sono state canonizzate, nè beatificate, reclama il decreto della congregazione de' sacri riti, che gli proibisce.

Supellettili, delle quali attualmente deve ritrovarsi instrutto ogni altare.

(a) S. Caroli in citat. Instruct.

15. L'altare deve essere coperto con due tovaglie, (a) lunghe almeno come lo stesso altare, e larghe almeno un braccio, e con un'altra tovaglia sopra esse due più lunga, che cuopra tutta la mensa, e anche ambedue i lati dell'altare sino a terra.

16. Almeno vi sieno due candelieri.

17. Deve avere la croce nel mezzo dei candellieri, ancorchè vi fosse l'icona, che avesse il crocifisso espresso in pittura; e questa croce deve essere più alta, e

più rilevata di quelli candellieri, nel cui mezzo stà collocata.

18. Almeno vi siano due candellieri.

19. La tabella con le secrete collocata incontro al sacerdote celebrante.

20. Il guanciale, detto cuscino, per lo messale.

21. Vi deve essere una tela verde, o di altro colore, la quale, celebrate le messe, e abbassata la detta tabella, cuopra la mensa dell'altare per difenderla della polvere; la quale tela si levi via, e si ritiri da parte, quando si vuole dir messa; e finite le messe, di nuovo si distenda per coprire l'altare.

22. Ogni altare deve avere dalla parte anteriore il palioto del colore conveniente, di altezza, lunghezza, e larghezza a proporzione.

23. E perchè allo spesso succedono delle fraudi: che quando si sà, che il vescovo viene in visita, si fanno bensì trovare le chiese, e gli altari ben provveduti delle necessarie supellettili, le quali si espongono agli occhi del visitatore, ma non sono altrimenti di quella chiesa, o di quell'altare, facendosi da altri prestare per quel tempo, per fare solamente quella finta mostra, perciò sia avvertito il nostro buon vescovo: e quando avrà motivo di dubitare di simiglianti fraudi, dia il giuramento a coloro, cui spetta, acciocchè dicano, se le supellettili, e altre robe esposte, siano veramente di quella chiesa, o di quell'altare, di cui si asseriscono essere. E di più faccia decreto sotto convenienti pene, che indi le dette supellettili non siano amosse; essendo così il sentimento della congregazione del concilio, anche se tali fraudi si scorgessero nelle chiese parrocchiali esenti: come ne fù scritto al vescovo di Padova; 19. *februarii* 1604. (b) *Posse episcopum in harum parochialium visitatione decernere, ut sacra, prophanaque supellectilis congrua in eis habeatur: et si timeat, aut compertum habeat, regulares ex eorum ecclesiis calices, paramenta, et alia id genus reportare, atque in parochialem ecclesiam deferre, ut amplitudo tua ad visitandum accedens eam*

(b) Ex tom. 3. litter. ss. lim. pag. 29. in archiv. congr. conc.

optime instructam inveniat, ipsaque recedente, et absoluta visitatione, ad suos conventus illa deferre, atque ita visitationem eludere: ut his fraudibus occurratur, decernere debere amplitudinem tuam, ne ulla ex rebus mobilibus, quas ipsa in visitando in parochiali unita reperit, ullo tempore inde regulares audeant amovere.

24. Nè si sodisfaccia di queste diligenze il vescovo ; ma dopo aver ricevuto di tutta supelletile sagra, e profana il richiesto inventario, si ricordi di poi all'improviso fare la ricognizione, e confronto dell' inventariate supellettili ; che se non si trovassero in essere, si possa contra i fraudolenti procedere alle pene comminate.

Ciò, che di vantaggio si suole, più che negli altri altari, vedere nell'altare maggiore.

25 Oltre alle cose sopra riferite, che si richieggono per tutti gli altari, si deve vedere, se

26. L'altare maggiore (sono parole dell' instituzione di s. Carlo) (a) sia elevato dal piano più degli altri, due, o tre gradi per maggior decoro.

(a) Act. eccl. Mediol. pag. 802.

27. Gli scalini, o gradi dell'altare maggiore debbono essere di numero disuguale: *Gradus ad cappellae maioris ascensum numero impares, unus scilicet, tres, aut quinque, pluresve pro altitudinis ratione* (b) Vi si deve comprendere tra questi scalini la predella, che deve essere, come si è detto, di legno: gli altri debbono essere di pietra viva, o di fabrica.

(b) Instruct. fabr. eccl. med.

28. Dall'ultimo scalino fino alla cancellata, o balaustrata, vi dovrebbe essere almeno la distanza di dodici palmi, o almeno di palmi sei nelle chiese non collegiate.

29. Sopra ogni altare maggiore, particolarmente di chiese parrochiali, la detta instruzzione vuole, che vi sia il crocifisso, e prescrive così: *Sub ipso cappellae maioris arcu in omni ecclesia, praesertim parochiali, crucis, et Christi domini affixi imago, ligno, aliove genere pie, decoreque expressa proponatur, apteque collocetur.*

§. VII.

Del CIRCUITO interiore, ed esteriore della CHIESA, e di ciò, che dentro lo stesso circuito si contiene.

De' confessionali.

1. Visitar si debbono i confessionali, e vedere, se abbiano le infrascritte qualità.

2. Debbano essere di numero bastante, avutosi riguardo al numero de' confessori, e del popolo.

3. In ciascuno confessionale, nelle fenestrelle, dove il penitente si confessa, vi sia la lamina di ferro, e come avverte s. Carlo nell'instruzione della fabrica ecclesiastica: (a) *lamina ferrea plena foraminum, quae singula instar ciceris minuta, parvaque sint.*

(a) S. Caroli in instr. fabr. eccles.

4. Sopra la fenestrella, dalla parte del penitente, vi sia l'immagine del santissimo crocifisso: *a parte poenitentis*, soggiunge l'istuzione sudetta, *quae exterior est, loco supra fenestrella, Crucifixi imago in chartam religiose expressa apponatur.*

5. Dalla parte del confessore vi sia affisso il catalogo de' casi riservati alla santa sede apostolica *in bulla coenae*, e altresì quello de' casi riservati all'Ordinario.

6. Ogni confessionale sia decentemente comodo, e al confessore, e al penitente; e avendo qualche difetto, onde convenga, o accomodarlo, o rinnovarlo, deve ciò ordinarsi, ed eseguirsi.

7. Prescrive altresì l'istessa instruzione, che il confessionale *a parte anteriori apertum omnino sit neque ullo modo occludatur. Habeat tamen ostium ex crate, cancellisve ligneis cum sera, clavique: ut cum confessarius in eo non est, ne ibi cum irreverentia ministerii, quod ibi agitur, laici, vagique, et sordi homines sedeant, otioseve dormitent.*

8. Il luogo, dove stà collocato ciascuno confessionale, deve essere luogo chiaro, e non oscuro, e non nelle cappelle; siccome la congregazione de' vescovi scrisse al vescovo di Padova 21. giugno 1620. (b) *v. s. publichi editto sotto gravi pene, e lo faccia osservare: che li confessionali*

(b) Nicol. in m. s. episcoporum verb. confessore.

si pongano nelle chiese così secolari, come regolari in luogo patente, e chiaro, e in cospetto d'ogni uno, acciocchè il penitente, e il confessore possano essere veduti da tutti. E la stessa congregazione ne scrisse all'Eminentissimo mio signor cardinal Caracciolo arcivescovo di Napoli lettere del seguente tenore.

Eminentiss., e reverendiss. sig. mio osservandissimo

(a) Relat. in syn. neap. card. Caracc. an. 1680.

9. *Essendosi inteso,* (a) *che molti confessionali delle chiese di cotesta città, e diocesi sono posti in luoghi così oscuri, e remoti, che bene spesso possono dare occasione di gravi scandali, o inconvenienti: mi hanno per ciò questi eminentissimi miei signori ordinato di scrivere a V. E., che si compiaccia di publicare un editto, da osservarsi sotto gravi pene, che li confessionali nelle chiese, tanto secolari, quanto regolari, si tengano in luogo patente, e chiaro, ed in cospetto di ogni uno, affinchè il penitente, ed il confessore possano essere veduti da tutti, e tra l'uno, e l'altro di loro vi sia una tavola con una sola fenestrella serrata con una piastra di ferro forata; e che in altra maniera non sia lecito di sentire le confessioni. E che quelle donne non possano essere sentite, nè avanti il nascere, nè dopo il tramontare del sole. La sagra congregazione si persuade certamente, ch' ella non tralascierà intorno a ciò di fare le parti del suo singolar zelo, onde io resto con baciare a V. E. umilmente le mani. Roma ec.*

Di V. Em.

Umiliss. ed affino serv.
Franc. Mar. card. Brancaccio.
C. de' Vecchi arciv. d'Atene secretario.

Del fonte dell' acqua benedetta.

10. Si osservi il fonte dell' acqua benedetta, se sia collocato, come deve essere, dentro la chiesa a mano

destra nell' ingresso, se si può; e nelle chiese maggiori, e insigni, ve ne dovrebbono essere due, una dalla parte destra, e l' altra dalla sinistra, se così fosse eomodo; siccome abbiamo nella citata instruzione. (b) *Fontes aquae benedictae debent esse intra ianuas ecclesiae a latere dextero, et in ecclesiis maioribus, et insignioribus, ubi commode fieri potest, sint ex utraque parte.*

(b) S. Caroli in instrut. fabricae eccles.

11. Avvertasi, che sia di marmo, o di pietra soda, non di materia spongiosa, che attrae l' acqua: sia sostenuto da una colonnetta, o pilastretto isolato, e distaccato alquanto dal muro: e che vi sia un decente aspersorio pendente, non di spongia, ma di setole, o di altra materia simile: *aquae sanctae labrum, sive vas, e marmore, lapideve solido, non spongioso, ac sine rimis sit; collocetur non foris, sed intus ecclesiam, ita ut e conspectu ingredientium sit a latere dextero, ubi potest*: e supposto, che per la porta per dove entrano gli uomini, non entrino le donne, aggiunge l'instruzione: *alterumque collocetur, qua ingrediuntur viri, alterum qua mulieres, parieti non inhaerens, sed ab eo distans, pro situs spatio: columnella, aut pila basive sustentetur, in qua nihil prophanum appareat. Aspergillum decens habeat, e labro catenula appensum, quod ex auricalco, vel ex ebore, vel e ferro polite tamen elaborato, vel ex alio genere, quod conveniat, confeciatur: e summa parte non e spongia constet; sed e setis.*

12. L' acqua di queste fonti sia sempre monda, nuova, e chiara, e ogni sabato si muti, del tutto si rinnuovi, e si benedica dal sacerdote, che ne ha il peso, con cotta, e stola, gettandosi quella, che resta nel sacrario, ovvero per la chiesa

Del Coro della chiesa.

13. Il coro destinato per gli divini uffici, in qualunque luogo sia situato nella chiesa, deve essere situato in maniera, che i laici non vi abbiano adito: onde vedrà il visitatore, se sia di tal forma, che corri-

sponda a cio, che prescrisse san Carlo nel suo primo concilio provinciale: (a) *chorus ita vel sepiatur, vel constituatur, ut tempore divini officii laicis aditus in eum esse non possit, vel saltem a clericis seiuncti sint.*

(a) Concil. I. prov. mediol.

14. Se il coro sarà di chiesa cattedrale, abbia la sedia per il vescovo più alta dell'altre oltre all' altra, che deve avere sotto il trono in altra, parte della chiesa, cioè vicino all'altare maggiore.

15. Se il coro abbia bisogno d' istaurazione, se non si tenga purgato dalle polveri, dovranno farsi quegli ordini, che saranno necessarii.

Dell' organo della chiesa.

16. Si deve visitare anche l' organo della chiesa, per vedere, se sia situato in luogo comodo, e decente: se abbia bisogno in alcuna cosa: se vi siano rendite particolari per le spese necessarie, tanto dell' istesso organo, come per l' organista, e se ne deve esigger conto.

Del pulpito per il predicatore.

17. Si osservi, se il pulpito sia collocato, come deve essere, nel mezzo della chiesa in luogo cospicuo, ed eminente, onde il predicatore possa vedere, e sia veduto da tutto il popolo.

18. Vi deve essere opportunamente inalberata la croce con l' immagine del santissimo crocifisso.

19. Sopra l' istesso pulpito non manchi il baldacchino di legno ben fatto, affinchè la voce del predicatore dalla parte di sopra non si diffonda, e non si dilati.

De' banchi, e sedie in chiesa.

20. Circa i banchi nelle chiese, il visitatore si conformerà con gl' infrascritti decreti della congregazione de' vescovi, e regolari. (a) *Se i banchi in chiesa sono d' impedimento, si debbono dal vescovo far levare, o ac-*

(a) Nicol. in m. s. e pise. ver bo Banchi.

commodare, 21. *novembre* 1645. *Recanat.* Anzi avea dichiarato ai 7 aprile 1583. *Si debbono levare dalle chiese i banchi, eccetto quando vi si predica. E dove, secondo il solito, si tolerano, non si deve permettere, che le donne ci calino con gli uomini, nè quella proprietà de' luoghi, che alcuni si persuadono avere nelle chiese, e quasi che fossero loro creditarii, come sono le case, e le possessioni, che si comprano. Genova 28. giugno* 1583.

21. Abuso maggiore sarebbe, se si permettessero ai laici le sedie nel presbiterio, o in altro luogo della chiesa; non essendo lecito di tenervele, neppure ai ministri de' principi d'altezza; siccome dalla congregazione de sagri riti a' 24 gennaio 1665. fu dichiarato, che al governatore generale della baronia della terra di Rocca Guglielma mia patria, della quale è padrone *in temporalibus* il serenissimo, e piissimo duca di Neoburg, non è lecito di tenere nè sedia, nè genuflessorio, non solamente dentro il presbiterio, ma nè anche in altra parte della collegiata chiesa della detta terra.

22. E benchè, come si è detto, si tolerano i banchi nella chiesa, nondimeno il vescovo deve avvertire, che non istiano collocati in luoghi, onde nasca qualche disturbo, od inconveniente. Ed in tal caso dovrebbe farli rimuovere, per collocargli in altra parte, siccome è il sentimento della detta congregazione de' vescovi, e regolari, *nullius Casteldurante* 10. *novembre* 1623.

23. Se in chiesa non vi fosse distinzione di luoghi degli uomini dalle donne, procuri il vescovo d' introdurla, come troppo necessaria, praticata dai buoni, e santi vescovi antichi, e moderni, con fare i ripartimenti di tavole, e almeno non vi manchino di tela, in maniera, che le donne non siano vedute dagli uomini, quando stanno in chiesa. (b)

(b) Nicol. m.s. episc. verb. Banchi.

Del pavimento della chiesa.

24. Nella visita del pavimento della chiesa, vegga, e rifletta, se vi sia bisogno di alcun rimedio, per ovviare a qualche inconveniente.

25. Il pavimento della chiesa sia eguale, ben fatto, e disposto, e se non è di marmo, come il desiderò san Carlo che nella citata istruzione della fabrica ecclesiastica il prescrisse; almeno, come soggiunse, sia di pietre polite, o di mattoni: (a) *ubi hoc non potest, silicibus expolitis, vel opere testacco confectum.*

(a) Act. ec cl. med. instruct. fabr. ec cles.

26. Se vi fossero espresse con isculture, o dipinture croci, o altra sagra immagine, ovvero istoria, con cui qualche sagro misterio s' esprima, dovrà il visitatore farle subito levare, per conformarsi con la medesima citata instruzione: *in pavimento quale illud sit, neque pictura, neque sculptura crux exprimatur; nec vero praeterea alia sacra imago, historiave, ac ne alia item quae sacri mysterii typum gerat.*

27. Deve il pavimento della chiesa tenersi pulito, sicchè almeno una volta la settimana si spazzi, e si purghi dalle immondezze; e quando ciò non si faccia, si deve ordinare, che si faccia, secondo l'ordine di s. Carlo: (b) *pavimentum ecclesiae, saltem octavo die diligenter verratur.*

(b) Ibidem

Delle sepolture.

28. Deve sapere, e avvertire il visitatore, se nel sepellire i defonti si osservi la bolla del b. Pio V. la 5. in ordine, che comincia (a) *Cum apostolatus*, che proibisce il zappare, e scavare in chiesa, per sepellirvi i defonti, i quali debbono sepellirsi nelle sepolture, o tombe profonde. E in virtù della stessa bolla, deve il visitatore fare spianare, e levar via, se vi fossero casse, depositi di defonti esistenti sopra terra, dovendosi i cadaveri sepellire, come si è detto, nelle tombe; e si deve ciò anche osservare nelle chiese di regolari: *siracusan.*

(a) Bulla Pii V. cum Apostola tus.

10 *iunii* 1625. (b) *congregatio concilii censuit, non licere regularibus concedere, aut permittere, ut defunctorum corpora tumulentur in sepulchris supra pavimentum ecclesiae, cum humari debeant in tumbis profundis ad praescriptum constitutionis s. m. Pii V. hac de re editae.* E ben vero, che conforme dichiarò la congregazione de' vescovi *in Mantuan.* 13 *octobris* 1579. non si comprendono nella detta bolla i depositi di marmo, massime quando da quelli sono stati levati i cadaveri, che stavano in alto, perchè questi simili depositi rendono alle chiese più tosto ornamento e decoro, che indecenza o impedimento.

(b) Ex to. 4. litt. ss. lim. p. 143 existen. in arch. con gr. concil.

29. Se vi sono sepolture, le cui bocche fossero più vicine di tre cubiti alle pradelle degli altari, si debbano farsi subito, prima che il visitatore parta dal luogo, riempire di terra, e murare, come il prescrisse s. Carlo nel suo V. sinodo diocesano: (c) *Sepulcra, quorum os bradellae altaris propius est tribus cubitis, obstruantur, humoque iniecta oppleantur. Itidem de sepulturis fiat, bradellam altaris attingentibus.*

(c) S. Carol. in V. syn. dioc.

30. Nella cappella del battisterio non si permettono sepolture, e se il battisterio è situato fuori della cappella, non debbono le sepolture starvi vicine, ma distanti a tenore del concilio IV. provinciale di Milano: (d) *In baptisterii sacello nullum sepulcrum, sepulturamve extrui liceat. Si quod autem baptisterium extra sacellum aedificetur, permittiturve, ne sepulcrum proxime fiat, sed tam longe, ut ab illius sepimento sepulcrale os distet spatio cubitorum saltem trium, ac praeterea concavitas sepulturae ne sepimentum attingat.*

(d) Concil. provinc. IV. mediol.

31. Avverta il visitatore, che tutte le sepolture, ne' luoghi, dove sono permesse, stiano ben chiuse, acciocchè non esalino fetore; e abbiano i coperchi di pietra, che vadano in piano col pavimento.

32. Accade talora vedersi, non senza grandissimo scandalo, nelle lapidi sepolcrali, fatte alcune iscrizioni indegne di stare, ed essere lette ne' sagri tempii. Che perciò si osservi, se nelle chiese, che si visitano, ve ne sia-

no, acciocchè senza dimora siano per ordine rigoroso del visitatore cancellate, e del tutto abolite. E per provvedere in avvenire a simili indegnità, avrebbe il buon vescovo a promulgare in sinodo, o in altra maniera ordine, con pene rigorose ai rettori delle chiese, che non permettano il porre nelle sepolture, nè in altra parte della chiesa iscrizioni di alcuna sorte, se non saranno state approvate dallo stesso vescovo.

De' muri interiori della chiesa, e delle porte, e altri aditi, che hanno comunicazione alle case de' laici.

33. Si debbono osservare i muri interiori della chiesa, per vedere se hanno bisogno di esser restaurati, o biancheggiati: che in tal caso si deve ordinare, che si restaurino, e si biancheggino, volendo s. Carlo: (a) *Ut parietes ecclesiarum perpetuo eniteant.* Onde si debbono tener puliti da' ragnateli, e da ogni altra simile immondezza.

(a) Concil. provinc. mediol.

34. Se vi fossero dipinture, o sculture indecenti, si rifletta a ciò, che abbiamo notato di sopra nel num. 14. di questo §. in parlare delle sagre immagini.

35. Essendovi umidità, che anche talora fa apparire i muri verdi con grandissima indecenza della casa di Dio, si vegga onde procede, e facciano gli ordini opportuni, che si tolga onninamente la cagione dell' umidità.

36. Le case de' laici non dovrebbono essere attaccate alla chiese. Che se non è rimediabile il fare distaccare le già edificatevi, almeno si deve avvertire, che in avvenire non si edifichino, giusta il decreto di s. Carlo: (b) *Illud curet episcopus, ut ne laicorum hominum aedes in posterum aedificentur, quae ecclesiarum parietes ulla ex parte attingant.*

(b) Citat. concil. IV.

37. Ma se si troveranno fenestre, o porte, per dove dalle case de' laici s' avesse prospetto, o adito alle chiese, deve il visitatore far ordine, che siano onninamente chiuse con muro, come soggiunge il citato decreto: *Si quae vero fenestrae, sive ecclesiasticarum, sive lai-*

carum aedium in ipsis ecclesiarum parietibus insunt, unde in ecclesias conspectus sit, efficiant, ut obstruantur: non dovendosi simili fenestre, porte, ed altri aditi permettere, se non per privilegio apostolico, come dichiarò la congregazione del concilio *in Lusitan.* 16. *martii* 1652. (c) *congregatio concilii censuit, non licere alicui, absque speciali sedis apostolicae facultate, fenestras, nec alios aditus habere ad ecclesias pro missis, et aliis divinis officiis audiendis.* Dello stesso sentimento è la congregazione de' vescovi, e regolari in più dichiarazioni riferite da Nicolio, col seguente tenore: (d) *Non deve l'Ordinario permettere, che dalle case private si possa avere ingresso, e transito nelle chiese, senza licenza della s. congregazione. Gerace* 6. *decembre* 1612. *poichè non conviene, che dalle case private possa essere ingresso, o prospetto nelle chiese, né che di sopra vi si passeggi: onde vi si deve proibire il celebrare, finché tali inconvenienti si levino. Gerace* 26. *luglio* 1613. *E così anche mentre, senza licenza della sede apostolica, le chiese abbiano porte, e fenestre corrispondenti a case private. Napoli* 18. *aprile* 1646. *E non solamente si debbono serrare le dette fenestre, ma anche levare il ponte, che fosse stato fatto per andare ad esse. Montemarano* 20. *maggio* 1616.

(c) Ex lib. 19. decretor. p. 180 ex ist. in arch. congr. conc.

(d) M. s. episcop. verb. chiesa.

38. E queste sono di quelle cose, che subito si debbano eseguire, senza dar dilazione; anzi è espediente, che le fenestre, porte, e altri aditi si murino prima, che il vescovo parti da quel luogo, che visita, o almeno prefiggasi termine a levargli, e si proibisca la celebrazione in avvenire, fin che si levino tali inconvenienti, come si è accennato di sopra, se dentro il termine prefisso non si saranno levati.

39. Si suole in questa materia trovare un altro abuso: che stanze, o appartamenti annessi ai luoghi immuni, i quali vi hanno la comunicazione per le porte, o per simiglianti aditi, godano altresì dell' immunità ecclesiastica, e questa viene abusata da chi vi si rifugia. Quanto ai luoghi soggetti alla sua ordinaria giurisdizione, può

e deve il nostro buon vescovo rimediare: ma se simiglianti abusi si trovassero in luoghi esenti, avrebbe a darne conto alla sede apostolica, per riportarne la facoltà delegata. Una tal facoltà, conceduta all' eminentissimo mio sig. card. Caracciolo per Napoli con le lettere, e delle sagre congregazioni de' vescovi e regolari, e dell' immunità ecclesiastica, dell' infrascritto tenore, è stata da sua eminenza esercitata in più casi, con aver rimediato a gravi inconvenienti.

Eminentissimo, e reverendissimo signor mio osservandissimo.

40. *Essendo pervenuto a notizia di questa sagra congregazione l' abuso introdottosi in diversi monasteri, e conventi di regolari di cotesta città coll' affitto, che da' medesimi si fà degli appartamenti e stanze d' essi alle persone secolari, non solo in pregiudizio dell' osservanza religiosa, ma anco della quiete publica, e privata degli stessi monaci, e frati, oltre agli scandali, che bene spesso per ciò ne succedono, col servirsi in mala parte del beneficio dell' immunità ecclesiastica; questi eminentissimi miei signori, ai quali preme molto il provvedervi, mi hanno comandato di significarlo a v. e. affinchè con l' autorità dell' istessa sagra congregazione, che col mezzo di questa se le comunica, ella dia sopra di ciò quegli ordini, che stimerà più opportuni; proibendo sotto le pene a suo arbitrio, a qualsisia regolare, anche privilegiatissimo, d' affittar più in avvenire a chi si sia secolare, stanze, o appartamenti soggetti alla clausura, e che godino dell' immunità accennata; lasciandosi parimenti all' arbitrio dell' em. v. visitare quei luoghi soliti a darsi in locazione, come sopra, e disunirli dai suddetti conventi, quando pure si pretendesse da' medesimi regolari di continuare l' affitto, col motivo di non volersi pregiudicare di tal utile: dando ella ordine, che si chiudano, tanto le porte, quanto le finestre, per le quali si potesse aver comunicazione coi medesimi conventi, e godere in tal forma*

dell' immunità ecclesiastica: rimettendosi in fine alla singolar prudenza dell' e. v. il far quel di più, ch' ella stimerà proporzionato all' effetto, che si desidera. E mentre io obbedisco ai cenni dell' ee. loro, le bacio humilmente le mani. Roma 4. decembre 1676.

Di V. E.

Umiliss. ed affezionatis. servidore
Il cardinal Gaspare di Carpegna
Gio. Battista arcivescovo di Genova segr.

Delle finestre della chiesa.

41. Vegga il visitatore, se le finestre della chiesa siano, come onninamente debbono essere, tanto alte da terra, che per esse da fuori la persona in piedi non possa guardare dentro. Così prescrisse s. Carlo nella citata instruzione della fabrica ecclesiastica: (a) *fenestrae omnino altae atque ita extruantur, ut inde qui foris stat, introspicere non possit.* Che se ció non si possa, non vi debbono mancare le portelle di vetro, che stiano sempre chiuse, acciocchè non vi si possa guardare. *Vel si contrarium*, soggiunge l' instruzione, *non potest fieri, muniantur vitreis valvis, quae nullo modo aperiri possint, ne introspectetur.*

(a) S. Carol. in instruction. fabr. eccl.

42. S'avverta che vi sieno le portelle di vetro, dette vetriate, per tutte le finestre, per dove si riceve lume nella chiesa, e non vi sieno dipinture, se non di santi: *Fenestrae vitrae non desint, nulla ex parte pictae, nisi imagine tantum sancti, cuius nomine ecclesia, vel cappella nuncupatur.*

43. E quando le facoltà della chiesa il permettessero, dovrebbono avere le reti di ferro, o almeno di funi incerate. (b) *Fenestrae uniuscuiusque ecclesiae, et oratorii retibus ferreis, at ubi prae inopia non potest, retibus funeis ceratis muniantur*; ad effetto, che non possano gli uccelli entrare in chiesa, farvi nidi, e se questi vi fossero, dovrebbono levarsi subito, come si hà trà i de-

(b) S. Carol. in synodo XI. dioces. mediolan.

creti d' una visita apostolica di Milano: (c) *Ne in ecclesiam possint aves intrare, et nidos construere: quos nidos nihilominus amoveat statim rector sub poena scutorum sex, sodalitati sanctissimi sacramenti applicandorum.*

(c) Act. eccl. mediol. pag. 465.

44. E per sicurezza della chiesa non dovrebbe alle finestre mancarvi le ferrate; (d) eccetto, che se non fossero tanto alte, che non vi fosse pericolo, che alcuno facilmente vi potesse entrare per quella parte.

(d) Citat. instruct. fabricae eccles.

45. Ma se per la povertà delle chiese non vi possono tenersi le vetriate, almeno non vi manchino le portelle di tela, ovvero d' altra maniera, e sieno in maniera collocate, che alle volte si possano aprire, o del tutto levare per l' esalazione d' ogni vapore racchiuso nella chiesa, o nelle cappelle. *In ecclesiis autem*, così abbiamo nella medesima citata istruzione, *quibus ob inopiam vitreo opera fenestra confici possunt, sint opere saltem telae instructae, atque e quocumque genere, operevе sint eiusmodi tamen esse debent, ut aperiri, aut amoveri aliquando possint, ad omnis vaporis in ecclesiae, cappellaeve ambitu conclusi exalationes expellendas.*

Del tetto della chiesa

46. Speciale avvedutezza si richiede nella visita del tetto della chiesa, poichè da esso dipende la conservazione di tutto l' edificio. Sappia, e vegga il visitatore, se per il tetto della chiesa in generale, come delle cappelle, o altri luoghi in particolare, vengano stillicidii, ancorchè minimi, perchè sogliono mandar in rovina, e il tetto, e le mura della chiesa. E ritrovando aver bisogno di qualche restaurazione, o di rinnovazione, non lasci di ordinarla a chi ne ha l' obbligazione: di questa appresso parleremo più diffusamente in §. particolare.

47. Avverta il visitatore, se sopra il tetto della chiesa vi abiti alcuno, e particolarmente persone laicali. Il che si dovrebbe onninamente proibire.

48. Sopra l' altare maggiore almeno, vi deve essere la volta, o una soffitta dipinta, o indorata. In una istru-

zione di s. Carlo leggiamo: (a) *sotto i tetti delle chiese si facciano le volte di muro, se si può, almeno sopra la cappella maggiore, ove si tiene il santissimo sagramento, e il resto della chiesa sia tutto soffittato per maggior decenza, e non potendasi soffittar tutto, si soffitti almeno l' altare maggiore.*

(a) Act. ecl. med. p. 801.

Della porta della chiesa.

49. Se la porta della chiesa nella parte superiore fosse in forma d'arco, si deve ordinare, che si riduca in forma quadra: (a) *In ostiis ecclesiarum caveatur, ut a superiori parte ne illa arcuata sint, cum a portis urbium dissimilia esse debeant; sed quadrangula, qualia in basilicis antiquioribus conspiciuntur.*

(a) s. Carol. in dict. instruct fabricae eccles.

50. Nelle parti posteriori, e laterali non sono permesse le porte per avere frequente ingresso alla chiesa, ma solamente per avere l' ingresso, quando ve ne sia necessità, alla sagrestia, ovvero al campanile, ovvero al cimiterio, ovvero alle camere de' ministri della chiesa; siccome ne anche si permettono vicine agli altari, ovvero all' incontro nelle parti laterali, o in altri somiglianti luoghi: per evitare nel guardarvisi i pericoli d' impedimento, o d' irriverenza, o di perturbazione, quando si celebrano i sagri misterii: (b) *A tergo autem, nec vero praeterea a lateribus ullum ecclesia ostium extruatur, nisi quo ingressum fieri necesse est, vel ad sacristiam, vel ad campanile, vel ad coemeterium, vel ad ministrorum ecclesiae domicilia, neque prope altare ullum, vel a regione eius laterali, aliove eiusmodi loco, qui illud recta spectet, indeque sacris altaris ministeriis, aut impedimenti, aut irreverentiae, perturbationisque periculum aliquando existere possit.*

(b) Dict. in struct.

51. E molto più il visitatore deve avvertire, e farne rigoroso decreto, che le porte delle chiese non servano di passaggio al popolo, come per istrada publica, particolarmente a chi con robe su le spalle, o nelle mani passa per chiesa per abbreviare il cammino: per esser cosa

indecentissima, proibita da san Carlo nel duomo di Milano, (c) con aver fatto chiudere due porte laterali, per dove passava il popolo confusamente, come per una strada publica, ma eziandio i facchini carichi d'ogni vile materia. Onde simiglianti porte debbono onninamente chiudersi, perchè non si veggano nella casa di Dio tali indecenze, e irriverenze.

(c) Gius. in vita s. Caroli.

52. Si osservino le porte della chiesa, se si chiudano con fermezza, e sicurezza, e se vi siano le chiavi, e serrature: anzi se vi sia il catenaccio, come prescrisse s. Carlo: e se le stesse porte sieno ferme, e stabili, acciocchè in caso di bisogno possa il visitatore decretarne l'instaurazione, e ciò, che sarà necessario.

53. Sappia il visitatore, e vegga la persona, che custodisce le chiavi delle porte della chiesa, e domandi in che ora si aprono, e si serrano; se di notte, il che dovrebbe essere proibito, e se di giorno in ore tarde la mattina, onde i fedeli non potessero comodamente avere l'adito alla chiesa, per poter anche in ciò pigliare le opportune provvisioni.

Dell' atrio, e de' muri esteriori della chiesa.

54. Dovrebbe regolarmente ogni chiesa avere l'atrio, o il portico giusta il modello dato nella menzionata istruzione della fabrica delle chiese da s. Carlo: e quando per la povertà non si possa ciò ottenere, prescrisse il s. cardinale, che onninamente vi sia il vestibolo dell'infrascritta qualità: (a) *Si per inopiam id praestari non potest, saltem prorsus careatur, ut ante ianuam maiorem, vestibulum eiusmodi extruatur, quod duabus tantum columnis, vel pilis aliquantulum ab ea distantibus exaedificatum forma quadrata sit, tantumque spatii habeat, et paulo latius, quam ecclesiae ianua pateat.*

(a) Instruct. citat.

55. Vegga il visitatore, se nell' atrio, o nel portico avanti la chiesa vi siano dell' immondezze, o altre cose indecenti: che subito si debbono far levare; e se vi siano sedili, anche si debbono demolire: (b) *Ne in porticu ec-*

(b) Resta de visit. c. 41.

clesiae, sono parole di un decreto fatto in visita dal vescovo Resta, *sint sedilia, in quibus possint homines sedere, et foeminae, et confabulari, ne propter hoc a devotione, et ingressu ecclesiae retrahantur. Tollantur illico, prout factum fuit in cathedrali nostra andriensi, de nostro mandato in visitatione.*

56. S' ingiunga l' osservanza (se ve ne sia il bisogno) di ciò, che san Carlo prescrisse in un suo editto circa la riverenza delle chiese: (c) *Nelle chiese, e ne' loro cimiterii, e atrii non si facciano cose profane, nè processi nè si diano sentenze, nè civili, nè criminali, nè si facciano contratti di qualsivoglia sorte, nè esazioni, ne publici parlamenti, sindacati, consigli publici, nè grida, nè altro negozio profano. Né si tengano cose alcune da vendere, ancorchè per causa pia. Niuno orini, né getti immondezze in esse chiese, né fuora dietro a' muri, nè negli atrii di esse, nè negli cimiterii.*

(c) Act. eccl. Med. pagin. 458.

57. Somiglianti abusi sono stati riprovati dalla congregazione de' vescovi, e regolari, anche rispetto agli atrii, scale, e chiostri di chiese de' regolari: e ne fu scritto al mio signor cardinal Caracciolo arcivescovo di Napoli lettera del seguente tenore.

Eminentissimo, e reverendissimo signore
mio osservantissimo.

E pervenuto a notizia della santità di N. S. che in cotesta città vi sia l' abuso, che ne' conventi de' regolari, quando si solennizzano le loro feste, (a) si vendano dentro li chiostri, atrii, cortili, scale, e luoghi, che godono l' immunità ecclesiastica, robe comestibili, ed altre merci ad uso de' mercati, e che in tali occasioni vi entrino anche donne nelli chiostri: il che cagiona molti inconvenienti, sì per l' ingresso delle donne nella clausura, come per la publica contrattazione di robe ne' giorni festivi ed anche pel grande strepito, che in tale congiuntura si fa, impeditivo degli officii divini, e per lo scandaloso concorso di persone disoneste, più per mal' affare, che per

(a) Cardin. Caracc. in syno. dioeces. Neap. an. 1680.

devozione. Onde volendo sua beatitudine rimediare a tali inconvenienti, mi ha comandato di scrivere a V.E. che con forme giuridiche tolga, ed impedisca sì fatto abuso, anche con l'autorità speciale, che a questo effetto se le comunica dalla s. sede. Lo significo a V. E. per comandamento espresso di V. S., e le bacio in fine umilmente le mani.

Roma 11 luglio 1679.

Di V. E.

Umiliss. ed affezionatiss. serv.
G. card. Carpegna.
G. B. arcivescovo di Genova segret.

58. Se ne' muri esteriori della chiesa, e sopra i tetti della medesima vi siano nate erbe, sicome edere, e simili, o in altra maniera appariscano indecenti, dovrà il visitatore far ordine, che si levino via, e si puliscano subito, e prima della sua partenza dal luogo.

59. Si vegga, se vi siano piantati arbori vicini, le cui radici possano nuocere al fondamento della chiesa, e i rami ingombrino i tetti della stessa chiesa; e si ordini un' esatta osservanza dell' infrascritto decreto fatto da s. Carlo per tal materia, con recidersi i rami, anzi talora spiantare gli arbori stessi, e far purgare dalle mura, e da' tetti le erbe: (a) *Arbores, stirpes, aliaque eiusmodi arbusta, ab ecclesiis, et oratoriis quibusvis remota sint, ne radices dilatae, parietibus officiant, aut iam diffusa, tecta operiant, unde detrimentum ipsis tectis existant. Si qui vero rami eiusmodi tectis iam officiant, amputentur omnino. Vites praeterea, hederae, aliaeque id generis herbae, qui succrescentes exterioribus ecclesiarum, aut oratorium parietibus adhaerent, prorsus convellantur. A rubis praeterea, et spinis, et aliis id generis, quae adnasci solent extrinsecus, iidem parietes mundi, et a caementorum item, lapidumque congestu remoti custodiantur.*

(a) Concil. prov. IV. Mediol.

60. Si avverta, se vi sia il detestabile abuso, che a' muri della chiesa si orini, o si gettino immondezze: per dovergli proibire, giusta il citato editto della ri-

della riverenza delle chiese, e anche il detto concilio provinciale, che con minacciare una gran pena, il proibì : *Adhibeatur item diligentia, et gravi poena, mulctaque agatur, ut ecclesiae, et oratorii, et coemiterii parietes ab urina, aliisve cuiusvis generis sordibus mundi conserventur.*

§. VIII.

Della visita del CIMITERIO.

1. Nella visita de' cimiteri, il cui uso fu ricordato, e raccomandato dal sagro concilio tridentino : il visitatore, per conformarsi con quello, che in tal materia publicò s. Carlo nella citata istruzzione della fabrica della chiesa, dovrà vedere, se il cimiterio ha l' infrascritte qualità, le quali, tra molte altre, nella detta istruzzione si contengono.

2. Deve essere circondato da ogni parte di mura alte da terra circa sei cubiti ; (a) e quando, per la povertà de' luoghi, non si possa darvi tanta altezza, debbono essere alte almeno tre cubiti, sicchè gli animali non vi possano entrare.

(a) S. Carol. in instr. fabricae eccles. in act. eccles. Mediol.

3 Le dette mura dalla parte esteriore debbono essere incrostate, e inalbate.

4. Ne' luoghi insigni, dalla parte interiore sogliono le mura essere vestite di portici con dipinture sagre, o sagre istorie. E in tutti i luoghi non deve nelle mura dalla parte interiore mancare qualche dipintura sagra.

5. Nel mezzo del cimiterio deve esservi una colonna di pietra, e sopra collocatavi una croce, o di ottone, o di pietra, o almeno una croce di legno inalberatavi.

6. Vi dovrebbe essere una cappelletta, e s' è possibile, che abbia il prospetto all' oriente, nella quale alle volte si faccia orazione per i defonti.

7. Non vi deve mancare un vaso, non fisso, ma amovibile dell' acqua benedetta, ad uso di aspergere.

8. La porta del cimitero deve esser ben ferma, munita con serratura, e chiave, e che non si apra, se non quando ve n' ha il bisogno : e di sopra questa por-

ta, dalla parte esteriore deve esservi espressa la santa croce, e a' piedi d' essa esservi dipinta l' immagine della testa di un uomo morto.

9. Si deve onninamente avvertire, che nel cimitero non vi siano arbori nè fruttiferi, nè infruttiferi, anzi nè pur erbe di alcuna sorte; nè vi si debbono riporre legnami, nè cementi, nè pietre, nè alcuna altra cosa; e come dice la citata instruzione: *absit denique res loci sanctitati, religioni, et decori repugnans.*

§. IX.

Della visita del CAMPANILE

1. Quanto alla visita del campanile, si dovrà, in caso di bisogno, provvedere, e ordinare, che il campanile 1. sia annesso alla chiesa. 2. Sia coperto. 3. E abbia la scala comoda per salirvi.

4. Abbia il campanile la porta, che a suo tempo sia ben chiusa con chiave; e come s' avverte nella citata instruzione della fabrica della chiesa: *ostium valvis firmis, pessulis, et clave bene munitum, ut perpetuo clausum esse possit, nisi cum opus est campanas pulsari possit.* E quanto a tenersi chiuso il campanile, deve farsi ogni ordine più rigoroso, perchè si sono dati de' casi di gravi inconvenienti, per essere stati tenuti aperti.

5. Che le campane siano state benedette; altrimenti debbono benedirsi.

6. Che siano ben collocate, e accomodate da potersi sonare.

7. Si avverta, se le campane vi siano in numero sufficiente s. Carlo nella detta instruzione della fabrica, (a) ne statuì per ogni campanile di chiesa cattedrale, sette, o almeno cinque; per ogni collegiata tre, cioè una più grande, una mezzana, e l' altra piccola; per ogni chiesa parrochiale altrettante, come nella collegiata, o almeno due: *easque distincto quodam soni concentu*, sono parole della citata instruzione, *inter se recte consentientes pro varia divinorum officiorum, quae fiunt, ratione, ac sgnificatione.*

(a) Instruct. eccles. mediol. p. 586.

8. In ogni campanile di chiesa non deve mancarvi l' orologio, il quale oltre all' intonare all' orecchie col suono le ore, anche le mostri di fuori agli occhi con l' effigie orbiculare di stella, esposta in luogo conspicuo dello stesso campanile.

9. Se la fabrica del campanile abbia bisogno d' istaurazione, e le campane di qualche cosa, come anche l' orologio, si deve ordinare a chi di ragione è tenuto, che faccia le spese necessarie: applicandosi in ciò, ch' è praticabile, quello, che notaremo appresso dell' istaurazioni delle chiese, e provista delle supellettili sacre, e profane.

10. Deve il campanile avere per di dentro i suoi tavolati fermi bene, a quali si ascenda con le scale anche ben ferme: il primo piano, e l' ultimo deve essere di fabrica fatta a volta: *habeat tabulata*, sono parole della detta istruzione: *imum autem fornicatum, reliqua superiora ex assulis firmis confecta, et summum opere item fornicato.*

11. Se vi fosse qualche abuso, che le campane appese ne' campanili delle chiese sonassero per usi illeciti, si deve onninamente provvedere, giusta le risoluzioni infrascritte della congregazione de' vescovi: (b) *le campane benedette appese nelli campanili delle chiese non debbono sonarsi all' armi, nè per altri usi profani.* 1616. *Taranto 29. iulii 84. ma solo per gli accennati dalla glossa nell' estravag. de offic. custod. ancorchè fossero state date dalla comunità, o da altri a tal' effetto; nel qual caso se il dominio non è trasferito nella chiesa, o almeno solo con tal condizione di servirsene in usi profani, si devono profanare, e restituirsele per appenderle in una torre profana. E il chierico, che le sonasse per la giustizia, quando muore alcuno, o per altra occasione, che ne seguisse morte, sarebbe irregolare* 1581. *Pavia 31. gennaio 36. 28. martii 53. Possono però servirsene in altri usi publici, da' quali non seguano simili inconvenienti, perché sebbene dopo la donazione il donatore non vi ha più ius, se non se l' avesse riservato, tut-*

(b) Nicol. m. s. epis. varb. campana.

tavia la chiesa deve premetterglielo per gratitudine 1589. *Bitetto* 31. *gennaio* 34.

§. X.

Della visita della SAGRESTIA.

Visita locale.

1. Per quello, che concerne la visita locale della sagrestia: il visitatore osserverà la porta della sagrestia, se sia soda, e ben munita, e, come ci avvisa l' istruzione di s. Carlo: (a) *Ostium sacristiae bene septum sit firmissimis valvis, pessulo solido, sera, et clave itidem firma.*

(a) S. Carol. instr. fabric. ecclesiastic. in act. eccles. Mediol. pag. 189.

2. Sopra la porta della sagrestia vi deve stare sospesa la campanella per dar segni, quando i sacerdoti escono di sagrestia per celebrare.

3. Nè bastarebbe, che la porta della sagrestia stesse ben munita, se dalle fenestre, o da altra parte vi si potesse entrare. Che perciò si deve avvertire, che per ogni parte sia chiusa: sicchè le sagre supellettili decentemente, e securamente vi si possano conservare.

4. Il pavimento della sagrestia dovrebbe essere, come la medesima istruzzione avverte, fatto di tavole: e dovrebbe essere alquanto elevato da terra, acciocchè non vi sia umidità, e le supellettili sagre non si putrefacciano.

5. Non solamente il pavimento, ma le mura, e ogni altra parte della sagrestia non deve essere umida. Si deve dal visitatore onninamente provvedere, che si levi la cagione dell' umidità, dove vi fosse.

6. Si deve osservare, se le mura abbiano bisogno di qualche ristaurazione, o di essere imbiancate, per darne l' ordine opportuno.

7. La sagrestia deve essere a volta, o almeno con la soffitta, come soggiunge l' istruzzione citata: *Contecta sit opere fornicato, aut saltem laqueato.*

8. Si avverta alle finestre della sagrestia; poichè, secondo la citata istruzzione, ve ne dovrebbono essere due,

o più, e s' è possibile dovrebbono essere corrispondenti l' una all' altra, acciocchè aperte, che siano, n' esca l' aria cattiva, e il luogo non divenga umido, nè mucido. Debbono essere munite queste finestre con le grate di ferro, o d' altra materia, e debbono avere le vitriate, o pure impannate di tela, o di altra materia, come s' è detto delle finestre della chiesa.

9. Nella sagrestia non debbono mancare gli armarii necessarii, e sufficienti per custodire le supellettili, e i vasi sacri, e profani. Con avvertirsi, che, come dice la detta instruzione, dove si può, sieno elevati da terra due cubiti, e cinque once.

10. Non vi manchino in sagrestia le cassette, che si tirino fuori quando bisogna, e poi si spingano in dentro; dovendosi porre le pianete, e altri vestimenti sagri, distinti in ciascuna cassetta, secondo i colori: *armarium capsulas ductiles habeat, easque distinctas, ac longe patentes, in quibus, et pro colorum varietate indumenta sacra expansa, dispartitaque, et ordine asserventur.*

11. Vi sieno gli armarietti per riporvi solamente i sagri calici, e le patene, i corporali, i purificatoi, i veli de' calici, e altre cose simili: e tanto gli armarii grandi, quanto i piccoli debbono chiudersi con le porte, con le serrature, e con le chiavi.

12. Se la sagrestia è di chiesa cattedrale, o collegiata, vi debbono essere di più gli armarii per le cotte, e per altri vestimenti, cha usano i canonici, e altri ministri del coro; ovvero in luogo di tali armarii, le cassette poste intorno la sagrestia, che possano servire, anche ad uso di sedere, quando i canonici vi fanno capitolo.

13. Nel luogo più cospicuo della sagrestia, secondo la medesima instruzione, dovrebbe esservi un' altare, o un armario, che sembri altare, con una imagine grande con la croce, e candelieri, e coperto di tovaglia, presso il quale i sacerdoti si vestano delle vesti sagre, per celebrare.

14. Dovrebbe altresì essere in sagrestia un piccolo oratorio a guisa di camerino, dove vi sia un altarino, con

sopra erettavi l' imagine del santissimo crocifisso, o altra; acciocchè il sacerdote ritiratovisi, possa farvi la preparazione alla messa, e il rendimento di grazie.

15. Quando non vi sia commodità di detto camerino, almeno, come soggiunge l' instruzione citata, in qualche lato della sagrestia vi sia qualche predella, o inginocchiatoio, con qualche sagra effigie nella muraglia: e ivi il sacerdote al detto effetto si ritiri: con esservi una tela, o panno, che a guisa di portiera tiratasi, non si vegga il sacerdote orante.

16. Si visiti il vaso dell' acqua da lavar le mani de' sacerdoti prima di celebrare, che dovrebbe essere di pietra soda, che abbia una, o due piccole chiavi, onde uscendo l' acqua, dalle mani, che si lavano, caschi nel seno concavo anche di pietra, che abbia un forame, per donde discenda l'acqua in qualche cisternola sotterranea, o altrove. E dove non sia la commodità di tutto ciò, almeno non vi deve mancare, come soggiunse l' instruzione: *Situla appensa cum papilla affixa ad instar gallinacei haereat, unde aqua ablutionis usum sensim effluat, subiecto ut supra sinu aquario.*

Della visita reale della sagrestia, cioè delle supellettili, de' vasi, e degli ornamenti sagri, e profani: quali distintamente si spiegano con le loro forme, e misure.

17. Dopo essersi visitata, e considerata la sagrestia nel continente, si visiti, e si osservi nel contenuto. Dovrà in virtù dell' ordine precedentemente dato nell' editto publicato, essersi esposta in sagrestia, tutta la sagra, e profana supellettile; e il visitatore avrà da dare anche quì il giuramento, come lo diede per le supellettili ritrovate su gli altari, se tutte le cose esposte sieno effettivamente di quella chiesa, di cui si asseriscono. E dovrà il visitatore ricevere a tenore dell' istruzione precedentemente data l' inventario di tutta la detta supellettile, sottoscritto da colui, a chi si spetta. E, per evi-

tare le fraudi, che accennammo di sopra nella visita delle supellettili degli altari, dovrà far precetto, che le esposte, e inventariate supellettili non si amovano; e poi successivamente all' improviso far rincontrare con l' inventario, se le supellettili, e ogni altra cosa inventariata sia stata amossa, per procedere in tal caso contro i fraudolenti alle minacciate pene.

18. Ma non basta, che in una chiesa si ritrovino le supellettili belle, preziose, e pulite: ma è necessario avvertire, che oltre alla qualità, vi sieno in quantità, e in moltiplicità secondo la loro specie. Sopra questa materia, chi desidera una copiosa, e ben distinta istruzione, l' avrà da san Carlo, (*a*) che ha lasciate descritte tutte le supellettili ecclesiastiche; quali, e quante, e di ciascuna specie se ne richieggano per ogni sorte di divini officii solenni, e privati, ne' giorni feriali, e festivi nelle chiese cattedrali; quali, e quante nelle collegiate; e quali, e quante nelle parrochiali. Qua non rapportiamo *per extensum* una tal' instruzione, perchè questa sola formerebbe un copioso trattato. Ci basterà aver indicato il fonte, donde gli autori, che parlano di questa materia, come particolarmente il Gavanto, (*b*) che il confessa, hanno tratto ciò che rapportano delle sagre supellettili, delle qualità, e delle misure di esse; e ultimamente ne sono state compilate due instruzioni tradotte in volgare per ordine del nostro eminentissimo cardinale Orsino, (*c*) e rapportate nel suo sinodo siponti-no, e delle medesime noi ora ci vagliamo nel trattare questa materia.

(a) S. Carolus instr. eccles. supellect. in act. eccl. Med. p. 604 et seqq.

(b) Gavant. in rubric. miss.

(c) Cardin. Orsi. in synod. syp. ann. 1678. ex s. Carolo

19. Per tanto il nostro buon vescovo, considerata la qualità della chiesa, che visita, le facoltà della medesima, e la quantità de' ministri, che vi servono, nella visita delle supellettili avrà sempre riguardo di osservare in esse supellettili la MATERIA, la FORMA, la PULITEZZA, e la MOLTIPLICITA'.

20. Quanto alla materia. Si avverta, che sieno respettivamente di lino, di lana, di seta: e onninamente, che le supellettili, che le rubriche prescrivono di lino,

non sieno di seta, o di altra materia, e così al contrario; mentre non è gran tempo, mi fu riferito, che in una città d' Italia s' era trovato chi avesse benedetto un camice di seta bianca, che per vanità era stato introdotto, non senza grandissimo scandalo. E quando si trovano simili supellettili, alle quali ripugnano le sante ordinazioni della chiesa, si debbono dal visitatore subito lacerare, o ordinare, che si convertano in altri usi leciti; anzi mortificare l' altrui vanità.

21. Quanto alla forma. Sarebbe grande indecenza, se si vedessero indosso de' sacerdoti v. g. piviali, camici, e simili, che nella forma discordassero da quello, che le medesime rubriche, e le sante consuetudini della chiesa prescrivono.

22. Quanto alla pulitezza: basta dire, che chiesa santa nel nominare i paramenti del sacerdote, avverte: (*d*) *Non debent esse lacera, aut scissa, sed integra, et decenter munda, ac pulchra.* E qui sento provocarmi a ripetere le dolorose lamentazioni, che di sopra accennai, di vedersi vili, e succide le supellettili, (*e*) e altri ornamenti delle chiese. Vorrei certamente, che la mia penna divenisse una lancia, per penetrare i cuori di que' ministri di chiesa, a cui spetta, i quali talora permettono, che i ministeri sagrosanti, in supellettili vili, e sordide si esercitino. Non voglio parlare della preziosità della materia, che si suole scusare con la povertà delle chiese, non restandone il cardinal Bellarmino appagato, (*f*) perchè ha veduto ben' egli le guardarobbe, le anticamere, e le credenze di alcuni prelati ripiene di preziose tapezzerie, e di una gran congerie di vasi d' argento; ma dapoi andato nelle chiese de' medesimi prelati, per celebrarvi messa, se ne uscì piangendo con dire: *Vidi omnia vilia, et sordida, ut vix auderem in tali loco, et tali apparatu celebrare.* Anzi a queste miserie s' incontrò anche san Carlo stesso, (*g*) che passando per una certa città, il vescovo lo pregò ad impetrargli dal papa una pensione, per meglio con essa sostenere il grado di vescovo. Il santo, che avea osservato la casa di lui assai bene adornata di preziose su-

(d) Rubric. missal.

(e) Par. 1. huius opusc. §. II. per tot.

(f) Bellarm. de gemit. Columb. l. 2. cap. 5.

(g) Botero detti memorabili lib. 2.

pellettili, e la chiesa assai mal ridotta, gli rispose: *Monsignore io non posso fare l' ufficio, che voi desiderate, perchè ho veduto molto più in ordine la casa, che la chiesa vostra.*

23. Ma senza parlare di preziosità di supellettili, che orrore si è mai quello vedere tal' ora chierici, e preti vestiti di cotte sucide, e lacere? Le tovaglie sospese nelle sagrestie, per astergere quelle mani di sacerdoti, che or ora stanno per frangere il pane degli angeli, si veggono così imbrattate, che sembrano d' essere state impiegate in usi vilissimi. Sono questi certamente inconvenienti grandi; ma assai peggiori ne restano da ridire, e gli deplora Ugone da s. Vittore. (h) *Cappa pulchrior casula, camisia delicatior, quam alba, et quod horribile est, mundiora femor aliâ, quam corporalia, ecce quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus.* Infino i corporali stessi tanto imbrattati, che l' ostia sagrosanta non vi ritrova tanto di spazio pulito per potervisi collocare; con giusto risentimento può dire Cristo; *et filius hominis non habet ubi caput suum reclinet.* I purificatori altresì succidi, e umidi, che il divoto celebrante ha orrore a solamente mirargli, non che ad impiegargli in quel divinissimo ministero. A tal segno si sono in alcuni luoghi ridotte queste abbominazioni, che io so di buoni sacerdoti lagrimanti amaramente di non poter indursi a celebrare in certe chiese, per altro di gran divozione, per l' orrore che hanno nell' entrare nelle sagrestie, che sembrano grotte, e per l' orrore maggiore nelle sagre supellettili umide, ammuffite, e succide, per non dir peggio. Uno di costoro mi disse, che una volta gli accadè di essersi preparato a dir messa in una di dette chiese, e avea preso l' amitto, e impostoselo al capo; ma fu sorpreso da tal nausea, che fu necessitato a deporlo, e uscirsene tosto di sagrestia, senza poter celebrare. Onde tanti mali? Forse dalla povertà delle chiese? non già: procede dalle visite mal fatte, non correggendosi la puzzolente negligenza di quei ministri, à quali tocca tener puliti i sagri paramenti, e li lasciano ridurre a termine così insopporta-

(h) S. Ugo a s. Victore.

bile. Quanto mai ci vorrebbe, che spesa potrebbe importare il lavare quel camice, e quella cotta, quella tovaglia di altare, quel corporale, quel purificatoio, e non lasciate, che per lo succidume caschino a pezzi; che ci vorrebbe per far lavare quella tovaglia, dove s' astergono le mani de' sacerdoti, per non vedere quei trofei d' indecenza, tal' ora imbrattati di tabacco, e di altre immondezze? Certamente, quì non vi ha scusa, mentre con pochissima spesa si può rimediare a tali abbominazioni, e non si rimedia. Il nostro buon vescovo per rimediarvi procuri l' esecuzione del seguente avvertimento di san Carlo in tal proposito: (i) *Indumenta e lino, bysso, cannabive confecta, quae ministeriis ecclesiasticis addicta sunt, cum munda in primis, nitida, candida, ab omnique labe pura, atque integra, non sine mysterii etiam significatione, ex patrum traditione esse debeant, ac proinde CREBRO purgari, lavarique opus sit: ut dum lavantur, quae sordida sunt, alia nitida non desint ad usum sacrorum ministeriorum multiplicia, ac plura ob munditiem retinendam, sane quidem illa esse oportet.*

(i) S. Carol instruct. citat. de suppellect. eccl.

24. Esclama rimedio in alcuni luoghi l' abuso del tabacco, ridotto a segno sì insoffribile, che molti tirati da genio più brutale, che razionale, usandolo smoderatamente, recano nausea, e non si può loro stare dappresso per lo fetore, e per la gran lordura delle loro vesti, e delle narici, e per le macchie indelebili di tabacco, che si veggono impresse in quelle dita destinate ad impiegarsi in sagrosanti ministeri, vedendosene (orribil cosa) macchiati infino i corporali, e i purificatoi. Quindi il nostro santissimo papa ha proibito per Roma à sacerdoti sotto pena di sospensione da incorrersi ipso facto, e di 25. scudi il pigliar tabacco nelle sagrestie; e in oltre è condisceso a dar facoltà a qualche prelato: (k) *Ut sub poena suspensionis ipso facto incurrenda prohibere valeat sacerdotibus, ne mane antequam missam celebrent, ullatenus tabaccum sumant.* Pigli esempio il mio buon vescovo.

(k) Edictum in Urbe 10. oct. 1681. epist. congreg. concil. 1. aprilis 1678

25. Circa la quantità, e moltiplicità. Si deve avvertire, che le pianete, le dalmatiche, i piviali, i palioti, i veli de' calici, e simili paramenti sieno, e di diverse specie, e di diversi colori, cioè bianchi, rossi, verdi, violacei, e negri: che sono i colori, che usa la chiesa; e che ancora di ogni specie ve ne sia moltiplicità, più, e meno, e per gli giorni feriali, e festivi; ma copia maggiore vi deve essere de' linteami, perchè spesso s'imbrattano, e spesso debbono lavarsi.

26. Per venire a particolari della visita attuale: il visitatore in visitare supellettili, dovrà proibire le lacere, e le sucide, o in altra maniera difettose per doversi accomodare, o rinnovare del tutto; avvertendosi, che, se si trovassero v. g. messali, o altri libri, che non possono servire: veli, o pianete, e simili, che più tosto sembrano stracci, e cose simili: e i calici, che per difetto dell' indoratura, o per altra cagione non è lecito celebrarvi: non si contenti il visitatore di proibirne l'uso, ma nel tempo stesso laceri affatto, e profani, acciocchè si assicuri veramente, che non si abbiano da adoperare per i divini ministeri. E volendo dare incominciamento a questa visita, si faccia esibire distintamente le supellettili secondo le loro specie, colori, e ministeri, in cui debbono servire: non contentandosi di vederle, come allo spesso si suole, esposte in confuso, confondendovisi l' occhio del visitatore.

27. Primieramente il nostro buon vescovo visiti le suppellettili proprie, cioè quelle, che debbono servire per le funzioni episcopali.

27. *Supellettili, e altri ornamenti per le funzioni del vescovo.*

a Calze.
b Pianelle.
c Tonicelle.
d Guanti.
e Sottoberrette.
f Mitre.
g Anello.
h Gremibale.
i Bastone pastorale.

a Le CALZE debbono essere si lunghe, che arrivando fino alle ginocchia possano legarsi in quella parte con le cordicelle. (a)

(a) Card. Ursinus in synod. Syppontin. ex s. Carolo.

b Le PIANELLE, o scarpe dalla parte di sotto abbiano una suola intera, ma dalla parte di sopra sieno adornate anche di drappo di seta più leggiero, del quale si adornino ancora le calze.

c La TONICELLA, e la dalmatica abbiano le maniche più larghe di quelle, che tiene la diaconale, e sieno della stessa materia, della quale sono le calze, e abbiano la lunghezza simile alla dalmatica, che porta il diacono.

d I GUANTI devono essere intessuti, e ben' adornati d' un cerchio d' oro nell' estremità.

e La SOTTOBERRETTA della mitra, deve avere la forma rotonda, non quadrata.

f La MITRA più preziosa si adorni di seta intessuta d' oro, di gemme, di perle, e di recamo. L' altra MITRA recamata d' oro si faccia senza gemme, e senza piastre d' oro, o di argento; ma si componga di alcune piccole perle, o di seta bianca trapuntata d' oro, o di tela d' oro semplice, senza piastre, e senza perle. La terza MITRA si faccia di damasco semplice senz'oro, o pure d' altra seta, ovvero di tela bianca di lino, con le francie rosse, e le bande pendenti.

g L' ANELLO fatto d' oro puro massiccio abbia la palla con una gemma, nella quale non deve apparire scultura alcuna.

h Il GREMBIALE sia lungo trè palmi, largo da due palmi, ed un quarto; e da ogni parte sia circondato di francie intessute d' oro, o d' argento.

i Il BASTONE pastorale dalla parte inferiore sia agguzzo, dalla parte di mezzo tutto diritto, e dalla sommità ripiegato. Se sia del vescovo, non si adorni dell' orario, o fazzoletto, e nella parte dove è diritto, sia lungo cinque palmi, ed un quarto, e la parte ritorta soprasti fuori con la lunghezza di oncie dodici, o poco più. Nella cima della parte diritta abbia la grossezza

rotonda di sette oncie, la quale quasi fino all' estremità scemandosi a poco a poco sia di cinque dita, ma si connetta con la diritta con qualche scultura d' argento, la quale, avendo la forma triangolare, si adorni di effigie sacre.

28. Oltre alle soprascritte supellettili, e ornamenti, debbono per servizio del vescovo aversene altre: molte delle quali si usano anche da' semplici sacerdoti, cioè

Amitti.
Albe, o camici.
Cingoli.
Corporali
Palle.
Purificatoi.
Fazzoletti.
Manutergi.
Pianete.)
Stole.) *di diversi colori.*
Manipoli.)
Croce pettorale.
Calici.
Patene.
Veli di calici di diversi colori. (*a*)
Borse di corporali di diversi colori.
Messali.
Pulvinari di messali di diversi colori.
Ampolluzze.
Pelvicole, o Bacinetti.
Vestito della sede pontificale di diversi colori.
Scabelli dipinti per uso degli assistenti del vescovo.
Faldistorio, e sue coperte di diversi colori.
Pulvinari per lo faldistorio di diversi colori.
Abaco, o credenza.
Tovaglie della credenza.
Candeliere per la credenza.
Due stromenti per sostenere le mitre.
Vasi, ovvero idrie per ornamento della credenza.
Bocale grande.
Bacile grande.
Manutergi.
Ampolluzza col balzamo, e cocchiaro d'argento.
Tre vasi per la consegrazione degli olii santi.
Tre veli per coprire questi vasi.
Libri pontificale, e cerimoniale.
Forbici) *per la sagra*
Candelieri) *ordinazione.*
Ampoluzze.)
Libro degli esorcismi.
Libro dell' evangelio.

(a) Instruct. cit. supellect. eccl.

29. Non parliamo distintamente della materia, forma, polizia, e moltiplicità respettivamente di queste altre supellettili per uso del vescovo, perchè non dubitiamo, che egli ben le sappia, e può a suo piacere vederle dalla citata instruzione di s. Carlo delle supellettili ecclesiastiche, rapportata in quell' aureo volume: (b) *acta ecclesiae mediolanensis*, chiamato dalla sede apostolica tesoro della ecclesiastica disciplina: volume, ch' è così necessario, e così utile al mio buon vescovo, come al soldato la spada; ma perchè il presente opusculo non meno è dirizzato a' visitatori, che a' visitandi, parleremo più pienamente delle supellettili, che respettivamente i visitandi debbono avere nelle lōro chiese, e sono le seguenti.

(b) Ioseph Mansius verb eccles. sect. 9. 1.

30. *Supellettili, e vasi, pel santo sagrificio della messa, ad uso d'ogni sacerdote.*

a Amitti.
b Albe, e camici.
c Cingoli.
d Corporali.
e Palle.
f Purificatori.
g Fazzoletti.
h Manutergi.
i Pianete. } *di diversi colori.*
k Stole. } *di diversi colori.*
l Manipoli } *di diversi colori.*
m Calici.
n Patene.
o Veli di calici di diversi colori.
p Borse de' corporali di diversi colori.
q Messali.
r Pulvinari.
s Vasi per l'ostie.
t Ampoluzze.
u Pelvicole, o bacinetti.
x Campanelli.

a L' AMITTO deve farsi di tela sottile bianca, lungo tre palmi in circa, e largo due palmi, ed un quarto di più. (*a*) Ne' due angoli d' avanti si debbono cucire le cordelle comodamente lunghe, acciochè possano ripiegarsi avanti al petto, e farsi con quelle il cappio. Nel mezzo si dipinga con l' ago una croce di due dita, lontana altrettanto dall' estremità della parte di sopra.

(a) Instruct. citata.

L' estremità dell' amitto tutte ponno ricevere qualche moderato ornamento, fuorchè quella parte, che circonda il collo.

b L'ALBA, o camice si faccia di tela di lino, lungo sei palmi, largo attorno attorno ventiquattro, ed un poco più, le di cui maniche sieno lunghe palmi due, ed un quarto, larghe quasi un palmo, e mezzo negli omeri, le quali si vadano ristringendo a poco a poco sempre più fino alle mani. Nell' estremità del camice, e delle maniche solamente si potrà fare qualche piccolo, e sottile merletto ad ago, perchè altri adornamenti maggiori hanno del vano, e del leggero.

c IL CINGOLO dovrà farsi di lino bianco, o di canape sottile, lungo dieci palmi, e mezzo in circa, i capi del quale s' inseriscano ne' bottoni della medesima materia, e da questi devono stare pendenti brancate di fiocchi. Non si proibisce però, che si faccia di seta del medesimo colore, che i paramenti all'uso moderno.

d IL CORPORALE si faccia di tela di lino, pura, candida, e semplice, e che non vi sia tramezzato niente di seta. Negli orli solamente sia rimboccato con semplici punti fatti con l'ago. Ma sia lungo un gubito, e sei dita, ed altrettanto largo: sia talmente piegato, che non si vedano l' estremità. Nella parte d' avanti può farsi ad ago una croce.

e *Parva* PALLA *linea*: così è chiamata la palla nelle rubriche del messale, per coprire il calice, *ad differentiam*, come nota il Gavanto, (b) *corporalis*, *quod et palla dicebatur*. Questa palla deve essere anche, come il corporale, cioè di tela di lino pura, e candida, e che non vi sia framezzato niente di seta.

(b) Gavant. in rubr. missal. p. 2.

f IL PURIFICATOIO sia di tela, (c) nè troppo sottile, nè troppo grossa, e sia cucito semplicemente ad ago. Facciasi largo almeno un palmo, e altrettanto lungo, e non meno. Nel mezzo si lavori con ago una croce.

(c) Instruct. citata.

g IL FAZZOLETTO ad uso di espurgare le narici, quando ve ne sia bisogno nel dir la messa, deve avere una cordoletta con un globolo, acciochè possa esser pen-

dente, come si suole, dal cingolo sotto la pianeta: essendo abuso, che si porti su la borsa del corporale: nè si deve porre sù l' altare.

h IL MANUTERGIO, che serve per asciugar l'estremità delle dita indice, e pollice, quando il sacerdote dice la messa, sia di tela sottile, ed abbia la lunghezza di tre palmi, la larghezza di due, e sei dita: i capi de' quali s' adornino di francie, e fiocchi della stessa materia.

i LA PIANETA all' uso romano (poichè gli atti della chiesa di Milano la descrivono all' uso, che piacque a sant' Ambrogio) sia larga trè palmi in circa, e lunga quattro, e mezzo. La fascia, che suol distinguersi, o cucirsi nella medesima pianeta, abbia la sembianza di colonna al di dietro: e d' avanti al petto si faccia a modo di croce, larga almeno mezzo palmo: a quella parte, che cuopre il petto si aggiungano le cordicelle, o linee di seta, si lunghe, che possano ridursi innanzi al petto, per fermar la pianeta, acciocchè non iscorra in giù dal tergo.

k La STOLA deve farsi della stessa materia e colore, del quale sarà la pianeta; sia lunga nove palmi in circa a segno, che giunga sotto le ginocchia, ma sia larga sei dita, e le frangie sieno larghe once tre: e oltre di ciò, debbono attaccarsi tre croci all' uso, una nel mezzo e due nelle parti estreme, ciascheduna delle quali sia quadrata e da ogni parte costi di tre dita in circa. Alla stola del sacerdote non si appenda cosa alcuna; a quella del diacono si appendano da ambe le parti nel mezzo due cordicelle con i fiocchi frangiati, per poterla ligar bene.

l Il MANIPOLO, che deve farsi della stessa materia, e colore, del quale sarà la pianeta, deve avere tre croci, e le cordicelle più sode, che servono per legarlo.

m Il CALICE abbia la coppa nel fondo alquanto stretta, la quale fino all' orlo a poco a poco si vada sempre più dilatando: l' orlo non deve piegarsi affatto. Il nodo sia adornato in maniera, che mentre si prende il calice, non si pigli con disagio, sopra tutto, quando gl' indici, e i

pollici non possono separarsi. Il calice deve aver la larghezza circolare di quattordici oncie almeno, e l' altezza dodici.

n La PATENA sia indorata da ogni parte, o almeno nella parte piu interna, se sarà d' argento: l' orlo circolare sia tanto sottile, che giovi a raccogliere con facilità i frammenti dell' ostia consagrata. Nel mezzo abbia una concavità, che sia quasi uguale alla larghezza dell'orlo del calice. La più piccola patena sia grande circolarmente due palmi.

o Il VELO del calice da ogni parte sia largo due palmi e un quarto: e attorno agli orli sia sottilmente lavorato di seta, d' oro, e d'argento.

p La BORSA de' corporali dalla parte dinanzi abbia nel mezzo una croce, o altra imagine sagra intessuta, e dalla parte di dietro, un' altra ancora della stessa materia e colore, e nella parte di dentro sia foderata di taffettà, o di tela bianca; ma sia larga dodici oncie o poco più, e sia quadrata.

q Il MESSALE non deve ammetter cosa, che abbia del profano; ma nel cuoio si dipinga l' insegna della croce, o l' effigie del santo titolare: il suo segnacolo abbia dodici cordoncini di seta, i quali siano più lunghi del messale appena cinque dita.

r Il PULVINARE, che dicesi il guanciale, o cuscino, che serve per lo messale, non sia empito di piume o di lana minuzzata, ma di lana soda, o di peli di cervo: sia lungo poco più di un palmo e mezzo; sia largo un palmo e due dita, e ne' quattro angoli sia adornato di fiocchi piccoli frangiati, e sia cucito con semplice lavoro.

s Il VASO, o sia scatoletta, che serve per conservare l'ostie, sia rotondo, e largo quattro dita o più, acciocchè possano quelle cavarsi fuori comodamente. Sarà molto giovevole ancora, che sopra l' ostie si ponga una piastra di piombo rotonda, coperta di seta; affinchè si tolga via loro l' incurvatura.

t L' HAMOLE, o ampolluzze debbono essere di vetro,

o cristallo, che sia molto risplendente, col coperchio convenevole: non di altra materia.

u Nella PELVICOLA, cioè nel bacino dell' ampolluzze deve scolpirsi qualche effigie pia: e nella parte di dentro abbia il fondo largo e piano, che non sia tanto lavorato, che non vi si fermino stabilmente l'ampolluzze, che vi si pongono sopra.

x Il TINTINNABOLO, o campanello che serve per l' elevazione del sagramento; se si appende, deve adattarsi al fianco del muro con una funicella si lunga, che il ministro ginocchioni nel corno dell' epistola possa commodamente sonarlo.

31. *Per le messe, e per altri divini officii solenni.*

a Dalmatiche.	*d* Straguli.
b Piviali.	*c* Coperte di messali.
c Veli suddiaconali.	*f* Tabelle della pace.

(a) Instruct. citata.

a La DALMATICA deve farsi colle maniche larghe e lunghe fino alla mano: (a) questa medesima può esser lunga quattro palmi, e larga negli omeri un cubito e quattro dita, ed attorno attorno all' estremità inferiore sette palmi e mezzo in circa.

b Il PIVIALE sia lungo fino all' estremità de' talloni, che arriverà alla lunghezza di tre cubiti, sei dita incirca: e in quanto alla larghezza, sia fatto a modo di semicircolo. Dall' una e dall' altra parte dinanzi sia reccamato di oro, dalla cima fino alle estremità: dalla parte di dietro abbia il cappuccio adornato di reccamo corrispondente a quello della parte anteriore, le cui frangie più larghe intorno al cappuccio, e più corte nell' estremità del piviale all'uso romano. Il piviale deve affibbiarsi con due o tre uncini più grossi nella parte dinanzi.

c Il VELO del suddiacono ad uso di portare il calice, e di sostenere la patena, abbia la lunghezza di palmi nove, e la larghezza uguale a quella del velo.

d Lo STRAGULO del sedile del sacerdote, che cele-

bra solennemente, deve essere di panno di lana, di tal lunghezza e larghezza, che anche dal tergo cuopra il sedile: stia un poco più alto della testa del celebrante, e giunga a basso quasi vicino a terra.

e COPERTA del messale. Oltre la coperta di cuoio, il messale deve avere, come si suole per le messe solenni, la coperta di qualche drappo, che cuopra quella di cuoio: e la parte inferiore, che deve frangiarsi, superi mezzo palmo quella di cuoio. La superiore niente avanzi, sia larga in maniera, che dall' uno e dall' altro lato comodamente possa piegarsi per dentro; la fodera sia di tela del medesimo colore, del quale è la coperta.

f La TABELLA della pace si adorni di qualche pietosa scultura, cioè dell' imagine della pietà; abbia la larghezza di mezzo palmo, e la lunghezza di 12. once in circa: dalla parte di dietro abbia un manico della medesima materia della quale è la tabella.

32. *Libri pel coro e per altri usi.*

Salterii.	Martirologii.
Graduali.	Rituali.
Antifonarii.	Cerimoniale.
Breviarii.	

Se questi libri, o alcuno di essi mancasse, o fossero laceri, o in tal maniera difettosi, che non potessero servire decentemente; il visitatore ordini, che la chiesa ne resti fra breve spazio provveduta, e respettivamente laceri affatto i difettosi notabilmente.

33. *Supellettili per l' abaco, cioè per la credenza.*

L' ABACO, cioè la credenza deve farsi di tavole di pioppo, (a) o di abete, ma deve essere sostenuta da due o tre piedi di legname più gagliardo, o di quercia; o di noce: sia lunga palmi quattro e mezzo incirca, secondo la grandezza della chiesa o del coro, e presbiterio;

(a) Instruct. citata.

larga palmi tre, alta palmi tre e tre quarti: dal tergo deve avere due gradini, ovvero più, secondo la moltitudine de' vasi da collocarvi.

Deve essere coperto di bellissima tovaglia di lino, e come avverte la citata instituzione, *mappa e lino pretiosiori*, *bissove eleganter contexta*; e sia così grande, che distesa sopra la credenza, cascando dalla parte d' avanti, e dai lati, arrivi fino al pavimento.

34. *Supellettili, e altri ornamenti pel culto del SANTISSIMO SAGRAMENTO.*

a Conopeo, o padiglione.	*f* Ombella o baldacchino.
b Pisside.	*g* Tabernacolo ostensorio.
c Borsa della pisside.	*h* Lanternoni.
d Velo della pisside.	*i* Mappe, cioè tovaglie.
e Velo per le processioni.	*k* Vasi per la purificazione.

(a) Instruct. citata.

a Il CONOPEO, (a) o padiglione del tabernacolo maggiore della santissima eucaristia si faccia di materia più nobile, di color bianco, o di quello che richieggono le feste: e dalla sommità fino all'estremità inferiore, sia raggrinzato, ma non sì strettamente, come nella cima, e deve coprir tutto il tabernacolo: nell' estremità degli orli sia adornato di frangie onestamente intessute secondo l' uso.

b La PISSIDE, che serve per custodire la santissima eucaristia, facciasi almeno di argento puro indorato al di dentro, il cui piè sia alto sei dita, affinchè possa prendersi con la mano facilmente, e stabilmente: abbia nel mezzo il nodo simile a quello del calice, il quale è stato descritto di sopra: nel mezzo del fondo abbia un pomolino di argento indorato, che sottilmente soprasti in giro, acciocchè con maggior facilità riceva le ultime particole: il coperchio corrisponda alla forma della pisside, e nel mezzo sia quasi fatto a guisa di piramide, e da amendue i lati abbia gli uncini piccoli e sottili, coi quali si possa racchiudere in giro, e divenire immobile, nella cui sommità sovrasti una croce piccolina.

c La BORSA, in cui s' include la pisside, quando si porta il viatico per luoghi montuosi e scoscesi, deve essere di velluto e ben cucito, e di color bianco: per di dentro deve essere foderata di tela bombacina dello stesso colore, sia alta un poco più della pisside, che vi s' include; abbia il fondo cucito fermamente, bene aggrinzato, non quadrato, ma rotondo a guisa di rosa. Dalla parte superiore dovrà avere i cordoncini di seta, che siano gagliardi, che posti per gli forami venga a chiudersi bene la bocca della stessa piside, e detti cordoncini sieno cos lunghi, che dovendo porsi nel collo del sacerdote, venga la pisside a stare da essi pendente avanti al petto.

d Il VELO della pisside dovrebbe esser tessuto d'oro, o d'argento, e adornato da ogni parte di frange della stessa materia, essendo stato nel sinodo XI. diocesano escluso da s. Carlo l' uso del padiglioncino: *usus parvuli conopei, quo pixis obtegitur, plane tollatur; cuius loco velum adhibeatur.* E ben vero, che in moltissimi luoghi s' usa il padiglioncino in vece di questo velo.

e Il VELO, che serve per portare la santissima eucharistia nelle processioni di quella medesima, sia lungo nove palmi, e largo come la tela del velo.

f L' UMBELLA, cioè il baldacchino, che si porta sopra la santissima eucharistia nelle processioni, da ogni parte deve avere due drappelloni pendenti, quali siano lunghi dodici dita in circa, e con quelli stiano cucite assieme da ogni parte le frange con fiocchi molto lunghi, ed in mezzo all' uno, e all' altro drappellone s' inserisca un' asta, la quale per diritto distenda i fianchi del baldacchino: similmente l' aste siano dipinte, e ugualmente lontane l' una dall' altra, acciocchè con quelle possa levarsi in alto, e portarsi: e l' aste, che debbono sottoporvisi siano quattro, o più secondo la grandezza del baldacchino, qual deve essere di color bianco.

g Il TABERNACOLO ostensorio per esporre il santissimo alla publica adorazione per l' adorazione delle 40. ore, e per portare il santissimo in processione, sia d' ar-

gento, o almeno di ottone indorato nella parte superiore: sia di forma rotonda, col cristallo, o vetro risplendente.

h Il LANTERNONE con cui s'accompagna il santissimo sagramento, quando si porta in processione, o agl' infermi, deve essere di legno indorato, o di lamina di ferro sottilissima con le fenestrelle, e dentro vi sia il ferro da porvi le candele; deve avere l'asta lunga, nè si deve adoperare in altro uso.

i Le MAPPE, cioè le tovaglie d'adoperarsi per la santa comunione, non siano più lunghe degli scanni, o cancelli, ma uguali a questi: abbiano la larghezza di palmi tre in circa, i capi delle quali ponno ricevere qualche ornamento.

E per quando si porta il viatico agl' infermi, si deve avere una piccola tovaglia da porsi avanti l'infermo, quando gli si porge il santissimo sagramento.

k I VASI ad uso della purificazione, se sono d'argento, o di simil materia, non debbono avere la forma di calice.

55. *Supellettili, e altri ornamenti per gli altari.*

a Ombella, o baldacchino.	*d* Paliotti.
b Tabelle delle segrete.	*e* Tele stragule.
c Mappe, o tovaglie.	*f* Il panno stragulo.

a L'OMBELLA, o baldacchino, (*a*) che si pose su l'altare, da ogni parte sia largo a segno, che cuopra in tutto, e per tutto lo stesso altare, e il sacerdote, che celebra: acciocchè questi non s'imbrattino di polvere, o di qualsivoglia macchia, che potesse cadergli addosso: stia però elevato convenientemente dall'altare, tanto che possa nettarsi ancora con facilità.

(a) Instruct. citat.

b La TABELLA delle segrete non sia di quercia o di noce; nè di legno alquanto oscuro, ma si faccia di abete, o di altro simil albero biancheggiante, acciocchè non si oscuri la carta, che con quella si congiunge; e

sia alquanto più larga, che lunga, e nell' estremità convenevolmente abbellita. Per le feste più solenni deve farsene una più bella colle sommità indorate, e nella carta siano scritte lettere alquanto più grandi, e risplendenti d' oro.

c Le MAPPE, o tovaglie di sopra dell' altare siano di lino, o di canape, lunghe a segno, che dall' uno, e dall' altro lato dell' altare pendano tre dita in circa più del piano della predella, e non siano lavorate in parte alcuna col bombace di colore azzurro, o d'altro, ma siano larghe tanto che coprano tutta la mensa dell' altare. Le tovaglie di sotto con la loro lunghezza, e larghezza coprano tutta la mensa almeno.

d Il PALIOTTO, che si distende innanzi all'altare, sia un poco più lungo dell'altare, e tanto più alto, che dalla parte inferiore arrivi un pochino più giù della sommità della predella, dalla parte di sopra in luogo distante un palmo dalla cima, e si adorni di frange, secondo la qualità del paliotto; e dalla parte di fuori può cucirsi nel mezzo una croce, o l' imagine del santo, in nome del quale sarà stato consagrato l' altare, o pure qualche altra effigie sagra. Se può farsi, affiggasi alla distesa ad un telaio di legno; ma nel piccolo asse di sopra del telaio si adoperi tal cautela, che l'angolo di sotto, al quale sta attaccato il paliotto, si recida affatto, e si abbassi in maniera, che non possa offenderlo colla sua acutezza. Se il paliotto e di gran valuta, potrà distendersi acconciatamente innanzi a quello nella parte di sopra un velo, solamente quando si celebrano le messe, acciocchè non sia impedito il sacerdote, o pure non consumi i paramenti coll' accostarcisi: e questo velo non deve farsi tanto lungo, che passi la frangia.

e La TELA detta stragula, che si adopera per coprir l' altare dapoi che si sono finite le messe, sia lunga, e larga in maniera, che copra da ogni parte tutta la mensa del medesimo, anzi un poco più: similmente sia di color verde, ed abbia le frange corte attorno attorno.

f Lo STRAGOLO, cioè il panno, che si distende sopra la predella, e sopra i gradi dell'altare, sia tappeto, ovvero panno di lana, e prezioso, e secondo le solennità delle feste, e dignità delle chiese; e sia così largo, che disteso sopra la predella, e i gradi onninamente, e anche si dilati lo spazio almeno d'un cubito di più.

36. *Altre supellettili di lino, oltre alle menzionate.*

a Soprapellicio, cioè la cotta.
b Manutergi, o mantili.
c Borse per i calici.

(a) Instruc. citata.

a Il SOPRAPELLICIO, che dicesi la cotta, (*a*) sia di tela sottile colle maniche tanto lunghe, che raggrinzate arrivino fino alla sommità delle dita, le quali ponno farsi lunghe tre palmi in circa, e larghe attorno attorno sei palmi: nella propria bocca sia rotonda, non quadrata: dal petto non sia divisa, o tagliata in modo alcuno: sia quasi lunga fino al mezzo delle gambe: nell'estremità sia larga in giro diecinove palmi, e mezzo in circa: negli omeri dodici in circa; e da niuna parte deve ammettere lavoro fatto con adornamento affettato, e sopra tutto negli omeri.

b Il MANUTERGIO, o mantile, che dicesi anche tovaglia d'appendersi in sagrestia, presso il lavatoio delle mani de'sacerdoti nell'istromento tornatile, dovrebbe essere d'opera damaschina, larga quanto la larghezza della tela, e lunga otto cubiti; o più, o meno, avutosi riguardo all'altezza, o alla bassezza del luogo.

c La BORSA del calice, e della patena, sia di lino, o di canape, tanto larga, e tanto lunga, che comodamente, senza strettezza, vi possa capire e il calice, e la patena, chiusa, e cucita, con tutta la larghezza della tela, che dovrà raggrinzarsi; e oltre a questa borsa di lino, ne dovrà avere un'altra di legno, della quale si parlerà appresso.

37. *Supellettili, e ornamenti di diverse sorti.*

a Croci per gli altari.
b Croci per le processioni.
c Croci per gl'infermi.
d Vessilli, o stendardi.
e Borse di legno per gli calici.
f Candelieri per gli altari.
g Candeliere triangolare.
h Candeliero pel cero pasquale.
i Coperchi estintorii.
k Il turribolo.
l Acerra, o navetta.
m Coprimento del lettorile immobile.
n Coprimento del lettorile portatile.
o Panni per ornar la chiesa.
p Coprimento del pulpito.

a La CROCE (*a*) che si ha da porre nell' altare, abbia l' imagine del crocifisso, e sia più alta, e molto più rilevata de' candelieri. (a) Instruct. citata.

b La CROCE da portarsi in processione deve collocarsi stabilmente sopra l' asta, in maniera però, che quando occorre possa indi amoversi.

c La CROCE, che si porta agl' infermi, deve avere espressa pietosamente l' imagine di Cristo signor nostro, di maniera che, come avverte la citata instruzione, *pietatem excitet.*

d Nel VESSILLO, o sia stendardo da portarsi in processione, non debbono essere espresse, se non imagini di santi.

e La BORSA di legno, che serve per conservarvisi dentro il calice, racchiuso prima in quella di lino sopramenzionata, sia d' opera semplice, e di tal lunghezza, e larghezza, che commodamente possa capire il calice con la patena: abbia anche il coperchio, con cui si chiuda calcatamente: di dentro deve essere vestita di panno di lana, o di velluto; e di fuori deve essere coperta di cuoio; e suole avere i cordoncini per poterla portare, quando occorre.

f I CANDELIERI per gli altari abbiano la base rotonda, o più tosto triangolare, e che sia consimile a quella della croce. I candelieri, che si portano dagli

accoliti, siano più piccoli di quelli, che stanno su l' altare.

g Il CANDELIERE per sostenere le candele nella settimana santa, deve essere triangolare, che vada terminare in aguzzo, e sia capace di quindici candele.

h Il CANDELIERE per sostenere il cereo pasquale dovrebbe essere di lamina d' argento, ovvero di ottone, ovvero almeno, se la chiesa è povera, di legno fatto a torno, e tutto indorato, e pienamente ornato, alto quasi cinque cubiti.

i I COPERCHI per estinguere le candele si debbono fare di carta di ferro; dalla parte inferiore sieno di circuito aperto, e vadano a terminare in aguzzo, e debbono avere le loro aste.

k Il TURRIBOLO, cioè l' incensiero, che deve essere d'argento, o d'ottone, abbia le catenuzze fatte a quattro doppi, col coperchio: ma quelle catenuzze debbono essere lunghe tre palmi, e tre quarti in circa.

l L' ACERRA, o navetta dell' incenso sia d'argento, o di ottone (e della stessa materia ancora il cucchiaio) tanto grande, che sia capace di maggior quantità d'incenso di quello, che serve per la messa.

m Il COPRIMENTO del lettorile immobile arrivi quasi fino al pavimento, e deve essere largo quanto l'istesso lettorile: in quella parte, dove si appoggiano i libri deve essere coperto di corame.

n Il COPRIMENTO del lettorile portatile deve esser largo, quanto il panno, con cui si cuopre, lungo, che arrivi in terra.

o Nelli PANNI per ornare la chiesa, o siano di arazzo, o altro, come anche ne' corami, non siano espresse immagini profane, umane, ovvero pitture di bestie, ma figure religiose, e pie di mistero sagro, e quelle particolarmente, che esprimono le gesta di Cristo signor nostro, e de' santi.

p Il COPRIMENTO del pulpito deve essere lungo, quanto lo stesso pulpito, e tanto largo, quanto l'abbracci tutto per d'avanti, e pe' lati.

Vasi per diversi usi ecclesiastici

a Vaso per benedirvi l'acqua.	*c* Vaso per pulire i calici, e lavare i corporali.
b Vaso portatile dell'acqua benedetta.	*d* Vaso per le oblazioni.
	e Vasi da olio per le lampade.

a Il VASO ad uso di benedirvi l'acqua non deve essere di creta, ma di rame, e di dentro deve essere linito con stagno liquefatto; deve avere due manichi, con la bocca larga, e il fondo un poco più stretto della bocca, ma però, che possa fermamente stare diritto.

b Il VASO portatile dell'acqua benedetta sia d'argento in qualche parte indorato, e con qualche intaglio, ad uso però de' ministeri episcopali: ma senza questa indoratura, quando non serve per gli sudetti ministeri, e anche si permette di ottone nelle chiese povere.

c Il VASO, che serve per pulire i calici, e per lavare i corporali, sia di rame a guisa di bacino, con due manichi, e da un orlo all'altro sia largo due palmi, o più, secondo la quantità della supellettile, che si ha da lavare: e abbia la bocca rilevata, per la quale, quasi per mezzo di un canale, l'acqua della lavanda possa versarsi a poco a poco nel sacrario; e questo vaso si conservi solamente per questo effetto.

d Il VASO, o bacino per ricevere l'oblazioni suole essere di ottone.

e I VASI per l'olio, che si consuma nelle lampane, fu nella citata istruzione prescritto, dovessero esser di marmo, ovvero di legname sodo co' loro coperchi, i quali ben bene gli chiudano.

Vi deve esser il vaso piccolo portatile, ove da detti vasi s'infonde l'olio: deve essere di lamina di ferro sottile, o come dicesi, latta, con la bocca patente; ma abbia un' altra parte, come un rostro lungo, per di dove con flusso sottile passi l'olio alle lampane.

Vi deve essere uno strumento lungo, con cui s'attinge l'olio da detti vasi per porlo nel detto vaso piccolo, e deve avere il manico ripiegato per poterlo appendere.

Supellettili per gli officii funerali.

Deve anche il visitatore vedere, se nella chiesa, dove vi debbano essere, vi sieno le supellettili per gli officii funerali, cioè

La tomba sepolcrale, ossia tumulo.

La croce d'ottone, o di legno con la sua base ferma di marmo, o di legno, che abbia nel mezzo il forame per collocarvela.

La bara, o cataletto, sopra di cui si porta il cadavere.

Lo stragulo di color nero da porsi sopra la tomba.

La coltre di panno nero per coprire il cadavere.

I candelieri di ferro, che si pongono intorno alla tomba, d'altezza di due cubiti e mezzo, che abbiano la base ferma a forma di trepiedi.

Supellettili stromentali.

Non deve mancare il vaso focario di ferro, o di rame, detto la braciera, per lo fuoco necessario nell' incensiero, quando si celebrano le messe, e gli uffici solenni; e deve avere il cucchiaio di ferro col manico lungo, per poter con esso trattare i carboni accesi, e collocargli nell' incensiero.

La crotila di legname, quello strumento, che in vece di campana si suona nella settimana santa.

Sono necessarissime le pertiche, le canne, le scope grandi, e piccole, e le cassette, che diconsi gettamondezze, co' loro manichi, e anche qualche strumento di ferro per radere il fango, che talora si attacca al pavimento della chiesa; e dovranno servire, come si avverte nel seguente §. dove parleremo del modo di pulire le chiese, e le loro supellettili. E l'istesso s. Carlo pen-

sò a questi stromenti per la pulitezza della chiesa; onde avvertì: = *habebit sacrista sua instrumenta certis, et aptis locis recondita, perticas, arundines, scopas parvas, et magnas, firmas, et molles, capsulas quoque manubriacas ad purgamenta excipienda, et efferenda, et huiusmodi.*

§. XI.

REGOLE, E INSTRUZIONI della nettezza, e politezza delle chiese, e delle supellettili, vasi, e ornamenti sagri, e non sagri.

1. Poco gioverebbe, che il nostro buon vescovo invigilasse, e nelle sante visite ne facesse gli ordini, e decreti opportuni, che le chiese nelle loro fabriche non avessero alcun bisogno, e che fossero ben provvedute di tutte le necessarie supellettili, vasi, e ornamenti: se poi i sagristi, e altri, a cui spetta, fossero negligenti, e trascurati in tener nette, e pulite le chiese, gli altari, e le loro supellettili, vasi, e ogni altra cosa, che serve pel culto divino. Per tanto, a fine di evitarsi quegli abominevoli spettacoli, che in più luoghi di questo opuscolo abbiamo accennato, avrebbe il buon vescovo, per questa pulitezza, e nettezza ad ordinare, e invigilare, che onninamente si osservino le presenti regole, ed istruzioni, delle quali fu autore san Carlo glorioso: (a) e quasi tutte sono quelle, che dal latino nel volgare sono state tradotte per ordine del mio eminentissimo signor cardinal Orsino, (b) e rapportate nel suo sinodo sipontino, benchè da noi qui con diverso metodo, e con diversa distinzione si riferiscano.

(a) s. Carol. in act. eccl. mediol. pag. 643.
(b) Cardin. Ursin. in synod. sypont. ann. 1678.

2. *OGNI GIORNO.* Finite, che saranno le messe, le tovaglie degli altari debbono coprirsi con le loro coperte (che di sopra furono dette tele stragole) ma prima le stesse tovaglie si nettino leggermente con una scopetta nettissima di quella sorte, che si adopera per le

vesti di casa, che sia però destinata solamente a questo uso.

Le dette coperte ogni mattina debbono scuotersi con leggerezza.

La pradella dell'altare ogni giorno si netti con la scopetta di canna, se ivi ha da celebrarsi la santa messa.

I coperchi dell'ampolluzze, se stanno bagnati, si asciughino bene ogni giorno, quando si ripongono.

I bacini delle medesime ampolluzze si puliscano ogni giorno, e si asciughino se saranno di stagno.

Le tovaglie della sagrestia, che servono per nettar le mani, si asciughino vicino al fuoco, se l'aria sarà troppo umida.

3. *OGNI TRE DI.* I candelieri, e le altre cose di ottone si maneggino col panno, o pure si prendano per la sommità di ferro. Se si adoperano continuamente, ogni tre giorni si puliscano, con togliergli la polvere o la cera, se a caso vi sarà scorsa.

4. *IL GIORNO AVANTI D'OGNI FESTA DI PRECETTO.* Il pavimento della chiesa si deve scopare dopo pranzo avanti, che si faccia la mutazione, se si deve fare, de' paramenti; e anche si deve scopare la mattina a buon'ora del giorno seguente, se vi sarà stato concorso di popolo.

Se la chiesa ha il portico, si deve anche questo scopare il giorno avanti d'ogni festa di precetto.

5. *OGNI SETTIMANA.* Nella metà della settimana si deve scopare il pavimento della chiesa, se non accadesse, che fosse stato scopato per ragione di giorno festivo, nel cui giorno avanti, come si è detto, deve scoparsi. Se si incontrassero più feste continuate, si scopi la sera.

Almeno ogni settimana si debbono scopare i pavimenti delle cappelle, del coro, e della sagrestia; e nel tempo stesso con la scopa di canna si dovranno scopare i gradi, e le pradelle degli altari, le porte della chiesa, i genuflessorii, i banchi, o sedili del coro, e le cancellate delle cappelle.

Prima di scopare, acciocchè non si ecciti la polvere, si

deve aspergere l'acqua non con la mano, ma a goccie, a goccie con la scopa.

Nello scopare non si debbono adoperare scope, che per la loro asperità nuocciano al pavimento.

Se vi sarà attaccato del loto, si rada con qualche strumento atto a ciò.

Il pavimento del campanile si deve scopare ogni settimana.

Le cassette ad uso di sputarvi, almeno ogni otto giorni per ogni parte si stropiccino, e si puliscano attorno attorno con panno denso. Si levi via la calce imbrattata dallo sputo, e se ve n'ha bisogno, vi si aggiunga della nuova.

Le coperte, cioè le tele stragole degli altari debbono ogni settimana, purgarsi dalla polvere con diligenti scosse.

Dove celebrano dodici sacerdoti: due corporali ogni tre settimane si mutino: due camici ogni quindici dì; i cingoli un mese sì, e un altro no: gli asciugatoi degli altari, e due amitti si mutino ogni otto giorni. Ma dove sono più pochi sacerdoti, secondo la mancanza del numero di quelli, potrà accrescersi il numero dei giorni per la rata parte, e per lo contrario dovrà scemarsi il numero de' giorni, dove celebrano più sacerdoti.

I purificatoi d'ogni sacerdote (posciachè ad ognuno conviene avere il suo) si varino ogni otto giorni, o al più quindici.

Le cotte, che servono a' sacerdoti, ovvero a' cherici, debbono variarsi quasi nello stesso modo.

Si nettino bene le finestre dell'ampolluzze; gli armari, e gli scrigni della sagrestia si puliscano con la scopa di canna.

Le tovaglie della sagrestia, che servono per nettar le mani, si puliscano, e si mutino ogni settimana.

La supellettile indorata, o inargentata si maneggi con quella medesima accortezza, con la quale si maneggia quella d'argento: ogni otto giorni si netti leggermente col panno di lino: se sta sempre esposta: se si ha da riporre, si pulisca: e allora le cose indorate potranno

pulirsi ancora col sapone, o con la crusca, siccome si dirà del lavare i calici ogni sei mesi.

6. *UNA SETTIMANA SI, E L'ALTRA NO.* Le tovaglie, che servono per la santa comunione, le più strette si mutino una settimana sì, e l'altra no.

Le cassette ad uso di sputarvi, si espongano all'aria, una settimana sì, e l'altra no.

7. *OGNI QUINDICI DI.* Due calici, e due patene si lavino nell'acqua tiepida leggermente colla mano, almeno ogni quindici dì, laddove celebrano la messa dodici sacerdoti; ma dove celebrano più pochi sacerdoti, potrà ciò farsi più di rado, secondo la proporzione del numero de' sacerdoti, e de' giorni.

Le lampade di vetro, che servono ogni giorno, si puliscano ogni quindici dì con crusca, e acqua calda.

8. *OGNI TRE SETTIMANE.* Dove celebrano dodici sacerdoti, due corporali si mutino ogni tre settimane; ma dove sono più pochi sacerdoti, secondo la mancanza del numero di quelli, potrà accrescersi il numero de' giorni per la rata parte; e per lo contrario dovrà scemarsi il numero de' giorni, dove celebrano più sacerdoti.

9. *OGNI MESE.* Le imagini co' loro ornamenti, il tabernacolo della santissima eucaristia, e qualsivogliano cose simili dipinte, o indorate, che stanno attaccate agli altari, similmente i baldacchini, che a quelli soprastano, si mondino ogni mese con le code di volpi, o scopetta di canna.

Delle tre tovaglie degli altari, quella di sopra si muti ogni mese, e si suole ogni quindici dì rivoltare.

La parte interiore della chiesa, e delle cappelle si pulisca, per quanto l'uomo da terra stando in piedi con una canna, ovvero pertica ben lunga, che nella sommità abbia la scopa, può arrivare a pulire, nè si deve tralasciare di pulire anche la parte superiore delle cappelle, se vi giunge la detta canna, o pertica. Si scopino tutti gli angoli della chiesa, e ammossi i banchi della chiesa; e anche le predelle degli altari, se ciò

si possa fare comodamente. E questa stessa diligenza si usi nel pulire la sagrestia ogni mese.

Le cose, che sono di legname, di noce, e simili, le porte, i pulpiti, i sedili del coro, i lettorini, i candelieri per uso del coro, i cornucopi che sostengono le lampade, le predelle degli altari, le sedie confessionali, i genuflessori, gli scanni nel tempo stesso si puliscano, e si astergano con panno di lana, ovvero di lino denso e molle.

Il suolo di legname del coro si stropicci con panno più denso, e nel tempo si fanno le cose predette, le pitture, e gli altari stiano coperti.

Le cancellate, e i candelieri di ferro, ogni mese, scossa la polvere, si astergano con panno; e quella parte, che sarà d'oricalco, cioè d'ottone, si dovrà pulire nella maniera, che appresso si prescriverà per i candelieri di questa materia.

Le ampolluzze debbano nettarsi diligentemente ogni mese, adoperandovi la corteccia dell'uova ben pesta, con qualche strumento di legno piccolo, per toglier via affatto le piccole macchie; o pure in altro modo più conveniente, se si trova.

I tavolati, e le muraglie del campanile debbano pulirsi ogni mese colla pertica, che abbia la scopa nella sommità.

10. *UN MESE SÌ, E L'ALTRO NO.* Le tovaglie, che servono per la santa comunione, le più grandi si mutino un mese sì, e l'altro no.

11. *OGNI TRE MESI.* Delle tovaglie degli altari, le due di sotto si nettino quattro volte l'anno.

I bacini dell'ampolluzze se saranno di stagno, si lavino ogni tre mesi col bucato bollente, e coll'avena, o col farro vestito, o si stropiccino colla scorza ben pesta dell'uova; appresso un'altra volta si lavino con l'acqua, si asciughino al sole, e si pulischino col panno di lino che sia netto.

Le coperte, cioè le tele stragole degli altari, debbono esporsi all'aria ogni tre mesi.

12. *TRE VOLTE L'ANNO.* Quella supellettile, che di rado si adopera, alcune volte si svolga, e si esponga all'aria serena, acciocchè per avventura non diventi mucilaginosa, o che abbia mal'odore; ma non si esponga al sole: ciò potrà farsi nel mese di maggio, e di settembre, e una volta nell'inverno, secondo l'opportunità del tempo.

I candelieri, e le altre cose di ottone si maneggino col panno, oppure si prendano per la sommità del ferro: se si adoperano continuamente, ogni tre giorni si puliscano, con toglier via la polvere, o la cera, se a caso vi sarà scorsa; e se si hanno da riporre, allora si faccia ancora lo stesso. Oltre a questo, se mai si saranno cavati fuori, ogni quattro mesi si nettino diligentemente colla polvere di pomice, o con quella, che chiamano di Tripoli (colla quale fuggono le mosche nell'estate) adoperandovi il cuoio di bufata. Se non si trovasse nè l'una, nè l'altra, si pulischino col mattone minutissimamente polverizzato, e passato per setaccio, e in vece del cuoio, col panno più aspro, che chiamano saia; ma in niun modo in questa maniera dovrà adoperarsi. Diventano più puliti (ma non dura molto tempo la loro pulitezza) se sono stropicciati col melo arancio, o limone, e col marmo polverizzato, oppure in cambio dei meli, coll'uve selvatiche, o con erba acida, e appresso si lavino bene coll'acqua: dipoi si asciughino, e si espongano al sole, e non mai si puliscano coll'aceto; e quando si riporranno le suddette cose, si vestano di canaletti di carta più grossa, o co'sacchetti di lino, che servono per non farle impolverare, e acciocchè si mantenghino sempre pulite, e risplendenti.

13. *DUE VOLTE L'ANNO.* Due calici, e due patene, laddove celebrano dodici sacerdoti, si lavino leggermente ogni sei mesi col sapone morbido, e allora dopo un quarto d'ora, che saranno stati esposti al sole, si lavino bene col boccato caldo, adoperandovi qualche scopetta per toglier via affatto il sapone, particolarmente dove si troverà scultura.

Potrà ciò farsi ancora con crusca cotta, e allora dovrebbero lavarsi incontinente, e tre volte con acqua pura: e si faccia da uno, che sia ordinato di ordini sacri, e in vaso destinato solamente a tal mestiere, e a lavare i corporali; e quello, che sopravvanzerà della lavanda, si versi nel sacrario. Ma dove celebrano più pochi sacerdoti, potrà ciò farsi più di rado, secondo la proporzione del numero de' sacerdoti, e de' giorni.

Gli altari due volte l'anno, quando è tempo sereno, d'allora che finite saran le messe fino a vespro, debbono spogliarsi, e debbono amoversi le pradelle, acciocchè sentano il beneficio dell'aria secca: nel qual tempo si nettino da ogni parte, sì i medesimi altari, come anche la parte di sotto delle predelle.

I vasi di rame, che servono per lavare i calici, e altre cose, si lavino bene prima che si adoperino, e due volte l'anno si puliscano con diligenza, se sia necessario, col mattone minuzzato, o coll'arena, e coll'acqua; se saranno stagnati, deve adoperarvisi la crusca, e l'acqua.

Due volte l'anno, una nel giorno avanti del natale di nostro Signore, e l'altra nel giorno avanti la solennità della santissima pentecoste, si pulisca diligentemente tutta la chiesa, e le cappelle, dal piano fino alla sommità dalle polveri, da ragnateli, e da ogni altra immondizie.

Tutto ciò, ch'è indorato, stuccato, o dipinto, si pulisca e si asterga con maggior diligenza, adoperandosi spazzole morbide.

Delle colonne della chiesa almeno le basi, i vasi dell'acqua benedetta, i gradi, le cancellate, le mense degli altari se non sono consagrati, la parte esteriore della sagrestia, il lavatoio delle mani e tutti gli altri materiali di pietra, che sono in chiesa e in sagrestia, si puliscano, e si rendano nitidi: quelli che sono poi asperi, si stropiccino con l'arena e con l'acqua: quelli che sono piani si stropiccino con acqua e cenere: quelli che sono lucidi si astergano.

Questo stesso e nello stesso tempo si faccia in pulire i lavatoi di pietra della sagrestia.

Le vetriate, se sono in luoghi alti, si puliscano due volte l'anno, come si è detto del pulire la chiesa, se sono in luogo basso, si puliscano ogni mese colla scopa morbida di canne, e si astergano con panno di lino.

Due volte l'anno con una diligenza più accurata si deve purgare, per quanto sia possibile, onninamente il pavimento dalle macchie, che averà contratto, e che con lo scopare semplicemente non si saranno potute levare.

Ma, benchè si determinino gli spazi delle suddette mutazioni, e purgazioni, non per questo non potranno straordinariamente ancora mutarsi le cose, e pulirsi, se sia necessario, come sarebbe per cagione di qualche sozzura, che per avventura le macchiasse, o per altra cagione.

14. *SPESSE VOLTE.* Le fenestre della sagrestia si aprino spesso, quando l'aria è serena e asciutta. Di più i cassettini fatti a tiratoio si tirino fuori un poco, acciocchè quelle cose ancora, che vi stanno dentro, partecipino dal beneficio dell'aria.

15. *TUTTE LE VOLTE, CHE V' HA IL BISOGNO.* Tutte le cose di lino, come sono camici, amitti, cotte, tovaglie, panni, e altre cose simili, che servono pel culto divino, si lavino in disparte dalle vesti di casa di chi che sia; quelle vesti però, che servono per lavar le mani, e la faccia, e per nettare il naso, non si debbono ascrivere a questo numero.

Quando agli altari si mutano le tovaglie, o i paliotti, debbono gli stessi altari essere politi con la scopetta di canna: la cera incerata, che sta attaccata alla pietra sagrata, anche si deve purgare leggiermente. Che se accadesse ritrovarsi la pietra, o altare senza questa tela, non si deve toccare per riverenza di sagro crisma.

I candelieri, le croci, gl' incensieri, ed il rimanente della suppellettile d' argento, non si maneggino con le mani ignude, ma si prendano col panno, ovvero da

quella parte, che non è d' argento. Prima, che si ripongano, deve scuotersi da loro la polvere, la cera, o qualche macchia, che vi sarà attaccata: e si nettino leggermente col panno morbido di lino, ma ciascheduna cosa si conservi nella cassettina, acciochè non si macchi. Quando però parrà, che alcuna delle sudette cose tenga bisogno di esser nettata, si netti leggermente con la paglia brucciata, e con la tela di lino: ma se cadauna cosa sarà molto annerita, come à dire l' incensiere per cagione del fuoco, o se sarà macchiata di molta quantità di cera, dovrà nettarsi col bucato bollente, nel quale stia meschiato il sale, servendosi della scopetta fatta di setole di porco: si stia in cervello però, che l' oro non si guasti dalla violenza del sale, se vi sarà parte indorata, e si prenda il parere di persone pratiche.

Il vaso dell' acqua benedetta ogni volta, che vi si rinova l'acqua, deve essere lavato con la scopa, e asciugato con la spugna.

Lo strumento per far l'ostie, quando se ne sarà servito il sagrestano, o altri, deve ungersi d' olio, e deve unirsi insieme l'una, e l'altra parte, con porvi in mezzo la carta, e dovrà radersi al di fuori la fuliggine, che vi si sarà attaccata; dipoi si netti la medesima parte con un strofinaccio, e si riponga in luogo conveniente.

La parte esteriore della chiesa deve anche tenersi mondata; non vi siano immondezze, nè erbe.

16. *ALTRE AVVERTENZE SOPRA L'ISTESSA MATERIA.* Tutte le vesti si tengano ne' proprii scrigni distintamente, e secondo la diversità del colore, e del prezzo: le vesti di lino ancora, secondo la nobiltà, e la valuta, stiano separate con le polize, che le distinguano.

I corporali, e i purificatoi, quando si rinnovano, acciocchè si adoprino gli altri, si pongano in una cassetta, o canestro destinato solamente a questo uso; e prima, che si diano fuori a lavare, da colui, che sia ordi-

nato d' ordini sagri, si lavino nel proprio vaso, del quale si è detto di sopra, col bucato, e sapone, e dipoi si lavino due volte con l' acqua sola, e quello, che sopravanza dalla lavanda, si versi nel sagrario.

I camici, e le cotte, subito che si saranno lavate, si diano ad aggrinzare: ogni volta, che si ripongono, debbono almeno acconciatamente piegarsi, se non aggrinzarsi.

Similmente i corporali si diano a persone pratiche, acciochè gli diano la salda coll' amido, e gli pieghino nel sudetto modo. Il tempo comodo per quest' opera sarà dal mese di maggio fino al mese di ottobre.

Tutte queste cose fatte di lino debbono conservarsi ben' asciutte, e piegate separatamente ne' loro luoghi, acciocchè stieno apparecchiate; e vi si pongano le rose secche, e la lavandola, e altre cose simili; sì per conservarle più polite, e galanti, sì anche per non farle consumar dalle tignole.

Le pianete si conservino ne' cassettini, che s' inseriscono nelle scanzie, e postavi la carta più grossa, che copra il fondo della cassa: spargendovi appresso le foglie secche di rose, e la lavandola, o altre cose simili: vi si ponga la pianeta con la stola, e il manipolo suo. Appresso si mettano le altre della medesima sorte, secondo l' altezza della cassa, alle quali si aggiungano ancora le borse de' corporali, e le coperte de' messali, se vi sono: ma si conservino le pianete ben distese senza piegatura, o grinza. Nello stesso modo si conservino le dalmatiche, e le tonicelle, e sopra tutte queste si ponga un' altra carta, acciocchè si conservino più polite. Quelle robbe, che sono di drappo d' oro, o d' argento, o che hanno fregi, che si rendono più aspri per l' oro, o per l' argento, abbiano un panno fra l' una, e l' altra superficie, acciocchè strofinandosi insieme, non si consumino.

I piviali, particolarmente se sono d' oro, o di argento, o si ripongano in una scanzia grande, o si conservino piegati, in maniera tale però, che non si pieghi affatto quella parte, che pende dalle spalle (che dal vol-

go vien chiamata cappuccio) e vi si metta in mezzo un panno, conforme s' è detto di sopra.

Ogni volta, che si cavano fuori questi vestimenti, si distenda sotto di loro una tovaglia netta, e di sopra una coperta, se hanno da lasciarsi per qualche spazio di tempo.

I Paliotti degli altari sempre stiano affissi ai loro telai; e potranno ad una commessura di piccole assi affiggersi due di diverso colore, acciocchè non sia necessario, se non voltar la faccia del telaio, secondo che richiede il giorno; e in tal maniera si tengono diritti in un ampia scanzia, tolta via la filza delle frange, la quale non sia cucita, ma vi s' interponga un panno, o pure in mezzo alle due facce de' paliotti nella scanzia, o in mezzo alla faccia del paliotto, e dell' altare per isfuggire quello strofinamento, che si è detto di sopra. E sarà molto utile, che il panno sia tanto largo, che copra l'una, e l' altra faccia del telaio, e così anche i paliotti affissi all'una, e all' altra parte: ed essendosi affisso in tal maniera nella parte di mezzo, ora si stenda di quà, e di là, e da ogni lato si leghi colle fittucce, e ora da una parte sola, siccome sarà necessario coprir una, o due faccie del telaio. Ma, se i paliotti avranno da piegarsi, facciasi in maniera, che non si pieghi l' effigie della croce, se vi sta affissa, e si adoperi la cautela del panno, che vi sarà di tramezzo, se è necessario.

I tappeti, e i panni più grossi, che servono per coprir il suolo; quando si hanno da riporre, prima si purghino dalla cera, e da altre sozzure, se vi staranno attaccate, e dipoi si espongano all' aere, e si dibattino con diligenza, per cavarne fuori la polvere, si nettino bene con la scopetta, in tal maniera dappoichè si saranno piegati, si ripongano ne' loro luoghi.

Nella predella della scanzia, o mensa, dove si ferma il sacerdote a prendere le vesti sagre, sempre deve star disteso un panno più grosso, acciocchè il camice non si macchi in parte alcuna.

§. XII.

Si accenna il modo di agevolare l' esecuzione delle preinserte regole, e instruzioni della politezza delle chiese, e delle supellettili, e vasi sagri, e non sagri.

1. Le sopradette regole, e instruzioni sono indirizzate principalmente, e se ne deve strettamente incaricare l'osservanza ai sagrestani, ai rettori, ai beneficiati, ai cappellani, e ad altre simili persone, cui spetta di eseguirle, o farle eseguire per l'obbligo del loro ufficio, o beneficio. Ma perchè bene spesso i rettori delle chiese, e delle cappelle non sono di quel paese, dove sono site: e Iddio il volesse, che il principale pensiero di molti di costoro non fosse, se non di esiggere l' entrate delle chiese, e de' beneficii, senza curarsi, che le chiese stesse si riducano in ispelonche, e gli altari riempiano di polveri, e di ragnateli, e le tovaglie, e i paliotti, e le altre supellettili sieno mal ridotte senza mutarsi, e rinovarsi; stimiamo perciò di proporre al nostro buon vescovo, l' esempio di san Filippo Neri, il quale ha prescritto per regola: che ciascun altare delle chiese della sua venerabilissima congregazione dell'Oratorio sia custodito, e tenuto pulito da un sacerdote, o chierico di congregazione. Onde ogn' uno con una straordinaria attenzione procura, che in tutte le cose risplenda grandissima nettezza, e pulitezza; e non sarà maraviglia, se appresso i padri dell'Oratorio si vede, e nelle chiese, negli altari, e nelle sagrestie una gran pulizia, che merita di addursi per ispecchio, e per esempio.

2. Per tanto il nostro buon vescovo rifletta, se gli sia riuscibile, gli altari delle sue chiese (senza però esimerne i principalmente obligati) distribuirgli, e ripartirgli fra chierici, suddiaconi, diaconi, e sacerdoti, anche canonici, acciocchè ogn'uno abbia cura del suo, lo tenghi netto, e pulito, muti ne' tempi prescritti le tova-

glie, paliotti, netti i candelieri, e presti ogni altro necessario ossequio.

3. Di più rifletta, se sia riuscibile deputare altri per adempire tutti gli altri ministeri necessarii, per eseguire in tutte le sue parti le sopradette regole, e instruzioni, con assegnare a ciascuno le cose sue, v. g. ad uno le cose, che debbono farsi ogni giorno; ad un altro quelle, che debbono farsi ogni settimana; ad un altro quelle d' ogni mese, secondo le divisioni, e ripartimenti, che abbiamo fatto nelle dette regole, e instruzioni: a chi più, a chi meno, secondo la loro abilità, e spirito. Quindi avverrebbe, che, distribuito frà molti il peso, questo riuscirà leggiero, e più facilmente si conseguirà il fine, che si desidera, e con poca fatica si vedranno le chiese pulite. Potrebbe spcialmente in questi ministeri impiegare il buon vescovo i chierici ordinandi, per far loro acquistare questo merito di più per essere promossi agli ordini maggiori. Anzi si ritroveranno de' buoni laici, che devotamente vorranno impiegarvisi. Narrasi in tal proposito di un penitente del menzionato san Filippo Neri, che si recava a sorte divenir un dì scopatore della basilica di san Pietro. Che se nell' esser uscito alla luce il nostro opuscolo della *sacra ordinazione*, che tratta del modo di eleggere, e allevare i ministri del sacro altare, vi sono stati de' vescovi, che non si sono sdegnati di leggerlo, e praticarlo in molte cose, in fino con introdurre nelle loro diocesi gli esercizii spirituali per gli ordinandi, giusta le instituzioni, che nel medesimo opuscolo ne abbiam rapportate, ad esempio di quelle, con cui i venerabili sacerdoti della congregazione della Missione gli danno agli ordinandi in Roma, in Napoli, e in molti altri luoghi d'Italia, e fuori d' Italia; così anche non isdegneranno, quando conoscono esservene nelle loro chiese il bisogno, di far praticare le soprainserte regole, e istruzioni della pulitezza delle chiese, e delle supellettili ecclesiastiche; giacchè queste servono per tenere politi i tempii mate-

riali, e quelle per mondare, e adornare di sacerdotali virtù i tempii vivi di Dio.

4. Se mai vi fossero (il che non credo) di coloro, che dicessero, che molte delle cose, che abbiamo fin'ora notato ne' nostri opuscoli, e proseguiremo con la divina grazia a notare, sono cose ideali, e che facilmente si trova, chi moltiplica ordini, precetti, regole, e istruzioni, e impone pesi insopportabili agli altrui omeri; io supplicherei il mio buon vescovo a non porgere orecchie a costoro, che pare, che sieno subornati, e salariati dal diavolo, acciocchè impediscano quello, ch'è servizio, e volontà di Dio: come se tutto ciò, che i santi padri prescrissero ne'sagri, e generali concilii, non fosse stato volontà di Dio: (a) *quicquid in sanctis episcoporum conciliis decernitur, id universum divinae voluntati debet attribui.* Dovrebbe per tanto ognuno, quando si incontra in qualche canone, o decreto di concilio generale, adorarlo, e riverirlo, e non frapporre difficoltà per l' esecuzione, sotto pretesto di troppo rigore, perchè non è costumanza del pietosissimo Dio imporre gioghi pesanti, ma soavi.

(a) Constantin. Augustus ad eccl.

5. Quanto i santi vescovi hanno insegnato, e hanno fatto praticare nelle loro chiese, e publicato ad esempio del buon governo dell'altre chiese, e particolarmente quel gran lume de' prelati san Carlo cardinale, arcivescovo (de' cui gloriosi esempi e dottrine, è sparsa la nostra opera) non deve esser sottoposto alla censura di certi uni, ai quali perchè non piace, subito hanno in bocca quel *non si può*, e non sanno dire altro, che *non si può, non si può.* A costoro si deve rispondere: *non si può da chi non si vuole, e non si può quel che non piace.* I santi hanno avuto quel lume soprannaturale, che non hanno avuto essi, quali non si sà da quale spirito sieno mossi in affaticarsi per iscreditare, e per esagerare come ineseguibili quei precetti, e quei consigli dettati, e praticati, e fatti praticare dà santi stessi, come se non fosse lo stesso Iddio: (b) *qui operatur omnia in omnibus*, che sparge i doni della sua

(b) 3. Cor. 12. 6.

grazia, così in una diocesi, come nell' altre, acciochè da per tutto si osservino le sue sante leggi. Basta, che i buoni prelati vogliano promovere l' esecuzione delle sante ordinazioni della chiesa, promulgate ne' concilii generali, e nelle bolle, e decreti pontificii, e proclamate dalle trombe evangeliche de' ss. Padri: basta, che vogliano, ma con fini disinteressati, e che abbiano il puro oggetto alla gloria di Dio: che sperimenteranno l' assisenza del potente braccio dell'Altissimo. E qualora delle ecclesiastiche leggi veggiamo l' inosservanza, non ci lamentiamo del rigore delle leggi stesse, ma più tosto della negligenza di coloro, che debbono promoverne vigorosamente l'esecuzione, e nol fanno.

6. Dirassi, che all' osservanza particolarmente delle rapportate regole, e istruzioni circa la nettezza, e pulitezza delle chiese, molti non sono tenuti *ex iustitia*: ma io sò a dire al mio buon vescovo, che egli ritroverà molti, che volentieri il faranno. Ricuseranno di farlo quelli, che non hanno spirito ecclesiastico; ma quelli, che avranno questo spirito, certamente non si sdegneranno, anzi prontissimamente si esibiranno di tenere nette, e pulite le chiese, gli altari, i vasi sagri, le sagre supellettili, e coopereranno, e nelle chiese, e nelle sagrestie, a tutto quello, che riguarda questa nettezza, e pulitezza della casa di Dio: e i figliuoli della luce il faranno con istudio assai maggiore di quello, che i figliuoli del secolo il fanno nel tenere nette, e pulite le mense, e i troni de' principi, e dè rè della terra. Il gran Costantino si toglie di testa la corona, e prosteso in terra, sparso e di lagrime di tenerezza, e di sudore s' affatica a zappare la terra, e ad empirne 12. cofani per la fabbrica della maravigliosa basilica. Il s. duca Venceslao con le proprie mani semina grano, e spreme vino ad uso de' sacerdoti ne' sagri altari. Oggidì io sò persone, che si hanno preso per divozione, chi di dar l'amido à corporali, chi di piegar i purificatoi, dappoichè sono stati lavati, e altri di ornare gli altari di fiori; e sò, che in un certo paese le devote donne

con una santa invidia fanno a gara qual di loro può arrivare a lavare le tovaglie degli altari, e altri linteami dedicati al culto divino; e altri si studiano di rendere simiglianti ossequii, perchè ridondano a gloria di Dio, e ognuno che gli fa, può, e deve gloriarsene, e non isdegnarsene. Tutto stà, che il mio buon vescovo egli con vigore voglia procurare l'osservanza, e invigilare a questa, e non fare come chi pianta un' arbore, e poi lo lascia, senza andare inaffiandolo, che perciò s' inaridisce. In simigliante maniera languirà, e inaridirà l'osservanza di queste, e di tutte le altre regole, precetti, e consigli, se il buon vescovo non vi invigilerà, procurandone coi mezzi necessarii l'esecuzione.

7. Per vieppiù assicurare l' osservanza delle predette regole, e istruzioni, stimasi opportuno, che nella città, e in ciascun luogo della diocesi si deputino i prefetti della fabrica, e della pulitezza delle chiese, che sopra intendano, e invigilino all'osservanza di queste regole, e istruzioni, e stimolino ne' casi di bisogno i negligenti, e anche diano avviso al vescovo stesso, che corregga gli obligati, ed esorti quegli, che non sono obligati, acciocchè non trascurino l' adempimento delle loro parti.

§. XIII.

Chi sia tenuto, e debba dal vescovo essere astretto ad istaurare le chiese, le cappelle, e gli altari, e a provvedergli di sagre supelletili, e ornamenti ec.

1. Tanto più è deplorabile, quanto ch'è frequentissimo l' accennato inconveniente; di vedersi le chiese, le cappelle, e gli altari nelle loro fabriche rovinose, e sproviste delle necessarie suppellettili, o pure queste succide, e lacere, che provocano le lagrime di chi ha una scintilla di zelo della casa di Dio. La cagione potissima di tanti mali per lo più avviene, perchè furono le fondazioni delle chiese, delle cappelle, e degli altari, permesse da' vescovi senza farvi assegnare da' fon-

datori espressamente certa speciale porzione di rendite, che dicesi la quarta canonica, segregata, e distinta dall'entrate assegnate per le celebrazioni delle messe, e per altri simili pesi, come di ragione tal quarta si deve onninamente assegnare, (a) per provvedere alle istaurazioni, e rinnovazioni delle supellettili, che inevitabilmente occorre di fare. I buoni vescovi l'hanno praticato, e lo praticano oggidì. Per apportarne un' esempio recente: il nostro eminentissimo cardinal Orsino, quegli, che coi suoi esempi, e con le sue dottrine ha somministrato pietre preziose per l'edificio della nostra opera, della diocesi Sipontina, dov'era lagrimabile al maggior segno l'inconveniente predetto, fra gli altri decreti sinodali in questa materia, publicò il seguente.

(a) X. qu. 3. cap. unico.

Ex debito pontificalis officii incumbere debemus potissimum, (b) ut Deus in domibus eius cognoscatur: *secundum quod cecinit David ipse*: Domine dilexi decorem domus tuae, et locum habitationis gloriae tuae. *Cum proinde de dioecesis nostrae ecclesiis exclamare possemus cum Ieremia*: egressus est a filia Sion omnis decor eius: *illud Matthaei probrum evitare curavimus*: vulpes foveas habent; et volucres coeli nidos; Filius autem hominis non habet, ubi caput suum reclinet. *Non aeri pepercimus, non labori, ut totius dioecesis ecclesias, in rebus suis turpiter imminutas, ad debitum revocaremus splendorem. Huiusmodi malum, inde originem traxisse, nobis compertum est, quod ecclesiae, aut altaria extructa sunt, sed non dotata, ut manutenerentur in posterum, dum e vivis erepto fundatore, temporum subierunt iniurias, et superstitum laboraverunt incuria. Nos propterea decori domus Dei pro omni futuro tempore consulturi, hac synodali constitutione decernimus, ut nemini in posterum liceat ecclesiam aliquam quantumvis angustam a fundamentis donare, qui prius ipsimet non constituerit dotem annuam scutorum saltem viginti, aut etiam maiorem, si ecclesiae pensata magnitudine, nos duxerimus necessariam. Altaria vero, ne erigantur inhibemus, nisi post constitutam dotem,*

(b) Card. Ursini decretum synod.

saltem scutorum sex annuorum. Quae dotes certae, et liberae sint, necnon instrumento manu publici notarii confecto, cum inserta forma facultatis a nobis obtinendae (sine qua liceat nemini ecclesias, aut altaria erigere, immo nec aliquid circa ipsorum materiale innovare) cautelatae. Fin quí il decreto Orsino.

2. Ma giacchè in molte chiese, e in moltissime cappelle, e altari non si trova providamente, con la constituzione della detta quarta, ovviato agl' inconvenienti, che si veggono: è necessario, che si pratichino quei mezzi, che in tali casi è lecito di praticarsi: e noi qui ne rapportaremo alcuni, e divideremo la materia in sei capi, e parleremo nel

I. D'ogni chiesa, cappella, e altare in generale.
II. Della chiesa cattedrale.
III. Delle chiese parrochiali de *iurepatronatus*.
IV. Delle chiese parrochiali di libera collazione.
V. Di chiese, cappelle, altari de *iurepatronatus*.
VI. Di chiese, cappelle, altari di libera collazione.

(c) Ogni chiesa in generale.

3. Al I. Generalmente, e indifferentemente tutte le chiese, cappelle, e altari (c) debbono ripararsi, e provvedersi delle necessarie supellettili. Primo con la sudetta quarta canonica; ed essendovi questa, è sufficiente, nessuno deve essere molestato. Secondo. Quando non vi sia la quarta canonica, vi si debbono impiegare le rendite de'legati pii, che dipoi vi fossero stati fatti. Terzo. Quando non vi siano questi legati, debbono essere astretti coloro, che per consuetudine legittimamente introdotta, o per constituzione, o per i statuti sono tenuti. Ma quando nè quarta canonica, nè legati pii, nè consuetudine, nè constituzione, né statuto vi sia, bisogna avvertire alle qualità delle chiese, cioè

(d) Cattedrale.

4. Al II. Si tratta della cattedrale, (d) non saprei addurre miglior dottrina di quella, che fondata con autorità di gravissimi dottori, riferisce con queste precise parole lo Sperelli nella sua famosissima decisione sopra questa materia: (e) *si agatur de instauranda ecclesia cathedrali, latior distinctio, seu graduatio facienda est;*

(e) Sperell. decis. 68. n. 20.

nam et hoc casu prius ad portionem pro fabrica destinatam, deinde recurrendum est ad consuetudinem, quibus cessantibus, episcopus tenetur quartam partem fructuum suae mensae, tam praesentium, quam praeteritorum impendere: qua non sufficiente, pro fabrica necessaria, non tamen ad ornatum, tenentur canonici de praebendis, (deducto ne egeant) contribuere, et illis quoque non sufficientibus possunt ceteri in dicta ecclesia beneficiati, iuxta vires, et deinde etiam totus clericus ab episcopo, cum consensu maioris partis capituli, ad contribuendum cogi, et denique in subsidium tenetur contribuere populus: ita latissime varias antiquorum reassumens opiniones consuluit Baerus cons. 3. per tot. vol. Barbos. cons. 25. volum. 3. etc.

5. *Se il vescovo* (è dichiarazione della congregazione de'vescovi, e regolari, (f) *e i canonici fossero poveri, deve la cattedrale essere riparata con le limosine del popolo.* E la medesima congregazione de'vescovi *in vestana* 16. *martii* 1602. inclinò: *di far contribuire le confraternite per la fabrica della cattedrale a proporzione delle loro rendite, detrattone il necessario per il mantenimento degli obblighi.* 1645. *Corneto* 28 *luglio* 1605. (g) *Alla restaurazione della matrice, debbono dell'entrate superflue concorrere anche gli spedali.* 1602. *Sarzana* 5. *febraio.*

(f) Nicol. m. s. ep. verbo cathedral. n. 2. verbo fabrica n. 27. verb. chiesa n. 7.

(g) Parochie de iurepatron. conc. trid. sess. 21. cap. 7.

6. Al III. Quando si tratta di chiese parrocchiali *de iurepatronatus*: è tenuto alle spese dell'istaurazione il padrone, in virtù del sagro concilio tridentino nel cap. 7. sess. 21. Onde al parere di gravi dottori riferiti, e seguiti dal citato Sperelli (h) il vescovo può nella visita fare precetto al padrone, che dentro un certo competente termine ripari la chiesa, sotto pena della privazione del iuspatronato; in quella stessa maniera, che, qual'ora si perdesse la dote della chiesa, ed il padrone ricusasse di costituirgliela di nuovo, può esser privato del iuspatronato, e aggiudicarsi ad altri. Ma avvertire si deve, che prima di astringere i padroni, il concilio vuole, che vi s'impieghino le entrate delle stesse chie-

(h) Sperell. d. dec. 67. n. 80.

se parrocchiali. Che se bene specialmente non si trovasse assegnata la quarta canonica, nondimeno si deve dire essere stata assegnata virtualmente con le entrate assegnate sufficientemente, e per gli alimenti del parroco, e per l'altre spese della chiesa parrocchiale. Che se non fossero sufficienti, in tal caso debbono essere forzati i padroni. Se sieno, o non sieno sufficienti, dipende dall' arbitrio del vescovo, dovendosi prima detrarre dalle predette entrate gli alimenti del parroco per un'onesta sostentazione.

(i) Parrochiali di libera collazione.

7. Al IV. Per le chiese parrocchiali di libera collazione, (i) il concilio tridentino nel citato cap. 7. sess. 21. ha prescritto il modo, che è questo. Se i frutti della chiesa sono sufficienti, e per gli alimenti del parroco, e per le istaurazioni, queste con essi debbono farsi; ma se non sono sufficienti, debbono esservi forzati i parrocchiani, cioè il popolo di quella parrocchia bisognosa d'istaurazione: e concordano le dichiarazioni della congregazione interprete del medesimo concilio: *Cathacen.* 16. *decembris* 1634. (k) *congregatio concilii censuit, ad refectionem ecclesiarum cogendos esse earundem ecclesiarum parochialium rectores; quod si redditus ipsarum parochialium non sufficerent, episcopum, iuris remediis, iuxta formam cap. 7. sess. 21. ipsos parochianos cogere debere.* E se vi fosse consuetudine, che a tali instaurazioni contribuisca il parroco più, e la comunità meno, si deve osservare; così fu risoluto dalla medesima congregazione del concilio (l) *in Patavina . . martii* 1590.

(k) Ex tom. 15 decr. p. 154. in arch. congr. concil.

(l) Ex tom. 6. decr. p. 115. in dicto archiv.

8. Sono varie le consuetudini de' luoghi in tal materia. Nella insigne chiesa collegiata, che insieme è parrochiale di Rocca Guglielma, mia patria, vi ha consuetudine, che il clero è tenuto all'istaurazione, e imbiancamento delle mura, e de'tetti della metà in circa della chiesa, cioè dalla parte verso l'altare maggiore, dove è il presbiterio: e il popolo è tenuto all'istaurazione, e imbiancamento dell'altra metà verso la porta, concorrendovi anche alla spesa col popolo la confrater-

nità del santissimo Corpo di Cristo; e di più il popolo è tenuto a far altre spese: come somministrare una certa annua mercede a chi ha cura dell'orologio, e a provvedere di fune il campanone, il quale è stato anche più volte fuso a spese del popolo. Il che è ragionevole, perchè il popolo gode il beneficio della chiesa, e delle campane, massimamente del campanone, che si usa per suonare (come dicesi) a consiglio, quando si raduna la comunità, e anche per suonare all'armi; ma questo suonare all'armi con la compana esistente nel campanile della chiesa è stato introdotto da che vi mancò la campana nel castello, che a tal'effetto si suonava. Questo certamente è abuso riprovato con le dichiarazioni riferite sopra nel §. VIII. num. 11. dalla congregazione de'vescovi e regolari.

9. Ma giusta la dottrina di Salodio, (m) non è tenuto mai il parroco alle spese del cimiterio, e delle sepolture, che appartengono sempre al popolo; nè deve, sotto qualsivoglia pretesto di povertà, essere scusato il paroco dal far esso le spese per le cose minute, v. g. per le chiavi delle cose sagre, e delle chiese, per gli corporali, per gli purificatori, per il vaso, dove si lavano; per gli vasi degli olii santi, per gli vasi dell'ostie, e per le tovaglie da estergere le mani, e per cose simili.

(m) Salod. de visitat. cap. 4.

10. La contribuzione del popolo ha luogo anche per la casa parocchiale: *Castridurantis* 11. *iunii* 1595. (n) *congregatio concilii censuit, scribendum ad abbatem, ut domum pro necessaria parochi habitatione curet aedificari ex fructibus, et proventibus quibuscumque, ad parochialem ipsam pertinentibus: qui si non fuerint sufficientes, patronos, si qui sint, vel alios, qui fructus aliquos ex dicta parochiali percipiant, et in eorum defectum parochianos ad id remediis opportunis compellat, quemadmodum de instauratione parochialium ecclesiarum cavetur decreto concil. cap. 7. sess. 21. Quod, congregatio declaravit, habere locum etiam in refectione, vel aedificatione domus necessariae ad parochi habitationem.*

(n) Ex tom. 8. dec. p. 130. exist. in archiv. congregat. concil.

E quando il popolo è renitente, v' ha per lo parroco questa dichiarazione: (o) *congregat. concilii censuit, parochianos, recusantes solvere parochis consuetam panis, et vini portionem, posse etiam poenis spiritualibus, et praesertim sacramentorum subtractione ad solutionem compelli.*

(o) Ex tom. 3. litt. ss. limin. p. 94. exist. in arch. congr. concil.

11. Al V. Quanto alle chiese, cappelle, e altari *de iurepatronatus*: (p) se il fondatore non diede sufficiente rendita per sopportare i pesi delle messe, e simili, e in oltre per la fabrica, per gli lumi, e per altre cose necessarie, egli dovrà essere forzato a queste spese, in virtù delle dichiarazioni delle sagre congregazioni del concilio, e de' vescovi, e regolari. Quella del concilio così scrisse al vescovo di Saluzzo: (q) *si cappellae de iurepatronatus laicorum icone careant, vel alioqui se habeant indecentius, vel ex redditibus, ad eas pertinentibus, si quos habent, vel iuris remediis patronorum impensa ad dictam, decentemque formam esse redigendas*: e più chiaramente la stessa congregazione li dichiarò in

(p) Chiese, cappelle, e altari de iurepat.

(q) Ex tom. 3. litt. ss. lim. exist. in archiv. congr. concil.

Urbinaten. Giacomo e Bernardino fratelli di Peroli della città di Urbino espongono, come avendo un semplice beneficio de iurepatronatus, fondato nell'altare di essa santissima Annunziata nella chiesa cattedrale di detta città, del quale è ora rettore esso Giacomo: decretò monsignor arcivescovo nella visita della chiesa ultimamente fatta, che ad essi oratori spetti il mantenere in detto altare la corona, li candelieri, la croce, e le tabelle della gloria, evangelio, e lavabo, gli scalini, ed anco la prospera, e predella; e nel resto il mantenimento dell'altare, e cose necessarie in detto altare spetti alla sagrestia della medesima cattedrale: onde si supplicano l'EE. VV. ordinare, che gli oratori non sieno per ciò molestati, che ec.

Proposito dubio. An D. archiepiscopi decretum sustineatur. Die 28 februarii 1665. Congregatio concilii censuit, sustineri quo ad eam partem, in qua sacristia eximitur ab oneribus, in praemisso libello descriptis; qua

vero ad aliam partem, dandam infrascriptam declarationem.

Ornamenta altarium, et cappellarum instrumenta, ad cultum divinum, ita demum parari a patronis debere, si ab iis sufficiens dotalis redditus, etiam pro conservatione cultus divini assignatus non fuerit. Onde il vescovo in visita, come nota Barbosa, (r) può fare precetto, che il padrone fra un termine competente provegga la chiesa, o la cappella delle cose necessarie, sotto pena della privazione del iuspatronato, e della cappella; e questa dottrina viene autenticata dall'autorità della congregazione de'vescovi e regolari, il cui parere si è, che: (s) *Se le chiese, e gli altari sono de iurepatronatus, e non hanno dote, ed hanno bisogno d'istaurazione, o di ornamenti, se dopo il termine, da prefiggersi ai medesimi padroni, non li ripareranno, si debbono concedere ad altri: e ciò anche procede, quando gli altari stessero dentro le chiese de'regolari. Modena 2 maggio* 1601.

(r) Cap. nemo de consecrat. Barbos. de offic. et potest. episc. alleg. 64. n. 16.

(s) Nicol. m. s. reg. verbo altare.

12. Al VI. Quanto alle chiese, cappelle, e altari di libera collazione. Se si trovasse assegnata rendita sufficiente, e per gli pesi delle messe, e per la fabrica, per gli lumi, e per altre cose necessarie, ancorchè non si fosse fatta menzione speciale della menzionata quarta canonica; dovrà nondimeno essere forzato il rettore beneficiato, quando non vi fosse consuetudine in contrario, siccome dichiarò la congregazione del concilio *in placentin.* 15. *martii* 1614. (t) *congregatio concilii censuit, titularem, circumscripta consuetudine, adigi potuisse, ut altaribus suis sacram supellectilem, ac quae ad sacrificium necessaria suppeditent.*

(t) Ex tom. 3. litt. ss. lim. pag. 149. exist. in d. arch.

13. E ancorchè fossero i beneficii esenti, anche il vescovo può astringere i beneficiati alle riparazioni delle chiese, siccome fu risposto all'arcivescovo di Chieti dalla congregazione del concilio ai 28 marzo 1606. (u) *amplitudinis tuae ius esse, obtinentes beneficia, quantumvis exempta, intra dioecesim existentia, cogere ad ecclesiarum, ruinam minantium, reparationem, iuxta decretum cap.* 8. *sess.* 7. In ciò il visitatore si deve proporre per

(u) Ex tom. 3. litt. ss. lim. exist. in archiv.

regola accertatissima il decreto XXXV. del sinodo IV. dioecesano di s. Carlo, che così dispone.

(x)Aut. eccl. mediol. p. 367.

Primo si vegga (x) chi è tenuto a fare queste spese in virtù di fondazione, o per altra ragione; ed essendovi il bisogno di far qualche spesa, sia dal visitatore condannato a farla.

Se non vi è fondazione o legato specialmente fatto per tali spese, debbono farsi con la porzione di quelle entrate, che sono state lasciate per celebrarvi messe.

Se le rendite lasciate non fossero sufficienti, o pure rendite di alcuna sorte non vi fossero s'intimino coloro, o siano università, confraternità, o altre comunità, o particolari, i quali pretendono avere sopra tali altari qualche ragione, acciocchè facciano le necessarie spese, o pure suppliscano a tal'effetto altre rendite.

Se non vi fossero neppure questi, che pretendessero avere qualche ragione, nè altri si trovassero, che volessero spontaneamente fare queste spese: in tal caso, come soggiunge il citato decreto sinodale: *fiat eorum impensis, ad quos reliqua instauratio, et ornatus ecclesiae pertinet.*

Se, doppo assegnato un competente termine, queste spese non fossero fatte, nè si trova alcuno, che di ragione possa esservi forzato, si dovranno, per ultimo, demolire gli altari, e trasferire i pesi ad altro altare; *Quod si post quatuor menses* (sono precise parole del medesimo decreto di san Carlo) *minus praestetur; neque sint, qui iure ad id compelli possint, illa altaria amoveri iubemus, eorum iuribus, et oneribus, per nos ad maius, aliudve altare eiusdem ecclesiae, aut intra parochialis ecclesiae fines positum, translatis.*

14. Fra gli altri rimedii assegnati da san Carlo in questo suo decreto sinodale, si è quello di applicarvi la porzione di quelle entrate, che sono state lasciate per celebrarvi messe; onde si deve interpretare, che il fondatore abbia virtualmente assegnata la porzione di tali entrate, anche per le spese dell' istaurazioni, e della provista delle suppellettili: siccome anche abbiamo no-

tato di sopra al num. 5. in parlare delle parrocchiali. Ma in detrarre questa porzione, si deve avvertire, che non è necessario, che resti per la celebrazione delle messe quella quantità di limosina, che si suole nell' atto della fondazione tassare per ogni messa perpetua; ma basterà, che per la celebrazione delle messe vi resti la quantità dell'elemosina manuale. Per esempio: in Napoli si suole tassare l'elemosina di due carlini per ogni messa perpetua; e l'elemosina, che manualmente si suol dare per far celebrar la messa, si è un carlino: poichè in tanto si assegna maggior elemosina per la messa perpetua, in quanto col decorso de' tempi l'entrate sogliono diminuirsi, e ancorchè si diminuiscano, non si concede dalla sede apostolica la riduzzione delle messe, se vi resta tanto, che l'elemosina sia di elemosina manuale. Così pratica la congregazione del concilio, che, in concedere tali riduzzioni, non tassa l'elemosina delle messe alla ragione dell'elemosina di messe perpetue, ma a ragione dell'elemosina manuale; sopra di che vi ha una magistrale dichiarazione de' 30. di maggio 1665. (y) della medesima congregazione, la quale avvertì i vescovi, che nel fare le riduzzioni, che talora loro vengono commesse dalla medesima congregazione, degli oblighi delle messe, non tassassero l'elemosina a quella ragione, che fu tassata, quando fu accettato l'obligo, ma a ragione dell'elemosina manuale, la quale, secondo la costumanza del paese, si suol dare per celebrare.

(y) Ex tomo decr. anni 1665. exist. in archiv. congreg. concil.

15. Il visitatore dunque, considerate l'entrate della chiesa, della cappella, o altari, dopo aver lasciato al beneficiato, quanto basti per sopportare il peso delle messe alla ragione dell'elemosina manuale: ordinerà, che il resto s'impieghi nell'istaurazione, ornamenti, suppellettili, etc. Nè in questo caso si ha riguardo di assegnare prima gli alimenti al beneficiato, come si assegnano al parroco, perchè a questo sono dovuti pel grave peso della residenza della cura dell'anime; e non a' beneficiati di semplici beneficii non residenziali,

come osserva Sperelli nella citata decisione 67. num. 6. le cui precise parole sono queste: (z) *Detrahuntur autem necessaria ad victum, si beneficiati resident, vel aliud onus beneficii implent; alias secus, quia si non serviunt altari, cessat ratio, ex qua detrahenda sunt alimenta, etiam in casu fabricae, quia dicta alimenta praestantur, non propter indulgentiam, sed propter servitutem*: e soggiunge il medesimo Sperelli: *Quod intelligo, si habeat aliunde alimenta, alias etiam non residens debet habere ex beneficio, ne cum dedecore clericatus cogatur mendicare.* Quindi il visitatore per interporre in questi casi i suoi giusti arbitrii, deve sapere, se il beneficiato fosse stato ordinato a titolo del beneficio, o se fosse veramente povero, per usargli agevolezza. Che se il beneficiato avesse da poter vivere con altro, o non risiedesse nel luogo, e non rendesse, o non facesse rendere alcun servizio alla chiesa, o altare del suo beneficio, che ha bisogno di fabrica, e di suppellettili, e ornamenti necessarii: in tal caso non deve avere alcun riguardo a lasciar alimenti al beneficiato. E in questo senso intenderei le seguenti dichiarazioni della congregazione de' vescovi, e regolari; che sebbene sono locali, e dipendenti, come si suole, da particolari circostanze, nulladimeno per lume del visitatore queste, e altre in tal materia, quì rapportiamo. (aa) *Si deve tassare la rata, che ha da pagare il beneficiato per ristaurare la chiesa. Amalfi 2. maggio* 1601. *Ma non si deve gravar veruno, oltre la terza parte: in maniera, che al titolare restino onninamente le due terze. Capaccio 1. decembre* 1587. *Le chiese si debbono ristaurare un poco per anno, perchè non si può fare tutto in una volta. Amalfi 3. settembre* 1601. (bb) *Per ristaurare le chiese si deve prefiggere termine competente, e non cominciare subito dal sequestro de' frutti* 1586. *Gravina 22. aprile.*

16. Ma, se con lasciar al beneficiato la sola elemosina manuale per le messe, il beneficio è così tenue, che col resto dell'entrate non si arriva a fare le neces-

(z) Sperell. decis. 67. n 6. qui citat. Surd. Cavalc. Gened. Rip.

(aa) Nicol. m. s. ep. verb. chiesa num. 4. et seq.

(bb) M. s. cit. verbo fabrican. 58.

sarie istaurazioni, e provisioni di suppellettili; in tal caso vi ha un altro rimedio, del quale però il buon vescovo rarissime volte, e con gran circospezione si deve servire. Il rimedio si è di fare cessare dalla celebrazione delle messe fino a tanto, che con l'entrate si facciano le necessarie istaurazioni, e proviste di suppellettili. Questo è parere della congregazione del concilio nella dichiarazione del seguente tenore.

Quaeritur: (cc) *si cappella, annuos habens redditus cum onere celebrationis missarum, ruinam minetur, vel sit adeo vetustate confecta, ut in ea decenter missae celebrari non valeant; an possit episcopus in visitatione statuere, ut dicti redditus expendantur, non in celebrationem missarum, sed in ipsius cappellae instaurationem, donec ad decentem, et necessarium ornatum redigatur, si id alia ratione fieri nequeat.*

Die 23. februarii 1606. *congregatio concilii censuit, posse.*

(cc) Ex tomo 115. memorial. p. 608. existen. in archiv. congreg. concil.

17. Avvertasi alle parole della congregazione: *si id alia ratione fieri nequeat.* Prima di condiscendere a far cessare dalla celebrazione delle messe, deve stare ben bene avvertito il buon vescovo, vegga prima diligentemente, se veramente si verifichi quel: *si id alia ratione fieri nequeat*: cioè, se non vi è luogo da pratticare gli altri mezzi: e sarebbono tra gli altri quelli, che finora abbiamo rapportati di s. Carlo; perchè si tratta di privare, ancorchè *ad tempus*, i poveri defonti de' loro suffragii. E in ogni caso avvertirà il buon vescovo, che non di tutto il numero delle messe si sospende la celebrazione, ma di qualche parte, acciocchè del tutto le anime de' defunti non restino prive di questi suffragi.

18. Se poi, concorrendovi le circostanze accennate da s. Carlo nel menzionato suo sinodal decreto, quali sono coerenti alla disposizione del concilio, si avesse da fare la demolizione, e profanazione delle cappelle, e degli altari, per trasferire i pesi ad altri altari (qual demolizione certamente talora è espedientissima, per non aversi a vedere in vece di cappelle tante spelonche, e in vece

d'altari tante mangiatoie di giumenti) s'avverta di osservare, quanto per far decentemente queste demolizioni e traslazioni, abbiamo con s. Carlo riferito di sopra nel §. XVII. num. 8. Il nostro buon vescovo non sia facile alla profanazione degli altari, delle cappelle, e delle chiese: ma avverta, che questo è l'ultimo rimedio, che deve pratticarsi ne' casi, che non hanno luogo i premenzionati mezzi notati da s. Carlo.

19. Seguite che sieno le demolizioni delle cappelle, e degli altari ad altre chiese; se queste avranno bisogno di riparazione, dovrà contribuirvisi anche con l'entrate de' beneficii trasferiti, giusta la dichiarazione della congregazione del concilio del tenore seguente: *In narnien. 24. martii* 1657. (dd) *Congregatio concilii censuit, rectores beneficiorum, etiam in quacumque dignitate constitutos, et palatinorum privilegiis gaudentes, teneri, post translationem suorum beneficiorum secutam, ad futuram instaurationem ecclesiarum, ad quas beneficia fuerint translata.*

(dd) Ex tomo 19. decret. p. 642 existit. in archiv. congreg. concil.

§. XIV.

Si accennano alcuni mezzi di fare acquistare alle chiese le rendite, che non hanno per la fabrica, e per le suppellettili sagre.

1. Si vedranno allo spesso le chiese rovinose nelle fabriche, e bisognose di suppellettili, o per difetto di entrate, onde non si potrà provvederci, ovvero perchè l'entrate assegnate per la fabrica, e per le suppellettili della sagrestìa, si convertino in altri usi. Quindi il visitatore inquira diligentemente, se la sagrestìa abbia entrate particolari assegnate, e se ne faccia render conto; e trovando, che si convertono in altri usi, come è accaduto in alcune chiese, che in vece di spenderle in suppellettili, ne pagano l'organista, e le musiche, o ne fanno altre spese, il proibisca rigorosamente, come illecito; poichè le volontà de' pii testatori debbono pun-

tualmente adempiersi; nè è lecito al vescovo di sua ordinaria autorità commutarle, se non in quei casi, che non si possono adempiere, *impedimento iuris, vel facti*, cioè, che non è lecito di fare quello, che sarà stato prescritto dal testatore, ovvero, se è lecito, non si può adempiere per qualche impedimento; ne' quali casi, giusta l'opinione comune de' canonisti fondata nel *c. nos quidem de testam.* può il vescovo commutarle, siccome la congregazione del concilio più volte ha dichiarato: (a) *Congreg. concil. censuit, facultatem per ius commune episcopis attributam commutandi ultimas voluntates, non esse sublatam a sacro concilio tridentino in c. 4. sess. 25.*, e secondo l'avvertenza della stessa congregazione, la commutazione deve farsi in usi, che non si discostino dalla volontà del testatore: *Soran. 25.* (b) *iunii 1620. Congregatio concilii censuit, si pecuniae in usus a testatore destinatos, vere converti non possint, licere episcopo una cum duobus de capitulo, qui rerum usu peritiores sint, per ipsum deligendis, eas erogare in alium pium usum, qui testatoris intentioni proximior sit, et pro loco, et tempore utilior.*

(a) Ex tomo 155. memorial. p. 557. existen. in archiv. congr. conc.

(b) Ex tomo 155. memorial. p. 546. existen. in archiv. congr. conc.

2. Procede però questa dottrina, quando la volontà del testatore non avesse avuto mai il suo effetto: che se avesse avuto effetto, e poi sopraggiungesse qualche impedimento, pel quale non si può adempiere, in tal caso, per commutarla vi si richiede autorità apostolica; *Quia dispositio textus in cap. nos quidem de testam.* (sono parole d'un voto del celebratissimo prelato Carlo de' Vecchi arcivescovo d'Atene, segretario della congregazione del concilio, (c) a cui ebbi io sorte di servire per aiutante di studio per lo spazio di dieci anni) *videtur habere locum ante executionem voluntatis testatoris tantum, nempe quando usque ab initio illa executioni demandari non potuit: secus vero quando ab initio voluntas testatoris adimpleri potuit, et de facto adimpleta fuit, sed tractu temporis supervenit impedimentum, propter quod adimplementum continuari non potest; in hoc enim casu recurrendum ad sedem apostoli-*

(c) Ex m. s. apud me exist.

eam, cui circa defunctorum voluntates suprema potestas competit. Clementina quia contigit de relig. domib. Quam distinctionem tenet Imola in leg. 1. ff. de condit. instit. Sarmient. lib. 1. selectar. cap. 24. Onde fuori de' sudetti casi, e termini degli accennati impedimenti, non si può commutare dal vescovo, nè pure in opere migliori. Deve per tanto invigilare, che le volontà de' pii testatori pienamente, e santamente si osservino, non solamente per quello, che riguarda la materia della sagrestia, che ora trattiamo, ma per qualsivoglia altra, che possa occorrere al buon vescovo in visita, e fuori di visita. Quanto poi alla penuria, ch'è troppo frequente dell' entrate delle sagrestie.

3. Primo. E' consigliato il buon vescovo a fare statuto col consenso del capitolo di quella chiesa, dove è la penuria sudetta: che una porzione dell'entrate del primo anno di ciascuno beneficiato, particolarmente di dignità, e di canonico, si spenda in supellettili sagre, siccome in molte chiese vi sono tali statuti, o consuetudini, che lodevolmente si osservano. Il fare questi statuti piace alla sede apostolica, che anche ha approvato, che vi si comprendano le rendite del vescovato, siccome si vede dal seguente decreto: (d) *Segobricen. ianuarii* 1590. *An constitutio quaedam facta per episcopum, et capitulum post concilium tridentinum de solvendo certam pecuniae quantitatem, ratione novae possessionis episcopatus, canonicatuum, et dignitatum, distribuendam in fabricam, et salaria notarii, convocatoris, campanarii, et aliorum ministrorum ecclesiae, quibus iam alia sunt certa constituta salaria, sit valida, nec ne.*

(d) Ex tomo 6. decr. p. 91. exist. in arch. congr. concil.

Sanctissimus D. N. ex sententia congregationis respondit, huiusmodi constitutionem servandam; nihil tamen ex ea pecunia notariis, cursoribus, campanariis, aliisve ecclesiae ministris attribuendum; sed integram summam in usum fabricae convertendam, libenter solvendam, tam a capitularibus, quam ab episcopo: quippe

cum sperari possit, officium ecclesiasticum, et dignitatem, quae ab huiusmodi largitione in aedificium, ornatumve ecclesiae facta sint, exordium ad misticam quoque ecclesiae aedificationem feliciter in Domino processuram.

Avverta però il vescovo, che la detta porzione non deve eccedere la metà delle rendite del beneficio, siccome dispone in tal materia la bolla del beato Pio V. e ne fu scritto al vescovo di Nusco dalla detta congregazione del concilio a' 10. di maggio 1607. (e) *Duodecim ducatos in pium ecclesiae reparationis opus a canonicis, antequam canonicatuum possessionem adipiscantur, ita demum esse in futurum persolvendos, si medietatem fructuum unius anni non excedunt, iuxta constitutionem sa. me. Pii V. incipientem: durum nimis.*

(e) Ex tomo 8. litt. ss. limin. pag. 35. exist. in d. arch.

4. Ne potrebbe ostare la dichiarazione *in neapolitana 29. septembris* 1594. della medesima congregazione del concilio, la quale scrisse all' arcivescovo: che non era lecito esiggere da' nuovi canonici della celebratissima metropolitana di Napoli dodici ducati nel loro ingresso, ancorchè si dovessero impiegare in uso, e negli ornamenti della sagrestia, siccome s' ha dalle lettere scritte all'arcivescovo di quel tempo, del seguente tenore.

Expositum fuit sacr. congregationi illustrissimorum cardinalium concilii tridentini interpretum, (f) *canonicos, et capitulum istius ecclesiae, ex eorum statuto, solitos fuisse in ingressu suorum canonicatuum, solvere duodecim ducatos, qui quidem ante concilii publicationem, initio convertebantur in usum, et ornamenta sacristiae, et deinde in distributiones quotidianas; post vero eiusdem concilii publicationem iterum in usum, et ornamenta sacristiae conversi fuere. Et cum ab ipsis pp. quaesitum fuisset, an hodie liceret pecuniam hanc exigere, censuerunt minime licere. Quam sententiam amplitudini tuae notam esse volumus, ut eam omnino observari, curet.*

(f) Ex tomo 3. litt. post p. 211. existen. in arch. congr. conc.

5. Non dovrebbe, come dicevamo, ostare questa dichiarazione *in neapolitana*, perchè l' arcivescovo di Na-

poli, egli o sia per consuetudine, o per altro legittimo titolo è tenuto della sua mensa somministrare, ogni mese cinquanta ducati in servizio della sagrestia della sua chiesa metropolitana. Onde non fu stimata cosa giusta dalla congregazione, che per isgravare l'arcivescovo di questo peso, se ne gravassero i canonici. L'arcivescovo presente, l'eminentissimo signor cardinal Caracciolo, più volte da noi menzionato, e da menzionarsi nella nostra opera, non solamente ha somministrato, e somministra ogni mese i sudetti ducati cinquanta per gli usi della sagrestia napolitana, ma ha talmente sopravanzato, e dilatato, e dilata vie più i termini, e le fimbrie della sua piissima generosità, (accenno cose, che sono publiche, e si veggono da tutti) siccome il testificano, e testificheranno anche a' posteri particolarmente le pareti dello stesso tempio con vaghissima stuccatura abbellite, e con sagre dipinture di famoso pennello, e con apparati di damasco carichi d'oro, rendute più venerabili, e più preziose. Il testificherà altresì la varietà, e multiplicità delle sagre, e preziosissime supellettili, pianete, tonicelle, e piviali, ed altre di tela d'oro, con cui i suoi venerabili canonici, nelle cappelle più celebri dell'anno, con divota pompa adornati compariscono. Indelebile ne sarà la divota, e grata ricordanza per la gran copia d'argento fuso, e profuso in istatue, in vasi, in croci, e in candelieri di smisurata grandezza, e in altri ornamenti, con cui alla regale, questo eminentissimo arcivescovo ha ornata, e arricchita la basilica napolitana con ispesa, che fin' ora eccede la somma di cinquanta migliaia di scudi. Ho stimato farne quì grata ricordanza, per avere il mio fine, che è di somministrare esempio, e porgere stimolo a chi provveduto opulentemente, o mediocremente di rendite di chiese, volesse essere avaro con Dio, non movendosi a compassione de' tempii materiali, e de' tempii vivi di s. d. m. che tal ora si veggono in miserabile stato ridotti, e con pochi soldi, il beneficiato, massime vesco-

vo, potrebbe, e dovrebbe soccorrere a tali miserie, e nol fà.

6. Secondo. Potrebbe anche impetrarsi speciale indulto dalla sede apostolica, (g) di poter il vescovo applicare qualche porzione delle multe pecuniarie a provvedere la sagrestia di supellettili, siccome fu conceduto per lettere della congregazione de' vescovi, e regolari *in carinolen.* 8. *ianuar.* 1641. e la congregazione del concilio spesso suole concedere simili indulti, con prefissione di tempo.

(g) Nicol. m. s. epi. verb. sacrista n. 7.

7. Terzo. Sopratutto rifletta il buon vescovo, che egli è tenuto ad impiegare (come più diffusamente ne trattiamo nell'opuscolo particolare delle rendite ecclesiastiche in quali usi si debbono impiegare) le sue rendite nella propria sostentazione, in servigio delle chiese, e in sollievo de' poveri. Onde, mancando ogni altro mezzo, egli non deve per alcun modo mancare, per quanto si estendono le sue forze, di provvedere, che non si veggano nelle chiese, e negli altari della sua diocesi, i menzionati inconvenienti, ed indecenze.

8. Deve per tanto di propria borsa (dissi male) della borsa della chiesa, (essendo solamente il vescovo amministratore, e dispensatore dell' entrare ecclesiastiche, se vuol credere alle ragioni, all' autorità de' concilii, e di canoni, e di gravissimi dottori, e agli esempi di buoni, e santi vescovi) provvedere in difetto degli preaccennati mezzi, delle necessarie supellettili le chiese, e gli altari. Questa dottrina ben l' intendeva, e praticava l'ottimo arcivescovo di Capua, quel gran servo di Dio, cardinal Bellarmino, del quale (siccome ho notato di sopra) narra la sua vita: (h) *soccorreva i popoli con pronte limosine, ed a sue spese molte chiese di calici, e di altri vasi sagri, e supellettili decenti, de' quali si trovavano sproviste del tutto, o le avevano poco decenti per gli sagri ministerii, egli provvedeva.* Quindi orribil cosa sarebbe, che un vescovo avesse in casa sua, larga copia di linteami, di tapezzerie, e vasi d'oro, d'argento, e poi s' avessero a vedere le chiese, e i

(h) Par. 1. §. 1. huius opusc. n. 12

suoi altari così poveri, e così miserabili, ch' è forza, che i sagrosanti misteri in supellettili, e in vasi vili, e sordidi si esercitino; e che avessero bisogno anche di quella sorte di sagre supellettili, a cui si può provvedere con poca spesa, e il vescovo nè pure pochi soldi vi vuol contribuire di quelle rendite, che impiega in usi forse illeciti, e di cui strettissimo conto avrà da rendere al gran padre di famiglia Cristo, che con la stadera del santuario nel dì tremendo del giudizio peserà l'entrate delle chiese, che sono sangue di poveri, per vedere se in usi illeciti furono impiegate: nel qual caso non fedele, ma infedele dispensatore di ciò, che gli fu fidato da Dio nelle mani, chiamare si potrebbe questa sorte di vescovi.

§. XV.

Della consagrazione delle chiese, e degli altari, e delle benedizioni delle sagre immagini, e delle campane.

1. Per espresso comandamento di Dio, Mosè fabbricò il tabernacolo, e lo consagrò, e anche consagrò la mensa, l'altare, i vasi, e le supellettili pel culto divino. Questa consagrazione non solamente fu fatta da Mosè colle preci, ma ancora coll' unzione dell' olio santo. Di questo, e di altri esempii dell' antica legge, il pontefice Felice IV. si servì, quando scrisse a tutti i vescovi quella memorabile epistola, fra sagri canoni registrata, e che anche da santa chiesa se ne recita ogni anno nell' officio della dedicazione de' sagri tempii, per istimolare i vescovi alla consegrazione delle chiese, degli altari, de' vasi, e di altre cose, che sono necessarie pel culto divino. (a) *Si enim iudaei, qui umbrae legis deserviebant, haec faciebant; multo magis nos, quibus veritas patefacta est, et gratia per Iesum Christum data est, templa Domino aedificare, et prout melius possumus, ornare, eaque divinis precibus, et san-*

(a) Cap. tabernaculum enim dist. 1.

etis unctionibus suis, cum altaribus, et vasis, vestibus quoque, et reliquis ad divinum cultum explendum utensilibus devote, et solemniter facere.

2. Le mistiche significazioni, il frutto, e i mirabili effetti delle consagrazioni delle chiese, e degli altari furono descritti dalla penna angelica di Tommaso santo; (b) *consecratio altaris repraesentat sanctitatem Christi, consecratio vero domus sanctitatem totius ecclesiae. Ecclesia, et altare consecrantur, quia ex consecratione adipiscuntur quandam spiritualem virtutem, per quam apta dicuntur divino cultui, ut scilicet homines devotionem quandam exinde percipiant, ut sint paratiores ad divina.* I fedeli all'ora più vi si affezzionano, quando loro sono spiegati i grandi misterii di queste consagrazioni. San Carlo con ragione avvertì i suoi vescovi suffraganei, (c) che quando facevano consagrazioni di chiese, e di altari, o benedicevano campane, non mancassero di spiegare al popolo la forza, e la virtù della misteriosissima consagrazione, che pienamente viene significata da chiesa santa co' digiuni, (d) che ha prescritto, debbano precedere alla consagrazione della chiesa, e con le preci, e sacre cerimonie, che in quella concorrono: *inde est*, soggiunge l'angelico dottore, *quod ecclesia, et altare ante consecrationem emundantur, et exorcizantur, ut exinde virtus inimici pellatur*; e santa chiesa avverte i fedeli: *terribilis est locus iste*; e gli invita a venerare i tempii consegrati, porgendo preci pel popolo: *Ut quisquis hoc templum beneficia petiturus ingreditur cuncta se imperasse laetetur.*

(b) s. Thom. 3. p. q. 83. art. 5. per tot.

(c) Concil. prov. 1. decr. VII.

(d) Pontific. rom. de consecr. et dedic. etc.

3. Non si soddisfa per tanto il buon vescovo di aver visitato le chiese, e gli altari, i vasi sagri, e le campane, e di aver decretato ciò, che riguarda il loro materiale splendore, e decoro, se poi non rende ad esse il più vero pregio, rendendole preziose, e compartendole respettivamente le sagre unzioni, e benedizioni, con l'osservanza di que'sagrosanti riti, che in ciò maravigliosamente sono stati prescritti dall'apostoliche ordinazioni. Quel prelato mio signore, e maestro, di cui al-

tre volte ho fatto menzione nella citata epistola, la quale è stata una gran guida alla mia penna, nella materia particolarmente del presente opuscolo, così mi avverte: (parlerei delle consagrazioni, e benedizioni, le prime delle chiese, e degli altari, le seconde delle campane, e delle imagini:) già tutto quasi andato in disuso, e pure evvi canone, che il vescovo debba *post annum erectae ecclesiae* dedicarla. Gli altari portatili sono abusi, o permissione nelle chiese, perchè debbono quelle avere consegrati gli altari fissi, servendo gli altari portatili, *secundum suam institutionem*, per que'soli, che per privilegio hanno l'uso degli altari portatili. V. S. faccia in ciò aguzza la sua penna. S. Carlo trecento chiese consagrò.

4. In esecuzione di questo grave avvertimento, vorrei certamente, che la mia penna avesse quella virtù, che non ha, di spiegare l'importanza delle sagre consagrazioni, e benedizioni, per imprimerla nel cuore degl'illustrissimi prelati, cui tocca di farle; ma lascierò, che vi supplisca la pietà del mio buon vescovo, con ispecchiarsi particolarmente in s. Carlo benedetto, che trecento volte, come il detto prelato avverte, fece l'operosissima funzione della consagrazione della chiesa. Piaccia a Dio, che non si abbiano a trovare vescovi, che ne pure una sola, o almeno molte poche ne consagrino. Quello che deve rendere più ferventi i tiepidi consagratori, si è ciò che riferisce lo scrittore della vita di s. Carlo, il quale, dopo aver menzionato le trecento chiese consagrate dal santo cardinale, soggiunge: (e) *e fù notato, come in dicidotto giorni ne consagrò quattordici, spendendo otto ore continue in ciascuna di quelle funzioni: oltre le vigilie della notte precedente, e il digiuno di pane, e acqua del giorno avanti.*

(e) Giussan. in vi a s. Carol. lib. 8. c. 10.

5. Non dovrà ritirare da fare queste sagre funzioni il non sapersi accertatamente, se le chiese sieno state consagrate, o nò: perchè il menzionato papa Felice toglie a'vescovi ogni dubbio coll'epistola, che ne scrisse a've-

scovi del seguente tenore: (f) *de ecclesiarum consecratione quoties dubitatur, et ne certa scriptura; nec certi testes existunt, a quibus consecratio sciatur, absque ulla dubitatione scitote, eas esse consecrandas; nec talis trepidatio facit iterationem, quoniam non monstratur esse iteratum, quod nescitur factum.*

(f) Cap. solemnitates de consecr. dist. 1.

6. Non tralascerà però il buon vescovo le diligenze, (g) che nelle registrate instruzioni Orsine furono ingiunte, per sapere, se le chiese, e gli altari sieno stati consagrati, e le campane benedette: acciocchè possa, ne'casi della negativa, consagrarle, e benedirle, senza riguardo alle fatiche, e a'pesi, essendo questi proprii dell' officio del buon vescovo.

(g) Vid. sup. instruct. Orsin. cap. XII. in earum conclus.

§. XVI.

Della dottrina cristiana.

1. La visita del mio buon vescovo tutta ragirar sempre si deve, come in due poli, in due cose, come il pontificale romano nella spesso da noi menzionata instruzione gli prescrive: (a) *ut videat, et sciat qualiter ecclesia SPIRITUALITER, ET TEMPORALITER gubernetur.* In dichiarazione di queste due parole, *spiritualiter, et temporaliter*, noi fin'ora nel presente opuscolo abbiamo scritto, e proseguiremo a scrivere, anzi se ne potrebbero comporre copiosissimi volumi.

(a) Pontif. rom. de ord. visitan. par.

2. Quanto al vedere: *qualiter ecclesia spiritualiter gubernetur*: deve il mio buon vescovo con ispecialissima avvedutezza dare d'occhio alla dottrina cristiana, in quella simiglianza, che avendosi a visitare un palazzo, il perito architetto mira subito alle di lui fondamenta; che se queste non istanno ben locate, pericola tutto l'edificio. Quindi meritamente il sagro concilio tridentino col lume dello Spirito santo in publicare l'instruzioni di una buona visita intuona con precettive parole a tutt'i visitatori: (b) *visitationum praecipuus sit scopus, sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis haeresibus,*

(b) Concil. trid. cap. 5. sess. 24. refor.

inducere ; e per lo zelo speciale , che si ebbe in quel sagrosanto concilio , (c) si fece decreto , che fosse pensiero de'vescovi , che almeno in tutte le domeniche , e in altri giorni festivi , i rudimenti della nostra santa fede s'insegnassero nelle parrocchie. E , acciocchè sì importanti decreti sempre s'osservino , ha sempre mai la sede apostolica con paterna sollecitudine stimolato , e stimola i vescovi ad invigilare sopra l'insegnamento della dottrina cristiana , nelle loro chiese. Dall'anno 1621. d'ordine espresso del romano pontefice , emanarono dalla congregazione del concilio le infrascritte lettere encicliche , con le quali i vescovi tutti furono per le viscere del Signore pregati, e ammoniti a soddisfare in ciò allora strettissimo debito. Le lettere , che il mio buon vescovo deve figurarsi di essergli ora state scritte , sono del tenore seguente.

(c) Cap. 4. sess. 24. reform.

3. *Per illustriss. , et reverendiss. D. uti frater* ;

Catholicae fidei rudimenta (d) *et si scire omnes teneantur , quotquot rationis sunt compotes ; plerique tamen agrestium , et rudium iacent in tenebris , socordia , et negligentia pastorum : quandoquidem suprema haec salutis dogmata , vel ignorantur prorsus , vel latina tantum lingua , quam non tenent , edicerunt , ut crebris piorum sacerdotum delationibus acceperunt illustrissimi pp. concil. trident. sanctiss. domini nostri auctoritate interpretes. Cum tamen iustus ex fide vivat , et credere omnia implicite longe diminutae sit fidei , iusque custodiri vix possit , nisi cognitum , (quis enim non aberrat a lege , si legem non caleat ? aut certe quis rudem hanc ignorantiam secernat a desidia , et contemptu?) quandoquidem PP. dilucide , et aperte dogmata scribi super lapides , idest simplicium cordibus infigi , ac parvulis panem frangi summopere exoptantes , amplitudinem tuam, sicut et ceteros Italiae episcopos , per Iesu Christi viscera , obstentantur , ut sui muneris , ac pastoralis sollicitudinis memor , coecam hanc caliginem mentibus offusam , et longe ; lateque diffusam , pro viribus discutiat. Proinde sacrosanctae synodi decretum de pueri edocen-*

(d) Ex tomo 8. memorial. pagin. 400. exist. in arch. congreg. concil.

dis, in singulis parochiis ita observari praecipiat, ut singuli symbolum saltem apostolorum, atque orationem dominicam, itidemque decalogi praecepta, materno idiomate doceantur; iubeatque parochialium ecclesiarum rectoribus, ut inter missarum solemnia, et verbi Dei praedicatoribus, ut inter concionandum, diebus festis annuncient populo, ac saepius contestentur, eos, qui haec non tenent, debere ex praecepto ad ecclesias, ubi haec peraguntur, tamdiu convenire, quandiu illa addiscant. Ac propterea serio confessoribus iniungat, ut ignaros poenitentes, de his interrogent, ac terminum eisdem praefigant, intra quem ostendant, se se rudimenta fidei vulgari sermone apprehendisse; alioquin sacerdotes, ut quemque desidem, ac torpentem repererint, sacramentalem absolutionem, sua prudentia, ac moderatione, suspendant. Et summatim amplitudo tua omnem operam, studium, ac diligentiam adhibeat, ut sacra haec salutis mysteria tandem ab omnibus, ut cuiusque fert ingenium, intelligantur. Ita igitur, ne ovium sibi creditarum sanguinem de suis manibus requirat Deus, suo zelo, ac vigilantia efficiet amplitudo tua, harumque litterarum exemplum ad singulos suae provinciae suffraganeos episcopos, ut idipsum observent, perferendum curabit: et diu valebit in domino, a quo cuncta ei prospera, et salutaria cupimus. Romae 19. ianuar. 1619.

4. Anche il nostro santissimo regnante pontefice INNOCENZO XI. ha avuto, ed ha talmente a cuore, che non si trascuri pel mondo cristiano l'insegnamento della dottrina di Cristo, che allo spesso coll'oracolo della sua viva voce ne avverte i vescovi, in occasione, che gli si prostrano avanti al suo adorato cospetto; e di questo suo apostolico zelo ne ha fatto in diverse maniere spargere, per istimolo de'vescovi, e de'parochi, e di altri, a'quali appartiene insegnare la dottrina cristiana, le opportune notizie. Quindi, con la benedizione del Signore, a giorni nostri in Roma, che dà la norma e con esempi, e co'precetti a tutte le chiese del mondo, abbiamo veduti frà cardinali stessi, quegli che sono po-

tentissimi luminari valevoli in ispecial maniera, co'loro esempi a santificare le chiese impiegarsi, per se stessi, in questo divinissimo ministerio d'insegnare a'fanciulli i rudimenti della santa fede. Fra gli altri, i gran cardinali della S. R. C. Barbarigo vescovo di Padova, e Orsino arcivescovo di Siponto, e vescovo di Cesena, in tempi di grandi calori, nell'ore più fervide del giorno, si sono eglino veduti, con raro esempio portarsi, non meno alle celebri basiliche di quella gran città, ma alle chiese parrocchiali ad insegnarvi per se stessi a'fanciulli la dottrina cristiana.

5. In Napoli, con la benedizione del Signore, a questo sacrosanto ministerio d'insegnare la dottrina cristiana, vi si attende con tanto spirito, e con tanto zelo, che cava lagrime di tenerezza a chiunque vede, particolarmente ne'giorni festivi, sparsa quella gran città di turbe di figliuoli, che ad ogni contrada se ne incontrano, condotte a somiglianza di gregge, sotto l'insegna della santa croce, ogni greggia da più pastorelli, che sono particolarmente i buoni chierici, soddiaconi, e diaconi, i quali per acquistar merito, e provvedersi, fra gli altri, del requisito del servigio in *divinis*, a fine di meritare di esser promossi agli ordini superiori, s'impiegano in questo divino esercizio. Oh che bella vista, che fanno, mentre a simiglianza di pastori, che, radunate le loro gregge, le conducono a'pascoli, e alle mandre, radunano questi buoni pastorelli i figliuoli per la città, e gli conducono alle parrocchie, e ad altre chiese, e quivi coadiuvando i parrochi, pascolano i figliuoli stessi col sagro pane della dottrina cristiana, che loro frangono: mercè al zelo del nostro eminentissimo pastore cardinal Caracciolo, il quale fra l'altre cose, che col fondamento de'sagri canoni, concili, ed esempi di santi prelati, ha prescritto nella sua INSTRUZIONE PER GLI ORDINANDI, della quale appresso si farà menzione, richiede, che debbano aver questo d'aver aiutato frequentemente ad insegnare la dottrina cristiana: non potendo niun ecclesiastico sdegnarsi di fare quello, che a

giorni nostri, (per tralasciarne infiniti esempi) il fanno i prelati porporati di quella sorte, che sopra abbiamo menzionati; anzi lo fece Cristo stesso, principe de' prelati, che dicea: *sinite parvulos ad me venire.*

6. E quando mai vi fosse (il che non deve credersi) chi si sdegnasse, o ricusasse di portarsi alle parrocchie, o sia perchè queste sono povere, o perchè non vi sieno queste usanze, o per altro pretesto (non potrebbono essere questi se non consigli, e suggestioni diaboliche) certamente costui darebbe segno di aver poco, anzi niente di spirito ecclesiastico, e poco imitatore dell' umiltà di Cristo, che quantunque re del cielo, della terra si elegge per regia una stalla, e che non si sdegna di dimorare dentro quelle povere chiese, che costui abborrisce, o fosse tolerato di non farvisi vedere, come che con andare in que'luoghi, dove non si sdegna essere il grande Iddio, corteggiato da schiere di spiriti celesti: chi è un puzzolente vermicciolo della terra, stima di porci di riputazione con entrarci, e con esercitarci que'ministeri, che esercitò Cristo stesso: e perciò dovrebbe da chiunque ha scintilla di zelo della casa di Dio, non solamente non essere ammesso a trattare i sagrosanti misterii nella chiesa, ma dovrebbe da braccio armato di flagelli evangelici essere espulso fuori di chiesa, nè permetterglisi ne pur l'accesso agli altari stessi delle chiese, non che a'sagri altari; essendo canonica conclusione incontrovertibile, che nessuno deve essere ordinato, se non è utile, o necessario alla chiesa, ancorchè fosse spinto da fervore di devozione, a pigliare i sagri ordini; sicome pienamente l'abbiamo mostrato, e provato con decreti apostolici nel nostro opuscolo della *sacra ordinazione.* Una copia di questo avendo io trasmesso al prefato gran cardinal Barbarigo, idea de'prelati; egli di propria mano si degnò rispondermi così: *mi rallegro grandemente delle sue fatiche necessarie, dirò, in questi tempi, in cui le ordinazioni sono tenute per cose dovute alle persone e non alla chiesa.* Voglio dire, che quando si conosce, che qualcuno sdegna nelle chiese

parrochiali, o in altre adempiere per servigio della chiesa gli ecclesiastici ministerii, non deve certamente esser ordinato, mentre la chiesa non ha bisogno di chi in ser-servigio di essa ripugna d'impiegarsi.

7. Pertanto il buon vescovo, invigorito dalle leggi sopra menzionate e dagli esempi così efficaci, che abbiamo addotti, in tempo di visita e senza distinzione di tempi, procuri in promuovere la dottrina cristiana, adempiere e ordinare, fra le altre, che pareranno al suo industrioso zelo, le cose infrascritte.

8. S'informi diligentemente se nelle sue chiese, massimamente parrochiali o in altri luoghi a ciò destinati vi s'insegni la dottrina cristiana. Legga le risposte, che i già deputati scrutatori avranno date al quesito 6. del §. XI. della I. parte del presente opuscolo; per poter in caso di negligenza di chi è tenuto ad insegnare la dottrina cristiana e non l'insegna, indurvelo, astringervelo e con l'esortazioni e col mezzo di convenienti pene.

9. Ubbidisca il buon vescovo alle esortazioni, anzi al precetto fatto dal b. Pio V. nella sua bolla a' vescovi e a'loro vicari ovvero officiali generali: *ut hoc opus sanctissimum*, (sono parole del b. papa, che parla della dottrina cristiana) (e) *toto pectore amplectentes, aliquas ecclesias in suis civitatibus et dioecesibus respective, seu loca honesta, in quibus infantes et pueri ad audiendam doctrinam christianam convenire possint, deputent et viros ad id idoneos vita et moribus approbatos, qui diebus saltem dominicis infantes et pueros, ac alias personas divinae legis expertes, in articulis fidei et praeceptis sanctae matris ecclesiae, instruant, confirment, eligant, atque tot societates seu confraternitates, quot ad hoc tam sanctissimum opus exercendum, eis opportunae videbuntur, inibi auctoritate nostra erigant et instituant.*

(e) Bulla b. Pii V. ex debito an. 1573.

10. Acciocchè ognuno che s'impiegherà in questo divin ministerio, maggiormente possa infervorarvisi, non lasci il buon vescovo di far noti a chiunque si ascriverà alle menzionate confraternità e compagnie della dottrina

cristiana, tanto per insegnarla, quanto per esserne insegnato, gli spirituali tesori delle indulgenze, che l'istesso b. pontefice nella menzionata bolla largamente concede.

11. Eseguisca onninamente quanto nelle lettere della sagra congregazione del concilio sopra al numero 3. del presente §. registrate si avverte a'vescovi: che invigilino, acciocchè i parrochi, i predicatori e i confessori adempiano respettivamente ciò, che nelle medesime lettere si prescrive per parte loro.

12. Si studi con particolar premura di porre in pratica l'ordine della congregazione de'vescovi e regolari riferito dal Nicolio con queste parole (*b*) *si ordina, che in esecuzione del decreto della visita apostolica, il canonico, che avrà da dir la messa letta le feste e le domeniche, qual serve per la messa parrochiale, debba in quella, al luogo suo, insegnare recitando, conforme al solito, li capi principali della dottrina cristiana al popolo in lingua volgare, cioè l'orazione dominicale, la salutazione angelica, il simbolo, i dieci precetti del decalogo, con quelli della chiesa: e che dopo il mangiare avanti il vespro colui, che attualmente eserciterà la cura dell'anime, nella chiesa debba assistere all'esercizio d'insegnare tutti li capi della dottrina cristiana, con operare, che vi siano molti operarii, e coadiutori dell' opera con la maggior frequenza del popolo, massime de'figliuoli, che sia possibile*, 1600; *lesina* 11. *ianuarii* 2. (f) Nicol. in. s. ep. verb. Dottrina a. V.

È fondato quest'ordine della congregazione de'vescovi e regolari in un decreto precettivo provinciale di s.Carlo il quale così prescrisse: (g) *quo facilius porro perniciosae huius ignorationis incommodo occurratur, neque aliqua fideles excusatione suam negligentiam praetexant, illud eisdem animarum curatoribus mandamus, ut die festo, vel intra missarum solemnia, vel in vesperis, aut paullo ante, si frequentior tunc fidelium multitudo praesens in ecclesia aderit, clara voce, ac disertis distinctisque verbis, quae ab omnibus exaudiantur, modo unum, modo alterum, aliquando plura ex iis praecipuis doctrinae christianae capitibus, prout opportunius sibi vi-* (g) Concil. Mediolan. prov. V.

debitur, recitent, simulque universos, qui aderunt, hortentur, ut eadem verba, quibus ipsi praeibunt, illi simul referant. Et vero quo populus doctrinae christianae praeceptis, atque institutis in dies instructior fiat, iidem parochi, illo tempore, nunc unam, nunc alteram eorumdem quatuor illius doctrinae capitum partem, studiose explicent. Questo avvertimento è assai importante, e sarà assai utile a praticarsi, non solamente nelle chiese di ville, ma anche nelle chiese di ogni altro luogo; perchè ritrovandosi allo spesso molti e molti avvanzati nell'età che non sanno gli articoli della nostra santa fede e i precetti della santa madre chiesa, e hanno rossore di accomunarsi co'figliuoli per andare ad udire con essi, quando si spiega la dottrina, ne'luoghi a ciò destinati; cesserà loro il rossore quando unitamente in chiesa, nella messa l'udiranno ad alta voce spiegare, ed essi risponderanno unitamente con gli altri: non distinguendosi nel popolo chi abbia bisogno di tal'insegnamento; e senza che alcuno se ne avvegga, anche gli avvanzati nella età, ignoranti, se ne troveranno istruiti.

13. Si procuri, che non solamente i parrochi, come si è detto, e altri, che per l'officio loro sono obligati, ma anche i chierici specialmente quelli, che hanno da essere promossi ad ordini superiori, e i sacerdoti ancora col predetto esempio napolitano, ognuno nella sua parrocchia, o in altra chiesa dentro i limiti di essa, s'impieghi in questo santo esercizio d'insegnare la dottrina cristiana, coadiuvando il parroco, avendone similmente san Carlo nel concil. IV. provinciale publicato questo decreto: (h) *sacerdotes, et clerici inferiores, dominicis, festisque diebus, qua hora in choro divinis officiis concelebrandis adstricti non sunt, parochum, intra cuius parochiae fines habitant, in doctrinae christianae scholis adiuvent; in urbe ad praescriptum eorum, quibus id curae ab episcopo datum erit; in dioecesi autem vicariorum foraneorum.* E lo stesso s. Carlo in una istruzione data a'vicarii forani, così loro dice:

(h) Concil. prov. IV. Mediolan. decr. V.

(i) *In tutte le parrocchie s'attenda dal rettore, ovvero curato, ad insegnare la dottrina cristiana i giorni di festa; e per questo effetto s'instituisca la solita scuola, ed astringete tutti i sacerdoti e chierici della parrocchia con le pene, che pareranno a voi, ad aiutar il loro curato in questo officio, quando da lui saranno ricercati.* E lo stesso santo arrivò a porre pene pecuniarie contra di chiunque, o sia chierico, o sacerdote parroco, o non parroco, beneficiato, o non beneficiato, che fossero stati negligenti: (k) *Quicumque sacerdos aut beneficium obtinens, parochum non adiuverit, mulctetur duobus nummis realibus; alius autem clericus arbitrio vicarii foranei, vel visitatoris.* Con più rigorosa pena dovrebbe procedersi contro i parrochi, od altri curatori d'anime, se non adempiano in ciò le loro parti, per esservi eglino astretti con più forte vincolo d'obligazione.

(i) S. Carol. instruct. var. act. eccl. Med. pag. 795.

(k) Synod. Dioecel. XI Mediol.

14. Si deve ricordare a'maestri di scuola l'obligo, che hanno d'insegnare anche essi a'loro scolari la dottrina cristiana in virtù del concilio lateranense, di cui altrove facciamo special menzione, per maggiore stimolo de'medesimi maestri di scuola, acciochè in cosa tanto grave non trascurino di soddisfare al loro debito.

15. Non basterà, che il buon vescovo erigga confraternità, compagnie e scuole di dottrina cristiana, con le loro regole e istruzione, che onninamente egli deve dare; e non basterà, che ne publichi ordini nei sinodi, e ne faccia editti particolari, se poi con le frequenti visite non procurerà di promoverne l'osservanza. Quindi debbono deputarsi i prefetti, o visitatori, il cui obbligo sia d'invigilare frequentissimamente con ispecialissima avvedutezza, che un'opera così santa, sopra tutte le altre cose, il buon vescovo ordinerà, non si trascuri; dovendo egli avere indelebil memoria dell'avvertimento, che il vicario di Cristo nelle registrate lettere gli dà: che invigili a fare insegnare la dottrina cristiana: *Ita igitur, ne ovium sibi creditarum sanguinem de suis manibus requirat Deus, zelo et vigilantia officiet.* Così speriamo, che farà il buon vescovo, ac-

ciocchè non abbia a ritrovarsi nel dì del giudizio a quell'orribile spettacolo, da noi accennato nel principio del presente opuscolo per tutto il §. III.

§. XVII.

Dell'amministrazione de' santi sacramenti.

1. La riferita istruzione pontificale richiede dal vescovo visitante: (a) *ut sciat, et videat, qualiter ecclesiastica sacramenta administrentur.* Per saperlo, legga il buon vescovo le risposte, che avranno date i già deputati scrutatori a' quesiti fatti loro su questa materia, e che avrà rapportate nel libro pastorale. E di più dovrà egli farne squitinio particolare, interrogandone, gli stessi ministri della chiesa, che si visita, e altri esterni, ossian laici, o ecclesiastici, secolari, o regolari, che stimerà a proposito. Primieramente, per quello, che riguarda generalmente l' amministrazione de' santi sagramenti, inquirerà il buon vescovo

(a) Vid. sup. par. 1 §. II.

2. Se il parroco, o altri, che abbia il peso d'amministrargli, quando è richiesto di tal amministrazione, accorra prontamente, o sia di giorno, o di notte, o si tratti di luogo vicino, o lontano, senza mostrar segno di rincrescimento, nè nelle parole, nè nel volto; anzi se si mostri padre desiderosissimo dell' altrui salute con adempire in ciò l'avvertimento di san Carlo nell' istruzzione data per l' amministrazione de' santi sagramenti: (b) *Cum autem parochus accersetur, tantum abest, ut verbis, vel vultu, vel alio signo ostendat se gravate iturum, ut illius, cui ministrare debet, salutis desiderio se accensum patrem, verborum benignitate, vultuque hilari, charitatem paternam significante, et libentissime, et ut potest, clerrime accedat.* Che se il visitatore saprà, che il parroco in questo gravissimo avvertimento sia solito commettere qualche difetto, lo noti nel libro pastorale, per poternelo nella visita personale ammonire, acciocchè in avvenire si emendi.

(b) Instruct. s. Caroli pro administrat. sacram. act. eccl. medi. p. 465.

3. Rifletta il visitatore al numero dell' anime, che in virtù delle precorse instituzioni dovrà essere stato rife-

rito da' parrocchiani: per sapere, se chi amministra i sagramenti, sia da se sufficiente, o pure per la numerosità del popolo, o per giusto rispetto, o per infermità del parroco, o per altra cagione, debbano aggiungersi altri sacerdoti approvati alle confessioni per coadiutori; ovvero se, oltre alla numerosità del popolo, concorrano altri requisiti, onde debba eriggersi nuova parrocchiale, secondo la forma del sagro concilio tridentino nel *cap. 4. vers. in iis sess. 21. de reform.* che rinnuova (c) *il cap. ad audientiam de eccles. aedific.* Dovendo il visitatore, conforme al bisogno che ritroverà provvedervi.

(c) Cap. ad audientia de eccles. aedific.

4. Se il parroco, avendo il coadiutore, egli se ne abusi. Questo sarebbe, quando lasciasse il peso della cura dell'anime al coadiutore, ed egli non risedesse, o negligentemente esercitasse la cura dell'anime; poichè il peso principale deve portarsi principalmente dal parroco, e in sussidio si debbano permettere i coadiutori.

5. Se le sagre vesti, e suppellettili, e vasi, che si adoprano per l'amministrazione de' santi sagramenti, sieno mondi, e purgati da ogni macchia; e se chi gli amministra, gli amministri con cotta, e stola, secondo prescrivesi da san Carlo nella citata instruzione: *In omni sacramentorum administratione, semper superpellicium decens, et stolam parochus adhibebit.*

6. Se chi amministra i sagramenti esigga, o domandi alcuna cosa. Che se ciò fosse, deve il buon vescovo onninamente proibirlo, acciochè egli non incorra nelle pene, da noi diffusamente riferite di sopra nella copiosa annotazione all'avvertimento XIII. particolarmente in virtù del can. 8. del concilio toletano, le cui parole qui di nuovo ripetiamo. (d) *Quicumque pro baptizandis, consignandisque fidelibus, aut pro collatione chrismatis, vel promotionibus graduum, pretia quaelibet, voluntarie oblata, pro huiusmodi ambitione susceperit; equidem, si sciente loci episcopo tale quodam, idem episcopus duobus mensibus excommunicationi subiaceat, pro eo quod et sciens mala contexit, et correctionem necessariam non adhibuit.* Queste, e simiglianti pene contenute ne'

(d) Concil. tolet.

sacri canoni, sono state rinnovate dal nostro santissimo pontefice nella sua celebratissima tassa Innocenziana. (e) Nè possono scusarsi i vescovi, con dire, che sanno, se si ricevano gl' illeciti emolumenti, massime per l' amministrazione de' santi sagramenti, perchè egli il deve investigare diligentemente. Perciò è chiamato il vescovo *speculatore*, e perciò si fanno ogni anno le visite. E quanto alle scuse, che sogliono addursi, di non avere il parroco, onde sostentarsi, e perciò essere necessitato pigliare ciò, che viene offerto, e forse esigge per l'amministrazione de' sagramenti: nella detta annotazione copiosamente abbiamo addotte le risposte, e accennati i modi leciti, che i vescovi debbono prattigare per provvedere agli alimenti de' parrochi, e non permettere esazzioni per l'amministrazione de' sagramenti, riprovate, e detestate da' sagri canoni, e concilii, e ultimamente dal detto santissimo pontefice nella menzionata tassa innocenziana.

(e) Taxa Innocent. die 1. octobris 1678.

7. Se coloro, a' quali s' amministrano i sagramenti, vi si accostano, come accostar vi si debbono, anche col decente culto esteriore: *ut viri armis depositis* (segue la detta instituzione di san Carlo,) *utque mulieres recte velato capite accedant*; *ut omnes vestitu, et toto corporis habitu modesto, humilitatem christianam praeseferant.* Che se debbono le donne accostarsi a ricevere i sagramenti *velato capite*: che orrore sarebbe, se vi si accostassero con le spalle, col petto denudato? Che perciò il buon vescovo procuri diligentemente di sapere, se vi siano in ciò abusi, per potergli estirpare, anche per l'ossequio dovuto al santo zelo del menzionato nostro santissimo pontefice, il quale in ispecial maniera ha detetato, e detesta simili vanità delle donne, e con paterna sollecitudine ha incaricato a' prelati delle chiese, che per ogni conto le proibiscano nelle loro diocesi, anche con far denegare da' confessori l'assoluzione a quelle donne, che ardiscano accostarsi al sagramento della penitenza con sì abbominevoli vanità di spalle, o petto denudato. Dovendo poi il visitatore interrogare in par-

ticolare intorno a ciascun sagramento. Primieramente domanderà circa il sagramento

Del battesimo.

8. Se agl'infanti nati si differisce il battesimo per qualche tempo, sarebbe abuso onninamente da estirparsi. Onde deve il parroco aver peso, che quanto prima, ovvero onninamente prima, che passi il nono giorno, come fu statuito nel concilio primo prov. di Milano, sieno portati in chiesa per esser battezzati; e in tal proposito il da noi menzionato visitatore apostolico di Piacenza lasciò questo decreto: *baptismus infantis ultra octavum ab ortu diem non differatur; quod si alicuius culpa, longior mora facta sit, is speciali ecclesiastico interdicto subiaceat, parocusque illius eidem subiectum publice declaret, infanti tamen ad ecclesiam delato, baptismus rite conferatur.*

9. Parimente deve proibirsi, se vi fosse l'abuso d'imporsi a' battezzandi i nomi, che non sieno de' santi.

10. Non si deve amministrare il battesimo, quando il caso di necessità non persuadesse altrimenti, a quegli infanti, che sono portati vestiti pomposamente: *sine ullo pompae ornatu, sed simplici amictu infantem natum deferri parochus praemonebit*; così si legge nella citata instruzione di san Carlo, e il detto visitatore apostolico di Piacenza così decretò: *infanti, qui in periculo mortis non sit, sacramentum baptismi non ministretur, qui auro, argento, aut serico sit ornatus.*

11. S'avverta, che questo sacramento si amministri di mattina, eccettuati i casi di necessità: come fu avvertito nella medesima istruzione da san Carlo.

Dovrà il parroco, fra gli altri libri parrocchiali, (de' quali altrove parliamo) avere il libro de' battezzati, per notarvi immediatamente con la debita formula l'infante, che sarà stato battezzato.

Della cresima.

12. Per la retta amministrazione del sagramento della cresima, ch'è funzione del vescovo, e che ordinariamente si suol fare nel tempo di visita; rapportiamo quì la formula d'un editto del cardinal Gesualdo arcivescovo di Napoli. Onde il nostro buon vescovo potrà ben pigliar esempio da questo gran cardinale, che fu anche decano del sagro collegio.

Alphonsus episcopus Ostien.

S. R. E. card. Gesualdus, sac. collegii decanus, et archiepiscopus neapolitanus.

(a) Edictum impres. exist. in archiv. curiae archiep. Neap. in s.m. stat. eccles. Neap.

Volendo noi (a) *domenica prossima, che sarà alli due di giugno, e nell' altre due feste seguenti di lunedì, e martedì, piacendo al Signore Dio, ministrare il santo sagramento della confermazione nella nostra chiesa metropolitana: acciocchè i confirmandi si dispongano, e preparino a riceverlo con quella decenza, e devozione, che si conviene; per il presente nostro editto esortiamo ciascuno, che sin'ora non sia stato cresimato, che voglia venire a ricevere il detto sagramento; esortando anco tutti li padri di famiglia, ed altri, che hanno cura di casa, mandare i loro figliuoli, ed altri della lor famiglia, osservando i ricordi, e monizioni infrascritte.*

Nessun cresimato torni di nuovo a farsi cresimare.

Nessuno, che non sia cresimato, presenti, o tenga altri alla cresima.

Nessuno scommunicato, interdetto, o sospeso da' sagramenti ardisca, o presuma presentarsi, o presentar altri a detto sagramento.

Che parimente si astengano dal presentarsi, o presentar altri a questo sagramento tutti quelli, che nel tempo della pasqua prossima di resurrezzione non si sono confessati, e communicati, e li bestemmiatori, concu-

binarii, adulteri, e altri, che vivono in peccato publico.

Che parimente si astengano di presentar altri a detto sagramento quelli, che almeno non sanno il Pater noster. l'ave Maria, il credo e li dieci comandamenti della legge.

Che il padre, e la madre carnali non presentino i proprii figliuoli.

Che il minore di età non presenti il maggiore.

Che nessuno presenti a detto sagramento nell' istesso giorno più d'uno, e due senza nostra espressa licenza.

Che avvertino li patrini di non donar cosa alcuna a quelli, che terranno alla cresima, acciò che con tale allettamento non s'incitino li figliuoli a ritornar più d'una volta a detto sacramento.

Che tutti quelli, che vorranno esser cresimati, se saranno di età di doversi confessare, siano prima confessati.

Che sieno maggiori di cinque anni.

Che li fanciulli, ed adulti quanto agli uomini, abbiano li capelli corti sopra la fronte.

Che portino una fascetta bianca di tela monda da ligarsi alla fronte, la qual per un giorno, o per ispazio d'alquante ore si potrà portare, con bruciarla poi: e dopo la cresima non si lavino la fronte per il restante di quel giorno.

Che nell' atto della confermazione li patrini tengano sopra il braccio destro quelli, che essi presenteranno, se saranno minori di sette anni: ma se saranno maggiori, il presentato metta il suo piede sinistro sopra il piede destro del patrino.

Che nessuno di quelli, che saranno cresimati, si parta, avanti che abbia ricevuta la benedizione da noi, che se gli darà finito, che avremo da cresimar tutti.

Si avverte ciascuno, che in questo sacramento si contrae cognazione spirituale nel modo istesso, che si fa nel sacramento del battesimo; sicchè non si può tra loro contrarre matrimonio, e contraendolo si dissolve; e

però ciascheduno confirmando dovrà presentare, prima di ricevere il sacramento della confermazione, il bollettino del suo paroco, dove siano annotati il nome, e cognome di esso confermando, di suo padre, e madre, e del patrino, che lo terrà alla cresima, acciò che il detto bollettino si possa registrare in un libro destinato a questo effetto, per sapersi in futuro, tra quanti, e qual si contrae questa cognazione spirituale, e perchè si tenga memoria delli confirmati, che per oblivione non ritornino a farsi cresimare. E quelli, che non porteranno detto bollettino non saranno confermati.

Si avverte finalmente, che li patrini sono tenuti, ed obligati d' istruire, ed insegnare a quelli, che terranno alla cresima, il Pater noster, l' ave Maria, il credo, e li dieci comandamenti, ed ammonirli di essere di buoni costumi, seguir la via delle virtù cristiane, e fuggir li vizii.

Nessun monaco si accetti per compare, poichè dalli sacri canoni per giuste considerazioni è stato vietato.

Chi non è della diocesi nostra, o non ha in essa abitazione, o non si trova esente, non avendo in iscritto il beneplacito del suo Ordinario, non presuma di presentarsi, per esser cresimato nella nostra diocesi. Data nel nostro palazzo arcivescovile ai 28. di maggio 1596.

Alphonsus episcopus ostien. card. Gesuald.
archiepiscopus neapolitanus.

13. Acciochè i cresimanti, e i padrini abbiano i requisiti prescritti nel preinserto editto napolitano, suole il buon vescovo dare ordine preciso ad ogni parroco, che prima della cresima, adempia le cose infrascritte.

(b) Ex edicto cardin. Ursini in synod. sypont. anno 1678.

Distenda in un catalogo, (b) da presentarsi al medesimo vescovo, i nomi, e i cognomi di tutti i cresimanti da sette anni in su, esistenti nella sua parrocchia.

La prima domenica, dapoi, che avrà ricevuto questo editto, lo publichi al popolo *inter missarum solemnia*, con spiegare i buoni effetti del sagramento della cresima, a beneficio spirituale di chi lo riceve.

Inviti lo stesso parroco tanto i cresimanti, quanto i padrini, acciocchè in un giorno da destinarsi da lui medesimo, convengano alla chiesa parrocchiale, per essere instrutti, e per indagare respettivamente da loro, se hanno i sopradetti requisiti. A coloro, che troverà avergli, faccia il menzionato bollettino, o sia schedula, di questo tenore, *N. N. d' età d'anni .... figlio, o figlia di NN. e NN. consorti della parrocchia N. della terra N. della diocesi N. dimanda essere cresimato: il padrino sarà N.N. della parrocchia N. hanno i requisiti etc. in fede etc. questo giorno .... del mese .... dell'anno ....*

Questo bollettino, o schedola, che dovrà presentarsi dai cresimanti nell'atto della cresima al deputato dal vescovo, dovrà servire per autentica attestatione de' loro requisiti. Onde il parroco deve stare ben' avvertito in farla, acciocchè non si corra pericolo di spargere il santo crisma sopra di colui, che non ha i requisiti per degnamente riceverlo.

Dopo fatta la cresima, fra lo spazio di due giorni il parroco (in Napoli, perchè la funzione della cresima si fa nella chiesa maggiore, i maestri di cerimonie hanno il pensiero di scrivergli (scriva nel libro, che sarà il *secondo* dei cinque libri parrocchiali (dei quali altrove distintamente parliamo) tutti i confirmati nella forma, che, in parlare del detto secondo libro, si prescrive.

Del santissimo SAGRAMENTO dell'eucaristia.

Con ispeciale avvedutezza osservi il buon vescovo, se circa questo divinissimo sagramento si osservino le cose da osservarsi, e se si evitino le cose da evitarsi: mentre difetti più detestabili non potrebbero darsi nella chiesa, quanto quelli, che si commettessero circa l'amministrazione, e culto di questo augustissimo sagramento. Vegga, e sappia il visitatore

14. Se avanti l'altare del santissimo sagramento, intorno, intorno, vi sieno, come conveniente sarebbe, che vi fossero, gli sgabelli, ovvero i genuflessorii, per potervisi ai fedeli, che vi s' inginocchiano, ministrare

la santissima eucaristia ; con distendervisi sopra i detti sgabelli , le tovaglie , delle quali sopra facemmo menzione , che si pongono sotto il mento di chi si comunica.

15. Se gli uomini si communichino divisi dalle donne , come sarebbe cosa lodevole , che si facesse , se si può fare comodamente.

16. Avvertir si deve , che non si accostino a ricevere la santissima eucaristia (come soggiunge la detta istruzione di s. Carlo (a) *haeretici* , *schismatici*, *excommunicati* , *interdicti* , *publici criminosi* , *manifestique infames*, *ut meretrices* , *publici concubinarii* , *foeneratores*, *magi* , *sortilegi* , *blasphemi* , *et alii id generis publice facinorosi homines*.

(a) Instruct. citat. s. Caroli.

17. Non si deve questo santissimo sagramento amministrare ai fanciulli: *qui* (è avvertimento del medesimo san Carlo) *propter aetatis imbecillitatem* , *nondum huius sacramenti cognitionem* , *et gustum habent*. *Nec vero grandiusculis parochus eucharistiam ministrabit*, *qui tunc primum illam sumere voluerint* , *nisi aliquot ante diebus eos examinarit* , *atque instruxerit de vi* , *et ratione huius tanti sacramenti*.

18. Non lasci il buon vescovo di sapere , se oltre all'interna preparazione , abbiano i fedeli , che si communicano , gl' infrascritti requisiti , cavati dalla detta istruzione di s. Carlo , e che il parroco deve spesso ricordare , e spiegare al popolo.

Diano segni di somma riverenza , ed umiltà.

Non girino gli occhi , ma fissi gli tengano al santissimo Corpo di Cristo.

Abbiano ben bene recisi intorno alla bocca i peli della barba.

Porgano modestamente la bocca sopra la tovaglia di lino , distesa sopra gli sgabelli , o genuflessorii , come si è detto di sopra.

Col capo non inclinato.

Con la lingua, che tocchi un poco dalla parte interiore il labro inferiore , ma che non si alzi fuori della bocca , e in essa lingua ricevano la particola , e non tirino

in dentro la lingua, avanti che il sacerdote ne avrà rimossa la mano: e dipoi immediatamente inchinino umilmente il capo.

Si astengano dai sospiri, coi quali potrebbero scuotersi le particole.

Tengano le mani nude, appoggiate al petto in forma di croce, ovvero in atto supplichevole.

Tengano (per quanto sarà praticabile) il feraiuolo.

Non con berette, o cappelli vanamente ornati con pennacchi.

Depongano le armi.

Con tutto l'abito del corpo decente, umile, modesto, polito, e non sordido.

Le donne non si accostino a questa santissima mensa con le vesti sontuose, e che abbiano la coda, non con ritorti crini, non con volto vanamente imbellettato, con colori, o odori, non col petto nudo, ovvero coperto con trasparente velo; ma talmente col petto vestito, che non si vegga alcuna parte nuda, eccetto che il volto; anzi con denso velo, che dalla testa venga a calare avanti la faccia.

Tutti si communichino inginocchiati.

Non appoggiati col petto, o con le braccia allo sgabello, ne collocando sopra la detta tovaglia, la berretta, o cappelli, o guanti, o altra cosa.

Non daranno cosa alcuna, e

Finalmente s' alzeranno con ogni modestia, e si partiranno dalla sagra mensa.

19. Procuri il vescovo di sapere, come le sue pecorelle s'accostino spesso, o di rado a questo divino pascolo della santa comunione: che se troverà, che di rado; come buon pastore pensi al modo d' invitarle, acciocchè almeno vi si accostino nei tempi, che s. Carlo nell'accennata instruzione prescrisse, (b) *curabit certe parochus, ut praeter paschatis communionem, quae ecclesiae praecepto necessaria est, saltem in praecipuis solemnitatibus, veluti die natali Domini, epiphania, pentecoste, in diebus item festis maioribus beatae Mariae virginis com-*

(b) Instruct. citat. s. Carol.

municent. In quadragesima, saltem dominicis diebus; et praeterea in adventu itidem praestent. Avvertasi alla detta parola *saltem*: almeno nei suddetti giorni non dovrebbero i fedeli mancare di comunicarsi; essendo desiderabile, che assai più frequentemente si comunichino. E circa questa frequenza della s. comunione, il buon vescovo procuri d' indrizzare, e fare indrizzare dai parrochi, dai confessori, e dai predicatori le sue pastorali ammonizioni a tenore del magistral decreto emanato dalla congregazione del concilio ai 12. febraio 1679. per ordine della santità di n. s. papa INNOCENZO XI. sopra la communione quotidiana, qual decreto qui in parte rapportiamo, *omissis etc.*

In hoc igitur pastorum diligentia potissimum invigilabit, (c) *non ut a frequenti, aut quotidiana sacrae communionis sumptione, unica praecepti formula, aliqui deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituantur; sed magis, quid singulis permittendum, per se, aut parochos seu confessarios, sibi decernendum putet; illudque omnino provideat, ut nemo a sacro convivio seu frequenter seu quotidie accesserit, repellatur; et nihilominus det operam, ut unusquisque digne, pro devotionis et praeparationis modo, rarius aut crebrius, Dominici corporis suavitatem degustet. Itidem moniales quotidie sacram communionem petentes admonendae erunt, ut in diebus, ex earum ordinis instituto, praestitutis, communicent. Si quae vero puritate mentis eniteant et favore spiritus ita incaluerint, ut dignae frequentiori, aut quotidiana sanctissimi sacramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus permittatur. Proderit etiam, praeter parochorum et confessariorum diligentiam, opera quoque concionatorum uti et cum eius constitutum haberi, ut, cum fideles ad sanctissimi sacramenti frequentiam (quod facere debent) accenderint, statim de magna ad illud sumendum praeparatione orationem habeant, generatimque ostendant, eos, qui ad frequentiorem, aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sive*

(c) Particula decr. Apost. de freqent. ss. Communionis.

laici negociatores sint, sive quicumque alii, suam agnoscere infirmitatem, ut dignitate sacramenti ac Divini iudicii formidine discant coelestem mensam, in qua Christus est, revereri; et si quando se minus paratos senserint, ab ea abstinere, seque ad maiorem praeparationem accingere etc.

Del portarsi il SANTISSIMO VIATICO agl'infermi

20. Investighi e sappia il visitatore, se circa il portarsi il santissimo viatico agl'infermi, si osservino, e si evitino respettivamente, le cose infrascritte, per poter in caso di bisogno farne le opportune proviste, e decreti. Quando il santissimo sacramento si porta agl'infermi deve essere accompagnato da conveniente numero di fedeli, e particolarmente di ecclesiastici, che portino in mano le candele accese.

21. Troppo lontano dalla pietà de'fedeli, massimamente ne'luoghi numerosi di popoli, sarebbe, se il santissimo non fosse accompagnato da numero conveniente. Si deve in ogni luogo erigere la confraternità del santissimo, con destinarsi dieci fratelli, ogni mese che v'intervengano, con obbligarsi particolarmente, settimana per settimana in ogni parrocchia, qualche determinato numero de' chierici, anche con imporvi convenienti pene, e particolarmente con non promoverli agli ordini maggiori, se non rendono questo culto a Dio, dovendo precedere il clero con le cotte: dovendosi ammonire frequentemente i popoli, massimamente quei, che stanno oziosi, che al suono della campana del sagro viatico accorrano ad accompagnarlo.

22. Onninamente portar si deve il santissimo viatico sotto il baldacchino decente secondo le facoltà della chiesa, e del luogo.

23. Occorrendo portarlo ad infermi esistenti fuori delle terre e de' luoghi, e anche di notte, si deve portare sotto l'ombrella da portarsi da un uomo solamente, la quale ombrella dalla parte esteriore sia di cuoio e dalla parte in-

teriore sia foderata di panno di seta. E in tali casi si porti il santissimo anche dentro la pisside e non in altro vase o in altra maniera ; e se si ha da camminare , massimamente in tempi d'inverno , per istrade fangose , la pisside si porti racchiusa in una borsetta , che ligata con funicoli di seta , e appesa al collo del sacerdote , penda avanti petto , sostenuta dalle sue mani.

24. Nel passar per le strade il santissimo sacramento, al suono del campanello , quei che sono nelle case , debbono accorrere , o almeno inginocchiarsi , e supplichevolmente adorarlo.

25. Nell'andare , e nel ritornare , si debbono recitare sagri inni e salmi.

26. Il ministro , che lo porta , tenga continuamente fissi gli occhi al santissimo sacramento , senza punto divertirgli altrove.

27. Giunto il ministro alla casa dell'infermo , prima di ministrarlo ; osservi ciò che prescrive il rituale romano. Avanti il petto dell'infermo , ponga qualche piccola tovaglia avanti , e dopo communicarlo , conforti l'infermo con qualche breve concione spirituale. Ammonisca i circostanti a pregar per l'infermo. Nel ritornare in chiesa processionalmente , come nell'andare, benedica dall'altare col santissimo il popolo , e denunci l'indulgenze concedute da'pontefici a chi accompagna il santissimo sacramento.

Del sagramento della penitenza.

27. Con particolar diligenza il nostro buon vescovo inquira , se nell'amministrazione di questo sacramento vi sia cosa alcuna da correggersi , dovendo avvertire.

28. Che i confessori odano le confessioni delle donne dalla parte delle grate de'confessionali ; e ciò si deve ordinare sotto rigorose pene. E quanto alle confessioni di giovanetti , san Filippo Neri esortava i confessori, che le udissero anche dalla parte delle grate , acciochè (sog-

giunse il santo) quei, che sono vergognosi, non lasciassero qualche peccato per vergogna.

29. Faccia il visitatore ordine, se ve ne sia bisogno, che i confessori non odano le confessioni delle donne avanti il nascere ovvero dopo il tramontare del sole: (a) *mulieres ante solis ortum, vel post eius occasum, confitentes in ecclesia, ne audiat, neve ullo modo extra sedem confessionalem, et medio inter eum et mulierem intersepto*: e v'ha in tal materia la proibizione della congregazione de'vescovi regolari, da noi rapportata nel §. VII. di questa II. parte. (a) s.Carol. instruct.cit.

30. Le confessioni si debbono udire nelle chiese, e ne'confessionali esistenti, come si disse nel detto §. VII. in luoghi patenti: che perciò senza legittime cagioni, o senza licenza del vescovo, non si debbono udire nelle celle delle case private. E sopra questo il visitatore sappia, se vi sia contravenzione, per potervi rimediare: *in ecclesia* (sono parole di san Carlo nella detta instruzione) *non autem in privatis aedibus confessiones audiat, nisi ex causa necessaria, vel urgenti, quae cum acciderit, studeat tamen in oratorio, aut certe decentissimo loco id praestare.*

31. I confessori, massimamente parrochi, o loro vicarii, tanto nelle chiese, quanto nelle case private con legittima licenza debbono regolarmente tenere la cotta e stola di color violaceo, la berretta, e non il cappello, quando odono le confessioni, e non in piedi, ma a sedere, ancorchè i confitenti fossero di qualsisia condizione: sono avvertenze del medesimo s. Carlo nella citata instruzione.

32. Il parroco, e altri confessori debbono essere assidui ad udire le confessioni.

33. Ogni confitente si deve accostare a questo sagramento, *habitu demisso* (sono parole della detta istruzione) *et humili ac nullo pene ornatu et depositis armis. Si vero clericalis ordinis sit, sine superpelliceo. Ad genua confessarii, genua ambo flectet, nullo supposito pulvinario, nisi aliud necessitas postulet. Decenter se toto*

corporis habitu et situ, ita se componet, ut instar supplicantis sit. Erit capite aperto, vultu dimisso manibus iunctis et supplicibus, faciem sacerdotis non spectabit et meminerit, se non coram homine peccatore, sed coram Deo altissimo esse, ut agnoscendo et confitendo offensas, veniam humiliter petat. Mulier autem penitus capite velato erit, ut velum densum caput operiens, dimissum sit usque ad supercilia.

Del Sagramento della estrema unzione.

34. Investigherà il buon vescovo, se circa l'amministrazione di questo sagramento s'osservino le cose infrascritte, cavate dalla riferita istruzione di s. Carlo; (a) e non osservandosi, prescriverà, che per l'avvenire si osservino.

(a) s. Carol instruct. cit.

35. Che chi amministra questo sagramento, procuri di condurre seco sacerdoti e chierici di quel maggior numero, che sarà possibile, vestiti di cotta: *qui ipsum et ministrantem et precantem, pietatis orationisque studio in eo ministerio adiuvent.* E, se non potrà averne più, almeno vi conduca onninamente un chierico.

36. Che quando si ha d'amministrare questo sagramento, acciocchè i fedeli sieno eccitati a pregar per l'infermo, si dia segno col suono della campana, anche per convocare i suddetti chierici e sacerdoti; qual segno di campana dovrà essere distinto da quello, che si dà per il santissimo viatico.

37. Vada chi l'amministra, con cotta e stola di color violaceo.

38. Porti il vaso dell'olio santo, non in seno, nè ne braccio, ma racchiuso in una borsetta di seta, anche di color violaceo, che, ligata con cordoncino, gli penda dal collo.

39. Il chierico porti il vaso dell'acqua benedetta e il libro, dove si contiene il modo d'amministrare questo sagramento e anche porti l'immagine del santissimo crocifisso in croce senz'asta.

Del sagramento dell' ordine

40. L'amministrazione di questo sagramento appartenendo al vescovo e avendone noi composto un opuscolo particolare, che è l' undecimo della presente opera, e che dalla medesima manoscritta dismembrato, per effetto non meno del santo zelo, che della singolar benignità del menzionato eminentissimo cardinal Orsino è stato col titolo della sagra ordinazione con una memorabile epistola preliminare di sua eminenza accompagnato, poco fa dato alle stampe, al medesimo opuscolo ci riportiamo. Il buon vescovo, a cui l'istruzione pontificale prescrive (a): *ut videat, et sciat, qualiter sacramenta ecclesiastica administrentur*: non isdegnerà dar d'occhio al medesimo opuscolo, per riflettere, come egli amministri questo sagramento giacchè (come ivi abbiamo diffusamente mostrato) dalla retta amministrazione del sagramento dell'ordine dipende la santificazione, de'chierici, e de'popoli.

(a) Pontif. Roman. de ord. visit. par.

41. Solamente qui aggiungerò l'esempio dell'eminentissimo mio signor cardinal Caracciolo arcivescovo di Napoli, il quale per la sagra ordinazione non solamente, sin dal primo anno di questo suo presulato, introdusse in Napoli la venerabile congregazione della Missione, che fra gli altri apostolici ministerii, a quello d' istruire gli ordinandi, mirabilmente s' impiega; ma ha publicato per questa città, e diocesi una copiosa, e distinta istruzione, fondata tutta in sagri canoni, e concilii, in decreti apostolici, e in esempii di santi vescovi, e particolarmente di san Carlo Borromeo, nella quale, come in uno specchio, gli ordinandi di ordini minori, e maggiori veggono i requisiti della bontà, della disciplina, e della scienza, de'quali debbono provvedersi, e i mezzi prescritti loro per acquistargli; ma inoltre ha eretto una congregazione col titolo *di congregazione segreta degli ordinandi*; composta di sette consultori (persone del modello, che il sagro concilio tridentino, che or ora citeremo, diede per fare sì gran

lavoro.) Questa congregazione invigilando all'esecuzione della detta instruzione, non sodisfatta di ricevere i soliti requisiti, in forma patente, per le mani degli stessi ordinandi, estragiudicialmente, e secretamente ella investiga, e procura con somma diligenza, sapere da persone di zelo, e di spirito, la vita, i costumi, e la conversazione degli ordinandi, e se osservino, o no la detta instruzione; e di più radunatasi avanti l'eminentissimo arcivescovo, si discuotono, e si esaminano, e si pesano con la stadera del seminario i requisiti, senza i quali irremisibilmente nessuno è ammesso all'ordinazione; e l'arcivescovo, uditi i pareri consultivi di questi suoi consultori: *Ostende nobis Domine quem elegeris*, elegge chi Iddio gli spira per la sagra ordinazione, che vale a dire per consagrare sacerdoti, che più non si può fare nella chiesa di Dio.

42. L'erezione della congregazione sudetta, non solamente viene insinuata dal sagro concilio tridentino, che ordina: (b) *Episcopus, sacerdotibus, et aliis prudentibus viris peritis divinae legis, ac in ecclesiasticis functionibus exercitatis, sibi, adscitis, ordinandorum genus, personam, aetatem, institutionem; mores, doctrinam, et fidem, diligenter investiget, et examinet*: ma in oltre vi ha per la chiesa napolitana uno speciale divino avvertimento per mezzo di santa Brigida. Questa illuminatissima santa, a richiesta di Bernardo arcivescovo di Napoli, avendo fatto orazione a Dio: la divina rivelazione che ebbe, la comunicò al medesimo arcivescovo Bernardo: e non solamente ogni di lui successore in questa celebratissima cattedra napolitana, ma tutti i vescovi del mondo cristiano debbono figurarsi essere stata fatta, anche per essi, questa divina rivelazione, degna da essere scolpita a caratteri di oro, non nelle lapidi di oro, non nelle lapidi de' troni pontificali, ma ne' cuori degli stessi vescovi (c) *Consulens vobis*, (così parla la santa all'arcivescovo di Napoli) *si Dei amicitiam habere volueritis, quod neque per vos, neque per aliquem alium episcopum, ad sacros ordines promovere velitis aliquos,*

(b) Concil. trid. sess. 23. cap. 3. de reform.

(c) Revelat. S. Brigitt. lib. 7. cap. 12.

nisi prius per bonos clericos examinati fuerint diligenter, et ita apti in vita, et moribus reperti fuerint, quod digni ad tale officium recipiendum, existere asserantur testimonio sapientum, et veridicorum virorum. Attendentes diligenter, quod similiter faciant omnes aliis episcopi vestri subditi, et archiepiscopatus vestri suffraganei. Nam nullus posset credere, quanta indignatio Dei est contra illos episcopos, qui non curant scire, et diligenter examinare, quales illi sint, quos ad tam dignos ordines promovent in suis episcopatibus. Quod, sive hoc fecerint propter aliorum supplicationem, sive propter negligentiam, et desidiam, seu propter timorem, omnino in iudicio Dei reddent de hoc districtissimam rationem.

43. La detta instruzione, e regole date all'eminentissimo arcivescovo a questa sua congregazione, e un editto, con cui rigorosamente a' ministri e agli officiali della curia arcivescovile, a' vicarii foranei, e a' parrochi, e ad altri si proibisce l'esazione, anzi ogni volontaria oblazione di emolumento illecito, ancorchè tenue, per la giustificazione del titolo del patrimonio, o del beneficio, e di altri requisiti degli ordinandi, si leggono a parte in libricciolo, che si può avere da chi ne avesse curiosità, o per dir meglio, da chi volesse seguire l'esempio della chiesa napolitana in questa gravissima materia della sagra ordinazione.

Del matrimonio.

Circa il contrarre il matrimonio, deve il visitatore sapere, se fra le altre cose si osservino, e rispettivamente si evitino le cose infrascritte, cavate da' decreti, e dalle instruzioni di san Carlo.

44. Quanto al luogo: non si dovrebbe contrarre, se non in chiesa: come statuì il concilio II. provinciale di Milano: (a) *Ne parochus ullo alio loco, quam in ecclesia ipsa, quae sacramentorum proprius locus est, sponsos matrimonio iungat, nisi ex facultate ab episcopo per.*

(a) Concil. Prov. med. II. Instruct.

Matrimon. act. eccles. mediol. p. 553.

missa : se bene , come più volte ha dichiarato la congregazione del concilio , non possono i contraenti essere forzati a contrarre il matrimonio in chiesa , ma solamente esortarvisi.

45. Se si trovasse il detestabile abuso , che gli sposi, prima di contrarre il matrimonio , abitassero insieme , si deve proibire sotto gravi pene ; avendolo san Carlo , sotto pena di scommunica, a se riservata , e con statuire gravi penitenze a trasgressori proibito , e ciò anche è mente della congregazione del concilio dichiarata *in sipontina visit. ss. limin. 22. maii* 1664.

46. Non debbono gli sposi accostarsi a contrarre il matrimonio , se prima non si saranno confessati , e comunicati , almeno tre giorni avanti la consumazione del matrimonio : anzi lo stesso san Carlo , oltre alla comunione , statuì ; *Omnino autem , et ieiunio , et aliis piis praeparationibus ad huiusmodi sacramentum pura mente sponsi accedant.*

47. Sono proibite agli sposi le vesti pompose in andare alla chiesa per contrarre il matrimonio , o per ricevere la benedizione : nè vi devono andare con suoni , e canti .

48. Non si dovrebbe celebrare il matrimonio , se non di mattina , non dopo pranzo , nè mai di notte.

49. Non deve il parroco ammettere a contrarre matrimonio gl'ignoranti della dottrina cristiana.

50. Dopo contratto il matrimonio , prima della consumazione di esso , non deve onninamente tralasciarsi la benedizione degli sposi , introdotta da s. Chiesa , anche con la messa propria: *pro sponso , et sponsa* , in cui si leggono tali preci , che cavano lagrime di compunzione a chiunque le ode , vi si dà la pace agli sposi , e si fanno altre misteriose cerimonie . Si studii il buon vescovo di estirpare ogni abuso , e introdurre l' osservanza delle sante ordinazioni della chiesa nella celebrazione del matrimonio ; poichè dal contrarsi irreverentemente , e senza le debite preparazioni questo sagramento , avviene allo spesso , che i coniugi in vece di me-

nare vita concorde, *duo in carne una*, vivon in una perpetua discordia, perpetua amarezza, e tormento: non permettendo Iddio, che abbiano pace, ma come in un inferno, come perpetua inquietudine vivano quei, che così indisposti irreverentemente ardirono di contrarre il santo matrimonio, non potendosi da un' albore di radice infetta aspettare fiori, e frutti buoni.

§. XVIII.

Degli obblighi di messe, di anniversarii e di altre opere pie, che debbono in qualsivoglia luogo e modo soddisfarsi.

1. Nella importante materia, della quale intraprendo a scrivere, Iddio il volesse, che almeno per questo tempo, che ne scrivo, io fossi fatto partecipe del compassionevole spirito di Giobbe, per muovere a compassione chi incrudelisce contra de' poveri defonti. Lagrime, e non inchiostro vorrei per descrivere le miserie di tante, e tante povere anime, quali sono purgate col fuoco, perchè si ritarda l'esecuzione de' legati pii, con cui da questo mondo partirono. L'amico si fidò dell'amico, il padre, e la madre del figliuolo, il peditente del padre spirituale: e pure restò da questi meschini defraudata la fede, e per quanto dà trombettieni del sagro vangelo, (a) sieno dichiarati per omicidi de' loro padri, que' figliuoli, che le pie volontà paterne non eseguiscono; nondimeno empiamente si mostrano crudeli verso de' propri genitori, con crudeltà assai maggiore di quella, che Nerone usò alla madre, da lui condotta alla morte, che alla fine fu morte del corpo, ma morte si può dire dell'anima, quella, che i figliuoli danno alle anime de' loro padri. Iddio voglia, che tal'ora non vi sieno de sacerdoti, quali si possa dire: (b) *Initiati sunt Beelphegor, et comederunt sacrificia mortuorum, et irritaverunt eum*: Attendono a godere l'entrate delle chiese, delle cappelle, de' beneficii, de'

(a) Angelus Pistacch. I' serm. del anime del purgatorio serm. 3. 5.

(b) Psalm. 105. 28.

canonicati, delle badie: ma a sodisfare gli obblighi delle messe, degli anniversari, e simili, nulla pensano, o assai diminutamente gli sodisfanno. I pupilli, i poveri, gl'infermi degli spedali non sono soccorsi di quel pane che loro lasciò la pietà de' fedeli: le miserabili zitelle stanno a pericolo di essere prostituite, come pare, che la pietosa Anna ne pianga: (c) *pro panibus se locaverunt, et famelici saturati sunt*: senza poter conseguire quelle doti de' maritaggi, o di monacati, che loro furono da pii testatori destinate. Tante, e tante altre opere pie, che eseguir si dovrebbono, per altrui malizia, o negligenza si tralasciano, con abolirsene le memorie; perchè l'entrate delle chiese sono fraudate, usurpate, e occupate.

(c) 1. Reg. 2. 5.

2. Hanno i vescovi espressa facoltà da' sagri canoni, e da' sagri concilii d'invigilare, e far eseguire tutte le pie disposizioni. Il Tridentino con parole sonanti obligazione (d) (quali in caso d'inosservanza, come altrove abbiamo notato, di parere della congregazione interprete del medesimo concilio, portan pena di peccato mortale) publicò e questo decreto: *episcopi, etiam tanquam sedis apostolicae delegati, in casibus a iure concessis, omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint executores*: ricordando a vescovi questo debito; e per eseguirlo (come abbiamo imparato del cardinal de Lauria (e) eminentissimo, non meno in dignità, che in dottrina) hanno da sagri concilii espressa facoltà, e ordine di scommunicare, e tener lontani dalle chiese quei, che ritardano l'esecuzione de' legati pii. Quindi il mio buon vescovo, non tanto per lo stimolo delle pene, che gli sovrasterebbono in caso di sua negligenza, ma per amore verso il culto di Dio, e per compassione di tanti poveri meschini vivi, e defonti, s'armerà di fervente zelo, e sollecitudine, per procurare con tutti mezzi l'esecuzione delle pie disposizioni, e vi s'impiegherà con tanto maggior vigore, quanto che si è gran compassione di riflettere a tanti, e a tanti eredi de' pii testatori, e loro esecuto-

(d) Concil. tridentin. sess. 18. cap. 8. de reform.

(e) Fr. Laur. Brancatus nunc s. r. e. card. in epit. cano. verbo. legata.

ri, che per avarizia, o per altro detestabile motivo, ritardando l' esecuzione delle pie volontà, giacciono sepolti nelle tenebre del peccato mortale, allacciati da' vincoli di tante censure: onde talora si veggono le famiglie ridotte in deplorabilissimo stato, in pena, e gastigo, perche ritengono, e occupano i beni delle chiese, e de' poveri di Cristo.

3. Tra i frutti più essenziali della santa visita, certamente si è questo di farsi il vescovo render conto della soddisfazione degli obblighi di qualsivoglia sorte, che hanno le chiese in generale, e i beneficiati, e altri, cui spetta, in particolare. Questo specialmente ricorda il santissimo papa Innocenzo XI. nel recitato avvertimento, dato da sua santità a' vescovi intorno alla visita: (f) *Invigilino all' esecuzione delle pie volontà de' testatori, all' adempimento de' pesi annessi a' beneficii, a cappellanie, e a legati pii: procurando in tal materia un' esatta osservanza degli decreti generali emanati dalla sagra congregazione del concilio.* Per esecuzione dunque di questo importantissimo avvertimento innocenziano, dovrà il buon vescovo da qualsisia parroco, rettore beneficiato, cappellano, economo, o altri, che abbia peso di messe in qualunque chiesa, o cappella, e da ciascun rettore di chiese, o amministratore di luogo pio, che abbia obbligazione di celebrare, o far celebrar messe, farsi onninamente dare le risposte all' instruzioni precorse, o siano quelle dell' eminentissimo Caracciolo, o quelle dell' eminentissimo Orsino; giacchè nelle une, e nell' altre si chieggono le opportune notizie in tal maniera. Da tali risposte che portano con se l' esibizione delle tabelle delle sagrestie, e de' libri, e altre inscrizioni, dove sono descritti i pesi sudetti, saprà, e vedrà il visitatore tutte, e singole le pie disposizioni di qualsisia sorte, la cui esecuzione si trova da pii testatori ingiunta alle chiese in generale, o in particolare a' beneficiati di ciascuna cappella, o altare, o di altro pio luogo, che si visita.

(f) Citat. Epist. encycl. Congr. episc. 5 Febr.

4. Avute queste notizie degli obblighi, o sieno di messe, o di altre opere pie di qualunque sorte, si fac-

cia rendere conto dell' esecuzione, e dell' adempimento da coloro, cui spetta di eseguirle. E ritrovando, che non siano state adempite, prescriva certo determinato tempo ad adempirle, e facendo quelle provisioni di sequestri di frutti, e altre, che, secondo le circostanze delle cose, si stimeranno opportune, acciochè senza dilazione siano eseguite.

5. Con ispecial' attenzione si farà render minuto conto delle soddisfazzioni degli obblighi delle messe, e anniversarii; e vedrà, se ne apparisca la celebratione *in scriptis* nel libro, che a tale effetto fu ordinato con l' oracolo di papa AlessandroVII. dalla congregazione del concilio sotto li 13. decembre 1663. per lettera circolare a tutti i vescovi; e quando trovi, che non sia l' uso di tal libro nelle sagrestie, onninamente lo introduca, pigliando l' esempio da un' editto dell' eminentissimo Orsino, che ora rapporteremo per *extensum*: del quale editto, se si desidera assicurare l' adempimento degli obblighi delle messe, onninamente procuri il vescovo l' esecuzione, ingiungendola con rigorosissime pene.

6. Se si troveranno diminuite, (come spesso accade) l' entrate, che furono da' testatori, o donatori assegnate per sopportare i pesi delle messe, o altri: si deve dal prudente visitatore considerare, se gli eredi siano tenuti a supplire con altre entrate dell' eredità: poichè: (g) *iam congregatio concilii* (è particola di un voto consultivo dato dal menzionato monsignor de Vecchis nella congregazione del concilio) *pluries reprobavit sententiam Boeri in cap. super litteris de rescript. indisctincte asserentis, quod quoties testator expressit quantitatem construendae, vel celebrandis missis, etiamsi ea sit impar, et insufficiens, ipsum haeredem non posse cogi ad supplendum. Et e contra probavit congregatio distinctionem Felini in cap. super litteris de rescript. distinguentis, an quantitas adiecta legato stet taxative, vel demonstrative: et ad dignoscendum, utrum quantitas sit taxata, an vero demonstrata, non displicuit alias regu-*

(g) Votum celebris Caroli deVecchis.

la eiusdem Felini, ut quando testator incipit ab onere, ei subinde subdit modum adimplementi, velut si dicat: celebrentur missae centum, ad quem effectum haeres meus solvet scuta, exempli gratia, decem: ex huiusmodi verborum formula, demonstrationem, non taxationem quantitatis intelligendam. Ita etiam ratiocinantur Gratianus, Peres de Lara, Moneta, et alii loquentes in praecisis terminis missarum, locis relatis a Pasqualigo quaest. 1023. Se si vedesse apertamente, che gli eredi non siano tenuti a supplire alle diminuite entrate, deve aversi ricorso alla sede apostolica per ottener la diminuzione degli obblighi.

7. Se gli oblighi delle messe si ritrovasse essere stati ridotti, e diminuiti, se ne riconoscano le riduzzioni, se siano state con autorità apostolica, e se siano state osservate le condizioni prescritte: altrimente sono nulle, essendo state le facoltà concedute dal Concilio agli Ordinarii di ridurre le Messe, state rivocate dagli accennati decreti generali *de celebrat. missar.* emanati dalla congregazione del concilio per ordine di Urbano VIII.

8. Si avverta, se in tali riduzzioni il delegato apostolico si sia contenuto ne' limiti delle sue facoltà, ò pure le abbia eccedute. Che se avesse moderato gli obblighi delle Messe, con tassare l' elemosina a ragione dell' elemosina perpetua, e non della elemosina manuale, si deve dire, aver eccedute le sue facoltà giusta la dottrina addotta di sopra nel §. XIII. numero 14.

9. Essendo che per la diuturnità de' tempi, e vicendevolezze delle cose, i danari lasciati alle chiese, o a' Beneficiati per gli stipendii delle messe, mediante la retrovendizione de' censi, o altri simili contratti, vengono restituiti, e in altri fondi s' impiegano, e gli stessi fondi si permutano, o si vedono, e altri fondi in luogo d' esclusi vengono subrogati, e si mutano i nomi de' debitori; onde accade spessissimo, che non trovandosi per appunto quel fondo, che il testatore lasciò per le messe il nome del primo debitore, o non essendovi riscontro della permutazione, o subrogazione, perchè per negli-

genza non fu notata ne' libri, e tabelle delle sagrestie, o perchè nelle visite non si pensò a farne la recognizione: molti credono, che quell' obbligo, ancorchè notato ne' libri, e nelle tabelle, non abbia entrata, perchè non se n' ha notizia: e perciò si fanno lecito di non soddisfare agli obblighi. Nel che si vede un manifesto errore, mentre dal trovarsi nelle tabelle, o ne' libri notato l' obbligo, si presume, che se ne sia ricevuta l' elemosina, la quale o sarà passata sotto altri nomi di debitori, o pure impiegata in servigio della chiesa, e consumata la sorte principale (se bene ciò non è lecito). Quindi la congregazione del concilio è solita di rescrivere, come particolarmente fu fatto per la diocesi di Napoli. *Die* 10. *ianuarii* 1665. (h) *congregatio concilii censuit: praesumi, quod oneribus, in tabella descriptis, congrua dos in eorum receptione attributa fuerit: ideoque, donec de contrario non constet, non esse locum moderationi, sed esse satisfaciendum oneribus, quamvis in praesens ignoretur, quae bona fuerint assignata.* Che perciò sarà cosa molto espediente, che talora il vescovo faccia rinovare le tabelle, nelle quali distintamente si notino, ad uno, ad uno, tutti gli obblighi di messe, di anniversarii, e altri, co' nomi respettivamente di coloro, per le cui anime debbono soddisfarsi, in quali giorni, e in quali altari: con far anche notarvi ciò, che fu donato, lasciato, o assegnato, per sopportare tali pesi: con fare ne' libri delle chiese, e anche negli atti della visita, menzione de' fondi, ed entrate, che presentemente si trovano, o siano, o non siano quelle, che da principio furono assegnate, acciocchè non se ne perda la memoria, in pregiudizio dell' anime de' defonti. E se non si trovassero le notizie dell' entrate, non deve in tanto tralasciarsi l' adempimento degli obblighi, in conformità della detta dichiarazione *in neapolitana*.

(h) Ex tomo Decr. ann. 1665. exist. in Archiv. congreg. concil.

10. In tal materia degno di perpetue benedizioni si è il zelo dell' eminentissimo cardinal Carlo Rossetti vescovo di Faenza, e dello spesso menzionato nostro eminentissimo cardinal Vincenzo Maria Orsino, avendo l' uno, e l' altro questi zelantissimi pastori, fatto manda-

re alle stampe gli obblighi delle messe, che per qualsivoglia titolo si debbono celebrare in tutte le chiese alle loro diocesi, acciocchè in tal maniera non ne possano perire le memorie. Che se tutti i vescovi non potranno agevolmente seguire così degni esempi, con mandare alle stampe gli obblighi delle loro diocesi, almeno non debbono tralasciare di fargli distintamente registrare a penna in un volume particolare, da custodirsi diligentemente ne' loro archivii episcopali.

11. Quando veramente le rendite assegnate si perdessero, o divenissero inesiggibili, si avverta, se la perdita, o le difficoltà, dell' esazione provengano per colpa, o per negligenza di coloro, cui spettava di conservar le rendite, o di esiggerle; mentre in tal caso, ancorchè l' entrate non vi sieno, debbono soddisfarli gli obblighi. Cessando la detta negligenza, e mancando l' entrate assegnate; non dovranno obbligarsi i legatarii, o donatarii a soddisfare agli obblighi, che furono ingiunti. Ma, per potergli dichiarare esenti dalla soddisfazione, è necessario, che prima costi pienamente, essersi fatte tutte le diligenze possibili, tanto estragiudiziali, come giuridiche, per ricuperare l' entrate perdute, o inesigibili: non dovendo bastare una semplice diligenza perfuntoriamente fatta per ottenere, in cosa così grave, la dichiarazione di non essere tenuto alla soddisfazione degli obblighi ingiunti, per cagione di rendite perdute, o inesiggibili, e se bene: *Die* 20. *iunii* 1641. *congregatio concilii censuit, oretenus insinuandum procuratori generali religionis N. monachos non teneri ad celebrationem missae, si factis diligentiis, fructus locorum montium relictorum, exigi non possunt: et die* 5. *iunii* 1641. *s. d. n. annuit*: nondimeno s' avverte, che è molto pericoloso publicare una tal' opinione, mentre la congregazione disse: *oretenus insinuandum*, acciocchè tal' uno non si porti negligentemente nel ricuperare l' entrate inesiggibili.

11. E perchè gli atti della visita sono per lo più enunciativi, e adminicoli, quali non sempre provano i pesi, e le rendite assegnate: perciò il visitatore procuri d'aver il fonda-

mento de' pesi, e delle rendite lasciate, con farne esibire in forma autentica, e provante gl' instrumenti delle fondazioni, de' legati, e di altri contratti, e fargli registrare per *extensum* negli atti della visita.

13. Procuri onninamente il buon vescovo l' osservanza, che nel recitato avvertimento innocenziano gli si ricorda, de' notissimi decreti generali *de celebrat. missarum.*

14. L'editto, di cui sopra si è fatta menzione, e che qui proponiamo per un' aureo esemplare da essere imitato per accertare la celebrazione, tanto delle messe perpetue, quanto delle manuali, che giornalmente sogliono riceversi, è del tenore seguente.

FR. VINCENZO MARIA ORSINO

ROMANO

Dell' ordine de' predicatori, per divina misericordia arcivescovo di Siponto, del titolo di s. Sisto della s. r. c. prete cardinale di s. Sisto nuncupato, vescovo di Cesena.

Quanto grave peccato sia il non soddisfare gli obblighi de' sagrificii, (a) *volle il Signore Iddio, che notificato fosse per bocca di Mosè, quando (siccome leggesi nel libro de' Numeri) gli disse* (b) Exterminabitur anima illa de populis suis, quia sacrificium Deo non obtulit tempore suo: peccatum suum ipsa portabit. *Per la qual cosa, essendo noi consapevoli, che nelle chiese di questa città, e diocesi, nelle quali vi sono obblighi di messe, moltissime di queste non sono soddisfatte, rimanendo defraudate le anime de' fedeli defonti, de' suffragi loro dovuti. Volendo però, per quanto spetta all' avvenire (che per lo passato si provvederà con altri mezzi opportuni) ovviare colla nostra pastorale sollecitudine ad inconvenienti tanto perniciosi;* (c) *A tutti quelli, che hanno obblighi di messe in questa città, e diocesi, o sia-*

(a) Introduzione.

(b) Num. 9. 13.

(c) Decreto della S. Congregazione del Concil.

no per legati, o per contratti, o per fondazioni di beneficii, o cappellanie, o per qualsisia altro titolo, intimano il decreto generale emanato dalla sagra congregazione del concilio per ordine di papa Alessandro VII. di santa memoria del seguente tenore, (d) = in sacristia liber quotidiano usui paratus sit, in quo singuli sacerdotes, qui in ea ecclesia sacrificium obtulerint, missam a se tali die celebratam, adnotent, et cuius oneris ratione celebraverint, propriae manus subscriptione, testentur. *E per agevolare l' ubbidienza di questo decreto, ordiniamo*

(d) Epistol. Encyclica 13. Decem. 1663.

1. *Che il capitolo della nostra cattedrale, e d' ogni altra chiesa, che abbia peso di messe cantate, e di piane per obligo, proveniente da' qualsisia capo, debba sotto pena di scudi dieci, da incorrersi senz' altra dichiarazione, così dal capitolo, come dal rettore, o amministratore di qualunque altra chiesa, per gli* 31. *del corrente decembre, aver fatti, e posti in sagrestia due* libri (e) *in foglio, ben legati, e grandi a proporzione, acciocchè in essi per lo primo giorno di gennaio* 1681. *possa cominciarsi a notare la soddisfazione delle messe, come qui appresso. Quelle chiese però, che non hanno obblighi di messe cantate, ma solo di piane, faranno solamente un libro.*

(e) Libro primo in cui si registrino le Messe cantate.

2. *Nel* primo (f) *dunque di detti due libri, dovranno registrarsi solamente le messe cantate, ciascheduna per mano di colui, che l' avrà cantata; eccettuatene però le messe cantate dal vescovo, quali dovranno essere notate in detto libro per mano del primo diacono assistente. E la formola di registrar le messe cantate in detto primo* libro, *sarà la seguente.*

(f) Messe cantate dall' Arcivesc. debbano registrarsi dal primo Diacono Assistente.

Oggi mercordì primo di gennaio. Io N. N. (g) *ho cantata, dopo terza, la messa conventuale de circumcisione.*

(g) Formula per notare le Messe cantate.

Oggi ..... Io N. N. *ho cantata, dopo sesta, la messa di s. N. o de feria.*

Oggi ..... Io N. N. *ho cantata, dopo nona, la messa de vigilia, o de feria, ec.*

Oggi .....: Io N. N. *ho cantato, dopo prima, la messa per l'anniversario di N. N. o dell'obligo di N. N. cappellano, nell' altare di s. N.*

E così successivamente si vadano scrivendo in detto libro solamente le messe, che si cantano.

(h) Applicazione delle Messe cantate si noti nel libro secondo.

3. *Si è detto, che in questo libro* (h) *si registrino le messe cantate solamente, perchè l' applicazione delle medesime, il celebrante dovrà notarla nell'* altro libro *della soddisfazione de' pesi del capitolo, o chiesa respettivamente, come siegue.*

(i) Libro per le Messe pianesecondo dove si cantano Messe edunico in altre Chiese.

4. *In quest' altro* libro (i) *dunque che sarà il secondo dove si cantano messe di obligo, ed* unico *nelle altre chiese, che non hanno peso di messe cantate) dovranno registrarsi le soddisfazioni delle messe, che il capitolo, o altra chiesa ha di obbligo, proveniente da' legati, o da contratti, o da fondazioni di beneficii, o cappellanie, o da qualsisia altro titolo: e la soddisfazione di esse dovrà notarsi in detto libro dagli stessi che le celebrano, nel modo, che siegue.*

5. *Primieramente nel principio di detto libro si faccia un' indice di tutti coloro, che sono obbligati a celebrar messe, cominciando da' più degni, colla citazione del foglio, dove stà a colui assegnato l' obbligo delle messe che dee celebrare, per esempio.*

(k) Formola dell' Indice del libro secondo.

(k) D. N. N. Canonico	fol....
D. N. N. Mansionario	fol....
D. N. N. Beneficiato	fol....
D. N. N. Cappellano	fol....

6. *Nel primo foglio poi, appresso detto indice, dovranno registrarsi gli obblighi, che ha (per esempio) il capitolo, che si hanno da soddisfare per turno, a ragione d' eddomada, o altro, facendo sul principio di detto foglio, questo titolo, o simile,* mutatis mutandis.

(l) Formola per notare la sodisfazione delle Messe.

(l) Il capitolo in comune ha obligo di cantare la messa ogni mattina, ed applicarla pro collegio.

Soddisfazione di dette messe.

E poi immediatamente si cominci sotto questo titolo,

nella medesima pagina, e seguenti, a registrarne la soddisfazione in questa forma.

Oggi mercordì primo di gennaio. Io D. N. N. dignità, o canonico ho *cantata la messa conventuale, ed applicatala pro collegio.*

Oggi giovedì 2. di gennaio. Io N. N. canonico, o mansionario *ho cantata la messa conventuale, ed applicatala pro collegio.*

E così successivamente per gli altri giorni dell' anno vada scrivendo, giorno per giorno, chi canta la messa conventuale: che però in detto libro sotto questo titolo si dovranno lasciare sette, o otto carte in bianco, o altre più quante ne saranno bastanti per iscrivervi una appresso l' altra, tutte le soddisfazioni di dette messe da coloro, che le celebrano. E quando la canta il vescovo, scriva per lui il primo diacono assistente, come si è detto sopra numero 2.

7. (m) *Dopo finiti di porre li titoli degli obblighi, comuni, si comincino a fare in detto libro li titoli degli obblighi particolari, come nella seguente formola, che si pone per esempio.*

(m) Formola per notare gli oblig. particolari.

D. N. N. dignità, canonico, o beneficiato, cappellano ha obbligo di celebrare le seguenti messe.

Per Sempronio di Sempronio trenta messe ogni anno in giorni, e in altari ad libitum. m. 30.

Per Paolo di Paolo una messa piana ogni lunedì nell' altare di S. N. sono ogni anno. m. 52.

Per Francesco di Francesco una messa cantata ogni anno a' 13 giugno, giorno di s. Antonio.

Sono in tutto ogni anno m. 83.

Poi immediatamente sotto si faccia questo titolo.

Per Sempronio di Sempronio messe trenta.

E sotto di esso si lasci tanto spazio in bianco, quanto sia capace per iscrivervi la soddisfazione di dette messe trenta, in questa forma.

Io D. N. N. ho celebrato per detto obbligo oggi 2. di gennaio.

Oggi 10. di detto ho celebrato per lo stess' obligo.

Oggi 4. di febbraio ho celebrato per lo stess' obbligo.

E così seguiti appresso sino al num. di 30. poi appresso lo spazio lasciato in bianco per lo registro della soddisfazione di dette 30. messe, si faccia quest' altro titolo.

Per Paolo di Paolo 52. messe piane ogni anno, cioè una ogni lunedì.

Nell' Altare di s. N.

Poi successivamente sotto questo titolo nello spazio capace, che vi si lascierà in bianco, registri la soddisfazione di dette messe nella forma seguente.

Io D. N. N. oggi lunedì 6. di gennaio *ho celebrato nell' altare di s. N. per dett' obligo.*

Oggi lunedì 13. di gennaio *ho celebrato nel detto altare per lo stesso obbligo.*

E così scriva successivamente in tutti li lunedì dell' anno.

E dopo lo spazio, che resta in bianco pel registro di dette messe 52. si faccia quest' altro titolo.

Per Francesco di Francesco una messa cantata ogni anno, nel giorno di s. Antonio a' 13. di giugno.

E poi sotto di esso ne registri a suo tempo la soddisfazione di questa forma.

Io N. N. oggi 13. di giugno *ho cantata la messa di s. Antonio per l' obligo suddetto.*

8. *Da questo unico esempio, posto qui, potranno guidarsi per tutte le altre partite degli obblighi da ripartirsi, e registrarsi in detto libro; ed avverta ogn' uno nello scrivere la soddisfazione, di specificare* (*come nell' esempio dato*) il giorno, che ha celebrato, ed anche l' altare, se l'obbligo è ristretto a giorno, ed altare determinato.

(a) Formola per quei che celebrano per altri.

9. (a) *Portando la contingenza, che alcuno obbligato a celebrare, e particolarmente in giorno determinato, per indisposizione, o per altro legittimo impedimento, non potesse celebrare, debba onninamente far soddisfare dett' obbligo da un' altro, e questi debba registrarne la*

soddisfazione nello stesso libro, e luogo, dove sta notata la partita dell' obbligato; e lo farà in questa forma.

Io NN. ho celebrato oggi ..... del mese N. *nell' altare di s. N. per l' obbligo sudetto di D. N. N. assente infermo, o impedito, ec.*

10 *Così parimente, se alcun beneficiato, cappellano, o chiesa avesse obbligo di celebrare più messe in uno stesso giorno, in tal caso nel libro sudetto, e nella pagina, dove stà registrata detta partita, si sottoscrivano tutti quelli, che hanno celebrato, in questa forma.*

Oggi ..... Io N.N. *ho celebrato per lo sudetto obbligo.*

Io N.N. *ho celebrato lo stesso giorno per detto obbligo.*

E così successivamente fino al numero determinato, colla specificazione anche dell' altare, *dove bisogni.*

11 (b) *Ed acciochè sia tutto fedelmente eseguito, decretiamo, che ognuno, il quale fà notare per mano d' altri la soddisfazione, avendo egli stesso celebrato, o che la nota di sua mano per celebrata, senza aver celebrato pel detto obbligo, incorra* ipso facto nella sospenzione a divinis, l' assoluzione della quale, eziandio in foro conscientiae, la riserbiamo a noi. *E nella medesima pena incorra parimente ogni altro, che celebri, o sia obbligato a celebrare per un'altro, e commetta alcuno de' suddetti mancamenti, o fraudi.*

(b) Pena della sospensione, ipso facto la cui assoluzione è riserbata al vescovo.

12 (c) *Le confraternite, e luoghi pii, dichiariamo essere compresi anche in questi editti circa le obligazioni che hanno di messe da celebrarsi. E le partite di questo dovranno registrarsi colle altre nello stesso libro, che farà la chiesa, dove si celebrano tutte, o parte di dette messe ripartendone le partite per gli obbligati, come sopra n. 7. E se alcuna partita di dette messe non fosse ristretta a capellano, o ad altro sacerdote determinato, ma restasse appresso il luogo pio, o confraternita l' arbitrio di farle celebrare a chi le piace, in tal caso la partita si registri nel libro così.*

(c) Per le confraternite, e luoghi pii.

La Confraternità di N. deve far celebrare messe

num. ..... nell'altare di s. N. *con altre specificazioni*, ut supra. *E sotto questo titolo nello spazio, che vi resta in bianco a proporzione, si vadino sottoscrivendo li sacerdoti, che avranno celebrato, colla specificazione di giorno, altare ec.*

(d) Detti libri debbano conservarsi dal sagristia.

13 (d) *Tanto* il primo, *quanto questo* secondo libro *si conservi sempre in sagrestia dal sagrista maggiore, o dal rettore della chiesa, quale abbia incombenza di farvi sottoscrivere ogni mattina ne' suoi luoghi, e nelle forme poste sopra, tutti quelli che celebrano per obbligo.*

(e) Pena per que', che non soddisfano

14 (e) *Il medesimo avrà anche pensiero, quando vedrà che colui, che ha obbligo di celebrare in giorno determinato, non solo egli non celebra, ma ne anche ne avrà commessa la celebrazione ad un' altro; in tal caso faccia celebrare detta messa da un' altro sacerdote, al quale debba l' obbligato dare per detta messa la limosina* di baiocchi quindici, *ed oltre ciò soggiaccia, ogni volta, alla pena irremisibile di uno scudo, da applicarsi, ec.*

(f) Curati, e rettori delle chiese di fuori la città ogni trè mesi, della città, e suburbi ogni due mesi portin detti libri, o libro all' avvocato fiscale revisore, sotto la decretata pena

15 (f) *Ed acciochè si cammini con puntual rettitudine in una materia tanto importante per la coscienza; ordiniamo espressamente sotto* pena di scudi cinque *per ogni trasgressione, ed altre arbitrarie, a tutti li curati, e rettori delle chiese fuori la città, nelle quali vi sono obblighi di messe, che debbano, ogni trè mesi, cominciando dall'ultimo di marzo* 1681. *e li curati, e rettori delle chiese della città, e suburbi, ogni due mesi, principiando dall' ultimo di febraio; portare, e consegnare in mano dell' avvocato fiscale della nostra curia li detti libri; ed il medesimo avvocato insieme con altri da noi deputandi, debbano rivedergli subito attentamente, e vedere, non solo se il registro di essi si fà nella forma quì prescritta, ma anche se ciascheduno ha soddisfatto all' obbligo suo in celebrare dette messe; e trovando, che alcuno abbia lasciato di soddisfarle, o in tutto, o in parte, o che non l' abbia fatto respettivamente ne' giorni, ed altari determinati per se, o per altri, debbano subito dichiararlo incorso nelle pene su-*

dette, senza niun riguardo, sotto pena di pagarle essi di proprio. E però, veduto il libro, detto avvocato fiscale sottoscriva le partite, colla seguente formula: Veduto ed approvato a dì ... anno ... Io N.N. *Non essendosi soddisfatto pienamente:* Veduto, e condannato, o condannati N.N. N.N. alla pena, giusta l' editto, *con esprimere tutte le messe, che hanno da celebrare,* a dì anno ... Io N. N.

16 *Lo stesso dovranno fare similmente il signor arcidiacono con altri,* (g) *da noi deputandi, in riconoscere diligentemente nel fine di ciascheduno mese (cominciando dall' ultimo di gennaio) la sodisfazione di tutte le messe che si celebrano nella cattedrale, rivedendo a tal fine li libri sudetti, che saranno loro consegnati dal sagrista maggiore; e veduto, faccia la sottoscrizzione, come di sopra nel fine del numero antecedente:* Veduto ed approvato, o veduto, e condannato, ec.

(g) Arcidiacono revisore de' libri della cattedrale.

17 *In detto libro* secondo, *nel fine del registro degli obblighi delle messe,* (h) *come di sopra; si dovranno notare parimente* le messe manuali, e straordinarie, *che vengono* in dies *alla sagrestia, con farne fare in detto libro, e sotto ciascuna partita l' attestazione di proprie mani, da quei sacerdoti, che l' avranno celebrate.*

(h) Registro delle limosine manuali per messe.

18 *Ed acciocchè niuno possa allegare scusa d' ignoranza,* (i) *questo nostro editto affisso ne' luoghi soliti abbia quella stessa forza, e vigore, come se a tutti fosse stato particolarmente intimato, notificato, e presentato.*

(i) Publicazione del presente editto.

19 *Vogliamo in oltre, che nella sagrestia di ogni chiesa,* (k) *in cui vi è obbligo di messe da soddisfare, vi sia la copia del medesimo editto, soggettando li trasgressori, o negligenti alla pena di* tre scudi. *Oltre di ciò lo registrino tutti quelli, ai quali spetta ne' loro libri, giusta l' ordine da noi dato nel primo nostro editto cap.* 12. §. 29. *num.* 4. *Gli atti eziandio della publica affissione si registrino al solito in cancellaria. Dato in Ce-*

(k) In ogni sagrestia sia una copia di quest'editto.

sena nel nostro episcopio a 15. *di decembre* 1680. *anno sesto del nostro pontificato sipontino, e primo del cesenatense.*

FR. VINC. M. CARD. ARCIVESC. VESC.

P. Sarnelli segretario, ec. e visitatore.

DE' DIVINI OFFICII

§. XIX.

Della RESIDENZA de' CANONICI, e di altri beneficiati, nella chiesa cattedrale, e collegiale.

1 In virtù dell' instruzione pontificale, il vescovo in visita: *sciat, et videat, qualiter divina officia peraguntur*, (a) *et quale servitium impenditur.*

(a) Pontific. Rom. ordo visitan. paroch.

2 Quindi dovranno onninamente essere state esibite le risposte a' quesiti, che nelle precorse instruzioni orsine, particolarmente nel II. capo di esse, sono descritti, acciochè possa il visitatore vedere, se, e in che vi sia bisogno di provvedimento. E per fondare i suoi decreti, sappia, che

3 Se le dignità, e i canonici non resiedessero, e non servissero al coro quotidianamente, o almeno per nove mesi dell' anno, dovrà onninamente far decreto, che s'introduca questo servigio continuo, o almeno di nove mesi, secondo ordina il sagro concilio tridentino.

4 Non iscusa l' intemperie dell' aria, né la tenuità delle rendite canonicali: (b) *Viterbien.* 20. *ianuar.* 1613. *sanctissimus d. n. ex sententia congregationis concilii declaravit, a residentia neque coeli gravitatem, neque canonicatuum tenuitatem, canonicos cathedralis tuscanellæ excusare.*

(b) Ex tom. 3. litt. ss. lim. p. 141. exist. in archiv. cong. concil.

5 Non iscusa i canonici delle cattedrali da tal servigio, la tenuità delle rendite canonicali, ancorché fosse congiunta con la contraria consuetudine, anche immemorabile: siccome frequentemente ha dichiarato la congregazione del concilio, e particolarmente *in hieracen.*

12. *martii* 1660. (c) *Exponunt canonici cathedralis hieracensis, se per episcopum cogi ad servitium chori, iuxta formam a s. concilio praescriptam: cum tamen ipsi, attenta reddituum tenuitate, et immemorabili consuetudine, soliti sint mense quolibet, in sex partes diviso, alternatim inservire, seu, ut vulgo dicitur, per sextaria: supplicant, iniungi episcopo, nihil innovare.* Quaeritur. *An si annuendum oratorum petitioni.*

Congregatio concilii censuit, non esse annuendum sed servitium praestandum ad formam concilii.

(c) Ex tomo decr. ann. 1660. in d. Ach. exist.

6. Nè può scusare l'insalubrità dell'aria, ancorchè congiunta con la tenuità delle rendite: mentre nè l'una, nè l'altra suffragò ai canonici della cattedrale della Cava, quali ebbero bisogno d'ottenere l'infrascritto indulto apostolico speciale di servire solamente per sei mesi dell'anno.

Die 12. *Martii* 1662. *Congregatio concilii, attenta reddituum tenuitate, qua dignitates, et canonici cathedralis in praesens laborant, et attenta distantia eiusdem cathedralis a civitate, nec non attentis causis, in supplici libello, nomine dictorum dignitatum, et canonicorum porrecto, adductis, censuit, si sanctissimo d. n. placuerit, posse dignitatibus, et canonicis, per literas apostolicas in forma brevis, episcopo cavensi directas, indulgeri, ut donec redditus ipsarum dignitatum, et canonicatuum ad honestam quantitatem pro arbitrio, et conscientia eiusdem Ordinarii pro tempore cognoscendam, praefiniendam, augeantur, singulis anni dictae ecclesiae per sex menses dumtaxat, chori servitium praestent. Ita tamen, ut per sacri adventus, et quadragesimae tempus nec non Dominicos, aliosque solemniores festos dies, ab eodem Ordinario designandos, antedictum servitium minime praetermittatur.*

Et die 7. *aprilis eiusdem anni* 1662. *facta relatione sanctissimo, sanctitas sua, iuxta congregationis sententiam benigne annuit.*

7. Per poter godere di simili indulti, v'è necessaria l'effettiva spedizione di essi (d) *Casalen.* 10. *dec.* 1610. *Non esse permittendos canonicos diutius potiri indulto fel. re-*

(d) Ex lib. 3. litt. st. lim. pag.

131. exist. in archiv. s. congregs. conc.

cord. Paul. III. ut qui 25. diebus ecclesiae inservierit, totius mensis fructus lucretur, nisi prius litteras expediverint.

8. Deve in fatti ogni canonico servire, almeno tanti giorni nell'anno, o siano continui, o interpolati, che costituiscano il servigio di nove mesi, come dichiarò la congregazione del concilio *in aquilana 17 iunii* 1594 (e) avvertendo, che non si comprendano i giorni della quadragesima, dell' avvento, e delle solennità, delle quali parla il concilio nel cap. 12. session. 24.

(e) Ex tomo 8. decr. p. 41. exist. in d. arch.

9. Si deve avvertire, che neppure i canonici possano stare assenti dalla residenza per tre mesi, se avanti il concilio tridentino, tale assenza loro non competeva; poichè solamente il trimestre dell' annua vacanza è permesso a quei canonici, i quali avanti del concilio la godevano. A quei canonici, che avevano maggior vacanza, il concilio la ridusse a tre mesi solamente: e il vescovo non ha facoltà di concedere a' canonici quella vacanza, che non hanno, appartenendo alla sede apostolica di concederla, (f) *ceneten. 13. maii 1604. congregatio concilii censuit, non licuisse praecessori episcopo statuere, ut canonici, tribus cuiuslibet anni mensibus, ab ecclesia abesse possent, nisi, ante concilium, statuto, vel consuetudine id eis indulgeretur.*

(f) Ex tom. 3. litss. lim. p. 12. exist. in d. arch.

10. E quando è permessa questa trimestre vacanza: acciochè molti canonici nel tempo stesso non se la pigliino, ed il servigio della chiesa non ne patisca, spetta al vescovo distribuire a' canonici i tempi della vacanza, con dichiarare, quanti canonici possano pigliarsela in un istesso tempo; siccome più volte è stato dichiarato dalla medesima congregazione del concilio, e particolarmente fu risposto all' eminentissimo cardinale Barbarigo, per gli canonici della cattedrale di Bergamo; e per gli canonici delle collegiate talora la medesima congregazione determinò il numero (g) *Auximan. 11. iulii 1631. congregatio concilii censuit, episcopum facere debere decretum, in collegiatis ecclesiis suae dioecesis, quae vigore concilii tridentini gaudent vacatione trium mensium, canonicos abes-*

(g) Ex tom. 14 decr. p. 268 existen. in arch. congreg. con.

se non posse ultra tertiam partem uno, et eodem tempore, et huiusmodi vacationem contigere non debere tempore quadragesimae, et adventus, neque in principalioribus anni festivitatibus.

11. Fatta, che sia dal vescovo tal dichiarazione, o decreto, non sono tenuti i canonici domandare licenza, quando per lo tempo loro permesso vogliono stare assenti ; come abbiamo dalla seguente dichiarazione magistrale. *Die* 11. *ianuarii* 1620. *congregatio concilii saepius respondit, ut canonici abesse possint mensibus a concilio permissis, nec episcopi licentiam, nec causam requiri.* Si limita però, quando i canonici vogliono partire dalla diocesi (h) *Die* 9. *maii* 1626. *congregatio concilii tametsi declaraverit, canonicos, quando volunt abesse a suis ecclesiis trimestre per sacrum concilium permisso, non indigere licentia episcopi, tamen censuit, hanc declarationem non vindicare sibi locum, quando volunt abesse extra diocesim. Antedictam vero licentiam in hoc casu ab episcopo, sine rationabili causa, non esse denegandam.*

(h) Ex tomo 13. decret. exist. in d. arch.

12. Si suole trovare talora abuso, e dolosa connivenza tra canonici, di commettersi tra loro i negozii del capitolo, e con pretesto di esercitare l' officio di economo, (*i*) di cellerario, di procuratore, di sindico, e simili, esimersi dal servigio del coro : che se bene non manchi opinione di dottori, che dicono : esser lecito al capitolo concedere licenza a qualche canonico di non resiedere, per poter attendere agli affari capitolari, nulladimeno una tale opinione è stata riprovata dalla congregazione del concilio con la seguente dichiarazione: (k) *Andrien.* 14. *martii* 1620. *congregatio concilii censuit, non possse capitulum absque licentia episcopi negotiorum capitularium praetextu, capitularibus, vel aliis addictis servitio chori, impertiri facultatem abessendi, ultra tempus a concilio permissum. Sic vero abscedentes, non solum distributiones quotidianas non lucrifacere, sed etiam fructibus, nisi resederint, esse privandos, ad eiusdem concilii praescriptum cap.* 12. *sess.* 24. *de reform.*

(i) Riccius, et alii apud Barbos. de canon. c. 25. n. 26.

(k) Ex tomo 28 memor. pag. 157. exist. in d. arch.

13. Parimenti i canonici delle collegiate sono tenuti

alla stessa residenza, a tenore della dichiarazione magistrale, spesse volte data fuori, del seguente tenore. *Fundan. 15. octobris 1618.* (1) *Si collegiatae istius dioecesis sint insignes, canonici tenentur omnino residere, non obstante contraria consuetudine, etiam immemorabili, utpote sublata ipsius concilii decreto cap. 12. sess. 24. quod si non insignes existant, tunc canonici onus habent residentiae, nisi istae non insignes collegiatae essent rurales, prorsus destitutae, aut in quibus, supra hominum memoriam, nunquam solitum esset residerì, aut adeo tenues redditus essent, ut canonicos, aliunde non habentes unde vivant, alere non possent.*

(1) Lib. 4. litt. ss. lim. p. 8. exist. in d. arch.

14. Quanto poi agli altri beneficiati, come eddomadarii, cappellani, e sotto qualunque titolo si appellino, addetti al servigio del coro di chiese cattedrali, e collegiate: anche sono tenuti alla detta residenza, quando però non avessero privilegio apostolico posteriore al concilio tridentino, o altro legittimo titolo, che in parte ne gli esimesse.

§. XX.

Dell' ore CANONICHE, e di altri OFFICII, DIVINI, e della disciplina del coro.

Dopo avere il visitatore esaminato, e proveduto intorno alla quantità del servigio, investigherà circa la qualità: (*a*) *Videat, et sciat, qualiter divina officia peragantur*: e perchè de' divini officii sono principali le

(a) A pontif. rom. ordin. visit. paroc.

1. Ore canoniche, e

Officio della beatissima vergine, officio de' morti, sette salmi penitentiali, e graduali.

Messa conventuale, e

Prediche; di tutte, e singole trattaremo. E come di cose appartenenti alla presente materia, tratteremo anche delle

2. Distribuzioni quotidiane

3. Distinzione delle prebende, e degli ordini annessi a ciascuna prebenda, e dell'

4. Officio del canonico teologo, e dell'
5. Officio del canonico penitenziero, e delle
6. Processioni, e dell'
7. Esequie.

8. Onde il nostro buon vescovo avrà da riconoscere attentamente le risposte avute a' quesiti, contenuti nelle instruzzioni precorse, per vedere, se vi sia stata riferita cosa bisognevole di riformazione: per potere stabilire i suoi decreti, anche su quello, che intorno a tutte, e singole le accennate funzioni, andremo notando.

Dell' ore canoniche.

9. Per l' attenta, e divota recitazione, e buono metodo dell' ore canoniche, e di altri divini officii, e per la buona disciplina del coro, non debbono mancare in ciascheduna chiesa le opportune instruzzioni, da osservarsi da coloro, che sono astretti a questa recitazione. In virtù di una dichiarazione della congregazione del concilio a' 18. di gennaio 1589. (a) debbono eleggersi due deputati, uno dal capitolo, e l' altro dal vescovo; de' quali il vescovo si serva per fare le dette instruzzioni, da osservarsi inviolabilmente, anche sotto convenienti pene contra de' trasgressori. Vedrà il visitatore, se tali instruzzioni vi sieno, e le considererà per dovervi aggiungere, o mutare ciò, che secondo le circostanze de'luoghi, de' tempi, e delle persone, egli stimerà espediente; e se non vi sieno, deve onninamente insieme co' sudetti due deputati farle.

(a) Ex tomo 7. litt. pagin. 11. existen. in arch. congreg. concil.

10. Primieramente si deve abolire (se si trovasse) quel detestabile abuso di recitarsi gli officii divini in certe ore molto incongrue; essendosi dato il caso, che in alcune chiese si principiava il matutino la state, alcune volte a quattordici ore, ed altre volte prima dell' uscita del sole, e il vespro a ventidue ore. Avvertendo, che il recitare il matutino in coro la sera dopo compieta, pel giorno seguente, non è lecito, senza licenza espressa della sede apostolica, la quale non suole concederla, se non per gravissime cagioni. La negò a' canonici della cattedrale di Brescia, ancorchè suplicassero solamente *pe' mesi*

dell' inverno (sono precise parole de i suplicanti (b) *per rispetto de i crudelissimi freddi di quel paese, che non era possibile, la mattina, poter uscire di casa a quell' ore, essendo alle volte sepolti nelle nevi.* Fu bensì conceduto à 20. Gennaio 1613. a i canonici della cattedrale di Toscanella, i quali, oltre all' intemperie dell' aria, allegavano la consuetudine, e la distanza dalle loro case della chiesa, e molte altre cagioni. E fu similmente a 6. settembre 1659. (c) conceduto per cagioni assai rilevanti, ad un capitolo di collegiata, dalla prima domenica dell' avvento fino al sabbato santo. Si che quando non si esebiscano simili specifici indulti apostolici, deve il vescovo far ordine indispensabile, che i divini officii si recitino *statis oris*; sicome più volte ha risoluto la congregazione del concilio. E ritrovandosi in tal materia l' abuso, o che si reciti il mattutino la sera precedente, pel dì seguente, o nel medesimo dì, ma ad ore impertinenti, avrà da prescrivere un ordine fisso, e invariabile, per recitare le ore canoniche, e le messe cantate; e potrebbe prescriversi il seguente, che è quello, che si fa praticare nelle loro chiese cattedrali, e collegiate da' buoni, e zelanti vescovi. (d).

(b) Ex tom. 45. memorial. p. 511. exist. in arch. Cong. concil.

(c) Ex tomo. 3. litt. ss. 1im. p. 141. ex tom. de cran. 1659. exist. in d. arch.

(d) Ordo divini off. ad horas canon. recti, et miss. celebr. in eccl. cesenat. cardin. Ursin. iussu editus.

Distribuzione dell' ore da convenire, e principiare in coro li divini officii.

11. Dal primo di gennaro fin' à 15. Il Mattutino comincierà ad ore quindici, e mezza. La messa grande ad ore 17. e mezza,

Quando non vi sia predica da dirsi dopo il vangelo, la messa grande comincierà in tutto l' anno mezz' ora dopo l' ore notate.

Il Vespero ne i giorni festivi ad ore 21. ne i giorni feriali ad ore 20. e durerà alla stessa ora fino a' 5. di marzo.

Da 15. di gennaio fino a febraio. Il matutino ad ore 15. e la messa cantata ad ore 17. e mezza.

Febraio fino a' 15. Il mattutino ad ore 14. e mezza. La messa cantata ad ore 17. Da 15. fino a marzo. Il mattutino ad ore 14. La messa grande ad ore 16. e mezza.

Marzo fino a 15. Il mattutino ad ore 13. La messa

grande ad ore 16. Dai 15 fino da aprile. Il mattutino ad ore 12. e mezza. La messa grande ad ore 15. e mezza. Il vespro ne i giorni festivi ad ore 20. ne' feriali ad ore 19. E durerà il vespro a quest' ore fin' a' 15. di novembre.

Aprile fin' a' 15. Il mattutino ad ore undici, e mezza. Da' 15. fin' à maggio. Il mattutino ad ore undici. La messa grande ad ore 14.

Maggio fin' a' 15. Il mattutino ad ore dieci. La messa grande ad ore tredici. Da' 15. fino a giugno. Il mattutino ad ore 9. e mezza. La messa grande ad ore 12 e mezza.

Giugno fino ai 15. Il mattutino ad ore nove. La messa grande ad ore dodici. Da' 15. fino a luglio. Il mattutino ad ore otto, e mezza. La messa grande ad ore undici, e mezza.

Luglio fino a' 15. Il mattutino ad ore otto, e mezza. La messa grande ad ore undici, e mezza. Da' 15. fino ad agosto. Il mattutino ad ore nove. La messa grande ad ore dodici.

Agosto fino a' 14. Il mattutino ad ore nove, e mezza. La messa grande ad ore 12. e mezza. Da' 15. fino a settembre. Il mattutino ad ore dieci. La messa grande ad ore tredici.

Settembre fino a' 15. Il mattutino ad ore undici. La messa grande ad ore tredici, e mezza. Da' 15. fino ad ottobre. Il mattutino ad ore undici, e mezza. La messa grande ad ore quattordici.

Ottobre fino a' 15. Il mattutino ad ore 12 e mezza. La messa grande ad ore quattordici, e mezza. Da' 15. fino a novembre. Il mattutino ad ore 13. La messa grande ad hore quindici.

Novembre fino a' 15. Il mattutino ad ore 14. La messa grande ad ore sedici. Da' 15. fino a decembre. Il mattutino ad ore quattordici, e mezza. La messa grande ad ore sedici, e mezza. Il vespro ne' giorni festivi ad ore venti; e durerà a quest' ora fino a' 15. di decembre.

Decembre fino a' 25. Il mattutino ad ore 15. La messa grande ad ore 17. Da' 15. fino a gennaio. Il mattutino ad

ore 15. e mezza. La messa grande ad ore diecissette, e mezza. Il vespro ne' giorni festivi ad ore 21. Ne' feriali ad ore venti.

12. Dovrebbe altresì porgersi rimedio ad un'altro abuso: e sarebbe della sostituzione, che reciprocamente si fa da' canonici nel servigio; che, se fosse troppo frequente, il vescovo non la deve tollerare, in virtù della frequente magistrale dichiarazione della detta congregazione, che all' eminentissimo cardinal Barbarigo, visitante i sagri limini nell' anno 1660. per la chiesa di Bergamo, così rispose: *Congregatio concilii saepius censuit, episcopum permittere debere, ut canonici in functionibus, tum ipsius ecclesiae, tum chori, ad quas tenentur, se se invicem substituant; dummodo substituens a civitate, vel a suburbiis non absit, et substitutus, eodem tempore, eiusdem ecclesiae servitio obstrictus non sit. Praecavendum nihilominus esse, ne canonici huiusmodi facultate abutentes, frequentius substituant. Quod eiusdem Ordinarii erit arbitrium.* E questa dichiarazione ha anche luogo per gli canonici delle collegiate, siccome la medesima congregazione rescrisse al patriarca di Venezia ai 22 di giugno 1594.

Nell' accennate instruzioni per la buona disciplina del coro, (a) dovrebbono statuirsi anche le cose infrascritte.

(a) Ex tomo 8. decr. p. 46. exist. in d. Archiv.

13. Che i canonici, e altri obbligati al servigio del coro, quando vorranno celebrare i divini officii, debbano convenire tutti in sagrestia, dove dovranno osservare silenzio.

14. Vestiti, che saranno di cotta, e di altre insegne corali, faranno suonare la campanella sospesa vicino la sagrestia, in segno, che si vuole cominciare l' uffizio. Usciranno dipoi tutti di sagrestia a due a due, secondo i loro gradi; avvertendo di andare con la debita gravità, e modestia, facendo nel passare profonda riverenza con genuflessione al santissimo sagramento, o all' altare maggiore, avanti di cui tutti genuflessi in circolo, fatta breve orazione, se ne saliranno a' loro stalli del coro.

15. Tanto in chiesa come in coro osservino silenzio.

16. Nel tempo, che si recitano i divini officii in coro,

ciascheduno dovrà stare nel proprio suo sedile, senza partirsi da un luogo all' altro. Non vi piglino tabacco. Che se fu proibito il pigliarlo in sagrestia, molto più deve proibirsi il pigliarlo in coro, dove in ispecial maniera si stà alla presenza della maestà di Dio: e debbono cessare tutte le irreverenze; siccome irreverenza grande sarebbe questo pigliar di tabacco, nell' atto, che si sta lodando Dio.

17. Non vi leggano lettere, avvisi, o altre scritture; nè vi trattino con secolari, nè meno con preti, nè discorrano di cose, se non convenienti al coro, e ciò con brevità, e con voce bassa.

18. Recitino l' officio alternativamente con gli altri, e non privativamente. In tal proposito abbiamo la seguente dichiarazione della congregazione del concilio: (b) *Boscoducen.* 10. *ianuarii* 1520. *congregatio concilii saepius censuit, canonicos cathedralium ecclesiarum non solum teneri horis canonicis interesse, sed etiam per seipsos psallere, neque alias suae obligationi satisfacere. Tarvisin.* 23. *febr.* 1636. *congregatio concilii censuit,* (c) *omnes canonicos, choro interessentes debere etiam horas canonicas, alia et intelligibili voce recitare.* E quando ciò non adempiono (come la stessa congregazione ha aggiunto) si debbono puntare, come assenti.

(b) Ex tom. 4 litt. ss. lim. p. 28. existen. in arch. congr. conc.

(c) Ex tom. 15. decr. p. 312 exist. in d. arch.

19. Anzi debbono perdere le distribuzioni, qualora non cantino col canto gregoriano: essendo obbligati i canonici, e altri astretti al servigio del coro, d' imparare a cantare, sotto pena della perdita delle distribuzioni, siccome abbiamo nelle seguenti dichiarazioni. *Andrien. atrien. cum andriensis ecclesia sit receptitia, eique clerici omnes, tam in minoribus, quam in sacris ordinibus* (d) *constituti inservire teneantur, sunt tamen nonnulli adeo cantus ignari, ut tumultum, dissonantiam, et confusionem magnam pariant in choro. Quaerit episcopus, an possit hos cogere, ut cantum addiscant, etiam per subtractionem quotidianarum distributionum.*

(d) Ex tom. 20. memorial. pag. 156. exist. in d. arch.

Die 14. *martii* 1620. *congreg. concil. censuit, episcopum debere omni studio, et diligentia eniti, ut praedicti omnes cantum addiscant, atque in eos, qui in choro,*

prout tenentur, non psallent, procedere posse, etiam per subtractionem quotidianarum distributionum.

20. E ben vero, che nel margine di questa dichiarazione *andrien.* nel suo registro autentico, si trovano notate di mano del cardinal Lancellotto, allora prefetto della congregazione, le seguenti parole. *Posse: interim vero, donec addiscant, non subtrahat, cum praefixione termini.*

21. Nell' *atrien.* così si trova notato nel medesimo registro: *Cum sub anno* 1664. *canonici atrien. conquererentur, quod episcopus imposuerat poenam pecuniariam iis, qui non addidicissent, infra certum tempus, cantum. Die* 29. *februar.* 1664. *censuit, dandam supradictam declarationem adriensem, et oretenus insinuandum agenti episcopi, ut quoad praeteritum non exigat poenam; quoad futurum, qui non cantabit cantu gregoriano, amittat distributiones.*

22. Obbidiscano al prefetto del coro, e al maestro di cerimonie, senza replica. E quando non vi sia nè l'uno, nè l'altro, dovrà ubbidirsi al primo del coro, come fu avvertito da s. Carlo; (e) *Si quae autem ecclesia non habet, qui huic muneri nominatim praepositus sit, vel si habet, is non adsit in choro, praesidentis officio fungatur, qui primo chori loco tunc sedet ex iis, qui dignitates, aut canonicatus in ea ecclesia obtinent.*

(e) S. Carolus in concil. I. prov. mediol.

23. Non escano dal coro fin'a tanto, che non saranno compiti i divini officii, e ne anche per andare a celebrare messa, nè per udire le confessioni: siccome dichiarò la congregazione del concilio: (f) *Caietan.* 1. *decembr.* 1621. *congregatio concilii censuit, canonicos debere integris horis interesse, et non posse discedere, etiam ad missas, devotionis causa celebrandas, et confessiones audiendas, non obstante contraria consuetudine.* Sarebbe lecito di lasciare il coro per celebrare messa per qualche legittima causa, quale sarebbe v. gr. se si celebrasse per maggior utilità, e commodità del popolo, siccome abbiamo in (g) *S. Agathae gothorum* 10. *februar.* 1620. *congregatio concilii censuit, canonicos, dum divina officia celebrantur, si devotionis gratia celebrant, non lucrari distributiones, quas*

(f) Ex tomo 4. litt. ss. lim. p. 76, exist. in d. Archiv.

(g) Ex tomo 4. litt. ss. Lim. p. 17 exist. in archiv. congr. concil.

tamen lucrari posse censuit, si episcopus, cuius arbitrio remittit, pro maiori utilitate, et commoditate populi, eum celebrare praeceperit. Anzi basterebbe, che altri, che ne avessero l' incombenza, il comandasse, siccome la medesima congregazione del concilio dichiarò (h) *in Callien. 29. iulii 1628. congregatio concilii censuit, canonicos celebrantes missas tempore, quo divina officia recitantur, non lucrari distributiones quotidianas, nisi ad tunc celebrandum ab eo, ad quem pertinet, compulsi fuerint.* Ma avvertasi, che non si deve facilmente ciò permettere dal prefetto del coro; anzi al vescovo di Pesaro visitante i sagri limini per lo XXV. Triennio fu rescritto: *Admonitum tamen superiorem chori voluit sacra congregatio, ut ab huiusmodi iussu* (cioè di far celebrare messe da' canonici in tempo che si recitano i divini offici in coro) *abstineat.*

(h) Ex tomo 13. decr. p. 490. exist. in d. arch.

24. I puntatori, i quali devono prestare il giuramento prima di cominciare ad adempiere il loro officio, sieno diligenti, e fedeli nel puntare, e per non essere spergiuri, e per non soggiacere alla pena, che loro deve imporsi, in caso non adempiano rettamente l' offizio loro. Anzi si devono, essendovi il bisogno, deputare i contrapuntatori, per ovviare alle fraudi. E devono puntarsi, come assenti coloro, che nel tempo si recitano i divini officii in coro, staranno fuori di esso, anche con la cotta, e in sagrestia, o altrove fuori del coro, o pure in coro senza la cotta, o abito corale; non dovendosi tollerare l'abuso, che i canonici assistano a' divini officii senza l' abito corale, (*i*) siccome tal abuso fu dannato dalla congregazione del concilio in burgen.... decembr. 1584.

(i) Ex tomo 4. decr. p. 9. in d. archiv.

25. Il maestro di cerimonie, o capocoro ogni sabbato faccia la tavola degli officii, che serviranno l' eddomada seguente, destinando l' eddomadario, il diacono, suddiacono, gli accoliti, i turiferarii, i ceroferari, e i chierici, che dovranno servire alle messe.

26. Gl' impediti legittimamente al servigio della chiesa, avvisino (potendo) il capocoro della loro mancanza, acciocchè si possano sostituire altri.

27. Nel cantare, e nel recitare in coro l' offizio, si canti, e si reciti con voce alta, e a vicenda, in modo, che una parte intenda bene l' altra; nè risponda l' una, fin tanto, che l' altra non avrà finito il suo versetto, facendosi nel mezzo di questo la dovuta distinzione, e pausa. E onninamente si deve ciò avvertire, per doversi evitare quel grande scandalo, che proviene dal recitarsi irreverentemente, e frettolosamente i divini officii, parendo, come avvertì s. Tommaso)che col tumultuoso salmeggiare, più tosto si derida, che non si lodi la maestà di Dio.

28. Nel fine de' salmi, quando si dice *gloria Patri* o nel fine degl' inni quando si lodano le persone della santissima Trinità, o si proferisce il nome di GESU', ovvero il nome di MARIA vergine, s'inchinino tutti, e si levino riverentemente la berretta, senza che si alzino da sedere, quando sedono.

29. All'osservanza di queste, o altre regole, e instruzzioni per la disciplina del coro, contribuirà mirabilmente il vescovo stesso con la sua presenza, se non lascerà d'intervenire ne' giorni di domenica al coro di quella chiesa, presso di cui egli abita, come fanno i buoni vescovi, che riconoscono, esser ciò loro rigorosissimo debito, insinuato dal concilio tridentino, che, parlando del vescovo, dice: *In Dei laudibus incumbere, hostias, laude, et preces offerre*; (k) e il concilio aurelianense, fra sacri canoni registrato, con parole precettive tassò i giorni, in cui il vescovo è tenuto intervenire alla sua chiesa: *Episcopus, si infirmitate non fuerit impeditus, ecclesiae, cui proximus fuerit, die dominico deesse non debet.* Non si maraviglino poi i vescovi, se nelle loro cattedrali regnino talora inosservanze nel coro, mentre se eglino frequentassero il coro, la loro presenza gioverebbe assai per far celebrare con la dovuta divozione, e attenzione i divini officii.

(k) Cap. Episcop. de consecrat. dist. 3.

Dell'officio della beatissima vergine, dell'officio de' morti, de' sette salmi penitenziali, e graduali.

30. Se non vi fosse uso di recitare in coro i sudetti officii, e salmi ne' giorni prescritti dalle rubriche, sappiasi, che la congregazione de' vescovi, e regolari ordinò in *alexandrina* 18. *martii* 1586. (a) che s'introduca tal'uso in ogni modo, specialmente nelle cattedrali. Onde il visitatore procuri di confermarsi con questo sentimento della congregazione, e non tolleri, che se ne pretermetta la recitazione.

(a) Nicol. m. s. episcoporum verb. canonico n. 77.

Della messa conventuale

31. I canonici, tanto delle cattedrali, quanto delle collegiate, che sono tenuti alla recitazione de' divini officii in coro, debbono altresì celebrare per turno la messa conventuale cantata, ch' è parte degli stessi officii divini; e se il visitatore troverà, che non si canta, deve onninamente ordinare, che si canti: non iscusando la contraria consuetudine: *Tusculan.* 16. *nov.* 1652. (b) *congregatio concilii censuit, canonicos cathedralis teneri quotidie ad celebrationem missae conventualis, non obstante quacunque consuetudine contraria.*

(b) Ex tomo 19. decr. p. 210. exist. in archiv. congregr. conc.

32. E se trovasse, che ne' giorni della quaresima, delle vigilie, e nelle quattro tempora, occorrendo festa doppia, non si cantino due messe, una del santo, e l'altra della feria, dovrà fare ordine, che si cantino: con certezza, che sarà approvato dalla congregazione del concilio, che, rispondendo ai 3. di settembre 1593. al vescovo di Fondi, gli disse: (c) *Placuit, episcopum praecepisse, ut, occurrente festo duplici in quadragesima, quatuor temporibus, et vigiliis, tam in cathedrali, quam in collegiatis ecclesiis, duae missae, nempe de festo, ac de feria cantentur. Hoc ut ab illis, ad quos spectat, servetur, ab amplitudine tua invigilandum erit.*

(c) Ex tomo 2. litt. ss. lim. p. 19. exist. in d. archiv.

33. Nè suffragarebbe il recitare la messa privata, an-

corchè si facesse l' applicazione, siccome la stessa congregazione il dichiarò *in aretina* 11. *martii* 1604. (c) *congregatio concilii censuit, canonicos esse cogendos, ut illis diebus, quibus, ex rubricis missalis, tenentur, duas missas conventuales cantent, siquidem neque ambabus, neque alteri earum satisfit celebratione missae privatae, cum mentali applicatione.*

(c) Ex tomo 3. litt. ss. lim. p. 31. exist. in d. archiv.

34. Nè basta, che si celebri la messa conventuale, ma quei canonici, che sono tenuti, debbono celebrarla per se stessi, e gli altri ad intervenirci; siccome fù rescritto dalla congregazione del concilio all' eminentissimo card. Barbarigo, visitante i sagri limini per la chiesa di Bergamo : (d) *Canonicos cathedralis ecclesiae bergomensis, quoties ex praescripto rubricarum, duplex missa conventualis celebranda sit, ex mente sacrosancti concilii tridentini utique personaliter interesse teneri, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili; eosdemque canonicos ad missam conventualem, per se ipsos canendam, illis diebus, quibus ex instituto, vel legitima consuetudine eius ecclesiae debent, compellendos esse.*

(d) Ex tomo 3. litt. ss. lim. anno 1660 exist. in d. arch.

35. Nè possono scusarsi i canonici con dire, che in vece delle messe conventuali celebrano anniversarii, ostando le seguenti dichiarazioni. *Die* 9. *iulii* 1644. (e) *congregatio concilii censuit, canonicos ecclesiae cathedralis Civitatis Castellanae anniversariorum celebratione non satisfacere celebrationi missae conventualis.*

(e) Ex tomo 103. memorial. p. 663. existen. in archiv.

36. Sappia il visitatore, se i canonici applichino le messe conventuali, come sono tenuti, o pure ne ricevano lo stipendio, non essendo lecito di riceverlo; e deve provedersi, in caso di qualche abuso, a tenore della seguente dichiarazione in *fulginaten.* 24. *ianuar.* 1620. (f) *Cappellani divisi per hebdomadas, ferialibus diebus missas canunt conventuales; diebus festivis, et ordinatis in tabella canonici, ex quibus aliqui dubitant : Quod missae conventualis onus tale sit, ut pro ea, eleemosyna ab aliquo benefactore recipi non liceat. Congreg. concilii censuit, non licere.*

(f) Ex tomo decr. ann. 1620. in archiv. cong. concil.

37. E in tal materia vi sono moderne dichiarazioni emanate dalla medesima congregazione del concilio per la chiesa di Cesena, del tenor seguente.

Caesenaten. missae conventualis.

Eminentissimus episcopus in visitatione cathedralis exquisivit, num missa conventualis applicaretur pro collegio. Varie responsum fuit. Pars canonicorum respondit, applicare complures sub conditione, reliqui non. Quatuor vero mansionarii, qui per turnum celebrant diebus ferialibus, pariter non applicare. Stantes pro applicationis libertate, sese fundant, tum in opinione antecessorum, qui, paucis exceptis, ita existimabant, tum quia in constitutionibus antiquis canonico celebranti dabatur ex massa capitulari eleemosyna, licet sub titulo distributionis; ac demum ultra DD. doctrinas, quia praebendae canonicatuum sunt adeo tenues, ut varii decem, triginta, vel quadraginta scuta non excedant: immo aliqui prorsus carent. Mansionarii vero libertatem praetendunt, et propter tenuitatem, et quia ita in actis visitationum enunciatur: immo unus ex mansionariis de iurepatronatus habet onus missae quotidianae pro fundatore, licet in eadem caveatur de celebranda conventuali in suo turno.

In hac sententiarum discrepantia, eminentissimus episcopus, capitulum, et mansionarii, subscriptis amicabiliter praesentibus, sac. congregationem consulunt super dubiis infrascriptis.

I. An in ecclesia cathedrali adsit obligatio quotidianae applicationis missae conventualis pro collegio.

II. An canonici, qui solis diebus festis de praecepto tenentur ad celebrandum conventualem per turnum, teneantur applicare pro collegio.

III. An ecclesia teneatur ex massa capitulari (prout hactenus) stipendium eisdem canonicis, huiusmodi missam conventualem celebrantibus, erogare.

IV. An, stante paupertate ecclesiae, quae in praesenti non est solvendo, teneantur ipsi canonici subire onus, non obstante praebendarum tenuitate.

V. An dicti mansionarii in eorum turnis teneantur pariter applicare pro collegio ; et quatenus negative.

VI. An ad habendum applicationem pro collegio , massa capitularis teneatur erogare stipendium celebrantibus.

VII. An in casu impotentis massae capitularis , teneantur canonici onus subire , non obstante praebendarum tenuitate.

Die 24. maii 1661. *Sacra congregatio eminentissimorum s. r. e. cardinalium concilii tridentini interpretum ad suprascripta dubia respondit , ut infra , videlicet. Ad primum affirmative pro benefactoribus. Ad secundum , ut ad proximum. Ad tertium , et quartum affirmative. Ad quintum teneri. Quo vero ad sextum , et septimum , non esse opus responsione.*

38. E in tal materia si abbia per regola generale, che sempre che non si trova dal testatore espressamente prescritto , che il sacerdote non sia tenuto all'applicazione del sacrificio , non può riceverne altra elemosina. *Aretin.* 28. *aprilis* 1629. (a) *congregatio concilii respondit , non posse novam eleemosynam recipere , et duabus obligationibus unica missa satisfacere , nisi in fundatione expresse cautum sit , quod non teneantur sacrificium applicare.* Anzi in un voto manoscritto del card. Paolucci prima segretario , e poi prefetto della congregazione del concilio , io hò letto questa general dichiarazione : *An sacerdotes , qui nulla obligatione in confraternitatibus , vel in monasteriis monialium , quam pro ornatu ecclesiae , vel ut confratres , vel moniales satisfaciunt praecepto audiendi missam , possint ultra stipendium , quod recipiunt a confraternitate, vel monasterio , aliud stipendium recipere.*

Congregatio concilii respondit , non posse.

(a) Ex tomo 14. decr. p. 78. exist. in d. arch.

39. E che non basti il dire , che vi sia consuetudine in contrario , e che nella fondazione non sia stato apposto il peso dell'applicazione del sacrificio , espressamente l' hà risoluto la congregazione del concilio : *In alexandrina* 26. *aprilis* 1653. (b) *Congregatio conc. ad petitionem , a congregatione episcoporum remissam , respondit , oratorem , non obstante allegata consuetudine , et quod in fun-*

(b) Ex tomo 19. decr. p. 242. exist. in d. arch.

datione non habeat onus celebrandi, et applicandi sacrificium, non posse diebus, quibus per turnum, iuxta tabellam ecclesiae, missas celebrat, applicare sacrificium pro sibi elargientibus eleemosynam.

40. Qui opportunamente viene avvertito il buon vescovo ad estirpare dalla sua diocesi, se vi fosse, quel detestabile abuso, che cappellani amovibili, o perpetui, obbligati per fondazione, o per altro titolo, a celebrare ogni dì, seguendo la benigna opinione di poter vacare una volta la settimana dalla celebrazione (a questa opinione però contradicono gravissimi dottori, e particolarmente Bonacina, (c) appoggiato a due decreti, uno provinciale, e l'altro sinodale di san Carlo) tralasciano di celebrare una messa la settimana per gli obblighi delle cappellanie, ma la celebrano per soddisfare ad altre obbligazioni, con trarne lo stipendio. Il che, come riprovato anche dà decreti della congregazione del concilio, deve proibirsi, per la manifesta avarizia, che vi si scorge. E gli autori, che io ho letto, quali permettono la detta vacanza, se condiscendono, che possano i detti cappellani celebrar la detta messa, non permettono nondimeno il pigliarne lo stipendo.

(c) Bonac. disput. 4. de Sacram. q. ult. punct. 7. §. 2. n. 15.

Delle Prediche.

40. Sappia il visitatore, se nella quadragesima i canonici intervengono alle prediche, che si dicono nelle canonicali chiese. Se non v'intervenissero, ordini, che v' intervengano in virtù di questa dichiarazione. *Nicien.* 18. *novemb.* 1628. (a) *congregatio concil. censuit, canonicos, legitime non impeditos, tempore quadragesimae, quotidianis concionibus interesse debere: ideo episcopum decretum edere posse, ut canonicis nequaquam liceat, praedicto tempore, ab ecclesia abesse, nisi de ipsius, vel de eius vicarii licentia.* E sarebbe troppo grande scandalo, che i canonici, che nel clero debbono essere i primi a dare buon esempio, sfuggissero d' intervenire alle prediche, massimamente quando v' interviene il vescovo.

(a) Ex tomo 23. decr. p. 562. exist. in d. arch.

§. XXI.

Delle distribuzioni quotidiane.

1. Deve inquirere il visitatore, se nelle chiese cattedrali, e collegiate vi siano distribuzioni quotidiane, e a che quantità arrivino.

2. Quanti punti vi siano ogni giorno, e quanto importi il punto, che pagano i non intervenienti.

3. Per provvedere su la presente materia, saprà il visitatore, che nelle chiese cattedrali, e collegiate debbono essere le distribuzioni quotidiane, sicome la congregazione del concilio ha spesse volte risposto, e particolarmente scrivendo al vescovo di Borgo san Donnino: (a) *Si in collegiata ecclesia s. Bartholomaei, vel nullae sint distributiones, vel ita tenues, ut verisimiliter negligantur, amplitudinem tuam posse, ac debere partem fructuum, et quorumcumque proventuum, et obventionum, tam praeposituraе, quam canonicatuum, personatuum, si quae sunt, portionum, et officiorum separare, et in distributiones quotidianas convertere, quae inter praepositum, et ceteros divinis interessentes, proportionabiliter, iuxta divisiones, ab amplitudine tua, in prima fructuum deductione, faciendas, dividantur, etc. Romae* 16. *decemb.* 1618.

(a) Ex tomo 4. litter.ss. lim. exist. in arch. congreg. concil.

4. E la medesima congregazione al vescovo d'Aquino, visitante i sagri limini, a' 5. marzo 1667. rispose: *Eminentissimi patres studiosam d. episcopi voluntatem erga divinum cultum laudavit, quem in collegiatis ecclesiis Roccae Guglielmae, nec non Pontiscurvi promovere satagit. Ceterum eiusdem D. episcopi partes erunt circa distributiones in praedictis collegiatis constituendas, uti potestate sibi per concilium attributa in cap.* 3. *sess.* 21. *et ad consulendum tenuitati praebendarum, remediis in cap.* 15. *sess.* 24. *statutis.* E prima era stato rescritto col seguente tenore. *In aretina* 6. *aprilis* 1695.

(b) *congregatio concilii censuit, ita demum posse episcopum tertiam ex praeposituraе fructibus in distributiones quotidianas convertere vigore cap. 3 sess. 22. si distributiones cathedralis aretinae, aut nullae sint, aut ita tenues, ut verisimiliter negligantur, alioquin remedio illius cap. 3. uti ipsum non posse. Verum in casu, quo huiusmodi fructuum separationi locus non fuerit, prius deducendum esse onus pensionis, valide, et legitime impositum, et ex reliquo tantum tertiam partem esse in distributiones quotidianas convertendam. ubi autem pensio vacaverit, tum tertiam quoque partem fructuum, ex quibus pensio solvebatur, distributionibus quotidianis itidem applicari debere.* (b) Ex tomo 8.decr. p.114.exist.ind. arch.

5. Se i canonici godessero le distribuzioni di tutto il giorno, ancorchè non intervenissero a tutte le ore, e se a tutte le ore non si trovassero assegnate le distribuzioni, deve il vescovo provvedervi a tenore della seguente *novarien. 24. ianuarii* 1660. (c) *canonici cathedralis integras totius anni distributiones percipiunt, quamvis singulis horis non intersint. Quaeritur, an hoc permitti possit. Congregatio concilii censuit, non posse. Et episcopum debere singulis oris, quae distributionibus carent, distributiones assignare, iuxta formam cap. 3. sess. 21. reform.* (c) Ex tomo decr. anni 1660 exist. ind. arch.

6. E' stato osservato in qualche cattedrale, anche cospicua, un abuso grande, di celebrarvisi publicamente le sagre ordinazioni nelle quattro tempora dell' anno, senza che v' intervengano i canonici di quella cattedrale: esclamando il sagro concilio tridentino: (d) *Ordinationes sacrorum ordinum, statutis a iure temporibus, ac in cathedrali ecclesia, vocatis, praesentibusque ad id ecclesia canonicis, publice celebrentur.* Altro abuso v' hà; che per ritrovarsi assegnate distribuzioni tenui ad alcune funzioni operose, come sono le pontificali, in giorni solenni dell' anno, alcuni di quei canonici, puntati da san Bernardo: (e) *evangelizant, ut manducent, et perverso nimis ordine coelestibus terrena mercantur*, che corrono al coro ti- (d) Concil. trid. sess. 23. cap. 8. de reform. (e) S. Bernard.

rati non dal vero fine di render culto alla maestà di Dio, ma dal lucro delle distribuzioni, non si curano soggiacere alla perdita di poche distribuzioni, per non assistere alle funzioni delle ordinazioni, e altre simili. Per ovviare a tali fraudi, deve il buon vescovo assegnarvi maggiori distribuzioni, assistito da quest' altra *novarien.* (*f*) *Cum officiis pontificalibus, hoc est vesperis, et missis certarum solemnitatum, praesertim missis sacrarum ordinationum, multi canonici se subtrahere soleant, quia maior distributio his assignata non est, quam aliis: quaeritur, an, iisdem statutis non obstantibus, in quibus hoc omissum est, possit assignari maior distributio, ne negligantur, vel mulcta constitui contra eos, qui ad ea non conveniunt.*

(f) Ex tomo 114. memorial. p. 115. exist. in d. arch. congr. concil.

Congregatio concilii censuit, posse maiorem distributionem assignari.

7. Ma se le distribuzioni fossero tanto tenui, che per la grande tenuità venissero neglette; si può, e si deve procedere contro gli assenti ad altre pene; si come ne fu scritto all' arcivescovo di Reggio dalla medesima congregazione del concilio (g) *Si distributiones quotidianae dignitatibus, et canonicis cathedralis ecclesiae reginensis acquiri solitae, ita tenues sint, ut cum divini cultus detrimento, et populi scandalo negligantur, nec eorum tenuitati satis consuli possit modis per sacrum concilium praescriptis in cap. 3. sess. 21. et 22. reform. Amplitudo tua aliis poenis uti poterit adversus illos, qui iugiter in servitio chori contumaces, partes suas obire contemnunt. Ita tamen ut ipsa dignitatibus suis, aut canonicatibus eos respective non privet, nisi servatis gradibus, per sacrum concil. in cap. 12. sess. 24. de reform. statutis, etc. Romae 10 ian. 1662.*

(g) Ex tomo litt. nn. 1662. exist. in d. arch.

8. E' ben vero, che la stessa congregazione non suole approvare la pena della sospensione *ipso facto*, mentre sò, che, quando fu mandata la soprascritta epistola all' arcivescovo di Reggio, fu d' ordine della congregazione insinuato al di lui agente in Roma, che gli

scrivesse : Che non si valesse della detta pena della sospensione.

9. Se vi fosse qualche collusione, che i canonici non si curassero di perdere le distribuzioni d' una settimana, perchè nell' altra le ricuperarebbono con lasciare reciprocamente il servigio del coro, si può rimediare con questa *meleten. . . febr.* 1590. (h) *Sono poste, tre anni sono, le distribuzioni quotidiane; e perchè si accresce la parte degli assenti ai presenti, la chiesa non è servita, come conviene, perchè quello, che perdono in una settimana, lo ricuperano la seguente.* La Congregazione rispose così: *Ut huiusmodi collusioni obviam eatur, satis erit, ut deficientium, portio deservientibus, quibus accrescit, illico distribuatur, utque omnes canonici novem integros menses, sive continuos, sive interpolatos, inservire compellantur, procedendo contra eos iuxta decretum conc. cap.* 12. *sess.* 24.

(h) Ex tomo 6. decr. p. 108. exist. in d. arch.

§. XXII.

Della distinzione delle prebende, e degli ordini annessi a ciascuna prebenda.

1. Quattro sono i quesiti, che si sono fatti nelle instruzzioni orsine nel capo. II. intorno alla distinzione delle prebende, e le risposte debbono aversi, e registrarsi negli atti della visita; e si rifletta, se vi sia cosa contraria alle seguenti risoluzioni della s. congregazione del concilio in tal materia, per potervi pigliar provvedimento.

2. In tutte le chiese cattedrali, secondo la disposizione del concilio tridentino, non deve mancare la distinzione delle prebende. *Episcopus autem* (sono parole del tridentino) (a) *cum consilio capituli designet, ac distribuat, prout viderit expedire, quibus quisque ordo ex sacris annexus in posterum esse debeat, ita tamen ut dimidia saltem pars praesbyteri sint, ceteri vero diaconi, aut subdiaconi; ubi vero consuetudo laudabilior habet, ut plures, vel omnes sint praesbyteri, omnino observetur.*

(a) Concil. trid. cap. 12. sess. 24 de reform.

3. Se tutte le prebende avessero annesso l' ordine presbiterale per consuetudine, tal consuetudine si deve osservare, sicome il recitato testo del concilio il prescrive, e la congregazione interprete del medesimo il dichiarò, *in anconitana* 16. *feb.* 1595. (*b*) *et in pharen.* 13. *aprilis* 1595.

(b) Ex tomo 8. decr. p. 115. exist. in d. arch.

4. Ed in tal materia abbiamo due moderne dichiarazioni della medesima congregazione, la quale per le circostanze della infrascritta serie di fatto rimette in potestà del vescovo l' assegnare l' ordine presbiterale, diaconale; e subdiaconale ai canonicati, a quali, e quanti egli stimi espediente, purchè non solamente la metà, ma almeno due delle terze parti siano presbiterali. Queste dichiarazioni tratte da' suoi originali sono state impresse in Cesena, e io ne ho avuto le copie infrascritte da quell' eminentissimo vescovo cardinal Orsino, onde non può dubitarsi, che non siano autentiche; e sono del seguente tenore.

Dubium distributionis ordinum.

5. *In quadam cathedrali, illi canonici, qui constituti sunt in ordine presbyteratus, munia sacerdotalia in cantandis missis omnes exercent: ex quo videtur desumi posse, quod tales canonicatus annexum habeant ordinem presbyteratus. Verum nullum invenitur monumentum scriptum, num dicti canonicatus omnes annexum habeant ordinem presbyteratus, vel quales, et quot, presbyteratum, diaconatum, vel subdiaconatum; imo in pluribus provisionibus, tum apostolicis, tum ordinariis, collati fuerunt canonicatus clericis, qui neque actu erant presbyteri, et quando erant minores ultra annum, obtinuerunt a sancta sede dispensationem, adiecto tamen onere, ut cum primum ad aetatem legitimam pervenissent, ad sacrum subdiaconatus ordinem ascenderent. His praesuppositis quaeritur.*

An episcopus, cum consilio capituli, possit designare, ac distribuere, prout ipse viderit expedire, quibus et

quot canonicatibus debeat in posterum esse annexus ordo presbyteralis, diaconalis, et subdiaconalis: dummodo tamen, non solum dimidia pars, sed ex tribus saltem duae sint presbyterales; attento, quod praesupponitur, adesse consuetudinem, omnes canonicatus esse presbyterales.

Die prima iunii 1680.
Congregatio concilii respondit affirmative.

Aliud dubium distributionis ordinum.

6. *In casu proposito die prima iunii* 1680. *sacra congregatio censuit, posse episcopum, cum consilio capituli, designare, ac distribuere quibus ex canonicatibus cathedralis quisque ordo annexus esse debeat. Quaeritur nunc.*

An episcopus in tali designatione, ac distributione teneatur, non solum exquirere consilium capituli, verum etiam sequi.

Die 23. novembris 1680. *congregatio concilii censuit, episcopum teneri quidem exquirere consilium capituli, non autem sequi.*

7. Il domandare il consiglio del capitolo nella assegnazione degli ordini sagri alle prebende canonicali (*a*) è di tanta necessità, che se si tralasciasse di domandarlo, detta assignazione sarebbe nulla, siccome la stessa s. congregazione ha dichiarato, e io ho letto in una lettera scritta in tal proposito della stessa sacra congregazione.

(a) Ex tomo 7. litter. p. 269. exist. in d. arch. pag. 269.

8. Fatta che sia stata legittimamente l'assegnazione degli ordini dal vescovo; non è poi in facoltà sua il dispensare, che alcuno differisca la promozione a quell'ordine, che è annesso alla prebenda, che ha ottenuto, siccome la medesima congregazione dichiarò (*b*) *in salernitana.*

(b) Ex dicto tom. 7. lit. p. 296.

9. Se il vescovo trova, che alcun canonico ricusa di promoversi all' ordine annesso al suo canonicato, deve forzarvelo, con procedere alle pene prescritte dal concilio, e anche alla privazione del canonicato, servate le cose anche da osservarsi, siccome fu dalla medesima congregazione dichiarato: (*c*) *in zamoren. 24. aprilis* 1595.

(c) Ex tomo 8. decr.

§. XXIII.

Dell' officio del canonico teologo

pag. 122. exist. in d. arch.

1. Non deve mancare nelle chiese cattedrali, e ancora nelle collegiate, nelle quali si trova instituita la prebenda theologale, la lezione della sacra scrittura. Trovando il vescovo, che ciò non si osserva, deve onninamente introdurre tal lezione.

2. Se il canonico, che ha la prebenda theologale fosse inabile a leggere, deve il vescovo osservare, onde proceda l' inabilità. Se da ignoranza, deve assegnargli il sostituto; sicome la congregazione del concilio rescrisse al vescovo di Casale.

(a) Ex tomo 4. litt. ss. lim. p. 9. exist. in arch. cong. conc.

Episcopo Casalen. 5. *novembris* 1618. (a) *Si istius ecclesiae theologus sacram scripturam ad praesens non legit, eo quod idoneus non sit ad ipsius sacrae scripturae expositionem, et interpretationem: per idoneum substitutum, ab amplitudine tua eligendum, etiam per subtractionem fructuum, cogi, et compelli debet.*

3. Non soffraga la consuetudine in contrario, siccome la medesime sagra congregazione dichiarò: (b) 11. *decembris* 1621. *congregatio conc. censuit, eum, qui praebendam theologalem obtinet, et si eius praedecessores nunquam legerint, teneri tamen, atque ab episcopo cogi posse id munus, per se ipsum, explere, si idoneus fuerit, alioquin per idoneum substitutum, ab episcopo, cum congrua fructuum assignatione, eligendum.*

(b) Ex tomo 12. dec. p. 85. exist. in d. arch.

4. Anzi, trattandosi d'inabilità nel tempo della collazione, talora la medesima congregazione ha dichiarato, esser nulla la collazione, sicome fu risoluto *in feltren.* 10. *octobris* 1596.

5. Non è tenuto il canonico teologo a leggere per sostituto, quando fosse infermo d' infermità sanabile: (c) *Asten. congregatio conc. censuit non posse compelli lectorem theologum ad ponendum substitutum, quando ex causa infirmitatis sanabilis impeditur per seipsum legere.* Onde se l'infermità fosse incurabile, pare, che dovesse essere obligato a leggere per sostituto.

(c) Ex tomo 8. dec. p. 19. exis. in d. arch.

6. Sappia il visitatore; se le lezioni, che fa il teo-

logo, siano di numero competente nell' anno ; se la materia sia a proposito ; se legge in tempi, e ore opportune : e se vi trova cosa bisognosa di provvedimento, non manchi di darvelo, poichè il tutto dipende dal suo arbitrio (d) *Brixien.* 11. *ianuarii* 1594. *congregatio conc. censuit, tempus, horam, et materiam sacrae scripturae, super qua legendum sit, remitti arbitrio episcopi.*

(d) Ex tom. 4. memor. p. 75. exist. in d. arch.

7. Nè io debbo tralasciare l'avvertimento, che in tal proposito vien dato nella menzionata epistola scrittami dal mio menzionato riverito maestro ; il quale così mi scrive : (e) *L' esorto indicare, che il teologo legga in volgare le domeniche, non solamente per l'ignoranza palpabile, che in molti luoghi si trova, della cherisia, ma per istruzione del popolo, quando si spiegano i casi per modo di catechismo. Il Marcanzio nel suo hortus pastorum può dar motivo (nel fine, ove parla de' casi morali, riducendogli sotto i capi del catechismo) di praticar questa idea: v. g. spiega la domenica corrente il theologo il primo precetto del decalogo, e con questa occasione porterà i peccati, che contro esso precetto si commettono, et sic successive. Così praticar puossi con facilità la lezione, e con frutto universale.*

(e) Ex tomo 8. decret. exist. in d. arch.

7. Il luogo però, dove si debbono dire le lezioni, e dove deve convenire l'uditorio, non dipende dall' arbitrio del vescovo. Pretendendo il vescovo di Fossano, che il canonico teologo della sua cattedrale (perchè quivi era incommodo l' accesso degli uditori) dovesse leggere non nella cattedrale chiesa, dove era solito ; fu il dubbio proposto nella congregazione del concilio a di 11. marzo 1662. (f) Alessandro VII. a cui fu fatta relazione della risoluzione della medesima congregazione, non approvò per le lezioni del canonico, il palazzo del vescovo, che l'avea trasferite dalla chiesa dove si tenevano. Dipoi, conforme ho inteso, il medesimo vescovo ha avuto nuovo ricorso alla sede apostolica, e di nuovo fu trattato di questa materia nella congregazione del concilio a 22. settembre 1668., dalla quale si può sapere la nuova risoluzione.

(f) Ex tomo decret. ann. 1662.

9. La quantità delle lezioni altresì dipende dall' arbitrio del vescovo: (g) *Patavina* 15. *iulii* 1645. *congregatio conc. censuit, tempus, quantitatem lectionum habendarum ab obtinente in cathedrali praebendam theologalem, praefiniendam esse ab episcopo, pro eius arbitrio, quod tamen regulari potest a consuetudine ipsius ecclesiae, et aliarum ecclesiarum italiae.* Nella citata asten. fu proposto, e risoluto il seguente dubio. *An lector sacrae scripturae possit, omnibus illis mensibus, vacare a lectionibus, more aliorum lectorum, qui similiter, per idem tempus, in universitatibus solent feriari: congregatio concilii respondit, lectorem sacrae scripturae posse a lectionibus vacare, ut mos est aliis lectoribus publicarum universitatum. Ceterum non propterea licere ipsi eodem tempore abesse a servitio chori, et ecclesiae, quinimo hac in parte lectorem censeri eodem iure cum aliis eiusdem ecclesiae canonicis. Et in anagnina* 16. *decembris* 1645. fu risoluto: (h) *congregatio conc. censuit, canonicum theologum cogi debere ad legendum tempore adventus Domini, et prout episcopus iudicaverit, cuius arbitrio relinquitur, exceptis tamen mensibus iulii, augusti, et septembris.*

(g) Ex tomo 17. decret. p. 490 existen. in d. arch.

(h) Ex tomo 17. dec. p. 533. exist. in d. arch.

10. Nè il canonico teologo può scusarsi con dire, che non abbia uditori; mentre la medesima congregazione del concilio non approvò tale scusa: *in fundana* 15. *octobris* 1618. e rispose al vescovo, che forzasse a legere, perchè in ogni caso non debbono mancarvi i canonici, che sono obligati di assistervi: *congregatio conc. censuit,* (i) *lectioni sacrae scripturae teneri saltem assistere canonicos; ideoque canonicum theologum, iniunctum sibi munus, hoc certe praetextu, detrectare non posse, quod nullum habeat auditorem; ac proinde ab episcopo cogendum esse, statutis diebus, ad ipsius sacrae scripturae expositionem.* E da credere, però, che questa dichiarazione *in fondana* emanò per le particolari circostanze, di non esservi chi venisse ad assistere, perchè altrimente repugnarebbe alla *cesenaten.* 18. *iulii* 1648. *congregatio conc. censuit,* (k) *canonicos, et*

(i) Ex tomo 4. lit. ss. lim. exist. in arch. cong. concil.

(k) Ex tomo 18. dec.

beneficiatos ecclesiae cathedralis esse quidem hortandos, monendos, et praemiis alliciendos ab episcopo, ut intersint lectioni sacrae scripturae, non tamen tacitis poenis, et coactione compellendos, sed tantummodo canonicum poenitentiarium. Onde in caso di renitenza dei canonici, crederei, che fosse più espediente, prima di forzarvegli con pene, ricorrere alla sagra congregazione, e con l'esempio della *fundana*, riportare risoluzioni ne' casi particolari. p. 498. exist. in archiv. cong. conc.

11. Se la prebenda teologale si ritrovasse vacante per difetto di persone abili, che l'ottengano; deve il vescovo assegnare i frutti della medesima prebenda a qualche convento di religiosi, purchè uno di essi adempia le parti, che con leggere adempirebbe il canonico teologo. Così spesso risponde la congregazione del concilio in tali casi, e particolarmente: (*l*) *in theatina* 16. *martii* 1695. *Praebendam poenitentiarii ab ipso erectam fuisse, placuit congregationi, placetque, ut quamprimum erigat theologalem, et si nullum clericum secularem repererit idoneum, eius collationem esse suspendendam, donec idoneus theologus secularis, cui conferri possit, fuerit inventus; interea vero nullum esse deputandum custodem fructuum eiusdem praebendae, sed illos omnes assignandos esse superiori alicuius monasterii, qui curet, ut aliquis idoneus theologus ex suis regularibus publice in cathedrali ecclesia doceat sacram scripturam, eique in primis necessaria subministret ex dictis fructibus, et quod reliquum fuerit, in usum monasterii convertat.* (l) Ex tomo 8. dec. p. 110 exist. in d. arch.

12. In virtù delle riferite dichiarazioni della sacra congregazione, potrà il vescovo stabilire i suoi decreti anche in tal materia.

§. XXIV.

Dell' officio del canonico penitenziero.

1. Sappia il visitatore, se il canonico, che ottiene la prebenda penitenziale, adempia il suo ufficio ne' gior-

ni prescritti dal vescovo, al quale assiste la seguente dichiarazione della congregazione del concilio.

(a) Ex tomo descr. anni 1646. exist. in archiv. congreg. conc.

Cum episcopus verulanus perceperit, (a) *ut poenitentiarius assisteret in sede confessionali in diebus festis solemnioribus, in quadragesima, in adventu, et in aliis festivitatibus, prout in decreto, ipseque poenitentiarius praetenderet, non teneri assistere, nisi vocatus: quaesitum fuit; an episcopo licuerit facere dictum praeceptum.*

Die 19. *ianuarii* 1646. *cong. conc. censuit, episcopum exequi, et pœnitentiarium parere debere.*

2. Dipende dunque dall' arbitrio del vescovo prescrivere i giorni, ne' quali il canonico penitenziero deve assistere nel confessionario; ma in una *segobien. decembris* 1585. furono tali giorni prescritti dalla congregazione.

(b) Ex tomo IV. decr. p. 94. exist. in d. arch.

An canonicus paenitentiarius possit compelli ad maiorem residentiam, (b) *quam reliqui canonici eiusdem ecclesiae; praesupposito, quod ipse non absit ab ea ultra tres menses, iuxta formam sacri concilii tridentini sess.* 24. *c.* 12.

(c) Ex tomo V. memorial. p. 249. exist. in d. archiv.

Congregatio concilii censuit, non posse compelli, dum tamen non absit tempore ieiuniorum, quadragesima, adventus, quatuor temporum, (c) *resurrectionis, ascensionis, pentecostes, corporis christi, assumptionis b. Mariæ, omnium sanctorum, et nativitatis domini*: E questo stesso dubbio *segobien.* fù riproposto a 20. gennaro 1587. e gli fù data la medesima sopradetta risoluzione.

3. E ben vero, che talora la medesima congregazione per particolari circostanze di fatto ha risoluto il contrario: siccome a dì . . . . luglio 1618. disse: (d) *Pœnitentiarium non gaudere vacatione aliis beneficiatis permissa.* Onde sempre deve aversi riguardo alle fondazioni, agli statuti, alle consuetudini, e ad altre circostanze, le quali siccome non sempre sono le stesse in tutte le chiese, così non deve recare mai meraviglia la diversità, che talora pare, che si trovi nelle dichiarazioni, dipendendo dalla diversità de' casi.

(d) Ex tomo 89. memorial. p. 443. exist. in d. archiv.

4. Sia dal vescovo avvertito il canonico penitenziero, che egli non può assolvere da' casi a se riservati, se non gli ne delega la speciale facoltà: siccome moltissime vol-

te ha dichiarato la sacra congregazione del concilio, e specialmente *in caven. 24. maii* 1642. (e) *congregatio concilii censuit, poenitentiarium, absque episcopi speciali facultati, non posse absolvere a casibus episcopo reservatis.*

(e) Ex tomo 17. decr. p. 90. exist. in d. arch.

5. Se il vescovo suddelegherà al canonico penitenziero, o ad altri la facoltà concedutagli dal concilio tridentino nel cap. 6. sess. 24. di assolvere da' casi riservati alla sede apostolica, purchè siano occulti; deve altresì avvertirsi il suddelegato, che non assolva da quei casi, ancorchè fossero occulti, che la sede apostolica ha riservati a se per costituzioni posteriori al concilio, come per la bolla *in coena domini*, e per altre: avendo così più volte dichiarato la congregazione del concilio, anche con l' approvazione de' sommi pontefici.

6. Al vescovo di Nocera dalla medesima congregazione così fù rescritto a 2 marzo 1595. (f) *Nosse debet episcopus, facultatem absolvendi, sibi tributam Decreto cap. 6. sess. 24. non extendi ad casus, qui novis summorum pontificum constitutionibus, post concilium tridentinum, fuerit sedi apostolicae reservati.*

(f) Ex tomo 8. decr. p. 966. exist. in archiv. congr. concil.

7. E generalmente fu data fuori dalla medesima congregazione la dichiarazione magistrale nel seguente tenore: (g) *Quaeritur a nonnulis episcopis; an facultas eisdem concessa a sacro concilio tridentino cap. 6. sess. 24. de reform. sit per bullam in coena domini revocata: itaut nequeant amplius subditos a delictis, in dispositione eiusdem bullae comprehensis, absolvere.*

(g) Ex tomo 17. decr. p. 389. exist. in d. arch.

Congregatio concilii censuit, huiusmodi facultatem fuisse per bullam in coena domini revocatam, nec ideo posse eius subditos vigore dicti cap. 6. absolvere.

8. Che questo sia stato anche l' oracolo di Gregorio XIII. (h) s' ha appresso più autori, onde con ragione l' eminentissimo signor cardinal Caracciolo, arcivescovo di Napoli, nelle patenti de' suoi penitenzieri, spedite nella sua segreteria per mezzo della mia penna, suddelegando loro la detta facoltà de' casi occulti, riservati alla s. sede, vi aggiunge questa clausola: *Scias tamen, inter hos*

(h) Gennen in prax. archiep. cap. 67.

casus non comprehendi illos, quos apostolica sedes sibi reservavit per constitutiones posteriores concilio tridentino. Questa clausola avendo dato motivo ad alcuni, e particolarmente a Matteo Rensi già benemerito canonico penitenziero maggiore della chiesa di Napoli, di aver ricorso al medesimo cardinale, acciocchè una tal clausola si cancellasse nelle patenti spedite: (i) e con tanto maggiore vigore ne facea istanza, quanto che egli seguiva l'opinione contraria, e l'ha divulgata con le stampe; esso eminentissimo cardinale uditone il parere del p. Angelo Pistacchi teatino, suo confessore, e del p. Giuseppe Imperiale della compagnia di Gesù, suo teologo, ambedue soggetti per bontà, e per dottrina molto celebri, e allegatesi da me tra le altre autorità, e ragioni, le sopra registrate dichiarazioni della congregazione, non volle, che la clausola si cancellasse; ma che a tenore della medesima i suoi penitenzieri si contenessero dentro i limiti delle loro facoltà. Che se bene non manchino autori, che tengono, esser al vescovo lecito di assolvere da casi occulti riservati alla sede apostolica dopo il concilio, si dee credere, che non abbiano avuto notizia delle sudette dichiarazioni apostoliche, che in concorso di altri autori debbono essere venerate, e riverite; tanto più che, dipendendo la decisione in tal dubbio dall'interpretazione del detto cap. 6. sess. 24. alla congregazione interprete del concilio appartiene di dichiararlo, e non ad altri. Per tanto i vescovi, e i loro suddelegati devono essere cauti in non assumersi tal facoltà, quanto che questo dubbio presentemente non è più disputabile, essendoci sopragiunta la proposizione di papa Alessandro VII. come riflette il Mendo, e altri autori moderni: (k) Le parole del Mendo sono queste: *Absolutio ab haeresi, et aliis criminibus contentis in bulla coenae, prohibetur ab ipsa, non solum quando publica sunt, sed etiam quando occulta. Contraria opinio damnata est ab Alexandro VII. Ubi etiam damnat idem pontifex hanc propositionem, nempe sententia asserens, eam prohibitionem non derogare facultati tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629. die octava iulii in con-*

(i) Matth. Rens. in encyclop. theolog. moral. de sacrament. pen. cap. 4. sect. 3. quæst. 5.

(k) Mendo in epitom. opinionum moral. verbo absolvere num. 3. Et Vincentius as. Fausto.

sistorio sacrae congregationis eminentiss. cardinalium visa, et tolerata est, etenim nunquam ibi fuit tolerata.

9. Da tutto ciò ben si vede, quanto s' ingannerebbero quei confessori, che in virtù del citato cap. 6. sess. 24. ardissero senza speciale autorità apostolica assolvere da casi, ancorchè occulti, riservati alla s. sede, e per la detta bolla *in coena domini*, e per altre costituzioni posteriori al concilio.

10. Se il penitenziero nell' udire le confessioni usasse di tenere la verga nelle mani, gli è lecito di tenerla, quando siede nella sua sede confessionale, purchè vi sia la permissione del vescovo, siccome la congregazione del concilio rispose: *in hortan.* 15. *ianuarii* 1650. (1) *Congregatio concilii censuit poenitentiarium, quando in sua sede audit confessiones, posse in manu virgam retinere, de consensu tamen, et permissione episcopi.*

(1) Ex tom o 19. decr. p. 17. exist. in d. archiv. cong. conc.

§. XXV.

Delle processioni.

1. Avute che averà il visitatore le risposte agl' interrogatorii contenuti nell' istruzioni Orsine nel cap. II. §. VII. circa le processioni, rifletterà a giorni, all' ore, e all' ordine, a riti, e alle preci, con cui si fanno, per quali luoghi, e a quali chiese vadano, quali imagini, quali insegne si portino: acciocchè se vi si fossero introdotti degli abusi, possano proibirsi.

2. Alla croce, che deve procedere alle processioni, non manchino due candelieri co' lumi, portati da due ceroferarii.

4. Non devono tralasciarsi da ciascun parroco le processioni, che prescrive il messale, e il rituale romano, cioè delle candele, delle palme, del santissimo Sagramento nel giovedì santo, e venerdì santo, di S. Marco, delle rogazioni, e del Corpo del Signore.

4. Sappia il visitatore; se alle processioni publiche intervengano, come sono tenuti gl' esenti, eziandio re-

golari, eccettuati quei, che ne hanno special privilegio di esenzione.

5. Investighi il visitatore, se nelle processioni si vada confabulando, e commettendo alcuna immodestia, acciocchè vi possa provvedere, e ordinare, che si vada con gravità, e con devozione: e gli ecclesiastici secolari, che sono tenuti ad intervenirvi, vadano con cotta, e se sono canonici vadano di più con le loro insegne canonicali, e come prescrisse s. Carlo nell' istruzione delle processioni; (a) *Servino per istrada silenzio, e modestia in ogni cosa: vadano a due a due; e fra una coppia, e l' altra vi sieno sei braccia d' intervallo, nè si discostino, nè si accostino mai più di questo spazio.*

(a) Act. eccles. med. pag. 787.

6. Si deve statuire, che nelle processioni non si sparino archibugiate, giusta il sentimento della s. congregazione de' vescovi riferito dal Nicolio, con queste parole: (b) *Fa bene il vescovo a fare editto, che nella processione del corpus Domini non si sparino archibugiate, ma con esortazioni amorevoli, e senza pene, massime di censure: Ventimiglia 2. luglio* 1613.

(b) M. s. episc. verbo processioni num. 4.

7. Nè si debbono permettere nelle processioni istrumenti musicali, come fu statuito da s. Carlo nel suo concilio quarto provinciale: (c) *Musicis cuiusvis generis instrumentis, in processionibus sonari, ne ullo modo permittatur.* E se vi fosse questo uso di andarsi suonando le processioni, dovrebbe abolirsi, mentre da s. Carlo vien dissapprovato.

(c) Concil. provinc. IV. med.

8. Nè si debbono permettere nelle processioni, particolarmente in quella del santissimo Sagramento, apparati, i quali (come avvertì lo stesso s. Carlo nel suo sinodo 2. diocesano) *Popularium animos ad nefarias cogitationes alliciunt: neque item imagines, et signa apponant, quae vel ethnicorum hominum, vel aliarum rerum speciem referant, cum piis, et honestis ornamentis illustrari, etc.*

§. XXVI.

Dell' esequie.

1. Sei sono i quesiti, che abbiamo nell' instruzzione orsina al cap. V. §. XVI. circa l'esequie. Riconosca pertanto il visitatore le risposte, che saranno state date da coloro, a quali spetta darle; e tali quali elle sono, devono registrarsi negli atti della visita: e di poi immediatamente nel fare decreti in tal materia, rifletta, se gli parerà, alle seguenti annotazioni.

2. Al primo, e secondo quesito. S' informi diligentissimamente il visitatore, se circa l'esequie s' osservi adamussim il rituale, e col medesimo confronti gli usi, che sono in tal materia, e proibisca gli abusi, e lasci gli ordini opportuni a tenore del medesimo rituale. E tanto più deve il buon vescovo essere in ciò avveduto, quanto che sogliono esservi disordini scandalosi; e mi è stato riferito da persona degna di fede, che in alcuni luoghi si smezza l'officio de'morti, e talora per le laudi si recita solamente il cantino *benedictus*. Quello, che recarebbe maggiore orrore, sarebbe, se si portassero a sepelire i defunti, senza l'intervento di coloro, che debbono intervenirvi, e senza esporsi in chiesa i cadaveri, tralasciandosi gli ufficii dei defonti, tanto pietosamenle descritti dalla nostra santa madre chiesa, e nondimeno si esiggessero rigorosamente le tasse funerali: questo sarebbe abuso abominevole. Onde il zelo del mio buon vescovo avverta, che non mai s'introduca nella sua diocesi.

3. Al terzo. La mercede per sepellire i defonti, quando sia lecita, ne abbiamo discorso di sopra nell'annotazione all'avvertimento Innocentiano XIII. dell'opera. E perchè questo opuscolo si estrae dall' opera medesima per istamparsi separatamente, non istimiamo fuori di proposito, di in parte replicar quì ciò che in iscrivere sopra il detto avvertimento ci ritroviamo aver notato.

4. S. Gregorio scrisse al vescovo di Sardegna: (a) *ut ni.* (a) S. Greg-

lib. 6. epist. ind. 2. epist. 55.

hil pro sepultura exigeret , et procul nimis est a sacerdotis officio , pretium de terra concessa putredini , quaerere. E volendo il s. pontefice riprendere alcuni sacerdoti di detestabile avarizia , gli dichiara , che pare , quasi si rallegrino delle morti de' fedeli , per aver campo di trarne gli emolumenti delle esequie , e delle sepolture. *Valde irreligiosum est , ut aut venalis fortasse (quod absit) dicatur ecclesia , aut vos de humanis videamini mortibus gratulari , si ex eorum cadaveribus studeatis quaerere quolibet modo compendium* . (b) Che perciò la congregazione del concilio più volte ha risoluto , e particolarmente sotto li 8. di marzo 1602. lo scrisse al vescovo di Vico ; *non licere episcopo, nec eius notario , vel cancellario quicquam accipere directe , vel indirecte , ob licentiam sepeliendi defunctorum corpora.* Anzi la congregazione de' vescovi , e regolari è di parere , che non si richiegga tal licenza , e riprese a' 4. marzo 1616. acremente il vescovo di N. , che forsi esigeva alcuna cosa per simili licenze , e gli ricordò quanto sia cosa brutta , che il vescovo sia cupido , e interessato , e diè fuori questo decreto : (c) *episcopus prohibere non potest , ne quis in aliqua ecclesia parrochiali sepeliatur absque sua licentia , maxime si pro unoquoque sepelliendo aliquam pecuniae summam sibi persolvi mandet . Siquidem episcopali dignitate fulgentibus nulla nota turpior inuri posse videtur , quam pecuniae cupiditas.*

(b) Ex lib. 6. litt. pag. 121. exist. in d. Arch. congr. conc.

(c) Nicol. m. s. epis. verbo sepultura n. 121.

5. Quanto poi a quegli emolumenti, che esiger si sogliono , è certo che di ragione non si possono domandare ; ma se si suole per legittima consuetudine alcuna cosa offerire , si permette il riceverla : onde lo stesso citato san Gregorio soggiunse al prefato : *si haeredes proximi , vel haeredes defuncti pro luminaribus sponte quid offerre voluerint , accipere non vetamus ; peti vero , aut aliquid exigi omnino prohibemus* . (d) E concordano i canoni , e concilii , che moltiplicati si adducono in tal materia dell' eminentissimo , e sapientissimo cardinal di Lauria , e la congregazione del concilio ne fece magistral decreto ai 15. di maggio 1638. del seguen-

(d) Lauria epit. can. verbo sepultura.

te tenore: (e) *congregatio concil. censuit, ad solutionem quartae funeralis non teneri haeredes, nec executores testamentarios; emolumentum vero sepulturae pro cadaveribus humandis, non posse de iure peti, nec exigi, sed si quid ex legitima consuetudine, a ponte dantibus solvi consuevit, huiusmodi consuetudinem permitti posse: ita tamen ut ex non solutione, interim non denegetur sepultura.*

(e) Ex to. 16. decret. p. 20. existen. in d. arch.

6. Ma quando per ragione di consuetudine, o per novità si pretendesse esiggere emolumenti non mediocri, si ha ricorso alla congregazione del concilio, la quale, come particolarmente seguì ai 13. novembre 1660. in una *matherana funerum*, scrisse all'Ordinario, che, udita la communità del luogo, statuisse la tassa funerale, e la trasmettesse alla stessa sagra congregazione, per riceverne l'approvazione.

7. Quanto poi al denegarsi la sepoltura, perchè non si pagano i soliti, e leciti emolumenti funerali. Vi è tra gli altri, il canone 2. del concilio 3. lateranense, che prescrive: (f) *pro exigendo pretio sepulturae, non fiant pignora, nec fideiussiones*. E concorda la sopradetta dichiarazione del concilio, dove si dice: *Ita tamen, ut ex non solutione non denegetur sepultura*; e la congregazione de' vescovi in tal proposito ha rescritto con lettere del seguente tenore.

(f) Lauria loco cit.

(g) *I cadaveri non si possono sequestrare, nè ritardare la sepoltura, ma si devono sepellire, e poi dimandare il debito, ec. essendo cosa molto barbara incrudelire contra i morti, e però abominata anche dalle stesse legge civili.* Ed è da benedirsi anche in questo, il santo, e provido zelo del nostro santissimo papa INNOCENTIO XI. che nella sua celebratissima tassa innocentiana così ha disposto. (h) *In modo alcuno si possano impedire, o ritardare la sepoltura, e l'esequie, o funerali a defonti, così cittadini, come forastieri, per il pagamento di quegli emolumenti, che dal vescovo, o dal capitolo, o dal curato, e qualunque altro, per la consuetudine del paese si pretendano: ma parimente rimangano illese le azzioni giuridiche*

(g) Apud. Micol. loc. cit.

(h) Taxa Innocentiana edit. 1. oct. 1678.

ne' beni, sopra i quali si dovranno esercitare; senza che in modo alcuno si faccia represaglia al cadavere, overo che si diano molestie personali a figli, moglie, e parenti. Ed ancora non si possa esiggere cosa alcuna per la licenza di trasportare i cadaveri, overo di sepellirli più in un luogo, che nell'altro.

8. E quanto al luogo di sepellirsi i cadaveri: abbiamo la seguente dichiarazione della sagra congregazione del concilio. (i)

(i) Ex tomo 15. decr. p. 453. exist. in archiv. congreg. conc.

Salutiarum 10. *ianuarii* 1637. *Sacra congregatio concilii respondit, parochianos non posse in aliis ecclesiis, quam in parochialibus sepeliri, nisi ecclesiae, in quibus ipsi sepulturam elegerint, privilegium cadavera sepeliendi habeant, et hoc casu, parochis solvenda esse iura parochialia.*

9. Al quarto. Quando per le sudette dottrine, si fosse nel caso, che si permettesse l'esazzione, e questa fosse esorbitante, il vescovo deve ridurla, e moderarla; ed essendovi discrepanza, secondo l'esempio dell'allegata *matheranen. funerum*, si dee ricorrere alla sagra congregazione per la ricognizione, e approvazione della tassa de' funerali.

10. Al quinto. Devesi al vescovo la quarta funerale. Si dice quarta, perchè, come osserva l'eminentissimo, e sapientissimo cardinal de Luca nel suo vescovo pratico nel cap. xxx. la più frequente pratica, che sia la quarta parte degli emolumenti, che si traggono dalli funerali, dovuti ai parochi; ma non è precisamente necessaria questa porzione, poichè in alcune diocesi suole essere maggiore, e in alcune minore, secondo che porta la consuetudine: ma il nostro buon vescovo non lascerà di aderire a' sentimenti della sagra congregazione, che come abbiamo nel citato cap. xxx. riprova gli abusi, e permette di esiggere solamente una somma moderata.

(k) N'col. m. s. episcoporum verb. quarta.

E dove è solito, che la quarta non si paghi, (k) il vescovo non dee innovare, sicome la congregazione de' vescovi rescrisse al vescovo di Stagno 13. ottobre 1593.

11. Al sesto. Abusi certamente sarebbono quelli, in

segno di dolore della morte de'congiunti, di svellersi i capelli, di sgraffignarsi, fino all' emissione del sangue, la faccia, di darsi in alte grida, e urli; e questi appunto furono abusi, che dal santo zelo del nostro menzionato cardinale Orsino arcivescovo di Siponto (l) furono trovati, ed estirpati in quella diocesi.

(l) Synod. sipont. anno 1578.

12. Nè mancano in altri paesi altri eguali, anzi maggiori abusi indegni del nome cristiano, e molti di essi sono riferiti dalla erudita, e ingegnosa penna di Carlo Celano canonico della chiesa napolitana, (m) che provoca lo zelo de'buoni vescovi a porgervi rimedio. Ritrovasi (a relazione di questo autore) in alcuni luoghi diabolica consuetudine, che quando è ammazzato qualche capo della casa, la vedova pone in mezzo della casa gli abiti insanguinati del marito ucciso, chiama i figli, e dice loro: questo è il sangue di vostro padre ucciso dal tale: figli vi maledico, se lascerete invendicata, quando sarà tempo, questa vergogna, che v'è stata fatta: venendo in tal maniera ad inasprirsi il cuore di quei figlioli, quali cresciuti in età, e divenuti atti a maneggiar le armi, si vendicano con ammazzare l'uccisore, e se questo si trovasse morto, uccidono un consanguineo di lui.

(m) Celan. avanzi delle poste par. 2. pag. mihi 178.

13. Abuso altresì, e degno di estirparsi, sarebbe il porre su il feretro, o nelle mani del defonto alcuna cosa, che spiri superstizione, e sospetto di essa, il che fù avvertito da s. Carlo nel suo concilio 4. prov. (n) *Cautio sit, ut ne simplices homines quidquam superstitionis causa apud mortuum in feretro, aut in eius manibus ponant; aut aliud, quod superstitionis speciem praeseferat, aut suspicionem habeat, committant.*

(n) Concil. provincial. IV. med.

§. XXVII.

Dello stato economico della mensa del vescovo, de' capitoli della cattedrale, e delle collegiate, delle parrocchiali, e di altre qualsivoglia chiesa, cappelle, o oratorii, e beneficii di ogni sorte, degli spedali, monti di pietà, confraternite, e di altri luoghi pii.

1. Parte delle primarie, ed essenzialissima del buon visitatore si è quella di esaminare questo stato economico, poiché l'instruzzione pontificale, (a) dopo aver avvertito, che vegga, e sappia, come la chiesa si governi *in spiritualibus*, immediatamente soggiunge: *sciat, et videat, qualiter ecclesia temporaliter gubernetur*. Troppo si è necessario il vedere, e sapere, come la chiesa si governi nelle cose temporali, come vada lo stato economico. Se ciò si tralascia, si può dire, che la metà della visita resta da farsi. Con questa visita di stato economico, si procura di conservare il patrimonio di Cristo. (b) *Formavit dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae.* Prima formò Iddio, il corpo, e poi gl' infuse lo spirito. Onde molti s' avvisano, che prima di pensare ad istituire opere spirituali, conviene stabilire le corporali. Quanti canonici non andarebbono al coro, se non fossero state prima fondate le loro prebende canonicali, e istituite le distribuzioni quotidiane. Quanti parochi, quanti beneficiati quanti regolari, quanti missionarii, non ci sarebbono nella chiesa di Dio, e cessarebbono tante celebrazioni di messe, di officii divini, e non vi sarebbono tante, e tante opere spirituali, se queste non fossero fondate, e stabilite, per dire in un certo modo, sopra le corporali? sicche togliete questo fondamento dell' entrate temporali, chè alla fine, nella loro sostanza, altro non è, che limo della terra: che tosto crollerà, e mancherà l' edificio intiero di tante spirituali operazioni.

(a) Pontif. rom. ord. visitat. paroch.

(b) Gen. 2 7

2. Providamente dunque si deve attendere, da chi ne

ha l' obbligo, alla conservazione di queste cose temporali. Mezzo più efficace, per conseguire fine così importante, non si può suggerire, che di far compilare diligentemente gl' inventarii de' beni, e delle rendite delle chiese. Ma egli il buon vescovo deve dar cominciamento con fare una ben' ordinata platea de' beni della sua mensa. Per difetto di buoni inventarii, e di platee, i beni delle chiese allo spesso vanno in rovina, e sono fraudati, e occupati, provvenendone, per tale occupazione, quei danni, che in più luoghi del presente opuscolo abbiamo accennati. Obbidisca per tanto il mio buon vescovo all' oracolo pontificio di Sisto V. (c) il quale nella sua costituzione, che comincia *provida* publicata in Roma nell' anno 1585. a gli 8. di luglio, ordinò che ogni vescovo faccia compilare gl' inventarii legali di tutti i beni stabili, mobili, semoventi, censi, ragioni, azzioni, e pesi spettanti a qualunque chiesa, beneficio, o luogo pio, e conservarne le copie legalizzate nell' archivio episcopale. Onde il glorioso san Carlo, conoscendo l' importanza di questi inventarii, nel suo primo concilio provinciale statuì, che i vescovi prima, e poi tutti i capitoli di cattedrali, e di collegiate, i governatori, e amministratori di spedali, e di altri luoghi pii, e tutti i beneficiati, che ottenessero benefici con cura, e senza cura, dovessero fare respettivamente questi inventarii, ed esibirne più copie. Il decreto provinciale è del tenor seguente: (d) *Statuimus, ut episcopi, et capitula tam cathedralium, quam collegiatarum ecclesiarum, hospitalium etiam, ac quorumcumque piorum locorum gubernatores, seu administratores, et alii quicumque, qui beneficia ecclesiastica quaecumque cum cura, vel sine cura, quocumque nomine nuncupentur, etiam commendata, nunc obtinent, ab huius decreti editione: qui vero in futurum quomodocumque obtinuerint, ab adeptae possessionis die, quisque intra spatium sex mensium, edictis etiam interim publice propositis, omnium, et singulorum bonorum mobilium, et immobilium, iurium, actionum, annuorum censuum, sive reddituum,*

(c) Bulla Sixti V. relat. a card. Ursino in introduct. edicti primi ad tæsenat. n. 6.

(d) Conc. proverb. I. Mediol.

nominumve debitorum; et aliorum quorumcumque, ad eorum ecclesias, vel eorum administrationi commissas, monasteria, vel beneficia eorumve mensas, quocumque iure pertinentium, rationem diligentissime conquirendam, et eorum omnium inventarium in quo locorum etiam fines, conditionesque omnes sigillatim describantur, per publicum notarium, diligenter conficiendum curent; episcopus quidem adhibitis duobus, a capitulo cathedralis ecclesiae delectis; capitulum coram episcopo, aut aliis praefectis ab eo, alii vero coram fide dignis testibus.

Ex eo inventario exempla duo, notarii publici auctoritate, ad certam eorum fidem, munita conficiantur, quorum alterum episcopi, et capitula ecclesiarum cathedralium in archivio, quod utrisque commune sit, asservent, alterum ad metropolitanum mittant. Praefecti vero, et capitula ecclesiarum quae collegiatae sunt, alterum exemplum in communi eorum archivio retineant, alterum in archivio cathedralis ecclesiae, intra cuius fines sunt, asservandum tradant.

At vero in quibus ecclesiis, vel cathedralibus, vel collegiatis archivium eiusmodi non sit, ab episcopo instituatur.

Ceteri autem singuli, qui beneficia quaecumque ecclesiastica, quovis titulo obtinent exemplis item duobus, eodem modo confectis, unum in ecclesia sua diligenter custodiant, alterum ad cathedralem ecclesiam perpetuo conservandum mittant, unde si usus postulabit, exemplum sumere eis liceat gratis.

3. Con le precorse instruzioni, date a' visitandi, si è dato loro il metodo chiaro, e distinto di fare gl' inventarii de' beni ecclesiastici (e). Resta che il visitatore ne esigga da coloro, a cui spetta l' esecuzione, e a tenore del sopra registrato decreto provinciale di san Carlo se ne facciano più esemplari, per potergli conservare in più luoghi, come nello stesso decreto si prescrive, e il santo ne avvertì i suoi visitatori nell' instruzioni date loro per visitare.

(e) Vid. supra par. 1. §. IX. instr. Orsin. cap. XII. per tot. conc. provincial. IV. mediol. & instr. visit. in act. eccles. med. pag. 671.

4. Nelle nuove visite debbonsi riconoscere gl' inven-

tarii, e quando ve ne sia il bisogno, debbono rinovarsi, per aggiungervi i beni accresciuti, o i confini mutati, e simili.

5. In luogo dell' inventario, per maggior diligenza, e per più autentica notizia de' beni ecclesiastici, si suole fare un libro, che dicesi la platea, in cui *per extensum* si registrano gl' instromenti, testamenti, e altre scritture, e documenti, in virtù de' quali si sono acquistati alla chiesa i beni, che possiede. Queste platee particolarmente non debbono tralasciarsi prima dal vescovo, de' beni della sua mensa, e dai capitoli delle cattedrali, delle collegiate, e recettizie, e di altre chiese; a spese del vescovo, rispetto alla sua, e a spese comuni de' capitoli rispetto alle platee de' beni delle loro chiese. Degno certamente di gran laude, e di benedizione si è il pio ed esemplare zelo di Gio: Giacomo Cangiano, assai benemerito canonico di Napoli, il quale di propria borsa, con spesa (come intendiamo) di ducati trecento, e più, ha compilato in voluminosi libri la platea, che attualmente stà perfezzionando, de' beni capitolari dell' inclita chiesa napolitana.

6. Ma a nulla giova che si facciano le platee, e gl'inventarii, se gl'inventariati beni, o si lasciano occupare, e fraudare, o si lasciano andare in rovina. Onde abbia onninamente il buon vescovo le risposte dagli scrutatori secreti ai quesiti 41. e 42. (f) per sapere, se i beni delle chiese si trovino occupati, e se si trascurino le istaurazioni delle chiese, delle case, e le culture degli stessi beni, mentre frutto essenzialissimo sarà certamente quello di fare, che i beni occupati siano restituiti: e di ordinare, che si facciano le necessarie istaurazioni, e culture giacchè allo spesso (come mostra l'esperienza) vi sono in tal materia gravi inconvenienti, ed io ne sono stato avvertito nella menzionata epistola sopra questa materia dal mio riverito maestro, il quale così mi scrive: *tratterei de' beni del capitolo, de' luoghi pii, de' parrocchi, de' beneficiati, ec. acciocchè si ordinino le platee, e compilate si riveggano; si odano gli informati, se si ripari-*

(f) Vid. sup. par. 1. §. XI. huius opusc.

no le case, se si coltivano le vigne, gli oliveti ec.. trovandosi disordini, de' quali vi sono infiniti, si diano gli ordini, poichè tutto va alla peggio, non tanto per usurpazione, quanto per incuria, e tal' ora avarizia di viventi usufruttarii. V. s. abbia innanzi agli occhi, che molti procurano di tirar co' denti ciò che possono, dell' avvenire non si pensa punto. Prema per l' osservanza della costituzione sistina: Provida, *citata dal Quaranta compend. bullar. verbo archivius, e da me accennata nel capo ultimo del mio editto. Ella rifletta a questo punto, poichè, se il vescovo non va a visitare, nè ha questo peso di visitare i beni, hà l' obligazione d' informarsi de' beni, e di provvedervi. Si costumerà alle volte di far precipitare una casa, e poi si riparerà con un capitale, impetrandosi il beneplacito apostolico. Io parlo per prattica, ec.*

7. Non saprei, che poter aggiungere a si grave, e si importante avvertimento. Solamente prego il mio buon vescovo, per quello, che tocca a lui ad avere a cuore, che il patrimonio di Cristo non si dilapidi. Certamente sono abusi generali, che le robbe di chiesa siano mal tenute. Narrasi di Carlo V. che in viaggiare, qual'ora s'incontrava in vigne, in oliveti, in poderi distrutti, solea dire: *questa è roba di chiesa.* E quanto alle spese per la cultura de' beni, e delle reparazioni delle Case; si avverta, che non è lecito diminuirsi pesi a fine d' impiegar l' entrate in tali usi, e spese, come dichiarò la congregazione del concilio *in n. 7. ianuarii* 1640. (g) *an fructibus beneficii, temporum calamitate deperditis, liceat cappellano subtrahere de onere missarum, sibi incumbente, habita ratione sumptuum laboris, et curae, tam in restauranda bonorum cultura, quam in aedium reparatione. Congregatio concilii censuit, non posse.*

(g) Ex tomo 16. decret. pag. 303. existen in arch. cong. concil.

8. Si stimano, trà gli altri, buoni mezzi a conservare lo stato economico delle chiese, quei, che con sua bolla, che comincia *pro commissa*, pubblicata a 10. aprile 1658. compilata col parere dell' eminentissima congregazione della visita romana, prescrisse Alessandro VII.

(h) per la retta amministrazione de beni pertinenti alle basiliche, e collegiate secolari di Roma, cioè.

(h) Bull. Alexan. VII. pro recta administr. bonor. eccles.

Che in tempo di estate, due volte il mese, e in tempo d' inverno, una volta la settimana, si faccia capitolo: con destinarsi la giornata, ed ora invariabile: che v' intervengano tutti i canonici, sotto pena d' un punto per ciascuno assente, da accrescersi agli intervenienti. V' intervengano anche i camerlenghi, i fabriceri, e gli esattori, e altri amministratori: si sentano i procuratori sopra lo stato delle liti. Il computista esibisca il foglio dell' introito, e dell' esito, la notola de' crediti, e dei debiti. E tutto ciò si legga dal segretario, acciocchè tutti i canonici odano, e siano informati. Si facciano per voti segreti l' elezzioni degli officiali, e degli amministratori de' beni capitolari, durature per un' anno solamente nell' officio; e che non sia lecito di confermare gli amministratori più di un triennio; ma prima debbano rendere i conti della loro amministrazione. Che nessun canonico possa ricusare l' officio, a cui verrà eletto, sotto pena della privazione de' frutti, e distribuzioni di sei mesi, del suo canonicato, da accrescersi a quel canonico, che sarà eletto in luogo di lui; e che gli amministratori debbano fare spesso i conti della loro amministrazione, e nel fine di ciascun anno debbano render ragione a' sindaci, a ciò deputati dal capitolo, anzi allo stesso capitolo, che se non lo renderanno per tutto il mese di gennaio dell' anno seguente, tanto gli amministratori, quanto gli stessi sindici, se questi non ne faranno le necessarie istanze, e saranno negligenti nella revisione de' conti, soggiacciano alla perdita di tre mesi di distribuzioni, e più, fin' a tanto che saranno stati renduti, e revisti i conti, da applicarsi in servigio della sagrestia; e che il sagrista sia tenuto del proprio, se non farà, e proseguirà le necessarie istanze per l' esecuzione di queste pene.

9. Appartiene singolarmente alla conservazione dello stato economico delle chiese questa esazione, e revisio-

ne di conti dell' amministrazione. Onde opportunamente intraprendiamo a parlare.

§. XXVIII.

Dell' esigere i conti dell' amministrazione dell' entrate delle chiese, e di altre opere pie, di spedali, di confraternite, congregazioni, monti di pietà, monti di morti, e di altri luoghi pii.

1. Fra le più necessarie operazioni del buon vescovo in visita, si è quella di esiggere i conti dell' amministrazione dell' entrate de' luoghi pii. E' notorio, che ample facoltà in tali materie competono al vescovo in virtù del sagro concilio, e delle dichiarazioni della congregazione interprete del medesimo concilio; di molte delle quali, che addurre si potrebbono, alcune quì se ne registrano. *In suessionen.* 16. *septembris* 1662. (a) *congregatio concilii censuit, rationes administrationis fabricae cathedralis reddendas esse episcopo. Quod si aliis, ab immemorabili tempore, reddi consueverint, cum ipsis etiam episcopum esse adhibendum, aliterque factas liberationes, administratoribus mininime suffragari.*

(a) Ex tomo litter. an. 1662, ss. limin. exist. in archiv. cong. concil.

2. E ancorchè gli amministratori fossero laici, o padroni dell' opere pie, che amministrano, anche il vescovo deve intervenire al rendimento di conti. *Pientin.* 15. *febr.* 1607. (b) *Quoad operariam cathedralis, quam ait, male a laicis patronis administrari, ius sibi esse illos compescendi auctoritate conc. cap.* 3. *sess.* 24. *atque cogendi eos, ut illam adhibeant in rationibus reddendis, quamvis ab immemorabili tempore eis solis ratio reddita fuerit; siquidem decreto conc. cap.* 9. *sess.* 22. *sublata est consuetudo contraria, etiam immemorabilis, praeservataque sola fundatio, qua episcopus expresse a tali iure excluderetur.*

(b) Ex tomo 3. litt. ss. lim. exist in d. arch.

3. Si deve però osservare il tenore delle fondazioni de' luoghi essenti, per vedere se il vescovo possa, o non possa esiggere i conti dell' entrate amministrate; siccome si dispone nella seguente *derthusen.* 27. *maii* 1634.

(c) *congregatio concilii censuit, episcopum posse, et debere hospitale generale civitatis visitare ad praescriptum cap. 8. sess. 22. reform. nisi in limine fundationis fuerit ab Ordinarii visitatione exemptum: quo casu non possit visitari, praeterquam si idem episcopus videre voluerit, an piae testantium voluntates executioni demandentur. Quo vero ad redditionem rationis, ad eundem episcopum omnino esse reddendam. Quod si ex privilegio, vel consuetudine, vel aliqua alia ratione, aliis esset reddenda, eisdem reddendam esse, adhibito episcopo, nisi in fundatione expresse cautum esset, quod rationes Ordinario non sint reddendae, nec cum illius interventu.*

(c) Ex tomo 25. decr. pag. 73. exist. in arch. congr. concil.

4. Per procedere all' esazione de' conti, al visitatore è lecito di farseli rendere da tutti gli amministratori de' luoghi pii, e conforme alle dichiarazioni della congregazione de' vescovi, e regolari, (d) ancorchè fossero vescovi, o protonotarii, o succollettori: e rispetto a' succollettori, concordano le dichiarazioni della congregazione del concilio, da noi riferite in questo opuscolo *par. I. §. XIV. num. 7.* ibi: *administratores locorum piorum, in subcollectores deputatos, subesse Ordinario quoad redditionem rationum administrationis*: e rispetto a' regolari, Fagnano così riferisce: (e) *regulares, qui confraternitatum, vel hospitalium administrationem suscipiunt, potest episcopus cogere ad reddendas rationes administrationis, et in eos, quos culpabiles repererit, ad iuris praescriptum animadvertere, iuxta cap. 8. et 9. sess. 22. ut sacra congregatio declaravit.*

(d) Nicol. m. s. episcop. verb. conti n. 2.

(e) Fagn. in cap. gravo nu. 47. de offic. ordin.

5. Quanto poi a quegli, che amministrano i beni temporali de' monasterii, loro soggetti, vi ha la costituzione di Gregorio XV. (f) in virtù della quale debbono renderne conto al vescovo: e l' ha anche dichiarato la congregazione del concilio *in olomucen. 10. iulii* 1665. *An competat episcopo, ut ab administratoribus bonorum temporalium monasteriorum monialium exemptarum, annuas rationes exigat, illas approbet, aut reprobet officiales ad restantes astringat: cum experientia doceat, saepius ab his monasteriis, et monialibus magnas fieri*

(f) Greg. XV. bulla de exemp. privil.

expensas , non sine vehementi praesumptione collusionis ipsorummet superiorum.

Congregatio conc. censuit , competere , ad praescriptum bullae Gregorii XV. Inscrutabili , etc.

6. E se in qualche luogo non fosse in uso tal bolla, anche il vescovo può esiggere i conti dell' amministrazione , siccome ad istanza dell' eminentissimo mio signor cardinale Caracciolo , ha risoluto la medesima congregazione del concilio.

Neapolitana exactionis rationum.

Eminentiss. cardinalis Caracciolus archiepiscopus Neapolis , intendens reducere ad praxim constitutionem s. m. Gregorii XV. incipien. inscrutabili , in ea parte, in qua disponitur de reddenda ratione administrationis bonorum monialium coram Ordinario , dubitat , ne ei obiiciatur non usus huiusmodi dispositionis; propterea decerni petit.

Primo. An non obstante praetenso non usu, liceat ei , ad formam praefatae constitutionis , exigere rationes administrationis bonorum monialium , regularibus subiectarum.

Secundo. Quibus poenis procedere possit adversus renitentes. Die 11. *martii* 1673. *sacra congregatio eminentiss. s. r. e. cardinalium concilii tridentini interpretum , ad primum respondit affirmative : ad secundum , posse procedere , iuxta formam eiusdem constitutionis Gregorii XV.*

F. V. M. Ursinus card. s. Sixti praefectus.
S. archiep. Brancaccius episc. viterbien. secr.

7. Può ancora il vescovo farsi portare a casa sua i libri dell' amministrazione, e alla sua presenza farsi rendere i conti ; poichè avendo il vescovo di Sarzana scommunicato gli operari di certo spedale unito alla fabbrica di quella cattedrale , per la loro contumacia in rendere i conti della amministrazione , la congregazione del concilio fece il seguente decreto. *Die* 28. *aprilis* 1575.

(a) *Congregatio generalis per. Colum. Alciat. Caraf. censuit, scribendum esse episcopo, ut absolvat, si tamen isti operarii prius ad episcopum detulerint librum rationum, si coram eo, et in domo eius, et coram solitis deputatis rationes reddiderint, quod sinant episcopum habere votum decisivum.* (a) Ex tomo memorial. pag. 388. exist. in d. arch.

8 Non può però il vescovo farsi portare i libri fuori de' luoghi, dove sono state amministrate l' entrate: *in vicen. 14. novemb. 1637.* (b) *congreg. conc. censuit administratores piorum operum teneri coram episcopo in domo ipsius episcopi, rationes, seu libros suarum administrationum exhibere, non tamen extra locum, vel civitatem, in qua administrarunt.* E lo stesso avea dichiarato la congregazione de' vescovi, e regolari ai 12. luglio 1599. scrivendo al vescovo di Gaeta: (c) *i conti si devono rivedere dal vescovo, o suo deputato nello stesso luogo dell' amministrazione, e non chiamare gli amministratori alla città, ma deputare uno in quel luogo.* (b) Ex tomo 15. decr. pa. 612 exist. in arch. congreg. conc. (c) Nicol. m. s. epis. verb. conti nu. 11.

9. In caso di tal deputazione, si deve avvertire a quello, che la medesima congregazione scrisse ai 19. di marzo 1602. al vescovo di Sutri: (d) *si debbono rivedere i conti; ma non dai parenti dell' amministratore*: e scrivendo al vescovo d' Andria ai 26. di novembre 1602. aggiunse: *nè da altre persone sospette.* E per quando si riveggono i conti in capitolo, si rifletta alla dichiarazione, che fece ai 13. di gennaio 1589. scrivendo al vescovo di Castellaneta col seguente tenore: (e) *se da' procuratori, e rationali del capitolo si renderanno o si rivedranno i conti in pieno capitolo, il vescovo volendovi intervenire, deve conferirsi al luogo di esso; ma, non parendogli di andarvi, può ordinare, che non si ultimino i saldi, e che i deputati insieme coi procuratori, e rationali vadano coi libri, e scritture al palazzo episcopale, acciocché possa chiarirsi di quanto gli occorre per soddisfazione dell' officio suo.* (d) Nicol. ibid. n. 1. (e) Nicol. ibid. n. 5.

10. Nè basterebbe, che l' amministratore esibisse al vescovo i saldi fatti dal capitolo, perchè il vescovo può esiggere i conti, e dal capitolo, e dagli amministratori

deputati dallo stesso capitolo ; siccome la congregazione del concilio ne scrisse al vescovo di Casale. (f) *Reverendissime domine uti frater. Recitatis in sacra congregatione concilii , iis , quae amplitudo tua circa administrationem fabricae istius cathedralis casalensis suppliciter narravit : eminentissimi patres censuerunt ; amplitudinem tuam posse rationes administrationis exigere , tam ab administratore , a capitulo deputato , quam ipsomet capitulo , prout sibi videbitur expedire utilitati fabricae. Capitulum vero non posse quietationes facere administratoribus , ab ipso deputatis , nisi prius visis , et admissis per amplitudinem tuam parcellis, et eidem redditis rationibus. Hanc sacrae congregationis sententiam amplitudini tua significamus , et diutius eam Deus servet incolumem. Romae 17. novembris* 1663.

(f) Ex tomo litter. sub d. de Vecchis secr. cong. existen in d. archiv.

11. È lecito al vescovo farsi rendere i conti dagli amministratori dell' opere pie , ogni anno , ancorchè fosse stato solito rendersi solamente ogni triennio. *Urbaniae 17. iulii* 1683. (g) *congregatio concilii censuit , episcopum posse singulis annis exigere rationes administrationis , iuxta praescriptum c. 9. sess. 22. reform. non obstante quod quolibet tantum triennio , a certo tempore rationes redditae fuerint.*

(g) Tom. 16. decr. pag. . . . exist. in d. arc. cong. conc.

12. La revisione de' conti deve principalmente consistere in bilanciare l' introito , e l' esito dell' entrate. Il revisore deve prima avere vera , fedele, e accertata notizia dell' entrate di quel luogo , od opera pia , che si visita; e ciò dovrà essere stato eseguito in virtù delle instruzioni , già trasmesse agli amministratori , alle quali onninamente dovranno essersi ricevute le risposte.

13. Sopratutto vegga ciò , che avranno riferito gli scrutatori secreti a' quesiti fatti loro , e che abbiamo di sopra registrati nel §. XI. num. 34. alla I. par. di questo opuscolo.

14. Investighi diligentemente per sapere in quali usi, secondo la mente de' fondatori , o per regole , o per constituzioni , o per qualsivoglia altro legittimo titolo , si debbono impiegare tali entrate.

15. Riconosca accuratamente, se negli usi prescritti siano state impiegate le entrate, e co' necessarii requisiti, e approvazioni, massime del vescovo.

16. Quanto alle entrate delle fabbriche ecclesiastiche : ha il vescovo dal concilio l' arbitrio , in quali usi debbono impiegarsi , siccome abbiamo notato di sopra par. I. §. XIII. num. 7.

17. Quanto all'entrate delle confraternite : ha l'arbitrio della bolla di Clemente VIII., di cui faremo menzione nel parlare della visita delle confraternite : con avvertire bene, che costi per legittimi documenti di tali impieghi , altrimenti non debbono menarsi buone le partite, ma condannarsi gli amministratori.

18. In questo particolare di vedere in quali usi s'impieghino l'entrate, stia cauto il visitatore , perchè è molto frequente l'abuso , che l'entrate de luoghi pii , che s'amministrano da' laici , (non parlo di tanti buoni laici , ch'è da benedirne il signore nel vedere la carità , la fedeltà , l'attenzione , lo zelo , con cui amministrano robbe di luoghi pii) sono malissimamente amministrate , per non dire fraudate , e usurpate. Ardiscono talora di impiegarle in usi inutili , e vani , contra le volontà di chi le lasciò destinate ad usi sagrosanti. Che perciò il buon vescovo dovrà usare ogni esatta diligenza con rigore , e sopra tutto con destrezza , avendo memoria di quell'avvertimento, da noi menzionato nel detto §.XIII. num.7. che fù dato allo stesso s. Carlo di portarsi con soavità , e umanità , per evitare le controversie.

19. Se si trovasse , che gli amministratori fossero debitori : devono essere forzati a pagare il debito ; e se si scoprisse in essi fraude , devono essere rimossi , ancorchè fossero stati deputati da fondatori (h). *Vicen. 14. novembris 1637. congregatio concilii censuit, administratores operum piorum, a fundatoribus deputatos, non posse per episcopum, nisi ex causa, amoveri.*

(h) Ex tomo 15. decr. p. 612. exist. in archiv. congreg. conc.

20. Devono anche essere amossi , se fossero stati eletti non osservate le cose da osservarsi nell'elezzione, e se particolarmente l'elezzione degli amministratori delle con-

fraternite non fosse stata confermata dal vescovo, in virtù della dichiarazione rapportata nelle instruzzioni orsine nel cap. IX. §. VIII. num.8.

(i) Conc. I. et II. prov. med. decr. visit. apostol. act. eccles. mediol. pag. 649.

21. Altresì dovrebbero (come s. Carlo , (i) prescrisse ne' suoi concilii provinciali, e vi sono in tal materia decreti di visita apostolica per la diocesi anche di Milano) essere amossi dall' amministrazione delle chiese , confraternite , spedali, ed altri luoghi pii, quei che sono debitori de' medesimi luoghi , ovvero in tempo della loro amministrazione per se stessi, o per interposta persona, avranno comprato, o preso in enfiteusi , o in affitto beni de' medesimi luoghi pii, ovvero gli avranno fatti comprare, o pigliare in affitto da loro parenti , ovvero avranno essi pigliati, o dati ad altri in prestito danari degli stessi luoghi pii,

22. Ritrovandosi fraude negl'impieghi fatti dell' entrate : stabilisca il vescovo il modo , che dovrà tenersi in avvenire , acciocchè le fraudi non seguano , e l'entrate veramente s'impieghino negli usi, in cui debbono impiegarsi : e avverta, che gli amministratori prestino il giuramento di adempire fedelmente il loro carico , e particolarmente d'impiegare negli usi prescritti , e non in altri, le entrate, che da essi si amministrano.

23. Si devono punire i fraudolenti amministratori ; ma se questi fossero succollettori , devono essere puniti dal loro giudice , siccome il Nicolio nel citato luogo riferisce , essere stato risoluto dalla congregazione de' vescovi , e regolari. Ma altro è il punire , altro è il costringergli a pagare quello , di cui si trovino debitori : e quanto a questa seconda parte, deve aver luogo la riferita dichiarazione : *subcollectores subesse Ordinario.*

24. Quanto ai regolari ha il vescovo la facoltà in virtù della dichiarazione , ch' è stata sopra riferita nel num. 4. di questo §. e rispetto agli amministratori laici , assiste al vescovo la dichiarazione (k) : *Civitatis urbaniae 17. iulii 1638. congregatio concilii censuit , executionem adversus administratores laicos debitores condemnatos, iuxta cap. 9. sess. 22. de reform. sine aliis deputatis, ad ipsummet spectare.*

(k) Ex iomo 16. decr. p. 52. exist. in d. arch.

25. Che non possa il vescovo, nè i suoi officiali esiggere cosa alcuna per la esazzione de' conti dell' amministrazione dell'entrate de' luoghi pii, l'hanno risoluto le congregazioni del concilio, e de' vescovi, e regolari, e noi ne abbiamo rapportato le dichiarazioni dell'una, e dell'altra nell' annotazione all' avvertimento XIII. in parlarsi della tassa innocenziana; anzi la tassa stessa espressamente il proibisce. Quello però, che a favore del notaro, o cancelliere del vescovo, per la sua fatica in simiglianti materie, si può considerare, l'abbiamo notato di sopra par. I. §. XVI. n.37. et 38. del presente opuscolo.

§. XXIX.

Degli statuti de' capitoli delle chiese cattedrali, collegiate, recettizie, e di altre chiese.

1. Onninamente si debbano dal visitatore vedere, ed esaminare ad uno ad uno questi statuti, acciocchè non ve ne sia alcuno, a cui ripugni la disposizione de' sagri canoni, de' concilii, delle bolle, e decreti apostolici. Che il capitolo possa essere forzato dal vescovo ad esibire questi statuti, fu scritto dalla congregazione del concilio: (a) *In oscen. 27. febr.* 1607. *posse amplitudinem tuam cogere capitulum ad exhibenda statuta ecclesiae, quorum inspiciendorum conqueritur, nunquam sibi factam esse potestatem.* Se poi negli statuti si debba alcuna cosa riformare, ciò si rimette alla dottrina, e alla prudenza del buon vescovo, e de' suoi visitatori, o di altri suoi consultori, ch'egli potrà deputare per la revisione di tali statuti.

(a) Ex tomo 3. litt. ss. limin. p. 77. archiv. congreg. conc.

2. Non istiamo qui a spiegare, quali statuti siano leciti, e quali illeciti, perchè ciò sarebbe troppo grande impresa. Ricordiamo al vescovo, che (conforme altrove s' è notato) deve egli valersi di visitatori, (b) *qui vitae honestate, et doctrina, ceteris praestabunt*: poichè allo spesso si trovano tali casi inescogitabili, che vi si richiede il consiglio di persone di molto spirito, e di molta dottrina, per bene provvedervi.

(b) §. XVII. n. 47. par. I. huius opusc.

§. XXX.

Del capitolo, o siano congregazioni capitolari.

1. Al buon servigio delle chiese conferisce assai, che le congregazioni capitolari de' canonici si facciano nella maniera, che si deve, e le risoluzioni vengano canonicamente fatte. Quindi dovrà il visitatore sapere il modo, che vi si tiene, acciocchè, scorgendovi qualche inconveniente, il possa proibire: appartenendo al vescovo prescrivere la forma, e il modo, che si deve tenere in convocare il capitolo; siccome fu scritto dalla congregazione del concilio al vescovo di Chiozza nella risposta datagli per la visita de' sagri limini (a): *Ad evitanda, quae ipse recenset, incommoda, oportere ab ipso praescribi formam, et rationem convocandi capituli, eamque debere observari a capitularibus.*

(a) Ex tomo 3. litt. ss. lim. p. 93. exist. in d. arch.

2. Quanto al convocare il capitolo: è certo che i canonici possono convocarlo senza licenza del vescovo, purchè non si tratti di cose pertinenti alla mensa vescovale (b): *Curzulen. 9. maii 1637. congregatio concilii censuit, posse canonicos convocare capitulum absque episcopo, sine illius licentia, nisi agatur de rebus mensae episcopalis.*

(b) Ex tomo 15. decr. p. 532. exist. in d. arch.

3. E ben vero, che per ovviare alle fraudi, che potrebbono occorrere di convocarsi il capitolo all'improviso, e in tempo che alcuni de' canonici sono impediti ad intervenirvi, anche l'istesso vescovo può egli far ordine, che per buon governo, prima si assegni il giorno, e l'ora, che si vorrà tener capitolo; siccome modernamente è stato risoluto dalla congregazione del concilio, ad istanza del buon vescovo dell'Acerra, per le cui mani ho ricevuto la seguente dichiarazione, tratta, come egli mi ha attestato, dall'originale.

Acerrarum edicti.

Promulgatum fuit ab episcopo sequens edictum: praecipimus, minime audeatis capitulum vocare, et capitulariter congregare; sed ante congressum, debeatis stabilire diem, et horam dictae functionis capitularis, ad hoc, ut nisi legitime nos fuerimus impediti, cum nostra debita excusatione, ad illud accedere valeamus; sin autem, ut supra, nil audeatis pertractare, aut capitulum vocare, sub poena nullitatis actus: contrafacientes etc., per hoc edictum capitulares existimantes laesam antiquam libertatem capituli, recursum habuere ad sacram congregationem pro illius irritatione, dum in convicinis cathedralibus nulla exquiritur episcopi licentia, nullaque eidem datur notitia, et credunt, episcopum veluti per obliquum praetendere in omnibus capitulis interesse. Ideo, monita utraque parte, ad informandum, quaeritur: an edictum huiusmodi sustineatur.

Die 15. *februarii* 1681. *sacra congregatio eminentissimorum s. r. e. cardinalium concilii tridentini interpretum, utraque parte informante, respondit affirmative, sustineri. F. cardinalis Columna praefectus. Stephanus archiepiscopus Brancaccius episcopus viterbien. secretarius.*

4. Il prescrivere stabilmente giorno, e ora certa per tutto l'anno, e conforme alla disposizione della bolla di Alessandro VII. da noi rapportata di sopra nel §.XXVII. num. 8. Che se bene è locale, essendo emanata, per Roma, nulladimeno deve dare lume, e indirizzo al mio buon vescovo, di imitare con gli altri questo esempio romano.

5. In tal proposito abbiamo anche dichiarazioni della congregazione de' vescovi, e regolari, alcune delle quali qui riferiamo (a): *può nondimeno il vescovo, o vicario proibire la convocazione del capitolo, quando ne abbi giusta causa* 1602. *Reggio* 4. *giugno. Ma non avendone giusta causa, non può il vescovo ordinariamente proibire al capitolo, nè anche delle collegiate, il radunarsi*

(a) Nicol. m. s. episc. verb. capitolo n. 17.

ad ogni loro beneplacito. Potrà ben intervenirvi personalmente, o farvi intervenire, a suo nome il vicario, anche foraneo (se bene quando i capitoli fossero esenti, non sarebbono obligati, in assenza del vescovo, ammettere il vicario; Trid. sess. 25. c. 6. infra num. 20.) purchè lascino trattare le cose con la debita libertà, e trattandosi dell'interesse del vescovo, o del vicario, debbano uscirne, tanto il vescovo, quanto esso vicario 1592. *Venezia 23. novembre* 1593. *Motula* 15. *giugno* 1602. *Castellaneta 23. luglio.*

6. In molti casi le risoluzioni capitolari debbono farsi per voti segreti, altrimenti sono nulle; ma se vi fosse consuetuedine immemorabile, ha luogo la seguente dichiarazione.

Montis regalis electionis.

Supplex narrat capitulum cathedralis ecclesiae Montis Regalis provinciae taurinensis, immemorabilem ibi vigere consuetudinem, ut in omnibus actibus capitularibus, occasione nominationum, sive praesentationum ad beneficia iurispatronatus, ad ipsum capitulum spectantia, tum occasione electionis ad officia maioris sacristae, punctatoris, sindici, nec non, sede episcopali vacante, vicarii capitularis; tum demum etiam occasione locandi bona, ad mensem capitularem spectantia, suffragia per canonicos oretenus., in aurem cancellarii capitularis, expressa ferantur: et quoniam a nonnullis dubitatur.

An praenarratae nominationes, seu praesentationes, et electiones, deputationes, et locationes suffragiis auricularibus, ut supra, factae reputandae sint canonicae.

Propterea idem capitulum, ad controversias inter capitulares praecavendas, et mutuam charitatem servandam, antedictae dubitationis solutionem ex hac s. congregatione suppliciter petit.

Die 14. *ianuarii* 1662. *congregatio concilii censuit, reputandas esse canonicas.*

§. XXXI.

Della visita del SEMINARIO.

1. Nessun opera può condursi al suo fine senza i necessarii stromenti ; e quanto questi sono più atti , altrettanto ne diviene nobile , e ne spicca il lavoro. La grand' opera del pastoral ministerio , certamente da soli vescovi , ancorchè fossero tutti Carli Borromei , e Franceschi di Sales , non può del tutto adempiersi , senza il mezzo degli stromenti , senza l'aiuto , e cooperazione di buoni , e dotti coadiutori. Gli stromenti atti per fare questa opera divina , in nessun altro luogo meglio si lavorano , e si perfezionano , che nel seminario ecclesiastico : (*a*) la cui necessità , e utilità nelle chiese è tale , e tanta, che , quando dal sagro concilio di Trento si emanò quel maraviglioso decreto *cap.* 18. *sess.* 23. *de seminario* , molti di quei padri (come riferisce il cardinal Pallavicino nella sua storia) arrivarono a dire , che ove altro bene non si fosse tratto dal concilio , questo solo (cioè quello che fu statuito per l'erezione dè seminarii) ricompensava tutte le fatiche , e tutti i disturbi. Il che in un certo modo vuol dire , che tanto vale questo solo decreto, quanto tutti gli altri del sagrosanto concilio. E certamente troppo infelice (diciamo così) chiamar si può quella chiesa , che non ha seminario , o almeno in luogo di questo , non ha le scuole , che , in sussidio per le chiese povere , furono dal sagro concilio ordinate. Per lo contrario , felice quella chiesa , e vivere , e morire contento può il suo vescovo , che ha un buon seminario , di dove , come da miniere d' oro , egli cava i ministri di Dio : come ci avvisa il sacro concilio tridentino : (b) *Hoc collegium Dei ministrorum perpetuum seminarium sit* : cava quegli , a quali si fida il corpo , e sangue di Cristo : *cooperatores corporis , et sanguinis Domini.* Quindi meritamente i zelanti , e santi prelati , i loro principali studi , e sollecitudini , nell' erezione de' seminarii hanno impiegato , e impiegano ; essendo questi le pietre angolari , e fondamentali dell' ecclesia-

(a) Card. Pallavic. hist. del conc. lib. 21. cap. 8. num. 3.

(b) Conc. trid. sess. 23. cap. 18. reformat. pontifical. Roman.

stico edificio. Che perciò la sede apostolica nelle bolle, che spedisce à novelli vescovi, e nelle lettere, che dà à vescovi, che visitano i sagri limini, con molta premura l'erezione de' seminarii ricorda, e ordina, e seriamente comanda, quando sà, che nelle loro chiese non si trovino eretti. Anzi ad un arcivescovo essendo stato dato dalla congregazione del concilio, ordine: (c) *Ut seminarium puerorum educandorum, et instituendorum, ab eo huc usque neglectum, iuxta dispositionem concilii tridentini, quamprimum instituat*: fu soggiunto: *quod si his monitionibus obtemperare contempserit, auditori camerae mandabitur, ob non paritionem litteris congregationis, procedendo, archiepiscopum severius compescat.* Ma questi, alla fine, sono rimproveri, e pene temporali; temansi dà negligenti prelati, i rimproveri, e pene eterne se trascureranno cosa di tanta necessità, e utilità alle chiese.

(c) Ex tomo 4. decr. p. 186. exist. in archiv. congreg. conc.

2. Il modello de' seminarii, tanto nel materiale, quanto nel formale, fu da quei sapientissimi sagri architetti lavorato mirabilmente in quella sagrosanta assemblea, e publicato nel citato cap. 18. Ma perchè a nulla gioverebbe l'ergere i seminarii, se poi si trascurasse il conservargli, perciò quei providi padri dopo avere, col lume dello Spirito divino, molte sante cose prescritte, da essere osservate per gli seminarii, accennarono il modo da farle osservare: *eaque ut semper observentur, saepius visitando, episcopi operam dabunt.* (d) Dunque le frequenti visite de' seminarii sono i mezzi da conservargli. Ora dovendo appunto noi favellare di questa santa visita, inalberiamo la solita insegna nel nostro glorioso s. Carlo, di colui, che per l'erezione di collegii ecclesiastici, specialmente Chiesa santa lo celebra. (e) *Episcopus ipse* (è decreto del Santo nel suo 1. conc. prov.) *tertio quoque mense saltem, nisi iusta causa impeditus sit, seminarium visitet, in eoque visitationis munere, adhibitis etiam, si modo ei videbitur, aliis doctis, et piis viris, tum de magistrorum diligentia, tum de progressibus, quos et in vitae disci-*

(d) Conc. trid. sess. 23. cap. 18. de reform.

(e) conc. I. prov. med. decr. xxv.

plina , et in litterarum studiis seminarii clerus habuerit , accurate inquirat. E altrove il medesimo santo , trattando della visita del seminario , da farsi due volte l'anno , prescrisse : (f) *episcopus tum adscitis rerum temporalium deputatis , rationes accepti , et expensi diligenter inspisciat , et alia , ad temporalem administrationem spectantia , cognoscat ; si quid in his omnibus innovandumve sit , decernat.* Da questi santi decreti deduciamo , che il vescovo stesso deve visitare , e oltre alla visita generale , che si deve fare due volte l'anno , deve visitarsi il seminario ogni tre mesi.

(f) S. Carolus instit. seminarii cap. VIII.

3. Ma per venire alla pratica di questa santa visita a tenore de' sopra riferiti , e di altri decreti di s. Carlo in tal materia , ci pare , che debba dividersi in VIII. capi.

Nel primo tratteremo delle persone , che il vescovo deve condurre alla visita del seminario.

II. Della visita della chiesa , e degli obblighi del seminario.

III. Del progresso degli alunni nella disciplina de'buoni costumi.

IV. Del progresso de' medesimi nella disciplina delle lettere.

V. Della visita personale degli alunni.

VI. De' maestri , degli officiali , ministri , e altri , che in qualunque modo servono al seminario.

VII. Dello stato economico del seminario.

VIII. Della congregazione , che si deve tenere dal vescovo sopra gli affari del seminario.

4. Primieramente il visitatore (g) dovrebbe avere le risposte distinte a tutti i quesiti , che nell' instruzione Orsina , ne' capi VII. XI. , e XII. furono fatti , e anche le risposte degli scrutatori segreti al quesito 32. mentre da tali risposte si scorgerà , se , e in che vi sia bisogno di provvedimento in tutti i sopra da noi proposti otto capi. E per notarne alcune cose sopra ciascuno di essi.

(g) Vid. supra par. I. §. IX. et §. XI. huius opusc.

5. Quanto al primo circa le persone , che il vescovo deve condurre alla visita del seminario : s. Carlo avver-

(h) Conc. I. prov. Mediol.

te nel riferito suo decreto, che il vescovo : (h) *adhibit is doctis , et piis viris , et deputatis* , proceda a questa visita. Il sagro concilio tridentino espressamente statuì , che gli annui rendimenti de' conti dell' entrate del seminario (quali regolarmente si sogliono esiggere in occasione della visita) si esiggano dal vescovo alla presenza de' quattro deputati : (i) *rationes autem redditum* (ecco le parole conciliari) *seminarii , episcopus annis singulis accipiat , praesentibus duobus a capitulo , et totidem a clero civitatis deputatis.* Abbiamo in tal materia una magistrale dichiarazione della congregazione interprete del medesimo concilio *in salernitana . . . . . iulii* 1589. del tenore seguente.

(i) Concil. trid. loco cit.

(k) Ex tomo 6. decr. p. 23. exist. in arch. congr. conc.

6. *Primo. An duo canonici* (k) *electi ab archiepiscopo ad constituendam educationem puerorum seminarii , possint pro libito archiepiscopi mutari.*

II. An eorum consilium adhibendum , tam in construendis regulis universalibus seminarii , electione loci , et similibus ; an etiam in singulis rebus , ut puta electione singulorum puerorum introducendorum , electione magistrorum , librorum legendorum , punitione discolorum , et expulsione , VISITATIONE , et similibus.

III. An alii quatuor sint deputandi , et deputati adhibendi sint in consilio tantummodo in taxatione , contributione fructuum , et unione beneficiorum , et in aliis difficultatibus , ob quas seminarii institutio , vel conservatio impediretur , aut perturbaretur ; an etiam in exactione , et temporalium administratione , tam dicti seminarii , ut puta , deputatione , vel expulsione ministrorum , et famulorum temporalium , expensis quotidianis quam etiam bonorum quorumcumque , et reddituum ipsius seminarii , etiam ex beneficiis unitis , ut puta locationibus , concessionibus , aliisque contractibus , litibus etc.

Ad Primum. Congregatio concilii respondit , non posse amoveri , nisi ex legitima causa.

Ad II. in omnibus his adhibendum.

Ad III. Teneri episcopum adhibere deputatorum con-

silium , tam circa institutionem , disciplinam , et mores , quam temporalium rerum administrationem.

7. E' ben vero, che il vescovo è tenuto ad udire il consiglio de' deputati , ma non è tenuto a seguirlo , quando a lui paresse non doversi eseguire ; di che egli avrà render conto solamente a Cristo giudice , se si farà , o non si farà trasportare da qualche umano rispetto , nelle sue risoluzioni.

Il che fù avvertito da san Carlo con questo decreto: (l) *Eorum igitur , quos episcopus delegerit , ubi illorum sententiam de re , quae in consultationem cadit , audierit , ipse tamen deliberet , statuat , et exequatur , quaecumque pro sua pietate , et prudentia , quae coram Deo potiora , atque praestantiora esse existimaverit , ad instituti seminarii optimam , tum conservationem , tum administrationem.*

(l) Concil. provin. V. mediol. de seminar.

8. Anzi, quando si tratta di unioni di beneficii , la congregazione del concilio (m) le hà dichiarate nulle per non esservi intervenuti i quattro deputati, cioè i due eletti dal clero , e i due eletti dal capitolo , conforme prescrive il sagro concilio.

(m) Ex t. 14. decr. p. 57. existen. in archiv. congreg. concil.

9. Al II. da noi proposto capo, della visita della chiesa. Se il seminario ha chiesa , dee visitarsi , osservandosi quanto circa la visita preparatoria , locale , reale , e degli obblighi abbiamo di già notato ne' trascorsi §§. del presente opuscolo. Di una cosa quì si supplica il mio buon vescovo. Che con molta diligenza riconosca, con quali vincoli, e con quali pesi, e particolarmente di messe, e di altre opere pie , furono donati , o lasciati al seminario , i beni stabili , o mobili , o altre entrate di qualsivoglia sorte , acciò che possa vedere , se la fede de' pii testatori , o fondatori , o donatori resti adempita , o defraudata. Ed essendo con l' occasione della soppressione de' conventini , fatta in virtù della notissima bolla d' Innocenzo X. *Instaurandae etc.* a molti seminarii stati applicati i beni de' medesimi conventini , fù tal' applicazione fatta con espressa condizione , che si soddisfacessero tutti i pesi annessi ai medesimi beni :

(n) Bull. Innocent. X. instaurandae, edit. ibid. octobr. 1652.

(n) *Curent Ordinarii* (sono parole della detta bolla) *ut ex eorum redditibus, et proventibus universis, in primis, et ante omnia adimpleantur onera missarum, tam hucusque non celebratarum, quam in posterum celebrandarum, et alia quaecumque, ex lege fundationis, aut largitione fidelium, vel alias quomodolibet incumbentia, quibus nullo modo derogare intendimus, etc. ecclesiaeque debito non frandentur servitio.* Per tanto viene incaricata la coscienza del mio buon vescovo, acciocchè vegga, se questi, o altri obblighi si soddisfacciano dal seminario, con avvertire a quanto di sopra si è notato per tutto il §. XVIII. di questa *II. Parte*; acciocchè non seguano gl' inconvenienti ivi accennati, in pregiudizio dell' anime de' poveri defonti, e che il vescovo non ne abbia a render conto a Dio.

10. Al III. Del progresso degli alunni nella disciplina dei buoni costumi. Si deve presupporre, che ogni seminario abbia le sue regole, formate dal vescovo, come espressamente il sagro concilio gli ordina, e si ha nella riferita *salernitan.* (o) *cum consilio duorum canonicorum seniorum, et graviorum, quos ipse elegerit, prout Spiritus sanctus suggesserit.* Quali regole debbono essere indirizzate a fare eseguire ciò, che pretende lo stesso sagro concilio da' vescovi: *ut certum puerorum numerum religiose educare teneantur.* Quando non vi siano queste regole di vita religiosa, o vi sia bisogno di riformazione, non mancherà il vescovo di farle, o riformarle. Ci è paruto intanto di rapportare quì alcune cose, che fra le altre dovrebbono prescriversi in tali regole, e che noi dal testo del sagro concilio, dalle dichiarazioni della congregazione interprete del medesimo, e della pratica di s. Carlo abbiamo dedotte. (p) E quando non si trovassero prescritte, o prescritte non si osservassero, il vescovo le prescriva, acciocchè in ogni maniera, per obbedire al sagro concilio, e per seguire i santi esempi di s. Carlo, siano in avvenire osservate. Onde il vescovo inquira, se in seminario le cose infrascritte si osservino, e respettivamente si evitino.

(o) Concil. trid. loco cit.

(p) Institut. semin. ex act. eccles. mediol. p. 955.

11. Debbono gli alunni esser della città, e della dio-

cesi, e particolarmente di que' luoghi, (q) onde si hanno le rendite a titolo di contribuzione, o per altro titolo, per mantenimento del seminario: siccome è mente della congregazione del concilio.

(q) Concil. trid. loco cit.

12. Siano di dodici anni almeno, nati di legittimo matrimonio, che sappiano leggere, e scrivere competentemente.

13. Si guardi, e si esamini la loro indole, e volontà, acciocchè sia tale, onde possa concepirsi speranza, che abbiano a servire perpetuamente a ministeri ecclesiastici.

14. Avverte il concilio, che si eleggano figliuoli poveri; ma non esclude i ricchi, purchè questi si alimentino a proprie spese.

15. Nel ricevere questi alunni: *maxima cautio* (è avvertimento di s. Carlo (r) *adhibenda est*; *neque solum ingenium, et habilitas ad studia litterarum, functionesque ecclesiasticas exercendas spectetur, sed multo magis morum, ac disciplinae, in singulis ratio habeatur: quales enim ii fuerint, qui admittentur, tales prorsus e seminario fructus existent.* E lo stesso s. Carlo, prima di ricevere alcuno in seminario, volea per secrete, e fedeli informazioni essere informato: se almeno una volta il mese il chierico recipiendo fosse stato solito di confessarsi, e comunicarsi. Se avesse frequentata la scuola della dottrina cristiana. Se avesse usato abito clericale decente. Se in tutti i giorni festivi fosse con cotta intervenuto agli uffici divini nella sua parrocchia. Se avesse frequentato lo studio. Che non avesse portato armi, e che non avesse avute male prattiche. Il cardinal Paleotto, ch' emulò a meraviglia le operazioni di s. Carlo, nel governo della chiesa di Bologna, fra le altre congregazioni, ne avea eretta una pel buon reggimento del seminario, *in quam conveniebant*, (sono parole del pastorale bononiense (s) *nonnulli deputati, canonici, doctores, religiosi, aliique graves, et periti viri*; e in questa congregazione si esaminavano diligentemente i requisiti di chiunque volea essere ammesso in seminario, e ogni altra cosa, che concerneva il buon governo del medesimo.

(r) Citata institut. semin.

(s) Pastoral. bononien. par. V. de semin.

16. Seguendosi l'esempio di s. Carlo, a tutti quegli, che sono ricevuti in seminario, deve subito farsi fare gli esercizi spirituali, (de' quali appresso faremo più piena menzione) per otto giorni continui, con la confessione generale.

17. Successivamente debbono frequentare, e la confessione, e la comunione. Il sagro concilio dice: (t) *saltem singulis mensibus confiteantur peccata.* San Carlo prescrisse, che i seminaristi si confessassero almeno ogni prima, e terza domenica del mese, e in tutte le feste del Signore, della beatissima Vergine, di s. Gio. Battista, degli apostoli, del santo protettore della città, e in tutte le domeniche dell'avvento, e della quaresima, e gli ordinati in sacris, ogni otto giorni; e prescrisse che ogni prima domenica del mese, e in tutti i giorni solenni dell' anno, e nell' avvento, e quadragesima, almeno ogni quindici giorni si comunicassero, vestiti con cotta, e che dopo la comunione, per un quarto d' ora, attendessero divotamente al rendimento di grazie.

(t) Concil. trid. loco citato.

18. Ogni mattina (anche ciò, che segue, è prescritto nelle regole di s. Carlo (u) debbono per mezz' ora fare orazione mentale; dopo la quale, recitare il matutino, e le laudi dell' officio della beatissima vergine, e di poi intervenire al santo sacrificio della messa, nel cui tempo recitare prima, terza, sesta, e nona del medesimo officio.

(u) S. Carolo instit. citat. semin.

19. Dopo la mensa, nella quale non deve mancare la lezione spirituale, e prima, la benedizione, e dopo, l' azione di grazie, vanno i seminaristi in cappella a recitare cinque volte l' orazione domenicale, e la salutazione angelica.

20. Finite le scuole della sera, recitano vespero, e compieta dell' officio della beata vergine.

21. La sera rendono conto della meditazione della mattina; e per un quarto d'ora fanno l' esame della coscienza, e prima d'andare a dormire, si dà loro l'argomento della meditazione della mattina seguente.

22. In tutti i giorni festivi debbono intervenire a' divini offici, che si celebrano nella cattedrale, o in

altra chiesa del luogo, dove si ritrova eretto il seminario.

23. Intervenire alle processioni generali dell' anno.

24. La mattina di tutti i giorni festivi, intervenire alla congregazione, che non deve mancare in seminario di cose spirituali.

25. Non è lecito ad alcuno, ancorchè dimori in seminario, parlare con seminaristi, senza licenza del rettore; e a deputati stessi del seminario, per decreto di san Carlo, senza ordine del vescovo, non è lecito di parlarci.

26. Ogni anno si concedono per qualche settimana ai seminaristi le vacanze dagli studii: avvertendosi, che la congregazione del concilio più volte ha risposto ai vescovi visitanti i sagri limini, che non si approva, che in tempo di vacanze si mandino alle proprie case. La ragione si è, perchè pericola quello spirito, che nel corso dell' anno si sarà acquistato in seminario. Quindi con molto buon zelo il mio eminentissimo cardinal Caracciolo arcivescovo di Napoli ha proibito ai suoi seminaristi queste gite alle loro case ne' tempi delle vacanze autunnali, come si costumava per lo passato; ma non però ha loro proibito ogni onesta ricreazione, e sollievo, e in detti tempi autunnali, e in altri prefiniti giorni dell' anno, acciochè abbiano ogni onesta ricreazione.

27. Sebbene, come s' è detto, non si dovrebbe, secondo il parere della s. congregazione del concilio, permettere ai seminaristi andare alle case loro nel tempo delle vacanze, nondimeno accade talora di concederne loro la licenza. Questa licenza s. Carlo stesso la concedea, e accompagnava i seminaristi con lettere comendatizie, dirette al paroco, o al vicario foraneo, delle quali ne riportiamo il tenore, acciocchè apprenda il mio buon vescovo, qual' avvedutezza gli sia necessaria in non perdere di mira gli alunni del seminario, e che non meno quando dimorano in seminario, che quando sono fuori di esso, s' adempia quel *religiose educare teneantur*, prescritto dal concilio. La formula delle dette lettere comendatizie è di questo tenore.

CAROLUS S. R. E. PRESRYTER CARDINALIS TIT. (a) S. PRAXEDIS, DEI, ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ARCHIEPISCOPUS MEDIOLANI.

(a) S. Carolus citato instituto semin.

28. *Reverende paroche. Cum hoc tempore, ut valetudinis ratio postulat, dilectis in Christo nostri seminarii clericis, ad suos lares redeundi facultatem fecerimus, ut ingenii, corporisque vires, assiduis studiorum laboribus defatigatas, per dies aliquot reficiant, instaurentve, (sed ita tamen, ut relaxatio ecclesiasticam disciplinam redoleat) quo vegetiores ad intermissa litterarum studia revertantur: Ioannem Perascum eiusdem seminarii alumnum, isthuc proficiscentem, his tibi litteris commendamus, atque iubemus, ut quamdiu; isthic morabitur, eius totam vivendi rationem diligenter observes, atque haec praecipue.*

An quotidie mane, et vesperi orationi vacet.

An singulis quindecim diebus peccata sua probato sacerdoti confiteatur, sanctissimam eucharistiam sumat.

An diebus festis, missae conventuali, reliquisque officiis in ecclesia tua, superpelliceo indutus religiose intersit, inserviatque.

An ordinum, quibus est initiatus, functiones frequenter exerceat.

An doctrinam christianam in ecclesia tua, horis statutis, doceat singulis diebus festis.

An clericali vestitu talari decenter utatur, et cum iugiter deferat, tonsuramve gestet.

An aliquod armorum genus deferat, vel quippiam aliud, in conciliis nostris, clericis prohibitum committat.

An cum laicis, et praesertim mulieribus versetur.

Haec, et si quae sunt alia, a te quam diligentissime animadverti volumus.

Ubi vero redeundi tempus advenerit, tu litteris, sigillo tuo munitis, prius tamen vicarii foranei approbatione subscriptis, quidnam in singulis dictis capitibus, aut alia in re, excessus, vel affectus extiterit (super

quo conscientiam tuam oneramus) *sigillatim nobis cumulatissime significabis.*

Illud te admonemus, hoc nobis ita cordi esse, ut si unquam alias, hoc tempore in primis a te praestari diligentissime velimus. Datum Mediolani etc.

29. Dopo le vacanze, ad esempio anche di ciò, che faceva praticar s. Carlo, i seminaristi debbono per otto giorni, ritirarsi a fare gli esercizii spirituali; avvertendo, che questi esercizi non consistono in udire per un ora del giorno qualche discorso di cose spirituali, che alla fine altro non è che udire una predica, o un sermone fervoroso di cose spirituali; ma qui si parla di quel gran tesoro, di cui è stata arricchita la chiesa di quella sorte di esercizii spirituali, de' quali fu inventore il gloriosissimo s. Ignazio fondatore della gran compagnia di Gesù, esercizii che hanno meritato l' elogio, e l'approvazione infino della stessa santa sede apostolica: (b) *Admirabilem illum composuit exercitiorum librum sedis apostolicae iudicio, et omnium utilitate comprobatum.* La pratica di tali esercizii si è particolarmente, di stare per otto o dieci giorni ritirato in silenzio, attendendo più frequentemente alle meditazioni, alle lezzioni de' libri spirituali, a fare la confessione generale, e simili; attendere a conferenze spirituali con un buondirettore. Onde l' esercitante viene a pigliare nuovo vigore per porsi alla carriera della vita spirituale. Questi esercizii dunque, dopo le vacanze, procuri il buon vescovo, che facciano i suoi seminaristi; siccome per regola li fanno ogni anno, e i gesuiti, e i sacerdoti della congregazione della Missione, e altri di altre congregazioni, e religioni.

(b) Offic. s. Ignatii de Loyola.

30. Se dentro il termine prefisso i seminaristi non tornassero in seminario, non possono esservi ricevuti di poi, senza licenza espressa del vescovo.

31. Al IV. circa il progresso de' seminaristi nelle lettere. L'unico scopo de' seminarii non è altro, che di allevare ministri idonei per l'amministrazione de' santi sagramenti; onde chi gli amministra, deve esser ben provveduto di bontà, e di dottrina. Quanto alla dottrina. Il

sagro concilio ha statuito, che i seminaristi imparino in seminario: (c) *Grammatices*, *cantus*, *computi ecclesiastici*, *aliarumque bonarum artium disciplinam*, *sacram scripturam*, *libros ecclesiasticos*, *homilias sanctorum, atque sacramentorum tradendorum*, *maxime*, *quae ad confessiones audiendas videbuntur opportuna*, *et rituum*, *et ceremoniarum formas*. Vi sono de' seminarii, dove s'insegnano tutte le scienze, cominciando dalla grammatica, umanità, rettorica, logica, filosofia, teologia, sacri canoni, e teologia morale, facendosi particolarmente in questa istruire quegli, che sono prossimi a ricevere il sacerdozio. Si esercitano i seminaristi a fargli predicare sul pulpito collocato nel refettorio, e talora in presenza del vescovo recitano orazioni latine. Quegli che non mostrano abilità in predicare su i pulpiti, basta che acquistino quella di dire sermoni familiari al popolo, nella maniera che gli dicono i parrochi. Sopra tutto ogni chierico di seminario deve mandare a memoria, e possedere bene la dottrina cristiana. Or dovrà sapere, e vedere il vescovo, se tali materie, massimamente le prescritte dal sagro concilio, s'insegnino a' seminaristi, per quanto permettono le facoltà de seminarii.

(c) Concil. Trid. circa cap. 18. ses. 23.

32. Se, non insegnandosi in seminario alcune scienze, andassero i chierici ad esserne istruiti in altre scuole, o collegii fuori del seminario, vegga il vescovo di usare ogni industria di far si, che queste scienze s' insegnino in seminario, per non avere a mandar i chierici seminaristi ad accomunarsi con gli studenti laici, per evitare il pericolo di rilasciazione dello spirito, e della disciplina ecclesiastica. E quando le facoltà del seminario nol permettessero, dia il vescovo buoni ordini, e prescriva buoni mezzi, affinchè vadano stiano, e tornino dalle scuole esterne, con quella esemplar modestia che si conviene.

(d) S. Carolus institut. citata semin.

33. Al V. della visita personale degli alunni. (d) Si scriva lo stato di ciascuno di essi, notandosi l' età, se sia laico, o chierico, e di che ordine; di che tempo è stato ricevuto in seminario; sé ha padre, madre, sorelle, o

fratelli, se ha patrimonio, se paga alcuna cosa per gli alimenti, che cosa studia: si esamini per sapere di che ingegno, e talento sia, e che profitto avrà fatto.

34. S' interroghi separatamente il rettore, per sapere il profitto, che ciascuno alunno fa nelle discipline, e di che vita, e costumi sia.

35. Quegli, che si troveranno discoli, e incorrigibili, debbono soggiacere al decreto indispensabile del concilio che comanda, siano puniti fortemente, e anche bisognando mandati via: (e) *Discolos, et incorrigibiles, ac malorum morum seminatores, acriter (episcopi) punient, eos etiam si opus fuerit expellendo.*

(e) Concil. Trid. citat. cap. 28. ses. 25.

36. Similmente si debbono mandar via quelli che trovassero di rozzo ingegno, e d'indole così cattiva, che non v' ha speranza di averne quel fine, che ne pretende il sagro concilio, che debbano divenire idonei ministri ecclesiastici.

37. Parimente si debbono licenziare quelli, che avendo del loro, e potendo alimentarsi in seminario a spese proprie, non vogliono contribuirvi, mangiando quel pane ch' è stato destinato per alimenti de' poveri alunni: e sono certamente costoro obbligati alla restituzione. Se vi fossero de' vescovi, che per qualche umano rispetto introducessero, o mantenessero in seminario questa sorte di alunni, sappiano, che n' avranno da render stretto conto a Dio. Nel ricevere i seminaristi; *maximâ cautio adhibenda est* (ripigliamo le parole di s. Carlo) perchè si possono dare de' casi orribili, già seguiti, d'essere state ricevute persone tali, che a spese del seminario hanno fraudolentemente acquistato le scienze, e di poi o non hanno seguitato la via ecclesiastica, o per la loro mala indole sono divenuti pessimi ecclesiastici. Sia per tanto il mio buon vescovo avvedutissimo in cosa di tanta importanza.

38. In luogo di quegli alunni, che per alcuna delle sudette, o per altra qualunque cagione, saranno licenziati dal seminario, si ricordi il buon vescovo di ricevere e subrogare alunni, che abbiano i riferiti requisiti del concilio, e segua in ciò l'esempio di s. Carlo glorioso. Il

s. cardinale faceva cercare per gli luoghi poveri della diocesi, figliuoli di buona indole, e di nuova espettazione, e gli faceva ricevere in seminario, acciocchè a suo tempo si trovassero allevati per le parochiali di que' luoghi, ministri idonei: per isfuggire quel grande, e lagrimevole assurdo, di vedere talora in simili luoghi, le anime guidarsi da' parochi ignoranti. A' vescovi non suffraga il dire di non avere avuti più idonei sacerdoti, perchè dovevano, come era loro strettissima obligazione, allevargli, non essendo possibile poter ricevere buoni frutti dagli arbori, se questi non si piantano, e non si coltivano, nè si raccoglie grano, se non si semina. Il nome stesso di seminario c' insegna, che bisogna seminare piantare coltivare le piante per poterne cogliere il frutto. A tal fine sono stati istruiti i seminari, e in luoghi di essi quando non è possibile (come in certe diocesi accade) eriggersi, debbono i vescovi in vigilare, che non vi manchino le scuole, e per mantenimento degli uni, o dell' altre, or ora soggiungeremo alcune cose nel parlare dello stato economico.

39. Al VI. apparterrà a buona visita del seminario, il sapere, se i maestri, rettore, ministro, prefetti, economi, compratore, cuoco, ed altri, che in qualunque modo servono al seminario, adempiano diligentemente, e fedelmente il loro officio. E perchè nelle regole del seminario si deve far menzione di ciò, che ognuno di costoro deve osservare: sarà peso del vescovo sapere, e diligentemente investigare, se ciascuno adempia l' officio suo, a tenore delle stesse regole, per potere ammonire, e correggere, e anche licenziare dal servizio, chi sarà trovato notabilmente negligente, fraudolente, o in altra maniera difettoso, avvertendo principalmente alle qualità personali di tutti costoro. S. Carlo prescrisse, che tutti gli officiali, che al seminario: (f) *Alii ecclesiastici, laici alii esse debent, omnes vitae integritate conspicui; maximeque expediret, ut eorum numero diligerentur, qui olim in seminario fuerint instituti*: e parlando particolarmente del rettore del seminario, lo descrive così: *In se ipso eas ad*

(f) S. Carolus citata Instit. seminar.

vivum virtutes exprimat, quas in clericis requiret : ita ut qui illi subiecti sunt , in eo , tamquam in speculo, expressam videant eius vitae imaginem.

40. La famiglia bassa, che serve al seminario , il santo cardinale avvertì , che ogni mattina oda messa : ogni festa convenga alla spiegazione della dottrina cristiana : ogni prima domenica del mese , e in tutte le feste più solenni dell'anno si comunichi : ogni sabbato , o feria sesta precedente alla prima domenica del mese , si confessi , e che dal confessore riceva in iscritto la fede della confessione fatta , per esibirla al ministro : e che osservi il di più che nelle menzionate regole si troverà respettivamente prescritto. Rifletta bene il mio buon vescovo , che se questa sorte di vita vivere deve, chi serve in seminario ne' servigii bassi , egli molto più deve invigilare, che i proprii suoi famigliari vivano quella, che abbiamo espressa nell' avvertimento VII. in parlare della famiglia del vescovo : giacchè come abbiamo notato con s. Bernardo : (g) *Decet episcopi decet sanctitudo , decet modestia.*

(g) S. Bernard.

41. Al VII. la visita dello stato economico del seminario è singolarmente necessaria. Rivochiamo per tanto a memoria del visitatore tutto ciò , che ne' precedenti §§. XXVII. , e XXVIII. abbiamo notato in generale , circa lo stato economico , e rendimento de' conti dell' amministrazione dell' entrate de' luoghi pii. Onde dovrà il visitatore , a tenore degli accennati §§. procedere diligentemente nella visita dello stato economico , e rendimento de' conti del seminario; avvertendo di vantaggio , che nel rendimento di questi conti , che debbono esiggersi ogni anno , intervengano i deputati del seminario. Così ordina il sacro concilio , e le dichiarazioni della congregazione , e noi di sopra il notammo. A tal' effetto dovranno farsi esibire , e riconoscersi gl' infrascritti libri , cioè

Libro dell' entrate del seminario.

Libro dell' introito , e dell' esito.

Libro , dove sono notati gli alunni , e convittori ,

e quello, che questi pagano per ogni mese per gli alimenti.

Libro dell' inventario di tutta la supellettile domestica.

42. Riconosciutisi questi libri: dovrà il visitatore fare quelle riflessioni, e pigliare quelle provisioni, che, con riflettere particolarmente a quanto per tutti gli accennati §§. XXVII., e XXVIII. fu notato, riputerà espediente, e necessario, e

43. Se si troveranno fatte spese superflue, si deve ordinare, che per l' avvenire si moderino; e se fossero state fatte illecitamente, dovrà essere condannato a rifarle al seminario, chi sarà di ragione.

44. Se i salarii de' maestri, de' ministri, e de' serventi fossero eccedenti, si debbono ridurre, e moderare. È appartiene anche alla buona economia del seminario il non moltiplicare il numero di costoro, massimamente ne' seminarii poveri. Quivi si suole praticare, che una persona adempia più officii, tra essi compatibili.

45. Bilanciatosi l' introito, e l' esito: se l' introito si troverà sopravanzare, o almeno con la moderazione delle spese superflue, o con mandarsi via dal seminario alunni discoli, o rozzi, o quegli, che, potendo mantenersi del proprio, non vogliono contribuirvi, dovranno introdursi, e subrogarsi altri in luogo di chi sarà mandato via. Circa le qualità de' subrogandi, ci rapportiamo a quanto di sopra al num. 38. abbiamo notato.

46. Se poi si trovassero le rendite (come spesso accade) non sufficienti alle spese, che vi si richieggono, e che dal sagro concilio ben considerate, furono espresse con queste parole: (h) *Ad collegii fabricam, ad mercedem praeceptoribus, et ministris solvendam, ad alendam iuventutem, et ad alios sumptus, etc.* il nostro buon vescovo non lasci, per provvedere di rendite il suo seminario, valersi de' mezzi ordinarii, e in sussidio, de' mezzi straordinarii. Degli uni, e degli altri ora alcune cose praticabili da' zelanti vescovi notiamo.

(h) Concil. triden. c. 16. sess. 23.

47. Quanto a' mezzi ordinarii: il buon vescovo si ricordi, che il sacro concilio tridentino glie li ha abbondantemente somministrati nel menzionato *cap.* 18. *sess.* 23. *reform.* dove è stato statuito: che ognuno, che ottiene beneficii, prebende, e abbazie, ancorchè, (come ha dichiarato la sacra congregazione, e noi ne riferiamo le dichiarazioni nella nostra *biblioteca iuris ecclesiastici*) fossero cardinali della S. R. C. sono obbligati a contribuire al seminario di quella diocesi, dove sono posti i beneficii, e le abbazie. Questa contribuzione però deve essere preceduta dall' esempio dello stesso vescovo, il quale da tutte le rendite della sua mensa episcopale deve contribuirvi un tanto per cento; e conforme dichiarò il b. Pio V. (i) è lecito a' vescovi crescere le tasse de' seminarii fino ad una mezza decima: sicchè d' ogni mille scudi d' entrate, che i vescovi hanno dal vescovato, dovrebbero contribuire cinquanta scudi annui, e a questa misura dovrebbe contribuire ognuno che ottiene beneficii di qualsisia sorte nella diocesi. Onde non saprei nè lodare, nè scusare quei vescovi, che tralasciando di sovvenire a' loro seminarii con queste contribuzioni dovute di giustizia, poi profondono l' entrate in altri usi, o assai meno necessarii, o forse illeciti.

(i) Haec declaratio b. Pii V. refertur a d. n. cardin. Ursino, in erectione seminarii Sipont. apud Sarnel. in cronologia de' vescovi, e arcivescovi Sipont. versus finem.

48. Altro mezzo, anche ordinario, permesso dal concilio, si è l' unione de' beneficii semplici agli stessi seminarii, serbate le cose da osservarsi in tali unioni, ancorchè fossero beneficii riservati alla sede apostolica, purchè nel tempo dell' unione non avessero contratto il vincolo di tal riservazione, siccome si avverte dalla bolla di papa Urbano VIII. emanata in tal materia. Non si dolgano i vescovi, se i loro seminarii sono poveri, o pure che non v' è modo di eriggergli, mentre o poco, o assai, sempre non mancherebbe in qualsisia miserabil diocesi tanta contribuzione, onde potesse alimentarsi qualche alunno, o provedersi di mercede qualche maestro (se bene quando il seminario non si trova formalmente eretto, non si possono senza speciale indulto apostolico tassare i beneficii) e non lasciare le piante destinate per

far frutto nella vigna del Signore senza alcuna cultura. Nè sia maraviglia, se poi nè pure per ciaschedun luogo della diocesi si trovi un sacerdote idoneo per farvi esercitare la cura dell' anime. Dovrebbero incolpare se stessi i vescovi di questa sorte (se se ne trovassero) mentre non vogliono applicare, come sono obbligati in virtù del sagro concilio tridentino, porzione di quelle entrate, che forse ampie godono, al seminario; e i beneficii semplici non ve gli uniscono, ma gli vogliono conferire a loro piacere, in tempo che unendosi al seminario, ne seguirebbono tanti buoni effetti: la dove per mancanza di seminarii, o almeno di qualche maestro, ne risultano quei gravi inconvenienti, che ognuno può pensare in una diocesi, che ha chierici, e preti non istruiti nella pietà, nella disciplina, e nella scienza; essendo cosa da lagrimare il vedere talora a questa sorte di sacerdoti commessa la cura delle anime, che per l' ignoranza, e rea vita di chi le governa, i governanti, e i governati corrono a precipizii. E di queste deplorabili rovine i vescovi ne debbono render conto a Cristo, che con la tromba di Ezechiello minaccia: (k) *Sanguinem autem eorum de manu tua requiram.*

(k) Ezec. 3. 18.

49. Casi in vero troppo deplorabili sarebbero, se si trovassero vescovi, che a queste verità non riflettessero. A conto loro andranno le perdite dell' anime, che per ignoranza, o per mal' esempio de' suoi coadiutori, si dannano. Quando non possono per la decantata povertà eriggere i seminarii, dove quegli si istruiscano nello spirito ecclesiastico, e nella dottrina, perchè non proveggono di maestro di scuola, che almeno insegni una buona grammatica? per non aversi a vedere le abbominazioni di sacerdoti, notati da s. Pietro Damiano di tale ignoranza, che: (l) *Ita literarum reperiuntur expertes, ut non modo eorum quae legerint, intelligentiam non attingant, sed syllabatim quoque vix ipsa decurrentis articuli elementa balbutiant.*

(l) S. Petr. Damian. opusc. 23.

50. Come mai si possono scusare i vescovi di non avere da somministrare lo stipendio ad un maestro? se-

pensassero bene al loro grave carico, infino si toglierebbero il pane di bocca, e darglielo; e non impiegare le rendite delle chiese in mantenimento di altri ministri inutili, o meno necessarii di quello, che deve insegnare agli ecclesiastici l' officio sacerdotale. E che si avrebbe da dire, se le entrate de' vescovati, destinate per usi di tanta necessità alla chiesa, s' impiegassero in usi illeciti, siccome con lagrime, e non con inchiostro alcune doglianze ne abbiamo rapportate nell' annotazione all' avvertimento XIV. della nostra opera, dove abbiamo trattato la materia degl' impieghi dell' entrate dei vescovati. Se ci pensassero i vescovi, eglino certamente si riconoscerebbero in debito (quando non si potesse far' altro) di esercitare da per loro l' officio di maestro, e di lettore di casi di coscienza a suoi preti. Che bella vista fa un vescovo sedente su la cattedra, indi insegnando a' suoi sudditi il modo di ben esercitare i ministeri ecclesiastici? a dì nostri, con la benedizione del Signore, non mancano di buoni vescovi, che per se stessi hanno insegnato, e insegnano a' loro chierici le dottrine sacerdotali. (*m*) Io so d' eminentissimo pastore, che infino s' è indotto di fare esercitare i suoi chierici ad uno ad uno, giusta l' esempio dell' Apostolo: *monens unumquemque vestrum*; nella pratica de' sagri riti, e ceremonie della chiesa, per isperimentare la loro abilità, e 'l profitto fatto ne' pastorali insegnamenti. Nè alcuno se ne può nè sdegnare, nè scusare, perchè vi ha l' esempio dell' eterno pontefice Cristo, che spesso dava instruzioni a suoi discepoli, gli instruiva, e gl' insegnava: *sedens docebat eos.*

(m) Card. Ursin. idem qui supra citat.

51. Che in luogo di seminarii si debbano eriggere le scuole, la congregazione del concilio lo dichiarò (n) *in leiren. 7. septembris* 1630. *Si seminarium erigi non potest, episcopus retineat magistrum grammaticae, et musicae.*

(n) Ex tom. 14. decret. p. 336. exist. in arch. congregat. concil.

52. Che siano i vescovi obbligati a dare lo stipendio a questi maestri, ne fu dalla congregazione del concilio a dì 11. marzo 1604. avvertito il vescovo di Arezzo,

a cui fu scritto : (o) *oportere amplitudinem tuam , pro portione aliquid stipendii magistro scholae conducendo persolvere ; nam cum ex decreto congregationis in locum seminarii schola successerit , sicut ad seminarium ex episcopali mensa fuisset contribuendum ; ita ad stipendium magistri scholae ex ea contribui , illustrissimi pp. aequi duxerunt :* e la stessa congregazione al vescovo di Monopoli per lo mantenimento di un maestro di scuola , che insegnasse a chierici la grammatica , e la musica , con decreto emanato a 25 giugno 1639. (*p*) ricordò i rimedii prescritti dal concilio nel *c. 1. sess. 5. de reform.* nè volle approvare , che per lo stipendio di questo maestro si assegnasse la franchigia sopra la gabella del grano , spettante a chierici. Oggi però con la benedizione del Signore nella chiesa monopolitana non vi ha bisogno di tali ricordi , nè di tali sussidii , mentre quel buon vescovo ha ridotto a tal segno il seminario monopolitano , ch' è uno de' celebri seminarii , che oggi fioriscono nel regno di Napoli : nè deve la mia rozza penna inoltrarsi alle lodi di sì degno prelato , e del suo seminario , mentre hanno meritato l' approvazione , e gli encomi di una penna d' oro. Basta dire , che il seminario di monopoli oggi s' allega per esemplare ; e infino il mio signore cardinale Orsino , pria che riducesse a quel segno , che or ora soggiungeremo , il seminario sipontino , diè ordine a' suoi seminaristi con queste parole : (q) *affinchè poi sappiano i giovani del seminario nostro , a che tenore di vita devono comporsi , ed insieme il rettore , ed i maestri , che far loro operare , ordiniamo , che intanto , che le regole si stamperanno , si continui la pratica di quelle formate per lo seminario di Monopoli , come parto della somma prudenza , e dottrina di quel vigilantissimo monsignor vescovo Cavalieri , e perchè le medesime da noi nel primo ingresso de' giovani nel nostro seminario furono prescritte per la buona direzione degli alunni.* Facciasi il confronto dell' odierno seminario di Monopoli , con quello , ch' era ne' tempi trascorsi : onde tanta dissu-

(o) Extom. III. litter. ss. limin. p. 31. exist. arhiv.

(p) Ex t. 15. decret. p. 6. exist. in d. archiv.

(q) Cadin. Ursin. in appendic. ad synod. sipont.

guaglianza ? Vi fu tempo , che si andava mendicando pane per un maestro , e ora v' è pane abbondante per maestri , e per discepoli , che , e da quella diocesi , e da altre ancora concorrono al seminario di Monopoli , come ad una celebre università , ad apprendervi ogni sorte di scienze ecclesiastiche , quali (come intendiamo) oggi nel seminario monopolitano , non senza grande servigio di Dio , e laude di quel buon prelato , s' insegnano. Forse oggi si trovano moltiplicate l' entrate di quella chiesa , che prima erano tenui ? *Ne dicas praesentia tempora meliora esse transactis.* Qual dunque ne sarà la cagione ? lascio , che il mio buon vescovo vi rifletta , e egli stesso il decida.

53. Non si lamentino i vescovi , se vedessero talora i loro seminarii eretti , e poi dissipati , mentre ciò procederebbe dal lasciarsi andare in perdizione , in oblivione , e in preda d' altri , i beni del seminario: non ovviandosi a tali mali con fare formare le platee , con le visite frequenti , con esiggere ogni anno i conti dell' amministrazione , e con tenere spesso congregazione sopra l' economico stato del seminario , per sapere le difficoltà dell' esazioni , le usurpazioni , e altri bisogni , per rimediarvi.

54. I mezzi straordinarii per provedere a bisogni de' seminarii , sono , tra gli altri , quelli , che la stessa sede apostolica ha allo spesso insinuati a' vescovi , ed ella vi ha conceduto il suo beneplacito , essendo solita di porgere le sue mani adiutrici , ed essere liberale dell' apostoliche grazie a favore de' seminarii. Ognuno sà , quanti sollievi provennero a' seminarii della soppressione de' conventi , le cui rendite , in buona parte , furono applicate a' seminarii de' luoghi ; e in altri tempi ancora sono state fatte , e si fanno con autorità apostolica altre applicazioni , e unioni di luoghi , di beni , e di entrate ecclesiastiche a favore de' seminarii , siccome la santa industria de' buoni vescovi ha investigato, pensato, e supplicato ; e infino è condiscesa la sede apostolica a concedere indulti straordinarii , siccome abbiamo in perso-

na dell' eminentissimo cardinal Barbarigo, a cui fu da papa Alessandro VII. conceduto indulto, che le rendite destinate per soddisfazione di alcuni legati di messe, stante la penuria de' sacerdoti in celebrarle, si potessero impiegare, per lo spazio di dodici anni, in sollievo del seminario di Bergamo. Questo stesso gran cardinale per lo zelo straordinario, che ha avuto, ed ha verso i seminarii, conoscendo l' utilità d' essi nelle diocesi, con raro esempio è arrivato a spogliarsi delle badie di buone rendite, perchè queste con indulto apostolico fossero applicate, e in vita sua, e dopo la sua morte (viva secoli intieri un tanto cardinale, grande ornamento delle porpore, e splendore delle mitre) in perpetuo al seminario di Padova, subito che nel medesimo Alessandro fu dalla bergomense trasferito alla cultura della vigna padovana, che vale a dire, dopo aver santificata Bergamo, fu mandato dal gran padre di famiglia a santificare Padova.

55. Altro mezzo straordinario si è d' indurre con modi soavi, e non coattivi, altri, particolarmente gli amministratori de' luoghi pii, a contribuire al seminario, ancorchè di giustizia non siano tenuti; siccome la congregazione de' vescovi, e regolari, e del concilio hanno dichiarato. Quella de' vescovi, e regolari così più volte ha rescritto: (r) *Le confraternite, e luoghi pii, che non hanno beneficii annessi, non possono essere astretti alla contribuzione per la tassa del seminario, quando da loro stessi spontaneamente non vi concorrano. Palermo* 23. *settembre* 1586. *Recanati* 10. *giugno* 1602. La congregazione del concilio rispondendo al vescovo di Nusco per occasione della visita de' sagri limini, gli scrisse di questo tenore: (s) *placeret sacrae congregationi, ut amplitudo tua induceret confratres s. Bernardini eiusdem oppidi ad contribuendum quotannis seminario quantitatem centum scutorum ex proventibus confraternitatis, eisque reservet ius nominandi tres alumnos, illic in perpetuum alendos, ac si renuant, nequaquam sunt ad huiusmodi contributionem compellendi, etc. Romae* 19. *decembris* 1620.

(r) Nicol. m. s. Episcoporum.

(s) Ex tomo IV. litter. ss. limin. pagin. 58. existen. in arch. congr.e onc.

56. E qual chiesa è così miserabile, che non vi sia modo di provvedere con gli accennati mezzi ordinarii, o straordinarii di poco pane, qualche piccolo numero d'alunni, e i loro maestri? Tralascio gl' infiniti esempi, che addurre si potrebbero dell' erezioni, e mantenimenti di seminarii, fatti co' mezzi ordinarii; ma solamente voglio qui far menzione d'uno de' mezzi straordinari praticatosi poco fa nella chiesa sipontina dal mio signor cardinale Vincenzo Maria Orsino, al quale mi giova rivolgere per trovare, quando mi mancano, le preziose materie per l' edificio della mia opera: (*t*) avendo questo egregio cardinale arcivescovo trovata, come egli ne fa menzione nelle lettere dell' erezione da lui fatta del seminario, quella chiesa vedova del maggior presidio, e ornamento: *Ecclesiam hanc dilectissimam sponsam nostram magno eius praesidio, atque ornamento, seminario nempe clericorum, a turcarum immanitate everso, atque penitus dissipato, viduatam cernentes, flevimus super illam.* Fin da' primi anni del suo pontifical governo, si applicò con tutte le forze ad ergere il seminario, di cui nè pure vi era vestigio, nè nel materiale, nè nel formale; onde in breve tempo provvedè, non meno alla fabbrica del collegio, che alle spese per gli alimenti degli alunni, e delle mercedi de' maestri, siccome si può vedere dalle citate lettere: e per quanto egli per dare l' accennato esempio, detraesse la porzione dalle sue entrate della chiesa sipontina, e le tassasse per contribuirvi, e si servisse di altri rimedii ordinarii, nondimeno prevedendo di non potere con questi conseguire a bastanza il suo fine, si rivolse a mezzi straordinarii. Un dì convocò alla sua presenza molti de' governatori, ed amministratori di ospitali, confraternite, ed altri luoghi pii di quella città, e diocesi, e alla presenza di costoro, e di altri, che ci erano concorsi, fece loro una grave, e fervorosa concione della necessità, e utilità del seminario, e quanto resti scoronata una chiesa, quantunque per altro nobile, se non v' è seminario. Esagerò, ed esaltò, che tra le opere di liberalità cristiana, questa di dar sollievo a' seminarii, merita di esser connumerata

(t) Sarnell. loc. citato. Cronolog. de' vescovi, e arcivescovi Sipontin.

fra le primarie, fra le più utili, e più gloriose, perchè con essa non a' bisogni de' corpi, ma a' bisogni delle anime si provede: mentre si alimentano alunni destinati ad essere periti medici, e condottieri dell' anime, e che sappiano indirizzarle al porto dell' eterna salute, per non aver, per difetto di scienza, e di bontà, a farle naufragare nell' abisso infernale. In somma portò sì validi, e sì efficaci argomenti, che con la sua sagra, ed eminentissima eloquenza commosse talmente gli animi degli uditori, che questi per secondare le zelantissime insinuazioni del lor buon pastore, condiscesero prontamente ad offerire, e contribuire volontariamente, e perpetuamente dell' entrare degli accennati luoghi pii, diverse annue somme al seminario sipontino. Queste volontarie oblazioni, e contribuzioni, fatte dagli oblatori per publici instromenti, furono, con molta prudenza, dedotte dal prefato cardinale arcivescovo a notizia della sagra congregazione de' vescovi, e regolari, per impetrarne l' approvazione, la quale fu conceduta col decreto interposto all' istanza fatta nel memoriale presentato. E perchè il caso è memorabile, ed esemplare, particolarmente per vescovi di diocesi, dove non sono beneficii da tassarsi, nè altre rendite ecclesiastiche, per obligare di giustizia i possessori di esse alla contribuzione del seminario, conviene che *per extensum* qui rapportiamo il tenore del memoriale, e del decreto predetti, da quali apparisce la santa industria di questo eminentissimo, e zelantissimo cardinale, che in una diocesi, dove non era modo d' ergervi il seminario, ha saputo ergervilo nella maniera, che molti, se vogliono, possono praticarla, e si contiene nel memoriale, e nel decreto sudetti, che sono del tenore seguente.

Eminentissimi, e reverendissimi signori.

57. Il cardinale Orsini, arcivescovo di Manfredonia, riverentemente rappresenta all' eminenze vostre, come in esecuzione del sacro concilio tridentino, e delle lettere apostoliche della provisione, che gli fu fatta di questa

chiesa, ha eretto nella città di Manfredonia il seminario, che se bene pochi anni dopo la celebrazione del medesimo concilio, fosse stato eretto, nondimeno nel 1620. fu da' turchi devastato, e poscia mai più nè istaurato, nè rinnovato, non essendovi restato vestigio alcuno, nè del materiale, nè del formale. Quanto al materiale del collegio, essendo nella città di Manfredonia, presso la porta, detta dello spontone, uno spedale soggetto *in omnibus* all' arcivescovo, dal quale si elegge l' economo per uso degl' infermi colla chiesa adiacente, spettante al medesimo spedale; e perchè molto pochi infermi vi concorrevano, non eccedendo al più, il numero di cinque, o sei, ed era prossimo a divenir ruinoso, ed inabitabile? Il medesimo cardinale arcivescovo, in virtù della facoltà conceduta in simili casi dal sagro concilio tridentino c. 8. sess. 26. vers. *Quod si hospitalia* de reform. etc. insieme con due del suo capitolo, de' più periti nelle cose, dopo aver diligentemente riconosciuto l' istituzione di questo spedale, e ritrovato, non esservi stato da' pii fondatori, ovver' oblatori disposta cosa in contrario, ha applicato, e convertito il materiale della fabbrica di questo spedale in collegio degli alunni del seminario sudetto, restando fermi i pesi delle messe, che tuttavia si dovranno celebrare nella medesima sopradetta chiesa. Ma perchè questo spedale era angusto per un tal collegio, ed anche perchè era divenuto umido, e quasi inabitabile, lo stesso cardinale arcivescovo ha somministrato del proprio fin' alla somma di ducati due mila, impiegativi fedelmente per ampliarlo, e per ridurlo, come è stato ridotto in forma di decente, e comodo collegio, essendovi fin' ora stati ricevuti venti alunni, che vi si istruiscono nella pietà, e nelle lettere, e nel canto gregoriano. E per provedere a' bisogni di que' pochi infermi, che volessero andare allo spedale, per essi ha destinato il medesimo arcivescovo una comoda casa, anche a proprie spese fatta accomodare, ed ampliare in tal forma, che nell' appartamento di sopra solamente vi sono sei stanze, una delle quali è un salone ben grande, senza

le officine inferiori, e giardino: quando prima lo spedale vecchio consisteva in un corridoio, reso umido, e tre altre sole stanze, che erano cadenti; ed essendosi situata questa casa in luogo di miglior aria di quello, dove stava lo spedale convertito in seminario, gl' infermi non solamente verranno a godere il beneficio della salubrità dell' aria; ma ancora lo spedale è stato esimito dalle spese delle solite riparazioni pro tempore della detta chiesa, che dovrà farle il seminario, ed anche da quelle, che saranno necessarie per la festa, che ogni anno vi si celebra nel giorno di s. Croce.

Quanto poi all' erezione formale di questo seminario, non ha mancato il medesimo arcivescovo di soddisfare alla sua obbligazione, detraendo prima dalla sua mensa la debita porzione, che contribuisce al medesimo seminario, con somministrargli del proprio tutte quelle maggiori somme, che ha potuto per una decente, e comoda fabbrica dell' abitazione; e sebbene abbia promulgata la tassa, ch' è assai mediocre per le rendite ecclesiastiche della sua diocesi, che di ragione sono tenute a contribuirvi: nondimeno il poco numero, e la tenuità delle rendite de' beneficii fa, che assai debole sollievo da essi venga il seminario a ricevere. Onde, oltre la predetta tenue tassa, si è rivolto alla pratica di altri mezzi, più volte insinuati, ed approvati da cotesta sacra congregazione, cioè di accettare a beneficio del seminario, le spontanee annue contribuzioni, che diverse confraternite, e luoghi pii della sua diocesi hanno offerto, siccome l' eminenze vostre hanno dichiarato in *panormitan.* 23. *septembris* 1586 *in recinaten.* 10. *iunii* 1602. ed in altre, che le contribuzioni spontanee delle confraternite, e di altri luoghi pii a favore de' seminarii, si ammettono. E tanto più l' arcivescovo sudetto le ha ammesse, quanto che avendo voluto prima riconoscere l' entrate, che queste confraternite della sua diocesi hanno offerto in sollievo del seminario sipontino, ha ritrovato, che non hanno, nè per fondazione, nè per altro titolo, obbligazione d' es-

ser erogate in certi particolari, e determinati usi, ma ad arbitrio anche dell' arcivescovo pro tempore, in usi pii si dispensano, e s' impiegano. Intendono bensì le sudette confraternite, che coll' offerte oblazioni nell' infrascritte somme si alimentino respettivamente in seminario, alunni de' luoghi stessi, dove stanno erette le medesime confraternite, conforme distintamente tutto ciò si riferisce nell' ingiunto catalogo delle oblazioni fatte da' confratri, e da' governatori, o amministratori respettivamente, ed estratte in publica forma per mano del notaro Pietro Capasso, e si riporta nella seguente collettiva. MONTE S. ANGELO: la confraternita di s. Maria maggiore quolibet anno ducati trenta: la confraternita della santissima Concezzione quolibet anno ducati trenta: la confraternita di s. Antonio da Padova quolibet anno ducati venticinque: la confraternita della santissima Annunziata quolibet anno ducati dieci: la confraternita del santissimo Rosario quolibet anno ducati sei: la confraternita di s. Pietro quolibet anno ducati quattro: il luogo pio del purgatorio quolibet anno ducati dieci: il luogo pio dello spedale quolibet anno ducati dieci; il luogo pio del monte quolibet anno ducati dieci. TERRA DI S. GIOVANNI ROTONDO: la confraternita del Carmine quolibet anno ducati trenta: la confraternita del santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci: la confraternita di s. Gio. Battista quolibet anno ducati sei: la confraternita di s. Antonio da Padova quolibet anno ducati quattro: il luogo pio dello spedale di s. Giacomo quolibet anno ducati quattro: il luogo pio del monte quolibet anno ducati venti. TERRA DI CAGNANO: la confraternita di s. Antonio quolibet anno ducati trenta: la confraternita del santissimo Sacramento quolibat anno ducati sei: la confraternita di s. Cataldo quolibet anno ducati sei: la confraternita del purgatorio quolibet anno ducati otto: il luogo pio dello spedale quolibet anno ducati venti. TERRA DI CARPINO: la confraternita del santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci: la confraternita del santissimo

Rosario quolibet anno ducati tredici ; la confraternita di s. Antonio Abbate quolibet anno ducati tredici : la confraternita del Purgatorio quolibet anno ducati sei . TERRA D' ISCHITELLA : la confraternita del santissimo Sacramento quolibet anno ducati quindici : la confraternita del santissimo Rosario quolibet anno ducato uno : la confraternita della santissima Concezzione quolibet anno ducati due : il luogo pio di s. Antonio dello spedale quolibet anno ducati trenta : il luogo pio del Monte quolibet anno ducati venti . TERRA DI VICO : la confraternita del santissimo Sacramento quolibet anno ducati trenta : la confraternita della santissima Concezzione quolibet anno ducati trenta : la confraternita di s. Vincenzo quolibet anno ducati trenta : la confraternita di santa Maria della Misericordia quolibet anno ducati venti : la confraternita di s. Marco quolibet anno ducati quindici : la confraternita di s. Nicoló quolibet anno ducati cinque . TERRA DI RODI : la confraternita del santissimo Rosario quolibet anno ducato uno : la confraternita di santa Maria della Libera quolibet anno ducati tre: la confraternita del santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci . TERRA DI PESCHICI : la confraternita del santissimo Sacramento quolibet anno ducati trenta . TERRA DI RIGNANO : la confraternita del santissimo Sacramento quolibet anno ducati otto : la confraternita della santissima Concezzione quolibet anno ducati dodici : il luogo pio della Madonna di Cristo quolibet anno ducati tredici . MANFREDONIA : il luogo pio di santa Maria di Siponto quolibet anno ducato uno: il luogo pio di s. Maria della Misericordia , detta s. Lucia , quolibet anno grana venti : il luogo pio di s. Marco quolibet anno grana dieci : il luogo pio del sagro monte della pietà ha dato pro una vice tantum da ricuperarsi dall' università , ducati seicento di capitale . Per tanto il cardinale arcivescovo predetto , desiderando di vedere approvata la sudetta applicazione , e conversione dello spedale in collegio de' seminaristi , e corroborare tutte , e singole le soprascritte oblazioni , e con-

tribuzioni, dall' autorità dell' eminenze vostre, umilmente le supplica ad interporvi il loro assenso, approvazione, e beneplacito; che il tutto ec.

Sacra congregatio eminentissimorum s. r. e. cardinalium, negociis, et consultationibus episcoporum, et regularium praeposita, praedictam applicationem, sive conversionem hospitalis in collegium, ad usum alumnorum seminarii sipontini, et omnes, et singulas suprascriptas oblationes, sive annuas contributiones, in favorem eiusdem seminarii, approbavit, confirmavit, et perpetuae executioni demandari iussit. Romae 10. *novembris* 1679.

Locus ✠ signi.

G. CARD. CARPINEUS.

I. B. archiep. ianuen. secretarius.

58. Si specchino in questo esempio Orsino que' vescovi, i quali non avendo nelle loro diocesi, seminarii di nessuna sorte, o se gli hanno, sono miserabili, non curano di applicarsi ad instituirgli, o ad accrescergli. Non manchino di riflettere agli accennati mezzi ordinarii, e straordinarii, per praticargli, se non in tutto, in parte: massime in quelle diocesi, dove è copioso il numero de' beneficii, di confraternite, e di altre opere, e luoghi pii, che possono di giustizia, e respettivamente per carità, essere indotti a contribuire per le spese de' seminarii formati, o almeno delle scuole. E in tal maniera si ovvierà a' menzionati lagrimevoli abusi (se vi fossero) di vedersi, per mancanza di cultura, imboschiti gli animi degli ecclesiastici, vedendosi assunte al sacerdozio, persone indisciplinate, ignoranti, e viziose, che portano a' precepizii le anime de' fedeli, giusta il sentimento di s. Gregorio papa: (a) *causa sunt ruinae populi, sacerdotes mali*: ruine tutte, delle quali il vescovo negligente dovrebbe rendere conto a Cristo giudice.

(a) S. Greg. lib. 4. epist. 64.

59. Al VIII. Non basta l' erezzione de' seminarii, se dipoi non si attende alla conservazione di essi. Oltre a' mezzi, che fin' ora abbiamo accennati, che conducono a questa conservazione, non deve per alcun conto pretermettersene uno importantissimo, quale si è di deputare una congregazione particolare detta *del seminario*, composta di persone pie, dotte, e prudenti, la quale ogni settimana si raduni avanti al vescovo, non tanto per l' esecuzione de' decreti, che si fanno in visita, quanto per potersi provvedere a tutto ciò, che intorno allo stato spirituale, dottrinale, ed economico occorre di giorno in giorno, per servizio del seminario. (*b*) Questa congregazione ben la teneva instituita s. Carlo glorioso, seguito da altri buoni vescovi, come dall' egregio cardinale Paleotto arcivescovo di Bologna. Questi (come di sopra notammo) avea eretto pel buon governo del seminario una congregazione: (c) *in quam conveniebant nonnulli deputati, canonici, doctores, religiosi, aliique graves, et periti viri*. E oggidì i buoni vescovi tengono tal congregazione, che ogni settimana avanti di loro si raduna; essendo difficile con una visita, che appena si fa una volta l'anno (e Iddio sà, che ne anche si faccia) poter ben governare un seminario: riputandosi necessariissima questa congregazione eddomadale, per procedere con la consulta della medesima, tanto nell' esame, e nel ricevimento degli alunni, nel dirigergli nelle discipline della buona vita, e costumi, e delle lettere, nel visitargli, corregergli, e (bisognando) mandargli via: nel ricevere maestri, officiali, e serventi, tassare loro gli stipendii, e nell' amministrazione, e rendimento de' conti dell' entrate del seminario: e in fine in tutto ciò, che riguarda lo spirituale, dottrinale, ed economico: altrimenti sarebbe un negligere, non senza grave peccato, e danno del seminario, ciò, che in prescriverlo, raccomandarlo, e ordinarlo, costò sudore, e spesa, e industria santa a tanti santissimi prelati, quali tra le altre cose, che col lume dello Spirito santo statuirono in quel sa-

(b) S. Carolus cit. institut. Seminar.

(c) Card. Paleott. Pastoral. Bononien. de Seminar.

grosanto concilio *nel cit. cap.* 18. *sess.* 23. *reform.* assegnarono ad ogni vescovo, sei consiglieri, da eleggersi, due dallo stesso vescovo, due dal capitolo, e due dal clero.

§. XXXII.

Della visita della CANCELLARIA, e del foro episcopale.

1. Se fin ora ho desiderato attento il mio buon vescovo visitante, certamente il debbo desiderare attentissimo nella visita della sua cancellaria. Si persuada pur egli, che se le cose del suo foro anderanno male, particolarmente con esiggersi emolumenti illeciti, questo solo difetto, paragonato alla creta, di cui erano composti i piedi di Nabucodonosor, che da un sassolino toccati, quella s' infranse, e si ridusse in polvere, che andò per l' aria, basterà ad iscreditare, e a mandare in fumo il governo del vescovo. Sia pur egli comendabile per tutte quelle parti, che possono giammai desiderarsi in un prelato esemplarissimo, e zelantissimo; si ammirino in lui, come tante gemme collocate, tutte quelle virtù, con cui l' Apostolo, scrivendo al suo Timoteo, descrisse, e adornò un vescovo irreprensibile; se gli mancherà quella sola: (α) *non cupidum*: per questo solo difetto si oscurerà lo splendore di tutte le altre risplendenti virtù. Se dunque il vescovo sarà interessato, (e non potrà essere a meno, che tale non si faccia conoscere negli affari della cancellaria) tante sue virtù episcopali, proclamate dall' apostolica tromba: *sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum*, e cumulatevi anche le altre, che lo stesso apostolo spiegò a Tito: (b) *non superbum, non iracundum, sed benignum, continentem, etc.* virtù tutte figurate nel ferro, nel bronzo, nell' argento, e nell' oro, saranno gettate al vento: (c) *abscissus est lapis de mon-*

(a) Timot. 3.

(b) Tit. 1.

(c) Dan. 2. 34.

te , et percussit statuam in pedibus eius ferreis , et fictilibus : tunc contrita sunt pariter ferrum, testa, aes argentum , et aurum , quae rapta sunt vento. Basterà che quel prelato il quale parea un simulacro adorabile per tante egregie virtù , venga toccato e notato d' interesse, per fargli perdere il concetto appresso gli uomini, e per renderlo poco , anzi niente grato a Dio.

2. Non basterebbe che il vescovo non imbrattasse con questa vil creta dell' interesse le sue mani ; perchè se gli officiali della sua cancellaria se le imbratteranno essi : egli egualmente , e forse d'avantaggio , ne sarebbe reo appresso Dio , e la di lui buona fama sarebbe lacerata appresso al mondo , mentre è tenuto a provvedervi , e trascura di farlo ; anzi sarà creduto , che vi sia il suo consenso per lo proprio interesse.

3. Non basterebbe che avesse promulgati rigorosi editti in esecuzione massime della santissima tassa innocenziana , perchè deve allo spesso invigilare , investigare , per sapere se si osservino. E non osservandosi, egli è tenuto a rendere conto dell' inosservanze.

5. Nè gli soffragherebbe il dire, che egli non sà, che gli officiali suoi trasgrediscano le tasse, gli ordini, e gli editti , esiggendo, ed estorquendo somme maggiori delle tassate, perchè questa è ignoranza crassa, e non iscusa , essendo egli obbligato a saperlo.

3. Nè pure potrebbe scusarsi col dire di aver egli dato buoni ordini , che per le materie, che debbono spedirsi del tutto *gratis* , nulla si esigga , potendo accadere , che se non si esiggerà , si riceverà ciò , che spontaneamente in apparenza la persona offerirà , ma in realtà forzosamente il darà, per non soggiacere alle dilazioni. Onde è obbligato il buon vescovo di sapere , come le cose camminino , e se si osservi il giuramento da noi registrato nell'annotazione all'avvertimento VIII. che per ubbidire a s. Carlo , i cancellieri e i notari del vescovo debbono prestare, e inviolabilmente osservare.

6. Per ovviare agli accennati e altri gravissimi inconvenienti , e acciocchè le cose del foro episcopale , tanto

nelle materie spirituali, quanto non spirituali, sì di grazia, come di giustizia, non siano soggette a censura, giacché, come altrove si è detto: (d) *visitare nihil aliud est, quam observantiam obligationum, iuxta cuiuscumque personae, ac rei exigentiam inquirere*: non si deve tralasciare questa importantissima visita per sapere, e in caso di bisogno provvedere.

(d) Barbos. de offic. et potest episcop. alleg. 73. n. 2.

Primo. Se vi sia trasgressione per parte dello stesso vescovo per quello che concerne l'esazione e partecipazione degli emolumenti della cancellaria.

II. Se vi sia tale trasgressione per parte dei ministri.

III. Se questi ministri adempiano il loro ufficio.

IV. Se vi sia l'osservanza o trasgressione dell' instruzioni e regole del foro episcopale.

V. Qual sia la vita e costumi dei sudetti ministri.

7. Al primo. Il buon vescovo, col consiglio di persone veridiche, le quali abbiano avanti gli occhi solamente Dio, rifletta se per gli affari della cancellaria, egli stesso abbia bisogno di visita e di riformazione, particolarmente circa la partecipazione degli emolumenti. Nell'annotazione all'avvertimento XIII. abbiamo diffusamente trattato questa materia. Qui solamente aggiungiamo e respettivamente ripetiamo, che si ricordi il mio buon vescovo, non essere la sua cancellaria telonio, ma banco di pietà, non luogo di traffichi e di negoziazioni, ove si facciano guadagni, sicchè si desiderino litigi, e (quello, che non senza orrore può menzionarsi) si desideri, che i sudditi commettano delitti per castigargli nelle borse, come avveniva a tempo di s. Bernardo, che ne sgridò fortemente certi prelati: (e) *non evacuandis marsupiis, sed vitiis extirpandis incumbant*: ma debbono i vescovi a simiglianza de' buoni pastori, rammaricarsi allora, quando veggono le cancellarie ripiene di negozii contenziosi, e molto più addolorarsi allora quando vi si agitano cause criminali. Che se per fini perversi se ne rallegrassero, troppo chiaro argomento sarebbe, che non sarebbono buoni pastori, ma cupidi mercenari.

(e) S. Bernard. super Cant. serm. 77.

8. Nè qui voglio tralasciare per insegnamento di chi mai avesse ad aver bisogno di tal avvertimento, di riferire ciò, che nel tempo in cui scrivo su la presente materia, è avvenuto nella visita dei carcerati della corte arcivescovile di Napoli; esempio certamente da registrarsi non nelle pareti de' palazzi episcopali, ma nei cuori de' vescovi stessi per loro grande insegnamento. Portatosi l'eminentissimo mio signor cardinale Caracciolo arcivescovo alla visita de' carcerati sudetti, accompagnato da suoi visitatori, ministri, e avvocati de' rei: all' udire riferirsi le cause criminali di non leggieri delitti di alcuni chierici suoi sudditi, dei quali faceva attualmente la visita personale, non potè rattenersi dal rivelare nel mezzo di quell'adunanza, una grande spina, che al buon pastore trafiggeva le viscere: disse, esclamò, protestò, che nel suo pastoral governo non avea cosa che gli cagionasse dolore più atroce, se non quando vedea racchiuso nelle carceri qualche suo chierico per delitti commessi; e che per quanto usasse esattissime diligenze nella probazione degli ordinandi, pure nondimeno la sperienza mostrava, che erano poche, e che non dovevano essere apprese per soverchi rigori; e sopra di ciò espose sì dolorose lamentazioni; a simiglianza di un padre che vede discoli i suoi figliuoli, che ne restarono gli uditori altamente edificati e compunti.

Si ricordi il mio buon vescovo di quell' aureo avvertimento, ne' sagri canoni registrato, che a suono di apostolica tromba dovrebbe continuamente proclamarsi: (f) *praelatus a subditis non debet exigere aurum, vel argentum, sed potius eos erudire.* E che crudeltà più che tirannica sarebbe quella; che si vedessero poverelli, che con le proprie mani, e coi sudori alla fronte si procacciano il vitto (avendo talora bisogno, che il vescovo, il quale loro è stato dato per padre, loro faccia la limosina) fossero astretti per le spedizioni di grazia, o di giustizia, a togliersi il pane dalla bocca per pagare gli emolumenti illeciti, o leciti, che siano, nelle mani degli officiali della cancellaria, perchè derivino in quelle

(f) Glos. in cap. predicator. 16. q. 1.

del vescovo ; come avveniva a tempo di Pietro Blesense, che per avvertimento de' posteri lasciò scritto così : (g) *tota officialis intentio est , ut ad opus episcopi , suae iurisdictioni commissas miserrimas oves, quasi vice illius tondeat , emungat ; excoriet ; isti enim sunt episcoporum sanguisugae , evomentes alienum sanguinem , quem biberunt : isti sunt quasi spongia in manu prementis , quasi quaedam colatoria , divitias suis dominis influentes, et execrandis acquisitionibus nihil sibi , praeter peccati sordem, etiam feculentiam retinentes, filii avaritiae , servi mammonae , se diabolo venales exponunt.*

(g) Petr. Blesensi epist. 25.

9 Sappiasi , (h) che gli emolumenti della cancellaria furono istituiti solamente per somministrare mercede a chi vi fatica , e a proporzione della fatica. E perchè qui si parla al buon vescovo , se gli pone avanti gli occhi la dottrina di Soto : *quando redditus episcopatus sunt pingues , deberet episcopus gratuito praestare sigilla et subscriptiones* . E il Genuese , che questa dottrina di Soto riferisce , aggiunge : *sanctus Carolus gratis decreta fieri, et subscribi mandavit , excepta moderata mercede pro notario.* Questo autore, credo che intenda di ciò, che dal santo cardinale fu promulgato nel suo primo concilio provinciale , con questo tenore : (i) *de emolumentis cancellariae episcopalis , qua in concilio provinciali primo, vendi , locari , eorumve nomine quidquam persolvi vetitum est, nihil prorsus utilitatis privata ad episcopum, eiusque mensam , aut vicarium , neque ad alios , praeterquam ad cancellariam , cancellariumve , ceterosque eidem cancellariae ministros, perveniat.* E quanto alle materie spirituali , chiaramente se ne proibisce al vescovo la partecipazione dal santissimo papa Innocenzo XI. nella sua tassa innocenziana , dove distintamente tali materie vengono catalogate ; e tal proibizione è stata fatta sotto le pene prescritte da' sagri canoni e concili , da' quali avendole noi raccolte , per terrore di chi ardisse di contravenirvi , le abbiamo in un §. particolare nella detta annotazione all' avvertimento XIII. rapportare. Che se si opponesse , che talora abbondando tali materie , il

(h) Sot. apud Genuensem in manual. pastor. c. 42. n. 2.

(i) Conc. 1. prov. Mediol.

solo cancelliere verrebbe ad aver troppo pingui emolumenti. Noi a questo abbiamo risposto nell'annotazione al detto avvertimento XIII. dove si è mostrato, dove, e come debbono convertirsi gli emolumenti della cancellaria sopravanzati allo stipendio fisso assegnato al cancelliere, e a' suoi coadiutori.

10. Quando non avesse luogo la detta dottrina di Soto, cioè, che le rendite del vescovato non fossero pingui (che intender si deve non fossero bastanti per lo decoroso dovuto mantenimento del vescovo) in tal caso non si contradice, che è lecito al vescovo di partecipare degli emolumenti provenienti da materie non spirituali, in virtù della Clementina, *Statutum de elect.*, ma s' avverta a quello che insegna lo stesso Soto: (k) *emolumenta, quae exigit episcopus pro sigillo, vel iurisdictione, iuxta clementinum statutum de elect. debent esse moderatissima: et alia, quae a litigantibus solent exigi, debent esse multo magis moderata, quam in foro saeculari.* Comincierà dunque il buon vescovo la visita della cancellaria dal riformare ciò, che trovasse bisognoso di riformazione in se stesso, con appigliarsi alle sopra riferite sode dottrine di s. Carlo, e di Soto, e della tassa innocenziana: e non seguendo le opinioni fallaci di persone sospette di adulazioni, o che hanno perversi fini.

(k) Sotus loco cit.

11. Al secondo. Per sapere, se il cancelliere, altri notari, e altri ministri del foro episcopale trasgrediscono le tasse con estorcere diretta, o indirettamente maggiori somme di quello è lecito, è vanità il pensare di sapere queste trasgressioni nell' atto della visita della cancellaria. E' necessario, che il buon vescovo, se vuole, che non si commettano fraudi ed estorsioni, e che la di lui fama e buon nome non sia lacerata; anzi se vuole che nel dì tremendo del giudizio non sia astretto a render conto di queste pregiudicialissime omissioni, senza distinzione di tempi invigili, e faccia da persone zelanti dell' onore di Dio investigare come vadano le cose del suo foro episcopale: con domandarne, e farne doman-

dare all' improviso a persone che ne hanno ricevuto le spedizioni nelle materie, per le quali è stata prescritta qualche onesta mercede, e per quelle che si debbono spedire *gratis*; e sapere se le tasse siano affisse continuamente in luoghi commodi a leggersi da tutti: e sapere se queste tasse si osservino sì, o nò: e se le spedizioni rispettivamente si facciano *gratis*, o pure se ne riceva mercede.

Acciocchè si evitino questi inconvenienti, per nessun conto deve mancare il prefetto del Foro (del cui officio diffusamente abbiamo discorso nell' annotazione all' avvertimento VIII.) Colla vigilanza di un buon prefetto, sia sicuro il vescovo, che le cose camineranno bene. In tanto per quello, che riguarda le diligenze da farsi in visita, abbia il visitatore le risposte dagli scrutatori secreti al quesito secondo nell' instruzzioni loro date, e da noi di sopra rapportate; (*l*) e a misura delle trasgressioni, che si trovano, si porgano i rimedii, si correggano, si ammendino, si condannino a restituire alle parti ciò, che indebitamente si sarà osato, e anche si mandino via i trasgressori per esempio degli altri.

(l) Vid. supra part. 1. §. XI n. 2. huius opus.

12. Il modo, che si deve tenere dal mio buon vescovo, affine di togliere al suo cancelliere, e ad altri notari della sua curia l'occasione di esazzioni indebite, si è quello, che papa Clemente VIII. con lettera circolare, della sagra congregazione de' vescovi, e regolari ai 26. d' agosto 1602. diede ai vescovi con questo tenore: (*m*) *La santità di nostro signore, col parere di questi miei illustrissimi signori della sacra congregazione sopra i vescovi, ha risoluto, che i prelati non abbiano ad affittare le cancellarie dei loro tribunali, ma quelle devono fare esercitare da' ministri proprii, da essi provisionati, senza dar loro partecipazione alcuna degli emolumenti, e proventi di essa: confidandosi, che con questo i popoli abbiano da restar più sicuri da esazioni indebite, ed i poveri di conseguir più grazie di quelle, che possono far loro gli affittuarii stessi; ed anco sia lecito ad ogn' uno vedere, che non gli sia fatto aggravio.* Questo

(m) Apud Fagnan. in cap. Quoniam ne Prælati vices suas.

è il modo, che si dà al vescovo, se egli vuole assicurarsi, che i popoli siano sicuri da esazioni indebite. Si assegni dunque al cancelliere il salario, nè gli si dia campo di esiggere, e rimborsarsi per se, alcuno emolumento, e in tal maniera cesseranno le indebite esazioni, ed estorsioni. Così si praticava da s. Carlo nella sua curia, ed in quelle de' suoi vescovi suffraganei, con fare che gli emolumenti vadano in una cassa, e al fine del mese si distribuiscano, per dare i salarii stabiliti a proporzione delle fatiche, e dell' abilità de' ministri: e circa questo ci riportiamo al di più che diffusamente abbiamo notato nell' annotazione del menzionato avvertimento XIII. per raccordo del nostro buon vescovo, che desidera seguire le vestigia de' buoni, e santi prelati.

13. Al terzo. Non basta, che il cancelliere, e altri officiali del foro episcopale non trasgrediscano le tasse, ma avvertir si deve, che adempiano diligentemente, e fedelmente il loro officio. Qual sia l' officio del vicario generale, avvocato, e procuratori fiscali, procuratore, e avvocato de' poveri, prefetto del foro, depositario delle pene pecuniarie, cancelliere, altri notari, carceriere, bargello, esecutori, cursori, distintamente l' abbiamo già scritto nell' annotazione all' avvertimento VIII. nel parlare del vicario generale, e degli altri ministri del vescovo: ed essendo che (*n*) *visitare nihil aliud est, quam observantiam obligationum, iuxta cuiuscumque personae, ac rei exigentiam inquirere*: il vescovo, propostosi avanti gli occhi (se così gli piacerà) quanto nell' annotazione circa l' obbligazioni di ciascuno de' ministri della curia episcopale, abbiamo notato, riscontrerà nella visita, se l' osservino, acciocchè, in caso d' inosservanza, possa pigliare quelle risoluzioni, che stimerà espedienti.

(n) Barbosa de offic. et potest. Episc. alleg. 73. n. 1.

14. Al quarto. Richiede il buon governo d' una chiesa, che il foro episcopale abbia onninamente, oltre alle tasse, anche le sue instruzzioni da osservarsi, e noi pel nostro buon vescovo ne abbiamo rapportato un esemplare nella menzionata annotazione all' avvertimento VIII. Non gli sia grave di darci una occhiata, se, e in che

stimi espediente di promulgarle, e farle osservare nella sua curia, e riscontrarne l'osservanza, particolarmente nel tempo della santa visita.

15. Al quinto. È troppo necessario, che i ministri del vescovo siano di vita esemplare; e non meno ciò si richiede nei famigliari attuali, che nei ministri del foro episcopale. Nelle mani di costoro, e alla loro fede si troveranno allo spesso appoggiati gravissimi affari, civili, criminali, spirituali, e di materie di s. officio. Che se i ministri, che hanno la penna in mano, non sono di tutta bontà, e integrità, come mai possono andare bene le cose? Aveva una massima il prudentissimo, e piissimo Virgilio Spada, quel celebre soggetto, che dalla congregazione dell'oratorio di Roma fu da Alessandro VII. trasferito alla comenda di s. Spirito di quell'alma città: Che sarebbe espediente alla republica, che dai chiostri, e da ogni altro simile luogo, si traessero uomini di perfezione, per fargli ne' tribunali laicali, ed ecclesiastici esercitare gli ufficii di criminalisti, mentre è cosa non ben intesa da tutti, che dalla penna di un discolo, e di un cupido, che con facilità può essere subornato a commettere delle fraudi, e delle falsità, abbia da dipendere talora la vita, e la morte delle persone, o altro grave pregiudizio irretrattabile alla buona fama, alla vita, o alla roba. Quindi stia attento il mio buon vescovo nel vedere chi elegge per questi ministeri, e come vivano: che se saranno di rei costumi, se ne deve aspettare ogni fraude, ogni male: se saranno di timorata conscienza, se ne deve aspettare ogni bene.

§. XXXIII.

Della visita delle CARCERI del foro episcopale.

1. Devesi primieramente sapere, se il custode delle carceri abbia le qualità personali, da noi rapportate nell'annotazione all'avvertimento VIII. dove abbiamo espresso, e le qualità di questo custode, e qual sia il di lui

officio. Sappia il visitatore, se egli adempia le sue parti, a tenore di quanto nella menzionata annotazione si è scritto; e particolarmente, se nei casi di bisogno, massimamente spirituali, sia sollecito a denunziargli al vicario generale, e respettivamente al prefetto spirituale delle carceri.

2. Quanto alla visita de' carcerati: anche nella medesima annotazione abbiamo avvertito, di mente di s. Carlo, che deve farsi questa visita, una volta il mese dal vicario generale, con l' intervento di altri ministri, e ogni tre mesi si deve fare dal vescovo stesso. Si devono, in disparte del custode, interrogare i carcerati, come siano trattati circa il vitto, e altre cose necessarie: (a) e se abbiano cosa da riferire, onde il carceriere, o altri debbano ammonirsi, ed emendarsi; e a tal effetto veggasi ciò che gli scrutatori segreti avranno riferito in risposta del quesito 2. loro fatto.

(a) Vid. supra Par. I. §. 13. huius opusc.

3. Si avverta, che gli uomini, e le donne devono nelle carceri dimorare in luoghi separati.

4. V'ha questo generale avvertimento, dato dal medesimo s. Carlo al vescovo, che visita i carcerati: (b) *Inclusos in carcere, paterna charitate consoletur, pieque in Domino abhortetur: Videat item, ut eis ad corporis sustentationem, et ad iustum patrocinium, non desit quidquam.*

(b) Concil. III. Prov. Mediol.

5. Sappiasi, se l' avvocato, o procuratore de' poveri carcerati adempiano diligentemente il loro officio, che devono esercitare *gratis*, senza ricevere cosa alcuna, eziandio volontariamente offerta.

6. Quanto alle cose spirituali de' carcerati: sappia il visitatore, se il prefetto spirituale delle carceri, (del cui officio anche abbiamo discorso nella detta annotazione) adempia laudabilmente, o negligentemente l' officio, acciocchè, in caso di bisogno, possa corregersi; e se particolarmente questo prefetto avverte, che

7. I carcerati ogni mattina odano messa nella cappella delle carceri.

8. Ogni domenica si aspergano con l' acqua benedetta

tutti i luoghi delle carceri, senza però entrarsi nelle secrete.

9. Non manchi la lezione di libri spirituali, almeno una volta la settimana.

10. Non manchi ai carcerati qualche sermone di cose spirituali.

11. Nei giorni di festa almeno s' insegni ai carcerati la dottrina cristiana.

12. Non si leggano da' carcerati libri osceni, nè si giuochi alle carte.

Tutte avvertenze cavate dall' instruzzione di s. Carlo, e che il buon vescovo non deve mancare di farle eseguire nelle carceri del suo foro episcopale.

§. XXXIV.

Della visita dell'ARCHIVIO episcopale.

Dalla mala conservazione delle scritture pertinenti al foro episcopale, sono allo spesso provenuti gravi inconvenienti, ossia stato, perchè le scritture si siano infradiciate, o perchè confuse non si sono potute agevolmente trovare, o perchè cavate fuori dell' archivio non sono state più restituite: onde ad effetto di evitare questi mali, visitandosi l' archivio, devesi primieramente guardare al luogo.

1. Se l'archivio fosse in luogo umido, sicchè per l'umidità le scritture ricevessero detrimento, si rimedii.

2. Si avverta, se l' archivio si chiuda bene, onde si conservino con sicurezza le scritture.

3. Si guardi, se vi siano le necessarie scancie, dove siano collocate le scritture, secondo è stato avvertito nell' instruzzioni orsine, (a) cioè con la distinzione delle materie, e con l' ordine cronologico degli anni.

(a) Vid. sup. instruct. Orsin. cap. X.

4. Si avverta, che specialmente per le scritture di cause di s. officio vi siano gli armarii distinti, e se ne abbia speciale, e diligentissima custodia.

5. Si faccia fare, se non vi fosse, l' inventario di tutte le scritture, e libri esistenti nell' archivio.

6. Si ordini, che, senza licenza espressa del vescovo, o del vicario generale, l' archivista non confidi ad alcuno scritture, o libri per portarle fuori dell' archivio; e in tal caso l' archivista sene faccia fare la ricevuta colla nota del giorno, che fu confidata la scrittura, in un libro, che si tenga a tal' effetto, la quale non si scancelli, se non sarà seguita la restituzione delle scritture, o libri, che furono confidati; e che decorso qualche tempo, e non restituendosi, sia peso dell' archivista di farle senza dilazione restituire.

7. Dell' archivista abbiamo scritto nell' instruzzione del foro episcopale, rapportata nell' annotazione dell' avvertimento VIII. ove ci rimettiamo, acciocchè vegga il visitatore, se egli adempia, come stà ivi notato, il suo confidente, e geloso officio.

8. Sappia il visitatore, se tutte le scritture, che nelle citate instruzzioni orsine cap. X. di mente della congregazione del concilio, debbono conservarsi nell'archivio episcopale, vi si conservino; altrimenti devesi far' ordine, che così si esegua in avvenire; con avvertirsi, che subito, che dal cancelliere, o da altri notari della curia sono state spedite le cause: i processi, e le scritture di altri negozii, delle quali scritture si sono rogati come cancelliere, e notari della curia episcopale, senza dilazione si ripongano nell' archivio, e si aggiungano nell' inventario.

9. Nè solamente le scritture descritte nel detto cap. X. dell' instruzzioni orsine, debbono riporsi, e asservarsi nell' archivio episcopale, ma anche tutte le altre di qualunque altra sorte, delle quali il cancelliere se ne sarà rogato, come cancelliere episcopale: *Civitatis Castelli* 19. *septembris* 1625. (b) *congregatio concilii censuit, scripturas omnes, rogatas a cancellario episcopali, tamquam cancellario illius curiae, esse asservandas, et custodiendas in cancellaria ipsius episcopi*: e a dì 11. febraio 1662. al vescovo di Cavaglione fu data la dichiarazione con la

(b) Ex tomo 43. memoriel. p. 151. existen. in arch. congr. concil.

distinzione del seguente tenore emanata *in viterbien. 21. maii 1644. congregatio concilii censuit, scripturas a cancellario curiae episcopalis rogatas, tamquam cancellario dictae curiae, esse reponendas in archivio eiusdem curiae: ceteras vero scripturas, contractus, et instrumenta, ab eo rogata tamquam notario simpliciter, esse deferendas ad archivium publicum communitatis.*

10. Degne certamente d' essere venerate, ed eseguite sono le auree instruzzioni publicate nell' anno 1674. nel suo celebratissimo sinodo sublacense dell' eminentissimo cardinal Carlo Barberino, abate comendatario, e ordinario: (c) dal qual sinodo, insino vescovi cardinali hanno cavato *per extensum* di tali instruzzioni, e divulgate pel buon reggimento delle chiese loro. Onde io per indirizzo del mio buon vescovo quì opportunamente rapporto un' editto pubblicato da questo egregio cardinale, in materia di scritture pertinenti a chiese, e luoghi pii. E fosse in piacere di Dio, che in tutte le diocesi si attendesse diligentemente all' esecuzione, troppo necessaria, e troppo utile di un tal' editto, il quale è del tenore seguente.

(c) Vid. Synod. Siponti. anno 1678. cap. de Indulgentiis.

EDITTO

Per l' archivio delle chiese, e luoghi pii, da pubblicarsi ogni anno nella seconda domenica di luglio, e seconda di novembre.

CARLO diacono di s. Cesareo, della s. r. c. cardinal Barberino arciprete della sacrosanta basilica di s. Pietro, e dell' insigne monastero di s. Scolastica, abbazia di Subiaco, abbate, e perpetuo comendatario, e della diocesi, e giurisdizione di essa Ordinario.

Essendosi da noi veduto, che le scritture, e libri anche più importanti delle chiese, e luoghi pii per difetto di archivio, si smarriscono, o sono viziati, in grave pregiudizio de' medesimi; inerendo ai pietosi sentimenti della santa memoria di papa Alessandro settimo, insinuati dalla sagra congregazione de' vescovi, agli Ordinarii de' luoghi, con lettere de' 24. marzo 1663. ordiniamo a tutti i parochi e capitoli, rettori, o superiori di chiese, oratorii, e cappellanie, beneficiati, officiali, e amministratori delle compagnie, ospidali, e altri luoghi pii, che tra il termine di un anno dalla publicazione del presente editto, debbano aver mandate nella cancelleria nostra ecclesiastica nella terra di Subiaco, uno, o più libri, continenti per estensum, *tutti gl' istromenti, testamenti, codicilli, donazioni, o altre disposizioni fatte a favore di esse chiese, e luoghi pii; e per l' avvenire celebrandosi scritture perpetue, pertinenti alle medesime chiese, e luoghi pii, debbano a spese di questi mandarsene dalle medesime persone, copie autentiche in detta cancellaria tra il termine di un mese, dal dì della morte de' disponenti, se è ultima volontà, e se è disposizione frà i vivi, dal dì della stipulatione della medesima, sotto pena di dieci scudi per qualunque contravenzione, da pagarsi del proprio dai negligenti, intenden-*

do , che il presente editto pubblicato che sia , obblighi tutti , come se a ciascheduno fosse stato personalmente intimato. Dato nella nostra chiesa abbaziale di s. Scolastica di Subiaco nel sinodo diocesano li 5. *giug.* 1674.

11. Esibendosi in virtù di tal editto le menzionate scrittura , e libri , ordinerà il mio buon vescovo , che nell' archivio episcopale si conservino con le distinzioni de' luoghi , delle materie , danni , e come meglio parerà al suo santo zelo ; già che in tal maniera verrà anche ad ovviarsi gl' inconvenienti , che altrove abbiamo accennato , delle perdite delle memorie , e dell' usurpazioni de' beni , e rendite delle chiese , e delle omissioni nell' adempimento de' legati , d'altre pie disposizioni.

§. XXXV.

Della visita delle CHIESE RECETTIZIE

1. Nella visita delle chiese recettizie , oltre alle cose generalmente prescritte concernenti la visita locale , reale , e dell' adempimento degli obblighi , della quale abbiamo discorso , deve il visitatore investigare , tra le altre , che pareranno alla sua prudenza , le cose-infrascritte.

2. Se la chiesa recettizia ha la massa comune , a titolo della quale chi vi si ascrive al servigio , è promosso agli ordini sagri , deve dal vescovo considerarsi la quantità dell' entrate , per prefiggervi il numero di coloro , che vi dovranno essere ascritti : giusta la dichiarazione della congregazione del concilio , del seguente tenore : *Cassanen. episcopo* 23. *iulii* 1590. (a) *Minime quidem probatur s. congregationi , ut in ista dioecesi passim initientur clerici ad titulum massae communis , quae est in ecclesiis receptitiis , nulla videlicet , neque numeri clericorum , neque ipsius massae facultatum , ducta ratione ; quo fere semper fit , ut tot ferendis titulis , vis massae minime sit par , et plerumque clerici ad speciem ipsiusmodi tituli ordinati , cum ordinis dedecore*

(a) Ex tom. VII. literarum p. 196. exist. in arch. congregat. conc.

cogantur victum mendicare. Quare, ut huiusmodi incommodo obviam eatur, placuit certum, et praefinitum in unaquaque ecclesia receptitia ab amplitudine tua constitui clericorum numerum, qui pro modo facultatum massae communis, ad eius titulum ordinari queant.

3. Ma se la massa comune con nuove sopravenienti entrate si accrescesse, può anche dal vescovo accrescersi il numero degli ascribendi, siccome la congregazione de' vescovi, e regolari rispose in *brundusina* 9. *maii* 1617. (b).

(b) Nicol. m. s. epis. ca p. verb. chiesa num. mer. 27.

4. S' avverta però, che quantunque si statuisca il numero, avutosi riguardo alla quantità sufficiente per la sostentazione del promovendo, se questi non avesse a partecipare della massa fino a tanto, che non è promosso al presbiterato, fra questo mentre, per poter essere promosso agli ordini inferiori, cioè al suddiaconato, e diaconato, deve avere altronde il patrimonio, siccome da noi si scrive nell' annotazione all'avvertimento XVIII. §. VII. num. 9. della nostra opera.

5. Se poi la chiesa recettizia non fosse numerata, e ammettesse tutti i chierici del paese al servigio, e alla partecipazione della massa, quali a titolo di questa non si ordinano, ma si ordinano a titolo di patrimonio: in tal caso si ricorda a' vescovi, che non si deve ordinare alcuno a titolo di patrimonio, se non per necessità, e utilità della chiesa: non devesi anche aver riguardo alle facoltà della massa di questa chiesa recittizia: che se potesse constituire tanti titoli, che gli ordinati con essi, potessero essere sufficienti per servigio della chiesa del luogo, in tal caso non si deve ordinare alcuno a titolo di patrimonio, ma a titolo di tale massa: e perciò sarebbe cosa lodevole, che questa chiesa non numerata si numerasse, a tenore della sopra registrata *cassanen.*

6. Altre cose si debbono osservare, ed evitare per buon governo delle chiese recettizie; alcune di esse si contengono nelle dichiarazioni della congregazione del

concilio, emanate ad istanza del vescovo d' Ascoli, e sono del tenore seguente.

Asculana.

Supplici libello narrat, ac respective petit D. episcopus Asculanus. (a)

(a) Ex tomo decr. ann. 1662. exist. in arch. congr. concil.

Status meae ecclesiae asculanae, provinciae beneventanae, quoad personas illius servitio mancipatas, est in duplici differentia. Respectu dignitatum, et canonicatuum, qui omnes liberae collationis existunt, est numerata: respectu vero aliorum ministrorum, patrimonialis, sive receptitia, ac non numerata, omnesque ibidem sacris ordinibus insigniti, absque collatione, aut alia provisione, habent ius serviendi in divinis, ac pro certis portionibus de massa communi participandi, et ad titulum participationis huiusmodi, ad eosdem sacros ordines passim promoventur. Similisque naturae, et conditionis est terra Candelae illius dioecesis; ibi enim, excepto archipresbyteratu, qui collativus existit, nullum aliud eiusdem conditionis habet beneficium, sed quotquot a patre ibidem orto eundem sortiuntur natalem, statim ac sacris ordinibus initiantur, ad praedictum servitium, et participationem, absque alio superioris ministerio, admissi censentur. His stantibus, episcopus asculanus, pro infrascriptorum dubiorum solutione, humiliter supplicat.

I. An cum dictis participantibus habeant locum poenae non residentium, tam in iure communi, quam a sacro concilio inflictae.

II. An eisdem participantibus, possit episcopus permittere longiorem absentiam a residentia, quam in canonicatibus, et aliis collativis beneficiis, eam requirentibus, ex causa indulgere possit.

III. An per assecutionem incompatibilis tam in eadem, quam in alia ecclesia, dictum ius serviendi, et participandi adeo expiret, ut dimisso incompatibili huiusmodi, illud amplius non reviviscat.

IV. An posito quod in casu dictae assecutionis incompatibilis dictum ius expiret, et per istius dimissionem non reviviscat: capitulum, sive congregatio illius ecclesiae, eum, qui illud antea possidebat, absque episcopi consensu, ad eadem participationem admittere possit.

V. An dictis participantibus, post dimissa incompatibilia ad ecclesiae servitium redeuntibus, debeatur praecedentia iuxta priorem eorum admissionem, vel ultimum locum tenere compellantur.

VI. An praesupposito, quod ex immemorabili observantia, et maiorum traditione constet, memoratum ius non competere, nisi originariis, ut supra, exteri a dictis capitulo, sive congregatione ad dictam participationem admitti possint, vel episcopi consensus, aut s. sedis apostolicae beneplacitum necessario requiratur.

Die 18. *novembris* 1662. *Ad primum: congregatio concilii censuit, habere locum.*

Ad secundum: non posse.

Ad tertium: affirmative.

Ad quartum: in nova receptione, omnia servanda esse, quae in prima servari solent.

Ad quintum: deberi locum iuxta novam admissionem.

Ad sextum: praesupposita immemorabili consuetudine, non posse, sed requiri auctoritatem apostolicam.

§. XXXVI.

Della visita degli ORATORII PUBLICI

1. Gli Oratorii, ad effetto di potersi dire publici, e che l' Ordinario possa concedere licenza di potervi celebrare, devono avere le condizioni, che la congregazione del concilio accennò in *placentin.* 14. *novembris* 1626. (a). *Congregatio concilii censuit, si cappella sit constituta in loco, ad quem omnibus pateat aditus, nec habeat ali-*

(a) Ex tomo 13. decret. pag.

tum, seu prospectum ullum in privatas aedes, dictusque Scipio publico instrumento se obliget semitam, qua itur ad cappellam, cuique liberam in perpetuum servare, atque illius dominio, ac iuri renunciet, decreto de privatis oratoriis, hac de re edito, non comprehendi, ibique de licentia Ordinarii posse missas celebrari.

147. existen. in arch. congreg. conc.

2. Sicchè se il visitatore troverà cappelle, o oratorii che non hanno queste qualità, deve proibirvi la celebrazione, fin' a tanto, che le abbiano, v.g. che si chiudano con muro gli aditi, e prospetti alle case private: e che abbiano gli aditi publici a comodità d' ognuno, e ciò anche dee praticarsi eziandio nelle cappelle esistenti ne' palazzi de' principi secolari; siccome si vede dalla seguente dichiarazione. *In s. Angeli Bisacciarum 2. iunii* 1663. (b) *ecclesia haec prius erat in loco, ubi nunc est castrum, et palatium d. principis, facta translatione in antiqua ecclesia ex indulto apostolico, plures celebrantur missae, etiam absque d. principis interventu, et in diebus solemnioribus, et adest campana, habeturque pro publica ecclesia. Verum exitum ad viam publicam separatum non habet, sed ingressus, et egressus est ex d. principis palatio. Dubitatur, an haec ecclesia immunitate ecclesiastica gaudeat. Congregatio concilii censuit, gaudere, sed episcopi partes esse curare, ut quamprimum pateat aditus publicus ad huiusmodi ecclesiam: quod si hoc fieri non possit, de impedimento eandem s. congregationem certiorem reddat.*

(b) Ex tomo decr. anni 1663. exist. in archiv. congreg. conc.

3. Le cappelle, e gli oratorii esistenti dentro le carceri, purchè queste siano carceri publiche, non si possono dire oratorii privati. *Calaritan.* 14. *novembris* 1648. (c) *An prohibitione decreti Pauli V. super oratoriis privatis comprehendatur cappella carcerum publicorum. Congregatio concilii censuit, non comprehendi cappellam carcerum publicorum.*

(c) Ex tomo 18. decret. pagin. 543. exist. in d. arch.

4. Similmente non vi si comprendono gli oratorii esistenti dentro i seminarii, e dentro le sagrestie delle chiese: siccome la stessa sacra congregazione rispo-

se al vescovo di Terracina, che propose il seguente dubbio.

(d) Ex to. litterar. ss. lim. anni 1664. exis. in d. arch.

(d) *An in oratorio, intus seminarii aedes existente, prout etiam in oratoriis intus sacristiam ecclesiarum saecularium, tam cathedralis, quam collegiatarum, et parochialium, quatenus oratoria ipsa decenter ornata sint, et ab episcopo approbentur, sacrosanctum missae sacrificium, absque sedis apostolicae facultate, offerri valeat: adeout praefata oratoria in cap. unico de observandis, et evitandis sess. 22. sac. conc. trid. non comprehendantur. Die 29. novembris 1664. congregatio concilii respondit, praedicta omnia oratoria, neque decreto concilii in cap. unico de observ. et evitan. sess. 22. neque in decreto congregationis de oratoriis privatis, comprehendi.*

5. Visitando dunque il vescovo gli oratorii, veda se siano tali, e così proveduti delle necessarie supellettili; che decentemente vi si possa celebrare messa, altrimenti dovrà proibirvi la celebrazione, e in visitargli si ricordi avere a cuore la visita locale, reale, e degli obblighi degli stessi oratorii, secondo ciò, che abbiamo notato generalmente per la visita di tutte le chiese.

§. XXXVII.

Della visita degli ORATORII PRIVATI.

1. Non solamente il vescovo può, e deve visitare gli oratorii publici, ma anche quegli oratorii privati, ne' quali vi si celebra messa in virtù de' brevi apostolici, non ostante, che siano stati visitati in occasione di dare esecuzione a' medesimi brevi, e non ostante, che il vescovo predecessore avesse dichiarato perpetuo il beneplacito, rimesso dal papa al suo arbitrio, conforme la congrezione del concilio rispose in

(a) Ex tomo litter. ss. lim. an. 1664.

maceraten. (a) *An episcopus visitare possit, necnon prohibere oratoria privata, in sua dioecesi a pontifice concessa cum clausula: duraturum ad beneplacitum episcopi:*

quamvis ab antecessore dictum beneplacitum perpetuum sit declaratum. exist. in archiv. congreg. concil.

Die 26. *aprilis* 1664. *cong. concilii huius dubii distulit resolutionem , sed sub die* 24. *martii eiusdem anni censuit , posse visitare , et indultum revocare.*

2. Il Visitatore dovrebbe onninamente revocare il concesso indulto di tali oratorii privati , quando le clausole apposte ne' brevi della concessione , che si devono fare esibire , e riconoscere , non si adempissero , v. g. che non fossero gli oratorii instrutti di tutte le suppellettili necessarie per la decente celebrazione delle messe , e come fù avvertito dalla congregazione de' vescovi , con decreto di questo tenore : (b) *oratorium privatum , a privatis aedibus sit ita distinctum , ut supra non habeat cubiculum , ubi quis dormiat , nec a lateribus culinam , coenaculum , seu tinellum , stabulum , seu alia indecentia.* (b) Nicol. in. s. epis. cop. verb. oratorio num. 17.

3. E se si trovassero degli oratorii esistenti nella publica sala del palazzo della città , si avverte , che non si può celebrare senza licenza della sede apostolica , e il vescovo deve farsi esibire tali licenze ; che se non vi sono , deve ordinare , che non vi si celebri. *Calaritan.* 16. *ianuarii* 1649. (c) *congregatio concilii censuit standum in decretis* 14. *novembris proxime praeteriti , scilicet non licere missam celebrare absque licentia sedis apostolicae in cappella , seu oratorio existente in aula publica palatii civitatis , esse tamen locum gratiae cum solitis restrictivis , pro qua agendum cum sanctissimo.* (c) Ex tomo 18. decretor. p. 174. existen. in archiv. sac. congreg. conc.

Di più può il vescovo visitare gli oratorii esistenti ne' palazzi esenti , siccome dichiarò la stessa sacra congregazione del concilio a favore del vescovo di Fuligno , il quale avendo esposto , essergli denegato di visitare la cappella del palazzo apostolico di quella città , non ostante , che fosse stata visitata da vescovi predecessori , uditesi le ragioni dello stesso governatore , la congregazione rispose con la seguente dichiarazione.

Die 15. *decembris* 1663. *congregatio concilii , utra-*

que parte audita, censuit, dictum episcopum fulginatensem posse praenarratam cappellam visitare.

§. XXXVIII.

Della visita de' monti di pietà: monti frumentarii: spedali: confraternite: congregazioni: adunanze: e di altro qualsivoglia luogo pio.

1. Nella visita delle chiese, cappelle, e oratorii di questi, e di altri luoghi pii: si avverta di praticare la visita locale, reale, e degli obblighi: in conformità di quanto abbiamo fin' ora scritto nel presente opuscolo, e quanto alla facoltà competente al vescovo di potergli visitare, ci riportiamo a quello, che diffusamente abbiamo notato nella *parte I.* §. XIII. *num.* 25. *e seqq.* di questo stesso opusculo in parlare della visita preparatoria.

2. Generalmente nella visita di tutti i soprascritti luoghi pii si devono onninamente avere le risposte a quesiti nell' instruzzioni orsine (a) ne' capi IX. XI. XII.

(a) Vid. sup. I. § IV. et §. XI. hujus. opusc

3. Parimenti si abbiano le risposte a quesiti fatti agli scrutatori segreti num. 34. acciocchè a misura de'bisogni, che si saranno riferiti, si possano applicare i rimedii.

4. Si esamini particolarmente, se il monte, confraternità, o altro luogo pio, sia stato eretto con autorità ordinaria, ovvero apostolica. A tal fine gioverà riconoscere le copie legali, che saranno state esibite degli strumenti dell' erezzioni.

5. Osservi il visitatore diligentemente tutte, e singole le condizioni, e leggi legittimamente apposte nell' erezzione, e sappia se si osservino, e quando non si osservassero, ne ordini l' osservanza.

6. Vedrà gli statuti, e le regole, con le quali ciascun monte, spedale, o confraternità, o altro luogo pio, sono governati, se siano canonicamente stati fatti, e approvati, e se siano osservati, o no, a fine di ingiungerne l' osservanza, in caso di bisogno.

7. Avuta distinta notizia di tutte l' opere pie, alle quali per fondazione, per legati, o per altri titoli, s' impiega ciascuno de' sudetti, o altri luoghi pii, sappia se siano adempite.

8. Riconosca lo stato economico, e

9. Facciasi render conto dell' amministrazione dell' entrate, con praticare onninamente quanto di sopra ne' §§. XXVII. e XXVIII. di questa seconda parte si è notato.

10. In che cosa debba consistere la visita degli spedali, delle confraternità, e di altri luoghi pii di qualsivoglia sorte, ancorchè governati da' laici, anche la congregazione de' vescovi, e regolari lo spiegò in certi particolari, contenuti nelle lettere dirette al vescovo di Scala, scritte a 21. novembre 1603. del seguente tenore.

E' chiaro, massime per la disposizione del sacro concilio di Trento (b) *sess. 2. cap. 8. e 9. che v. s. può, e deve visitare tutti gli ospedali, fraternite di laici, e altri luoghi pii di qualsivoglia sorte, ancorchè siano governati da' laici, ed instituiti in chiese de' regolari: per riformar tutti gli abusi, che vi possono essere introdotti, si nelle cose concernenti il culto di Dio, ed il servigio delle chiese, ed oratorii loro, ed altri esercizii spirituali, come del governo, ed amministrazione dell' entrate, e beni temporali, e forma d' elezzione de' ministri, ed officiali, con farli dare i conti dell' entrate, e spese, massime per vedere, se siano impiegate, e fatte piamente, e santamente, conforme all'intenzione de' fondatori, ed altri, che vi hanno lasciati i beni, ed entrate. Però sarà debito di v. s. d' attendersi, astringendo i renitenti alla debita obbedienza, con pene, e censure, conforme a' sacri canoni.*

(a) Nicol. m. s. episcop. verb. visita nu. 20.

11. Devesi anche nelle visite degli ospedali, confraternite, monti di pietà, e di ogni altro luogo pio, ancorchè esenti, e governati da' laici, vedere, ed eseguire da' vescovi visitatori, e statuire come avverte il sag. concilio: (c) *omnia, quae ad Dei cultum, aut a-*

(c) Concil. tridentin. sess. 22. c. 8. *nimarum salutem, seu pauperes sustentandos instituta sunt.* Rifletta il mio buon vescovo a queste misteriosissime parole del tridentino.

12. Quanto al farsi rendere conto dell'amministrazione dell' entrate, nello stesso sagro concilio espressamente si dispose; (d) *administratores, tam ecclesiastici, quam laici, fabricae cuiusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynae montis pietatis, et quorumcumque piorum locorum, singulis annis teneatur reddere rationem admistrationis Ordinario.* Ci pensi il mio buon vescovo, se ogni anno si rendano, o nò questi conti.

(d) Concil. trid. cap. 9. sess. 22. reform.

13. Oltre a queste cose notate ne' soprascritti 12. numeri di questo §. che generalmente appartengono a tutti i luoghi pii, sotto qualunque titolo si appellino, ci resta ora a soggiungere altre di più in particolare pe' *monti di pietà*, *monti frumentarii*, *spedali*, *e confraternite.*

14. MONTI DI PIETA', E MONTI FRUMENTARII. Sappiasi, se il monte di pietà nel prestar denari, o ricever pegni, ritragga qualche emolumento, o pure faccia i prestiti *gratis*, e per atto di carità; poichè in tal materia, se ve ne fosse bisogno, deve ingiungersi l' osservanza della bolla di Leone X. fatta nel concilio lateranense, spesso ricordata a' vescovi da ambedue le sagre congregazioni, del concilio, e de' vescovi regolari. Questa ha rescritto, dando le seguenti istruzioni.

15. *Se il monte può mantenersi, con pagare anche gli operaii, e ministri con le sue entrate, non può riscuoter niente per gl' imprestiti; altrimenti solo tanto, quanto è necessario per lo sudetto mantenimento, e spese necessarie dei luoghi, e ministri, conforme alla costituzione di Leone X. nel concilio lateranense. Cotrone 28. aprile 1599. Faenza 6. settembre 1604. Purchè non passino li tre per cento. Vigevano 19. gennaio 1607. Tortona; 15. agosto 1626. O quattro al più. Cotrone 28.*

aprile 1599. *O due. Cremona* 31. *maggio* 1580. *O un solo, se basta. Messina* 11. *aprile* 1625.

16. E questo stesso si deve avvertire ne' monti frumentarii, acciochè nel prestare, e nel riscuotere i grani non si contravenga alla citata bolla di Leone X. la quale è la regola irrefragabile in questa materia.

17. SPEDALI. Per la visita degli spedali: oltre alle cose generalmente notate di sopra in questo §. dal numero primo, per tutto il num. 12. e nel §. XIII. della *prima parte* di questo stesso opuscolo, si aggiunge l'infrascritta instruzione, trasmessa a' vescovi dalla congregazione del concilio, acciocchè a tenore della medesima instruzione, il visitatore possa vedere, sapere, e ordinare ciò, che sarà necessario pel reggimento degli spedali.

18. *In Bononien.* (e) *Congregatio concilii statuit, haec per modum instructionis, non autem per modum decretorum, episcopis petentibus tradi debere, ne stilus congregationis immutetur.*

(e) Ex tomo 13. decret. p. 64. exist. in archiv. congreg. conc.

INSTRUCTIO eorum, quae observanda ab episcopis in administratione hospitalium, iussu s. congregationis concilii ad episcopos transmittenda .... septembris 1592.

19. *Consuluerunt plerique episcopi congregationi concilii: quae eorum sint partes in administratoribus hospitalium, ordinaria auctoritate, tam delectis, quam deligendis, alimentis eis decernendis, ratione exigenda, et denique universa hospitalium gubernatione, ad praescriptum clementinae:* quia contingit, *et decreti conc. cap. 8. sess. 25. dirigenda. Et quid observandum sit quoad eos, quibus hospitalium cura, a sede apostolica, quoad vixerint, commissa fuerit.*

Congregatio concilii censuit, quod attinet ad primam partem: cum hospitalium cura committenda fuerit, Ordinarium omni studio inquirere oportere, ut virum probum, industrium, spectatum fide, et moribus non suspectum, qui gratis eam curam gerere velit, inveniat; et si invenerit, eum omnino administrationi praeficiat,

qui de recte administrando iuramentum praestare, ac de hospitalium bonis inventarium conficere teneatur.

Quod si, omni adhibita diligentia, neminem idoneum potuerit reperire, qui onus administrationis gratis suscipiat: tum demum alium virum frugi esse ab eo deputandum, cui ex redditibus hospitalis congrua praebeantur alimenta.

Quae alimenta, qualia, quantaque futura sint, generatim sane praescribi non possunt: sed cum pro qualitate loci, personae, reddituum hospitalis, laboris, et ceterarum circumstantiarum sint existimanda, conscientia, et iudicio Ordinarii, sacra congregatio reliquit: plane confidens, eum in his alimentis decernendis omni humano affectu seposito, hospitalis utilitatem potissimum prae oculis habiturum: quippe meminisse debet, aliam esse rationem eorum, qui ecclesiis praeficiuntur, atque eorum quibus hospitalia commendantur. Beneficia enim ad divinum cultum exercendum sunt praecipue instituta, et ideo qui ea obtinent, fructus suos faciunt, tametsi eorum partem in certos usus dispensare, ex sacris canonibus teneantur: hospitalia vero cum in id fuerint constructa, et fundata, ut pauperum, aliorumve hominum genus in eis suscipiatur, administratores, eorum fructus facere suos minime possunt: semper itaque in alimentis praescribendis cogitare Ordinarius debet, quo ampliora administratori alimenta decernantur, eo minus pauperibus peregrinis, aliisve id genus hominibus suscipiendis, superfuturum, hisque id totum decrescere, quod illi fuerit attributum.

Quia si valde tenues sint fructus hospitalis, tum Ordinarius salarium aliquod tenue ei, pro fructuum tenuitate, constituat, oportet, ne in alimoniam administratoris absumantur universi. Et si plura hospitalia in civitate, et dioecesi extiterint, quae per unum aliquem administrari commode possint, ad levandam impensam, hospitalium curae praeficiet.

Praeterea quotannis, tam ab administratoribus hactenus deputatis, quam in futurum deputandis, ratio-

nem administrationis exigat ; et si eos constiterit, in alios usus, quam destinatos, hospitalium fructus erogasse, ad integram restitutionem omnino compellat, et amplius, si opus sit, eosdem ab administratione removeat. Idque observet etiam quoad ea hospitalia, quorum administratores hactenus rationes nunquam reddiderint; nullamque rationem habeat in his omnibus contrariae consuetudinis, etiam immemorabilis, quae tamquam corruptela decreto concilii sublata fuit : et pro munere suo in hanc rem diligentissime incumbat, ne si secus fecerit, eam rationem, in qua exigenda negligens, aut remissus fuerit, ipse in supremo iudicii, quod tantopere timendum est, die, ante Dei tribunal, reddere teneatur.

Neminem etiam, cui hospitalium cura post concilium commissa fuerit, ultra triennium, in administratione perseverare sinat. Et si quem id tempus administrando excessisse compererit, protinus amoveat.

Et quia plerumque hospitalia, ad certum peregrinorum, infirmorum, aut aliarum personarum genus suscipiendum, instituta sunt, nec in loco, ubi hospitalia existunt, similes personae, aut per paucae reperiuntur: Ordinarius, adhibitis duobus de capitulo a se diligendis, mature deliberet, atque decernat, ut fructus eorum in alium usum, institutioni proximiorem, ac pro loco, et tempore utiliorem, specialiter praescribendum, convertantur : quemadmodum est providentissime a tridentino concilio sancitum. Et in summa, cum sciant, necessariam pastoralis sollicitudinis partem in eo versari, ut pauperes, infirmos, et peregrinos quacumque ratione sublevet, nihil praetermittere debebit, ut administrationem hospitalium ad eos sustentandos institutorum, ad vivam tum Clementinae, *tum* trid. concil. *mentem, quantocius reducat, nec committere, ut suae hac in re partes ullo modo desiderentur.*

Quoad secundam partem attinet: congregatio respondit, quae de administratione reddenda, et reliquis restituendis superius dicta sunt, etiam in iis administra-

toribus, qui a sede apostolica deputati fuerint, observari debere, sive in litteris cura hospitalium committatur, iuxta clementinam, quia contingit: *sive eius nulla mentio habeatur: nisi forte in litteris constet, aliter sanctissimum dominum nostrum disponere voluisse.*

20. Questa sì saggia, e sì ben fondata instruzione, deve essere regola irrefragabile al mio buon vescovo nel reggimento degli spedali, con aver a mente l' avvertimento, che nella medesima instruzione stà registrato, e che in materia degli spedali, e di tutti gli altri luoghi, e opere pie, e in tutto ciò, che concerne il pastoral ministero, deve intuonarsi allo spesso alle orecchie del vescovo: *si negligens, aut remissus fuerit, ipse in supremi iudicii, quod tempore timendum est, die, ante tribunal Christi rationem reddere teneatur.*

21. CONFRATERNITE. Quanto alle facoltà competenti al vescovo di visitare le confraternite, ne abbiamo discorso nel §. XIII. dal num. 25. per tutto il num. 32. nella *prima parte* del presente opuscolo. Ora, quanto alla visita attuale delle medesime confraternite, oltre alle cose disposte generalmente nel presente §. dal num. 1. per tutto il num. 12. che tutte debbono praticarsi in questa visita, si soggiungono le seguenti riflessioni.

22. Si faccia il visitatore esibire l' erezione, e aggregazione; per sapere, e vedere: se la confraternita, che si visita, sia stata canonicamente eretta, particolarmente, se vi fu interposto il consenso dell'Ordinario, tanto nell' erezione, quanto nell' aggregazione, giusta la forma prescritta dalla bolla di Clemente VIII. che comincia: *quaecumque a sede apostolica*: publicata sotto li 24. di decembre 1604. Questa bolla stabilisce il modo, e la forma da osservarsi nell' erezioni, e instituzioni delle confraternite, e nelle aggregazioni, e communicazioni de' privilegii, e indulgenze, e prescrive il modo (che si rimette all' arbitrio del vescovo) da spendersi le rendite delle stesse confraternità. Onde miglior regola, e miglior instruzione non si può

dare al mio buon vescovo, che la detta bolla di Clemente VIII. alla cui esecuzione in tutte le sue parti deve egli onninamente invigilare.

23. Quando, vista l' erezione, capitoli, ed altro, troverà il visitatore alcuna cosa contraria alla medesima bolla, deve provedervi: v. g. se in uno stesso luogo vi fossero più d' una confraternita del medesimo istituto, sussiste l' erezione della prima eretta, e devono rivocarsi, e sopprimersi le altre, fatte dipoi, siccome dichiarò la congregazione de' vescovi, e regolari 25. marzo 1640 (*a*) essendo dalla detta bolla espressamente proibita l' erezione in un luogo più d' una confraternita dello stesso istituto. *E ben vero* (sono parole d' un' altra dichiarazione della medesima congregazione *in vercellen. 3. februarii* 1610.) *che la sudetta bolla non s' intende della confraternita della dottrina cristiana, nè di quella del santissimo Sagramento, le quali dovrebbero essere in ciascuna parrochia; in specie quella del santissimo Sagramento.*

(a) Nicol. m. s. episcop. verb. confraternita n. 6.

24. Oltre alla citata bolla di Clemente assistono al vescovo le dichiarazioni delle sacre congregazioni, e particolarmente di quella de' vescovi, la quale al vescovo della Cava a dì 15. *maggio* 1590. così rescrisse: (b) *L' Ordinario nel visitare le confraternite può, e deve considerare i loro instituti, e capitoli, con li quali si governano, approvando i buoni, e laudabili, e riprovando gli altri, che non pareranno tali, con esercitare in ciò la sua cura, e giurisdizione.*

(b) Nicol. ibid. n. 9.

§. XXXIX.

Della visita de' conventini soppressi.

1. In virtù della bolla d' Innocenzo X. che comincia *Instaurandae*, emanata a dì 13. ottobre 1652. della quale altrove abbiamo fatto menzione, gli Ordinarii hanno acquistato il governo, e l' amministrazione di quei conventi, che secondo la disposizione della medesima bolla sono stati soppressi. Onde gli stessi Ordinarii non devono tralasciare di visitarli, procedendo

alla visita locale, reale, e degli obblighi, con farne descrivere gli atti della visita di ciascun conventino, le chiese, le abitazioni annesse, l' entrate, gli obblighi, ed ogni altra cosa, come si usa nel fare le visite di ogni altra chiesa, giccbè sono luoghi soggetti alla sua ordinaria giurisdizione; e dovrà praticare quello che abbiamo notato per le altre chiese, poichè nella detta bolla viene loro incaricato così = (a) *Curent, ut eorum redditibus, et proventibus universis, in primis, et ante omnia, impleantur onera missarum, et alia quaecumque, ex lege fundationis, aut largitione fidelium, vel alias quomodolibet eis incumbentia, quibus nullo modo derogare intendimus; et cura animarum, si quae illis immineat, per praesbyteros saeculares idoneos, ab ipsis Ordinariis approbandos, laudabiliter exerceatur* =. Sicchè deve il visitatore di questi conventini non trascurare di sapere, e vedere, se gli obblighi di messe, e di qualunque altra sorte vi fossero, siano adempiti, con praticare ciò, che abbiamo notato di sopra nel §. XVIII. dove abbiamo trattato di questa gravissima materia della soddisfazione degli obblighi delle messe, e di altri legati pii.

(a) Bull. in noc. X. instaurand. 13. octob. 1632.

2. Soggiungendosi nella detta bolla = *Ecclesiaeque debito non fraudentur servitio* =: deve il visitatore vedere, che il culto divino in esse chiese non patisca, nè per difetto di suppellettili, ed ornamenti, nè per negligenza de' ministri, che vi devono servire. Avverta se questi luoghi abbiano bisogno d'istaurazione, acciocchè non vadano in rovina. E certamente troppo gran bisogno ci è di essere oculato nella visita di questi conventini, mentre l' esperienza in molti luoghi ha mostrato, che si perde la memoria delle fondazioni di tali conventini, e degli obblighi, e de' legati, con pregiudizio incredibile delle anime de' defonti, venendo defraudata la loro fede, contro la giustizia, e contro l'espresso avvertimento del romano pontefice, che ne incarica la coscienza degli Ordinarii.

3. E perchè l' entrate de' conventini soppressi si trovano, per lo più, applicate a diversi usi pii in virtù di speciali lettere, enunciate nella detta bolla: deve il visitatore investigare, in quali usi furono applicate l'entrate di ciascun convento, e con quali pesi: ed altresì investigare, se i pesi ingiunti in virtù di tali applicazioni, siano adempiti, con farsi rendere i conti dell'esito, e dell'introito.

§. XL.

Della visita attuale delle chiese esenti secolari, e regolari, soggette al vescovo, come delegato apostolico.

1. Il sagro concilio tridentino, che (conforme notammo alcune cose nella prima parte di quest' opuscolo nel §. XIII. dal numero 1. per tutto il numero 44., e che ora riduciamo a memoria del nostro buon vescovo) diede la facoltà ai vescovi di potere come delegati apostolici visitare i luoghi esenti, che non sono con territorio separato, e giurisdizione quasi episcopale, accennò in che debba consistere questa visita.

2. Per quello, che riguarda il materiale delle chiese, quanto si siano esenti; se si trovano cose, che abbiano bisogno d' instaurazione: si deve ordinare, che s' instaurino = (a) *ut quae reparatione indigent, reparentur* =. E lo stesso fu statuito per li monasterii, abbazie, e prepositure secolari, e regolari, che si danno in commenda; essendo anche lecito di far sequestro di frutti, perchè si spendano in tali istaurazioni = (b) *curent episcopi congruentibus remediis, etiam per sequestrationem fructuum, ut quae renovatione indigent, aut restauratione, reficiantur* =. Nè mancano in tal proposito le dichiarazioni della sagra congregazione del concilio, la quale scrivendo all' arcivescovo di Chieti, gli disse = (c) *amplitudinis tuae ius esse, obtinentes beneficia quantumvis exempta, intra dioecesim existentia, cogere ad ecclesiarum ruinam minantium reparationem, iuxta decret. c. 8. sess. 7.* = E ben

(a) Concil. trid. cap. 8. sess. 7. refor.

(b) Cap. 8. sess. 21.

(c) Ex tomo 3. litt. ss. limin. p. 62. in arch. congr. concil.

vero, che quando si tratta di monasterii, dati in commenda a cardinali: per atto di riverenza, non si suole procedere a sequestri, ma se ne fanno certiorati gli emi abati commendatarii, acciocchè con la loro eminentissima pietà vi proveggano.

3. PAROCHIALI. Se alle chiese esenti, che dal vescovo come delegato apostolico si visitano, è annessa la cura delle anime di persone secolari, il concilio per la visita da farsi dal vescovo come delegato apostolico ha prescritto = *et cura animarum, si qua illis immineat, aliisque debitis obsequiis minime defraudentur* =. (d) E lo stesso ha prescritto in altro luogo, parlando della visita de' monasterii, abbazie etc. e delle chiese, che loro sono annesse = *et cura animarum, si qua illis, vel eorum annexis immineat, aliaque debita obsequia recte exerceantur* =.

(d) Concil. trid. cap. 8. sess. 7. a ter.

4. La visita delle cose concernenti la cura dell' anime, senza dubbio alcuno consiste in visitare il santissimo sagramento, il battisterio, gli olii santi, i calici, e le sagre suppellettili necessarie per la decente amministrazione de' santi sagramenti. Onde vedrà il visitatore, se vi sia cos' alcuna bisognevole di provvedimento, per farvi gli opportuni decreti, a tenore di quanto abbiamo notato in questa II. parte, cioè per la visita

Del santissimo sagramento nel §. II.
Del battisterio nel §. III.
Degli olii santi nel §. IV.
De' calici, ed altre suppellettili nel §. X. e seg.
Dell' amministrazione de' santi sagramenti nel §. XVII.

5. Anzi può il vescovo fare anche la visita dell' adempimento degli obblighi delle messe. Essendo nata controversia tra il vescovo di Volturara, ed il priore di Barletta della religione gerosolimitana circa la visita della parocchiale di Alberona, terra posseduta dalla medesima religione *in temporalibus* con giurisdizione

anche spirituale sopra il clero, e popolo di quel luogo, nell' anno 1652. fu rescritto dalla congregazione del concilio = (e) *Potuisse, ac posse episcopum, tanquam sedis apostolicae delegatum, visitare ecclesiam parochialem, ac in visitatione edere decreta in concernentibus curam animarum, administrationem sacramentorum, implementum onerum missarum, eiusdemque ecclesiae restaurationem* =. Non acquietandosi il detto priore a questa risoluzione, ed avendo fatta istanza di essere udito di nuovo, la congregazione fece la seguente più ampla dichiarazione a favore del vescovo = *Episcopum manutenendum esse, ne dum in praemissis, sed etiam in approbatione confessariorum, benedictione concionatorum, et aliis concernentibus iurisdictionem a sacro concilio tridentino delegatam in locis exemptis, donec ex parte prioris doceatur de territorio separato per privilegium apostolicum, vel per immemorabilem canonizatam per tres sententias conformes* =.

(e) Card. de Luca de iurisd. et foro competent. discurs. 3. n. 2.

6. Nella visita delle chiese parocchiali unite ai monasterii di regolari, può il vescovo farsi render conto, se si sodisfacciano i pesi delle messe, ed altri legati pii; siccome fu risoluto *in oxomen. . . augusti* 1758. = (f) *Congregatio concilii censuit, episcopum posse inquirere in visitatione, an missae, legata pia, et cetera id genus adimpleantur in parochiali unita monasterio regularium, iuxta testatorum voluntatem* =.

(f) Ex tom. V. decr. p. 11. exist. in arch. congr. conc.

7. Può il vescovo nella visita delle parocchiali, e di altre chiese esenti praticare la dottrina dell' eminentissimo De Luca, del seguente tenore = (g) *Visitatio per sacrum concilium repetitis vicibus, etiam in locis, et ecclesiis exemptis locorum Ordinariis iniuncta, et commissa non percutit solum ecclesiae materialis visitationem, sed etiam percutit finem, seu effectum, ne dum scilicet, ut ipsa ecclesia materialis cum altaribus, et cappellis decenter restaurata, et ornata retineatur, sed ut ita tollantur abusus circa cultum, ac detegantur intrusi, et usurpatores beneficiorum, ac bonorum ecclesiasticorum, nec non inspiciatur, an sacramenta, alia-*

(g) Card. de Luc. de iurisd. et for. competen. discurs. 17. n. 5.

liaque divina bene populo administrentur , et quomodo ministrantes vivant , an scilicet populo scandalum , vel aedificationem praebeant , cum similibus , visitationis finem , sed effectum concernentibus. Idcirco dandam pernecesse visitationem personarum , tam circa idoneitatem, quam circa vitam , et mores , ac recognitionem bullarum , seu titulorum , quorum ratione beneficia possideant , ac ordines , aliaque munia exerceant ».

8. Se al vescovo piacesse , particolarmente nel tempo della visita , amministrare nelle parocchiali de' regolari il sagramento della cresima , il potrà fare, conforme fu risoluto *in brixien.* (h) = *An eminentissimus episcopus brixien. possit in ecclesiis parochialibus regularium , sacramentum confirmationis ; suis subditis administrare , in actu praesertim visitationis* = . *Die 9. iunii* 1657. *Congregatio concilii censuit posse .*

(h) Ex tomo decr, ann. 1657. exist. in d, arch.

9. CONVENTI , DOVE NON V' HA IL NUMERO PREFISSO DI RELIGIOSI . Quanto alla visita delle chiese , le case di quei regolari , e regolari stessi , i quali in virtù della bolla di Urbano VIII. , e del decreto della congregazione sopra lo stato de' regolari , perchè ne' conventi , dove dimorano , non sono in numero respettivamente prefisso , sono soggetti alla giurisdizione del vescovo (siccome pienamente ne abbiamo discorso nel §. XV. della prima parte del presente opuscolo , dove sono descritti molti casi , ne' quali il vescovo può esercitare la giurisdizione delegatagli) dovrà il vescovo praticare nelle chiese di questi , la visita locale , reale , e dell' adempimento degli obblighi , come se appunto fossero chiese , e case parocchiali , o collegiate soggette alla sua totale giurisdizione. Al quale effetto dovranno da questi regolari essere state esibite , come dagli altri sudditi del vescovo , le risposte all' istruzzioni Orsine ne' capi III. VI. XI. XII. , e riconosciutesi tali risposte , pigliare quelle provisioni , che il buon vescovo stimerà opportune circa lo stato spirituale , disciplina regolare , ed amministrazione economica , facendone esibire i libri dell'introito , e dell'esi-

to, siccome espressamente si ha nel detto §. XV. numero 27.

10. Rifletta il buon vescovo a quanto nel detto §. XV. diffusamente ci troviamo aver notato, acciocchè in tutt' i tempi, e particolarmente in quello della santa visita, possa esiggerne respettivamente l'osservanza.

11. Sopra tutto, stimo che il mio buon vescovo non debba tralasciare (giacchè questi regolari gli sono in tutto, e per tutto soggetti) farsi esibire le regole, per riscontrarne diligentemente l'osservanza in tutte le sue parti, acciocchè vivano religiosamente, e senza scandalo, e adempiano i loro regolari ministeri: con farne anche la visita personale, trattandosi di luoghi, e di persone soggette alla sua giurisdizione, essendo questi regolari pecorelle del suo ovile, e se alcuna se ne perdesse per negligenza del pastore in reggerle, anche ne dovrà render conto all'eterno pastore, siccome espressamente la congregazione sopra lo stato de' regolari ne avvertì con lettere a' 26 febraro 1654. un vescovo: (a) *V. S. invigili sopra i religiosi* (parla di regolari di quei conventi, dove non si mantiene il numero prescritto di dodici religiosi) *per non avere a render conto alla maestà divina d' aver trascurato la salute del gregge commesso alla sua custodia.* Rifletta il mio buon vescovo, quali siano le sue incombenze di giustizia verso questi regolari. Quanto alle parti, che deve esercitare per carità verso altri regolari, desidero, che non disprezzi ciò che noterò nel §. seguente.

(a) Relat. a D. Episcop. Rosa de re siden. Episcop cap. 4 sect. 6. n. 100.

§. XLI.

Della visita caritativa de' regolari, ancorchè esenti dal vescovo.

1. Sono, non vi ha dubbio, i regolari esenti dalla giurisdizione degli Ordinarii; ma non per questo sono esenti gli Ordinari stessi dal riguardargli come loro cooperatori nel pastorale ministerio, amargli, e stimargli: essendo ben noto il grande aiuto, che i regolari hanno dato, e danno a' vescovi co' loro esempi, e dottrine, con le predicazioni, con le missioni con esercitare l'officio di teo-

logi, esaminatori, visitatori, e con adempiere altri sagri ministeri di molto profitto, e di utilità dell'anime. E vi ha diocesi così sprovista di ecclesiastici secolari idonei, che i regolari sono quelli, che aiutano il vescovo a portare il peso dell' opera pastorale. E quindi troppo importa al mio buon vescovo d'avere nella sua diocesi regolari di spirito, e di dottrina, e deve usare ogni industria in procurare da' superiori regolari, che mandino per suo aiuto ne' conventi della sua diocesi, soggetti di questa sorte.

2. All' incontro poi viene eccitata la gratitudine, e il zelo del vescovo, a porgere orecchie: se ne' monasterii, conventi, collegii, congregazioni vi sia l'osservanza regolare, o pure vi siano degli inconvenienti, bisognosi di rimedio. In tali casi non può essere impedita la carità del vescovo dal portarsi, non per titolo di visita (che non è lecito farvela, senza speciale delegazione apostolica) ma per altri onesti fini, a' medesimi conventi, dove non è dubbio, che sarà ricevuto con ogni urbanità, e cortesia, si per lo rispetto, che si deve a un prelato di s. chiesa, massimamente quando con le sue plausibili operazioni sparge odore di buon pastore, come anche per lo timore riverenziale, mentre i regolari in moltissime cose sono soggetti al vescovo, come delegato apostolico. Con questa occasione non viene impedito il vescovo, che preventivamente informato di qualche cosa degna di ammonizione, non chiami a se destramente il regolare corregendo: e se la correzzione dovesse essere generale, parlare a tutti con modo piacevole, e caritativo, ammonirgli esortargli all'osservanza regolare, particolarmente all'orazione, e al ritiramento, e all'osservanza de' loro voti. Con ciò fare, i vescovi ubbidiscono al concilio tridentino: (a) (1) *Provideant episcopi paternis admonitionibus, ut eorum regularium superiores, iuxta eorum regularia statuta, debitam vivendi rationem observent, et observari faciant, et sibi subditos in officio contineant.* In fatti essendo la correzzione, conforme dicemmo nell'annotazione all'avvertimento X., secondo la dottrina di s. Tommaso, di due sorti, una di giustizia, e l'altra di carità, questa di carità,

(a) Sess. 21, cap. 8.

che deve essere più frequente, ed è quella, che partorisce più facilmente l' effetto, in quella simiglianza, che più opera l'amore che il timore, il vescovo potrà esercitarla a suo piacere, tanto ne' conventi de' regolari, quanto fuora di conventi, chiamando a casa sua quelli, che avessero bisogno della fraterna correzzione; o pure basterà, che il vescovo abbia la carità, che ogni cosa otterrà, e dagli esenti, e da' sudditi.

3. Che se i regolari, così esortati, e ammoniti, non s'emenderanno, e i loro superiori cerzioratine dallo stesso vescovo, non vi provvederanno si ricorra al rimedio in tali casi prescritto dal concilio tridentino: (a) *Quod si admoniti, intra sex menses, eos non visitaverint, vel correxerint, tunc iidem episcopi, etiam uti delegati sedis apostolicae, eos visitare possint, et corrigere, prout ipsi superiores possent.* Ma perchè è difficile venire alla prattica di questa visita; però il mio buon vescovo avrà da far fondamento nelle paterne ammonizioni sopradette, e in altre estragiudiciali diligenze. Che se con tutto ciò non si vedrà l'ammendazione, non lasci il buon vescovo di dolersene co' superiori maggiori, infino col papa stesso, acciocchè vi provegga, siccome sò, che all' occorrenze zelanti vescovi hanno praticato con molto servigio di Dio.

(a) Concil. Trid. ibid.

§. XXXXII.

DELLA VISITA DE' MONASTERI DI MONACHE

Avvertenze precedenti alla visita attuale.

1. Abbiamo per tutta la prima parte del presente opuscolo, pienamente trattato in generale della visita preparatoria; e per quello, che concerne la visita delle monache, abbiamo proposti per preparazione di questa visita il far percorrere le instruzzioni Orsine ne' capi III. VIII. XI., e XII. (b) Onde il buon vescovo, prima di portarsi alla visita, esigga onninamente (se intende di farla fruttuosamente) le risposte a tutti, e singoli quesiti contenuti negli accennati capi.

(b) Vid. supra Par. I. §. IX. & XI.

2. Inoltre dovrà avere avuto dagli scrutatori secreti le risposte al Quesito 33.

3. Dovrà il buon vescovo anche aver precedentemente lette attentamente le regole, e le costituzioni del monastero, per poter esigger conto dell' osservanza di esse.

4. Dappoichè il visitatore si sarà istruito con le dette risposte, e con la lezione delle regole, e costituzioni sudette; avvicinandosi il tempo della santa visita attuale (oltre l'avviso generale dato nell' editto) farà avvisata la prefetta, cioè l'abbadessa, o altra di qualunque titolo si appelli, che abbia la prefettura del monasterio, affinchè questa possa avvisare le monache, e particolarmente le officiali, acciocchè si preparino a ricevere la santa visita, con raccomandare particolarmente nelle loro orazioni a Dio questa santa azione.

5. E perchè nell' ingresso alla clausura, le monache dappoichè avranno ricevuto processionalmente il vescovo, e condottolo al coro, e ricevuta la sua benedizione, dovrà ciascuna ritirarsi alla sua cella ad orare, restando solamente per accompagnare il vescovo, la madre abbadessa con quattro altre madri delle più sperimentate, e anziane; queste quattro debbono eleggersi per capitolo a questo fine specialmente convocato. Onde il vescovo preventivamente il farà eseguire.

6. Nel dì stabilito, si porterà il visitatore alla chiesa delle monache, per dar cominciamento alla santa visita, la quale (se cosa in contrario non vi sarà) dovrebbe cominciarsi dal celebrare la messa, quale finita il vescovo darà principio a cantare, e le monache proseguiranno in coro l' inno dello Spirito santo; e finito, reciterà i versicoli, e l' orazione.

7. Di poi in quelle crate della chiesa dalle quali le monache sono solite udire le prediche, il buon vescovo alla presenza di tutte le monache farà un breve, ma efficace sermone, nel quale dovrà discorrere.

I. Della necessità, e dell'utilità della visita.

II. Dell' ordine, che vorrà tenere in visitare.

III. Delle disposizioni, che le monache devono avere a ricevere la santa visita.

IV. Dell' obligazione strettissima, che ciascuna monaca tiene di rispondere sinceramente all' interrogazioni, che nello scrutinio della visita personale saranno fatte; e di rivelare con religiosa semplicità, e confidenza tutte quelle cose, quali è necessario, che si sappiano da esso visitatore, bisognose di emendazione, e provvedimento pastorale: acciocchè come buon medico porgere possa i medicamenti, e i preservativi a mali spirituali o in generale, o in particolare in quel monastero.

V. E acciocchè con religiosa libertà, e confidenza possano le monache rispondere, e rivelare le cose bisognose di emendazione, il buon vescovo prometta in parola di sacerdote, che custodirà sotto inviolabile sugello di secretezza, tutto ciò che riveleranno, e che non sarà a notizia d' alcuno.

8. Finito il sermone, darà principio alla visita.

Della visita della chiesa esteriore delle monache.

Nella visita delle chiese di monache, il visitatore vedrà e s' informerà se vi si osservino le cose infrascritte; e non osservandosi dovrà fare ordine, che si osservino.

Santissimo sacramento.

9. La chiave del tabernacolo non si deve dare all'abbadessa, o monache, ma tenersi da qualche sacerdote, al quale appartiene di amministrarlo. Così fu rescritto dalla congregazione de'vescovi, e regolari *in vallisoletan. ai* 12. (a) *gennaro* 1604.

(a) Nicolius M. S. Monial verb. Chiavi num. 1.

Nel resto si abbia riguardo a quanto abbiamo di sopra notato nel §. II. della visita del santissimo in generale per tutte le chiese.

Olio degl' infermi.

10. Anche in questo s'abbia riguardo a quanto abbiamo notato di sopra nel §. IV. della visita degli olii sagri.

Fenestrino della communione.

11. Il fenestrino della comunione, come rescrisse la detta congregazione al *vescovo di borgo s. Donnino a'* 9. *agosto* 1604. (a) non può servire per confessare, ne anche per modo di provisione; e come rescrisse *all' arcivescovo di Pisa a'* 13. *luglio* 1618. deve essere alto mezzo palmo, e largo un palmo intero: e come rescrisse *in bononien.* 15. *decembris* 1617. deve avere due porticelle, con la sua chiave per ciascuna, una di dentro; la quale sia continuamente in mano dell'abbadessa, l'altra di fuori che resti in mano del confessore, nè si apra mai, se non in occasione della santissima comunione, o di dar l'abito, o il velo a qualche novizia, o la consagrazione a qualche monaca, o la cresima a qualche persona, che viva dentro la clausura. Tutto ciò si contiene nella citata *bononien.*

(a) Nicol. verbo fenestre n. 7. 9. et 10.

Confessionario delle monache.

12. Circa il confessionario delle monache: si debbono osservare le seguenti dichiarazioni della medesima s. congregazione de' vescovi. (a) Deve avere una lamina di ferro co'soliti buchi. *Bologna* 2. *gennaro* 1601. Il gratino non deve essere amovibile, ma così ben fermo, che non si possa muovere. *Lucca* 25. *gennaro* 1605. Con due chiavi, l'una da tenersi dalla superiora, e l'altra dal confessore. *Ascoli* 13. *luglio* 1618. I confessionarii si devono levare dalle sagrestie, e da'luoghi occulti, e collocare nelle chiese esteriori. *Camerino* 29. *novembre* 1605. Il confessore stia in chiesa ad udir le confessioni, e quando ciò non si possa, almeno in luogo vicino ad essa, al quale si entri per la medesima chiesa; e se le monache saranno

(a) Nicol. d.m.s.verbo confessionario n. 67. et seq.

renitenti, che il confessionale si riduca in chiesa, si devono interdire. *Verona* 9. *novembre* 1618.

Crate nella chiesa delle monache.

13. Le crate che sono in chiesa (sono anche dichiarazioni della detta congregazione) (a) si debbono chiudere. *Bologna* 14. *decembre* 1596. All' arcivescovo di Ravenna 16 *ottobre* 1600. fu rescritto: *nostro signore ha ordinato, che si atturino tutte le fenestre, e aperture, che servono per parlare a monache nelle chiese esteriori.* Si serri, e muri la porta, o porticella del monastero, che dalla clausura risponde nella chiesa esteriore. *Arbe* 2. *marzo* 1602.

(a) Nicol. m.s. verbo chiesan. 3.

Se le crate in chiesa sono necessarie per sentir la predica, si faccino alte di maniera, che non possano servire per parlatorio, e doppie con due chiavi, l'una delle quali si tenga dall'abbadessa, l'altra dal confessore; nè s' aprano per qualsivoglia altra occorrenza. *Bologna* 28. *gennaro* 1603.

Si può tollerare una crate in chiesa, purchè si serri di fuori con una fenestra di legno a chiave, da tenersi dal confessore, e da aprirsi solo con occasione di predica, o altra necessità non dissimile. *Napoli* 21. *aprile* 1593.

Ruota nella chiesa delle monache.

14. Nella chiesa (anche sono dichiarazioni della detta congregazione queste, che riferimo) si faccia una ruota in misura conveniente con due porticelle, una dentro la clausura, (a) l'altra fuori, con le loro chiavi, da tenersi, quella di dentro dall'abbadessa, e quella di fuori dal confessore, a fine di valersene *solamente* nell'occasione delle messe, per dare, e ripigliare i paramenti, e altre cose necessarie per la celebrazione. *Messina* 2. *luglio* 1596. Si restringa di maniera, che per essa non si possa porger altro, se non i paramenti strettamente piegati, e altre cose sudette; *Bologna* 2. *gennaro* 1601.

(a) Nicol. d. m. s. monialium verb. ruota n. 1.

Sagrestia esteriore della chiesa delle monache.

15. Si devono far chiudere (sono parole d'una dichiarazione della medesima congregazione de' vescovi, (a) e regolari in *bononien.* 29. *maii* 1601.), e murare bene tutte le crate, che sono nelle sagrestie delle monache, e in qualsivoglia luogo fuori de' parlatorii publici. Non lasciando altro in sagristia, che una ruota capace di servizii di essa; qual ruota non abbia alcuna sorte, nè di buco, nè di lume da poter veder dentro, nè fuori. E di più s'accomodino in un armario della sagrestia esteriore quelle cose, che giornalmente servono alla chiesa, senza che s'abbiano ogni volta a pigliare dalle monache: per levare l'occasione a' ministri di parlare, o altri sacardoti di distraersi.

(a) M.s. citat. verbo Custodi n. 20.

Altari, e cappelle nella chiesa delle monache.

16. S'osservi quanto s'è notato di sopra generalmente circa la visita degli altari, cappelle, e sagre immagini nel §. VI. della presente II. parte.

Obblighi di messe nella chiesa delle monache.

17. Similmente si osserverà ciò, che generalmente s'è notato di sopra nel §. XVIII. E ben vero, che non si permettono nelle chiese delle monache le confraternite de' laici: essendo ciò di mente della s. congregazione de' vescovi, e regolari, come fu rescritto *in tirasonen.* 9. *novembris* 1595. e il Nicolio così riferisce. (a) *Non placet sacrae congregationi, ut in monasteriis monialium sub quovis titulo instituantur confraternitates laicorum, ad tollenda quamplurima, quae exinde oriri possunt, incommoda: imo praecipit, ut erectae tollantur, sive transferantur.*

(a) M.s. citato verbo confraternità n. 1.

SCRUTINIO

DELLE MONACHE

Si fanno interrogatorii, e si accenna il modo di provvedere a ciò, che sarà trovato bisognevole di provvedimento.

18. Visitata la chiesa del monasterio, si procederà allo scrutinio di tutte le monache. Questo scrutinio si farà nelle crate, alle quali dalla parte esteriore sedendo il visitatore avanti un tavolino, parlerà a tutte le monache ad una, ad una. Dovrà di tutte avere egli avuto il catalogo, e farà loro gl'infrascritti interrogatorii. Le risposte, che daranno per cose bisognose di provvedimento, egli le scriverà in un quinternetto, a tale effetto preparato. Questi stessi interrogatorii, o almeno alcuni d'essi, secondò parerà al prudente arbitrio del visitatore, dovrebbono anche farsi ad esterni, che possono essere informati delle cose del monasterio. Ma in queste, e simili inquisizioni, e interrogatorii, il visitatore si ricordi di usare onninamente prudenza, ed esercitare pazienza.

19. Gli è pur troppo necessaria la prudenza, affinchè con interrogazioni a proposito possa rintracciare la verità di quelle cose, che sono di qualche momento di maniera, che non si possa mai penetrare da chi siansi sapute: e le stesse cose domanderà ad altre monache; e parli di maniera, che nessuna monaca in questo scrutinio s'avvegga de'sentimenti di esso visitatore, quali non dovranno dichiararsi, se non dopo finito lo scrutinio. Parimente gli è necessaria la pazienza, affinchè placidamente oda tutte quelle cose, che ciascuna monaca vorrà dire; sopporti i loro difetti, anzi dia loro fiducia di parlare liberamente, per potere arrivare al suo intento, e scoprire ciò, che è necessario di sapersi, per potervi apportare dipoi i convenienti rimedii salutari.

20. Che se sarà riferito qualche grave, e notabil difetto di qualche monaca, domanderà da quella, che l'ha rife-

rito, se altre monache il sappiano, per poterne avere le loro relazioni, acciocchè, secondo la qualità del delitto occulto, o publico, possa il visitatore maturamente deliberare circa la publica, o privata correzione, e penitenza.

Se alla chiesa delle monache suole essere concorso di popolo: e per qual cagione. E circa l' ora, che debba ritrovarsi serrata questa chiesa.

21. Non si debbono permettere novità, che inducano frequenza nella chiesa delle monache. Onde fu ordinato all'arcivescovo di Bologna, che non lasciasse riporre nella chiesa delle monache un'imagine della beatissima vergine, che si dicea essere di s. Luca, (a) e si portava nelle processioni, affinchè vi si cantasse messa. 2. *maggio* 1600.

(a) m.s. citato verbo Chiesa n. 1

22. Alle monache di Roma; a dì 22. decembre 1648. (b) con editto dell'eminentissimo cardinale vicario, si ordina, che nella notte del santissimo Natale non facciano dir messa, nè facciano aprire le loro chiese esteriori, fino alla mattina di giorno; nemmeno fare i presepii in dette loro chiese, sotto pena di privazione dell' officio, della voce attiva, e passiva alle badesse, sagrestane, ed altre officiali. E sotto le stesse pene si ordina, che nella settimana santa non facciano i sepolcri di qualsivoglia sorte nelle loro chiese esteriori.

(b) Edit. 22. decem. 1658.

23. Per la stessa ragione non si permette ordinariamente nelle chiese di monache numero di messe, o cappellanie non amovibili, siccome se ne dichiarò la congregazione de' vescovi, e regolari ai 14. *decembre* 1648. E Alessandro VII. in una costituzione per monache anche romane, della quale appresso faremo menzione, non solamente dissaprova le turbe de' concorrenti alle loro chiese, ma mostra gran desiderio, che si evitino, dicendo: *populi confluentis turbam ad ecclesias monialium, evitari cupientes.* Da tutto ciò apprenda il mio buon vescovo, quali siano le sue parti nell'impedire i concorsi alle chiese di monache.

24. Devono queste chiese essere serrate, sonate le

ventiquattro ore, anche la settimana santa: così dichiarò la sagra congregazione. 23.*marzo* 1646.

Il mio signore cardinal Caracciolo, (c) assistito anche da speciale facoltà D' Innocenzo XI. per lettere della congregazione de' vescovi, e regolari de' 21. gennaio 1677. ha stabilito nel suo sinodo sotto rigorose pene di scommunica *latae sententiae*, e dell'interdetto delle chiese, che non sia lecito di far inviti di persone dell'uno, o dell'altro sesso alle chiese di monache, anche esenti, per occasione di celebrazioni di festività, o di darsi l'abito a monacande, o per la professione, che queste fanno; e che le dette chiese debbano, sotto le stesse pene, chiudersi all'ave Maria ec. onde si vede, con quanto zelo, e con quanta attenzione si debbono fare evitare i concorsi alle chiese delle monache. (c) Synod, Neapol.

Delle feste, e della musica nelle chiese delle monache, e delle spese, che vi occorrono.

25. Possono essere molto gravi gl'inconvenienti nelle feste, e nella musica delle chiese delle monache, se il buon vescovo non vi sta oculato. Onde deve in questo scrutinio investigare, se vi siano inosservanze: per avvertire, che non vi s'introducano abusi, e gl'introdotti siano estirpati, a tenore di quanto ora notiamo.

Sarebbe espediente in tal materia introdurre l'osservanza della menzionata costituzione di Alessandro VII. emanata ai 24. settembre 1657. *pro commisso nobis*: che sebene emanò per le monache romane, nondimeno il mio buon vescovo vorrà anch'egli farla praticare nella sua diocesi, per seguire gli esempi venerabili di quest'alma città. Il detto pontefice, col parere della congregazione della visita apostolica, proibì le cose infrascritte, che dalla costituzione medesima tradotte nella nostra volgare favella, così suonano. *Omissis ec.*

27. (a) *Nelle chiese delle monache non si celebrino altre festività, che de' santi titolari delle medesime chie-* (a)Bulla Alex. VII.

14. sept. 1657. pro commisso nobis.

se, o monasterii, ovvero de' santi padroni, e fondatori degli ordini, sotto di cui militano le monache.

Omninamente queste festività si celebrino senza musica esteriore, permettendosi solamente nel coro interiore il canto, che si dice gregoriano, ovvero ancora figurato, quanto all'antifone delle vespere per la festa corrente, ovvero il cantico Magnificat, ma però a coro pieno, e senza nessuna spesa, sotto pena alle badesse, o prioresse, della privazione dell'officio, e alle monache, le quali canteranno, della voce attiva, e passiva, da incorrersi eo ipso.

Si comanda alle badesse, o alle prioresse, e ancora alle sagrestane, alle camerlenghe, e ad altre ministre, e officiali de' monasterii, sotto le stesse pene, che non piglino in prestito da qualsivoglia persona, per ornare le chiese, e gli altari, gli apparati, o suppellettile di argento, o altra cosa preziosa, o non preziosa di qualsisia qualità, o specie; e si comanda, che ne anche sotto nome celato domandino, nè ricevano per la cagione prenarrata, denari, nè robbe di qualsisia sorte, da qualsivoglia persone certe, ovvero incerte, ancorchè le dessero spontaneamente sotto qualsivoglia pretesto di gratitudine, donazione, pagamenti di debiti, ovvero restituzione, anche per iscarico di coscienza, o per altro contratto, o mendicato colore, anche sotto titolo di limosina: e che ne meno sia lecito di riceverle da' proprii congiunti, eziandio in primo grado, ovvero da' benefattori delle monache.

Che per l'accennato effetto le monache non vendano le opere fabbricate con la loro industria, per impiegare il prezzo in tali spese.

Che non donino cosa alcuna alla chiesa, o sagrestia, acciocchè s'impieghi per dette spese: e ciò nè durante, nè dopo decorso il tempo dell'officio, che esercitano: ma che le spese necessarie per dette feste si facciano solamente con quella maggiore parsimonia, che sarà possibile, con l'entrate ordinarie, e certe, e proprie de' mo-

nasterii, o delle sagrestie, se vi sono; e che in nessuna maniera si contraggano debiti.

Che l'istesse sopradette cose s'osservino, quando le zitelle, ovvero donne si ammettono a ricevere l'abito, o a fare la professione regolare, dovendosi tutte le cose fare senza pompa, senza spesa, e senza distribuzione di cere, o di altri regali di qualsivoglia sorte, compresi tra questi anche robe mangiative.

Che in occasione della celebrazione delle dette festività, o ricevimento d'abito, ed emissione di professione, o in qualsivoglia altro tempo *dell'anno, non si possano dispensare, nè mandare a donare fiori, e frutti, o siano veri, o naturali, o fittizii, e artificiali, ovvero robe comestibili, composte di zuccaro, e torte, e copede, e simili; e come dicesi nella detta costituzione* : pharmaca, placentae, liba, scribilitae, crustula, spirulae, et alia id genus edulia, cupedia, et bellaria : *a qualsivoglia persona secolare, o ecclesiastiche, eziandio regolari dell'uno, e dell'altro sesso, commoranti tanto dentro, quanto fuori de' monasterii, e che ne anche si possano mandare a donare le predette cose a superiori, e prelati costituiti in qualsivoglia grado, e dignità, anche di cardinalato, nè a protettori, viceprotettori, deputati, prefetti, visitatori, confessori, fattori, e altri officiali de' monasteri, sotto qualsivoglia titolo si appellino, ed altri, in qualsivoglia modo dipendenti da essi.*

Che le messe solenni nelle chiese de' monasterii si cantino da confessori, ovvero da altri privati sacerdoti, e si proibiscano i suoni delle trombe, e gli strepiti de' tamburri, e gli spari di mortaletti, o di altri fuochi artificiali, nè avanti, nè d'appresso le chiese; e si proibisce lo spandere avanti le porte delle medesime, le tele ad uso di padiglioni; e si comanda, che ogni altra spesa, non necessaria, si risechi.

Con dichiarazione, che le badesse, le prioresse, le sagrestane, le camerlenghe, e altre officiali, e monache de' monasterii, le quali in tutto, ovvero in parte,

in qualsivoglia modo contraverranno alle cose contenute in questa costituzione, incorrano ipso facto *nelle sopradette pene, e in altre più gravi, riserbate all'arbitrio del romano pontefice ec.* Fin quì la detta costituzione.

28. E quanto alla musica, anche vi ha la seguente dichiarazione della congregazione de' vescovi, e regolari: (b) *approva non la sagra congregazione, che dalle monache, e nelle loro chiese, da persone secolari si facciano musiche in canto figurato, senza licenza della stessa sagra congregazione. Napoli* 10. *maggio* 1618.

(b) M.s. cit. verbo musica.

29. Quando tal licenza si concede, o in altra maniera la musica nelle chiese delle monache si permette, o si tollera, l'editto, di cui altrove facciamo menzione nella visita apostolica sopra le musiche, emanato in Roma a dì 30. luglio 1665. sia in tutte le sue parti onninamente osservato, e particolarmente dove comanda: che *si mettano ne' cori tanto stabili, quanto amovibili le gelosie, o crate strette, e di tal'altezza, che non si veggano i cantori, sotto pena della privazione dell'officio, e di altre, ad arbitrio della sacra visita.* Questa è grave avvertenza. Che se sarebbe troppo grande abuso, onninamente da estirparsi, che i musici stessero esposti sui cori di qualsisia chiesa, a vista di chi stà in chiesa, molto più ciò deve evitarsi nelle chiese delle monache. E sopra questo il mio buon vescovo deve stare avvertito, essendo troppo sconvenevole cosa, che da sù i cori di musica, i cantori stiano esposti alla vista di chi stà in chiesa.

30. Con l'osservanza dell'accennata costituzione di Alessandro VII. e de' decreti della congregazione de' vescovi, e regolari, e della visita apostolica, che debbono essere regola irrefragabile pel buon governo de' monasteri, il buon vescovo si persuada, che coopererà all'istaurazione della disciplina monastica de' monasteri suoi. E' cosa certa, e dovrebbe compiangersi da chi ha zelo dell'onore di Dio, che dalla contravenzione delle cose sudette, ne dipenderebbe la distruzione della disciplina monastica, ed il distruggimento

dello stato economico de' monasteri, massimamente per quello, che concerne il mandare regali a qualsivoglia sorte di persone, e il fare le spese per le feste; onde provengono inconvenienti grandissimi; perchè si troveranno talora delle monache, o siano sagrestane, od altre officiali, o altre monache particolari, che non avranno modo di seguire l'esempio dell'altre, in trovare denaro per le dette spese; e per compirle anche esse sotto specie di una detestabile emulazione, si vedranno in angustie di animo, con perturbazione della quiete monastica, e contrarranno infino debiti, con farsi prestare denari da congiunti di sangue, e da non congiunti, con quel timore d'inconvenienti, che ogni uno può temere per queste petizioni, e contratti, che obligano i contraenti a colloquii ne' parlatorii, e a corrispondenze di lettere. Pertanto il mio buon vescovo invigili all'osservanza della prefata costituzione, e decreti apostolici, se intende veder riformati i suoi monasteri, e ridurgli in giardini abbondanti di fiori, e di frutti di onore, e di onestà; altrimenti gli saranno campi feraci di continue sollecitudini pastorali, e di continue amarezze. Nè tema di contristare le monache buone, perchè godranno di vedere rimossi gli ostacoli potentissimi ad impedire il progresso nella perfezzione religiosa; nè se ne contristeranno le discole, massimamente se non hanno modo da fare le spese, perchè anche elleno godranno del frutto di simiglianti ordini, mentre si vderanno esenti da quegli impegni, che il mondo apprende, di non avere a fare meno di quello, che fanno l'altre, per una certa vanità, e pompa del secolo.

Se presso la chiesa, o monastero si facciano rumori

Deve essere proibito (come si trova proibito per gli monasteri di Roma) (a) che appresso i monasteri, per venti canne, nessuno possa giuocare a palla, pallone,

(a) Edict. urbis 12. aug. 1640.

boccette, o altra sorte di giuoco, in luogo publico, o de'particolari, così nel tempo de'divini officii, come in qualsivoglia altro tempo: nè fare strepiti, o rumori con voci, suoni, e canti, o in qualsivoglia altro modo, sotto pena (questa pena si pratica in Roma contro i trasgressori) di tre tratti di corda, e di scudi 25. d'oro.

Se nella recitazione dell'officio divino si commettano difetti, e quali

32. Tanto di notte, quanto di giorno si deve recitare dalle monache stesse il divin' officio in coro, in ore stabilite, con modestia, con riverenza, e con divozione. Non deve commettervisi alcun difetto, o sia nel canto, o nell'ordine, o nelle cerimonie: e molto più non vi si devono commettere irriverenze, v. g. con ridere, o confabulare. Tutte le monache devono intervenire in coro, e le negligenti debbono esortarsi, e precettarsi ad intervenirvi, essendovi ordine della congregazione de' vescovi, e regolari, che si dia conveniente penitenza a quelle monache che non si levano al mattutino: (a) Parma 4. luglio 1579. In occasione di riformarsi un certo monasterio di monache, sò che fu da persona di molta pietà, e prudenza avvertito: *procurisi, che nell'officio divino intervengano tutte: se a questo si arriva, si riforma in gran parte il monastero.*

(a) Nicol. m. s. Monial. verbo officio n. 1

Se le monache attendano alla santa orazione mentale, e che ordine tengano nell'orare, e se alcuna vi sia negligente.

33. Certamente non meriterebbero giammai il titolo specioso di spose di Gesù Cristo, quelle monache, che non attendessero a questo santo esercizio dell'orare mentalmente; essendo che nella santa orazione si hanno i colloquii con lo sposo celeste. L'orazione è il canale, per dove all'anime fluiscono abbondantemente

le divine benedizioni. In ispecial maniera dunque il mio buon vescovo inquira esattissimamente, se in questo santo esercizio dell'orare vi sia alcun difetto, o negligenza, e in tal caso, onninamente vi ponga rimedio, e faccia sì, che quotidianamente, in certi prefissi spazii di tempo, le monache orino mentalmente: e procuri, che ubbidiscano al glorioso s. Carlo, il quale statuì, che le monache attendessero tutte communemente in coro all'orazione mentale, almeno per un'ora ogni giorno, cioè mezz'ora dopo il mattutino, e mezz'altra ora dopo nona, o compieta: e perchè nell'orazione non istessero in una certa quiete oziosa, accennò loro, quali misterii dovessero particolarmente meditare: *moniales, et velatae* (sono parole del santo cardinale) (a) *et conversae, praeter horas canonicas, aliasque orationes, quas ex officio habere debent, quotidie in chorum universae convenientes, nisi necessario impediantur; saltem per horam, mentalem orationem adhibeant, semi hora videlicet post matutinum, itemque post nonam, aut completorium, sublatis ad Deum mentibus, piis, et salutaribus rebus contemplandis praesertim vero vitam, doctrinamque D. N. IESU CHRISTI, atque eius sancta mysteria, studiose meditabuntur; passionem videlicet, mortem, resurrectionem, ascensum in coelum, extremum adventum ad iudicium, beatorum gloriam, et damnatorum supplicia, aliaque huiusmodi, quae in Dei gloriam, et propriam, proximorumque salutem, pertinent.* Queste sono le materie, che si debbono particolarmente suggerire alle monache, e a tutti i fedeli, da meditarsi, e se il vescovo arriverà a fare sì, che ne'monasteri s'attenda veramente al santo esercizio dell'orare, può vivere contento: dove all'incontro, se non vi si fa orazione, ne aspetti ogni male.

(a) Concil. I.Prov.Mediolan. de div.offic.

Se in ogni anno le monache si ritirino a fare gli esercizii spirituali, in che tempo, e in che maniera.

34. E di quel gran profitto, che hanno conosciuto molti santi fondatori di religioni, l'annuo ritiramento di otto, o dieci giorni per fare gli esercizii spirituali, prescritto a ciascuno della religione. Onde il buon vescovo non manchi di prescrivere, che onninamente le spose di Cristo, ogni anno, il pratichino: anche per ubbidire agli oracoli apostolici del santissimo papa Innocenzo XI. *nostro signore* (sono parole d'una lettera dell'eminentissimo de Luca) *desidererebbe, che ne' monasterii di monache soavemente, dove, e come si può, s'introducesse l' uso degli esercizii spirituali, almeno una volta l'anno.* Del modo di fare gli esercizii spirituali, abbiamo accennato alcune cose di sopra nel §. XXXI. num. 29. di questa *II. parte.*

Che sorte di libri leggano le monache.

35. Doverebbesi fare rigorosissima proibizione della lezione de' libri, che non contenessero materie spirituali. Conferisce a raffrenare i vizi, anzi conservare, e accrescere lo spirito, la lezione de' libri spirituali, tanto raccomandata, e inculcata da'santi: che perciò il vescovo invigili, che le monache non la tralascino. S.Carlo la prescrisse alle monache particolarmente per li giorni festivi, perchè non istiano in ozio in quelle ore, che avanzano dagli officii divini; e proibì loro le lezioni de'libri di cose vane, e non vuole, che tengano appresso di loro, altri libri, se non quelli, che il vescovo gli permetterà, con licenza in scritto.

Se circa la confessione, o comunione vi sia qualche difetto, o negligenza.

36. Le monache debbono frequentare i santi sacramenti, massimamente ne' giorni prescritti dalle loro regole; e le negligenti, le quali in questo scrutinio specialmente s'investigheranno, debbono esortarsi alla frequenza, e alla disposizione per degnamente riceverli; e in occasione di offerirsi loro il confessore straordinario, tutte le monache debbono presentarglisi avanti.

Se le regole, o le costituzioni del monistero si osservino.

37. Dovranno già le monache avere esibite al visitatore queste regole: ed egli capo per capo dovrà interrogare, si osservino: (a) se in ogni dì se ne legga un capo: e sia stata introdotta cosa contraria, e diversa dalle medesime regole, e in che cosa si commetta difetto, e da quali monache, acciocchè si possano ammonire. (a) Concil. I. Prov. Mediolan.

Se si renda ubbidienza alla badessa, ed altre ufficiali.

38. Quando ne' chiostri non v'è ubbidienza, è forza, che vi s'introduca ogni abuso, nè meritano essere chiamati luoghi religiosi, e perciò deve il visitatore usare particolarissima diligenza, che non si manchi in questa virtù della santa ubbidienza, dovuta alla badessa, e alle altre officiali.

Se si osservi il voto della povertà: se alcuna monaca tenga denari, o altre robe in privato, o in altra qualunque maniera al medesimo voto contravenga.

39. Dall'inosservanza di questo voto siccome suole provenire ruina irreparabile a' monasterii nella disciplina monastica, così deve il buon vescovo usare ogni mezzo per l'osservanza. Il glorioso s. Carlo in avvertire i

suoi vescovi suffraganei, che procurassero, a tenore del sacro concilio tridentino, introdurre la vita comune ne'monasteri di monache, con estirparvi il vizio della proprietà, disse: (a) *Omnino incumbere debet episcopus, ut ex monasterio vitium proprietatis, tanquam multorum malorum causam evellat.* Non d'un male solo, ma di molti, e molti mali (al parere del s. arcivescovo) sarà cagione il vizio della proprietà nelle monache. E quando non vi fosse altro che quello della occasione, che talora somministra di tenere corrispondenza con gli esterni, mediante i colloqui nelle grate, e regalucci detestati da s. Girolamo: (b) *Crebra munuscula, et sudariola, et vestes ori applicitas, et oblatos, ac degustatos cibos, blandasque, et dulces litterulas, sanctus amor non habet.* Se non si arriva ad estirpare questa pestifera radice del vizio della proprietà, creda pure il buon vescovo, che ne germoglieranno tutti quei mali, che egli si possa giammai immaginare, in distruzione della monastica osservanza. Quindi attentissimamente s'adopri (e in ciò creda che consista il frutto della santa visita; altrimente starei per dire, che sarà tempo gettato il visitare) a procurare che s'introduca, dove non vi è, la vita comune; e che particolarmente le monache depositino i denari in cassa comune; anche per ubbidire all' infrascritto ordine della santità di n. s. papa INNOCENZO XI. e che non mandino, nè ricevano regali da persone, che non siano parenti: e che si osservi la vita comune nelle vesti, ne'libri, nelle suppellettili, e nel vitto, e in ogni altra cosa. Nè suffraga l'uso in contrario, ostando i decreti della congregazione del concilio, e il detto oracolo pontificio. Fu alla congregazione *in panormitana . . . iulii* 1585. esposto: (c) *suor Doralice, e Dorastella monache, ventiquattro anni sono nel monasterio di s. Catarina, avendo già sodisfatta il detto monasterio della dote necessaria, le furono dal loro padre assegnati scudi quaranta di rendita per ogni una di loro, ad effetto di sovvenirsi nelli loro bisogni di vestiti, ed altre*

(a) S. Carolus in concil. provinc. I.

(b) S. Hieron. de vita cleric. ad Nepot.

(c) Ex tomo 4. decret. p. 44. exist. in arch. congreg. conc.

cose necessarie, tutto per minore aggravio del monastero, quale rendita sempre si hanno esatta esse oratrici per loro bisogno, finchè l'arcivescovo ha costretto tutte le monache a vivere comunemente.

Congregatio concilii censuit, hos redditus ab ipsamet abbatissa exigi, et ad ipsius manus recta deferri oportere, de quibus tamen pro suo arbitrio subveniet in primis necessitati monialium, quarum intuitu hi redditus monasterio obvenerunt. Ceterum, quod supererit, in communem monasterii usum convertet.

40. E l'ordine accennato del nostro santissimo pontefice fu espresso per lettere della sagra congregazione de' vescovi, e regolari ai 4. febraio 1678. pel buon governo de' monasterii con questo tenore: *Sua beatitudine proibisce alle monache il mandare, o prendere regali da persone, che non siano parenti, senza consenso dell'abbadessa, ritenere denari appresso di se, obbligandole a deporli nella cassa comune, per valersene solamente ne'suoi religiosi bisogni; si levi ogn'altro abuso introdotto contro le buone regole monastiche: senza ammettersi alcun pretesto di esse monache, e massime quello d'aver trovato tal forma di vivere, e tali abusi nel tempo del loro ingresso nel monastero, con imporre le pene della privazione della voce attiva, e passiva, e bisognando, anche di carceri, a quelle religiose, che ardiranno di contravenire, etc.* Questi sono gli oracoli venerabilissimi di papa Innocenzo XI. pensi il buon vescovo a tutti i mezzi di soavità pastorale, di correzioni, di ammonizioni, e infine con procedere alle minacciate pene, per fargli praticare, acciocchè egli, in cosa di tanta importanza, non sia reo di negligenza.

Se circa la modestia religiosa vi sia qualche cosa bisognevole d'avvertimento.

41. Fra le cose, che di religiosa modestia sogliono osservarsi, ed evitarsi dalle spose di Gesù Cristo, e che il buon vescovo deve in visita investigare, se re-

spettivamente si osservino, e si evitino, sono le seguenti.

42. Debbono le monache fuggire, anzi abominare, non solamente le vanità, ma ogni ombra di vanità nel vestire, come sarebbe usare capelli, e fettucce, o altre vanità, il travestirsi per recitare in comedie, che sarebbero difetti molto considerabili nelle vergini, dedicate, e consagrate alla maestà divina. In ciò v' ha l'espressa proibizione del nostro santissimo pontefice Innocenzo XI. il quale nelle menzionate lettere de' 4 di febraio 1678. proibì a certe monache (contra le quali si era avuto ricorso pel lusso nel vestire poco decente) il travestirsi nelle comedie. E prima dalla congregazione de' vescovi, e regolari *in mediolanen.* 26. *novembris* 1610. fu scritto di questo tenore: (a) *E' parso alla congregazione molto disdicevole, che le monache portino ricci, ciuffi, acconciature di veli, cose di colore, e altre più preziose di quello, che conviene alla vita regolare: poichè tutte queste cose, dentro partoriscono mali effetti, e fuori, scandali non lievi. E in neapolitan.* 13. *aprilis* 1583. la medesima congregazione d'ordine del papa scrisse, che sotto pena di scommunica *latae sententiae*, si proibisse l'usare alcune usanze allora introdotte di vestire abiti di monache molto indecenti alla loro professione. Nè si deve permettere, che per cagione di ricreazione le monache vestano mai vesti da uomo, o da donna secolare, siccome espressamente s. Carlo l'avvertì nel suo I. conc. provinciale.

(a) Nicol. m. s. Monial. verbo Habito n. 5. et 6.

43. Se le monache usassero occhiali lunghi, (b) se ne deve loro proibire l'uso, sotto gravi pene, siccome la congregazione de' vescovi, e regolari rescrisse: *Ancona* 18. *ottobre* 1627.

(b) M. S. citato verbo Prospetto n. 7.

Monsignor Abelly vescovo rutenense nella visita delle monache, (c) avvertiva, che non vi fosse imperfezione contraria, ancorchè da lontano, alla modestia, e carità religiosa. Che tra le monache non vi fossero amicizie, o familiarità poco decenti. Che le monache non proferissero cantilene profane, e secolaresche. Chè cia-

(c) Abelly enchir. pastoral. sollicit. de visit. monial.

scuna monaca avesse la sua cella, e il suo letto separato, di maniera che o stando a giacere, o alzandosi da letto non fosse veduta. Che nelle ricreazioni non si commettesse alcuna cosa contraria alla modestia religiosa. Che non vi si facessero colloquii vani di cose secolaresche, ovvero giuochi poco decenti, ovvero altri difetti riprensibili.

44. S. Carlo vuole, che le monache non usino specchi; non tengano cagnuoli, non usino odori, e altre simili vanità, che subito deve il visitatore farle toglier via, (d) e che la monaca, la quale si troverà in ciò difettosa, sia acremente punita: che ogni monaca onninamente dorma in letto, e in cella separata; e che le celle di giorno, e di notte stiano aperte, in maniera, che la superiora possa a suo piacere entrarvi. Questi sono gli avvertimenti del santo cardinale. Ma se non vi fosse la commodità di tante celle, si avrebbe a provedere coi ripartimenti, o di tavole, o di tele (giusta le riferite avvertenze di monsignor Abelly) che la monaca stando a letto, o alzandosi, non sia veduta; *L'abitare più d'una monaca per cella* (sono parole del Nicolio) (e) *benché siano strette parenti, vien proibito da decreti generali della sagra congregazione. Tricarico* 18. *novembre* 1634. *Milano* 1647.

(d) S. Carol.

(e) M. S. cit. verb. Cella n. 3.

Della carità religiosa.

45. Se tra le monache vi sia la debita carità religiosa, o pure tra alcune vi siano delle dissenzioni, odii o altre cattive disposizioni, e per qual cagione: acciocchè essendovi, possa il buon vescovo indurle alla riconciliazione religiosa.

Se alle inferme si prestino tutti i necessarii sussidii spirituali, e corporali, e se particolarmente l'abbadessa, come ne viene avvertita da s. Carlo: *Infirmas quotidie visitet, ut eis solatio sit, et melius ab eis cognoscat, quae eis sint necessaria.*

Se il confessore ordinario adempia bene il suo officio o pure abbia bisogno di correzione, e in che.

46. Non vi hà cosa, in cui per lo buon regimento de' monasteri di monache, deve invigilare il mio buon vescovo, quanto in provedergli di buoni confessori: (f) *Deve il confessore alle monache essere d'età d'anni quaranta, e quando non si trova, sia almeno d'anni trentacinque, ma molto qualificato*: così ha dichiarato la congregazione de' vescovi, e regolari; e s. Carlo nel suo concilio I. provinciale statuì, che i confessori delle monache siano *aetate provecti, et prudentes, et timentes Deum*: e si potrebbe aggiungere l'altro requisito: *Et qui oderint avaritiam*: anche per secondare la mente del medesimo santo, che nel concilio provinciale III. statuì: (g) *Confessarii monialium ab eis, aut singulis, aut universis, aut ab earum praefecta, ne monasterii quidem nomine, quicquam, etiam minimum, dono accipiant, nisi si quid eis annuae certae praestationis, episcopi iussu, detur ad vitae sustentationem.* Quando i confessori delle monache non eseguono questo importante ricordo di non ricevere regali di qualsisia minima sorte, si deve temere, che non urtino in quello scoglio, dove fanno miserabil naufragio i confessori, e i confidenti, indicato dallo Spirito santo: (h) *Ne accipias munera, quae etiam excaecant prudentes, et subvertunt verba iustorum.* Sia quanto si voglia prudente, timoroso, e giusto il confessore, se egli non scuoterà le sue mani da' regali, i quali acciecano, ne seguirà, che *caecus caecum ducat, et ambo in foveam cadant*: e le sue direzioni, e suoi consigli, come di persona acciecata, saranno indiretti, e non avrà vigore da corregere i difetti; anzi si dovrà temere, che non semini opinioni pregiudicialissime all'osservanza monastica, e di pessima conseguenza. Dovrebbono disingannarsi le monache, se avessero opinione, v. g. che sia loro lecito confessarsi da ogni confessore nelle crate,

(f) M. S. cit. verb. Confessore n. 19.

(g) 8 Carol.

(h) Exod. 23. 8.

ancorchè non vi siano specialmente approvati (il che espressamente fu proibito da Clemente X. (i) Che possano senza scrupolo non accettare gli ordini de' superiori. Che non siano obligate le abbadesse ad evitare gli abusi introdotti, o appena nati avanti del loro abbadessato. Che le monache siano solamente obligate ad osservare le regole, nel modo, che le hanno ritrovate nel monastero. Queste, e simili opinioni sarebbono una sorgiva di pessime conseguenze; onde il buon vescovo vegga, se una tal diabolica zizania ne' monasterii si trovasse seminata, acciocchè la sradichi. Sarebbe anche espediente, che i confessori delle monache fossero ammoniti con quell'avvertimento di s. Lorenzo Giustiniano: *Confessio non est conversatio.*

(i) Clemens X. Bull. Superaedif. an. 1670.

47. Non minore avvertenza si deve avere ne' confessori straordinarii, i quali certamente io chiamerei straordinarii, perchè dovrebbono avere straordinaria, e trascendente bontà, e prudenza, e staccamento da regali. Che se essi ancora vogliono ricevere regali, sarà quasi deplorata l'osservanza monastica: sicchè quando non si rimedia, che i confessori di monache non abbiano questo staccamento, poco profitto si può sperare dal loro ministero: e prego Dio, che non avvenga giammai, che cagionino rovine, mentre quando si mandasse un confessore cupido a' monasterii, e lo stesso, che commettere le pecorelle alla custodia del lupo.

48. Sappia il buon vescovo, essere precisamente della santità di n. s. papa Innocenzo XI. dichiarato per lettere della congregazione de' vescovi, e regolari *a' 4. febraro 1678. Che i confessori nell'ingresso a' monasterii per assistère all'inferme, entrino sempre vestiti degli abiti sagri, cioè con la cotta, e si portino con modestia, ed esemplarità, che si richiede in una funzione tanto pia, nè si trattengano più di quello sia precisamente bisogno, nè ricevano alcuna refezione dentro la clausura*; e lo stesso santiss. pontefice per altra lettera circolare de' 21 marzo 1682. ha ordinato: *Che tutti i confessori di monache non debbano in alcuna ma-*

niera udire le confessioni sagramentali delle medesime, quando sono inferme, se non a porte aperte della cella nella quale si trovano, con l'assistenza di alcune monache, in modo però, che queste possano vedere solamente, ma non udire nè l'inferma, nè il confessore; e ciò sotto gravi pene, anche di privazione di voce attiva, e passiva all' abbadessa: Deve per tanto il visitatore investigare, se si osservino questi oracoli del vicario di Cristo, per ordinarne severamente, in caso di contravenzione, l'osservanza.

Altri deputati al servigio della chiesa del monastero.

49. E' laudabile, che i cappellani delle chiese delle monache siano avanzati nell' età. Onde la congregazione de' vescovi, e regolari rispose a dì 31. *di maggio* 1602. (a) *Non ostante, che le monache abbiano il ius di nominare il cappellano, può il vescovo non ammetterlo, per essere troppo giovane, o per altra giusta causa.* E à 10. decembre 1602. disse: *Se l' istesso vescovo ci mettesse un cappellano giovane, può l' abbadessa ricusare di riceverlo, nè il vescovo la può castigare, come disubbidiente.* Ma non per questo si devono generalmente i cappellani giovani escludere dalle chiese delle monache, ma si deve rimettere alla prudenza del vescovo, e dell' abbadessa, considerate le circostanze delle cose, e ne' casi particolari. Si avverta, che (come prescrisse s. Carlo) (b) *Sacerdotes, qui in monialium ecclesiis rem divinam facturi sunt, bene audiant, et bonis moribus sint.*

(a) Nicol. M. S. cit. verbo cappellano.

(b) S. Carol. conc. provinc. I.

50. Se si debbono fare queste considerazioni per gli cappellani, i quali alla fine essendo sacerdoti, ancorchè giovani d' età, la chiesa gli chiama *seniores*, e si deve presupporre, che siano canuti di pietà, e di prudenza: *Cani sunt sensus hominis, vita senectutis, vita immaculata*; quanto maggiore avvedutezza si deve avere ne' chierici, che servono nelle chiese delle monache? Non si dovrebbono ammettere a tal servigio

chierici giovani ; e quando non si possa fare altrimenti, si deve loro rigorosamente ordinare , che non s' accostino mai alle crate del parlatorio , nè a portare lettere, nè altro , e nè anche a parlare , eccetto che il sagrestano , il quale deve onninamente essere d' età matura, e più maturo di costumi , al quale sarà lecito di parlare , se non con l' abbadessa , o altre officiali , per cose riguardanti il servigio della chiesa.

Deputati al servigio temporale del monastero.

51. Le donne , e uomini destinati per servigio del monastero , si avverta , che siano persone timorate di Dio ; altrimenti si deve temere , che non siano istromenti , e mezzi , de' quali il diavolo si vuol servire per fare i suoi guadagni.

52. Circa i medici : procuri il buon vescovo , che si osservino le infrascritte dichiarazioni della detta congregazione : (a) *medici giovani si devono escludere da' monasteri , con introdurvi i vecchi . Catanzaro* 11. *luglio* 1653. *Dove non è carestia di medici , si deve fare proibizione , che nessun medico minore di cinquanta anni , possa entrare a medicare monache : Genova* 14. *giugno* 1617. *Non si deve permettere a veruna monaca di farsi medicare da medico particolare , ma solo dall' ordinario del monastero : Bologna* 6. *luglio* 1588. *eccetto i casi d'infermità grave , purchè il medico straordinario sia vecchio , e di buona vita. Catanzaro* 15. *febraro* 1595. Si avverta , che concedendosi la licenza del medico straordinario per entrare a medicare , v. g. per dieci giorni , si aggiunga la restrizione , che siano continui ; o almeno si prefigga il termine , dentro il quale sia lecito entrarvi le tassate volte , acciocchè questi dieci giorni non si piglino interpolatamente , e si dia il caso , che per mesi , e mesi si vegga senza necessità entrare dentro la clausura.

(a) Nicol. M. S. citat. verbo medico.

53. Nell' ingresso de' medici al monastero si rifletta a quello , ch' è notato di sopra nel numero 48. per

l' ingresso del confessore, acciocchè respettivamente si usino onninamente le stesse, anzi maggiori cautele; e si faccia rigorosa proibizione, che medici non s' ingeriscano a ministrare per se stessi il cibo, o medicamenti all' inferme. E quanto s' è detto di medici, si deve osservare anche co' chirurghi.

54. I procuratori, esattori, fattori, ed altri, che in qualunque modo sono deputati al servigio del monastero, siano del modello dato da s. Carlo, cioè d' età, e di vita probata; e assai più ciò si deve avvertire con quelle persone, che per qualche inevitabile ministero devono talora entrare, ma con le debite licenze, dentro la clausura.

Se si facciano spese superflue nel monastero, in quali cose: e se per lo contrario si manchi a' bisogni del monastero in generale, o in particolare,

54. Si dovrà esaminare diligentemente lo stato economico del monastero, con esiggersi i conti dell' amministrazione, osservandosi quello, che generalmente per tutti i luoghi pii abbiamo notato di sopra ne' §§. XXVII. e XXVIII. ma questo rendimento di conti dovrà farsi, visitata che sarà la clausura; onde appresso torneremo a parlarne: ma fra tanto in questo scrutinio sappia, e noti il visitatore gl' inconvenienti, se vi sono, per potervi poi rimediare.

Se nel parlare con gli esterni, o nello scrivere, e ricevere lettere vi sia qualche inconveniente.

55. La pastorale sollecitudine, e avvedutezza del mio buon vescovo, deve specialmente segnalarsi con istare oculata alle crate, e ruote de' monasterii. Si deve temere, che talora non avvenga, ritrovarsi certe anime grandi, spose di Gesù Cristo, vive nella grazia di Dio, e poi essere colpite mortalmente dal nemico in-

fernale nelle fenestre del parlatorio: miseria pianta da Geremia, che ne avverte i buoni vescovi: (d) *Docete filias vestras lamentum, quia ascendit mors per fenestras, ingressa est domus nostras disperdere.* Tolga Iddio, che non entri una volta una mala corrispondenza, che manderà in dispersione il cumulo di tante operazioni virtuose, de' quali si saranno cumulate le sagre vergini. Quindi il buon vescovo investighi con santa prudenza, e sagacità e provegga.

(d) Ierem. 9. 21. vid. epist. pastor. cardin. nostri Ursini ad Sipont. edit. ann. 1680.

Che non sia ammesso mai alcuno esterno a parlare con monache, se non ne esibirà la necessaria licenza in iscritto: qual licenza deve essere esibita, e riconosciuta, o dall' abbadessa, o da altra superiora, o da quella monaca, la quale almeno deve essere di età di quarant' anni, deputata alla cura delle ruote, e delle porte.

56. E non solamente si deve avere questa avvertenza di non permettersi i colloqui con monache professe, o siano corali, o converse, ma ancora con le novizie, con le educande, e con altre donne, che con legittime facoltà dimorano dentro la clausura; dovendosi in ciò osservare le condizioni apposte nelle licenze apostoliche, nelle quali ordinariamente si suole porre, che siano tenute ad osservare le leggi della clausura, conforme le monache stesse.

57. Che si osservino onninamente le condizioni prescritte nelle licenze del parlare circa il numero delle volte, e circa il modo. Quanto al numero: si può (se non vi si stà avveduto) commettere fraude, che la persona, la quale ha avuta la facoltà di parlare per due volte il mese, non vi vada due volte la settimana, sempre con quella stessa licenza, la quale a' colloquenti, che sono di poca conscienza, basterebbe che gli difendesse dalle pene esteriori de' superiori: che se sono trovati a parlare, dicono, che quella è la prima, o seconda delle volte prescritte nella licenza, e sarà la vigesima, o la trigesima.

59. Se v. g. si concede licenza di parlare ad un sa-

cerdote regolare, si avverta, che non s' ingerisca a parlare il compagno di lui, al quale non è stata conceduta la licenza.

60. I colloqui, anche spirituali, o siano con regolari, o con altri ecclesiastici, o con laici, non siano lunghi, e sempre vi sia onninamente l' assistenza personale dell' ascoltatrice, e talora (quando nelle licenze sta prescritto) del confessore, acciocchè l' una, o l' altro vegga i colloquenti, e oda quello che si dice, e si fa ne' parlatorii. Questo è capo importantissimo, e specialmente se ne grava la conscienza del buon vescovo in farlo osservare; potendo provenire molti inconvenienti dal tralasciarsi queste assistenze di ascoltatrici, e confessori.

61. Che non si parli mai nel communicatorio, nè si apra per parlare, la porta della clausura; conforme ordinano i decreti notori della congregazione de' vescovi, e regolari: e or ora ne riferiremo alcuni.

62. Non basta, che la persona, che va a parlare con monache, abbia la licenza: perchè se se n' abusasse, o fosse persona discola, deve l' abbadessa, o altra monaca darne conto al vescovo, il quale deve essere cauto, e rigoroso nel concedere simili licenze, acciocchè non si veggano frequentati i parlatori di monache da persone, che non hanno buon nome intorno à costumi, o che non hanno questo bisogno di parlare, con perdimento di tempo, delle monache, dell' ascoltatrici, e de' confessori: dovendo questi talora (come s' è detto) assistere per udire, e vedere. Sicchè chi concede le licenze; quando l' ha concedute per una, o due volte, deve stare avvertito, se gliele deve concedere per la terza, o per la quarta, e forse per assai più: e sempre deve sapere, come costoro si portino, e sopra tutto in quali ore del giorno vanno a parlare, acciocchè non vadano in tempi, e in ore proibite; siccome si contiene nell' editto per le monache romane, del quale nel fine del presente §. registraremo *per extensum* il tenore.

63. Non sempre si debbono concedere le licenze di andare a parlare con monache, e si avverta, che non si deve concedere per andare ad insegnare di cantare, o di suonare. S. Carlo il proibì. (e) *Nemini nec viro, nec foemina, etiam cuiusvis superioris facultate, ad monasterium quodvis accedere fas sit, eius rei causa* (cioè d' insegnare l'arte di suonare) *sed quae monialis, vel organo sonandi, vel musicae artis perita est, alias moniales instruere poterit.* E vi ha la proibizione espressa della congregazione de'vescovi, e regolari, e riferita dal Nicolio con queste parole: (f) *Non si concede, che si possa insegnare a monache da uomini nè canto, nè suono, nè alle grate, nè alle porte. Napoli 8. novembre* 1604. e ne fu scritta lettera del seguente tenore: *la santità di nostro signore ha ordinato espressamente, che proibisca sotto quelle pene, ec., che nessun musico possa andare in alcun monastero di monache di cotesta città, benchè esente, ovvero soggetto a regolari, per insegnare di cantare, o suonare, così a monache, come a zitelle, e parimente alle superiore, e officiali, che non l' ammettano sotto qualsivoglia pretesto. Modena 25. aprile 1608. Napoli 20. aprile 1609.* In Napoli con editto del primo giugno 1676. (g) fu ordinato, che maestri di musica, tanto di cantare, quanto di suonare, non vadano nelle chiese, o crate, o in qualsivoglia altro luogo, ad insegnare le monache, o educande, commoranti ne' monasterii di Napoli, sotto pena di scommunica *latae sententiae*, riservata al medesimo cardinale arcivescovo, rispetto ai laici: ed a' chierici, e persone ecclesiastiche, di carceri formali, e altre pene ad arbitrio, etc.

(e) S. Carolus conc. I. prov. mediolan.

(f) Nicol. M. S. monial. verbo musica n. 1. et 9.

(g) Edictum card. Caraccioli.

64. Talora si limitano queste proibizioni, conforme nella seguente lettera. (h) *Ancorchè la sagra congregazione non approvi, che i maestri di musica vadano ad insegnare alle monache, ovvero alle educande il canto figurato; tollera nondimeno, che alcune di esse per rendersi più abili al servizio del coro, e ad effetto di potere instruire l'altre, possano per breve spazio di tempo,*

(h) M. s. citato verbo canto n. 5.

imparare il canto fermo, purchè il maestro sia d'età grave, e di buoni costumi, ciò segua in giorni, ed ore opportune, coll'intervento delle, ascoltatrici o d'altre monache specialmente deputate dall'abbadessa. Parma 25 aprile 16..3.

65. Sarebbe assai desiderabile, e lo zelo del mio buon vescovo dovrebbe porre ogni studio, che in tutt' i suoi monasteri, in occasione di parlarsi dagli esterni (ma con le debite licenze) si pratichi il decreto di san Carlo, che ordinò, che quando le monache parlano con gli esterni, tengano il volto velato: e ciò anche deve osservarsi in occasione di prediche, e d'ingresso di medici, o di altri dentro la clausura: (i) *Moniales cum in eo loco, ubi ab aliis, qui foris sunt, etiam a concionatore, aut a superiore videri possunt, sermoni, concionive intersunt, omnes facie sint operta, et contecta velo, usque ad os deducto. Idem praestent, quae cuivis etiam medico, aut superiori monasterii septa ingredienti obviam prodeunt, vel illum excipiunt, deducuntve.*

(i) Conc. IV. prov. mediol.

Dello scriversi, e riceversi lettere dalle monache.

66. Poco, o nulla gioverebbe, che il buon vescovo invigilasse, che le sopradette, e altre avvertenze si osservassero nel parlare con le monache, se poi trascurasse di rimediare nello scrivere, e nel ricevere lettere. In questo si deve stare avvedutissimo, mentre le lettere anche sono colloquii, che si fanno con gli assenti; e se (il che Iddio non voglia) contenessero parole, o proposizioni incongrue alla santità dello stato religioso, per non dir altro, sarebbe tenere appresso di se, sparsi i fogli di veleno insanabile, che assai più mortale sarebbe di quello si spargesse ne' colloquii con la lingua. Dovrebbesi perciò introdurre l'osservanza de' decreti di s. Carlo, (a) che non permette a monache il tenere in cella, nè penna, nè calamaio, nè altro stromento per iscrivere (eccetto che se accadesse di dovere far avvisato il vescovo di qualche cosa grave) e accadendo a qualche monaca di

(a) Carolus conc. I. et V. prov. mediol.

avere a scrivere ad altri, nè debba aver licenza dall'abbadessa, e che questa non la conceda, se non per causa grave, e dopo scritta la lettera, si esibisca a leggere alla medesima abbadessa, acciocchè sappia quello, che si scrive, e che essendo mandate lettere a monache, queste non le leggano senza partecipazione dell'abbadessa, sotto pena a chi scrivesse, o ricevesse lettere contra questi ordini, di dovere per due mesi, non uscire dalla cella, e di dovere digiunare in pane, e acqua ogni venerdì de' sudetti due mesi. Questi sono buoni, e santi ordini. Se il mio buon vescovo non gli farà osservare ne' suoi monasteri, con porre pene rigorose contro di chi controverrà, sarà lo stesso, che tenere aperti i parlatorii in tutti i tempi; anzi peggio, mentre nelle lettere la persona ha quella commodità di spiegarsi, che non ha ne' parlatorii. E in ciò anche si eseguirà un rescritto della congregazione de' vescovi, e regolari di questo tenore: (b) *Sebbene i religiosi, che scrivono lettere, e mandano ambasciate alle monache, non incorrono nelle pene del decreto; perchè essendo materia penale, non si deve estendere oltre quello, che esprimono le sue parole: tuttavia essi, e le monache devono essere puniti dall' Ordinario con pena conveniente, e anco da regolari se hanno giurisdizione sopra de' delinquenti; Cremona 20. augusti 1605. secondo la costituzione di Gregorio XIV. che comincia, inscrutabili.* Assistenza dell'ascoltatrice, e del confessore ne'colloquii, ancorchè santi, non manchi; e le lettere ancorchè spirituali all'abbadessa si esibiscano, altrimenti quando il vescovo edificherà, altri distruggeranno.

(b) Nicol. m. s. cit. verbo pratiche.

Del ricevere, o mandare regali: e del vendere robe comestibili: e del conservare robe altrui nel monasterio.

67. Con attenzione non dissimile deve proibirsi a monache il mandare, o ricevere regali, sicome di sopra si è parlato in esecuzione dell' ordine pontificio del nostro san-

tissimo Innocenzo XI. Gl' inconvenienti, che porta la reciproca corrispondenza di questi regali, furono accennati da monsignor Gio: Battista da Diece vesovo di Brugnato, con queste parole: (a) *Molte cosè pregiudicialissime potrebbono ricordare i zelanti prelati alle monache tutte: ciaè il non regalare a nessuno, sotto qualsivoglia pretesto. Il regalo disturba le monache, e chi lo riceve, dovendo sempre i beneficiati corrispondere in qualche maniera pregiudiciale, o alla borsa, o all' anima; non essendo per inclinazione le religiose così disinteressate, che non sperino, che sia corrisposto a loro donativi; e gli stessi parenti si aggravano di simili cortesie, conoscendo di entrare in obbligazione di avantaggiosa gratitudine.* Felici quei chiostri, ne' quali regnasse una santa rusticità di non regalare nessuno.

(a) Episcopus a Diece nel zelo dell' anime cap. IV.

68. Abuso anche da non tollerarsi, sarebbe, se le monache preparassero cose comestibili per venderle. Io sò d' un monasterio, sito in un certo monte in Italia, dove si fabbricano alcune robe comestibili, che si suppone di egual perfezzione non fabbricarsi altrove, e perciò v' è gran concorso da ogni parte per andarle a comprare; e zelanti abbadesse del medesimo monastero si sono vedute piangere nel riflettere alle male conseguenze, che cagiona un tal concorso per un'aburo invecchiato, senza porgervisi rimedio. Veramente, che i sagri chiostri abbiano a servire, per dir così, da taverne, è cosa troppo abbominevole; e non si rende scusabile la tiepidezza di quei prelati, i quali sapessero tali abusi, e non ci provvedessero. È cosa tanto grave questa, che le monache non s'impieghino per preparare agli esterni robe comestibili, che papa Alessandro VII. (come riferisce il menzionato vescovo di Brugnato (*b*)) nè meno volle, che à confessori ordinarii, o straordinarii, preparino pranzo, cena, o rifezzione.

(b) Episcop. citat. loco citato.

69. Si proibisca, se ve ne fosse bisogno, alle monache tanto in generale, come in particolare, il ricevere, e conservare in monastero cosa alcuna per custodia, e

deposito. (c) Al vescovo di Teano fu dalla congregazione de' vescovi, e regolari dato ordine, che facesse levare da monasterii, i frumenti, e gli olii, che vi erano stati riposti da altri. San Carlo ne fece ordine rigoroso, e alle monache contumaci minacciò di spogliarle infin del velo: (d) *Ne liceat monialibus depositi, aut custodiae causa, in monasterio habere pecuniam, gemmas, vestes, aut eius generis res ullas cuiusvis personae: contumacibus, aut negligentibus poena sit, Praefectis officii, ceteris veli spoliatio.*

(c) M. s. cit. verbo monastero n. 63.

(d) Concil. I. prov. mediol.

Della custodia della clausura, e delle sue porte.

70. Si domandi, se la clausura si custodisca perfettamente; quante porte siano nel monastero, che hanno l'adito fuori; quante chiavi vi siano respettivamente: e chi le conservi, tanto di giorno, quanto di notte. E si facciano in tal materia tutti quegli altri interrogatorii, che, secondo le circostanze de' luoghi, e delle cose, pareranno espedienti al mio buon vescovo, il quale sappia qual facoltà gli spetti in fare questi interrogatorii a monache anche governate da regolari, in virtù della seguente dichiarazione, da me veduta in autentica forma, di questo tenore: (a) *Sacra congregatio cardinalium concilii tridentini interpretum saepius censuit, licere episcopo monasteria monialium, etiam regularibus subiectarum, visitare, et singulas moniales, absque regularium interventu, alloqui in concernentibus clausuram, et examinare, et clausuram violantibus poenam imponere.*

(a) Ex tomo litter. apostol. p. 329. in archiv. cur. archiepisc. neap.

R. CARD. UBALDINUS

71. *Le porte della clausura del monastero* (b) (sono dichiarazioni della congregazione de' vescovi, e regolari) *al più debbono essere due, una delle quali serva per entrarvi i carri, e le some.*

(b) Nicol. M. S. cit. verb. chiavi n. 2. et verb. porta num. 3. et 5.

72. *Le chiavi delle porte della clausura di fuori, restino presso persone pie, gravi, ed di età matura, che siano zelanti dell'onore di Dio, e della riputazione, e servi-*

gio del monastero più, che sia possibile. Matera 1599. 12. *Luglio.*

73. *L'Ordinario deve proibire onninamente sotto gravissime pene, anche ne' monasterii soggetti a regolari, che la porta della clausura non s'apra mai per occasione di visite, nè che vi stiano le monache a parlare, benchè con persone congiuntissime di sangue, nè anche con l'istesse madri, e sorelle. Ordinando, che in ciascuno monastero vi siano due catenacci con due chiavi diverse, una interiore, che di notte stia in mano dell' abbadessa, il giorno, della portinara; l'altra esteriore, da tenersi dal confessore,* 1593. *Como* 16. *martii* 118. §. 2. 1619. *Nullius Altamurae* 5. *iulii* 238. 1633. *Pesaro* 24 *gennaio.*

74. *Le porte di tutti i monasterii delle monache, le quali servono per uso de' carri, e some, si tengano sempre serrate di fuori con catenaccio, la chiave del quale sia conservata, o dal confessore, essendo vicino, o da altra persona sicura, e timorata di Dio, da deputarsi dall'Ordinario: con proibizione, che non possano mai aprirsi, se non a tempo del sudetto bisogno.* 1594. *Città di Castello* 10. *gennaio* 1650. *Recanati* 15 *Luglio.*

Fin quì le dette dichiarazioni della sagra congregazione. A tenore delle quali dovrà il buon vescovo dirigere i suoi interrogatorii, e decreti.

Che ordine si tenga nell' ingresso degli esterni, quando con le necessarie licenze entrano nella clausura.

75. Quando gli esterni, per cagioni legittime, e con le debite licenze, entrano nella clausura, debbono intervenire alcune monache per condurli, e ricondurli. Questi ingressi sono leciti con le necessarie licenze, e per cagioni urgenti: con osservarsi le condizioni prescritte nelle stesse licenze, e che si narrano nell' editto per le monache romane, che a basso registreremo.

76. Non si deve permettere, che senza le necessarie

licenze (e queste senza legittime, e urgenti cagioni non si debbono concedere) s'entri nella clausura delle monache. E sarebbe grande abuso, se per cagioni leggiere, e senza necessità si concedessero tali licenze; ed in ciò viene gravata la coscienza del vescovo, che deve stare bene avvertito nella concessione, avvertendo, che si debbono concedere in iscritto, o da lui, o dal suo vicario generale solamente (a): = *Dare autem tantum episcopus* (sono parole del tridentino) *vel superior licentiam debet in casibus necessariis.* Sì che ne' casi, che non sono necessarii, nè anche il vescovo può concedere tal licenza; e abbiamo in *senen.* in tal materia la seguente dichiarazione: = *archiepiscopus habet duos vicarios, unum generalem, alium qui praeest monasteriis monialium. Quaeritur*

(a) Concil. trid. sess. 25. cap. 6. de regul.

Primo. An archiepiscopus, qui facultatem ingrediendi septa monasterii monialium concessit vicario generali, possit eandem concedere vicario monialium cumulative, ita ut quilibet ipsorum licentiam dare possit ingrediendi septae monasteriorum in casibus necessariis.

Secundo. Si potuerit. An concessio fieri debeat in scriptis.

Die 6. *Augusti* 1599. *Congregatio concilii ad primum respondit; non posse.*

Ad secundum, hanc facultatem esse omnino tribuendam per scripturam, et vicario generali dumtaxat.

77. Quelli, che entrano senza licenza, che non sia data dal vescovo, o dal suo vicario generale, il quale a tal'effetto, come dichiarò la medesima congregazione in *mediolan.* (b) ne deve avere delegata la facoltà speciale, avvertiti che ne saranno, temano di non incorrere alla scommunica *ipso facto*, minacciata dal concilio tridentino. A s. Carlo fu conceduto dal papa di poter delegare tal facoltà ad altri, ancorchè non fosse suo vicario generale, come più gli fosse paruto espediente (c).

(b) Ex to. 2. decr. p. 174. exist' in arch. congregat.

(c) Loc. cit.

Delle ruote.

78. Se le ruote si chiudano diligentemente, e se per esse, o per altre parti, s' introduca, e da chi, nel monastero alcuna cosa senza licenza, o senza partecipazione, v. g. lettere, libri, o qualche altra cosa simile: acciocchè possa il visitatore porgervi rimedio, e circa le ruote, si rifletta a quello, che soggiungeremo appresso nella visita delle medesime.

Delle azioni capitolari.

79. Si domanderà dal visitatore: se il capitolo delle monache si faccia ne' giorni, e ore prescritte, e che ordine si tenga in esso: dovendosi avvertire, che le correzioni si facciano con la debita carità, e che siano ricevute con la debita umiltà. Nell' imporre le penitenze, deve proibirsi, se vi fosse l' uso di alcuna cosa indecente, e ridicola.

80. Se le deliberazioni capitolari non si facessero per voti segreti, onninamente si deve ordinare, che si facciano, mentre dal farsi con voti patenti, non possono non provenirne gravi inconvenienti.

81. Se nelle deliberazioni capitolari qualche monaca fosse troppo pertinace nel suo parere, e pertinacemente sia contraria al parere dell' altre, e se di quanto viene risoluto, e fatto in capitolo si riveli alcuna cosa, e da chi, per potere provvedersi agl' inconvenienti, che in ciò saranno rivelati.

Dell' elezione dell' abbadessa, e dell' altre officiali, e dell' adempimento del loro officio.

82. In che maniera si faccia questa elezione, e se si osservi ciò, che prescrivono le costituzioni, e le regole del monastero.

83. Se l' abbadessa, maestra delle novizie, la sagre-

stana, la rotara, l'ascoltatrice, l'infermiera, e le altre officiali adempiano con diligenza, zelo, e carità, il loro officio, o pure commettano qualche difetto, e chi il commetta, e in che.

84. Se l'abbadessa, e altre officiali facilmente con se stesse dispensino nell'osservanza regolare, e in che.

85. Se si portino con rigore, o con troppo indulgenza nel loro governo, e ministero, e in che.

Del ricevere le zitelle all'abito, e professione.

86. Avvertasi, che in ciascuno monastero sia prefisso il numero delle monacande, e deve essere tassata la loro dote, quale per le sopranumerarie suole dupplicarsi; nè è lecito riceversi sopranumeraria alcuna senza speciale licenza apostolica.

87. (a) S'avverta parimenti al numero delle converse, le quali anche devono essere numerate, e sogliono essere al più a ragione di ogni cinque monache chorali, due converse, destinate per servizio della communità. Così si trova tassato il numero delle converse per gli monasterii di Napoli (b). E sarebbe abuso da non tollerarsi, se le converse eccedessero il numero prefisso, secondo le circostanze de' luoghi.

(a) Nicolius in m. s. monialium verbo Dote.

(b) Quaraut. sum. bullar. verbo monast. monialium.

88. Appartiene al vescovo dar ordine sotto pena di nullità, in che modo si debbano fare i depositi, e impieghi delle doti; e che nessuna sia accettata all'abito, e molto meno alla professione, se prima non sarà stato presentato nel tribunale episcopale, instromento autentico del deposito, o impiego dell'elemosina dotale, che deve essere in denari contanti, dai parenti della monacanda.

89. Le doti delle converse parimenti si debbono depositare in denari contanti, quando si riceve l'abito, e dopo la professione si possono spendere per necessità del monastero, con licenza, e approvazione del vescovo, ancorchè fossero sopranumerarie, perchè il decreto della sagra congregazione d'investir le doti so-

pranumerarie, s' intende solo di quelle delle corali; siccome ha dichiarato la congregazione di vescovi, e regolari, e il riferisce il Nicolio.

90. Le novizie avanti di pigliar l' abito debbono essere esaminate con esplorarsi la loro vocazione, a tenore del sagro concilio tridentino (c) *sess.* 25. *de reg. cap.* 17. Questa esplorazione, prima della professione, deve farsi alle crate de' parlatorii, ovvero al fenestrino della communione, e (quando sia così di necessità) potrà anche farsi nella chiesa esteriore con le porte serrate, e senza ammettervi la presenza d' alcuna, che non sia necessaria per quell' atto: così rescrisse la congregazione de' vescovi, e regolari *in neapolitan.* 20. *martii* 1621.

(c) M. citato verbo esplorazione.

91. Il modo d' interrogare la zitella, che deve monacarsi, e far professione, per saper la di lei volontà, conforme li requisiti del sagro concilio di Trento, e che da zelanti vescovi suole praticarsi, è il seguente, da noi tratto dal celebre sinodo sublacense dell' eminentissimo abate card. Carlo Barberino (d).

(d) Synod. sublacen. ann. 1674. conc. trident. sess. 25. de regul. cap. 17 sacr. congregat. in Giorgien. 12. ianuar. 1604. sac. congregat. episcop. neapolit. 1572.

S' interroghi:

Che cosa intenda per farsi religiosa, e spieghi la sua volontà.

Se sforzata, ingannata, se spontaneamente, ovvero per vocazione di Dio, ovvero per consiglio, persuasione, preghiere, o minaccie fatte dalli parenti, da monache, ovvero da qualsivoglia altra persona, si vuole fare monaca.

Da che tempo sia stata chiamata alla religione.

E se dalla puerizia abbia avuto l' animo inclinato alla pietà.

E se sappia, che cosa faccia.

E per qual causa si voglia far monaca.

Se per avanti abbia fatto voto di farsi di più stretta religione.

Se abbia contratto con qualche persona i sponsali de futuro, ovvero de praesenti.

Se sia sana di corpo, e di mente, ovvero abbia qualche difetto occulto, e che difetto, e da che tempo.

Se intenda la forza, e il peso della religione, e se sappia li voti, che in essa si fanno.

Se sia apparecchiata viver in commune, in perpetua clausura, e sotto l' obbedienza de' suoi superiori.

Di che età sia.

E s' interroghi nel nome, cognome, e patria.

Se volentieri abbracci le regole del monasterio, nel quale desidera professar religione, e se onninamente desideri quelle osservare.

Se sia apparecchiata portar la croce del Signore, negar se stessa, e seguitare Cristo crocifisso.

S' interroghi ancora la detta zitella della dottrina cristiana, e se in quella sia bene, e veramente instrutta.

E se sappia leggere, si faccia leggere.

E quello, che dall' esame s' averà, si riferisca in iscritto all' eminentissimo Ordinario.

92. Questi sono gl'interrogatorii, che si debbono fare dal vescovo, ovvero dal suo vicario generale, a ciascuna zitella monacanda; la cui volontà deve esplorarsi diligentemente, e non come per usanza; dovendosi pensare al perpetuo gravissimo giogo, che le s'impone de' voti, povertà, castità, ubbidienza, e clausura. Sia il mio buon vescovo assai cauto nell'esplorazione delle zitelle monacande, acciocchè non avvenga, che i parenti, in vece di sagrificarle a Dio, non verifichino la lamentazione di Giudit: (e) *Immolaverunt filias suas doemoniis*: per certi perversi fini mondani; talora eleggendosi lo stato monacale, in vece del maritale, e ciò per timore riverenziale de' parenti, che inducono le povere zitelle a porsi quel giogo, che (come l'esperienza mostra) non averebbono mai voluto imporselo. E sopra ciò s'incarica strettamente la coscienza del vescovo, di cui il sagro concilio s' è fidato in cosa di tanta importanza; minacciando formidabili censure contro chiunque violenta la libera volontà delle monacande.

(e) Psal. 103. 37.

93. Deve sapersi: se in occasione di riceversi l'abito monastico, o di ammettersi le zitelle alla professione, vi fosse quel detestabile abuso, che da s. Carlo fu riprovato, di comparire vestite con abiti pomposi, e vani. Vuole il santo cardinale, che essendo qualche zitella dalle monache co' voti del capitolo accettata, subito deponga tutte le delizie, e tutte le vanità nel vestire, e si vesta di vesti negre, o bianche, ma non di seta: con tal modestia, e umiltà, che tutti conoscano d'aver la zitella rinunciato al mondo, per servire a Dio. (f) *Cum primum suffragiis capituli* (sono parole del concilio I. provinciale di Milano) *aliqua recepta est, statim omnes vestium delicias, et inanem ornatum deponat, et nigro vel fusco vestitu, aut albo, non serico induatur, ea modestia, et submissione, ut omnes intelligant, eam mundo renunciasse, ut Deo religiose inserviat.* Che scandalo sarebbe, se le zitelle destinate all'ingresso de' monasterii, per pigliarvi l'abito, e per farvi la regolare professione, non solamente non deponessero queste vanità di vestire, ma all'ora più che mai le cercassero, e se ne adornassero? E quello, che non senza orrore si potrebbe ridire, e che cagionerebbe abominazione, sarebbe, se le vanità feminili delle spalle denudate, cotanto detestate dalle sagre penne, e in fine dagli oracoli pontificii, massimamente dalla santità di n. s. papa INNOCENZO XI. che rigorosamente le ha proibite, si vedessero in quelle, che si sono accinte per essere spose di Cristo? Certamente più tosto dovrebbe dirsi, che elleno andassero a sposarsi col mondo. E da sì perversi principii, qual mai buon fine se ne può attendere? In materia così mal disposta, come mai si possono introdurre le forme di vita religiosa? Non sarebbe maraviglia, se si vedessero delle religiose, che solamente tali fossero nell'abito, e nel nome, e non nell'opere. Dovrebbe certamente il mio buon vescovo, quando alcuna di queste zitelle così vanamente vestite gli comparisse dinanzi per lo sponsalizio con Gesù Cristo, escluderla con sacerdotal libertà, e rimproverarle l'ardire sagrilego di volere: *Non habens vestem nu-*

(f) Conc. I. prov. mediolanen.

ptialem, accostarsi al sagro convito: non meritando non solamente essere introdotte queste tali nel *Sancta Sanctorum*, ma ne anche negli atrii delle chiese, per lo scandalo, che cagionano.

94. Abuso, altresì da estirparsi, sarebbe quello di fare inviti di persone, che non siano donne, e strette parenti della monacanda, affinchè intervengano a queste funzioni monacali, le quali debbono farsi senza alcuna pompa, e senza concorso di popolo. Acciocchè il mio buon vescovo sappia, come si facciano queste religiose funzioni, eccogliene la santa istruzzione del prefato santo cardinale arcivescovo: (g) *Tumultus autem evitandi causa, deducatur mane ad monasterium ab intimis propinquis mulieribus, nulla pompa, nulloque invitatu aliorum, et sola introducatur in ecclesiam interiorem monasterii, missaque audita, et sumpta communione, ceterisque solemnibus caeremoniis adhibitis, coram reliquis monialibus, a superiore, aut a monasterii confessore vestiatur, qui illam adeo gravem sacramque actionem aliquo pio sermone prosequatur. Quod etiam in professione servetur.* Oggidì è in tale osservanza questo decreto di san Carlo nella diocesi di Milano, che nelle licenze dell'ingresso delle monacande a monasterii, si pongono tra le altre queste condizioni := *Che la zitella sia vestita d'abito modesto, e positivo, entri in clausura, ricevuta dalla superiora, tanto discretamente, che non resti commodità a secolari di vedere le ceremonie solite farsi dalle monache appresso la porta nel riceverla. Non vada, nè entri in monastero in altro tempo che la mattina.*

(g) Concil. I. prov. mediol.

95. Per evitar gli accennati concorsi, v'è propizia anche la sede apostolica con suoi rigorosi ordini, siccome abbiamo notato di sopra nel num. 24. del presente §.

Dell'educande, e di altre sotto altro qualunque titolo, introdotte nella clausura.

96. Nelle licenze stampate, in virtù delle quali si permette l'ingresso alle educande ne' monasterii, sono

prescritte le condizioni, che debbono osservarsi; onde le stesse licenze debbono servire al visitatore per ispecchio da investigar di tutte, e singole le condizioni predette, l'osservanza, o trasgressione, a fine di provvedervi.

97. Accade talora, che ad altre donne con ispeciali indulti apostolici, per ragionevoli cagioni, si permette ne' casi particolari l'ingresso ne' monasteri di monache. Parimente il visitatore esaminerà, se le condizioni negl' indulti apposte, si osservino, o si trasgrediscano.

98. Si sappia, se in monastero, oltre alle monache professe, novizie, ed educande, vi sia alcuna donna introdottavi senza legittima licenza, o che la licenza conceduta sia spirata, per poternela far uscire.

99. Regolarmente senza autorità apostolica non è lecito alle donne entrare ne' monasterii di monache. Si sogliono però dare certi casi fortuiti, e gravi; onde la congregazione del concilio è stata di parere, che considerate le circostanze de' tempi, e de' luoghi, e della gravità degli affari, possono entrarvi con licenza del vescovo, siccome fu dichiarato ad istanza del b. Torribio arcivescovo di Lima: (a) = *An aliqua mulier saecularis nobilis, vel ignobilis, quae indigeat, propter aliquem casum fortuitum, recludi in monasterio, ut vitae, et saluti caveat, possit ingredi monasterium, et ibi pernoctare, et permanere. Die .... februarii* 1586. *Congregatio concilii censuit, posse arbitrio episcopi, cuius conscientia oneratur.*

(a) Ex tomo 4. decr. p. 114. exist. in arch. congr. conc.

Delle occupazioni delle monache.

100. Quali siano le solite occupazioni esteriori, e operazioni manuali delle monache, e se perdano tempo in alcune cose inutili, e di vanità secolari.

Interrogatorio generale.

101. Ogni monaca, e ogni altra che dimori nel monastero, e che dovrà essere esaminata dal visitatore

nello scrutinio, s'interroghi, se ella sappia *de visu*, *et de auditu*, cosa che circa l'osservanza monastica, o amministrazione temporale, abbia bisogno di provvedimento, e sopra di ciò si gravi la sua conscienza; e sopra questo interrogatorio generale faccia il visitatore buon fondamento con quelle monache, le quali egli terrà in concetto di più spirituali, e di più zelanti.

102. Questi sono i capi principali dello scrutinio, compresi dal num. 18. per tutto il 100. del presente §. sopra de' quali il visitatore dovrà inquirere: a' quali a suo piacere potrà aggiungere degli altri, ovvero per lo contrario tralasciarne alcuni, avutosi riguardo a' luoghi, tempi, e persone, siccome lo spirito, e la prudenza suggerirà.

103. Finito lo scrutinio di tutte le monache (e acciocchè non ne resti alcuna da essere udita, faccia il confronto col catalogo di esse, che di già dovrà essere stato esibito) e notate, come sopra fu detto, quelle risposte, che il prudente giudizio del vescovo avrà stimato doversi notare, a fine di provvedere a ciò, che fù rivelato bisognevole di provvedimento, e conservando appresso di se, sotto il promesso sigillo di segretezza, il menzionato Quintometto, dove saranno state scritte: proseguirà la santa visita, e ripiglierà la visita locale, nella quale tanto più accertatamente potrà procedere, quanto il preceduto scrutinio gli avrà dati degli indizii per poter ocularmente accertarsi di qualche rivelato difetto.

Della visita de LUOGHI ESTERIORI *adiacenti alla clausura.*

104. Prima di entrare nel monastero: il buon vescovo visitarà la parte esteriore della clausura, o sia di monastero soggetto alla sua ordinaria giurisdizione, o sia di monasterii esenti, essendo anche questi nelle cose concernenti la clausura, soggetti alla sua visita, come a delegato apostolico, siccome abbiamo notato di sopra

par. 1. §. *XII. num.* 36. *e seqq.* e, rispetto ai monasterii soggetti ai regolari, dovrà il visitatore vedere, se si osserva la bolla di Alessandro VII. che proibisce a' confessori regolari di monache, soggette a regolari, e ad ogni altro regolare, il tenere celle, abitazioni, overo stanze presso i monasteri: *praecipimus superioribus regularibus* (sono parole della bolla) (a) *ut infra terminum, etc. revocent ad claustra confessores, eorumque socios, concionatores, et alios quoscumque regulares, apud monasteria sanctimonialium, vel assidue, vel ad tempus, quocumque titulo pernoctare solitos: neve permittant, eosdem, seu alios regulares, intra, seu prope septa monasteriorum huiusmodi habitare, vel commorari: quin etiam infra eundem terminum, quascumque cellas, mansiones, seu cubicula, prope monasteria praedicta, ad usum memoratorum regularium existentia, si clausurae monasteriorum earumdem monialium contigua sunt, eidem clausurae includi, vel dirui omnino faciant: si vero sint extra septa, vendi, pretiumque in monasterii utilitatem converti, nec in posterum alia similia aptari, aedificari, aut emi permittant.*

(a) Bull. Alex. VII. Foelici Sacrat. edit. 13. kal. novem. 1664.

105. Per l'esecuzione delle cose predette, e di altre disposte nella detta bolla di Alessandro, è lecito agli Ordinarii, come delegati apostolici, procedere, siccome nel §. 8. della medesima bolla si dispone, nel seguente tenore: *si quis vero praedictorum regularium, aliquid contra praesentium tenorem facere, vel moliri praesumpserit, aut adimplere neglexerit*, ipso facto *poenam excommunicationis, et privationis omnium officiorum, quae obtinet, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, vel alia in posterum obtinenda, vocisque activae, vel passivae, absque alia declaratione, incurrat: et nihilominus nullis privilegiis, et exemptionibus tueri se possit, quo minus ab episcopo loci, tanquam ad hoc sedis apostolicae delegato, quoties, et quando opus fuerit, corrigi, et puniri valeat.*

106. Parimente deve stare oculato il vescovo nella visita dell' abitazioni de' confessori sacerdoti secolari de'

monasteri soggetti alla sua ordinaria giurisdizione, e dell' abitazioni de' fattori, e di altri deputati al servigio spirituale, e temporale de' medesimi monasterii: che se tali abitazioni fossero contigue alla clausura, dovrà pigliarvi quelle risoluzioni, che secondo le circostanze de' luoghi, e delle cose, il suo pastorale zelo giudicherà espedienti.

Delle visite delle ruote.

107. Le ruote, (a) che non corrispondono in luoghi publici, si deono murare. Così ordinò la sac. congregazione de' vescovi, e regolari *ai* 8. *gennaio* 1649.

(a) Nicol. m. s. monial. verb. ruote.

108. Si avverta onninamente, che le ruote non siano di eccedente grandezza, e si osservi, che, se vi è la tavola per tramezzo, sia forte, e intera del tutto, d'una stessa circonferenza delle ruote. Vi devono essere in ciascuna ruota due porticelle, una dalla parte interiore della clausura, l'altra dalla parte esteriore. La chiave dell' interiore deve tenersi di notte tempo dall'abbadessa, e quella dell' esteriore dal confessore, o da altro, che tiene le chiavi della porta della clausura. Provegga il visitatore, che nelle ruote concorrano tutte queste qualità, perchè è cosa grave, e necessarissima.

Crate del parlatorio.

109. Le crate del parlatorio deono essere doppie, e tanto lontana l'una dall' altra, e con li buchi così piccoli, e stretti, che non si possano da quei di fuori toccar le mani, nè anche con le sole dita. 1604. *Perugia* 4. *maggio*. Che in ogni modo le ferrate delle crate del parlatorio, dalla banda di dentro, si faccia più stretta, affinchè le monache non possano in alcuna maniera stendere il braccio verso le crate di fuori, o toccar le mani, o dita, o altro di persona, che stia fuor del monastero. 1629. *Lecce* 15. *giugno*.

110. Non si permette in ciascun monastero più d'una

crata, e al più due. Così stà decretato da' visitatori apostolici per gli monasteri di Napoli; e so, che il mio signor cardinal Caracciolo arcivescovo non ne ha voluto permettere maggior numero di quello, che oggi vi sono, anche in monasteri esenti, ancorchè numerosi assai di monache. Onde molto più si deve ciò osservare in monasteri di mediocre, o di tenue numero di monache.

Dove sono due crate: una di esse deve servire solamente per donne, che hanno da parlare con le monache, e non per uomini.

INGRESSO, E VISITA
De' luoghi interiori della clausura delle monache.

111. Nell' entrare al monastero: si ricordi chi entra, della pena di scommunica, (*a*) minacciata dal sagro concilio tridentino, da incorrersi *ipso facto* a chiunque, senza licenza, e senza necessità, ardisce di entrarvi. Dovrà avvertire il mio buon vescovo, che le persone, che condurrà seco dentro la clausura, siano commendabili per età, e per integrità di vita: e di non introdurvi persone, nelle quali non si verifichi la necessità dell' entrarvi, pretesa dal concilio; e sarebbe cosa troppo biasimevole, che il vescovo, per motivo di compiacere all' altrui curiosità, o per altro qualsisia umano rispetto, volesse seco condurre persone, che non siano necessarie per la grave funzione della santa visita. In tal caso dovrebbe a costoro fermare i passi il formidabile spavento della scommunica, minacciata a chi ardisce entrare senza necessità nelle clausure delle sagre vergini spose di Gesù Cristo. Il vescovo Luca Antonio Resta è di parere, che il vescovo: (b) *Ducat duos consumptos seniores, et probatissimae vitae, et monalium confessorem, et notarium; et quantocitius poterit, se expediat, nec ibi diutius commorabitur.*

112. Anche i vescovi stessi, se entrano nelle clausure delle monache senza necessità, non sono immuni da

(a) Concil. trid. sess. 25. cap. 5. de regul. et monial.

(b) Episcop. Resta in direct. visitat. par. 1. cap. 89.

gravissime pene, eziandio di scommunica, siccome ne vengono minacciati da Gregorio XIII. (c) *Harum tenor* (sono parole della bolla di questo pontefice) *auctoritate apostolica declaramus, praelatos omnes, tam saeculares, quam regulares, quibus cura, et regimen monasterium monialium quovis modo incumbit, facultate sibi ex officio attributa ingrediendi monasteria praedicta, ita demum uti posse, si id faciant IN CASIBUS NECESSARIIS, et a PAUCIS, iisque SENIORIBUS, et RELIGIOSIS personis comitati. Quocirca universos, et singulos episcopati, seu maiori, ac etiam cardinalatus dignitate praeditos, necnon quorumvis ordinum abbates, priores, ministros, ac alios quoscumque superiores regulares, serio monemus, ut facultate huiusmodi, qui eam habent, praeterquam in CASIBUS, ut praefertur, NECESSARIIS, neutiquam utantur: quod si contrafecerint, eadem auctoritate apostolica statuimus, atque decernimus, qui pontificalis dignitatis fuerint, eos pro prima vice, qua contrafecerint, ingressu ecclesiae interdictos, pro secunda, a munere pontificali, et a divinis suspensos, ac deinceps, ipso facto, absque alia declaratione, excommunicatos existere: regulares vero, omni officio, ac ministerio privatos, excommunicationi similiter subiacere. Datum Romae anno 1582. 23. decembris.*

(c) Bull. Greg. XII. apud Piasec. in praxi Episc. par. 2, cap. 3.

113. Rifletteranno attentamente i vescovi, se in verità vi sia bisogno del loro ingresso: perchè, cessando il bisogno, ad essi non è lecito entrarvi, ed entrandovi, soggiacciono alle sudette pene. Nè basta il dire, che vi si entra per la visita, perchè si deve vedere, se questa visita sia necessaria. E' vero, che le visite frequenti sono utilissime, ma si possono fare fino all' ingresso alla clausura *exclusive*. Il vescovo, che una volta ha visitato i luoghi interiori della clausura, a che entrarvi la seconda, se non vi ha qualche sopraveniente cagione, o qualche giusto motivo di farlo? Ad istanza del B. Torribio arcivescovo di Lima, fu proposto il

dubbio del tenore seguente: (d) *An visitatores monialium monasteriorum possint ingredi illarum monasteria, antequam sibi ipsis constet, ex relatione ipsarum monialium, vel aliarum personarum, adesse causam urgentem ad ingrediendum. Die... februarii* 1586. *congregatio concilii censuit non posse.*

(d) Ex tomo 3. decret. p. 114 existen. in arch. congr. conc.

114. S'incarica per tanto la conscienza del mio buon vescovo, se vi sia, per l'ingresso, urgente cagione. In tal caso, e non altrimenti, in tempo conveniente: *in casibus necessariis* (come avverte il menzionato pontefice) *et a paucis, iisque senioribus, ac religiosis personis comitatus*, con la stola sopra il rocchetto, e mozzetta, entrerà nella clausura: alla cui porta dalla parte interiore si troverà pronta l'abbadessa, e le monache, le quali riverentemente lo riceveranno, e chiusa immediatamente la porta della clausura, tutte seguendo la Croce, che procederà, condurranno processionalmente (cantandosi, o recitandosi l'inno *Veni creator spiritus*) il visitatore al coro interiore, dove recitate le solite preci, le monache ricevuta la benedizione dal vescovo, si ritireranno, ciascheduna ad orare nella propria cella, restando solamente ad accompagnare per lo monastero visitando, il vescovo, la badessa, e quattro altre monache delle più sperimentate, e più anziane, quali dovranno (come notammo di sopra al num. 5.) esser state elette dal capitolo, e per voti segreti. Indi il visitatore visiterà tutt' i luoghi interiori del monasterio.

115. Generalmente vedrà attentamente, se ad ogni parte il monastero sia circondato, e cinto di mura, le quali siano intere, e di altezza conveniente: avvertendo, che restino osservati i seguenti decreti della congregazione de' vescovi, e regolari (e) *Non si deve sopportare, che le monache possano parlare co' vicini, e esser viste da essi per la vicinanza, e corrispondenza delle finestre. Nicastro* 16. *agosto* 1594.

(e) Nicolius in m. s. monialium verb. prospetto.

116. E al vescovo di Teano fu a dì 16. ottobre 1615. scritto di questo tenore: *Quando le stanze de' monasterii, che hanno le finestre in istrada, possano avere*

il lume altronde, le farete in ogni modo murare; ma quando restassero cieche, ordinarete si metta le trombe alle medesime finestre, e si acconcino di maniera, che non si possa, nè vedere, nè parlare con chi passa per la via.

Ma le finestre alte, che servono solo per pigliare il lume, non debbono avere le trombe. Perugia 13 aprile 1579. Finestre di stanze fuori di clausura, che guardano nel monastero, si debbono subito far chiudere dall' Ordinario. Milano 5. marzo 1602. Non deve essere prospetto ne' monasterii, dalle finestre vicine, nè in altro modo. Lecce 28. febr. 1605. Si debbono otturare anche le finestre del campanile di qualche chiesa vicina, se da quelle si possono avere prospetti ne' monasterii di monache. Portogallo 16. aprile 1605. Di far murare a muro pieno, alcune aperture con gelosie, fatte nella faccia della chiesa delle monache, per le quali potevano vedere, ed essere vedute. Parma 28. novembre 1636.

Visita de' dormitorii, e delle celle delle monache.

117. Osservi, e avverta diligentemente il visitatore; ciascuna cella: se sia istrutta della necessaria, e modesta suppellettile, o pure vi sia cosa superflua, e contraria alla povertà, e modestia religiosa. E sopra tutto si avverta, che non vi sia cosa che abbia ombra di indecenza, per poterla far levare subito, senza altra dilazione.

Se le porte delle celle si chiudano a chiave il che non si deve permettere, eccettuata la cella dell'abbadessa.

Se vi siano delle casse, armarii, o cose simili, che si chiudano a chiave, il che parimente non si deve permettere.

Se vi siano immagini non decenti, che si deono far subito levare.

Se vi siano specchi, che debbono proibirsi, anzi subito levargli.

Se vi siano libri, e quali, per sapere se ne sia, o

non ne sia lecita alle spose di Cristo la lezione, che in tal caso si dovrebbono altresì levare subito.

Se dalle finestre di ciascuna cella v' ha qualche prospetto fuori del monastero, per poter provedere a tenore de'decreti della congregazione, sopra riferiti.

Visita del coro, e de'coretti delle monache.

118. Non piace alla sagra congregazione de'vescovi, e regolari, (a) che il coro delle monache stia in luogo, donde le monache possano vedere quelli, che sono in chiesa. *Nocera* 2. *luglio* 1610. Premeva tanto a s. Carlo, che le monache non veggano chi sta in chiesa, che statuì nel suo primo concilio provinciale, che si chiudano tutte quelle finestre, dalle quali si può guardare dentro la chiesa, eccettuatane una solamente, per la quale si può vedere l'ostia, e il calice, quando s'alzano per l'adorazione: ma che questa finestra sia così disposta, che il sacerdote non possa dall'altare vedere le monache, e che stia con panno chiusa fino all'elevazione. Onde tutte quelle chiese di monache, le quali hanno coro, e coretti (e io so, che ve n'ha di simili chiese, le cui pareti ne sono così piene, che pare, che ogni monaca abbia il suo coretto per guardare in chiesa) soggiacciono alla censura, e di s. Carlo, e della congregazione. Ci pensino i vescovi, che l'hanno permesso, e lo permettono.

(a) Nicol. m. s. Monial. verbo choro n. 2.

Visita della sagrestia interiore delle monache.

119. Non debbono quivi mancare i libri necessarii pe' divini offici. Le sagre supellettili, e vasi sagri debbono esservi in quantità, e qualità conveniente, e decentemente debbono custodirsi. Rimettiamo il visitatore al §. X. di questa *II. par.* dove copiosamente abbiamo trattato del continente, e del contenuto della sagrestia. In questa materia forse in molte, e molte chiese di monache più tosto dovrebbe porsi freno, che

aggiungere sprone in moltiplicare le sagre supellettili. Fu di parere di un zelantissimo sacerdote: che meglio sarebbe, l'entrate, che in certe città d' europa si profondono smoderatamente in queste supellettili di chiese di monache, s' impiegassero per alimenti di tante povere zitelle, che per difetto di doti non possono monacarsi: e non senza alcun bisogno impiegarle in preziosissime, e superflue supellettili, e ciò per una certa patentissima vanità, onninamente bisognosa di ammendazione, e di riforma.

Visita dell'officine, e di altri luoghi del monastero.

120. Deve visitarsi il noviziato: l' infermeria: il capitolo: il vestiario: il lavorerio: il cellaio: la cucina: il refettorio: i chiostri: tutte le officine, e ogni altro luogo del monastero, per vedere se vi sia cosa, che disconvenga alla disciplina monastica, o che in altra maniera abbia bisogno di provedimento. Il tutto dovrà dal visitatore annotarsi, per potere ordinare ciò, che giudicherà espediente.

Egresso del visitatore dalla clausura.

121. Fatta la visita de'luoghi interiori della clausura: il visitatore nell' uscire, tutte quelle persone, che vi avrà introdotte, e che sempre saranno state seco unite, senza averle mai fatte discostare da'suoi occhi, le farà precedere, ed egli seguirà in ultimo, e usciti, subbito farà serrare di dentro, e di fuori la porta della clausura.

Dello stato economico: de'conti dell' amministrazione dell' entrate del monastero.

122. Generalmente dello stato economico, e del rendimento de' conti dell' entrate di tutti luoghi pii abbiamo diffusamente trattato di sopra ne' §§. XXVII.

e XXVIII. di questa *prima parte*. Quanto ivi abbiamo notato, quì riduciamo a memoria del visitatore, acciocchè respetivamente possa eseguirlo.

123. Ora, rispetto a monasteri di monache, oltre alle cose generali predette, aggiungiamo: che dovranno essere state esibite le risposte all' istruzzioni orsine, (a) e che con esse fattisi esibire anche i libri dell' introito, e dell'esito di tutte l'entrate del monastero, o siano di doti, o di beni proprii, o di alimenti di educande, e di tutte altre, che in qualunque modo appartengono al monastero: il buon vescovo ritornerà alle crate, dove fece lo scrutinio, e ivi dalla parte esteriore, chiamata l'abbadessa, e le officiali, che dovranno assistervi dall' interiore, si procederà all'esame dello stato economico, e all'esazione de'conti delle entrate del monastero.

(a) Vid. supra §. IX. instruct. Orsin. cap. VIII.

124. Primieramente s' inquira, e si giustifichi, se tutte le doti delle monache professe siano state, come debbono essere, rinvestite: non essendo lecito di consumare la proprietà, ma le loro annue entrate. Questo è un punto essenzialissimo, poichè moltissimi monasteri, edificati da tempo antico, e antichissimo, non ostante, che abbiano acquistate doti in copioso numero, e di somme non leggiere, onde dovrebbono essere opulentissimi, e dovrebbono perciò ridursi a minore somma la quantità delle doti delle monacande, anzi dovrebbono tal'ora riceversi *gratis* all' abito monastico, per agevolare l' ingresso a tante, e a tante povere zitelle, particolarmente di nobil nascimento, che hanno la vera vocazione di farsi monache, ma non hanno il modo di pagare le doti; nondimeno questi monasteri si trovano in angustie nello stato economico, procedendo ciò dal trascurarsi le visite, o dal farsi negligentemente, e particolarmente perchè non si riconoscono le partite dell' esito, se siano state l'entrate del monastero impiegate in usi necessarii, o pure a capriccio: regnando tal'ora detestabile abuso, che basti al razionale, o computista fare relazione, che il

bilancio dell'esito, e dell' introito batte giusto; ma non si considerano gli usi vani, impertinenti, e superflui, ne' quali le entrate destinate ad usi sagrosanti, sono state profuse. In questo anche vi può essere colpa dei computisti, o razionali. Per evitar le fraudi, assiste al mio buon vescovo la sagra congregazione de' vescovi col decreto del tenore seguente: (b) *L'Ordinario elegga lui i sindici, e razionali, per rivedere i conti, e non ammetta i nominati dalle monache. Oria 2. agosto* 1645.

(b) Nicol. S. Monial. verb. Conti n. 4

Avvertenze al BUON VESCOVO nel far decreti, e promulgare ordini dopo la visita delle monache, tanto nello spirituale, quanto nel temporale.

125. Dovrà il buon vescovo ritirarsi solo in qualche luogo, e tutte quelle cose, che nella visita locale, reale, nello scrutinio delle monache, e nel rendimento di conti, o co'proprii occhi avrà veduto, o con le proprie orecchie avrà udito, o nelle relazioni degli scrutatori segreti, a tenore dell' istruzzioni loro date, avrà udito, e letto, e come degne d' osservazione, l' avrà notate in iscritto, diligentemente le leggerà, e tra se stesso, avanti a Dio, le considererà, e rifletterà alle ammonizioni in voce, e agli ordini, che in iscritto dovrà fare, e statuire.

126. Avrà speciale bisogno il buon vescovo di praticare quel grave avvertimento scritto per lui (e tutti i prelati delle chiese ne debbono essere ricordevoli:) (a) *Occurrentibus difficultatibus, periculis, criminibus curandis, beneficiis, aut officiis distribuendis, mox toto corde ad orationem confuge, ad patrem luminum, et consolationum. Dicas igitur, Domine, tibi soli, in hoc opere placere cupio, illumina ergo faciem tuam super servum tuum.* Se in tutti gli affari pastorali, il ricorso al Padre de'lumi, mediante la santa orazione, è necessario, è necessariissimo in quelli, che riguardano il governo delle monache. Molte cose sono lecite di fare, ma non sempre sono espedienti, che si facciano.

(a) Episcop. Barthol. de Martyr. in stimol. Pastor. par. 2. cap. IV.

Accade alle volte, che i rimedii, quando non sono ben impiegati, più tosto esacerbano, che sanano il morbo. Deve il vescovo usare gran prudenza, riguardando alla qualità de'tempi, de'luoghi, delle persone, delle cose, e ad altre circostanze.

127. Primieramente, per quello, che concerne lo stato spirituale (parleremo immediatamente dopo questo dell'economico, cioè degli ordini, e dei decreti, che dovranno lasciarsi dal visitatore) generalmente, quando si tratta di rimettere la clausura rilasciata, la congregazione de'vescovi, e regolari è di parere; (b) = *Che dove la clausura è rilasciata, si deve rimettere senza rigore, con soavità, e destrezza, e col beneficio del tempo; e per ciò fare, basta al vescovo la sua autorità ordinaria. Saluzzo 12. gennaio 1604.*, e come l'istessa congregazione avvertì: (c) = *Il rigore partorisce poco buon' effetto in materia di riforme di monache.* I mezzi per queste riforme, che furono prescritti dalla medesima congregazione *in mediolan. 30. aprilis 1655.* sono: = *Fare un'esatta visita, deputare confessori, e padri spirituali di esperimentata bontà, proibire la recezzione delle novizie, e dell'educande, sospendere l'abbadessa, e altre officiali, che non invigilano alla custodia dei parlatorii, e provedere in ogni altro modo, che giudicherà espediente.* E come fù detto *in spoletan.* per la riforma di un monastero: *Non permettere, che si possa parlare alle monache senza licenza, la quale non dovrà mai darsi, se non a persone di buona fama, e non sospette.*

(b) Nicol. m. s. Monialium verb. clausura n. 8.

(c) Nicol. m. s. citat. verbo Riforma.

128. Sia avvertito in ispeciale maniera il buon vescovo a non porre facilmente le pene delle scommuniche *latae sententiae*, contro le monache: perchè la detta congregazione non le approva, come riferisce Nicolio: (d) *non s'approvano le scommuniche latae sententiae negli ordini per gli monasterii, ma in luogo di esse si devono porre buone discipline, e altre penitenze. Gubbio 22. gennaio 1578. Crema 16. ottobre 1603.* e di ciò ne abbiamo l'esempio nel sopra menzionato

(d) Nicol. citat. m. s. verbo Scomunica.

editto per le monache romane, emanato per ordine della santità di nostro signore Innocenzo XI., che or ora rapporteremo, comprensivo di molti, e varii ordini, da osservarsi dalle abbadesse, e dalle monache di quell' alma città, e non vi si fa menzione di scommuniche. San Carlo alle monache, le quali parlavano agli esterni senza licenza in iscritto, dava per penitenza; che per tre mesi non potessero accostarsi al parlatorio a parlare con gli esterni dell' uno, o dell' altro sesso, ancorchè suoi congiunti; e volea, che in publico esse stesse si disciplinassero ogni venerdì per detto tempo, e orassero, recitando il salmo: *Miserere mei Deus*: e lo statuì nel suo I. conc. prov. (*e*) *moniales cum nemine externo omnino colloquantur, nisi is licentiam scriptam, et obsignatam etc. Qua contra id fecerit, privetur trium mensium facultate loquendi cum externis omnibus cuiusvis sexus, etiam propinquis, cogaturque singulis sextis feriis eius temporis, disciplinae nomine flagella sibi publice adhibere, et orare eo psalmo: Miserere mei Deus.* (e) S. Carolus.

129. Nondimeno in certi casi gravi si pongono anche le pene delle scommuniche, tanto contro gli esterni, che vanno a parlare a monache senza licenza, quanto contro le stesse monache, ancorchè fossero di monasterii esenti, come c' insegna il seguente decreto della congregazione del concilio *in viterbien.* 26. *iunii* 1627. (*f*) *Congregatio concilii censuit, episcopum ad clausuram custodiendam, etiam in monasteriis regularibus subiectis, posse excommunicationis latae sententiæ poenam, sibi reservatae, imponere circa aperitionem ostii clausurae extra casus indigentiae, nec non circa accessus, et colloquia cum monialibus: ac dictam excommunicationem ligare, nedum regulares accedentes, verum etiam moniales, facta de eis mentione: adeout superior regularis ab eadem excommunicatione absolvere nequeat.* E' ben vero, che la congregazione forse conoscendo, che dall' uso frequente delle censure contro le monache in materia di parlatorii, ne avrebbe por- (f) Ex tomo 13. decr. p. 282. exist. in arch. congreg. concil.

tuto provenire disprezzo delle medesime censure, e illaquearsi allo spesso le conscienze, perciò in questa *viterbien.* aggiunse questo avvertimento: *maxima dexteritate, et prudentia utendum esse hoc remedio.* Certamente conviene, che il vescovo nel proibire l'accesso ai parlatorii di monache, non lasci di porre tutto lo studio, ed esercitare tutte le facoltà; giacchè il parlare, anche in privato, di cose buone con le monache, talora in vece di giovare, ha nociuto: massimamente se si parlasse sopra le direzzioni del confessore attuale del monasterio, essendosi trovate delle persone, che imprudentemente avendo voluto fare del bell' ingegno (per non dir altro) hanno disapprovato alle monache le massime, e le dottrine del loro confessore; onde hanno posto in inquietitudine incredibile, e in confusione le conscienze. E ciò non succederebbe, se i colloquii si facessero con l' assistenza dell' ascoltatrice, e del confessore, come si prescrive nelle licenze. Queste assistenze sono state prescritte per quando si parla di cose lecite, giacchè quando si avesse da parlare per cose oziose, non si concedono nè pure le licenze. Creda pure il visitatore, che se non rimedia agli abusi del parlatorio, sarà vana ogni sua pastorale fatica.

130. Con monache discole, e delinquenti, a proporzione della colpa, deve il vescovo procedere anche ad altre rigorose pene, e penitenze, insinuate in diversi casi dalla congregazione de' vescovi, e regolari. E ne registriamo quì un breve catalogo, compilato da' decreti della medesima congregazione, non perchè sappiamo, esservi in alcun monasterio, bisogno di questi rimedii, ma parchè serva di freno alle discole, se vi fossero, (speriamo che tutte siano, e saranno sempre degne spose di Cristo) a non commettere difetti, che se per sacerdoti secolari, e regolari ne' casi de' delitti si trovano prescritte le pene, anche per monache a proporzione della colpa si è trovata, e si è praticata la pena.

CATALOGO

Di pene, e penitenze, date a monache discole, e delinquenti ec.

(a) *Monache inquiete, discole, e incorregibili, mortificate con prigioni.*

Monache che tenevano sollevato il monasterio, private di velo, e di voce attiva, e passiva.

Monache dissolute, private d' officii, di voce, e di velo, con digiuni, carcere, ceppi, e manette, con proibirle l' andare alle ruote, e parlatorii.

Proibita la recezione di zitelle all' abito monastico, e all' educazione. Sospensione dell' abbadessa. Separazione dell' inobedienti dall' obbedienti, e ricorso in caso di bisogno al braccio secolare implorato.

Monache discole, contumaci, e disobedienti, trasferite con autorità apostolica ad altri monasterii più stretti.

Altre, non stimato espediente di trasferirle, ma trattenute in penitenza nel proprio monasterio, acciocchè quivi col buon esempio del gastigo cancellassero il mal' esempio da loro dato.

Abbadessa sospesa dall' officio, per avere spesa la dote di una sopranumeraria.

Per delitto assai grave. Monaca murata nel monasterio. Altra condannata in perpetuo carcere. Altra condannata per cinque anni ad una strettissima prigione dell' istesso monasterio, serrata in modo, che non si potesse aprire, se non finito il tempo, o per necessità d' amministrarle i santissimi sacramenti in caso d' infermità. Che nessuna monaca le potesse parlare, se non alle volte con licenza dell' abadessa, per intendere il profitto, che faceva con la penitenza, e per confortarla a perseverare con pazienza, per sodisfare più compiutamente a' suoi gravi peccati. Che privata in perpetuo di voce attiva, e passiva non intervenisse mai più alti negozii del monasterio. Che restasse anche in

(a) Nicol. M. S. Monial. verb. poena n. 1. et seq. et verbi Rilassatione per tot. et verbo Carcere, et verbo scomunica.

perpetuo privata del velo. Che ogni lunedì di questi cinque anni dicesse l' officio di morti, oltre alle altre obligazioni, che aveva. Che ogni venerdì nel medesimo tempo dicesse similmente i sette salmi penitenziali, con le litanie, e preci ordinarie. Che il primo anno digiunasse in pane, e acqua tutti li venerdì.

Altra monaca murata dentro la sua stanza dello stesso monasterio, lasciandovi solo una fenestrella piccola, da pigliare il lume, e un' altra per la quale se li potesse somministrare il vitto, e altre cose necessarie. E questa fenestra dovesse essere serrata a chiave, da conservarsi appresso l' abbadessa, la quale o non mai, o rarissime volte desse licenza a qualche monaca di parlarle.

Non si procede mai a far carcerare monache per mezzo di sbirri, se non per mancamenti gravissimi.

Per gli esterni che perturbano la quiete, e osservanza de' monasterii, vi sono i rimedii delle censure, ma non basta di minacciarle, ma per esempio degli altri venire alla dichiarazione per cedoloni, massimamente contro chi fa le serenate ai monasterii.

Fin quì il catalogo.

131. Per procedere alle correzzioni, ammonizioni, e anche all' esecuzione delle pene incorse: il visitatore non creda così facilmente alle querele contro dell' abbadessa, le quali per lo più sogliono essere molte in quei monasterii, dove l' osservanza monastica sia alquanto intiepidita, acciocchè essa non usi durezza, e severità. Non creda altresì troppo facilmente alla stessa abbadessa, e non creda più a quella sola, che all' altre, e che verso quella non si esibisca troppo indulgente, ma che avanti Dio con egual peso bilanci tutte le cose, risolva ciò, che più conoscerà essere espediente.

Si seguita la stessa materia dell' avvertenze per far decreti dopo la visita delle monache, e si tratta dello stato economico.

132. Discusso, come si è di sopra motivato, lo stato economico, ed esattisi i conti dell' amministrazione dell' entrate del monastero, si deve fare il bilancio, se le spese fatte corrispondano all' annue entrate del monastero.

133. Se si trovasse, che le entrate sopravanzassero le spese in quantità considerabile, sarebbe conveniente, che si pensasse a ridurre, e a moderare le doti; ma anche (quando fosse possibile) ad introdurre senza dote, zitelle povere, massimamente di nobile, o civile nascimento. E intanto il visitatore deve sottoscrivere di propria mano il catalogo dell' entrate, ritrovate sopravanzanti.

134. Avrebbesi onninamente da estirparsi un detestabile abuso (se vi fosse) che le entrate sopravanzanti si ripartiscano tra monache, le quali l'impiegano a loro piacere; e altresì abuso da non tolerarsi è quello, che le monache in morte dispongono delle robe, che in vita hanno goduto, lasciandole, come in testamento, a chi loro piace: il che non è altro, che permettere, che muoiano proprietarie, violando anche in punto di morte il voto della povertà, con si evidente pericolo della dannazione delle monache, che ne fossero ree, e de' vescovi, che tali abusi tolerassero.

135. Se le spese eccedessero l' entrate, si deve fare ordine rigoroso, che in avvenire non si facciano spese senza necessità; con proibirsi individualmente quelle spese, che il visitatore avrà trovato, essere state superflue, e non necessarie.

136. E perchè frequentemente accade, che l'entrate de' monasterii sono diminuite o per calamità de' tempi, ovvero perchè si sono rendute inesigibili, onde i monasterii si veggano in istato povero, anzi mi-

serabile ridotti, procuri il buon vescovo di valersi de' rimedi, dati da Gregorio XIII. il quale con sua bolla, (a) a favore de' monasteri poveri, anche delle terziarie, che servano clausura, applica parte di alcune limosine, che da pii testatori non furono lasciate a certi particolari stati di persone, e dà facoltà agli Ordinarii di poter riscuotere.

(a) Bull. Gregor. XIII. Deo sacris virginib. sped vQuarant. verbo monasteria monialium

137. E inerendo alla disposizione della menzionata bolla gregoriana, per soccorso della povertà de' monasteri di monache, sono emanati diversi decreti dalla congregazione de' vescovi, o per modo di dichiarazione dell' autorità degli Ordinarii, o per modo di speciali indulti; de' quali decreti noi qui ne rapportiamo alcuni, acciocchè servano al mio buon vescovo di lume, e d' indirizzo, e sono riferiti dal Nicolio col tenore seguente.

(b) N.col. m. s. monial. verbo ammonitione.

138. *Vogliono* (b) *l'eminenze loro, che prima di ogni altra cosa, si ristringano tutte le spese, e si tralasci il superfluo, con introdurvi una esatta economia, e s' insista sull'esazione de' crediti. Fano 7. agosto* 1618.

(c) m.s. citat. verbo necessita, per tot.

139. *Si licenzino tutte le bocche superflue, che si mantengono fuori del monastero,* (c) *e diminuire quelle di dentro, in maniera, che si riduca l'uscita a proporzione dell' entrate, con proibire fra tanto l' ammettere alcuna all' abito, se non con la dote dupplicata;* 1645. *Fiorenza 20. gennaio* 1646. *Camerino 8. gennaio.*

140. *Che le confraternità, spedali, e altri luoghi pii, gli partecipino almeno la terza parte dell' elemosine, che soglione distribuire. Bologna 12. maggio* 1645.

141. *Vi debbono contribuire in sussidio i luoghi pii della diocesi fuori di quella terra, o luogo, conforme alla possibilità, a giudizio dell'Ordinario, mentre non abbiano monasterii oppressi da simili necessità. Rimini 3. maggio* 1593. *Lucca primo luglio* 1650.

142. *E ben vero, che le confraternite questuanti nella loro chiesa per loro uso, e gli spedali anche ricchi, che non spendono l' entrate, se non per governo degl' infermi degli stessi spedali, possono essere esortati, ma non forzati alla detta contribuzione. Assisi 9. settembre* 1586.

143. *Quei parenti, a quali toccherebbe d'alimentare le monache, se fossero fuori de' monasteri, si debbono prima esortare, e poi anche sforzare ad aiutare, ognuno il sangue suo. Forlì* 3. *7mbre* 1602. *Parma* 17. *febb.* 1654.

144. *E mancando questi, si debbano esortare i cittadini a qualche pio compartimento, quale non volendo fare, dir loro di non voler lasciare vestire più veruna, affinchè s'estingua il monastero. Fossombrone* 1686. *Gubbio* 9. *agosto protestando, che alla fine, se non si potrà far altro, si apriranno i monasterii, e si manderanno le monache a casa de' parenti loro più stretti, come incaso di estrema necessità. Terni* 5. *aprile. Fano* 17. *novembre* 1595.

145. *Dopo aver compito quel che ha ordinato, e disposto specialmente il fondatore del monte dell'entrate d' esso, anco a beneficio de' poveri, se sopravanza qualche cosa, si deve sovvenire a' bisogni, e necessità delle monache, di anno in anno. Conversano* 18. *novembre* 1597.

146. *Quando non si può sovvenire a' bisogni delle monache per mezzo de' parenti, nè d' applicazione di pene, o di limosine, o di legati certi, si debbono accrescere le doti. Parma* 3. *ottobre* 1611.

147. *E come non vi è altro rimedio, si da' facolta di cavare quel numero di monache, le qualionon si possano ivi sostentare, e ripartirle per altri mlnasteri, ancorchè non v'intervenga il consenso nè de le monache, nè de' superiori di esse,* 1627. *Pistoia* 28. *maggio* 1627.

148 *Si raccomandano le monache all'Ordinario, che le aiuti con le pene de' malefici de' condannati nel suo tribunale. Parma* 5. *luglio* 1647. *Catanzaro* 11. *giugno* 1649.

149. *E se l'Ordinario è ricco, anche con qualche onesta contributione del suo;* 1632. *Arezzo* 13. *agosto.*

150. *In far coltivare diligentemente i beni del monastero, e che nel governo si usi ogni diligente, e fedele economia. Foligno* 16. *febbraro* 1646. *Nocera* 20. *marzo* 1653.

151. *Con astringere anche i regolari a dar alle mona-*

che qualche determinata sovvenzione per qualche tempo. Ha la santità di nostro signore risoluto, col voto della congregazione, di far concorrere alcuni di cotesti monasteri de' regolari più commodi, e altri luoghi pii a somministrare, per cinque anni prossimi, la quantità di mille scudi l'anno alle monache di s. Teresa di Camaiore di cotesta diocesi, da ripartirsi tra gl' infrascritti, cioè 1. *padri certosini.* 2. *canonici regolari lateranensi.* 3. *canonici regolari del Salvatore.* 4. *olivetani.* 5. *domenicani.* 6. *agostiniani.* 7. *gesuiti.* 8. *serviti.* 9. *e Carmelitani, per gli due terzi per il resto de' monasteri di monache, crediti, e avanzi dell' opere, e fabbriche delle chiese (satisfatti prima i pesi del mantenimento, e risarcimento d' esse, e altre incombenze solite) e anche altri luoghi pii di cotesta città, e diocesi, ad arbitrio di v. s. la quale, in esecuzione del comandamento di sua beat'tudine, dovrà fare subito detto ripartimento, con gravare ciascun de' sudetti* ad quinquennium *per la concorrente quantità, ch' ella giudicherà proporzionata alle loro forze, e astringerli ne' debiti tempi al pagamento, non ostante qualsivoglia privilegio, esenzione, immunità, statuto, constituzione,* etiam cum iuramento, *e confirmazione apostolica, con derogazioni, e derogatorie, e ogni altra cosa, che potesse dedursi in contrario: con valersi anche di quei mezzi di ragione, che stimerà necessarii, ed opportuni; etiam di censure, e pene ecclesiastiche, remota ogni appellazione, reclamazione, e ricorso, con l'autorità, che dalla santità sua a tal effetto, durante il sopradetto tempo, in virtù della presente, se le communica. Lucca* 9. *luglio* 1655.

Fin qui i decreti, e gl' indulti della congregazione de' vescovi, e regolari.

152. E perchè ben spesso accade, che i monasteri nelle loro rendite vanno in rovina, per la poco fedele amministrazione degli officiali: perciò, se si troverà in essi fraude, o negligenza, il vescovo deve (se così gli parerà espediente) licenziargli, e deputarci altri idonei, fedeli, e diligenti: appartenendo l' elezione di tali ammi-

nistratori al vescovo: *In panormitan. An electio officialium administrantium bona temporalia sanctimonialium, Ordinario loci subiectarum, ad ipsum Ordinarium spectet. Die 21. febb. 1660. congregatio concilii censuit affirmative.* E la congregazione de' vescovi, e regolari rescrisse all' arcivescovo di Sorrento: (d) *Di non permettere, che gli officiali sopra le cose temporali delle monache durino più di tre anni; anzi talora gli vada mutando più spesso.* 12. *maggio* 1617.

(d) Nicol' verb. officiali num. 6. in m. s. monial.

153. Non solamente il vescovo in tempo di visita, ma in altri tempi, anzi come rescrisse la detta congregazione al vescovo di Recanati 1. settembre 1651. deve rivedere spesso i conti de' monasterii di monache. Il che sarà uno de' buoni mezzi, che si potranno pratticare per servigio dello stato economico de' monasteri.

Si propone l' esempio d' un editto per le monache di Roma, emanato d' ordine della santità di N. S. papa Innocenzo XI.

154. In confermazione di quasi tutte le cose, che pel buon governo de' monasteri di monache abbiamo di sopra per tutto il corrente §. notato, rapportiamo qui il menzionato editto per le monache romane. Potrà questo editto servire di specchio al buon vescovo per vedere ciò, che onninamente dovrà egli far osservare ne' monasteri della sua diocesi: valendosi però, rispetto a laici trasgressori, di quelle pene, che, avutosi riguardo alla qualità de' luoghi, de' tempi, e delle persone, la pastoral prudenza stimerà espedienti, e praticabili.

EDITTO

Gaspar tit. s. Sylvestri in capite, s. r. e. presb. card. Carpineus sanctissimi d. n. papae vicarius generalis

155. Con tutto che per varii editti, (a) e decreti antecedenti sia da noi, e da nostri antecessori stato di-

(a) Edict. pro monialib. urbis edit. ann. 1676.

sposto, e provveduto, che ne' monasteri delle monache si osservi il fine del loro instituto, che unicamente è di consagrarsi al servigio di Dio, e fuggire, quanto più sia possibile, le occasioni di divertirsi dall' esercizio della perfezzione monastica; acciò nondimeno si mantenga l'osservanza delle cose disposte, e non vadano col tempo in desuetudine le leggi santamente prescritte, non recedendo dagli ordini, altre volte dati, quali vogliamo, che siano puntualmente osservati: d'ordine espresso avutone dalla santità di nostro signore, e coll' oracolo della di lui viva voce.

Si comanda, e ordina a tutte le rr. mm. monache de' monasteri di Roma, anche sottoposte a particolari protezzioni, e alla cura de' regolari, e principalmente si raccomanda la vera, e puntuale osservanza delle loro regole, e instituti, sì nella frequenza del coro, e refettorio, come nel silenzio, rispetto alle superiore, e pace fra tutte, incaricandone la conscienza delle superiore locali, in qualunque monastero, per l'inviolabile loro osservanza, e d'imporne le dovute, e solite penitenze a chi trasgredirà.

Ed acciocchè il servigio di Dio venga più frequentato: si comanda, che nel tempo, che si reciteranno i divini officii, le rotare debbano serrare, o far serrare a chiave le crate, parlatorii, e chiese; e le chiavi portarle in mano della madre abbadessa, o altre superiore, quali non permetteranno in modo alcuno, che veruna monaca, in detto tempo, esca dal coro, sotto pena di privazione d'officio, e respettivamente di voce attiva, e passiva, e altre a nostro arbitrio, fino alla privazione del velo inclusive. E l'istesso si osservi nel tempo della mensa circa il non uscir dal refettorio, sotto le medesime cure.

Che le rr. mm. abbadesse, presidenti, priore, vicarie, e altre superiore, e officiali de' monasterii, come sopra, ne' tempi di quaresima, avvento, quattro tempora, e vigilie, domeniche, e feste solenni di tutto l' anno, e ne' giorni destinati a prendere il santissimo Sa-

cramento, debbano tenere serrate le crate, e parlatorii de' loro monasteri di dentro a chiave, eccettuando le ruote, se saranno poste ne' parlatorii medesimi, e quelli non aprire, per qualsisia causa, ne' sudetti tempi, senza nostra espressa licenza, sotto pena della privazione dell'officio, e della voce attiva, e passiva, e altre a nostro arbitrio; nelle quali pene incorreranno anche le altre monache, che avranno ardire d' aprire, o fare aprire li detti parlatorii.

Che li fattori di qualsivoglia monastero non entrino nella clausura di essi, senza caso di necessità, e debbano parimente far osservare la clausura dei parlatorii ne' tempi sudetti, con tenerli serrati a chiave per di fuori, e quelli non aprire, nè fargli aprire, senza licenza nostra *in scriptis*, sotto pena di scudi 25. di carcere, e altre maggiori a nostro arbitrio.

Che le crate, o porte de' parlatorii in qualunque giorno, al tocco delle ventiquattr' ore, si debbano riserrare a chiave, così di dentro, come di fuori, sotto pena alle monache superiore e fattori respettivamente, come sopra.

Che veruno ardisca di parlare alle monache, o zitelle ne' tempi debiti, in altro luogo, che alle ruote, o crate del parlatorio, proibendosi a tutti il parlarvici in chiesa, o alla ruota della chiesa, fuorchè il p. confessore, e sagrestano, in occasione di ricevere, o restituire le sagre suppellettili, sotto pena, etc. e in ogni altro luogo, o stanza destinata per la confessione, per le prediche, o per altri usi.

Che le porte delle clausure non s' aprano in modo alcuno, eccetto in caso di necessità; proibendo sopra di esse, il vendere, e comperare, o contrattare con artigiani, o parlare con qualsiasi altra persona, sotto pena di sospensione dall' officio alle superiore; e alle monache, che contraverranno, di privazione della ruota, e crate per un' anno, e di voce attiva, e passiva, e altre a nostro arbitrio.

Che nella clausura non si facciano in modo veruno

entrare putti di qualsivoglia età , e sesso , anche piccoli , che entrassero per la ruota , sotto pena ec.

Che nè meno si possano introdurre , sotto qualsisia pretesto , nelle clausure , qualsivoglia sorte di cani , e quelli forse introdotti , debbano subito farsi uscire sotto pena etc.

Che li giardinieri , artisti , facchini del rolo , e altri ancora, che entrano per servigio del loro esercizio,con nostra licenza , o del nostro deputato , escano subito fatti i loro lavori , per la porta ordinaria , e non altrimente per la porta , dove entrano le carrette ; e che i medesimi non si trattengano nelle clausure , sotto altro pretesto , o di scopare i dormitorii , claustri , e celle , per aiuto delle converse , nè vadano nelle cantine a cavare il vino , per sollievo delle medesime , nè tantopoco possano dentro la clausura mangiare , o bere cosa alcuna , sotto pena , etc.

Che in ogni monasterio si debba deputare ogni anno numero competente d' ascoltatrici , quali siano obbligate d' assistere continuamente a vicenda alle crate , e vicine ad esse , in modo , che possano vedere , e udire le persone , che ivi stanno ; e non facendosi dalle medesime l' officio loro , incorrano nelle pene di privazione di voce , o altre di sopra espresse.

Che ammettendosi le novizie all' abito regolare , o alla professione de' voti solenni , il tutto si faccia senza pompa , o spesa , non permettendosi musiche , fuochi, spari di mortaletti , suono di trombe , dispensamento in chiesa, o nei parlatorii, di fiori, acque rinfrescative , conserve, ciambelle, o altri comestibili , nè a spese de' monasterii , nè de' particolari , o parenti delle zitelle , come si dispone nella constituzione , (*b*) altre volte pu-
(b)Vid.sup. num. 27. blicata dalla santa memoria di papa Alessandro settimo , sotto il dì 24. settembre 1657.

Il simile ordinandosi d' osservarsi ne' giorni festivi , e solennità de' santi titolari , fondatori , ò altre loro festività, quali dovranno solennizzarsi con decente polizia ecclesiastica co'proprii parati , e suppellettili ; e non ri-

correre a' secolari, d' ecclesiastici per fare pompa, e superfluità con quelle d' altri in conformità della constituzione sudetta, e incorso delle pene in essa impose.

E perchè si levino le molte spese, che tali festività sogliono apportare alle sagrestane pro tempore, con grave loro discapito, e danno, che cagionano molti disordini: si comanda alle MM. superiore de' monasterii, che tutte le spese, che occorreranno di farsi in simili occasioni di loro festività, si facciano dell' entrate ordinarie, e certe o dè monasterii, o delle sagrestie, se ve ne saranno, senza però contrarre debito alcuno, etc. e ciò segua con moderazione, e polizia, più che con lusso improprio di simili azioni.

Che per l' avvenire si eseguisca indispensabilmente la condizione apposta nelle licenze, che si concedono alle zitelle per entrare in educazione, di non portare vesti di seta, nè cose di vanità: incaricando sotto le già espresse pene alle MM. abbadesse, priore, ed altre superiore, che non comportino in modo alcuno, che le dette zitelle portino vesti di sopra, o sottanini di seta, ciuffi, capelli, cartoni, capelli finti, o altre cose d' adorno superfluo; ma siano dalle maestre bene educate nelle virtù, buoni costumi, e timor di Dio.

Che parimente le monache usino li sottogoli senza vanità, e che tanto esse, come le novizie non portino capelli, benchè coperti sotto le scuffie, o veli da capo; ma se li taglino, ogni mese una volta, sotto le pene di sopra.

Che ne' monasteri, ne' quali è solito vestirsi, e tener monache converse per servigio del commune, non sia lecito in avvenire introdurvisi maggior numero al più che a ragione d' una conversa per quattro monache velate, comprese le converse inabili per vecchiaia, e infermità; e in quelli monasterii, dove al presente ve ne sia numero eccedente, non se ne possano vestire altre, prima che siano ridotte al numero, e proporzione, come sopra.

Volendo, e commandando, che il presente editto

si tenga affisso nel refettorio, in luogo da potersi commodamente leggere da ciascheduna: e che due volte l'anno, cioè la prima domenica dell'avvento e la terza dopo la pentecoste, si legga il tenore di esso in pubblico refettorio, sotto le medesime pene di privazione di voce attiva, e passiva, e de' loro officii, alle superiore, che ciò trasgredissero, da non potersi condonare, e rimettere, se non dalla santa sede.

Datum Romae, ex aedibus nostris hac die 19. *novembris* 1676.

G. CARD. VICARIO

Raffaelle Fabretti segr.

Visita personale del confessore, de' cappellani, de' chierici, dell' avvocato, esattore, fattore, e di altri uomini, o donne, deputati al servigio esteriore del monasterio, in spiritualibus, et temporalibus.

156. Debbono costoro, chiamati ad uno ad uno, presentarsi presenzialmente avanti al vescovo visitatore, per tre motivi.

1. Per udire respettivamente da loro i bisogni del monasterio, tanto nelle cose spirituali, come nelle temporali; con fargli si di quegli interrogatorii, notati nello scrutinio, che il vescovo con la sua prudenza stimerà adattati alla persona, che interrogherà, ed esaminerà: secondo più, o meno ella può esserne informata.

2. Per ammonire, quegli, che dalle risposte date dalle monache nel detto scrutinio, o per relazione degli scrutatori segreti, o in altra maniera, che alla pastorale avvedutezza del vescovo sarà costato, essere rei di qualche difetto, e a proporzione, procurarne l'ammendazione: e bisognando, anche licenziargli, e subrogare altri, o più idonei, o più esemplari per buon servigio, e buon nome del monasterio.

3. Prescrive a ciascuno quelle instruzioni, che il

buon vescovo stimerà opportune, affinchè in avvenire, ciascun adempia lodevolmente l' officio suo. A tal effetto non mancherà di esortargli con ogni soavità pastorale, aggiunte a questa le minacce degli opportuni rimedii, quando si troveranno colpevoli, o negligenti.

Intimazione de' decreti, e di altre provviste fatte nella visita delle monache.

157. Il buon vescovo visitatore, considerate le relazioni avute nello scrutinio, e ciò, che sarà risultato dal rendimento di conti, e uditi i deputati nel servigio spirituale, e temporale del monasterio, e prese che averà le risoluzioni, o siano di esortazioni, o ammonizioni, da farsi in voce, o in generale, o in particolare alle monache: o siano ordini, e decreti da publicarsi in iscritto: in tempo, che stimerà opportuno, chiamare tutte le monache alle crate, farà loro un sermone, con ammonirle di tutte le cose, che egli stimerà utili, e necessarie. E se vi siano delle monache ritrovate bisognose di publica correzione, dovranno inginocchiate ricevere da lui l' ammonizione, e correzione, con ingiungersi loro, le convenienti penitenze salutari; con avvertire, che le correzioni, e ammonizioni dovranno essere temperate con clemenza, e mansuetudine, come in tal proposito avverte monsignor Abelly vescovo rutenense: (a) *Poenitentia talis erit, ut oleum simul cum vino, exemplo boni samaritani, in earum vulnera spiritualia infundat.*

(a) Abelly Episc. Rutenen. in Enchirid. past. sollicitud. par. 2. cap. 17.

158. Dipoi: gli ordini, e i decreti, che stimerà doversi promulgare; egli stesso gli notificherà alle monache. Intorno a che avverte altresì il medesimo prelato, che devono i decreti, e gli ordini essere pochi in numero, e solamente quelli, che siano necessarii, e che siano concordanti con le regole, e con le costituzioni del monasterio; e per quanto sia possibile, s' avverta che tali ordini, e decreti più tosto siano dichiarazioni, o rinovazioni delle regole, e constituzioni del monasterio, che nuove leggi.

159. Sarà effetto della prudenza del vescovo il riflettere, se prima di pubblicare questi decreti, e ordini, compilati anche (se così parerà al vescovo) tutti, o in parte col consiglio de convisitatori, o di altre persone di molta bontà, e prudenza, sia espediente di parteciparli all' abbadessa, ovvero al confessore del monasterio, per odirne il loro parere, per meglio assicurare l' esecuzione di ciò, che vorrà ordinare.

160. Compiute tutte queste cose, non dovrà il vescovo, anche avvertito dal sopradetto prelato rutenense, tralasciate di bruciare alla vista di tutte le monache, o almeno dell' abbadessa, e di alcune altre monache più vecchie, e officiali del monasterio, quelle carte, e quinternetti, ne' quali avrà descritte tutte le notizie avute, mediante il già fatto scrutinio, o visita personale delle monache: per toglier a queste ogni timore, che tali carte non vadano sotto gli occhi di altri, e ciò, che sotto la fede di un tenacissimo sugello hanno rilevato, non sia noto ad altri.

Della visita de' conservatorii, e di altre adunanze di donne secolari

161. Oltre a' monasterii claustrali, deve il buon vescovo visitare i conservatorii, e le adunanze di donne secolari: entrando la giurisdizione ecclesiastica per invigilare (come insegna il dottissimo cardinal de Luca(a): *quoad modum vivendi, et ut scandalis, et inconvenientibus, alias ex huiusmodi adunantiis, in christiana republica contingere volitis, occurratur, et sic circa materias ecclesiasticas ipsum corpus universale concernentes.* Ciò si conferma coll' osservanza dell' una, e dell' altra congregazione de' vescovi, e regolari, e del concilio, dalle quali (come soggiunge il detto eminentissimo de Luca) è stato sempre comandato agli Ordinarii de' luoghi: *Ut huiusmodi conservatoria seu adunantias mulierum visitarent, corrigerent reformarent, ac etiam, ubi ratio exigeret, supprimerent, iuxta singulorum casum cir-*

(a) Card. de Luc. de iurisdict. et foro competent. discur. 45. num. 8. et 9.

cumstantias. In proposito de' conservatorii di donne secolari, amministrati da governatori laici, ne abbiamo dichiarazione della congregazione del concilio, anche coll' oracolo della santità di nostro signore papa innocenzo XI. *An archiepiscopus possit visitare dicta conservatoria, tam quoad ecclesias, quam quoad praetensas clausuras. Die* 5. *februarii* 1678. *Congregatio concilii censuit, posse visitare, et pro eius arbitrio, etiam dissolvere huiusmodi conservatoria. Quam sacrae congregationis sententiam sanctiss. d. n. ad se relatam, benigne approbavit.*

162. Si tollerano, ma non si approvano formalmente dalla sede apostolica tali conservatorii senza vincolo di clausura, e di voti; ma come dichiarò la congregazione de' vescovi, e regolari a' 23. novembre 1645. (b) *Con le regole, e costituzioni che parerà al vescovo di prescriverli.* Queste regole, e constituzioni quando non si trovassero prescritte, il buon vescovo le prescriva, indirizzando le donne (per quanto sia possibile) a vivere da monache professe. Non mancandovi, per vigilanza de' buoni vescovi, de' conservatorii così ben governati, che emulano a maraviglia l' osservanza monastica di qualsivoglia ben riformato monasterio claustrale.

(b) Nicol. m. s. Monial. verbo Conservatorio.

163. Qualora le dette regole, e costituzioni prescritte, o da prescriversi, non si osservassero, sa il buon vescovo quali siano le sue facoltà, in fino di sopprimere i conservatorii, e mandare le donne a case loro, massimamente se cagionassero degli scandali, e in particolare, se permettessero l' ingresso a' laici, ed ecclesiastici dentro i conservatorii, senza le necessarie licenze di esso vescovo, e' ne' casi necessarii. Che se bene non sono claustrali, vi si deve osservare religioso ritiramento; e molto più debbono dissolversi tali conservatorii, quando fossero contumaci nel ricevere il vescovo visitante, o suo visitatore: siccome fu rescritto con facoltà speciale in mediolan. 16. aprile 1597. (c) *A vergini di conservatorio, che non hanno voluto ricevere il visitatore dell'Ordinario, non solo non si concede il confessore, che dimandano, ma ancor si rimette all'arbitrio d'esso Ordinario di proibirle il vivere in commune collegialmente, con*

(c) Nicolius loco citato.

facoltà di rimandar ciascuna a casa sua, e applicare la casa, dove stanno, e altri beni, se ne hanno in comune, a qualche monasterio povero del medesimo luogo.

164. Acquisterebbe gran lode, e gran merito il buon vescovo, se la sua pastoral industria facesse sì, che osservate le cose da osservarsi, questi conservatorii di donne, o siano di terziarie, o di donne semplici, si riducessero in formal clausura, acciocchè cessino quei pericoli che possono talora temersi nell'adunanze di donne, non circonvallate con leggi di formal clausura, per l' accesso, che facilmente si ha a' parlatorii, e per l'ingresso dentro i conservatorii istessi anzi, rispetto alle terziarie, se non vogliono ridursi in clausura, sono obligati i vescovi a mandarle via; così ordinando espressamente la (*d*) bolla del beato Pio quinto, e spesso l' ha dichiarato la congregazione del concilio.

(d) Bull. B. pii V. ann. 1566. IV. Kal. iunii.

Dell' assidua vigilanza del BUON VESCOVO sopra i monasterii di monache, e conservatorii di donne secolari. E della congregazione sopra questi affari.

165. Sono, non vi ha dubbio, tutte le chiese, tante vigne spirituali, nelle quali lo Spirito santo pone i vescovi ad esserne operarii. Ma se nelle vigne sogliono essere anche certi deliziosi giardini, racchiusi, e riservati, da cui il vignaiuolo per raccorre fiori odorosi, e frutti più nobili, conviene, che special custodia ne abbia, e una frequente coltivazione v'impieghi: così nelle vigne delle chiese vi hanno i giardini riservati, che sono i monasterii delle spose di Cristo, i cui gigli di verginità recano soavissima fraganza al loro celeste sposo: (a) *Hortus conclusus soror mea sponsa.* Di questi sagri giardini deve il buon vescovo avere specialissima cura, e pensiero per coltivargli, e per sradicarne, non dico le spine di gravi difetti, che con la divina grazia non sogliono radicarsi nelle sagre vergini, ma quell' erbe di piccoli difetti, che anche alla vaghezza di tali giardini sconvengono; dovendovisi impie-

(a) Cant. 4. 12.

gare assidamente il zappetto della vigilanza operatrice, per isbarbarle subito che cominciano a spuntare.

166. Non deve perciò appagarsi il buon vescovo di aver visitato una volta l'anno i monasterii, ma deve sempre avervi l'occhio. Ubbidisca a s. Carlo, con eleggere alcuni scrutatori: (b) *Viri aliquot pii, iidemque solertes, qui festis praesertim diebus monialium monasteria, etiam regularium adeant forisque undique perspiciant, si quid contra quam de illis prescriptum est fiat, agaturve. Anque quisquam sit; qui facultate non impetrata cum illis colloquatur.* S'avverta alla qualità di questi scrutatori: *Pii et solertes*: e che vigilino se si osserva quanto deve osservarsi, che vale a dire, se gli editti, ordini, e decreti massime della visita siano eseguiti.

(b) Concil. IV. provin. Mediolan.

167. Inoltre vuole il santo cardinale (c) che si tenga in cancellaria un libro particolare, dove ogni giorno si registrino tutte le cose che vengon riferite: *Spectantia ad virtutes insignes, vel abusus defectusve communia, vel particularia in ecclesiis, monasteriis, vel personis monialium.*

(c) Instruct. cancellar. in act. eccles. mediol. pag. 701.

168. Tanto dalle relazioni degli scrutatori, quanto da quello, che altronde veniva riferito, e da negozii ordinarii, e correnti di monasterii, si pigliavano le materie per esaminarle nella *congregazione delle monache*, che si tenea ogni settimana avanti ad esso santo cardinale, il quale col parere de'congregati, persone di spirito, dottrina, e di prudenza, pigliava le risoluzioni necessarie pel buon governo de'monasterii di monache.

169. Questa congregazione d'una volta la settimana è necessariissima a que' vescovi, che hanno molti monasterii da governare; altrimenti i sagri chiostri, invece di deliziosi giardini, diverranno orridi deserti, e boschi pieni di triboli, e di spine. E noi ci riportiamo al di più che in appresso, circa la *congregazione della visita* in generale, noteremo nel fine della terza parte di questo nostro trattato.

Fine della parte seconda

DELLA

VISITA PASTORALE

DI MONSIGNOR

GIUSEPPE CRISPINO

VESCOVO D' AMELIA

PARTE TERZA

Nella quale si tratta della visita personale del clero e del popolo : e dell' esecuzione de' decreti , e della congregazione della visita.

§. I.

Avvertenze da osservarsi nella visita personale del clero.

1. Le visite locale, reale, e dell'adempimento degli obblighi di messe e di altri officii divini, legati, e opere pie , di cui abbiamo fin' ora parlato nella prima , e seconda parte di questo nostro trattato, e non è dubbio , che ben fatte , ridonderanno in decoro del culto divino, mentre si tratta di tenere mondi, ed ornati i tempii di sua divina maestà , ed invigilare,che non vi si trascuri la celebrazione degli officii divini, e l'adempimento de'legati , ed altre opere pie. Ma non è comparabile il frutto,che ridonderà dalla visita personale , della quale ora intraprendiamo a trattare , diretta a tenere mondi,non i tempii materiali, ma i tempii vivi di Dio, che sono le anime dei fedeli: *Vos templum Dei estis*: e specialmente i tempii più preziosi, i tabernacoli vivi del lo Spirito santo , che sono i sacerdoti.

2. Questa visita personale, viene espressamente suggerita dal ponteficale romano, il quale nell'istruzzione,già da

noi menzionata, data al nostro buon vescovo visitante, lo avverte: (a) *Sciat, et videat qualis sit vita ministrorum ecclesiae, et populi*. Devesi dunque sapere, qual sia la vita de' ministri della chiesa, e del popolo. S. Carlo glorioso ne avvertì i suoi vescovi suffraganei: (b) *meminerint autem visitationem ad salutem eorum, qui visitandi sunt, institutam esse*: e chiaramente lo statuì col lume dello Spirito santo, il sagro concilio tridentino: (c) *Visitationum praecipuus sit scopus sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis haeresibus, inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, populum cohortationibus, et admonitionibus ad religionem, pacem innocentiamque accendere etc.* Quindi l'officio del visitatore consiste in sapere, se i cleri, e i popoli (questi rispetto al reggimento delle loro anime) osservino le cose, che debbon osservare, e se evitino le cose, che debbono evitare; siccome in tal proposito diversi motivi ne apportammo nel principio della *prima parte* §. II. di questo nostro trattato, in discorrere degl'inconvenienti, che provengono dal tralasciarsi le visite, o dal farsi negligentemente.

(a) Pontifical. Rom. Ordin. visitan. paro chias.

(b) Concil. prov. Mediol.

(c) Concil. trid. cap. 3. sess. 24. form.

3. A tal fine si è indirizzata la visita preparatoria, contenuta per quasi tutta la detta *prima parte*, (d) in esecuzione della quale si saranno avute le instruzioni dagli scrutatori secreti, si saranno uditi i parochi, e vicarii foranei, si saranno descritte nel libro pastorale, le notizie avute, e saranno state ricevute, o almeno si riceveranno nell'atto della visita personale, tutte le scritture richieste nell'editto indittivo della visita, e nell'instruzioni, che si unirono con lo stesso editto, dirette a certi particolari stati di persone visitande.

(d) Vid. sup. par. 1. §. VII. n. 5. et §. XII. per tot.

4. In esecuzione del medesimo editto, (e) gli ecclesiastici in giorno, ora, e luogo assegnato, debbono comparire personalmente avanti al visitatore. Quanto al luogo: se si tratta di visitare capitolarmente i canonici della cattedrale: il vescovo potrebbe (se così gli parerà) dare ordine, che compariscano tutti unitamente nel luogo, ove sogliono tenere capitolo, o in altro luogo commune, e commodo; e esso vescovo vi si

(e) Vid. par. 1. §. VIII.

trasferisce. Ma quando si tratta di proseguire la visita delle persone capitolari in particolare, il vescovo non suole trasferirvisi, tanto più, che può astringere i canonici a comparire nel suo palazzo arcivescovile, come si pratica nel celebre capitolo dell'insigne metropolitana di Napoli, (f) i cui canonici nella visita personale comparvero ad uno ad uno nel palazzo arcivescovile avanti all'arcivescovo cardinale Buoncompagno, e gli esibirono le richieste lettere testimoniali d'ordini ricevuti, e le bolle de' canonicati loro conferiti, e l'inventario delle rendite de' loro canonicati, e di altri beneficii. Espressamente fu ciò dichiarato, *in abulen.* 25. *ianuarii* 1589. di non essere tenuto il vescovo a trasferirsi al luogo del capitolo, qualora vuole proseguire la visita de' canonici in particolare: (g) *Congregatio concilii censuit, amplitudinem tuam non teneri accedere ad locum capitularem, quoties prosequi velit visitationem alicuius particularis personae de capitulo.*

(f) Ex tomo visit. a n. 1630. exist. in archiv. cur. archiepisc. Neap.

(g) Ex tom. 7. litterar. p. 24. exist. in archiv. cong. concil.

5. Parimente, per visitare altri capitoli di collegiate, o recettizie, e altri del clero in comune, il vescovo destinerà i luoghi loro capitolari, ovvero quel luogo, che avutosi riguardo alle circostanze delle cose, e delle legittime consuetudini, meglio gli parerà. Il vescovo Resta, parlando della visita del clero, così dice: (h) *Episcopus omnes convocabit, ac simul ad se convenire imperabit, vel in aliquam ecclesiae cappellam remotiorem, vel si magis libuerit, in domum, in qua residebit,* e se è lecito farlo venire in casa, per visitare il clero in commune, molto più lo farà per visitarlo in particolare, giacchè può farvi venire i canonici della cattedrale, come di sopra si è detto.

(h) Resta in Director. visit. par. II. cap. 9.

6. Tanto nella vista de' canonici, o di altri capitolari, quanto d'altri del clero, respettivamente ragunati, o nella chiesa, o nel palazzo vescovile, o in altro luogo, dovrà il vescovo sermonare a tutti prima in commune, e poi udirgli ad uno ad uno. Il medesimo vescovo Resta dà l'instruzione, e rapporta diversi argomenti, de' quali il vescovo si può servire pel sermone, e dice

così : (i) *Brevem ad eos sermonem habebit latina, sive materna lingua confectum , prout magis expedire videbitur , seque ad illorum , quos visitabit , captum presbyterorum accomodabit , in quo eos ad sui ipsius munditiam hortabitur , ac pro huiusmodi rationis themate, illud Nehemiae sumere poterit*: (k) Mundati sunt sacerdotes , mundaverunt populum ; *vel illud prophetae*: (l) Ambulans in via immaculata , hic mihi ministrabit : *sive si magis libuerit , illud eiusdem prophetae assumet*: (m) Sacerdotes tui induantur iustitiam , et sancti tui exultent. *Poterit etiam , pro sui sermonis argumento, illud Isaiae sibi proponere* : (n) Mundamini , qui fertis vasa domini : *sive illud ex Levitico* : (o) Sancti estote, quoniam ego sanctus sum ; *vel si magis libuerit , eos hortari , ut sedulo munus suum impleant , ac suo officio diligenter fungantur , poterit unum ex sequentibus scripturae sacrae locis pro sui sermonis argumento , ac themate , sumere* : (p) Vos sacerdotes vocamini ministri domini Dei nostri , *vel* (q) Vos enim elegit dominus , ut stetis coram eo , ut ministretis : *sive illud* : (r) Erudimini , qui iudicatis terram. *Denique poterit visitator eos erudire , ac docere causas , cur tot labores in visitando suscipiat , et cur ad eos invisendos se contulerit. In quo pro themate erit illud Geneseos* : (s) Pro salute enim vestra me misit Dominus ante vos. *Vel aliquid aliud simile , prout magis ei expedire videbitur , habita ratione loci , temporis , et eorum , ad quos huiusmodi oratio est habenda , ad quorum captum omnino se accomodare debebit visitator , ut infantibus quidem lac , adultis vero , ac robustioribus solidum cibum ministret* . Fin quì l'instruzione del vescovo Resta.

(i) Resta loco cit.

(k) 1.Cap. 12.

(l)Psal.100

(m) Psal. 131.

(n) d. cap. 52.

(o) d. cap. 19.

(p)2.Paralip.cap.7. et 61.

(q) 2.Paralip.cap.29

(r)Psal.20.

(s)Cap.45.

7. In questo sermone dovrà il visitatore anche esortare , e ammonire i capitolari , che nella visita personale , che si farà ad uno ad uno , o nel palazzo episcopale , o in altro luogo , che avrà deputato , non abbiano difficoltà di riferirgli ciò, che ognuno in sua conscienza, la quale si gravi , stimerà essere necessario per estirpare

abusi, o difetti nella chiesa in generale, o in particolare nelle persone de' ministri della stessa chiesa.

8. Compiuto che sarà il sermone, o esortazione in generale, si procederà alla visita particolare, con chiamarsi ad uno ad uno, tanto i canonici, quanto altri del coro, che dovranno essersi preparati per esibire (chi non l'avrà precedentemente esibite) le lettere testimoniali, bolle, e patenti, e altre scritture, e note richieste nell'editto, e nell'instruzioni, e per udire la voce del suo pastore in quello, che dovrà esortarlo, ammonirlo, o in voce, o per ordine, e decreto, da intimarsegli in iscritto. A tal fine parmi di non dover tralasciarsi un'aureo avvertimento, degno di essere scolpito a caratteri d'oro nel cuore d'ogni buon vescovo, e lo dava monsignor Rinuccini arcivescovo di fermo con le seguenti parole: (t) *La visita personale de' preti passa di frutto tutte le azioni. Mi pare, che si debba fare, se si può, a lume di lucerna con un Crocifisso sul tavolino, e sia il vescovo in abito. Entri un prete per volta, e il vescovo con viscere paterne l'interroghi prima di tutto sullo stato temporale, necessità, fastidii, entrate, pesi di nepoti, e di zitelle nubili: si offerisca per lui con gran affetto, e noti nel libro il bisogno di esso. Addolcito così il prete, passi all'anima, e s'interni nella sua coscienza, e gli cavi di bocca i rimorsi, che sente, gli proponga i rimedi di confessioni generali, e di santi esercizii a spese di esso vescovo, e lo consoli, l'emendi, e sopra tutto l'esorti all'orazione mentale. Io spero, che quel vescovo, che vorrà osservar questa pratica, ne troverà più d'uno, che con lagrime gli confesserà tutto il suo stato; altri, che per tenerezza gli vorranno baciar i piedi.* Fin quì l'avvertimento dell'arcivescovo Rinuccini.

(t) M.s. Pratiche della cura pastorale.

9. Si ricorderà il buon vescovo nell'atto della visita personale, di quel gravissimo avvertimento, dato dallo Spirito santo: (u) *Custodi virum istum, qui si lapsus fuerit, erit anima tua pro anima eius.* Quindi si vede la necessità, che tiene il buon vescovo, di usare ogni amorosa industria in pregare, esortare, ammonire, e ri-

(u) 3. Reg. 20. 39.

prendere ogni suo suddito, acciocchè non cada in peccato, con insegnargli i preservativi per non farvelo cadere, e porgergli aiuto, e soccorso per farne risorgere chi vi ritroverà caduto. E siccome la madre se avesse molti figliuoli, se tutti fossero infermi, non si sodisfarebbe di una visita in generale, ma gli vorrebbe ad uno ad uno visitare, interrogare ciascuno della qualità del morbo, e ad uno ad uno medicarli, confortarli, e consolarli; così il vescovo, ch'è padre spirituale, non deve contentarsi de' rimedii generali, applicati con le prediche, e con altri divoti esercizii generali, ma discendere a particolari, quando particolarmente saprà l'infermità spirituale delle sue pecorelle: con imitare in ciò l'idea di tutti i prelati, san Paolo apostolo, il quale, quando si portò alla visita della città di Efeso, non fece la visita perfuntoriamente, nè se la passò con certe generalità di documenti, ma volle visitare tutti ad uno ad uno, non guardando a fatiche, nè ad incommodi, impiegandosi per un triennio notte, e giorno a fare quella visita personale: (x) *Per triennium nocte, et die non cessavi cum lacrymis monens unumquemque vestrum*. Che se san Paolo visitava tanti, e tanti ad uno ad uno, come mai il vescovo, che deve essere imitatore degli esempli apostolici, vorrà tralasciare di visitare almeno coloro, che sono *illustrior portio gregis Christi*, gli ecclesiastici, ad uno ad uno, giacchè il più importante frutto della santa visita si è: (y) *Visitare iniquitates*, come lo Spirito santo avverte? Ha il buon vescovo da visitare le iniquità, che sono i morbi delle anime, e come medico spirituale applicarvi i rimedii proporzionati: richiedendo alcuni, i lenitivi, altri il ferro. Onde le pene che talora in visita si danno, s'avverta, che siano medicine per la salute dell'anime.

(x) Act. 20. 31.

(y) Exod. 20.

10. In quella visita personale, rifletta la prudenza del buon vescovo, se, e in che cosa sia espediente valersi dell'assistenza de' suoi convisitatori, e della penna del suo cancelliere, o del suo segretario; mentre quei difetti, che la pecorella non avrà erubescenza di confessar-

gli al proprio pastore a solo a solo, e si contenterà, che dalla di lui penna siano notati i rimedii (a simiglianza di quello notammo nello scrutinio personale delle monache (z) avrà difficoltà di palesargli in presenza d'altri, e sentirà confusione, che altri odano i suoi difetti, le correzzioni, le ammonizioni. E' ben vero, che quando avranno da riceversi, ed esaminarsi le scritture richieste nell'editto, e nell'instruzzioni, non si esclude la penna altrui, l'assistenza de' convisitatori, per udirne il loro consiglio, quando parerà al buon vescovo di richiederlo.

(z) Vid. sup. par. II.

11. Visitato che avrà il vescovo personalmente ciascuno del suo clero, è certo, che lo troverà bisognoso di semplice correzione, o di precetto, o di ordine formale, o pure lo troverà irreprensibile. Se lo troverà bisognoso di semplice correzione, e ammonizione, glie la farà da buon pastore, acciocchè in avvenire si ammendi in ciò, che è stato trovato difettoso, con dargli quei ricordi di vita ecclesiastica; che in avvenire dovrà menare: e acciocchè meglio gli restino impressi nella mente, farà, ch' egli stesso gli noti, come solea fare il detto monsignor Rinuccini, in qualche pagina bianca solita premettersi nel breviario, o pure lasciargli una ben ordinata instruzione in iscritto: altrimenti potrà riuscire vana la visita, perchè partito il visitato dalla presenza del visitatore, si dimenticherà di quanto gli prescrisse di dovere in avvenire osservare, o evitare. E questa istruzione, o ricordo è necessariissimo darsi in iscritto. Se si tratterà di ordini, e precetti formali: questi si considerano di due specie; v. g. se si dovesse far precetto, che il visitato non tenga più conversazione scandalosa con qualche persona: acciochè negli atti della santa visita non si trovino registrati simili scandali, si suole da prudenti vescovi far fare a parte privatamente un obbligazioue dal visitato in iscritto, sotto pene, v. g. di esilio, di carcere, o di altra pena, di non conversare, etc. o di non trasgredire, etc. e in questa maniera si provede all'ono-

re, e alla fama dell'ordine, massime sacerdotale, e i difetti restano emendati.

O si tratta di precetti, od ordini formali, e si debbono fare, siccome si è detto nel parlare dell' officio del cancelliere. (*a*)

(a) Vid. sup. Par. I. §. XVII. n. 60.

E se si trovano in visita de' casi, che richieggano processo formale, altresì si possono anche compilare, secondo quello, che si è avvertito nella II. parte nel §. XVII. num. 38.

§. II.

Della visita personale de' famigliari del BUON VESCOVO.

1. *Si quis domui suae praeesse nescit, quomodo ecclesiae Dei diligentiam habebit?* (a) Così dall' apostolo fu avvertito il suo Timoteo. Nella nostra annotazione all'avvertimento VII. innocenziano, osservammo, che il buon vescovo non arriverà a ben governare i suoi sudditi, se prima non governa bene i suoi famigliari. La riforma de' costumi, la pietà, che egli vorrà introdurre negli altri, e particolarmente nel suo clero, fa mestieri, che prima sia praticata da suoi domestici, i quali doveranno essere gli esemplari agli esterni. Sicchè il visitatore *incipiat iudicium a domo Dei*: incomincierà la visita personale da' famigliari suoi. Il glorioso san Carlo prescrisse a suoi vescovi suffraganei, che stessero continuamente vigilanti sopra la custodia de' loro famigliari, e volle, che due volte l'anno fossero visitati: (b) *Super custodia familiae episcopus perpetuo stet, tum etiam bis quotannis visitet, semel initio quadragesimae, iterum initio adventus, eiusque mores paterne investiget, ac videat, ut unusquisque religiose, vitaeque spiritualis institutis congruenter vivat.* E perchè, come più volte abbiamo notato, la visita deve consistere in vedere, se ne' luoghi, robe, e persone visitabili v' ha cosa d' ammendazione per riformarla, ora nella visita di ciascuno famigliare del vescovo, o sia laico, o ecclesiastico, deve il visitatore proporsi per

(a) Tim. 3.

(b) Concil. provinciel.

ispecchio tutta la detta annotazione all'avvertimento VII. dove, come in regole compilate di esempi, e precetti di san Carlo glorioso, abbiamo distintamente rapportato tutto ciò, che deve evitarsi, e respettivamente osservarsi da' famigliari del buon vescovo, per poter confrontarvi la vita di ciascuno di loro, e se ognuno adempia bene il suo officio. Quali sieno gli officii, e i ministeri, che si adempiono nella casa del buon vescovo, e particolarmente dall'elemosiniero, dal prefetto spirituale, e dalli monitori segreti, la citata annotazione il dimostra.

2. Vedrà il visitatore quello, che avranno riferito gli scrutatori secreti al quesito fatto loro nel §. XI. par. I. di questo trattato.

3. Inoltre udirà i detti monitori segreti.

4. Interrogherà ciascuno famigliare de' suoi bisogni, per provedervi: e se alcuno famigliare, od officiale della casa del vescovo manchi all' officio suo, e in che, o abbia bisogno di correzione.

5. Da quello, che fosse stato, o dagli scrutatori, o da' monitori secreti riferito bisognoso di ammendazione, o si sarà ricavato dalle risposte, date dagli stessi famigliari interrogati, piglierà motivo il buon vescovo di esortare, ammonire, e bisognando, minacciare l'espulsione dalla casa sua, a quei famigliari, che esortati, e ammoniti non si ammenderanno de' difetti, de' quali li trovassero rei: con avvertire il visitatore, che particolarmente, come prescrisse san Carlo, i famigliari

6. Osservino modestia negli abiti, e ne' capelli. (c)

Frequentino i santi sagramenti ne' giorni stabiliti, cioè almeno ogni prima domenica del mese, e in tutte le feste solenni dell'anno.

I sacerdoti celebrino, e gli altri tutti odano ogni mattina la messa.

Convengano tutti all' oratorio per l' orazione, e per gli altri esercizii spirituali riferiti in detta annotazione, nell' ore prescritte.

Due volte la settimana si devono istruire della dottrina cristiana quei, che della famiglia sono più rozzi.

(c) Act. eccles. Med. instit. famil. et concil. prov. IV. p. 812. et 1683.

Non abbiano libri, come avvertì il santo arcivescovo, *de rebus iocosis, scurrilibus, ridiculis, obscaenis, impurisque conscriptos.*

Abbiano nelle loro camere qualche imagine pia di Cristo nostro signore, o della beatissima vergine, o di alcuno de' santi. Vi abbiano l'acqua benedetta, nè vi tengano cosa alcuna, che possa a' riguardanti cagionare scandalo, o mal esempio.

Non giuochino a giuochi illeciti, nè intervengano a comedie.

Osservino il di più, che distintamente abbiamo rapportato nella citata annotazione, ch'è la regola del vivere de' famigliari del buon vescovo.

7. Con li famigliari ecclesiastici si dovrà d'avantaggio praticare tutto ciò, che or ora nel §. IV. di questa terza parte noteremo per la visita di tutti gli ecclesiastici in generale, tanto d'ordini minori, quanto maggiori.

(d) De consid. cap. 4.

8. Generalmente con tutti, e singoli avrà il buon vescovo sempre avanti gli occhi quell'avvertimento di san Bernardo (d) *Domum episcopi decet sanctitudo, decet modestia*; e procurerà, che i suoi famigliari siano tali, o non essendovi, siano riformati, secondo il modello dato dal sacro concilio tridentino in parlare de' famigliari del vescovo: (e) *Ne sint rixosi, impudici, cupidi, elati, blasphemi, et voluptatum amatores, vitia demum fugiant, et virtutes amplectantur, et in vestitu, et cultu, et omnibus actibus honestatem praeseferant, sicut decet ministros ministrorum Dei.*

(e) Concil. Trid. sess. 2. cap. unico.

9. Queste sono le regole da osservarsi da chi è ammesso a servire il vescovo. Io non sò, che più si potrebbe richiedere in chi và a racchiudersi ne' chiostri, di questo, che si richiede in coloro, che entrano nelle case de' prelati di santa chiesa. Anzi a proporzione del capo, dovendo corrispondere le membra, non si deve pretendere minor virtù da coloro, che servono ad un vescovo, di quella, che si pretende da' racchiusi ne' chiostri. Quivi tutti tendono alla perfezione, ma il vescovo si presuppone esser perfetto. Si narra, che il

cardinal Battorio chiese a san Carlo, (f) che per qualche tempo volesse concedergli uno de' suoi famigliari, avendo intenzione, che gli fosse come una guida spirituale; e san Carlo se ne contentò, dandogli un sacerdote di molto buona qualità. Sicchè maestri di spirito dalle case de' prelati deono uscire, come da scuole di perfezione, siccome era la casa di san Carlo, il quale una volta disse ad alcuni vescovi suoi suffraganei, ch' egli aveva in casa sua, tra gli altri, trenta soggetti tutti abili al governo di qualsisia nobile chiesa: che vale a dire uomini di acquistata perfezione, che richiedesi in chi è assunto al vescovato.

(f) Giussan. Vit. s. Caroli lib. 7. c. 127.

§. III.

Della visita personale de' ministri del foro episcopale.

Non minore attenzione, e vigilanza di quella avrà avuta nel visitare i suoi famigliari, deve certamente avere il buon vescovo nel visitare i ministri del suo foro: poichè dal ben adempiersi, e particolarmente senza interesse, il loro officio, dipende in grandissima parte il buon governo pastorale. Del vicario generale, dell' avvocato, e procuratore del fisco, dell' avvocato de' poveri, del cancelliere, e altri notari, del bargello, e di altri esecutori, del custode delle carceri, del prefetto spirituale delle carceri, dell' archivista, e del prefetto del foro, abbiamo nell' annotazione all' avvertimento innocenziano VIII. rapportato le qualità, gli officii, e le obbligazioni; e nel §. XXXII. della seconda parte di questo opuscolo abbiamo pienamente parlato della visita attuale della cancellaria, e del foro episcopale. Onde senza qui stare a ripetere le medesime cose: il buon vescovo rifletta attentamente a quanto nell'accennata annotazione all'avvertimento VIII. e nel detto §. XXXII. abbiamo rapportato. Vegga inoltre le relazioni, che gli scrutatori segreti gli avran-

(a) Vid. sup. par. II. §. XI. huius tractatus visit.

no date al quesito secondo ; (a) ed il tutto se lo prefigga, come specchio per vedere, se in tutti, e singoli i suddetti ministri vi sia cosa da riformare, e d'ammendare; per poter pigliare, ritrovandovene il bisogno, quelle risoluzioni, che il suo zelo, e prudenza pastorale richiederà.

§. IV.

Della Visita personale degli ecclesiastici, tanto d'ordini minori, quanto maggiori.

1. Generalmente, per tutti gli ecclesiastici si pratichino nella visita personale le cose, che notiamo nel presente §. e successivamente aggiungeremo le altre, che secondo l' ordine, la qualità, e l' officio, e il beneficio delle persone, dovranno praticarsi di più oltre a queste.

2. Si praticherà primieramente dal buon vescovo l' avvertimento pastorale ; che del primo §. di questa *terza parte* al numero 8. abbiamo rapportato : e si rifletterà al di più, che nello stesso primo §. si contiene.

(a) Vid. sup. par. I. §. VIII. huius tract. visit. n. 2.

3. Dipoi si facciano esibire dal visitando, (a) siccome fu ordinato nell' editto generale della visita, e si riconoscano le lettere della collazione degli ordini : incominciando dalla prima tonsura fino all' ultimo, che il visitando avrà ricevuto. Si esamini, se legittimamente gli abbia ricevuti, se da legittimo collatore, se servati gl' interstizii de' tempi, se nei legittimi tempi dell' ordinazioni, e se fuori de' tempi vi sia stata la dispensa apostolica, come anche rispetto all' età : si deve osservare attentamente, se sia stato per ogni verso legitimamente ordinato.

4. Il Cancelliere nel libro della visita personale dovrà annotare distintamente gli ordini ricevuti, da chi, in che tempo, e tutte le altre circostanze, che si contengono nelle lettere esibite della collazione degli ordini. Se si troverà qualche difetto, onde si conosca, che colui, il quale si visita, sia stato malamente ordinato ; o

che non giustifichi la suscezzione di qualche ordine, se gli si deve interdire l'esercizio degli ordini ricevuti, fin' a tanto, che produca le opportune dispense, e respettivamente giustifichi gli ordini ricevuti.

5. Si riconosca il catalogo de'libri, che tiene, da esibirsi anche in esecuzione dell'accennato editto, per proibire quelli, la cui lezione fosse proibita, o in altra maniera illecita agli ecclesiastici: e per esortare, e anche ordinare, che si proveda di quella sorte di libri, che sono a proposito per fare acquistare (b) *bonitatem disciplinam, et scientiam*. S. Carlo statuì, che ogni chierico d'età d' anni quattordici, dovesse tenere, se non molta copia di libri, almeno i necessarii, e onninamente volle, che tenessero il libro del testamento nuovo, e vecchio, il sagro concilio tridentino, il catechismo romano, le constituzioni principali, o sinodali, e'l calendario delle feste, che si dà in luce ogni anno; e lo stesso santo cardinale in dare avvertimenti al suo clero, disse (c) =*Quotidie aliquid eo sacris bibliis legite; ac si per ecclesiasticas occupationes licet, qui apti estis, aliquid ex sanctorum patrum opusculis, Gregorii magni pontificis, Cypriani, Ambrosii, Augustini, Chrysostomi, Bernardi, et aliorum, qui sanctitatis, et doctrinae laude in ecclesia celebrantur.*

(b) Conc. 1. prov. mediolan.

(c) Conc. provincial. IV. mediolan.

6. Se il visitando sarà suddiacono, o diacono, esibisca, come fu ordinato nell' editto, l' inventario del suo patrimonio per l' effetto, che si accenna nel seguente §. al num. 2.

7. Si guardi all' esteriore del visitando; (*d*) acciocchè, in caso di bisogno, si possa ammonire, che vada in abito, e tonsura decente. Si veggano le relazioni date dagli scrutatorii secreti, e s' apra il libro pastorale, e i quinteruetti, in cui saranno descritte le relazioni avute anche in voce da' vicarii foranei, parochi, e altri ec. per sapere, che cosa si trovi notato di qual soggetto, che si visita personalmente, circa l' abito, tonsura decente, servigio della chiesa, onestà della vita, abitazione con donne, giuochi, negozii illeciti, pratiche, e con-

(d) Vid. sup. par. 1. §. VII. n. 5. et §. XI. et XII. huius tractat.

versazioni illecite, acciocchè secondo ciò che sarà stato riferito, possa il buon vescovo lodare coloro, che saranno degni di lode, e all' incontro esortare, ammonire, precettare, come parerà alla sua prudenza, per medicare la pecorella da' morbi contratti, e per preservarla da quelli, che corre pericolo di contrarre, anzi aggiungerle stimolo d'infervorarsi nel camino della santa perfezione.

8. Si stima opportuno, che ciascuno del clero, che si visita, sia paternamente interrogato (avvertendo però agl' interrogatorii, che convengono a' sacerdoti, e a quelli che convengono a' chierici di ordini minori) sopra le infrascritte regole della vita chiericale, composte di quarantotto numeri, che sono le stesse abbiamo già compilate, e rapportate nel nostro (e) trattato della sagra ordinazione. E perchè il presente della visita altresì dismembrato dall' opera, si dà in luce, qui per maggior commodità del visitatore, le inseriamo, e sono del seguente tenore.

(a) Tract. sac. ordin. §. 2 o. c. 8.

REGOLE

Della vita chiericale.

I. La prima, e principale risoluzione, e raccordo si è di fuggire i peccati mortali, e quanto si può, i veniali, massimamente i volontarii, e maliziosamente commessi, e confessarsi almeno una, o due volte la settimana.

II. Non tralasciare la santa orazione mentale la mattina, e la sera, almeno mezz' ora per volta, e tener per certo, che se si tralascia la prima volta, con facilità si tralascerà la seconda, e se si tralascerà la seconda, con assai maggior facilità si tralascerà la terza. Onde si deve avvertire di essere costante, e perseverante in questo santo esercizio.

III. Non tralasciare l'esame della coscienza due volte il

dì, prima di andare la mattina a tavola, e la sera prima di andare a letto.

IV. Custodire la castità, anzi la pudicizia: fuggendo tutte le occasioni, che possono macchiarla, o appannarla: ricordandosi, che i mezzi necessarii sono orazione, frugalità di cibo, o fuga dalle occasioni, particolarmente la mortificazione degli occhi.

V. Recitare con attenzione, e con divozione l' officio divino, o in chiesa, o in casa avanti qualche divota imagine, e all' ore proprie, se sarà possibile: con ricordarsi, che si salmeggia alla presenza di Dio: proferire bene le parole, e non istare con la mente distratta, nè vagando con gli occhi, nè con positura indecente del corpo, nè passeggiando.

VI. Con eguale, e maggior pietà, e divozione celebrare ogni dì la santa messa, non tralasciando la preparazione, per la quale sarà ottima la orazione mentale, che avrà fatta, e poi recitare quelle vocali prescritte della chiesa pro opportunitate sacerdotis. *E sarà cosa di molta pietà, se la mattina, prima di celebrar la messa, il sacerdote custodirà la lingua in silenzio, o almeno le parole, che proferirà, procurerà che sieno gastigate.*

VII. Nella sagrestia, e molto più nella chiesa stessa, stare in silenzio.

VIII. Quando il sacerdote si troverà vestito degli abiti sacerdotali, mortifichi gli occhi, le orecchie, e la mente da ogni cosa, che possa cagionar distrazione.

IX. Nel portarsi al sacro altare, sieno i passi del sacerdote gravi, e modesti.

Nel celebrare la santa messa, tre cose si osservino. Si pronuncino bene le parole, si facciano le cerimonie col decoro, e gravità, che si conviene: si applichi la mente all' at-

tuale intelligenza, ed avvertenza di quel che si fa.

X. Finita la messa, non si tralasci il divoto rendimento di grazie, guardandosi il sacerdote di non meschiarsi in colloquii vani.

XI. Accompagnare il santissimo sagramento, quando si porta agl' infermi.

XII. Intervenire ne' giorni festivi alli vesperi, e alle messe conventuali, e ad altre funzioni in coro Intervenire alle processioni, e osservare in tutte le sagre funzioni esattamente i sagri riti, e le cerimonie, e rendere alla chiesa il servigio conforme il bisogno.

XIII. Nel tempo del sagro avvento, e della quaresima udire le prediche.

XIV. Essere distaccato dalle cose terrene: guardandosi di non andare al coro a' divini ufficii, e all' esequie per interesse, e molto più si dee guardare dal celebrare la santa messa per questo fine dell' interesse.

XV. Guardarsi dal disordinato affetto de' parenti.

XVI. Chi ha entrate ecclesiastiche, detrattane la propria decente sostentazione, impiegare il resto in sollievo de' poveri, ed altri usi pii.

XVII. Fuggire i negozii secolari.

XVIII. Amare il ritiramento.

XIX. Fuggire le conversazioni viziose, e dannose. Tali sono quelle di persone oziose, femine, e secolari; quando però la carità, o la giustizia non lo ricerchi.

XX. Fuggire le osterie, e luoghi publici.

XXI. Attendere ogni dì per qualche stabilito spazio di tempo alla lettura di libri spirituali, e allo studio di casi di coscienza: e da tutti gli ecclesiastici non si dovrebbe tralasciare (per seguire in ciò gli esempi di molti, che il praticano) di leggere inginocchioni ogni dì, un capo di nuovo testamento, dove è espressa

la vita di Cristo nostro signore, e gli atti apostolici, che sono a chierici la vera norma della loro vita.

XXII. Intervenire alle congregazioni, che si fanno per acquistare, conservare, e accrescere lo spirito ecclesiastico, e la dottrina.

XXIII. Sostenere la dignità dell' ordine, massimamente sacerdotale. Non istare mai col capo scoperto avanti laici, nè in piedi, quando eglino seggono: ricordandosi, che la virtuosa vita del sacerdote, lo rende stimabile, altrimenti sarà disprezzabile.

XXIV. Nelle case particolarmente di laici, non esercitare alcun' ufficio indegno del carattere sacerdotale.

XXV. Coadiuvare i parochi nel zelare la salute dell' anime, come particolarmevte nell' insegnare la dottrina cristiana, e nella visita degl' infermi, massimamente se sono poveri.

XXVI. Nelle proprie case procurare, che non si tralasci da' domestici l' orazione, e s' attenda ad altri esercizii di pietà, che il sacerdote dee promuovere.

XXVII. Non portare armi d' alcuna sorte.

XXVIII. Astenersi dal giuocare alle carte, a' dadi, e ad altri giuochi illeciti, e indecenti. Né alla palla, pallone, pallamaglio, e altri simili per lecita ricreazione, giuocare in luoghi publici.

XXIX. Astenersi dalle caccie clamorose.

XXX. Non abitare con donne: ricordandosi, che s. Carlo non permettea, che i suoi chierici abitassero, senza sua licenza, con donne, ancorchè non sospette, eccetto, che con la madre, e con le sorelle.

XXXI. Non trovarsi mai solo con sola, nè anche in chiesa, se non alle ore di concorso, e con le porte aperte.

XXXII. Ne' viaggi, non sedere a mensa, dove siano donne.

XXXIII. Avere l' abitazione, quanto più si può, segregata da' domestici. Contentarsi nella camera di modeste suppelletili: avervi l'acqua benedetta, e qualche imagine divota, un crocifisso picciolo di rilievo: avervi libri da studiare, ma che sieno appartenenti alla professione ecclesiastica, e non di cose profane.

XXXIV. Avere la servitù timorata di Dio, e di buoni costumi, siccome si conviene a chi è ministro de' ministri di Dio.

XXXV. Non intervenire a' balli, comedie, ed altri simiglianti spettacoli.

XXXVI. Usare modestia esemplare in tutte le azioni, come nell' abito, nelle parole, nel caminare nello stare, nel gestire, nel volto.

XXXVII. Sia l' abito talare, e di materia non pomposa.

XXXVIII. Non lasciarsi mai vedere, anche in casa, senza veste congruente all' ordine.

XXXIX. Guardarsi dalle vesti colorate, e da ogni ornamento profano, e le vesti, se saranno povere, si procuri, ove non siano sordide.

XL. Usare modestia ne' capelli, che non eccedano le orecchie.

XLI. Portare la corona chericale di grandezza conveniente all' ordine, e rifarla ogni settimana.

XLII. Essere parco nel mangiare, e nel bere, fuggendo d' intervenire a nozze, ai conviti, massime di secolari, nè mangiare, o bere fuori di pasto.

XLIII. Quando si parla: si procuri, che le parole sieno con voce sommessa: ricordandosi, che non dee il sacerdote proferir parola, che non sia d' edificazione.

XLIV. Nel caminare, si usi gravità, e modestia, senza accellerare i passi: non si slancino

le braccia, nè si vada vagando con gli occhi.

XLV. Non andare porgendo orecchie alle vane curiosità, e indagando notizie di avvisi di cose del mondo.

XLVI. Usare carità a' poveri, facendo loro limosina, secondo, che le sue facoltà comporterranno massimamente, se (come si è detto) si possederanno rendite ecclesiastiche.

XLVII. Ogni anno ritirarsi a fare gli esercizii spirituali, e la confessione generale.

XLVIII. Leggere spesso queste resoluzioni, e altri buoni propositi, fatti per osservare la regola propostasi di vivere.

9. Sopra queste regole, e sopra ciascun numero di esse s' interroghi l' ecclesiastico, per saper se egli osservi, e se respettivamente eviti le cose, che le medesime regole prescrivono doversi osservare, ed evitare dal clero. Dalle risposte, che darà l'interrogato, il visitatore subdorerà, e verrà tosto in cognizione qual sia la di lui vita, e spirito ecclesiastico, e di quali esortazioni, ammonizioni, ricordi, o precetti avrà di bisogno per vivere in avvenire la vita, che deve vivere chi è ministro di Dio. E sarà di molto proposito, che a ciascuno visitato, massimamente sacerdote, si consegni un esemplare di queste regole, quali il buon vescovo dovrebbe in un foglio patente, che a guisa di specchio dovesse stare affisso nelle camere degli ecclesiastici, aver fatte stampare, e averne molti esemplari, per distribuirgli in ogni tempo, e particolarmente in quello della santa visita, con raccomandarne per le viscere del Signore, a tutti coloro, a' quali le consegnerà, la dovuta osservanza: con certezza, che il frutto principale della visita personale del clero sarà il divulgare fra gli ecclesiastici queste regole, e invigilare sempre per l' esecuzione di esse. Che se i regolari hanno le loro regole, e constituzioni, molto più le debbono avere i nostri chierici, che per

vivere nel secolo, ed esposti a mille pericoli hanno bisogno di doppio spirito: ed essendo le regole, e le constituzioni de' chierici sparse per gli sacri canoni, e concilii; ho pensato non dover riuscir discaro, che da diversi luoghi de' medesimi sagri canoni, e concilii noi le abbiamo tratte, e così unite le divulghiamo.

10. Se i chierici, si troverà, o sarà stato dagli scrutatori riferito, che non vadano in abito, e tonsura decente (sebbene nell' atto della visita personale ognuno vorrà comparire decentemente vestito,) o che non servono alle chiese, si deve contro di essi procedere anche giuridicamente, per privargli in caso di contumacia, del privilegio del foro, avvertendosi a ciò, che abbiamo per la pratica di questo processo, notato del detto nostro trattato della sagra ordinazione, §. XVIII. dove abbiamo pienamente discorsi del modo di procedere contro di tali chierici, massimamente beneficiati, che non vanno in abito.

11. Deve in fine ogni ecclesiastico visitato esaminarsi dal visitatore sopra la dottrina necessaria all' ordine, e beneficio, che ottiene, riportandoci a quello, che nell' annotazione all' avvertimento XVIII. innocentiano, cioè nel detto trattato della sagra ordinazione, abbiamo scritto circa la dottrina, e altri requisiti de' chierici di prima tonsura, d' ordini minori, suddiaconi, diaconi, e preti: onde in tempo della visita, deve il vescovo esaminarli, per notare nel libro pastorale l' idoneità, e progresso de' suoi sudditi nelle lettere, e sapere altre loro qualità: affine di valersi di tali notizie in occasione di collazioni d' ordine, d' officii, e beneficii, e sopratutto per dare rimedii opportuni, che chi n' ha bisogno, acquisti la bontà, la disciplina, e la scienza, e altri requisiti, che gli sono necessarii. E nell' esame della dottrina, non si esclude l' interresenza di convisitatori, o di altri esaminatori:

12. E se bene, come notammo nel §. undecimo, numero quarto della parte prima di questo trattato, non

è lecito esigere giuramento da' visitati, (eccettuatine i casi, che ivi accennammo) nulladimeno ogni visitato deve onninamente essere interrogato dal visitatore, con incaricare strettamente la di lui conscienza, acciocchè posposto ogni umano rispetto, liberamente risponda, e riveli (prometta il visitatore la segretezza in parola di sacerdote) i difetti, se egli sappia, bisognosi d' ammendazione degli ecclesiastici di quel luogo, e altri abusi particolari, o generali; e il visitatore ne faccia memoria nel libro pastorale, per valersi di tal notizia nella visita di colui, che dovrà essere ammonito. A qualcheduno di questi visitati, secondo il prudente arbitrio del visitatore, si potrebbono dare in tutto, o in parte gl' interrogatorii, o quesiti, da noi nella detta prima parte, paragrafo undecimo, registrati per gli scrutatori secreti. E in fine secondo anche il prudente arbitrio del visitatore, che deve aver riguardo alla qualità del visitato, si domandi il parere del medesimo visitato, sopra che cosa egli stimi si debba, e possa in quella visita proibire, o ordinare, e riformare in generale, o in particolare, tanto per la visita personale, quanto locale, e reale, e dell' adempimento degli obblighi delle chiese, e di altri luoghi pii. Questo è un avvertimento importantissimo, la cui pratica si raccommanda in ispecial maniera al mio buon vescovo, sicuro se egli lo eseguirà con pazienza, e con prudenza, di avere a sperimentare frutto abbondante, perchè verrà in cognizione del male, e come buon medico vi appresterà il rimedio.

§. V.

Della visita personale de' preti.

Con ogni prete visitando, oltre le cose accennate nel precedente paragrafo comune a tutti gli ecclesiastici si debbono di più praticare quelle, che soggiungeremo nel presente.

1° Se ogni Ordinato deve essere nella visita personale esaminato, in ispecial maniéra deve esaminarsi il

sacerdote circa la dottrina, che gli è necessaria, della quale abbiamo parlato nel menzionato trattato della sacra ordinazione, paragrafo decimottavo. Che se si troverà ignorante deve proibirsegli il celebrare sino a tanto acquisti la scienza necessaria, con obligarlo a frequentare la congregazione de' casi di conscienza, della quale parlammo nel medesimo trattato della sagra ordinazione, paragrafo quinto, num. 14. e 15., e quando non vi sia modo di eriggere questa congregazione, tocca alla pastorale industria del vescovo trovare modo, che i sacerdoti ignoranti siano istruiti, ancorchè dovesse egli stesso, come sarebbe tenuto, fare da maestro, e instruttore, e intorno a ciò ricordiamo quello, che abbiamo notato nella visita del seminario.

2. Ricevasi l' inventario del patrimonio, che possiede, per farlo rapportare negli atti della visita, e per riflettere talora, se il titolo del patrimonio sia stato fittizio, acciocchè si possa l' ordinato dichiarar sospeso siccome ne abbiamo scritto nel detto trattato della sagra ordinazione ne' paragrafi settimo, e decimottavo, dove rapportiamo altri mezzi da provedere all'ignoranza, e mali costumi degl' illegttimamente ordinati. E quanto agli ordinati con patrimonii fittizii, oltre a quello, che abbiamo notato nel detto nostro trattato, diamo ora di più a notizia del visitatore, una dichiarazione della sagra congregazione del concilio, che deve porre freno a chi ardisse di farsi promovere con patrimonii fittizii: e debbono i così promossi pensare di provedere alle loro coscienze, se sono occulti; ma se sono publici, sarà peso del vescovo procedere contro di loro, secondo la dichiarazione, ch' è del seguente tenore.

(a) ex tomo 29. Memorial. p. 183 existen. in arch. congr. conc.

Posita decisione congregationis, qua declaratum fuit, concilium tridentinum cap. 2. sess. 21. (a) *prohibens aliquem ordinari ad sacros ordines, absque titulo sufficientis beneficii, vel patrimonii, in illis verbis: antiquorum canonum poenas super his innovando, et innovare poenam, ut mensa episcopalis teneatur ad*

alimenta ordinati, non autem poenam, ut ordinans, et ordinati sint suspensi: An diversum censeri debeat, cum clericus circa huiusmodi titulum in ordinatione fraudem committit: adeout si is conficto titulo beneficii, vel patrimonii ordinatorem deceperit, in suspensionem incidisse, intelligatur.

Die 27. novembris 1610. congregatio concilii censuit, hoc casu poenam suspensionis ante concilium, non fuisse correctam, et hodie a tridentino concilio esse innovatam, et propterea huiusmodi clericum, qui adhibito dolo, confictoque titulo ordinatorem decepit, esse ipso iure suspensum, carereque ordinis executione.

Si avverta alle parole: *adhibito dolo, confictoque titulo*: perchè quando non vi concorresse l' inganno dell' ordinato, non resterebbe sospeso, ma non si dovrebbe promovere agli ordini superiori, se non costituisse altro patrimonio, si come la stessa congregazione del concilio dichiarò a dì 11. febraio 1682. *in neapolitana* dove trattandosi di un suddiacono, al quale il suo padre aveva assegnato per patrimonio gli stessi beni, che avea assegnati ad un altro suo figliolo, che era stato ordinato sacerdote: fu detto, che stante, che il suddiacono non l' avea saputo, non era incorso in sospensione, ma che se volea essere promosso agli ordini superiori, dovea costituire altro patrimonio.

3. Si deve onninamente esaminare ogni sacerdote e se sappia celebrare la santa messa, acciocchè non vi veggano i deplorabilissimi abusi di celebrarsi irreverentemente, frettolosamente, e senza osservanza delle sacre cerimonie, il tremendo sacrificio. Il vescovo in presenza sua, o di altro a ciò deputato, ne farà l'esperienza, per osservare, se il sacerdote celebri con osservare particolarmente tre cose. La prima: pronunzi bene le parole. La seconda: faccia tutte le cerimonie con quel decoro, e gravità, che si richiede. La terza: che applichi la mente all' attuale intelligenza, e avvertenza di quello, che dice, e fa. L' osservanza di queste tre cose non richiederà meno spazio di un terzo

d' ora, come ci persuade l'editto publicato in Roma per ordine della santità di n. s. papa INNOCENZIO XI. e che ogni buon vescovo deve procurarne l' osservanza nella sua diocesi: e perchè contiene più particolarità, ne registriamo in buona parte il tenore, ch' è il seguente.

Gaspar tit. sancti Silvestri in capite s. r. e. presbyter card. Carpineus sanctiss. domini nostri vicarius generalis, etc.

Omissis etc.

D' ordine speciale della santità sua, si comanda, che nessun sacerdote possa celebrare, se non in abito del tutto decente, e specialmente con veste talare, e sia quella stessa, con la quale va alla chiesa, e non presa in prestito per l' atto del celebrare; e con la chierica, e corona di non minore grandezza di un testone, e senza zazzera, o capigliatura, che cuopra la fronte, o l' orecchie, e questo sotto pena della carcere, e di scudi dieci d' applicarsi ad opere, e luoghi pii, conforme al solito, oltre l' incorso delle quali pene possono esser certi, che il difetto della debita tonsura, così in loro, come negli altri di ordini sagri, e minori, porterà totale impedimento alla pretenzione di qualsivoglia impiego ecclesiastico.

Che con questa proibizione non s' intenda derogato alle proibizioni, che vi sono di usare capelli, e zazzere finte, chiamate volgarmente parucche, con le quali molto meno sia lecito l' accostarsi all' altare, e celebrarvi il santo sagrificio della messa, sotto pena a chi ardisse di contravenire, della sospensione da incorrersi ipso facto, e di scudi venticinque da applicarsi a luoghi pii, come sopra.

Che nel trattenersi i sacerdoti nelle sagrestie non consumino il tempo in vani discorsi, ma stiano quieti, e modesti, come comporta il luogo, che serve prin-

cipalmente al culto divino, e al raccoglimento per la preparazione al sacrificio, e rendimento di grazie dopo di esso; e non vi piglino tabacco, nè in fumo, nè in polvere, nè masticato, come cosa pregiudicevole alla pulizia, e decoro ecclesiastico, sotto le medesime pene immediatamente espresse, tanto per quelli, che v' incorreranno, come per li sagrestani, che lo permettessero, e non vi ponessero il debito rimedio.

Parimente si comanda a tutti i rettori, sagrestani, ec. che non permettano ad alcuno sacerdote il celebrare nelle loro chiese, se non avrà la solita nostra licenza, e porterà l' abito, e tonsura predetta, quale abito il sacerdote l' ha da portare avanti, che entri in sagrestia, nè deve essergli imprestato dal sagrestano sotto la medesima pena della carcere, e di scudi dieci, d' applicarsi, come sopra, e di più la sospensione de' loro officii, ec.

E per lo scandalo, che porta il vedere li sacerdoti, che si affrettano nel leggere, o nel fare le cerimonie, ordiniamo, che nelle sagrestie vi sia un orologio da ruote, o da polvere, per mezzo del quale il sagrestano possa conoscere; se il celebrante impiega nel sagrificio il debito, e proporzionato tempo, che non dovrà esser meno di un terzo d' ora; e trovandosi, dopo avvertiti da sagrestani, a perseverare i sacerdoti in questa indecenza, si debbano licenziare, e privare dell' officiatura, con dare a noi in nota i loro nomi, sotto le pene già espresse di dieci scudi, ed altre a nostro arbitrio pe' sagrestani, che lo comportassero, e non rimediassero a quanto si è detto, ec.

Che non si possa cominciare a dire le messe prima d' un ora avanti l' aurora, e che ad un un' ora dopo mezzo giorno debbano essere del tutto finiti li sacrificii, ec. non ostante qualsivoglia consuetudine, o privilegio in contrario, che non sia stato riconosciuto, e approvato da noi, ec. Datum Romae ex aedibus nostris hac die 10. octobris 1681.

G. CARD. VICARIO

5. Per l'osservanza delle cose sudette, e di altre, che concernono la vita, l'onestà de' chierici, e l'adempimento de' loro officii: oltre alle pene minacciate, e da minacciarsi, col pigliarsi l'esempio del sopracitato editto romano, v' ha anche una dichiarazione della congregazione del concilio, che permette al vescovo di sospendere i suoi sudditi per cagioni moventi l'animo suo, senza che sia tenuto a rilevarle ad altri, che alla santa sede apostolica: sperandosi che il vescovo non si abuserà mai di tal facoltà per alcun fine privato, e interesse particolare = *bononien.* 14. *novembris* 1654. *supplicat declarari: an Ordinariis locorum facultate sibi concessa a sacro concilio tridentino sess.* 14. *cap.* 1. *de reform. liceat ob legitimas causas, suspendere, etiam extraiudicialiter, clericos, presbyteros seculares, etiam parochus, sibi subditos, sublata eis potestate appellandi, congregatio concilii censuit, Ordinariis ut supra licere.* = E' ben vero, che detta appellazione s'intende quanto al suspensivo, ma quanto al devolutivo, la congregazione dichiarò *in vercellen.* 21. *martii* 1643. *episcopum teneri exprimere delictum, seu causam sedi apostolicae, ad quam reus recursum habuerit.* (a)

(a) Ex tomo 27. decret. pagin. 170. existen. in arch. congr. conc.

6. In esecuzione dell' editto, si riceva il catalogo degli obblighi delle messe, che ogni sacerdote tiene di celebrare, o far celebrare in luogo determinato, e se ne esigga la sodisfazione. E trovandovene essere bisogno, prescriva l'osservanza di quanto circa l'annotarsi la celebrazione delle messe nel libro a ciò destinato, si è detto nella parte II. §. XVIII. num. 5. del presente trattato. E in questa materia di sodisfazione d' obblighi di messe, vada oculatissimo, ed attentissimo il visitatore, perchè vi sogliono essere degli abusi, e delle fraudi.

Della visita personale delle dignità, e canonici, beneficiati, mansionarii, e sotto qualunque titolo s' appellino, obbligati alla residenza nelle cattedrali, o nelle collegiate.

§. VI.

1. Oltre alle cose notate ne' precedenti IV. e V. §§. a tenore de' quali debbono altresì farsi la visite personali delle dignità, e de' canonici, si deve d' avvantaggio richiedere da essi. Primo, l' esibizione delle bolle de' loro canonicati, e di altri beneficii, richieste nell' editto: per osservarne, se la collazione sia stata legittimamente fatta, o pure abbia qualche vizio, si che vi sia necessaria la dispensa apostolica, o per difetto personale del canonico, come sarebbe mancanza d' età, difetto de' natali, o altro canonico impedimento: se nella chiesa, ove possiede la dignità, o il canonicato, possiede altro beneficio, non potendosi ottenere *sub eodem tecto*, senza la dispenza speciale. E molto più non è lecito ottenere con l' autorità ordinaria il secondo beneficio, quando il primo sia sufficiente alla sostentazione del beneficiato. E se nè il primo, e il secondo fossero sufficienti, il vescovo non può conferire il terzo, ancorchè fosse *de iure patronatus*, conforme alle seguenti dichiarazioni della congregazione del concilio *alatrina*. (a)

(a) Ex tomo 5. decr. p. 21. exist. in arch. congr. conc.

Primo. Se il vescovo può liberamente conferire uno, o più beneficii ad una medesima persona, che ha più beneficii, ma non sufficienti al vitto suo, e sino a che somma devono ascendere li beneficii per essere sufficienti.

Secondo. Se il vescovo può conferire beneficio de iure patronatus ad uno presentatogli dalli veri padroni, quale abbia altri beneficii, e sufficienti al vitto suo, ed anco l' abbia nella medesima chiesa, dove vacano, e sono fondati li beneficii de iurepatronatus, a' quali detta persona è presentata.

Congreg. concilii respondit, iuris communis esse, quae beneficia sunt sufficientia, et quae minus, decernere.

Habenti unum beneficium simplex, quod non sufficiat ad eius sustentationem, posse episcopum conferre aliud beneficium, absque dispensatione apostolica, non autem plura, quantumvis simplicia, usque ad sufficientem eius sustentationem, citra papae dispensationem, quod sane intelligitur quo ad retentionem. Nam post episcopus habenti duo beneficia tertium conferre, sed habita possessione tertii, vacant duo priora.

Ad secundum: ex praedictis constat, non posse.

2. E quanto a' beneficii *de iure patronatus*, più espressamente lo dichiarò la stessa s. congregazione, (b) *in nullius* 16. *ianuarii* 1596. *congregatio concilii censuit, habere locum decretum concilii tridentini sess.* 24. *cap.* 17. *de reform. etiam in beneficiis, quae sunt de iure patronatus laicorum, vel clericorum, in quibus non fit collatio, sed institutio, quae est actus necessarius, et non voluntarius*. Nè per la pluralità giova al vescovo la consuetudine immemorabile: siccome la stessa congregazione il dichiarò: (c) 12. *maii* 1594. *congreg. conc. censuit, beneficia difformia ultra duo, non posse episcopum conferre, quamvis adsit immemorabilis consuetudo.*

(b) Ex tome 3. decr. p. 160. exist. in areh. congr. conc.

(c) Ex d. tomo. 3. p. 8.

3. Ritrovandosi la collazione legittima, si noti, con l' espressione del collatore, dell' anno, del giorno, possesso, e colle altre circostanze.

4. Si deve onninamente esiggere da' canonici, che si visitano, l' esecuzione degl' istruzzioni precedentemente loro mandate, o siano del cardinal Caracciolo, o siano del cardinale Orsino: che se saranno state mandate queste, debbono avere eseguito tutto ciò, ch' è contenuto ne' capi II. III. IV. XI. XII. Si ricevano, e si registrino le scritture, e gl' inventarii de' beni delle chiese, e cappelle, e altre notizie chieste: con aver riguardo a quanto si è notato, particolarmente circa l' inventario de' beni nel §. XXVII. della II. parte del presente trattato.

5. La prudenza, e la dottrina del buon vescovo, col consiglio de' suoi convisitatori, potrà provvedere, conforme al bisogno, che conoscerà esservi necessario, do-

po l' esame delle dette scritture, con valersi particolarmente di quanto nella parte seconda di questo nostro opuscolo abbiamo ne' §§. XVIII. e seguenti notato della soddisfazione degli obblighi delle messe, ec. della residenza, dell' ore canoniche, e di altri ministeri canonicali: sicchè deve del tutto farsene esatta discussione.

6. Circa il detto adempimento degli obblighi delle messe, annessi a' canonicati, e a' beneficii di qualunque sorte, se ne faccia da ciascuno visitato, che in virtù dell'editto dovrà averne esibito il catalogo, esibire la soddisfazione, con indurre onninamente l'osservanza di quanto circa l'annotarsi per ordine di Alessandro VII. le celebrazioni nel libro, e altro, abbiamo copiosamente scritto per tutto il detto §. XVIII. della detta seconda parte; e qui aggiungiamo l'osservanza, che il buon vescovo deve procurare, d'un' altro ordine dato dal medesimo pontefice per lettera circolare della congregazione del concilio a 13. decembre 1663. a tutti i vescovi, e prelati di religioni: che per non fare perdere le memorie degli obblighi sudetti, ne facciano rinovare le tabelle: *Sedulo perspectis testamentis* (sono parole della sudetta lettera) *conventionibus, aliisque scripturarum documentis, quibus onera missarum unicuique ecclesiae, sive loco pio, aut privatis sacerdotibus incumbentia, continentur, vocatis etiam omnibus illis, quorum intersit, tabella conficiatur, in qua praedicta onera dilucide, et distincte adnotata sint, et publice in sacristia ecclesiae exponatur, etc.* Avvertimento è questo troppo necessario, nella cui esecuzione si abbia riguardo al *vocatis omnibus illis, quorum intersit*, e tra essi onninamente debbono essere uditi gli eredi de' pii testatori, o fondatori, i quali lasciarono gli obblighi delle messe.

7. Visitandosi il canonico teologo, e il canonico penitenziero; si deve avere riguardo di più con essi per l'osservanza di quanto abbiamo notato nella stessa seconda parte ne' §§. XXIII. e XXIV.

8. Si vegga ciò, che si trovasse notato nel libro pa-

storale, e nelle relazioni degli scrutatori secreti in risposta particolarmente de' quesiti 10. e 11. sopra registrati nella prima parte §. XI.

9. Nel sermone da noi menzionato nel §. I. num. 7. di questa terza parte, che avrà detto il buon vescovo a tutti i canonici ragunati in capitolo, quando gli visitò in commune, furono avvertiti di rilevare gli abusi, ec. Onde il visitatore abbia singolarmente a cuore co' canonici, massimamente con quegli, in cui scorgerà maggior zelo, e pietà, e prema nella pratica dell' avvertimento, che nel num. 12. del §. IV: di questa stessa parte abbiamo rapportato nell'interrogare, e sapere gli abusi, per potervi porgere rimedio: con riassumere tutto ciò, che nel §. XVIII. e seguenti della seconda parte di questo trattato abbiamo scritto; onde potranno formarsi molti quesiti per sapere, se le cose da osservarsi si osservino, le cose da evitarsi si evitino nella recitazione de' divini officii, e in tante, e tante altre cose pertinenti al buon servigio di chiese.

§. VII.

Della visita personale de' beneficiati, cappellani, e altri sotto qualunque titolo s' appellino, che posseggono beneficii non residenziali.

1. In questi visitandi personalmente, altresì si ha da avere per regola quanto nel precedente §. IV. si è notato, e anche nel §. V. di questa terza parte, se i beneficiati saranno sacerdoti.

(a) Vid. supra part. 1. §. XI. n. 10.

2. Si veggano le risposte degli scrutatori (*a*) circa la sodisfazzione degl' obblighi annessi a beneficii, o cappellanie: dovendosi in ciò aver onninamente riguardo a quanto nel §. XVIII. della seconda parte del presente trattato abbiamo notato, e aggiunto nel prossimo passato §. IV. di questa terza parte nel n. 6. circa il modo di rinovarsi le tabelle.

(b) Dict. part. 1. §. IX.

3. Si ricevano le risposte, e le scritture richieste nell'editto; (*b*) e nell'instruzzioni, o del cardinal Caracciolo, o del cardinal Orsino; e se furono trasmesse

queste, si esigga l'esecuzione de' capi III. VI. XI. XII. che si dovranno opportunamente registrare negli atti della visita, e con pigliare quelle risoluzioni, che dopo l'esame di tali risposte, e scritture, stimerà il visitatore doversi pigliare.

4. E perchè molte cose, da noi rapportate per tutto il §. VI. di questa terza parte, particolarmente nel num. 1. e 2. ove si tratta di moltiplicità di beneficii, s' applicano a qualunque beneficiato, ancorchè di non residenza, il visitatore vi rifletta per procedere a tenore di esse, anche nella visita di chi ottiene beneficii semplici liberi, o de iurepatronatus.

5. Se il beneficiato non andasse in abito clericale, ricordiamo al buon vescovo, che egli è tenuto di procedere contro di lui a tenore del sagro concilio tridentino, e della bolla di Sisto V. da noi rapportata nell'annotazione all'avvertimento XVIII. Innocenziano §. XVIII. e dato in luce con titolo di trattato della sagra ordinazione.

6. Si esamini il beneficiato, se sappia recitare l'officio divino.

§. *VIII.*

Della visita de' beneficiati assenti da luoghi, dove posseggono benefici.

1. Debbono tutti i beneficiati, una volta l'anno intimati, intervenire alla santa visita personale; ma qualora si trovassero assenti, (non fraudolentemente per isfuggire la visita, ma per legittimi impedimenti) non si deve tralasciare la visita locale, reale, e dell'adempimento degli oblighi de' loro beneficii. Onde avutesene le necessarie notizie de' titoli, e dell'entrate, e de' pesi dovrà contentarsi il visitatore procedere, se non avesse proceduto a quelle provisioni, che d'istaurazioni di chiese, di altari, di cappelle, e di rimedi promessegli per l'adempimento, che fosse stato negletto degl' oblighi annessi a' loro beneficii, conoscerà essere necessarie;

e nella stessa maniera, che si pratica co' beneficiati presenti.

2. E perchè l'esperienza allo spesso dimostra, che per l'assenza de' beneficiati da' luoghi, dove posseggono i beneficii, le rendite, anzi gli stessi beni beneficiali sono occupati, e se ne perdono le memorie, e gli occupanti sono illaqueati di censure, e perciò pieni di maledizioni non hanno bene in questo mondo, e nell' altro, se non restituiscono le robbe della chiesa, e gli oblighi annessi a' beneficii non si sodisfanno con pregiudizio delle pie volontà de' fondatori: sarà effetto di gran providenza, e santo zelo del buon vescovo, ch' egli abbia speciale attenzione nella visita di questi beneficii, con chiamare a se i procuratori, agenti, o esattori de' beneficiati assenti, e con scriverne, e farne scrivere agli stessi beneficiati, acciò che si esibiscano gl' inventarii, che debbono rinovarsi, di beni beneficiali, con aversi riguardo a quanto abbiamo notato nel §. XXVII. *della seconda parte* del presente trattato. Nè stimerà il buon vescovo essere questo troppo gran peso l'avere da scrivere, e fare altre diligenze, se egli rifletterà, che tra tante altre obligazioni del suo officio, vi ha quella d'invigilare, che 'l patrimonio di Cristo non sia dilapidato, per evitare gli accennati inconvenienti.

§. IX.

Della visita personale de' parochi, e di altri curatori d' anime.

1. Tanto più accuratamente deve inquirersi co' parochi, e con altri curatori d'anime, a tenore di quello, che nel §. IV. abbiamo notato in commune per tutti gli ecclesiastici personalmente visitandi, e nel §. V. per gli preti: e nel §. VI. di questa *terza parte* per quello, che concerne l'esser beneficiato, abbiamo soggiunto: quanto, che chi esercita cura d' anime, deve in ispeciale maniera risplendere di bontà di vita, di dottrina, e di altre qualità sacerdotali. Onde il vi-

sitatore ne farà la visita, servata diligentemente la forma assegnata ne' detti §§. IV. V. VI. e di più rifletta, che

2. Si può, e talora si deve esplorare l'idoneità del paroco circa la dottrina, e intorno le sagre cerimonie del rituale romano, e altre cose appartenenti al suo officio. *Placentin.* 26. *augusti* 1628. (*a*) *Congreg. concilii censuit, episcopos successores posse superveniente rationabili causa, etiam ex officio iterum examinare, tam in visitatione, quam extra, parochos, quamvis regulares, approbatos tempore provisionis parochialium.* E quando si trovassero inabili, il vescovo deve dar loro il coadiutore, assegnandogli porzione de' frutti della parocchia, conforme indistintamente fu risoluto in una *pampilonen.* (*b*) da me veduta in autentica forma, e senza farsi menzione di vescovo, nè antecessore, nè successore. Sicchè, quando abbia il vescovo congettura dell'inabilità del paroco, deve procedere a questo esame, tanto in tempo di visita, quanto in altro tempo, che gli parerà.

(a) Ex Tom. 13. decr. p. 421. exist. in Archiv. Congreg. Conc.

(b) Et tom. decr. Carol. de Vecchiis Concil. Secretar.

3. In oltre il visitatore si faccia esibire, e riconosca attentamente le scritture, e notizie richieste nell'istruzioni Orsine (*c*) ne' capi I. III. IV. V. VI. IX. e XII.

(c) Vid. sup. part. 1. huius opusc. §. IX. num. 6. et §. XI. a n. 1. per tot. n. 10.

4. Si veggano le risposte degli scrutatori segreti, nei quesiti num. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. a fine di sapere, se tanto per le qualità personali, quanto per l'esercito del sagro ministero, abbia il parroco bisogno di ammonizione, o correzione.

5. Si rifletta al catalogo di libri, che dovrà altresì avere esibito il paroco, con avvertirsi, che se ogn' uno del clero deve essere provveduto di quei libri, de' quali come avvertimmo, deve essere provveduto ogni ecclesiastico; maggiormente ciò si richiede ne' parochi, i quali di più debbono avere de' libri, che trattano di casi di coscienza, ed altri, che trattano di far sermoni al popolo sopra gli evangeli. E deve il vescovo ordinare, che di quei libri, che gli parerà, fra cer-

to tempo si proveggano, avutosi riguardo alla qualità delle persone, e de' luoghi.

6. Si riconoscano i cinque libri parocchiali, che ogni parroco avrà esibiti in esecuzione dell'editto, e dell' istruzzioni; cioè

I. Il libro de' battezzati. II. De' cresimati. III. Il libro de' matrimonii. IV. Il libro dello stato dell'anime. V. Il libro de' morti.

Che, se nella formazione di questi libri non si troverà osservarsi il metodo prescritto dal rituale romano, o vi sia altro difetto, non lascierà il visitatore di porgervi l'opportuno rimedio, con prefiggere le formule, secondo le quali in avvenire dovranno da' parochi descriversi i battezzati, i cresimati, e matrimoni, lo stato dell'anime, i morti: e queste formule, ch' è bene farle stampare, si inseriscano rispettivamente ne' libri parocchiali.

7. Si faccia un diligentissimo esame sopra lo stato dell'anime, che a tenore della formula data nell'editto (c) ogni paroco avrà esibito, e sopra questo esame ne parleremo più distintamente appresso nello scrutinio della visita del popolo.

(c) Vid. supra Part. I. §. VIII. n. 7.

8. Copiosa, e distinta materia per le visite de' parochi abbiamo somministrato in più luoghi della precedente *parte seconda*. Onde rifletta il visitatore, se deve ammontare il paroco di qualche difetto nell' insegnare la dottrina cristiana, a tenore del §. XVI. della medesima *seconda parte*.

9. Per l'amministrazione de'santi sagramenti, si abbia riguardo a quello, che abbiamo notato nel §. immediatamente seguente XVII. dal num. 1. per tutto il num. 5o. E quanto all' esequie, si vegga, e provegga a tenore del §. XXV!.

10. E quanto all' adempimento degli oblighi delle messe, e d'altri legati pii, si rifletta anche co' parochi a quello, che si è notato nel §. XVIII. per tutto.

11. Avvertendo di più, che i parochi per gli giorni, ne' quali sono tenuti a celebrare messa nelle loro

parrocchie, non possono ricevere l' elemosina manuale : *Civitatis Castellanae* 26. *augusti* 1628. (d) *congregatio concilii censuit, parochos, quibus diebus tenentur missas in parochia celebrare, eleemosinam manualem recipere non posse.*

(d) Ex tom. 15. decr. p. 524. exist. in archiv. congregat. conc.

12. Se il parroco fosse negligente nel risedere, o nell'esercitare la cura dell'anime, deve essere astretto alla residenza, e ad esercitare per se stesso la cura dell' anime, non ostante il coadiutore : non essendogli lecito di stare assente dalla residenza più di due mesi l' anno, e questi con licenza speciale del vescovo, e non in tempo di quaresima, avvento, e feste solenni dell'anno ; e deve abitare nella casa parrocchiale, e in difetto di questa, in qualche casa dentro i limiti della parrocchia ; e tuttociò respettivamente, conforme all' espressa disposizione del sagro concilio tridentino, e alle dichiarazioni della congregazione del medesimo concilio, quali noi rapportiamo nella nostra *bibliotheca iuris ecclesiastici*, da darsi in luce, piacendo a Dio.

13. Se il parroco fosse infermo, o in altra maniera fosse inabile ; se gli deve dare la congrua, dedotti prima gli alimenti del parroco ; e quando non bastano le rendite della parrocchia per assegnare la detta congrua, deve essere forzato il popolo ad assegnargliela. Così fu rescritto dalla congregazione del concilio (e) *in albiganen.* 1. *septembr.* 1663.

(e) Ex Reg. gest. Decr. ann. 1663. in archiv. congrega. conc.

§. X.

Della visita personale de' confessori.

1. Debbono ad uno ad uno presentarsi per la visita personale, anche i sacerdoti confessori, e secondo l'ordine avutone nell'editto, esibire le loro patenti di confessare.

2. Anche con essi devesi praticare la visita a tenore di tutto ciò, che si è notato ne' §§. IV. e V. di questa *terza parte* : e con tanta maggior diligenza, quanta maggiore in chi è esposto ad udire le confessioni

sacramentali, si richiede, particolarmente la bontà della vita.

3. Inoltre si riconoscano, le patenti, per vedere, se con limitazione di tempo furono concedute. E quando vi sia probabile congettura dell' ignoranza di qualche confessore, devesi sottoporre a nuovo esame, in caso non si trovasse idoneo, la facoltà di confessare. E molto più deve sospenderglisi, se dagli scrutatori segreti, o in altra maniera, si fosse avuta qualche rivelazione di difetti tali, che si riputasse indegno di esercitare sì grave ministero; o che in altra maniera non osservasse le condizioni apposte nella detta facoltà.

4. Potrà il visitatore riflettere a quello, che abbiamo di sopra notato nella *seconda parte*, §. XVII. dove si tratta dell' amministrazione de' sagramenti, e particolarmente di quello della penitenza; acciocchè ogni confessore eviti le cose da evitarsi, e osservi le cose da osservarsi per la retta amministrazione del medesimo sagramento.

§. XI.

Della visita personale de' musici ecclesiastici soggetti al vescovo.

1. Si sottopongono alla visita personale del vescovo i musici, che cantano nelle chiese, o oratorii: ed essendo ecclesiastici soggetti al vescovo, si deve in essi inquirere, ed esaminare a tenore del §. IV. di questa *terza parte*, dove si tratta d'ogni ecclesiastico, e anche nel §. V. se i musici saranno sacerdoti.

2. Non si deve per nessun conto tollerare, e se ne deve fare ogni rigorosa proibizione, che que' musici, o suonatori, che vanno a cantare, e suonare ne' teatri, o in altri simiglianti profani spettacoli (si parla di laici, giacchè non si deve supporre, che ciò ardiscano mai gli ecclesiastici cantori, e suonatori), siano ammessi a cantare, o suonare nelle chiese.

E perchè nella materia della musica, la sagra visi-

ta apostolica diè fuori per la città di Roma un' editto degno da esser venerato, e osservato per ogni parte del mondo cristiano, qui ne rapportiamo il tenore, acciocchè il mio buon vescovo, o altro prelato, che ha giurisdizione, possa seguire onninamente questo esempio, e fare osservare da' suoi musici questo editto, se desidera, che le sue chiese, in vece di sacri tempii, non si riducano con le sregolate musiche, in teatri profani, e se desidera evitare altri scandolosi inconvenienti.

Editto della sagra visita apostolica sopra le musiche.

La sagra visita apostolica, acciocchè la constituzione della santità di nostro signore sopra le musiche abbia totalmente la dovuta esecuzione, con l'oracolo della viva voce della santità sua, ordina, e comanda, che nelle musiche concertate con organo, che per l'avvenire si faranno nelle chiese, ed oratorii di Roma, mentre si celebrano i divini officii, o sta esposto il santissimo Sagramento, si osservino puntualmente le cose seguenti.

Primo. Che lo stile delle musiche da osservarsi nelle messe, salmi, antifone, mottetti, inni, cantici, ec. come anche delle sinfonie, sia ecclesiastico, grave, e devoto.

Secondo. Che nelle messe non si cantino se non le parole prescritte dal messale romano negli officii correnti nella festa di ciascun giorno, e nelle solennità del santo, e specialmente, che dopo l'epistola non si canti, se non il graduale, o tratto, e dopo il *credo*, non altre parole, che dell' offertorio, e doppo il *sanctus*, si canterà il *benedictus*, o vero un mottetto, ma con le sole parole, che pone la chiesa nel breviario, o messale in onore del santissimo Sagramento.

Terzo. Che ne' vesperi, oltre a i salmi, e l'inno, non si cantino se non l'antifone correnti, secondo il

prescritto del breviario, ed il medesimo si faccia nelle compiete.

Quarto. Che quando sta esposto il Santissimo, non sia lecito di cantar altre parole, che quelle, che son poste nel breviario, o messale romano in onore del santissimo Sagramento: e volendosi cantare le parole della scrittura sagra, o di qualche santo padre, debba prima prendersi l'approvazione speciale dalla sagra congregazione de' riti, al prescritto della constituzione: dichiarando, che in questo caso sia necessaria la detta approvazione, ma non quando le parole sono le prescritte dal breviario, o messale, e che le parole de' santi padri debbano esser d'un solo, e non di molti santi padri uniti insieme.

Quinto. Che non si canti a voce sola, tanto grave, quanto acuta, tutto, o parte notabile d'un salmo, inno, o mottetto: ma non cantandosi a pieno coro, si canti alternativamente, variando sempre il canto ora con gravi, ed ora con acute.

Sesto. Che le parole, così del breviario, e messale, come della scrittura sagra, e de' santi padri si mettano in musica, *ut iacent*, in maniera, che non s'inventino, nè si frappongano parole diverse, nè si faccia alterazione alcuna.

Settimo. Che in tempo di passione si canti senz' organo, conforme la rubrica, e la chiesa prescrive.

Ottavo. Che fra il termine di venti giorni dalla publicazione del presente editto, da' superiori, e altri, ai quali si appartiene, si mettano nei cori, tanto stabili, quanto amovibili, le gelosie, o grate strette, e di tal altezza, che non si vedano i cantori, sotto pena della privazione dell' offizio, ed altre ad arbitrio della sagra visita.

Nono. Che ciaschedun maestro di cappella, e ogni altra persona, che regolerà la musica, o farà la battuta, contravenendo alle cose dette di sopra, o alcuna di esse, incorra la pena della privazione dell' offizio, e resti in perpetuo inabile ad esercitarlo, e far

musiche per l'avvenire, e nondimeno sia punito in cento scudi, da applicarsi per la quarta parte al denunziante, che sarà tenuto segreto, e per l' altre ai luoghi pii, ad arbitrio della sagra visita, e con altre pene anche corporali, ad arbitrio della medesima.

Decimo. Che niun maestro di cappella, o altra persona particolare per l' avvenire possa far musica nelle chiese, ed oratorii, come sopra, se prima non avrà giurato in mano del sig. card. vicario di Roma, o suo viceger. di osservare tutte le cose contenuti del presente editto, altrimenti incorra nelle pene dette di sopra; e dopo aver prestato il giuramento (che dovrà darsi una sol volta con tenerne registro) se contraverrà in alcuna cosa delle prescritte, sia anche punito come spergiuro, in conformità della constituzione di sua santità.

Dato in Roma ai 30. di luglio 1665.

Prospero Fugnani sec. della sag. visita apost.

§. XII.

Della visita personale de' regolari de' conventi, soggetti al vescovo, come a delegato apostolico.

Anche questi regolari debbono essere visitati personalmente dal vescovo, al quale sono sottoposti, come si disse nella *prima parte* nel §. XV. n. 25. e seg., e nella *seconda purte* §. XL. n. 9. e seg. Negli accennati luoghi abbiamo accennato abbastanza le parti del buon vescovo, avvertito dalla sagra congregazione, che invigili sopra questi religiosi, e abbiamo discorso delle visite locale, e reale, e dell' adempimento degli obblighi annessi alle loro chiese, e nel detto §. XL. n. 9. abbiamo alcune cose toccate dalla loro visita personale, che principalmente concerne l'osservanza de' voti religiosi, e l' osservanza delle regole, che professano. Dovrà per tanto il visitatore riscontrare queste osservanze, per poter procedere, in caso di trasgressione, a quei rimedi, che la sua pastorale sollecitudine

stimerà opportuni. E se bene la visita personale di questi regolari pare, che sia più proprio, che il vescovo la faccia negli stessi loro conventi, quando fa la visita locale, e reale; nulladimeno crederei, che non potesse essere impedito di farla in quello stesso luogo, dove chiamerà alla visita personale gli altri del suo clero secolare; giacchè degli uni, e degli altri, come di pecorelle commesse alla sua custodia, dovrà render stretto conto all' eterno pastore Cristo signor nostro.

§. *XIII.*

Della vista personale degli ecclesiastici esenti, soggetti al vescovo, come a delegato apostolico.

1 Supposta nel mio buon vescovo la facoltà di visitare, come delegato apostolico, persone ecclesiastiche secolari esenti, delle quali abbiamo parlato *par. I. §. XIV.* per tutto: se queste esercitano la cura dell' anime, basta, che si pratichi la dottrina dell' eminentissimo de Luca, comprensiva di visita locale, reale, e personale, da noi addotta di sopra *par. II. §. XL.* n. 7. Se non esercitano cura d' anime, altresì lo stesso eminentissimo autore ne insegna generalmente il modo con queste parole: (a) *può il vescovo inquirere sopra la vita, e costumi di ciascuno, e se vi sia il concubinato, o vero qualche altra mala pratica, o diffamazione, per darvi i rimedii opportuni. Ed ancora può esaminare i preti, e i chierici sopra la letteratura, e sopra le ceremonie sagre, ed anche può esaminare i confessori, ancorchè fossero parochi, conforme si è accennato di sopra nel capo antecedente: riconoscendo le bolle, e gli altri titoli de' beneficii, ovvero degli officii con altre cose, che stimi opportuno circa le persone ec.*

(a) Card. de Luca nel Vesc. pratico cap. 13 n. 9.

2 Tutto ciò deve anche praticarsi, quando il vescovo esercita la facoltà di visitare i luoghi, e le persone *nullius* esistenti dentro i confini della sua diocesi a tenore del sagro concilio, il di cui testo, e dichiarazioni abbiamo rapportato di sopra: *par. I. §. XIII.* n. 39. e 42.

3 I succollettori, ancorchè esenti dalla giurisdizione del vescovo, debbono soggiacere anche alla visita del vescovo, una volta l'anno; e in che debbano visitarsi, nel sudetto §. XIV. num. 7. l'abbiamo accennato: aggiungendo di doversi co' succollettori pratticare la dottrina rapportata dal detto eminentissimo autore con queste parole: (b) *per sacram congregationem pluries, praesertim in una fundana 23. iunii 1663. decisum fuit, subcollectores apostolicos, aliosque exemptos, posse ab episcopo corrigi quoad concernentia cultum divinum, ac indecentiam servitii ecclesiae, quia nempe celebrantes, vel in divinis interessentes non deferant vestes, et collarem decentem, sive quod scandolose tabaccum sumant in ecclesia, cum similibus.*

(b) Card. de Luca de foro competen. discur. 4.

4. E perchè la negligenza in eseguire i decreti fatti in visita, per lo più suole trovarsi negli esenti: intorno a ciò deve procedersi con distituzione. Se la visita sarà stata fatta in virtù delle facoltà, che dal sagro concilio, e costituzioni pontificie sono state concedute al vescovo, come a delegato apostolico, certamente il zelo del buon vescovo visitante non ha solamente da esercitarsi per far decreti, e ordini, ma ha da esiggere co' mezzi necessarii l'esecuzione, acciò che non accada, che partitosi il visitatore, non si pensi più ad eseguire i suoi decreti: ed essendo incontrovertibile canonica conclusione, che quando si concede ad alcuno la giurisdizzione, si concede con tutti que' mezzi, senza i quali la conceduta giurisdizione non si può esercitare, deve il vescovo, fatti che avrà i decreti della visita, fargli eseguire, ed elasso il prefisso tempo, se non si eseguiscono, procedere all' esecuzione delle comminate pene, ancorchè fosse partito dal luogo visitato. Che se nella visita di luoghi esenti il concilio, per cagione di esempio, dà facoltà al visitatore di procedere alla sequestrazione de' frutti, gli atti del dissequestro, o simili, che regolarmente seguissero dopo la partenza del vescovo, è inevitabile, che si facciano dopo la di lui partenza, o per delegazione spe-

ciale, o in altra maniera, che sarà stata ordinata: avendo campo l' istesso visitatore, quando tornerà a visitare, di esigere l'osservanza de'decreti emanati nella visita precedente, e procedere contro gl' inosservanti.

5. Se poi la visita sarà stata fatta, non con facoltà competente in virtù del concilio, ma per speciale delegazione della sede apostolica, alla quale piace talora di spedire speciali visitatori di luoghi; in questo caso devesi attendere il tenore della delegazione, e a tenore di essa procedere. Sono consigliati simili visitatori, che il più accertato frutto di simiglianti visite sarà quello dell' esecuzione, che avanti gli occhi loro, prima di partire, faranno dare a' loro ordini, e decreti; e quelli, la cui esecuzione avrà tratto successivo, fargli in maniera, che se ne possa sperare, quanto più si può, l' esecuzione; giacchè avendo per una volta il visitatore usato delle sue facoltà, non potrà ritornare senza nuova speciale commissione: sebene si deve supporre, che i visitatori successori avranno buon zelo d' investigare i decreti della precedente visita, ed esigerne l' esecuzione.

6. E perchè nella visita di luoghi esenti non deve pretermettersi la perquisizione del visitatore circa gli abusi, se regnassero nel popolo, siccome ci persuade ciò che abbiamo notato di sopra nel citato §. XIII. *par. I.* num. 42. dove si parla della visita di luoghi *nullius*, e che ha luogo, *etiam quoad laicos*, rispetto al governo spirituale delle loro anime, potrà il visitatore valersi di ciò, che noteremo nel seguente §. XV.

Segue lo scrutinio della vita del popolo, da procedersi dal BUON VESCOVO ne' casi che gli spetteranno, avute che avrà le relationi dagli scrutatori segreti, e da altri sopra i quesiti contenuti nel §. XI. della parte prima di questo trattato.

SCRUTINIO
§. XV.
Della vita del popolo

1 Dopo lo scrutinio della vita del clero deve seguire quello della vita del popolo. Così ordina al visitatore il pontificale romano nell' instruzzione, che gli da' per la visita: (a) *ut sciat, et videat, qualis sit vita ministrorum ecclesiae, et populi*: affinchè ritrovatisi rei di publici, peccati, possa punirgli, e correggergli, esercitando quei rimedii, che gli sono permessi; = *ad adulteria* (segue l' instruzzione pontificale) *fornicationes, sacrilegia, divinationes, et similia publica in populo punienda, ad quod interdum non sufficiunt ecclesiarum rectores; ostendens diligenter populo, quam damnabilia, et detestanda sint crimina ipsa: propter casus, qui de iure, vel consuetudine, ad episcopum dumtaxat pertinere noscuntur, qui in constitutionibus synodalibus continentur, in quibus nullus alius se intromittere potest: protestans plebi, quod si quis, vel si qua, in aliquo ipsorum casuum, vel in quocumque alio, consilio eius indiguerit, paratus sit benigne audire, et consilium, et absolutionem impendere, ac poenitentiam misericorditer iniungere salutarem*. Questa è l' istruzzione, che dà la chiesa al vescovo nella visita del popolo.

(a) Pontif. Roman. de ordin. visitan. Parochias.

2 Al detto fine preteso della chiesa, s'ordinò a ciascun paroco, o altro curatore d' anime nell' editto indittivo della visita, (b) che con ispecialissima diligenza facesse lo stato dell' anime, secondo lo faceva fare s. Carlo, e ne abbiamo nel medesimo editto rapportato la formula. Onde il mio buon vescovo, se intende fare buona visita, esigga onninamente questo stato dell'anime, con riceverne accurata relazione, per discutere ad una ad una quelle, che il paroco a-

(b) Vid. sup. Par. I. §. VIII. n. 7.

vrà notate bisognose di qualche rimedio spirituale, o corporale, acciocchè come amoroso padre glie lo possa somministrare: avvertendo, che questo è il fine principale della visita: *visitans iniquitates, et peccata hominum*: la salute dell' anime, delle quali avrà il vescovo da render conto a Cristo, se per sua negligenza ne perirà alcuna: come più alla distesa abbiamo notato nella *prima parte* di questo trattato nel §. III. in discorrere del rendimento di conti a Cristo, per le visite fatte negligentemente: e quì solamente ripetiamo il *sanguinem autem eius de manu tua requiram*, di Ezecchiello: e *l' omnium, quos regi mulierum, puerorum, atque virorum, tu rationem redditurus es*, di s. Gio. Crisostomo. Avvertimenti in vero, che atterrirebbero qualsisia uomo apostolico.

(c) Giussan. Vit. s. Caroli lib. 2. cap. 6. et li. 6. cap. 13.

5. A queste divine verità ben ci hanno pensato i santi vescovi. Di s. Carlo glorioso si legge, (c) che senza distinzione di tempi, ma specialmente in quello della santa visita, preventivamente informato de' peccati gravi, e degli scandali, oltre la predica, chiamava a se i peccatori gravi, nobili, o ignobili, di qualsivoglia sorte eglino fossero, e praticando l' apostolico esempio: *monens unumquemque vestrum*, faceva loro monizioni tanto calde, ed efficaci, che gli convertiva a Dio: *insegnando il santo in questo modo* (è riflessione dello scrittore della sua vita) *a vescovi, e pastori, come hanno da praticare lo zelo della salute dell' anime, e che Iddio gli ha fatti pastori del suo gregge, affin di pascerlo, custodirlo, e curarlo dalle piaghe di peccati con ogni vigilanza, e sollecitudine, e non per godere di un ozioso riposo, come puri mercenarii.*

(d) Vid. sup. Par. I. §. XI. per tot.

4. Discusso, e diligentemente esaminato co' parochi, lo stato dell' anime sopra menzionato, (d) si ricordi il buon vescovo, ch'egli deputò gli scrutatori segreti, facendo loro cinquantuno quesiti, acciò che diligentemente, e segretamente informatisi avessero date le risposte a' medesimi quesiti, per rapportarle nel libro pastorale, e quì vedrà, ed esaminerà quelle che saranno state date a' quesiti concernenti la vita del popolo.

5. In oltre, per cumulare le notizie, e anche per averle più accertate (tali sono quelle, che sono confermate da altre parti) non lascierà su la faccia del luogo interrogarne segretamente persone gravi, e zelanti, e timorate di Dio, facendo da suoi ministri, massimamente sacerdoti, che già precorsero, indagare cautamente le notizie degli abusi, e de' difetti, sì del clero, come del popolo di quel luogo che si visita, per comunicarle confidentissimamente al visitatore, per rimediarvi, assicurando in parola di sacerdote i rivelanti di inviolata segretezza, e che non si rivelerà il rivelante, ma con sacerdotal confidenza gli abusi rivelati solamente.

6. Si ripiglieranno i quesiti fatti agli scrutatori in ciò, che concerne la vita del popolo. E primieramente rifletterà alle risposte date

Al XIV. Quesito. Se saranno stati denunciati colpevoli di eresia : (non scrivo per questo regno, e per tanti altri, dove per la divina grazia si mantiene illibata la fede cattolica) si ricordi il buon vescovo, che siccome il sagro concilio tridentino (*e*) col lume dello Spirito santo in dare i precetti della santa visita intuonò: *visitationum praecipuus sit scopus sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis haeresibus, inducere*: così egli deve con avvedutissima diligenza estirpare, non solamente l' eresia, ma abolire ogni sospetto di essa, praticando tutti quei mezzi, che di ragione gli sono permessi, avendo riguardo alle particolari circostanze de' luoghi, e de' tempi, e delle cose; regolandosi ne' casi gravi col parere della sagra congregazione della santa romana, e universale inquisizione.

(e) Concil. Trid. cap. 3 sess. 24.

7. Al XV. Quesito. Dalla lezione de' libri proibiti (è avvertimento del nostro eminentissimo Orsino a' Sipontini (*f*) si distilla insensibilmente il veleno all' anime. Onde il vescovo in visita, non solamente in generale deve ammonire le sue pecorelle, acciocchè evitino i pascoli velenosi di simili lezioni; ma avendo notizia, che qualcuno ne sia publico lettore, proceda alla dichiarazio-

Card. Fr. Vine. Maria Ursinus in Epistol. 1. Avvertimenti Pastorali at Sipontini, §. XXXIV.

ne delle pene spirituali, quando non si ammendi delle correzioni pastorali; e queste non deve il buon vescovo tralasciare co' lettori anche occulti, de' quali gli scrutatori segreti, o altri ne gli dessero notizia.

8. Al XVI. Quesito. Le imagini, o statue oscene sono le reti del demonio per tirare alla perdizione le anime di coloro, che anche incautamente vi guardano: e minor pericolo sarebbe il fissare gli occhi in un basilisco, che in simiglianti diaboliche dipinture, e sculture, perchè la vista di quello uccide il corpo, la vista di queste uccide l' anima. Ciò fu avvertito dal sinodo costantinopolitano, rapportato da san Carlo, che nel suo concilio III. provinciale (*g*) altamente detestò l' oscenità delle dipinture, e delle sculture, così: = *Et quoniam christianorum hominum mentes facile corrumpuntur, peccandi libidine inflammatae, ob rerum turpium, atque obscaenarum imagines; ideo illas effingi vetitum est constantinopolitanae synodi canone. Itaque curet episcopus, ut quicumque laici homines id generis imagines habent, vel tabulis, vel parietibus expressas, pro pietatis christianae, cui addicti esse debent, studio, eas abiiciant, vel plane deleant, vel ad honestatem reconcinnent.* E l' istesso santo cardinale ordinò (*h*) che dalle case, che si devono benedire, si tolgano prima, se vi siano, tali imagini oscene, e anche libri proibiti, quando vi sono. Quindi il mio buon vescovo, oltre al fare detestare nelle publiche concioni sue, e in quelle di altri predicatori, a quali ne darà stretta commissione, si abominevoli abusi, non lasci con quella carità, e prudenza, ch' è propria del suo pastolare officio, farne le esortazioni, e ammonizioni particolari, siccome meglio Iddio spirerà al suo zelo, avendo riguardo alle qualità delle persone, de' luoghi, e de' tempi, e di altre circostanze: e sopratutto, intimando maledizioni eterne a' dipintori, e a' scultori, che sagrilegamente ardiscano di preparare co' loro pennelli, e scarpelli simili reti del diavolo.

(g) Concil. Prov. III. Mediol.

(h) Concil. Prov. V. p. 1. Mediolan.

9. Al XVII. Quesito. Circa il vestito indecente, e scandaloso delle donne, v. g. con le spalle denudate, e

con altre simili foggie inventate dal diavolo: siccome altresì queste sono reti per riempire l' inferno d' anime, così ha eccitato a dì nostri l' apostolico zelo del nostro santissimo papa Innocenzo XI. a dare à nunzii, à vescovi, a confessori, e a predicatori, ordini strettissimi, acciocchè pratichino nelle predicazioni, e nell'udire le sagramentali confessioni, con denegare agl' inobbedienti l' assoluzione, tutti i mezzi possibili per togliere dà fedeli abuso sì detestabile, che cagiona tanto più amare lagrime di chi ha scintilla di zelo dell' onore di Dio, quanto che è avvivato talora dalla cecità di perversi consiglieri, che consigliano per lecito ciò che viene detestato, e disapprovato per illecito, e per detestabile da sode ragioni, da autorità di concili, e di gravissimi autori, e da esempi, che sono i tre ingredienti, di cui è composto il *rimedio per curare la vanità feminile*: libro di un zelantissimo sacerdote regolare, stampato in Roma, e fatto ristampare in Napoli per ordine di sua santità, dall' eminentissimo mio signor cardinale Caracciolo arcivescovo; il quale, oltre all' averlo fatto divulgare per questa fedelissima, e divota città di Napoli trà suoi confessori, egli stesso non ha mancato, e non manca con eminentissimo zelo sacerdotale di abolire un tal abuso, qualora con l' occasione delle operose funzioni pontificali di amministrare il santo sagramento della cresima, e in altre opportunità ancora, vede comparire donne, di qualunque condizione siano, così scandolosamente vestite: con esortarle, ammonirle, riprenderle, e severamente, quando bisogna, sgridarle; con avere anco implorato il regio braccio, con scriverne lettere piene di zelo pontificale fino al serenissimo D. Giovanni d' Austria di gloriosa memoria, acciocchè anche con l' autorità cattolica di quella augustissima sacra real maestà, che si è trovata (come suole sempre) propizia negli affari della gloria di Dio, si abolissero in questo regno, ne' luoghi dove fossero, tali scandalose foggie di vestire delle donne: e se ne spera del tutto ottimo fine. Quindi il mio buon vescovo non lasci, con occasione particolarmente

della santa visita, ne' luoghi ove trova questi diabolici abusi, armato di santo zelo, di procurare con tutti i mezzi, che gli sono permessi, di toglierli via, per ubbidire agli oracoli pontificii, anzi per fare cosa tanto grata allo stesso eterno pontefice Cristo signor nostro, delle cui perdite si tratta, quando le anime per tali scandali precipitano nell' abisso; non mancando in ciò i rigorosi esempi del glorioso san Carlo, che se dava ordine a' suoi confessori, che non udissero le confessioni di quelle donne, che comparivano *vestite con vani ornamenti*, or che avrebbe detto, se avesse veduto le accennate, o altre diaboliche foggie di spalle denudate delle donne? (*i*)

(i) Instruct. Confessar. Act. Eccles. Mediolan. pag. 762.

10. Al XVIII. Quesito. Se il vescovo avrà notizia d i bestemmiatori, egli sa l' obbligo, e l' autorità; che gli si attribuisce, e per gli sagri canoni, e per la bolla del beato Pio quinto, data sotto il primo d' aprile 1566. (*k*) che comincia; *Cum primum*, la quale è regola, e instruzione in tal materia, e prescrive le pene, e le penitenze a' bestemmiatori. Sicchè a tenore della detta bolla deve onninamente procedere.

(K) Bulla B. Pii V. edit. ann. 1566. Cum primum.

11. Al XIX. Quesito. Contra de' malefici, o altri dediti a simili enormità, spettanti al santo officio, ricordiamo ciò, che di sopra al XIV. Quesito si è notato.

12. Al XX. Quesito. Circa le scommuniche: il sagro concilio tridentino ordinò, che non per ogni causa si eserciti il fulmine della scommunica. Onde miglior avvertimento non v' ha in questa importante materia, che quello del tridentino, acciocchè per legittime cause le censure vengano giustificate, e non avvenga quel grande abuso di scommunicare per cagioni leggiere. Deve altresì avvertirsi, che se vi fossero degli scommunicati, che considerate le circostanze de' fatti, meritino l' assoluzione, questa loro non si differisca; altrimenti si debbono esortare a ciò, che debbono adempiere per meritarla. E' necessario altresì riflettere, da che tempo siano stati scommunicati, mentre lo stesso sagro concilio tridentino comanda (l); *Sed si obdurato animo*

(l) Concil. Trid. sess. 15

censuris annexus in illis per annum insorduerit, etiam contra eum, tamquam de haeresi suspectum, procedi possit. Ma è necessario avvertire alle parole: *Obdurato animo*; e da s. Carlo fu data questa avvertenza. (m) *Quod si quis per annum in excommunicatione permanserit, ad episcopum parochus eum deferat, ut contra illum agatur, quemadmodum, et canonum iure, et summorum pontificum sanctionibus decretum est.* cod. de reformat. (m) Conc. II. Prov. Mediolan.

13. Al XXI. Quesito. Se saranno rilevati non communicati nella prossima passata pasqua, si dovrà con essi procedere alle monizioni: e non obbedendo, anche alle censure, conforme providamente s. Carlo ne avvertì i suoi vescovi suffraganei con questo decreto (n): *Qui paschae tempore, eucharistiae sacramentum non sumpserit, si postquam ter, aut unica monitione, quae una pro tribus satissit, etiam generatim moniti, in contumacia perseveraverint: iubeat episcopus, eos ipsos ecclesiae ingressu, et ecclesiastica sepultura interdictos, in propria parochiali ecclesia denunciari: tum eorum nomina descripta ad cathedralis, et parochialis ecclesiae valvas affigi. Si vero in contumacia perseveraverint, in eos praeterea, prout iuris est, animadvertat.* (n) Concil. Prov. Mediolan. II. decr. 13.

14. Al XXII. Quesito. Se vi siano irreverenti nelle chiese. Avutane relazione il buon vescovo, deve esortargli, ammonirgli, e minacciar loro gastighi temporali, ed eterni, se non si ammenderanno: avendo le irriverenze nelle chiese obbligato la divina giustizia ad armarsi di flagelli, per discacciarne gl' irreverenti profanatori. E perchè il procurare, che nelle chiese i fedeli stiano con ogni modestia, e riverenza, si è delle primarie parti, che deve esercitare onninamente il buon vescovo, acciocchè i sagri tempii non divengano pubbliche piazze, e mercati, e forse peggio, come scene di vanità, e ridotti di scandalosi: dovrebbesi, ove ne sia il bisogno, publicare un editto, nel quale con pene rigorose d' interdetto dalla chiesa inclusive, della scommunica in sussidio, ed altre contenute ne' sagri canoni, secondo la qualità de' casi, si dovrebbero proibire, come il

proibì in suo memorabile editto del rispetto delle chiese il cardinal Litta arcivescovo di Milano, cioè

L' andare gli uomini nella parte della chiesa, destinata per le donne. Il passeggiare nelle chiese. L' entrare laici nel coro nel tempo di divini officii. L' appoggiarsi agli altari: Al vaso dell' acqua santa, o al fonte battesimale. Il fermarsi alle porte delle chiese, o indecentemente di rimpetto alle donne. Il fare strepito, o rumore. L' usare atti, sguardi, parole, o segni disonesti, il ragionare di cose oscene, e di negozii secolari. L' entrare, e star dentro de' cancelli nel tempo de' divini officii. Il venire le donne svelate alla chiesa. Lo stare gli uomini nella chiesa con la testa coperta. L' accostarsi all' altare, o a gradi di esso, mentre si celebrano le messe, e altri divini officii: nel qual caso sia tenuto il sacerdote avanti di celebrare far discostare ognuno. Lo stare irreligiosamente nella chiesa, irreligiosamente scomposti, o con le spalle voltate all'augustissimo Sagramento dell' altare, o in altra maniera indecente. Il vendere dentro le chiese, o negli atrii di esse robbe comestibili, o di altra sorte. Il mangiare, o bere nelle chiese, o dispensarvi robe comestibili: e proibire il di più, che al visitatore sarà riferito commettersi d' indecente, e d' irriverente nelle chiese.

Per l' osservanza di un tal editto: dovrebbero deputarsi persone che invigilino, e riferiscano, acciocchè bisognando, si possa procedere all' esecuzione delle comminate pene.

15. Al XXIII. Quesito. Ritrovando il visitatore, che nelle chiese gli uomini non istiano separati dalle donne, procuri d' introdure onninamente una tal separazione con tramezzi di tavole, o in altra maniera, che sarà praticabile. E con questo si verrà in gran parte a rimediare alle irreverenze delle chiese, conforme si è accennato nel quesito precedente.

16. Al XXIV. Quesito. Se vi siano trasgressori abituali delle feste. Si presuppone, che il buon vescovo abbia con ispeciali editti, o decreti sinodali ingiunta

sotto le pene, che in virtù de' sagri canoni gli sono permesse, l' osservanza delle feste. Onde avvisato de' trasgressori, dovrà procedere alle cominate pene. S. Carlo, che per la santificazione delle feste mostrò in ispecial maniera il suo santo zelo, prescrisse pene a suo arbitrio, eziandio fino all' interdetto dall' ingresso della chiesa, secondo la qualità della colpa, e contumacia, comprendendoci anche i padri, i figliuoli, i padroni, e i maestri, i loro servitori, garzoni, e lavoranti.

Sarebbe trasgressione delle feste, il vendere ne' giorni festivi robbe non necessarie al vitto, l' esercitarsi da' ciarlatani le loro ciancie, e molte altre cose sono proibite, delle quali parlaremo nella nostra *bibliotheca iuris ecclesiastici*. E' proibito principalmente l'attendere ad opere servili, senza necessità, la quale concorrendoci ha luogo la seguente dichiarazione *in caputaquen. 2. augusti* 1631. (o) *Congregatio concilii sensuit, licere diebus festis dare operam rebus ad victum necessariis, ac tempore perituris, praesertim tempore vindemiarum, ac messium, et recollectionis fructuum, vel ubi necessitas urgeat, aut suadeat pietas. An vero hae causae subsint, ad sacrorum canonum praescriptum, episcopi esse iudicium.* Appartiene al vescovo il concedere la licenza, e questa deve concederla *gratis*, siccome la stessa congregazione dichiarò *in strongulen.* 17. *iunii* 1645. nè è lecito per questa licenza esigger cos' alcuna, ancorchè s' impiegasse in usi pii, siccome abbiamo notato in parlare della tassa innocenziana.

(o) Ex tomo 14 Decr. p. 480. exist. in archiv. congreg. conc.

17. Al XXV. Quesito. (*p*) Ritrovandosi persone, che non odano messa ne' giorni di festa di precetto, si deve procedere a tenore dell' instruzione data da s. Carlo a' suoi vicarii foranei, di questo tenore: = *Ogni curato faccia ben capace il suo popolo, che chi non vuole andare a messa le feste di comandamento, incorre in peccato mortale; anzi, che contro quelli, che lascieranno d' andarvi più feste, si procederà con ogni severità, in conformità de' sagri canoni.*

(p) Act. Eccles. Med. par. III. Instruct. 7. ad vicar. foran.

E voi fate, che ogni tre mesi li curati ci mandino in

iscritto il nome di questi tali, che lascieranno di andare ad udir messa i giorni di festa, ed anco di quelli, che sapranno in esse feste avere più volte lavorato, o fatto lavorare contro la forma de' sacri canoni.

E perchè sarà forse alcuno, che si vorrà scusare, con dire, che avendo li pascoli lontani dalla terra, gli è necessario star lui, o lasciar altri alla custodia delle bestie; si avvertisca, che quel poco di tempo, che và ad udir la messa, non impedisce, che non vi resti del giorno assai per governare, e pascolare anche le bestie: e però con questa scusa non sia chi lasci la messa i giorni di festa, nè permetta, che i figliuoli, o famigli, o altri la perdano.

Ma quando pure in qualche luogo alpestre, la molta distanza de' pascoli, o altra evidente necessità delle bestie, alcuna volta ricercasse altramente, avvertitegli, che un vicino de' pascoli raccomandi per una festa le sue bestie all' altro vicino, e poi l' altra festa l' altro vicino raccomandi le sue a lui, e vadano procurando con questo, o altro modo, che nè anche questi curatori di bestie, se sarà pur possibile, lascino passar due feste, che non ascoltino messa.

18. Al XXVI. Quesito. Contro de' publici usurari esclamano le leggi civili, e canoniche, e non si deve tralasciare di procedere, come di ragione; e deve il vescovo riflettere, quando sia ne' casi, che deve agli usurari proibirsi l' accesso alla santa communione, anzi scommunicarsi, e denegarsi l'ecclesiastica sepoltura; e deve altresì invigilare, che da' confessori, e predicatori siano ammoniti.

19. Al XXVII., e XXVIII. Quesito. Similmente contro de' publici concubinarii, e adulteri, si deve procedere secondo la disposizione delle leggi, servata la forma particolarmente del concilio tridentino, e implorandosi anche il braccio secolare. E quanto agli adulteri, vi è la notoria constitutione di Sisto V. (q) ora rinovata dalla santità di nostro signore Innocenzo XI. Ma deve segnalarsi in ciò lo zelo, e carità pastorale del buon vescovo:

(q) Concil. Trid cap. 8. sess. 24. reform.

che pria di venire a rimedii strepitosi, particolarmente delle censure, valerassi dell' esortazioni, ammonizioni, e delle preghiere, inducendo i concubinarii all' emendazione della vita. Quanto a concubinarii, merita certamente essere addotta in esempio la gran pietà, e zelo dell' eminentissimo mio cardinal Caracciolo, arcivescovo di Napoli, che tra le operazioni degne d' immortal memoria, che ha fatto, e fa in questo suo pontifical governo, fin da' primi giorni del suo arrivo a questa chiesa, instituì una congregazione di preti secolari di probata bontà, dottrina, e prudenza, quali, come tanti apostolici scrutatori, divisi per le parocchie di questa gran città, invigilano sopra i concubinarii, per indurgli con le loro sacerdotali private esortazioni a separarsi dalle concubine, o a contrarre con esse il santo matrimonio: e quando si trovano de' contumaci, che sono insordescenti alle sacerdotali ammonizioni, datane relazione allo stesso arcivescovo nella congregazione, che una volta la settimana si raguna avanti di sua eminenza di sudetti buoni preti, l' arcivescovo piglia quelle più efficaci provisioni, che richiede la ragione canonica, procedendosi alle censure, e talora s' implora il braccio secolare per altri rimedii. Nel corso di 17. anni, che è stata instituita detta congregazione, si numerano, a gloria del Signore, molte migliaia di concubinarii, separati dalle loro concubine, e molte migliaia di altri, che hanno ridotto il publico concubinato in santo matrimonio.

20. Al XXIX. Quesito. Avuta che avrà il buon vescovo la notizia di altri notorii peccatori, in qualunque modo publici scandalosi, che non sono altro che tante pecorelle infette, egli deve, come amoroso pastore, medicarle, applicando tutti i rimedi spirituali curativi, e preservativi, che stimerà opportuni, per sanare gli spirituali languori. Con ricordarsi, che egli non meriterà giammai il titolo di buon pastore, se per le pecorelle sue non si esporrà a pericoli, eziandio della vita. Non dovrà aver riguardo a qualità di

persone, o altri rispetti mondani, acciocchè non avvenga di verificarsi in lui quella gran minaccia, *VAE PASTORIBUS*, che importa dannazione eterna, intimata per ordine di Dio, da Ezecchiello, che ebbe ordine di renderne a' posteri stessi la cagione: (r) *Quod infirmum fuit non consolidastis, quod aegrotum non sanastis, quod confractum est non alligastis, quod abiectum est non reduxistis, et quod perierat non quaesistis, et dispersae sunt oves meae*: e a chiare note il noto il pontefice s. Gregorio magno: *Sacerdotes propter iniquitates populorum damnantur; quia peccantes non arguunt, et ignorantes non erudiant.*

(r) Ezech. 34. 3.

21. Al XXX. Quesito. Se si riveleranno giuocatori scandalosi: dovranno essere le parti del buon vescovo adoperare delle pastorali ammonizioni, e usare tutt'altri rimedii, che gli sono permessi, acciocchè siano rimossi gli scandali.

22. Al XXXI. Quesito. Le inimicizie sogliono essere gli esterminii delle famiglie, con perdita della robba, e quel, ch' è più lagrimevole, dell' anime, oltre a tante pessime conseguenze, che ne risultano a tutto il paese, ove regnano: che perciò l'estirparle si è uno de' più gravi, e più importanti ministeri del buon vescovo, il quale non deve partire dal luogo, ove sono le inimicizie, se non avrà con pace stabile riconciliati gl'inimici: impiegando, e per se stesso, e per mezzo d'idonei sacerdoti, e implorando tutti quei mezzi, che saranno opportuni ad opera di tanta pietà, per conseguirne l' effetto. (a) *Quamobrem eos ipsos* (sono parole di s. Carlo in parlare de' fedeli, che nudriscono odii, e inimicizie, o vivono vita disonesta, o in qualunque altra maniera giacciono abitualmente ne' peccati) *ut pro facti ratione magis expedire iudicabit, vel privatim ad se accersat, atque adeo instet, quemadmodum ait Apostolus, opportune, importune, arguat, obsecret, increpet cum omni patientia: vel severiori quoque disciplina in eos agat, omni iure, omnique officio, ad sacrorum canonum, sanctionumque pontificiarum praescriptum.*

(a) Conc. VI. provinc. Med. Tit. quae ad sacram. poenit. pertinent.

E fra gli altri rimedii contra de' contumaci, che non vogliono deporre l' odio, e riconciliarsi, si è quello di proibire loro la santa communione, anche nella pasqua; siccome il medesimo s. Carlo ne avvertì i suoi vescovi suffraganei. Queste sono le instruzioni principali del buon vescovo, per non incorrere, con tralasciarne l'esecuzione, nella sopra accennata minaccia, *VAE PASTORIBUS.*

23. Al XXXV. Quesito. Rivelandosi tra coniugati qualche impedimento matrimoniale, e dirimente, non deve lasciare il vescovo di fargli separare, fin a tanto ne ottengano le opportune dispense apostoliche. E in questa materia deve aversi riguardo, quando i casi sono publici, e quando occulti, e anche quando gli impedimenti non sono dirimenti, e questi sono noti ad uno, e non all' altro de' coniugati: non potendosi in ciò dare una regola uniforme in procedere, ma si rimette alla carità, prudenza, e alla dottrina del vescovo il provedervi secondo le circostanze de' fatti.

24. Al XXXVI. Quesito. Ritrovandosi de' coniugati, che non coabitino insieme, deve il vescovo onninamente indurgli alla coabitazione, e alla pace, non lasciando in ciò di praticare tutti quei rimedii, ch' egli può, ed è tenuto per debito del suo officio esercitare, essendo cosa di molto scandalo, che congiunti col vincolo del santo matrimonio vivano separati contro le sante ordinazioni della chiesa.

25. Al XXXVII. e XXXVIII. Quesito. Non deve per alcun conto tollerarsi l' abuso, se vi fosse, che le vedove, per mostrar mestizia, s' astengano di andare in chiesa ad udir la messa, e similmente le zitelle prima di contrarre il matrimonio *per verba de praesenti.* Onde il buon vescovo deve estirpare, ove regnasse, si detestabile abuso, siccome è la mente della sagra congregazione del concilio, che più volte ne ha avvertiti i vescovi. Quando non giovano le pastorali ammonizioni, deve procedersi, ne' casi di ostinata contumacia, anche alle censure, dichiarando nominatamente, e pu-

blicando più volte ne' giorni festivi in chiesa; scommunicate quelle vedove, e quelle zitelle, che trasgrediscono il precetto dell' udire la santa messa. Questo rimedio di sentirsi publicare scomunicate, sò, che è stato molto salutare in alcuni paesi, dove i buoni vescovi hanno trovati tali abusi, e gli hanno in tal maniera estirpati.

26. Al XXXIX. Quesito. Quanto agli abusi, che si trovassero nelle donne per esprimere dolore in occasione della morte di loro congiunti, si deve dal buon vescovo procedere, conforme abbiamo notato di sopra nella parte precedente nel §. XXVI. num. 11. dell'esequie. (t)

(t) Vid. sup. Part. II. §. XXVI. nn. 11. et seq.

27. Al XL. Quesito. Se si trovano contratti di premure, o di alienazioni di beni ecclesiastici, fatti senza le necessarie licenze, è obbligato il vescovo dichiararli nulli, procedendo, come sarà di ragione, e con dichiarare incorsi nelle pene quegli, che hanno fatto simili contratti.

28. Al XLI. Quesito. Dovrà altresì il zelante vescovo con tutti i rimedi, che di ragione gli sono permessi, procurare, che le chiese siano reintegrate de' beni, che gli sono stati usurpati, e occupati, avute le notizie delle usurpazioni, e occupazioni, con procedere alle pene, e censure contro tali occupanti, conforme chiaramente il dispongono i sagri canoni, e le constituzioni apostoliche, e particolarmente il sagro concilio tridentino nella sess. 22. decr. 11. avendosi riguardo a quanto si è scritto nel §. XXVII. della *II. parte* di questo nostro trattato. E dovrebbe onninamente il buon vescovo seguire l'esempio di s. Carlo, (u) che ordinò a tutti i parrochi, che ogni seconda domenica di quaresima publicassero al popolo il detto decreto del concilio, con spiegare le gravi pene in esso contenute contra gli occupatori de'beni delle chiese.

(u) Synod. III. Dioeces. Med. Decr. 52.

29. Al XLII. Quesito. Per rimediare a' danni, che fossero rivelati, delle chiese, perchè le chiese stesse, e altri luoghi pii, o i loro beni andassero in rovina

per negligenza nell'istaurazioni delle medesime chiese, e case, e per difetto di cultura; rimettiamo il provido visitatore a quanto abbiamo in tanti luoghi nella *prima*, *e seconda parte* di questo trattato sopra di ciò scritto: e particolarmente per quello, che concerne le case prediali, e i beni beneficiali, lo rimettiamo al §. XXVII. num. 6. della detta *seconda parte*.

30. Al XLIII. Quesito. Le rivelazioni da trascurarsi l'adempimento degli obblighi delle messe, e di altri offici divini, legati, e opere pie, debbono udirsi con ispecialissima attenzione dal buon vescovo, il quale in tal materia si ricordi di quanto abbiamo notato nella precedente *parte II.* §. XVIII. acciocchè possa in tal materia onninamente dare gli opportuni rimedi.

31. Al XLIV. Quesito. I maestri di scuola debbono essere visitati, acciocchè si sappia, se osservino le infrascritte cose da osservarsi, e respettivamente da evitarsi da loro, per doversi pigliare quelle provisioni, che saranno opportune: dovendo il buon vescovo essere in ciò avvedutissimo, perchè è cosa di troppa importanza l'allevare bene i giovanetti, giacchè, come notò il sagro concilio: (x) *Cum adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas, et nisi a teneris annis ad pietatem, et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat etc.* Onde si deve investigare, e provedere, che maestri di scuola le cose infrascritte osservino, e respettivamente evitino.

(x) Concil. Trid. cap. 18. sess. 23.

Non solamente i maestri di scuola abbiano la necessaria scienza, ma la buona vita, e costumi; altrimente non sono idonei ad insegnare a' discepoli il timore di Dio, ch' è il principio della sapienza.

Sono tenuti a fare la professione della fede, ancorchè insegnino solamente grammatica; e chi non l'avrà fatta, deve farla.

Non leggano a discepoli libri, non solamente proibiti, ma ne pure quelli, che sono contra i buoni costumi, e che gl'induca all' empietà, o che possano

contaminare in qualsivoglia maniera le pure, e immacolate menti de' medesimi discepoli.

Innanzi di cominciar la scuola, mattina, e sera, permettano alcune preci in comune, e terminino la scuola con altre: e particolarmente si sogliono recitare le litanie della beatissima vergine.

Instruiscano i discepoli (ad avvertimento del concilio lateranense (y)) nelle cose spettanti alla pietà, e divozione, come ne' precetti divini, e articoli della fede, inni sagri, salmi, e vite di santi; con fargli imparare la dottrina cristiana: con avvertire, che non facciano colloqui disonesti.

(y) Conc. Later. sub Leone X. sess. 9.

Avvertano, che i discepoli non tralascino ogni giorno di udire la santa messa, e che ne' giorni festivi odano la messa cantata, li vesperi, e altri divini offici, prediche, sermoni, e vadano ne giorni festivi alle chiese, o ad altri luoghi, ove s'insegna la dottrina cristiana, e sopra tutto gl'inducano alla frequenza de' santi sagramenti.

Queste sono le incombenze, quali praticano con la vigilanza del buon vescovo i buoni maestri di scuola, e a questo fine si devono sapere dal visitatore i maestri di scuola.

32. Al XLV. Quesito. Si è domandata notizia di medici, acciocchè siano esortati, e ammoniti dal buon vescovo, (il quale suole per essi promulgare rigorosi editti, sotto pena di scommunica ipso facto) ad ubbidire alla costituzione del beato Pio quinto, (z) che essi giurano di osservare nell' atto del loro dottorato. In esecuzione di detta constituzione nel primo giorno, che visiteranno l'infermo giacente in letto per qualsivoglia infermità (eccetto però, quando l' infermità nascesse da morbo di podagra, o da altra indisposizione, che da se stessa non ricercasse il letto) debbono ammonirlo di confessarsi sagramentalmente. Se poi nel secondo giorno scorgeranno, che l'infermo per anche non si sia confessato, di nuovo l'ammoniscano, minacciandolo, che non ritorneranno più, se nel se-

(z) Bulla B. Pii V. super Gregem Dominicum data sub 8 Martii 1566.

guente giorno non presenterà a loro la schedula del confessore, che attesti d'essersi l'infermo confessato: e ritornando il terzo giorno, se non sarà loro stata presentata la medesima schedula, debbono lasciare la cura dell'infermo, e facendo altrimente, incorrano nelle minacciate pene.

Avverta onninamente il buon vescovo a fare si, che i medici ciò osservino, perchè si sono dati, e si danno miserabili casi, di essere morti molti, e molti senza confessione sagramentale, a cagione, che i medici hanno trascurato, per una certa sagrilega renitenza di non contristare l'infermo, l'osservanza della detta constituzione del beato Pio quinto, e pure eglino avranno da dar conto dell'anime, che (Dio non voglia) si dannino per non avere indotti gl'infermi a confessarsi: che per praticare le parti de' medici de' corpi, furono tiranni dell'anime.

33. Al XLVI. Quesito. I Notari s'investigano dal visitatore, per avere da essi le notizie dè legati, e di altre pie disposizioni, acciò che siano adempite. L'esecuzione de'legati pii, è una materia delle più importanti del pastorale officio, e cospirano le leggi canoniche, e civili, perchè non si trascuri. I buoni vescovi molto c'invigilano, e sogliono tenere avvertiti i loro vicari foranei, e altri ministri, che procurino avere sempre notizia de' legati pii, e di altre pie disposizioni. San Carlo glorioso prescrisse la pena di scommunica ipso facto incurrenda ne' suoi concilii provinciali, (*aa*) e sinodi diocesani contra dè notari, e scrivani, che dopo il termine di alcuni mesi dal giorno della morte de' pii testatori, non rivelassero al vescovo i legati pii: e lo fece caso riservato a se proibendo à confessori d'assolvere i notari, che non avessero date le sudette rivelazioni. Ordinò à parochi, che ogni prima Domenica di quaresima dinunciassero al popolo il decreto de *notariis*, *legata pia non denunciantibus*.

(aa) Conc. Prov. I. et IV. et Dioecesan. II. Mediol.

Dappoi che avrà avute il vescovo simili rivelazioni, potrà riflettere a quanto per tutto il §. XVIII.

della seconda parte di questo trattato abbiamo notato in parlare degli oblighi di messe, d'anniversari, e di altre opere pie, che debbono in qualsivoglia luogo, e modo sodisfarsi. Ricordiamo altresì, che sì bene nel regno di Napoli vi si trova eretto il tribunale della rev. fabr. non perciò i vescovi di questo regno si possono scusare dall' obbligo strettissimo, che hanno d'investigare, e di procurare con tutti i mezzi permessi loro, l'adempimento di legati pii, e di altre pie disposizioni, non essendo questo tribunale, come osserva monsig. Carlo Maranta (*bb*), che per 40. anni ne fu consultore, stato eretto *privative quoad episcopos* dentro il termine di un anno. E' verissimo, che dopo passato l'anno, vi pone mano il tribunale sudetto: ma forse il zelo pastorale de' vescovi può esser impedito dall' esortare paternamente (l'esortazioni talora riescono più efficaci de' precetti) che non si differisca l'esecuzione de' legati pii? I ministri del detto tribunale, quando trovano adempite le soddisfazioni degli oblighi, e ne appariscono i decreti de' vescovi, non vi s'ingeriscono, e non apportano alcuna molestia. Ma dato, e non conceduto, che l'obbligazioni de' vescovi nell'esecuzione delle pie volontà si restringessero dentro i limiti del detto anno (prego Dio, che avvenga di essere eglino attenti, come lo debbono essere in questo anno, in procurare di sapere le pie disposizioni, e di esiggerne l'esecuzione con tutti i mezzi, che concedono i sagri concilii, massimamente il tridentino, da noi accennato nel detto §. XVIII. della seconda parte) ma Iddio voglia, che non vi siano de'casi lagrimevoli, che neppure in detto anno, nè in altro tempo si pensi di adempire questa sì grave obbligazione di pastorale ufficio, col pretesto da non ammettersi, nè da udirsi: che tocca al tribunale della reverenda fabrica. Certamente, se i vescovi tutti invigilassero, e premessero, che i notari, e altri scrivani, sotto le accennate pene praticate da san Carlo, rivelassero dopo due, o tre mesi i legati pii, o in altre maniere, che non mancano, procuras-

(bb) Marant. controv. iur. utriusque Par. 3. resp. 73. num. 3.

sero di averne le notizie, in quei nove, o dieci mesi, che resterebbono del detto anno, potrebbono fare molte buone cose: in maniera che i ministri del detto tribunale sopraggiungendo dopo l'anno, e trovando adempite le pie volontà, non averebbono, se non a lodare la pastorale vigilanza, la quale se si trascura anche in detto anno solamente, cagiona pessime conseguenze, perchè per ciò le pie disposizioni non si eseguiscono per anni, e anni; e io potrei attestare esservene in certe diocesi di questo regno, che nè dopo l'anno sudetto, nè dopo venti, e trenta anni susseguenti, alcune pie disposizioni sono state adempite, nè si adempiono: e forse ciò non seguirebbe, se dentro il detto anno i vescovi avessero adempite le parti loro, come ne hanno strettissima obligazione, e strettissimo conto ne hanno da rendere a Dio, mentre è troppo patente il peso, che loro è stato imposto da' sagri canoni, e concili, e particolarmente dal tridentino, che con parole sonanti obligazione intuona alle loro orecchie: (cc) *Episcopi, etiam tamquam sedis apostolicae delegati, in casibus a iure concessis, omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint executores*; nè si può negare una tal obligazione dentro i limiti dell'anno sudetto, e dovrebbe atterrire il pensare solamente, che di parere, altrove da noi rapportato, della sagra congregazione del concilio, commettesi peccato mortale da chi non osserva i decreti del concilio tridentino, espressi con parole sonanti obbligazione; oltre a tanti mali, che dalla negligenza nel far eseguire le pie disposizioni provengono, e tutti anderanno a conto di chi deve sodisfare alle sue obligazioni, e non le sodisfa.

(cc) Conc. Trid. sess. 18. cap. 8.

34. Al XLVII. Quesito. Circa i librari. Si deve di questi avere notizia, a fine d'invigilare, che non istampino libri senza licenza dell'Ordinario; nè gli stampati gl'introducano, nè gli tengano venali, se siano libri proibiti: dovendo il vescovo, e suoi ministri sapere quali siano proibiti, facendosene tutto dì dalla sede apostoli-

ca nuove proibizioni, sicome si ha nel libro dell'Indice de' libri proibiti, e ne' decreti, i quali nelle nuove impressioni del detto libro si aggiungono, e il buon vescovo deve procurare di averne le opportune notizie.

35. Al XLVIII. Quesito. I dipintori, e gli scultori devono dal buon vescovo essere esortati, e ammoniti, e minacciarsi loro castighi eterni, se faranno dipinture, o sculture d'immagini, o statue oscene. Abborrisce dalla pietà cristiana, che mani cristiane s' impieghino in simiglianti lavori. *O manus praecidendae!* scrisse Tertulliano acceso di zelo contra di simiglianti scultori, e dipintori. E intorno a ciò ricordiamo quello, che abbiamo notato di sopra al Quesito XVI. di questo scrutinio; a tenore del quale dovrà il vescovo provedere, se avrà rivelazioni di simili detestabili abusi.

36. Al XLIX. Degli osti, e tavernari, deve aversi notizia, acciocchè il buon vescovo possa con essi praticare la sua pastorale vigilanza. S. Carlo glorioso sotto gravi pene spirituali proibiva loro albergare meretrici, eccetto per cagione di viaggio, e per un giorno solamente; e con più rigorose pene procedeva contro di quei, che per guadagno ardivano di ritenervele, e alimentarle, e il santo considerava costoro in istato di dannazione. Che non avessero nelle porte delle osterie, immagini profane, ma qualche immagine sacra. Dava il santo cardinale ordini rigorosi, che non ardissero di vendere, o dare da mangiare agli ospiti, ancorchè pellegrini, cibi proibiti nella quaresima, senza le necessarie licenze. Che capitando ne' loro alberghi qualche eretico, ne dessero notizia al vescovo. Che subito, che s'infermasse qualche ospite, ne dessero avviso al parroco, acciò potesse accorrere ne' bisogni con l'amministrazione de'sagramenti, e con altri aiuti spirituali. Questi sono i motivi, per gli quali il vescovo deve sapere gli osti, e i tavernari.

37. Al L. Quesito. Si è domandato delle ostetrici, o mammane, acciocchè il visitatore resti informato, se elleno per i casi di necessità, che devono battezzare,

sappiano amministrare il sacramento del battesimo, s. Carlo dava incombenza a' vicarii foranei de' luoghi, e ad altri nella città, che l'esaminassero, e l'istruissero, e non permettea, che si ammettessero a tali ufficii quelle donne, che non erano idonee. (dd) Che quando battezzano avvertissero, che due altre donne almeno, e particolarmente la madre del battezzando si trovassero presenti, le quali udissero le parole proferite nel battesimo, e che il parroco, quando qualche infante fosse stato battezzato dalla mammana, diligentemente esaminasse lei, e anche le donne, che si trovarono presenti, delle parole proferite dalla stessa mammana, per accertarsi, se fosse stata proferita bene la forma del battesimo, acciocchè essendo altrimenti, esso paroco lo potesse battezzare.

(dd) Concil. V. Mediol.

38. Al LI. Quesito. Se vi siano poveri pupilli, e altre persone veramente miserabili. Si ricordi il buon vescovo, che egli è padre de' poveri, e che delle entrate della sua chiesa, come abbiamo nella annotazione all'avvertimento XV. Innocenziano diffusamente trattato, egli non è assoluto padrone, ma dispensatore, particolarmente in sollievo di poveri. Tempo assai opportuno è quello della santa visita per aprirsi dal buon pastore le viscere della sua carità, dovendo egli avere un' indice distinto di tutti i poveri pupilli, e di altre persone veramente miserabili, acciocchè possa loro in quel, che gli sarà possibile, somministrare gli opportuni consigli, e aiuti, seguendo in ciò gli esempi di santi vescovi, e nel principio di questo trattato nel §. I. della parte prima ne abbiamo addotti alcuni, come dello stesso glorioso s. Carlo, che nella visita particolarmente, come riferisce lo scrittore della sua vita, (ee) *Egli medesimo vedea il volto delle sue pecorelle: medicava le loro piaghe spirituali, le pasceva della parola di Dio, e del divino cibo dell' altare, ed anche di sussidio TEMPORALE chi ne avea bisogno.* Abbiamo anche rapportato i misericordiosi esempi di s. Tommaso di Villanova, (ff) e del venerabile servo di Dio cardinal Bellarmino, ar-

(ee) Giussa Vita s. Caroli cap. 7. lib. 2.

(ff) Vid. supra par. I. §. II. hui. tract.

civesco di Capua, che in visita soccorreva i poveri con pronte elemosine; e si potrebbe tessere un lungo catalogo di tanti santi vescovi, che conobbero questa obbligazione, andando anche a visitare i poveri infermi per consolargli, e sovvenirgli con aiuti spirituali, e corporali, o procurando, che fossero sovvenuti da altri. Chi non seguirà questi beati esempi, avrà certamente da renderne strettissimo conto a Cristo, il quale scrutinerà, se fu vera la tenuità che opponevano dell' entrate, o pure se furono da' vescovi impiegate in usi illeciti, o leciti, ma meno necessarii in pregiudizio dei poveri, che morendo di fame, o di freddo, per non avere di che cibarsi, e di che coprirsi, innalzano per una tal crudeltà i loro giusti clamori a Dio, e molto più gl'innalzeranno in quel tremendo dì, quando in faccia de'loro prelati alla presenza di Cristo giudice diranno: *esurivi, et non dedisti mihi manducare, sitivi, et non dedisti mihi bibere, nudus eram, et non cooperuisti me.*

§. XVI.

Della publicazione, e intimazione de' decreti, e dell' instruzzioni da lasciarsi ai visitati.

1. Nella publicazione, e intimazione de'decreti fatti, in visita, deve il visitatore usare prudenza, con avere riguardo alla qualità delle materie, e alla diversità degli stati delle persone. Vi saranno de'decreti, la cui intimazione deve farsi privatamente, come i concernenti la vita, e i costumi degli ecclesiastici in particolare, e simili, acciochè i laici non sappiano cose, onde possano scandalizzarsi. Altri decreti poi, è espediente, che si publichino in commune; e questi, se apparterranno al clero, il medesimo si suol far ragunare in quello stesso luogo, ove gli fu fatto il sermone preceduto alla visita personale, e quivi alla presenza del visitatore sedente si fanno publicare per il notaro, asceso a qualche cattedra: sebbene alcuni vescovi sogliano

lasciare i decreti sugellati, con ordine, che partito, che egli si sia dal luogo visitato, si faccia subito questa funzione di publicare i decreti fatti per il clero in generale, ed anche in particolare. Se saranno decreti, che appartengono al popolo, questi si sogliono publicare in giorno di festa in chiesa, quando ve n' è maggior concorso, e che vi sia anche il clero. Altri si publicano in presenza del paroco solo, e del popolo. Nè in ciò si può dare regola generale; dipendendo dall'arbitrio prudente del buon vescovo, il quale seguirà anche in questo l'esempio di s. Carlo glorioso, che prima di venire alla publicazione de' decreti, solea fare un poco di ritiramento, e consultatosi coi suoi convisitatori, e invocato il lume dello Spirito santo, publicava i decreti per rimedio degl'inconvenienti, e degli abusi ritrovati in visita

2. Non meno dall' osservanza de' decreti, che dell' instruzzioni, che deve lasciare il visitatore ai visitati, dipenderà il frutto della visita. I buoni vescovi lasciano instruzzioni generali, e particolari. Le generali, s. Carlo glorioso, (a) quelle per il popolo le lasciava ai parochi, acciocchè opportunamente le divulgassero, e le recitassero al popolo, non solamente nel fine della visita, ma anche in altre solennità dell'anno. Generali anche son quelle che concernono, v. g. il buon servigio della chiesa: acciocchè i divini officii nei giorni, ore, e modi, che si accennò in discorrer di essi, si celebrino. Particolari poi sono quelle istruzzioni, che si lasciano a certi particolari stati di persone, perchè bene adempiano il loro officio: e sono quelle, che si lasciano. v. g. ai parochi, prefetti di coro, ai sagristi per la pulizia della chiesa, ai confessori, ai rettori di seminarii, ai cancellieri della corte arcivescovile, ad abbadesse, a maestre di novizie, a portinare, ad ascoltatrici, e ad altre officiali di monasterii, e ad altri, che hanno altro officio, o beneficio, che sono stati visitati, e che debbono in avvenire meglio adempire i loro ministeri, e sodisfare alle loro obbligazioni, giusta i decreti, e altre provisioni

(a) Act. eccles. Med. pag. 177.

pigliate nella visita. Monsignor Rinuccini, degnissimo arcivescovo di Fermo, più volte da noi menzionato in questo nostro opuscolo, tenea gran conto di quest'istruzioni, delle quali parlando, così dice: (b)

(b) M.S. intitol. Avvertimenti prattici della cura pastorale.

Stimo necessarissimo, che il vescovo, o ammezzata, o finita la prima visita, componga, e faccia a tutti le sue istruzzioni, con ordini severi, che siano conservate, o in libri, o in tabelle. Si tocchi in esse la sostanza del loro officio; e siano più brevi, che si può. Io mi trovo averle fatte ec. ed a quelle persone, che hanno libri, le ho fatto scrivere nelle prime carte del libro, agli altri in una tabella, che viene consegnata sempre al successore, quando l' officio è amovibile. Questa fatica mi ha reso facile il vedere i profitti, e i mancamenti, perchè in visita porto meco il libro, dove sono tutte le istruzzioni, e se ne servono di commune tutti i visitatori; essendo in esse accennato tutto quello, che può occorrere circa qualsivoglia cosa. E veramente per spiare, ed investigare, non credo, che vi sia miglior modo di questo, per non andare in infinito, ec.

Siano pertanto a cuore del visitatore tali istruzzioni, mentre, come necessarissime, e utilissime, sono praticate da buoni, e santi vescovi.

§. XVII.

Della benedizione generale, da darsi dal vescovo al clero, e al popolo, prima della partenza da ciascun luogo visitato.

Publicati i decreti, e distribuite le istruzioni, prima che il vescovo parta dal luogo visitato, avrebbe a dare la benedizzione generale al clero, e al popolo. Sogliono alcuni visitatori in benedire i loro religiosi visitati, fargli congregare in capitolo, e non solamente dare loro la benedizzione, ma anche l' assoluzione. Questa però si dà *in foro conscientiae tantum*, e non *in foro exteriori*, neanche *in foro sacramentali*; avvertendo,

che dalle censure, pene, inabilità, e riservazioni si può assolvere fuori di confessione, e senza obligo d'imporre penitenza, essendo tali impedimenti legami, per la cui soluzione basta la semplice autorità, benchè l'assolvente non fosse sacerdote. (a) Ai regolari, come sopra ragunati, e tutti inginocchiati, si fa dire unitamente il *confiteor*, e il visitatore alzato in piedi nel suo luogo dice: *misereatur vestri, etc. indulgentiam, etc.* e di poi soggiunge: *si tenemini aliquo vinculo excommunicationis maioris, vel minoris, in quantum possum, et vos, in ligetis, absolvo vos, et restituo vos sacramentis ecclesiae, comunioni, et unitati fidelium. In nomine Patris † etc. Item dispenso vobiscum super irregularitatibus, inhabilitationibus, et aliis poenis ecclesiasticis, si quas contraxistis, in quantum possum, et valeo.*

(a) Eman. Rodriqu. apud Lantusc. in Theat. Regularium verb. Commissarius.

Dovrebbe per tanto in nostro buon vescovo, quando è accinto alla partenza dal luogo visitato, radunare tutto il suo clero, e ricordandosi dell' esempio di Cristo signor nostro, che dava a' suoi discepoli di propria bocca divini avvertimenti, dovrebbe a' suoi sacerdoti, che sono succeduti il luogo de' discepoli di Cristo, fare un altro sermone, oltre a quello preceduto alla visita personale, somministrandogliene larga materia i sagri evangelii, e gli atti apostolici, pieni di avvertimenti per gli ecclesiastici. Si potrebbe servire il visitatore per tema delle parole: (b) *vos amici mei estis, si feceritis, quae praecipio vobis*: per animargli all' osservanza de' decreti, e dell' instruzioni, che gli lascia in visita: detestando gli abusi ritrovati, e raccomandando per le viscere del Signore a non trascurare l' applicazione de' rimedii ordinati; e discorrerà delle cose principali, che ha prescritto, e della necessità, ed utilità dell' esecuzione. (c) *Vigilate, et orate*, per imprimere il principale avvertimento, che non si scordino di fare orazione. *Ego sum vitis, vos palmites*: che sono chiamati in aiuto del loro vescovo in zelare la salute dell' anime. (d) *Domine quinque talenta tradidisti mihi*, per l' obbligazione di esercitare i

(b) Ioan. 15.

(c) Matth. 1. Ioan. 15.

(d) Matth. 5.

talenti, che Iddio ha dati. *Vos estis sal terrae*: *Vos estis lux mundi*, perchè diano buon esempio. *Sint lumbi vestri praecincti*; *rogo vos abstinere a carnalibus desideriis*; acciocchè tengano conto dell'inaprezzabile gioia della castità. E si piglierà amplissima materia di discorrere, da quel memorabile sermone, che Cristo salito nel monte, fece a suoi discepoli, cominciando = *Beati pauperes spiritu, etc.* E si possono trarre abbondanti, e fruttuosi motivi di sermoneggiare al clero, da quelle quattro prediche pastorali, che fece s. Carlo glorioso al clero suo nel sinodo, e che dagli atti della chiesa di Milano sono state estratte, e tradotte nella nostra volgar favella: e certamente ogni buon vescovo dovrebbe averle per specchio da far sermoni fruttosi al suo clero.

Finito questo sermone, detto al clero in luogo particolare, dovrebbe il vescovo portarsi in chiesa, seguito dallo stesso clero, giacchè Cristo oltre a' sermoni, e instruzioni, che faceva a suoi discepoli, soleva unitamente, e a discepoli, e alle turbe della plebe predicare unitamente: *descendens Iesus de monte stetit, in loco campestri, et turba discipulorum eius, et multitudo copiosa plebis.* Si che in chiesa dovrebbe in fine sermoneggiare, e benedire il suo popolo. Il motivo di quest'altro sermone, e quello medesimo, e migliore non se ne può trovare, che il pontificale romano prescrive al vescovo visitante in tutto 'l tempo della sua visita: (e) *Inducit populum ad poenitentiam, et instruit in ecclesiasticis sacramentis, et articulis fidei* (il che si suppone che l'abbia fatto in tutto il corso della visita) *et qualiter debent declinare a malo, et facere bonum, fugere vitia, et sectari virtutes, alteri non facere, quod sibi fieri nolunt.*

(e) Pontific. Rom. ordin. visitan. parochias.

Dopo il sermone, e benedizione, conceduta e publicata l'indulgenza, sarebbe di grande edificazione, se'l buon vescovo fatte queste ultime funzioni della santa visita, immediatamente con la sua divota comitiva si ponesse in viaggio per altri luoghi visitandi, nè si divertisse in altro: ricordandosi, che quando il

profeta Natan fece quella maravigliosa visita personale del rè David, dopo avergli fatto un ingegnosa, ed efficace predica, in virtù della quale David s' indusse a confessare il peccato commesso, il profeta subito, che gli ebbe publicata l'assoluzione (f) = *Dominus transtulit peccatum tuum*, se ne ritirò a casa sua come c' insegna il sagro testo *reversus est Nathan in domum suam*: in tal maniera lascierà compunti i popoli, i quali a somiglianza di ciò, che accadde all' apostolo s. Paolo, l'accompagneranno con le lagrime: (g) *magnus autem fletus factus est omnium, et procumbentes super collum Pauli, osculabuntur eum, et deducebant eum ad navem*: massimamente, se non sarà andato in visita per interesse, e potrà il visitatore dire, come ben diceva l' apostolo: *quaesivi vos, et non vestra: argentum, et aurum, et vestem nullius concupivi, sicut ipsi scitis.* Conceda il Signore per sua infinita misericordia grazia a tutti i pastori delle chiese di poterlo dire, ma molto più di praticarlo.

(f) 2. Reg. 12. 13.

(g) Act. 10. 27.

§. XVIII.

Dell' esecuzione de' decreti, e dell' instruzioni promulgate, e della congregazione della visita.

Poco gioverebbe, che il medico visitasse l' infermo per curarlo da' morbi, e ordinasse i medicamenti salutari, se poi questi non si pigliassero. Sono, non v'ha dubbio, i vescovi tanti medici spirituali, che sostengono le veci del gran medico Cristo signor nostro, (a) *sanans omnem languorem, et infirmitatem.* Nelle visite l' officio de' buoni vescovi si è di sanare febri, e piaghe dell' anime, ordinando medicamenti salutari curativi; e preservativi: ma a nulla giovererebbero gl'incommodi, le spese, le vigilie, che da' veri visitatori si soffrono nelle visite, se i visitati trovati infermi, partito che sia il loro medico spirituale,

(a) Matth. 4o.

o non intraprendono le ordinate cure, o se l' hanno incominciate, le tralasciano, ritornando a' primi abusi, e corruttele: deludendosi l' osservanza delle leggi, con vilipendio di esse. Onde, quando il vescovo vuol promulgare un editto, o instruzione, o decreto, deve prima pensare, come gli dovrà far osservare, perchè empiere i sinodi, e i libri delle visite di ordini, e decreti, e poi non pensare a fargli eseguire, assai meglio sarebbe, che non si facessero. Quindi il prudente visitatore, non contento di aver promulgato decreti, e instruzioni, deve procurare, e premere per l'esecuzione. Tenga per certo, che il più accettato frutto della visita, sarà di quei decreti, che sono eseguibili, e che in effetto si faranno eseguire subito, e prima che parta il visitatore dal luogo visitato. Ma perchè molte cose non si possono allora eseguire, perchè richieggono tempo, ed hanno tratto successivo, v. g. i preti ignoranti, e discoli frequentino le congregazioni di casi di coscienza, o di esercizii spirituali, o in altra maniera siano istruiti, e tante, e tante altre cose: perciò è forza, che successivamente se ne vada inculcando, ed esiggendo l'esecuzione. Onde dovrebbe ordinare, e raccomandare a' vicarii foranei de' luoghi, e ad altri deputati, acciocchè sollecitino l'esecuzione di ciò, che è stato decretato in visita, e che non manchino di tenere avvisato il vescovo di quanto occorre, di diligenza, o di negligenza in tal esecuzione, avvertendo molto bene alla qualità de' vicarii foranei, de'quali si suppone, che con gli altri ecclesiastici abbia il visitatore fatto anche la visita personale, per indagare particolarmente, se adempiano bene il suo officio da noi descritto nell' annotazione all' avvertimento XII. innocenziano.

2 Dovrà, come si disse nella parte prima §. XII. di questo trattato, il vescovo nel libro pastorale, e quinternetti per ciascun luogo, fare le necessarie annotazioni, e particolarmente degli abusi ritrovati, e de' rimedii ordinati. Onde al suo ritorno dovrà avere spesso alle mani questo libro pastorale, e quinternetti,

e l' instruzioni, delle quali si è parlato nel paragrafo precedente, e senza riportarsi alle diligenze de' ministri, sicuro, che se esso non ci penserà, questi assai meno di lui ci penseranno. Dovrà andare successivamente per mezzo di lettere, o per altri mezzi, esiggendo l' esecuzione, e non cessare fin a tanto, che resti assicurato, che i decreti, e le instruzioni siano eseguite, con farsene dar conto da' sudetti vicarii foranei, e da altri deputati: così praticava s. Carlo glorioso, il quale *con l' occasione di visitatori* (sono parole dello scrittore della di lui vita (b) *ricordava loro gl' istessi bisogni, acciocchè con esattissima diligenza si assicurassero, che fosse cessato il pericolo, ne mai tralasciava l'impresa, sinchè non era provisto al male etc. l' esercizio della visita era continuo, e perpetuo*: perciò il visitatore non si lusinghi di aver fatto il tutto, con essere andato in visita, e lasciati molti ordini, editti, e decreti: poichè gli si può dire: (c) *Grandis enim tibi restat via*, perchè gli resta forse il più da operare: e questo si è l' esecuzione di quanto ordinò, e prescrisse nella visita.

(b) Giussan. Vit. s. Carol. lib. 2. cap. 8.

(c) 3. Reg. 19. 7.

2 Si suole dopo qualche tempo spedire i commissarii, persone di spirito, fedeltà, dottrina, e zelo (ma s'avverta, che non si gravino i visitati di spese, e sopra di ciò si diano ordini rigorosi, acciocchè non servano queste commissioni per far guadagni) per vedere, se i decreti della visita siano stati eseguiti, acciocchè contro i disubbidienti, e negligenti si possa procedere alle cominate pene, per istimolargli a non differire più tal esecuzione.

2 Le visite precedono regolarmente la celebrazione de' sinodi, dovendosi prima investigare i morbi, e le cagioni di essi, per poi applicarvi i rimedii: onde ad alcuna sorte di abusi, massimamente generali, de' quali nelle visite si venne in cognizione, si rimedia anche co' decreti, da publicarsi ne' sinodi diocesani: con farvi intervenire tutti quegli, che sono tenuti, e particolarmente i regolari de' conventi soppressi,

da chiamarsi però con autorità delegata; ed è tenuto intervenirvi tutto il clero, (*d*) servata però la forma delle seguenti lettere, e decreti della sagra congregazione de' vescovi, e regolari, e del concilio: *Gubbio. Al vescovo. E' stato altre volte risoluto, che occorrendo agli Ordinarii di convocar tutto il clero, per occasione di pubblicare i decreti del sinodo diocesano, e di corregere qualche abuso comune, o per altra causa, che necessariamente lo ricerca, siano obbligati a comparir tutti, ancorchè chierici, o preti semplici, e non beneficiati, tutta volta, che nell' editto se ne faccia espressa menzione. Lo significo a v. s. per ordine di questi miei signori eminentissimi, affinchè in casi simili possa procedere contro gl' inobedienti alle pene contenute nella convocazione. E Dio la prosperi. Roma 12. agosto* 1650. E ad istanza del medesimo vescovo di Gubbio, emanò il seguente decreto: *die* 13. *Augusti* 1650. *Sacra congregatio eminentissimorum cardinalium concilii tridentini interpretum censuit, omnes sacerdotes, et clericos teneri accedere ad synodum dioecesanum, si, ut supponitur, in ea agendum sit de reformatione morum.*

(d) Fagnan. in cap. 3. de officio Ordin. n. 57.

Ma perchè alla celebrazione del sinodo facciamo un distinto trattato, che è l' annotazione prossima immediata seguente all' avvertimento XVI. innocentiano, qui non ci distendiamo d' avantaggio in tal materia, riportandoci alla medesima annotazione.

Della congregazione della visita.

Per accertare vieppiù l' esecuzione de' decreti, e delle instruzioni lasciate in visita, non deve per nessun conto il buon vescovo mancare d' instituire la congregazione della visita, della quale in più luoghi di questo nostro trattato (*a*) abbiamo altrove accennato alcune cose. Dovrebbe ogni settimana tenersi questa congregazione avanti dello stesso vescovo, con l' intervento di tutti i suoi visitatori, e di altre persone ec-

(a) Vid. supra part. 1. §. 17. a n. 47 per totum n. 56. et partis II. §. ultim.

clesiastiche secolari, e regolari, delle migliori, che possono rinvenirsi, dotate di spirito, bontà, zelo, prudenza, e dottrina.

7. Per le materie spettanti alla visita della città, e come debbano proporsi in congregazione avanti del vescovo, abbiamo nella parte di questo trattato nel parlare dell' officio de' visitatori, e nella seconda parte nel parlare della vigilanza del buon vescovo sopra i monasterii di monache, rapportato diverse utilissime, e fondatissime pratiche. Resta, che il buon vescovo rifletta, e le ponga in esecuzione, per eseguire gli esempi particolarmente del glorioso s. Carlo, e della stessa santa sede apostolica, maestra, e madre di tutte le chiese, nelle visite di Roma.

8. Quanto poi agli altri luoghi della diocesi, già il buon vescovo dovrà avere nel libro pastorale, e ne' quinternetti, de' quali parlammo nella prima parte (*b*), notato le cose, che in ciascun luogo averà ritrovato bisognose di riforma, e di provedimento. E nella congregazione della visita si pigliano le opportune provisioni. Il menzionato monsignor Rinuccini arcivescovo di Fermo, in parlare della congregazione della visita, così ha lasciato scritto.

(b) Part. prima §. XII.

In particolare poi, non ho saputo trovare miglior modo per l' esecuzione della visita, che una congregazione da farsi inviolabilmente una volta la settimana a questo effetto. In essa devono intervenire sempre il vescovo, e due suoi visitatori, e di più quei nominati di sopra, ai quali sono commesse in specie le chiese, i luoghi pii, il seminario, le officiature, e quanto si è detto; ed oltre di questi, un segretario.

Ecco la pratica. Si piglia per l' ordinario a considerar un castello, o terra per giorno. Il vescovo, ed i visitatori aprono i quinternetti, fatti in quel luogo, e ciascuno legge, non solo quelle cose, che si sono ordinate in visita, anco quelle, che si sono serbate per terminarle nella città. Queste, se sono spettanti a chiese, le nota nel suo libretto il deputato delle chiese, e se ne

piglia pensiero ; tanto fa quello de'luoghi pii, e tanto quello delle officiature. Il segretario scrive tutto, fa le lettere, come gli sarà ordinato dai deputati, e le porta al vescovo a sottoscrivere. In capo a otto giorni, si leggono le risposte, si vede, se il negozio piglia buona piega, si rinovano gli ordini. Ed in fine della congregazione sempre il segretario legge tutti gli ordini dati in congregazione sino a quel giorno, e non cancellati, non solo acciò per questa strada si rimedii al maggiore di tutti i pericoli, che è lo scordarsi de' negozii sul mezzo, ma anco per dar sesto a quelle cose, che non si maturano all'ora, perchè, se per esempio un prete averà promesso al vescovo di voler far una confessione generale dopo pasqua, e non si leggessero le cose notate, arriverebbe pasqua, e l' opera santa anderebbe in fumo, mentre nessuno ne averebbe memoria.

E perchè il negozio di far adempire tutti gli obblighi, ed officiature, è sommamente importante, oltre all' esservi il deputato particolare : io ho ordinato severamente, che tutti i vicarii foranei diano conto due volte l' anno di quegli obblighi, che non si sodisfano per mancamento de'sacerdoti, e per altre cause, acciò quando il mancamento seguisse, non passi però il termine di sei mesi.

Alla congregazione io ho aggiunto un procuratore, ed un avvocato, i quali vengono chiamati, quando si tratta delle liti de'luoghi pii, perchè, se sono attori, si deve prima far studiare, se ci è ragione, e dato, che l' abbiano, si aiutano, non solo in prima istanza, ma a spese si tiene un procuratore nel luogo delle seconde istanze, dove possano essere aiutati, essendo giusto, che se nella prima il vescovo ha eseguito l' obbligo di giudice, eseguisca nella seconda istanza l' obbligo di padre.

Con questo modo io dico liberamente, che mi pare, che riesca di fare ogni cosa, purchè non si opponga qualche impedimento esterno, perchè i negozii non si

abbandonino mai, ed alla fine è forza, che si spedischino tutti, e così m'è sempre riuscito.

9. Non meno per questa *congregazione della visita*, che per tutto l'altro contenuto nel presente opuscolo, anzi in tutta la nostra opera, il buon vescovo dirà coll'Apostolo: (c) *omnia mihi licent, sed non omnia expediunt.* Non tutte le cose, che abbiamo rapportate, si propongono a tutt' i vescovi per doverle praticare: poichè molte convengono in una diocesi piccola, altre in una grande, alcune in luogo, e in un tempo, altre no, sicchè non tutte le cose di questo trattato della visita si propongono a tutti i vescovi. V' ha in tal materia l' avvertimento del venerabilissimo vescovo rutenense Lodovico Abelly, il quale sopra le citate parole dell' Apostolo, dice così: (d) *Quae uno tempore conveniunt, altero minus apta reperiuntur, quae in quibusdam locis prosunt, in aliis quandoque obsunt. Non omnia pharmaca, in expertissimorum medicorum libris proposita, et tamquam saluberrima probata, quibuscumque aegrotis adhibentur: delectu opus est in curatione corporum, quanto magis in curatione animarum? ipsius est antistitis, pro data sibi sapientia, omnia expendere, ac perspicere quaenam pro ratione temporum, locorum, ac personarum magis expediant.* Quindi, per formare un buon vescovo; vi si richieggono que'molti ingredienti, ordinati dall' Apostolo, e particolarmente il *prudentem.* Senza la prudenza cristiana, talora in vece d' esiggere l' osservanza delle leggi, si suscitano nuove trasgressioni delle leggi stesse, risse, tumulti, e mali maggiori: onde in vece di sanare le piaghe, queste più si esacerbano, e divengono insanabili. La santa prudenza è così necessaria nel governo pastorale, che il regio governante Davide se la facea soggetto della sua orazione mentale: (e) *Et meditatio cordis mei prudentiam.* La santa prudenza s' impara nella scuola dello Spirito santo. Certamente è dono, che viene dal cielo. Piaccia alla maestà divina concederlo con tan-

(c) 2. Corinth. 10.

(d) Ludov. Abelly Episcop. Ruthen. in Proloquio ad Enchir. Episc. solicitud.

(e) Psalm. 48. 4.

te altre virtù, che sono necessarie ai pastori delle chiese, per poter ben governare le loro greggie, e dirigerle agli eterni tabernacoli, ove *fiet unum ovile, et unus pastor.*

IL FINE

INDICE

DELLE COSE, CHE SI CONTENGONO NEL TRATTATO DELLA VISITA PASTORALE

DI GIUSEPPE CRISPINO

A

Abaco, cioè la credenza, sua materia, e forma. par. 2. §. 10. num. 33.

Abate di Sant' Antonio di Vienna, non concede lettere dimissoriali a gli ordini, nè per essi si richieggono sue lettere testimoniali. E i suoi patentati non sono esenti dall' Ordinario. 1. §. 14. num. 4.

Abadessa. Vedi *Monache circa l'elezione dell' abadessa, e di altre officiali.*

Absenza. Vedi *Canonico. Coro. Officii divini.*

Abusi, e scandali. Si esorta ognuno a rivelargli p. 1. §. 8. num. 6.

Acerra dell' incensiero, e cucchiajo. Sua materia, e forma. p. 2. §. 10. n. 37. *l.*

Acqua benedetta. Vaso per benedirvela. Sua materia e forma. p. 2. §. 10. n. 38 Vaso per portarvela. Sua materia, e forma. *ivi b.* Suo fonte in qual parte della Chiesa deve essere pag. 2. §. 7. num. 10. Di che materia, e forma sia. num. 11. Quando ve ne deve essere più d' uno de' fonti. *ivi.* Ogni quanto tempo si muti l' acqua benedetta. num. 12. Vaso di pietra, ogni quanto tempo si pulisca. p. 2. §. 11. numer. 13. Ogni volta, che si rinova, si lavi il vaso, e come. p. 2. §. 11. numer. 15.

Adulteri, si rivelino dagli Scrutatori. p. 1. §. 11. numer. 28. Contro degli adulteri come si proceda p. 3. §. 15. num. 19.

Agostino santo.

Rampogne ai prelati suoi colleghi. pag. 1. §. 11. e seq.

Sua sentenza intorno i premi che aspettano i buoni vescovi. pag. 1. §. 5. nu. 2.

Alba. Vedi *Camice*.

Alloggiamento del vescovo,

e della sua comitiva in visita. Vedi *Casa*.

Altari. Notizie da darsene in esecuzione dell'instruzioni Orsine nel cap. III. §. VI. p. 1. §. 9. In visitare ogni altare che debba decretarsi p. 2. §. 6. *per tutto.* Ogni altare sia situato in luogo decente non sia all' incontro dell'Altare maggiore. p. 2. §. 6. nu. 3. Non si permette sotto l'organo, nè sotto il pulpito. num. 4. Sia di pietra, o di mattoni n. 5. Sua altezza, lunghezza, e larghezza. num. 6. Non vi siano fenestrelle, o armarioli num. 7. Deve essere consagrato, e non vi manchi la pietra sagrata: e osservazioni intorno a questa. num. 8. Abbia lo scabello di legno n. 9. Abbia la cancellata a balaustri, e di che materia, e forma. num. 12. Quando vi deve essere il baldacchino. num. 13. Di quali supellettili, e instrumenti sia instrutto. num. 15. *e seqq.* e §. 10. num. 35. Abbia i candelieri, la croce, la tabella delle secrete, la tela verde per coprirlo, e il paliotto. p. 2. §. 6. num. 16 *e seqq.* Sia coperto con tre tovaglie, e come. Quante volte l' anno si spogli per pulirlo, e come p. 2. §. 11. num. 13. Come si pulisca, quando se gli mutano le tovaglie. num. 15.

Altare maggiore. Che vi si richieggo di più, che negli altri p. 2. §. 6. n. 25. *e seqq.* Quanto deve essere elevato più degli altri. nu. 26. Abbia gli scalini di numero disuguale num. 27. Distanza dall'ultimo scalino fino alla cancellata. num. 28. Sopra l'arco vi sia il crocefisso. p. 29.

Altari. Chi sia tenuto generalmente ad istaurargli, e provvederli di suppellettili p. 2. §. 13. num. 3. Regola generale, data da s. Carlo intorno a ciò numero 13. Altari di libera collazione: chi sia tenuto ad istaurargli, e provvederli. num. 12.

Altari. Consagrazione sommamente raccomandata. p. 2. §. 15. num. 1. Formula di profanargli. p. 1. §. 17. n. 86.

Altari. Vedi *Juspatronato. Messe. Profanazione. Traslazione.*

Amitto. Sua materia, e forma. p. 2. §. 10. n. 30. *a.* Ogni quanto tempo si mutino gli amitti. §. 11. n. 5

Amministratori di luoghi, e di opere pie si amovano, se l'elezione non è stata legittima. p. 2. §. 28 nu. 20. Si amovano anche quelli, che si trovano debitori, overo avere commesso le frandi, che si accennano, num. 21.

Amministrazione. Vedi *Conti.*

Ampolluzze, di che materia siano p. 2. §. 10. nu. 30. *t.* Ogni quanto tempo si nettino, e come. p. 2. §. 11. num. 9 I loro coperchi ogni giorno si asciughino. p. 2. §. 11. n. 2. Così anche i loro bacili. *ivi.* Ma se questi sono di stagno, ogni quanto tempo si lavino, e come. p. 2 §. 11. n. 11. Le fenestrelle, dove si conservano l' ampolluzze vicine agli altari. p. 2. §. 6. n. 10. Ogni quanto tempo si puliscano queste fenestrelle. p. 2. §. 11. num. 5.

Ancina Giovenale Vescovo di Saluzzo. Sue fatiche e suoi sudori Apostolici. p. 1. §. 1. num. 13.

Anello pontificale. Sua materia, e gemma. p. 2. §. 10. n. 27. *g.*

Anime. Qual sia il gaudio di chi le converte. p. 1. §. 5. num. 3. Formula data da S. Carlo, per formarne lo stato. p. 1. §. 8. n. 7. Discussione di ciascuna anima bisognosa p. 3. §. 15. n. 3. Si deve riflettere al numero, per sapere, se il Parroco basti a l amministrar loro i Sagramenti. p. 2. §. 17. n. 3. Notizie circa la raccomandazione dell' anime, richieste nell' instruzioni Orsine nel capo V. §. XV. p. 1. §. 9.

Anime. Vedi *Famiglie*

Antifonarii per lo coro. p. 2. §. 10. num. 32.

S. Antonio. Sue fatiche, e pericoli nelle Visite p. 1. §. 1. num. 6.

Apostoli convisitatori di Cristo. p. 1. §. 1. num. 4. Tutti compariranno nel dì del giudizio avanti a Cristo, a presentargli ognuno le anime custodite. p. 1. §. 3. n. 3. Perchè arrivarono a convertire il mondo. p. 1. §. 16. n. 1.

Appellazione. Se si dia suspensiva dai decreti della visita. p. 1. §. 17. n. 37.

Archivio episcopale. Archi-

vista. Si dà dall' instruzioni Orsine nel Cap. X. per tutto, il modo di porvi in ordinanza le scritture e quali debbano conservarvisi. p. 1. §. 9. Inconvenienti per non aversene cura. p. 2. §. 34. num. 1. Non sia in luogo umido, num. 2. Sia sicuro, num. 3. Scanzie, e disposizione di esse, e distinzione di scritture, massimamente del s. Officio, num. 4. e 5. L' archivista senza licenza non confidi, nè lasci portar via scritture. num. 6. Cautela per quando le confida. *ivi*. Officio dell' archivista. num. 7. Scritture, che debbono conservarsi in archivio. n. 8. e 9. Editto del card. Barberino per le Scritture de' luoghi pii. n. 10.

Archivio di cattedrale, e collegiate. Notizie da darsene al vescovo a tenore dell' instruzioni Orsine nel Cap. II. §. IX. p. 1. §. 9.

Argento. Candelieri, croci, incensieri, e altro d' argento. Modo di maneggiarli, e conservarli. p. 2. §. 11. num. 15

Asciugatori degli altari. Ogni quanto tempo si mutino. p. 2. §. 11. n. 5.

Assoluzione da' casi in Bulla Coenæ, e da altri riservati alla santa sede dopo il concilio, ancorchè occulti, non è permessa a vescovi. p. 2. §. 24. n. 5. *e seq*. Assoluzione generale, e con che formula si dia dal vescovo al clero visitato. part. 3. §. 17. num. 1.

S. Atanagio. Sue fatiche, e pericoli nelle visite. p. 1. §. 1. n. 4.

Atrio della chiesa, quale. p. 2. §. 7. num. 5. Si tenga purgato dall' immondezze. n. 55. Ogni quanto tempo si scopi. p. 2. §. 11 num. 4. Non vi siano de' sedili. p. 2. §. 754. Non vi si esercitino azzioni laicali. num. 56. Non vi si vendano robe comestibili nè altre merci: e proibizione intorno a ciò della sacra congregazione. numer. 57.

B

Babilonia sentina de' vizii curata con le visite. p. 1. §. 4. num. 4.

Baccino dell' ampolluzze. Di che qualità sia. p. 2. §. 10. num. 30. *a.* Vedi *Ampolluzze.*

Baldacchino, che si porta sopra il Santissimo. Sua forma. p. 2. §. 10. n. 34. *f.* Quando debbano i baldacchini porsi sopra gli altari. p. 2. §. 6. num. 13. Sua forma p. 2. §. 10. nu. 35. *a.* Ogni quanto tempo si puliscano. p. 2. §. 11. num. 9. Sopra il pulpito. p. 2. §. 7. num. 19. Baldacchino dentro, e fuori di chiesa per lo vescovo visitante. p. 2 §. 1. nu. 4. e 6.

Banchi, e sedie in chiesa. Vedi *Sedie.*

Bastone pastorale. Sua forma. p. 2. n. 10. n. 27. *i.*

Battesimo. Notizie da darsi al vescovo dal parroco in esecuzione dell'instruzioni Orsine nel cap. V. §. X. p. 159. Non si differisca agl' infanti oltre il nono giorno. p. 2. §. 17. n. 8. Nomi che non sono di santi, non s' impongano a battezzati. num. 9. Non si amministri agl'infanti vestiti pomposamente. nu. 10. Si amministri di mattina. n. 11. Libro de' battezzati si tenga dal parroco. n. 12. Quando è stato amministrato ne' casi di necessità dalla mammana, quali siano le parti del parroco. p. 3. §. 15. n. 37.

Battisterio. In visitarsi, che si osserva, e si decreta. p. 2. §. 3 *per tutto.* In quali chiese si permette. n. 1. In qual parte della chiesa deve essere collocato n. 3. Di che materia, e di che forma. n. 4. *e seq.* Sopra vi sia il Ciborio. num. 5. Dentro, che vi si deve richiedere. n. 6. 7. 8. Deve essere coperto, e di che. num. 9. Sia ben serrato. num. 10. Abbia due, o tre gradi. num. 11. Abbia il piano per gli padrini. num. 12. Balaustrata intorno al battisterio. nu. 13. Vi sia il cucchiojo, e di che materia, e di che forma. n. 14. Dentro il ciborio, che deve conservarsi. n. 15. Vi sia il sacrario vicino. nu. 16. Chiave da chi si custodisca. n. 17.

Bellarmino card. L' ordine tenuto da lui nelle visite fu simile a quello tenuto da Gesù Cristo. p. 1. §. 1. num. 12.

Benedizioni. Notizie da darsi al vescovo in esecu-

zione dell' Istruzioni Orsine nel Cap. V. §. XVIII. p. 1 §. 9.

Benedizione generale da darsi dal Vescovo al Clero, e al Popolo visitato. p. 3. §. 17. *per tutto.*

Beni Ecclesiastici. Senza di essi non sussistono le opere spirituali, p. 2. §. 27. num. 1 usurpati con rovina delle Chiese. p. 1. §. 2. n. 16. s' invigili, che non siano occupati. p. 2. §. 27. n. 6. e seq. e che non si deteriorino per difetto di cultura, e d' instaurazione: ma in queste non si debbono impiegare le entrate per le Messe. num. 7. Contra chi gli ha alienati, o permutati senza licenza, come si proceda. p. 3. §. 15. n. 27. E contra chi gli ha usurpati. num. 28. E se vanno in rovina, quali sono le parti del Vescovo. num. 29. Vedi *Chiesa.*

Beneficio. Beneficiati. Notizie di beneficii da darsene da ciascun Parroco a tenore dell' instruzioni Orsine nel Cap. I. §. V. p. 1. §. 9. Se sia lecito ottenere più beneficii sub eodem tecto. p. 3. §. 6 num. 1. Quanti, e di che rendita il Vescovo ne possa conferire ad una stessa persona. *ivi.* E se sono de jurepatronatus. *ivi.* E se giovi la consuetudine immemorabile di conferirne più. *ivi.* Si registrino le collazioni negli Atti della Visita. n. 3. Vedi *Altari. Cappelle. Esenti.*

Beneficii regolari commendati. Vedi *Regolari.*

Beneficiati. Sono tenuti a fare l' inventario de' beni de' loro beneficii, e come. p. 2. § 27. n. 2. Diano le notizie richieste nell' istruzioni Orsine. Cap. VI. *per tutto*, o in quelle del Cardinal Caracciolo. p. 1. §. 9. n. 3. e 7. Residenza de' beneficiati nelle Cattedrali, e nelle Collegiate. p. 2. §. 19. numer. 14.

Beneficiati de' Beneficii non residenziali, come si visitino personalmente. p. 3. §. 7. *per tutto.* Sopra la soddisfazione degli obblighi delle Messe. num. 2. Esibiscano le risposte all' instruzioni. num. 3. Se hanno multiplicità de' beneficii. n. 4. Se non vanno in abito, e tonsura, come si proveda.

n. 5. Si esaminano, se sappiano recitare l'Officio Divino. n. 6. Se sono assenti, come si visitino. p. 3. §. 8. *per tutto*. Quanto dell'entrate impieghino nelle spese dell'instaurazioni. p. 2. §. 13. num. 15. Contribuiscono all'instaurazioni delle Chiese, ove sono trasferiti i loro Beneficii. p. 2. §. 13. num. 19. Se, e quando sono tenuti alle spese delle instaurazioni, e delle suppellettili, se le rendite non bastano per gli loro alimenti. p. 2. §. 13. num. 15. Circa queste spese, Vedi *Chiesa. Altari. Messe. Parochiali.* Anche i Beneficiati di Beneficii, e Cappellanie semplici contribuiscono alle spese della Visita. part. 1. §. 16. num. 10.

Beneficiati di residenza. Vedi *Canonici.*

S. *Bernardo*, che detestava lautezza di vivande ne' Monaci, in quali casi vuole, che i Vescovi siano cibati anche d'oro, e di balsamo. p. 1. §. 16. n. 25. Suoi rimproveri a un vescovo negligente, ed osservazioni sulle pene eterne che aspettano i pastori che non adempiano degnamente il lor ministero. p. 1. §. 3. n. 4.

Berretta del Sacerdote, mentre celebra, dove si collochi. p. 2. §. 6. numer. 11.

Bestemiatori. Si rivelino dagli Scrutatori. p. 1. §. 11. num. 18. Come si correggano, e si puniscano. p. 3. §. 15. n. 10.

Borsa di Corporali. Sua forma. p. 2. §. 10. num. 30. p.

Borsa di lino per lo Calice, e Patena. Sua forma. p. 2. §. 10. n. 36. c. Altra borsa di legno. Sua forma. n. 37. e.

Breviarii per lo Coro p. 2. §. 10. n. 32.

S. *Brigida*, che dica all'Arcivescovo di Napoli per renderlo cauto nella Sagra Ordinazione. p. 2. §. 17. n. 42.

Bulla in Cœna Domini. Da casi ancorchè occulti non può assolvere il Vescovo. p. 2. §. 24. n. 5. 6. *e seq.*

C

Calice. Sua forma, p. 2. §. 10. n. 30. *m*. Vaso da lavare i Calici. Sua materia e forma. n. 38. *c*. I Calici e le Patene, ogni quanto tempo si lavino, come, e con che. p. 2. §. 11, n. 7. e 13. Vedi *Borsa*.

Calze Pontificali. Di che forma, e misura, p. 2. §. 10. n. 27. *a*.

Camice. Sua materia e forma. p. 2. §. 10. n. 30. *b*. Ogni quanto tempo si mutino i Camici. p. 2. §. 11. n. 5. Quando si aggrinzino, e si ripongano, e come. n. 13. Vedi *Lino*

Campana. Devono le Campane esser benedette. p. 2. §. 9 n. 5. Consagrazione delle Campane assai raccomandata. p. 2. §. 15 n. 1. Mistica significazione delle consagrazioni. n. 2. e 3. Le campane siano ben collocate. p. 2. §. 9. n. 6. Siano in numero sufficiente, e quale questo sia. n. 7. Non si suonino all' armi, nè per altri usi profani. p. 2. §. 9. n. 11. Chi le suona, quando incorra in irregolarità. *ivi*. Quando possano servire per usi publici. *ivi*. Vedi *Crotila per la settimana santa*.

Campanello, che serve per l' elevazione del Santissimo. p. 2. §. 10. n. 30. *x*.

Campanile. Notizie da darsene al Visitatore in esecuzione dell' Instruzioni Orsine nel Cap. III. §. XI. p. 1. §. 9. In visitarlo, che si osservi e si decreti. p. 9. §. 9. *per tutto*. Sia annesso alla Chiesa. n. 1. e *seq*. Sia coperto. *ivi*. Abbia la scala commoda per salirvi, *ivi*. Sua porta ben munita. n. 4. Suoi tavolati; l'ultimo piano di fabrica. n. 10. Il suo pavimento ogni settimana si scopi. n. 5. Suoi tavolati, e muraglie ogni quanto tempo si puliscano. n. 9. Vedi *Campana*.

Cancellaria. Se vi esiggono emolumenti illeciti, il Vescovo si discredita, ancorchè sia ornato di tutte le virtù richieste da S. Paolo. p. 2. §. 32. num. 1 Cancellaria si visita in cinque capi, che si propongono, e si discorre di ciascuno di essi. n. 6. La Cancellaria del Vescovo non è telonio, ma banco

di pietà. n. 6. Officiali del foro episcopale, che estorquono denari per il Vescovo, sono paragonati alle sanguisughe: n. 8. Quanto sia lacrimevole, che i poveri debbano pagare emolumenti nella cancellaria. *ivi*. Gli emolumenti della cancellaria sono istituiti per chi vi fatica. n. 9. Non si debbono esiggere, quando le rendite del Vescovo sono pingui. *ivi*. Il Vescovo non può partecipare di tali emolumenti. *ivi*. E molto meno di quelli, che si traggono per materie spirituali. *ivi*. Quando sono eccedenti gli emolumenti per lo cancelliero solo, che si fa. *ivi*. Di quali emolumenti, e quando può il Vescovo partecipare. n. 10. Come s' investighi, e si sa, che il cancelliero, e altri trasgrediscono le Tasse. n. 11. Le Tasse sieno affisse in luoghi, ove tutti possano leggerle. *ivi*. Non vi manchi il Prefetto del foro; e qual sia l'officio suo. *ivi*. Le cancellarie non si possono affittare. n. 12. Ma si devono far esercitare da ministri salariati, per far evitar le fraudi dell' illecite esazioni. *ivi*. Gli emolumenti vadano in cassa comune, e come si dividano. *ivi*. La Cancellaria, oltre alle tasse, deve avere le istruzioni. n. 14. S' inquira circa la buona vita, e costumi de' ministri del foro. n. 15. E' espediente, e necessario, che questi ministri siano di vita esemplare. *ivi*.

Cancelliere, o sia notajo della Visita eseguisca per sua parte le Instruzioni Orsine nel Cap. X. p. 1. §. 9. n. 9. Si conduca in visita. p. 1. §. 17. n. 3. Sue qualità, suo officio e modo in adempierlo. Metodo, e distinzione nello scrivere la Visita Locale, e Reale, e altro. p. 1. §. 17. dal n. 60. fino al 86. Suo officio nella Visita personale. p. 3. §. 4. n. 4. Se, e che, e quando possa il cancelliere esiggere per le sue fatiche. p. 1. §. 16. n. 37. e 38.

Candeliere. De' Candelieri d' Altare forma, e misura. p. 2. §. 10. n. 37. *f*. Quanti ve ne debbono essere. p. 2. §. 6. n. 16.

Candeliere triangolare della settimana santa p. 2. §. 10. n. 37. *g.* Candeliere per lo Cereo Pasquale. Sua materia, e forma. n. 37. *h.* Candelieri per gli ufficii funerali. n. 39. Candelieri d' ottone ogni quanto tempo si puliscano. p. 2 §. 11. n. 3. Vedi *Ottone, Argento.*

Canna. Vedi *Scope di canne.*

Canonici circa l'obbligo della loro residenza, e absenza. p. 2. §. 19. *per tutto.* Deve ognuno servire almeno nove mesi l' anno. n. 3. e 8. Non gli scusa da tal servigio l' intemperie delle stagioni, ancorchè congiunta con la consuetudine immemorabile. n. 4. e 5. Nè gli scusa l' insalubrità dell' aria con la tenuità delle rendite. n. 6. Vi si richiede per esimerli da qualche parte del servigio, indulto Apostolico posteriore al Concilio Tridentino. *ivi.* Ma non basta la concessione dell' indulto, se non v' è la spedizione, n. 6. Quando sia lecita a canonici l'absenza di tre mesi l'anno. n. 9. È in arbitrio del Vescovo distribuire il tempo de' tre mesi della vacanza. n. 10. Nè possono stare absenti più della terza parte nello stesso tempo. *ivi.* Non sono tenuti domandare licenza per l'absenza loro permessa. n. 11. Il Capitolo non può concedere licenza di absenza a Canonici per affari Capitolari. n. 12. Canonici di Collegiate quando siano tenuti alla stessa residenza de' Canonici delle Cattedrali. n. 13. Canonici di Cattedrali se siano tenuti ad intervenire alle lezioni del Canonico Teologo. p. 1. §. 23. n. 10.

Canonici in Coro. Se, e quando è loro lecito di sostituirsi l'un l'altro nel servigio del Coro. p. 2. §. 20. n. 12. Prima di andare al Coro, si uniscono tutti in Sagrestia. n. 13. Al suono del campanello vanno a due a due al Coro, e avvertenze intorno a ciò. n. 14. Osservino silenzio. n. 15. Cose, che debbono osservare, ed evitare, mentre stanno in Coro. n. 16. e 17. Debbono recitarvi l'

officio alternativamente, e non privatamente; e sono obligati a cantarvi: e si tolga l' abuso di salmeggiare frettolosamente n. 18. e 27. Cantino col canto Gregoriano, e se non lo sanno, l'imparino sotto pena della perdita delle distribuzioni. n. 19. 20. 21. Ubbidiscano al Prefetto del Coro, e al Maestro delle Ceremonie. n. 22. Quando escono dal Coro per celebrar Messa, o per udire le Confessioni, sono puntati. n. 23. Alle volte possono uscire a celebrarla con licenza. *ivi.* Si puntano, se non sono in Coro, ancorchè in Chiesa con la Cotta. n. 24 Usino in Coro l' abito Corale. *ivi.* Impediti, avvisino, acciocchè si possa supplire per altri. n. 26. Salmeggino divotamente. n. 27. e 28. Sono tenuti intervenire alle prediche della Quaresima n. 40.

Canonici in Capitolo. Sopra l'adunanze Capitolari particolarmente per la conservazione de' Beni Capitolari si danno buoni ordini da Alessandro VII. p. 2. §. 27. num. 8. Vedi *Conti.* Al Vescovo appartiene prescrivere il modo di convocare il Capitolo. p. 2. §. 30. num. 1. Se, e quando possano convocare il Capitolo senza licenza del Vescovo. nu. 2. Si assegni il giorno, e l' ora per lo Capitolo. n. 3. e 4. E il Vescovo può intervenirvi. nu. 3. Se, e quando il Vescovo possa proibire la convocazione del Capitolo. nu. 5. Se vi possa intervenire il Vicario, anche Foraneo. *ivi.* Le risoluzioni Capitolari si facciano per voti segreti. n. 9. Per consuetudine immemorabile si permettono per voti non segreti. *ivi.*

Canonici circa la visita. Notizie, che debbono dare al Vescovo per la visita preparatoria in esecuzione dell' Instruzioni Orsine nel cap. XII. §. 9. e p. 3. §. 6. nu. 4. Il Vescovo, se, e quando sia tenuto trasferirsi al luogo Capitolare per visitargli in generale. p. 3. §. 1. nu. 4. e 5. compariscano personalmente, e in che luogo per la visita personale in particolare. p. 3. §. 1. nu. 4. requisiti che devono esibire al visitatore. num. 4. e 8. come si visitano personalmente. p. 3. §. 3. *per*

tutto. Esibiscano le bolle de'loro Canonicati. E perchè n. 1. Decreti del Visitatore circa gli obblighi di Messe di questi visitati. n. 6. S'interrogano per avere le notizie, che si accennano. n. 8.

Canonici. vedi *Messa.*

Canonici. vedi *Messa Conventuale. Officio della Beata Vergine. Officio de' Morti. Salmi Penitenziali, e Graduali. Capitolo. Coro. Cattedrale. Clero. Collegiata. Dignità.*

Canonico Penitenziero. Il Vescovo vegga, che adempia il suo officio ne' giorni prescritti. p. 2. §. 24. n. 1. In quali giorni dell'anno debba assistere, è in arbitrio del Vescovo di prescrivergli i giorni. *ivi.* Se goda la stessa vacanza, che gli altri Canonici, e in quali giorni dell'anno non debba mancare. n. 2. e 3. non può assolvere da' casi riservati senza speciale facoltà del Vescovo. n. 4. Il Vescovo non può, perchè non l'hà, suddelegargli la facolta di assolvere da' casi riservati alla Sede Apostolica dopo il Concilio, ancorchè occulti. n. 5. Visita personale del Canonico Penitenziero. p. 3. §. 6. n. 7.

Canonico Teologo. Nella Cattedrale, e Collegiate dove è la prebenda teologale, e il Canonico teologo deve leggere. p. 2. §. 23. nu. 1. Se inabile, a leggere per sostituto n. 2. deve leggere non ostante la consuetudine in contrario. num. 3. Nulla è la collazione della Teologale a soggetto non idoneo. n. 4. Il Canonico Teologo infermo quando non sia obligato a leggere per sostituto. n. 5. Il numero delle lezioni, la materia, e l'ora dipende dall'arbitrio del Vescovo. n. 6. 9. Avvertimento notabile al Canonico Teologo per leggere con profitto. n. 7. Il luogo, dove deve leggere, non dipende dall'arbitrio del Vescovo. n. 8. Il Canonico Teologo se possa godere la stessa vacanza degl'altri Canonici. nu. 9. Si accennano alcuni tempi dell'anno, che deve leggere. *ivi.* Non è scusato, perchè non abbia Uditori. n. 10. Se i Canonici siano tenuti ad udire le sue lezioni. *ivi.*

Quando la Prebenda Teologale è vacante per difetto di soggetti, che deve fare il Vescovo. nu. 11. Visita personale del Canonico Teologo. p. 3. §. 6. n. 7.

Canto. Vedi *Canonici.*

Capitoli di Cattedrali, e di Collegiate esenti. Si visitano dal Vescovo p. 1. §. 13. n. 10. e 13. Capitolo Napolitano, sua lode, e sua pretenzione d'essere esente. n. 10. I Canonici Napolitani non contribuiscono alle spese delle suppellettili nella Cattedrale, e perchè. p. 2. §. 14. n. 4. e 5.

Capitolo. Vedi *Canonici.*

Cappelle. Le Cancellate delle Cappelle ogni settimana si scopino. p. 2. §. 11. n. 5. La parte interiore delle Cappelle ogni quanto tempo si pulisca. n. 9. Vedi *Pavimento.*

Cappelle di libera collazione. Chi sia tenuto alle spese dell'istaurazioni, e delle suppellettili. p. 2. §. 13. n. 12.

Cappelle di Juspatronato. Vedi *Juspatronato.*

Cappellani del Vescovo. Qual sia l'officio loro in tempo di visita. p. 1. §. 17. n. 3. 87. 88.

Caraffine, e fenestrelle, dove si conservano. Vedi *Ampolluzze.*

Carceri del Foro Episcopale.

Carcerati. Il custode delle carceri abbia le necessarie qualità. p. 2. §. 33. n. 1. Si visitino i carcerati una volta il mese, e che s'inquira in questa visita n. 2. e 4. Gli uomini vi dimorino separati dalle donne n. 3. Avvocato, e Procuratore de' carcerati adempiano il lor officio. n. 5. Il Prefetto spirituale delle carceri avverta particolarmente, che i carcerati odano messa ogni mattina. n. 7. che si aspergano le carceri con l'acqua benedetta ogni Domenica. n. 8. non manchi a' carcerati la lezione di libri spirituali. nu. 9. E qualche sermone spirituale. n. 10. S'insegni a' Carcerati la dottrina cristiana. n. 11. Non vi si leggano libri osceni, nè vi si giuochi alle carte n. 12. vedi *Oratorio publico.*

S. Carlo Borromeo Arcivescovo di Milano, deve

proporsi per ispecchio a fare bene le visite. p. 1. §. 6. *per tutto.* Si elegga protettore della visita. p. 1. §. 8. n. 4. suo parere circa la necessità della visita p. 1. §. 1. n. 2. sue visite esemplari, imitabili, e respettivamente ammirabili per le grandi fatiche, e pericoli rapportati pienamente nella parte 1. §. 6. dal n. 1. *per tutto* il n. 54. cioè visitava frequentemente, e fino all' ultimo della vita n. 1. visitava di persona tutte le Chiese, Oratorii, e luoghi pii, e tutti i luoghi, ancorchè alpestri nu. 2. godeva più delle fatiche, e de' sudori, e dell' asprezze nell' andare per questi luoghi alpestri in visita, che de' superbi cocchi, e degl' ossequii, e degl' onori mondani. p. 1. §. 5. n. 3. visitava specialmente le scuole della dottrina cristiana, andava tal ora a piedi p. 1. 6. num. 3. e 53. Non riposava n. 4. fuggiva i commodi alberghi. n. 5. dormiva sopra le tavole nude, o sopra la terra, o paglia. Si cibava di castagne, e di altri cibi vili *ivi.* Viaggiava in ore incommode. n. 8. conducea poca comitiva, e ne' luoghi poveri spendea del suo; suo disinteresse nelle visite p. 1. §. 16. n. 2. vitto della comitiva tenuissimo p. 1. §. 6. n. 11. sua maestà nel visitare n. 12. suo ingresso Pontificale n. 14. sue funzioni con gran decoro. *ivi*. Predicava più volte il giorno. nu. 15. chiamava a se privatamente i peccatori gravi, n. 18. ministrava la santissima communione, con aver fatto ppima precorrere i confessori. n. 19. amministrava il Sagramento della Cresima. n. 21. consagrava Chiese, ed Altari, con incredibili fatiche. n. 24. e 25. visitava il Santissimo, le reliquie, gli olii santi, gli altari, vedea lo stato de' curati. n. 26. trattava con gl' ecclesiastici delle cose della visita, n. 27. facea private esortazioni. nu. 28. tenea avanti di lui la congregazione del clero. nu. 29. Si trasferiva alla Metropolitana per le funzioni occorrenti, e poi ripigliava la visita. n. 30. decidea liti. n. 32. riconci-

liava i discordi. n. 33. restituiva il culto divino. nu. 34. ricuperava i beni ecclesiastici usurpati. n. 35. tenea i sacerdoti vigilanti. nu. 36. gli facea onorare. n. 37. manteneа la giurisdizione ecclesiastica. n. 38. convertiva i peccatori. n. 39. facea sodisfare i legati pii. n. 40. ergeva nuove Parochiali. n. 41. univa beneficii. nu. 42. trasferiva monasterii di monache. n. 43. levava abusi. n. 44. operava infiniti beni. n. 45. vedea egli stesso il volto delle sue pecorelle, le medicava, le pascea con cibi spirituali, e temporali. n. 46. *e seg.* notava in un libro i bisogni, e i pericoli d'ogn' anima. n. 51. invigilava sopra i suoi visitatori, e ricordava loro i bisogni. n. 52. e 54. suo modo nel deputare i visitatori generali per la Città, e per la diocesi. p. 1. §. 17. n. 53. e 54. avvisato dal card. Alciato, per ordine della congregazione del concilio, acciocchè si porti dolcemente in materia di visite controverse. p. 1. §. 13. n. 7. ricusa intercedere appresso il Papa per un Vescovo, che si asseriva povero, perchè avea la Chiesa povera, ma non la casa che era adobbata. pag. 2. §. 10. n. 22.

Carlo V. Che dicea de' beni, che vedea incolti. p. 2. §. 27. n. 7.

Cardinali. Sono tenuti alle spese della visita de' beneficii, che posseggono. p. 1. §. 16. n. 11.

Cardinale Carlo Barberino Abate Comendatario di Subiaco. Suo Editto si allega per esempio a' Vescovi per ridurre, e conservare negli archivii le scritture de' luoghi pii. p. 2. §. 34. n. 10.

Cardinale Carlo Rossetti Vescovo di Faenza. Fa dare alle stampe il Catalogo di tutti gli oblighi delle Messe di quella Città, e Diocesi. p. 2. §. 18. n. 10.

Cardinale Gregorio Barbarigo Vescovo di Padova. Suo esempio nell' insegnare la dottrina cristiana. p. 2. §. 16. n. 5. suo gran zelo verso i seminarii, per cui soccorso si è spogliato infino delle

proprie Abbadie. pag. 2. §. 31. n. 54.

Cardinale Innico Caracciolo Arcivescovo di Napoli. Sue instruzioni per la visita preparatoria. pag. 1. §. 9. n. 2. 15. *e seg.* suo zelo sopra gli Ordinandi: le sue operazioni intorno alla Sagra Ordinazione, e si propone per esempio una sua instruzione. p. 2. §. 17. n. 41. 42. 43. ha introdotto in Napoli la Congregazione della Missione. *ivi.* sue spese fatte in ornare la sua Chiesa. p. 2. §. 14. n. 5. suo zelo in estirpare gli abusi dell' immodesto vestire delle donne. pag. 3. §. 15. n. 9. congregazione da lui instituita per convertire i concubinarii. pag. 3. §. 13. n. 19. con quali clausole, e avvertenze spedisce le patenti de' suoi penitenzieri. p. 2. §. 24. num. 8. s' appassiona nel vedere qualche suo suddito delinquente. pag. 2. §. 32. n. 8.

Cardinale Reginaldo Polo. Suo parere circa la necessità della visita. p. 1. §. 1. n. 2.

Cardinale Roberto Bellarmino di Capua. Sue visite esemplari p. 1. §. 1. num. 11. Soccorre largamente alla povertà delle Chiese, e de' poveri visitati p. 2. §. 13 n. 8.

Cardinale Vincenzo Maria Orsino Arcivescovo Sipontino. Idea di buon Vescovo. p. 1. §. 9. num. 13. Quanto gli si attribuisca il presente trattato della visita, si è accennato di sopra nella *lettera a chi legge.* Suoi esempj, e dottrine, quanto adornino questo trattato. p. 2. §. 31. num. 56. Oltre a molte cose, che soppresso il suo nome, vi si rapportano, si propongono le sue instruzioni per la visita preparatoria divise in XII. Capi. par. 1. §. 9. n. 4. 13. 27. e seq. e allo spesso per l' opera se ne riassumono le materie. Di quanta utilità sia il praticarle n. 13. e 14. si propone per esemplare nell' impiegare la giornata, ora per ora, quando si stà in visita *p.* 1. §. 16. num. 31. 32. e 33. sue visite operose *ivi.* Suo decreto sopra la quarta canonica a provedere agli

altari, e alle chiese p. 2. §. 13. sua distribuzione d' ore da convenirsi in coro in tutti i mesi dell' anno, p. 2. §. 20. n. 11. instruzione da lui fatta tradurre in volgare, sopra la pulitezza delle chiese, e delle suppellettili ecclesiastiche, p. 2. §. 11. num. 1. altra per le stesse sagre suppellettili circa la loro forma, e misura, ec. p. 2. §. 10. n. 1 suo esempio nell' insegnare la dottrina cristiana p. 2. §. 16. num. 5. fà dare alle stampe il catalogo di tutti gli oblighi delle messe della diocesi sepontina par. 2. §. 18 num. 10. suo editto onninamente da imitarsi da chi desidera accettare l'adempimento degli obblighi delle messe, ed evitarne le fraudi num. 14. suo industrioso zelo in ergere, e provedere con mezzi straordinarii, di molte rendite, il seminario sipontino, che si da per esempio a chi per non ergere i seminarii, allega non averne i modi p. 2. §. 31. num. 57. 58. un gran elogio fatto a questo cardinale da Gio. Paolo Oliva.

Casa per l' alloggio del vescovo in visita. Sia quella della chiesa, se vi è, o altra, ove non siano donne, p. 1. §. 17. n. 92. 97. camera del vescovo, che suppellettili deve avere num. 39.

Case, che godono dell' immunità. Se di questa si abusi, come si provegga, p. 2. §. 7. num. 39. e 40.

Casa del Parroco. Chi sia tenuto alle spese per edificarla, o istaurarla, p. 2. §. 13. n. 10.

Cassetta, detta Gettamondezza. sua forma. p. 2. §. 10. *nel fine*

Cattedrale. Il Capitolo dia le notizie richieste nell'instruzioni del cardinal Caracciolo, o in quelle del cardinal Orsino, p. 1. §. 9. n. 3. e 5. chi sia tenuto ad istaurare la cattedrale, p. 2. §. 13. n. 4. Quando sia tenuto il popolo, nu. 5 quando le confraternità, *ivi.* quando concorrano all'instaurazione gli spedali, *ivi.*

Cattedrale. vedi. *Canonici. Capitolo. Ordine.*

Cattedratico. vedi. *Sinodo.*

Cavalcata. Per la compagnia, e per l'incontro del

vescovo,che viene in visita,p.2. §. 2. n. 11.

Cavalli per andare in visita; numero, rimesso all'arbitrio del vescovo,p.1. §. 16. n. 30. e §. 17. n. 1. ma dichiarato, e tassato da s. Carlo pe' vescovi della sua provincia, n. 2. 4. tassato il numero delle persone. *ivi.* vittuali de' cavalli n. 30. non si debbono al vescovo le spese delle vetture, e delle ferrature de' cavalli, n. 31. e per qual cagione non gli si debbano, n. 32.

Ceremonie. vedi, *maestro di ceremonie.*

Chiese. Bisognose d' instaurazioni, ed ornamenti, compiante,p. 1. §. 2. n. 9. *e seq.* chiese povere, e palazzi episcopali adobbati, quanto disdicano num. 1. chiese, mistiche vigne, ridotte per mancanza di buone visite allo stato lagrimevole descritto da sant' Agostino,n. 1. *e seq.* notizie di chiese da darsi da ciascun parroco, in esecuzione dell' instruzioni Orsine, nel cap. I. §. I. p. 1. §. 9. chiese per quello che concerne celebrazioni di feste, consegrazioni, struttura, reparazione, confraternità, cappellani, e chierici, altari: notizie da darsene da rettori, e da altri a tenore delle medesime instruzioni Orsine nel cap. III. §. I. *e seq.* par. 1. §. 9. con sagrazione delle med. quanto necessaria; e perchè, si discorre di essa, e dell' operose funzioni della congregazione p. 2. §. 15. *per tutto*, si dia notizia, se siano consegrate, e come si provi la consagrazione, si accenna nell' instruzioni Orsine del fine di esse,p. 1. §. 9. regola, e instruzioni della nettezza, e pulitezza delle chiese, delle suppellettili, e vasi ecclesiastici p. 2. §. 11. *per tutto.* parte interiore della chiesa ogni quanto tempo si pulisca, e come, n. 9. il suolo della chiesa, ogni quanto tempo si stropicci e come,*ivi.* tutta la chiesa e le cappelle due volte l'anno si puliscano dal piano fino alla sommità n. 13 le porte ogni settimana si scopino, n. 5. pratica di agevolare l'esecuzione delle regole, e instruzioni della nettezza, e pulitezza della chiesa,p. 2. §. 12. *per tutto.* distribuzione di

diversi impieghi a diverse persone per la pulitezza delle chiese n.3 chi ha spirito non isdegna di applicarsi a pulire le chiese n.3 *e seq.* gli uomini vi stiano separati dalle donne, p. 3. §. 15. n. 15. se ne dia notizia dagli scrutatori p. 1. §. 11. num. 22. e 23. rispetto nelle chiese, come si procuri da' vescovi e si propone un editto con diversi buoni ordini da osservarsi p. 3. §. 15. n. 14. contra agl'irreverenti nelle chiese, come il vescovo proceda, *ivi* chiese in generale chi sia tenuto ad instaurarle, e a provederle di suppellettili; regola generale data da S. Carlo intorno a questa instaurazione p. 2. §. 13. num. 3. e 13. Gli scrutatori s' informino, e riferiscono se i beni ecclesiastici mobili, e stabili di qualsivoglia luogo pio, siano stati usurpati, o venduti senza licenza p. 1. §. 11. num. 40. e 41. e se le case, o altri stabili delle chiese per difetto d'istaurazioni, o di cultura, vadano in rovina, e se agli oblighi delle messe, e altri vi adempiscano, o nò, num. 42. e 43. formula di profanare le chiese, p. 1. §. 17. n. 80.

Chiese. vedi *Altari. Atrio. Beni Ecclesiastici. Campanile. cappelle. cimiterio. coro. fenestre. juspatronato. legname. luoghi pii. messe. muri officii divini. organo. oro. panni per ornare. parochiale. pavimento. pietra. porte. profanazione. pulpiti. pulizia. sagristia. sedie. sepoltura. soffitto. statuto. stucco. suppellettili.*

Chiese nullius; per visitarsi dal vescovo, che requisiti debbono avere p. 1. §. 13. n. 3. fino al n. 44. se sono secolari, e non regolari, si visitano dal vescovo n. 41. e avendo i requisiti in tutte le cose si visitano n. 42. se le possa visitare per mezzo di altri, n. 43. si dichiari di visitarle come Delegato apostolico n. 44. si visitano anche dal vescovo i chierici, e laici di queste chiese, p. 1. §. 14. n. 9. se sono regolari il vescovo non può visitare, nè pure chi vi esercita la cura dell' anime, n. 9

Chiese recettizie nel visitarle, che si osservi, p. 2.

§. 35. n. 1. quando debba prefiggervisi il numero degli ascritti n. 2. quando vi si possa accrescere il numero, num. 3. se non partecipano della massa comune avanti il sacerdozio, se possano essere ordinati a titolo della stessa massa n. 4. quando la massa non basti pel titolo dell' ordinando, che si deve fare, n. 5. alcune cose da osservarsi e da evitarsi nelle chiese da recettizie p. 2. §. 35. num. 6. i partecipanti soggiacciono alle pene contra gli assenti, *ivi.* non possono stare assenti più de' canonici, *ivi.* se ottengono altro beneficio incompatibile, se spiri il servizio della chiesa recettizia, *ivi.* con chi è stato partecipante, e poi ritorna al servigio, che si pratica *ivi.* qual luogo si dia a chi una volta è stato partecipante, e poi torna all' ammessione *ivi.* se non è solito ammettersi, se non gli originarii, altri non si ammettono senza indulto apostolico, *ivi.*

CRISTO signor nostro visitò città, e castella, e con quali fatiche, p. 1. §. 1 n. 4.

Choro delle chiese. notizie della disciplina del coro da darsene dal capitolo a tenore dell' instruzioni Orsine nel cap. II. §. V. p. 1. §. 9. nel coro della cattedrale vi sia la sedia pel vescovo p. 2. §. 7. n. 14. suo pavimento, almeno ogni settimana si scopi p. 2. §. 11. n. 5. i banchi, e sedili del coro si scopino ogni settimana *ivi.* i laici non abbiano adito ne' cori delle chiese p. 2. §. 7. n. 13. vedi. *canonici. legname. sputare.*

Chierici, che non vanno in abito; formola di procedere contro di essi, p. 1. §. 17. n. 81. vedi *clero.*

Cibarii del vescovo visitante. vedi *procurazione.*

Ciborio del battisterio. vedi *battisterio.*

Cimiterio. notizie da darsene al vescovo in esecuzione dell' instruzioni Orsine nel cap. III. §. X. p. 1. §. 9. Funzioni, che si fanno dal vescovo nel cimiterio per l' assoluzione de' defonti, p. 2. §. 1. n. 26. *e seqq.* In visitare il cimiterio, che

si deve osservare, e decretare, par. 2. §. 8. *per tutto.* sia circondato di mura alte almeno tre cubiti, incrostate, e inalbate n. 2. e 3. e queste mura sogliono vestirsi di portici con sagre dipinture, num. 4. in mezzo del cimiterio vi sia la croce, e di che materia. num. 5. cappelletta del cimiterio, num. 6. non vi manchi il vaso dell'acqua benedetta, num. 7. la porta sia ben ferma, e sopra di essa, oltre alla croce, sia dipinta l'imagine della testa d' un uomo morto, num. 8. non vi si permettono arbori, nè erbe, num. 9. è tenuto il popolo, e non il paroco alle spese del cimiterio, p. 2. §. 13. n. 19.

Cingolo. sua materia, e forma, p. 2. §. 10. num. 30. c. ogni quanto tempo si mutano i cingoli, p. 2. §. 11. n. 5.

Clausura di monasterii di monache. vedi *monache.*

Clero. notizie che debbono gli scrutatori segreti dare al vescovo, p. 1. §. 10. num. 12. *e seq.* se ne deve investigare la vita in visita, p. 1. §. 2. num. 17. non è lecito publicare editto, acciò che si rivelino i difetti del clero, p. 1. §. 11 num. 4. ognuno del clero deve visitarsi dal vescovo, p. 3. §. 1. n. 9. il clero secolare, e regolare va incontro al vescovo, che viene in visita, p. 2. §. 1. n. 8 in che luogo il clero secolare comparisce per la visita personale, p. 3. §. 1. n. 4. e 5. ubbidienza, che rende al verscovo visitante, p. 2. §. 1. n. 48. la visita personale di ciascuno del clero, o sia d' ordini minori, o maggiori, come si faccia, p. 3. §. 4. *per tutto.* Utilità della visita personale. p. 3. §. 1. n. 1. e 8. In che consista questa visita. n. 2. e 8. Visita preparatoria personale, n. 3. Il vescovo nel dare incominciamento alla visita personale fa un sermone al clero, e si accennano i motivi per sermonare, n. 6. e 7. Ognuno prepari i requisiti qui notati per esibirgli al visitatore, p. 1. §. 8. n. 2. Esibisca le lettere della collazione degli ordini, e a che fine, p. 3. §. 4. n. 3. Esibisca il catalogo de' libri, che tiene, e perchè n. 5. Se gli guardi all'este-

riore, e perchè num. 7. Tanto i canonici, quanto altri del clero compariscano ad uno ad uno, p. 3. §. 1. n. 8. Avvertimento importantissimo da praticarsi dal vescovo nella visita personale, *ivi*. Se, e quando in questa visita debba valersi dell' altrui penna, o per se stesso scrivere, p. 3. §. 1. n. 10. Si riflette in questa visita a diversi particolari, che si accennano della vita chiericale, p. 3. §. 4. nu. 7. Si rapportano le regole della vita chiericale, distinte in 48. numeri, e sopra ciascuno numero s' interroga ciascuno, e perchè n. 8. e 9. Esemplare di dette regole si consegni a ciascuno, n. 9. Se si trova, che non vadano i chierici in abito, come si provveda. n. 10. Si esamini ciascuno sopra la dottrina, e altri requisiti congruenti agli ordini, num. 11. Di quali cose alcuni s' interrogano per servizio della visita, num. 12. Dappoichè saranno stati visitati, come debba il vescovo regolarsi nell' intimare loro i decreti della visita, p. 3. §. 1. n. 11.

Clero. vedi *beneficiati. prete. procurazione. visita personale.*

Collegiate. I capitoli di collegiate diano le notizie richieste nell' instruzioni del cardinal Caracciolo, overo nelle Orsine, p. 1. §. 9. n. 3. e 5. vedi *Canonici. capitoli. officii divini.*

Comitiva del vescovo in visita, p. 1. §. 7. n. 9. Superflua, perchè è proibita. p. 1. §. 17. n. 5. Si ammonisca di andare con modestia, p. 1. §. 7. n. 11. Quale modestia deve usare, e non tralasci gli esercizi spirituali soliti farsi in casa del vescovo p. 1. §. 17. num. 100. Ognuno dorma in letto separato, num. 94. Vedi *Persone*.

Commissarii per l' esecuzione dell'Instruzioni per la visita preparatoria date a visitandi, p. 1. §. 7. n. 3.

Communione. Non communicati nella pasqua si rivelino dagli scrutatori, par. 1. §. 11. nu. 21. contro a questi non communicati,

come il vescovo proceda, par. 3. §. 15. num. 13. formula di procedervi, par. 1. §. 17. num. 82. vedi *eucaristia*.

Computista. Suo officio in visita, par. 1. §. 17. num. 3. rivede i conti, e anche ajuta il cancelliere nella scrittura, par. 1. §. 17. num. 90.

Concilii generali. Quanto in esso fù statuito, fù volontà di Dio; riflessioni contra a chi non piace l' osservanza de decreti conciliari, p. 2. §. 12. num. 4. e 5.

Concilio tridentino. Chi non osserva i suoi decreti con parole sonanti obligazione, e precetto, pecca mortalmente, par. 1. §. 13. n. 2.

Concubinarii publici. Si rivelino dagli scutatori, par. 1. §. 11. num. 27. contro di essi come il vescovo proceda, par. 3. num. 19. formula di procederci, p. 1. §. 17. num. 82.

Confessionali. Quanti in chiesa, par. 2. §. 7. num. 2. vi sia la lamina di ferro, e di che forma, num. 3. vi sia l' imagine del Crocefisso, num. 4. Il catalogo de' casi riservati in *bulla coenæ*, e all'Ordinario, n. 5. Sia il confessionale commodo al confessore, e al penitente, n. 6. Stia aperto dalla parte anteriore, n. 7. luoghi chiari, e non oscuri, dove si collocano i confessionali, e lettere della sagra congregazione intorno à ciò, nu. 8. e 9.

Confessione. vidi *penitenza sagramento*.

Confessori. Visita personale di confessori come si faccia, par. 3. §. 10. *per tutto*. Si visitano come gli altri del clero, nu. 2. si riconoscono le patenti di confessore, e che vi si osservi, nu. 3. se, e quando debbano essere di nuovo esaminati, num. 5. si vede dalle relazioni degli scrutatori segreti, se vi sia cosa da sospendergli dall'udire le confessioni, *ivi*. Si hanno in considezione le cose notate circa l'amministrazione de' sagramenti, e particolarmente della penitenza, numero 4.

Confraternite. Loro amministratori, e altri diano le notizie richieste nell'instruzzioni del cardinale Caraç-

ciolo, ovvero nelle Orsine, par. 1. §. 2. num. 3. e 12. confraternite di laici si visitano dal vescovo, par. 1. §. 13. nu. 25. confraternite di laici, esistenti dentro a chiostri de' regolari, quando, e in quali cose si visitino dal vescovo, par. 1. §. 13. nu. 28. 29. 30. 31. e 32. per la visita delle confraternite di laici in generale, si pratica quello, che generalmente si è notato par. 2. §. 38. dal num. 1. *per tutto* il num. 12. e di più si riconosce l' erezzione, se vi sia stata osservata la bolla di Clemente VIII. p. 2. §. 38. nu. 22. più d' una confraternita del medesimo instituto non si permette in un luogo, fuor che della dotrina cristiana, e del Santissimo, che dovrebbono essere in ogni parocchia, nu. 23. instruzione della congregazione de' vescovi per visitare le confraternite num. 24., confraternite de' laici non si permettono in chiese di monache, p. 2. §. 42. nu. 17. elezione degli amministratori delle confraternite deve essere confermata dal vescovo p. 2. §. 28. nu 21. confraternite, e altri luoghi pii sono tenuti alle spese della visita, p. 1. §. 16. nu. 12. vedi *conti*.

Congregazione della missione. Introdotta in Napoli dal cardinal Caracciolo arcivescovo, p. 2. §. 17. nu. 41.

Congregazione de' casi di conscienza. Notizie da darsene al vescovo in esecuzione dell' istruzzioni Orsine nel cap. V. §. XIX. par. 1. §. 9.

Congregazione della visita. S'instituisca dal vescovo. Si dà il modo di proporvi le materie, e si danno instruzioni a visitatori, e altre pratiche a tal' effetto, p. 1. §. 17. n. 51. e 54. p. 3. §. 18. nu. 6. *e seqq.*

Conjugati. Vedi *matrimonio*.

Consagrazioni di chiese, e di altari. Loro mistiche significazioni, p. 2. §. 15. n. 2. di che debbono dal consagrante ammonirsi i popoli, *ivi*. Funzione operosa, preceduta da digiuni, n. 4. san Carlo ne consagrò molte in pochi dì *ivi*. In dubbio, se siano le chiese consagrate, che

si fà, n. 5. diligenze del vescovo per sapere, se le chiese siano consagrate, nu. 6. vedi *altre chiese*.

Conservatorii di donne secolari. In quali cose sono soggetti al vescovo, p. 2. §. 42. n. 161. sono tollerati, e non approvati dalla sede apostolica, n. 162. devono avere le loro regole, *ivi*. In quali casi debbono sopprimersi, e mandarsi le donne alle case loro, n. 163. se sono disubidienti in ricevere la visita del vescovo, come si proveda *ivi*. Procura il buon vescovo di ridurre questi conservatorii in formale clausura, n. 164. e di avervi continua vigilanza e come, n. 165. *e seq.*

Costantino. Empie i 12. cofini di terra per la fabrica della basilica vaticana. Suo esempio s'allega contra a chi sdegna occuparsi nel pulire le chiese, p. 2. §. 12. nu. 6.

S. Costanzo vescovo d'Aquino. Sue Reliquie trasferite, p. 2. §. 5. n. 2.

Conti. L' esiggere il rendimento de' conti dell' amministrazione dell'entrate dell' opere pie, è una delle parti principali del visitatore, p. 2. §. 28. n. 1. *e seqq.* al rendimento de' conti deve intervenire il vescovo, non ostante la consuetudine in contrario, Ancorchè gli amministratori fossero laici, num. 2. e se il vescovo fosse stato escluso dal fondatore, che si osservi, p. 1. §. 13. nu. 27. si osservi il tenore delle fondazioni; quali ancorchè escludano il vescovo, alle volte può intervenirvi, p. 1. §. 28. n. 3. vescovi, succollettori, regolari, e altri amministratori di luoghi pii, debbono rendere conto al vescovo nu. 4. il vescovo può farsi portare a casa i libri dell' amministrazione, num. 7. ma non fuori de' luoghi ove sono state amministrate l'entrate, nu. 8. I conti si rendono nel luogo dell'amministrazione, *ivi*, si debbono rivedere non da parenti degli amministratori, p. 2. §. 28. nu. 9. nè da altre persone sospette, *ivi*. Quando si rendono in pieno capitolo, il vescovo vi si deve trasferire, quando vuole inter-

venirvi, *ivi*. Quando possa ordinare, che si portino i libri al Palazzo vescovile, *ivi*. Non basta esibire al vescovo i saldi fatti dal capitolo, ma può egli vedere, e approvare le partite, n. 10. ogn'anno si debbono dagli amministratori di opere pie dare i conti al vescovo, non ostante la consuetudine in contrario, n. 11. La revisione de' conti in che consista, n. 12. Avvertenze per chi esigge il rendimento de' conti. *ivi*. Veggasi ciò, che si riferisce dagli scrutatori segreti, numer. 13. sappia, in quali usi si debbono impiegare l'entrate, che si amministrano, n. 14. Si riconosca; se negli usi prescritti siano state impiegate, n. 15. E' in arbitrio del vescovo impiegare l'entrate delle fabriche delle chiese, n. 16. In quali usi debbano impiegarsi l'entrate delle confraternite, nu. 17. Quando non costi d'esser state impiegate negli usi prescritti, si condannano gli amministratori, *ivi*. Avvertenza in esiggere i conti da laici amministratori di opere pie, n. 18. Amministratori ritrovati debitori paghino il debito n. 19. Per quali cagioni si debbono amuovere dall'ammistrazione, p. 2. §. 28. nu. 21. Alle fraudi, che si trovano, si provegga, n. 22. I fraudolenti amministratori si debbono punire, nu. 23. E se sono succollettori, a chi appartenga il punirgli; *ivi*. E se sono regolari, n. 42. Non è lecito al vescovo, e a' suoi officiali esiggere cos'alcuna per l'esazzione de' conti, n. 25. Se sia lecito riceversi alcuna cosa dal cancelliere, o notajo, *ivi*: vedi *amministratori*; *monasterii di monache soggette a regolari*.

Conventi dove non v'ha il numero prefisso de' religiosi. Il vescovo ne fà la visita locale, reale, personale, e dell'adempimento degli oblighi: vede se si osservino le loro regole, si fà render conto dello stato economico, come se fossero chiese sue, e sudditi suoi, p. 2. §. 40. n. 9. 10.

Conventini soppressi. Applicazione delle loro entrate fattane in diversi usi, con condizione però, che si sodisfacciano tutti gli oblighi che avevano, p. 2. §. 31. nu. 9. facoltà del vescovo per visitarli, e in che consista questa visita, par. 2. §. 39. *per tutto*. Si vede, se si adempiono gli oblighi delle messe, e altri, le cui entrate furono applicate a diversi usi pii da Innoc. X. *ivi*. Si vede, e si provede, che le chiese non siano defraudate delli dovuti ossequi nelle cose, che si accennano nu. 2. Si sappia, in quali usi furono applicate l'entrate de' conventini, e se ne sodisfacciano i pesi, num. 3. vedi *regolari*.

Coperchi per estinguere le candele. Loro materia, e forma, p. 2. §. 10. nu. 37. *i*.

Corporale. Sua materia e forma, p. 2. §. 10. nu. 3. *d*. Borse di corporali, e modo di conservarle, p. 2. §. 11. n. 16. I corporali ogni quanto tempo si mutino, num. 5. e 8: corporali; e purificatoi quando, per doversi lavare, si pongono in canestretto destinato solamente a quest' uso; e modo di lavargli, n. 16. vaso per lavargli, sua materia, e forma, p. 2. §. 10. nu. 38. *c*. Quando gli si da la salda coll' amido, par. 2. §. 11. nu. 16.

Cotta. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. nu. 36. *a*. Quando si aggrinzino, si ripongano, e come, p. 2. §. 11. num. 16. Ogni quanto tempo le cotte si mutino, n. 5. vedi *lino*.

Cresima. Si porta per esempio l'editto del card. Gesualdo arcivescovo di Napoli, dove si spiegano i requisiti de' cresimandi, e di chi tiene alla cresima, e diverse altre avvertenze, p. 2. §. 17. n. 12. *e sequen*. Il paroco faccia il catalogo de' cresimandi: publichi al popolo il detto editto: instruisca i cresimandi, e a ciascuno dia il bollettino per attestazione de' loro requisiti, e noti i cresimati nel libro, p. 2. §. 17. nu. 12. e 13. Quando il vescovo amministri questo sagramento

nelle chiese *nullius*, p. 1. §. 13. nu. 42. Può amministrarlo nelle chiese parochiali de' regolari, p. 2. §. 40. nu. 8. Il popolo somministri le spese al vescovo, che l' amministra, p. 1. §. 16. numer. 17.

Croce per l'altare. Sua forma, p. 2. §. 10. n. 37. e §. 6. num. 17. Croce che si porta agl' infermi, sua forma, p. 2. §. 10. nu. 37. *c*. Croce per le processioni, quale, n. 37. *b*. Croce per gli officii funerali, Sua materia, e forma, n. 39.

Crotila per suonare nella settimana santa, p. 2. §. 10. nu. 39.

Cura d'anime. I vicarii per la cura dell'anime nelle chiese unite, si approvino dal vescovo, p. 1. §. 13. nu. 24. vedi *esenti*.

D

Dalmatica ad uso d' ogni sacerdote. Sua forma, p. 2. §. 10. n. 31. *a*. Modo di conservare le dalmatiche p. 2. §. 11. n. 16. vedi *tonicella*.

Debitori di luoghi pii, Formula di procedere contra di essi, p. 1. §. 17. num. 85.

Decreti, e atti di visita, Formule di diversi decreti, p. 1. §. 17. num. 78. *e seq*. Con qual distinzione debbono registrarsi, num. 62. *e seq*. Non si differisca a fargli intimare, nu. 68. Modo di publicargli, p. 3. §. 16. *per tutto*. Si accenna il modo di non farne trascurare l' esecuzione, p. 3. §. 18. *per tutto*. Formula di procedere contro a chi gli osserva, par. 1. §. 17. num. 84.

Defonti. Funzioni, che per essi si fanno dal vescovo nella chiesa che si visita, p. 2. §. 1. nu. 22. *e seq*.

Dignità, e canonici, e loro abito. Notizie da darsene dal capitolo a tenore dell' instruzzioni orsine nel cap. II. §. I. p. 1. §. 9.

Dionisio Cartusiano. Rivelazione riferita da lui intorno ad un vescovo condannato al fuoco eterno, p. I. §. IV. nu. 9.

Dipintori, e scultori. Se ne

dà notizia dagli scrutatori, p. 1. §. 11. nu. 48. Quali siano le parti del vescovo verso di essi, p. 3. §. 15. n. 35. vedi *imagini*.

Discepoli, vedi *maestri di scuola*.

Distribuzioni quotidiane, e *punti*. Il visitatore le instituisca nella cattedrale, e collegiate, ove non sono, e come, p. 2. §. 21. num. 1. 2. 3. e 4. Quando sono tenui, e si disprezzano, che si fa, nu. 4. 7. Debbono essere assegnate a tutte l' ore, e chi non v' interviene, non le gode tutte, num. 5. Per le funzioni lunghe, e operose, alle quali si sfugge d' intervenire, e si disprezzano le distribuzioni, queste si accrescono, num. 6. Si procede anche con altre pene, contra a chi non stima la perdita delle distribuzioni; ma non si pone la sospensione *ipso facto* n. 7. e 8. Alle collusioni tra canonici, che non servono, e non perdono le distribuzioni, si provede, n. 9

Donativi. Si proibiscano dallo stesso vescovo visitante: vedi *procurazioni*.

Donne. Stiano in chiesa in luogo distinto dagli uomini, p. 2. §. 7. n. 23. Se con modi indecenti esprimono dolore nella morte de' loro cogiunti, non si tolerano, par. 3. §. 15. num. 9. Non si accostino a ricevere i sagramenti, immodeste nel vestire, p. 2. §. 17. nu. 7. 18. Loro vestito immodesto quanto sia detestato anche da Innocentio XI. e quali siano in ciò le parti del vescovo p. 3. §. 15. num. 9. vedi *conservatorii*.

Dottrina cristiana. Notizie da darsene al paroco in esecuzione dell' instruzzioni Orsine nel cap. V. §. VI. p. 1. §. 9. Della necessità, e modo d'insegnarla, e di altre fruttuose avvertenze p. 2. §. 16. *per tutto*. Principale scopo del visitatore, n. 2. Obligo che ne hanno i vescovi, e parochi, ricordato dalla sede apostolica per lettere circolari, che si riferiscono per *extensum* nu. 3. In Napoli con molta edificazione s' insegna, e da parochi, e da chierici ordinandi, n. 5. S'inse-

gni particolarmente nelle parocchie, n. 8. Bolla del B. Pio V. che dà a'vescovi instruzioni per l'insegnamento della dottrina cristiana, nu. 9. e 10. Ordine, e instruzzione della sagra congregazione de' vescovi per l'insegnamento della dottrina nu. 11. san Carlo ne da una utile instruzione, acciocchè tutti senza rossore ne possano essere eruditi nu. 11. Gli ordinandi si stimolino a cooperarvi, n. 13. chierici, e sacerdoti beneficiati, e non beneficiati forzativi con pene da san Carlo nu. 13. I maestri di scuola sono tenuti ad insegnarla nu. 14. Si deputino i prefetti, e i visitatori per l' opera della dottrina cristiana nu. 15. Vescovo in ciò negligente, ammonito dal vicario di Cristo, n. 15.

E

Ecclesiastici. Notizie da darsene dal paroco a tenore dell'istruzioni Orsine nel 1. §. V. par. 1. §. 9. Vedi *capitolo*, *clero*, *assenti*.

Edittogenerale indittivo della visita ad ogni sorte di visitandi. Sua formula, p. 1. §. 8. *per tutto*. Deve precedere all'accesso del visitatore a' luoghi visitandi, p. 1. §. 7. n. 2.

Educande. Vedi *manache*.

Egitto. Sterile, ma dopo la visita di Giuseppe, divenne fruttuoso. S'applica alle diocesi piene di peccati, santificate per le visite, par. §. 4. n. 2. e 3.

Eliseo. Per risuscitare il figliuolo, andò di persona, non avendo bastato averci mandato altri col suo bastone. Applicazione a' vescovi, p. 1. §. 17. nu. 7.

Eresia, *eretici*. Si rivelino gli eretici dagli scrutatori segreti, p. 1. §. 11. n. 1. Contro di loro come si proceda, p. 3. §. 15. n. 6.

Esempii di Costantino, di s. Venceslao, e di altri per istimolare alla pulizia delle chiese, p. 2. §. 12. n. 6.

Esemplare. De' vescovi s. Carlo, p. 1. §. 6. *per tutto*. Esemplari vivi di buoni prelati in tutti i tempi si trovano, p. 1. §. 1. n. 15.

Esenti. Esenzione. Il vescovo deve prima visitare le chiese sue, e poi le esenti, p. 1. §. 13. nu. 3. Pecca chi tralascia come delegato apostolico visitare i luoghi esenti, nu. 2. Della visita de' luoghi esenti trattasi nella p. 1. §. 13. dal n. 1. *per tutto* il nu. 44. Prima di andare in visita, si rifletta alle difficoltà, che possono incontrarsi p. 1. §. 7. nu. 7. Chiese esenti, purchè siano secolari, si visitano dal vescovo, p. 1. §. 13. n. 14. Nella visita di luoghi esenti si danno diverse limitazioni, servata però sempre la forma del concilio tridentino, n. 5. In quali cose il vescovo visita le chiese secolari esenti, p. 2. §. 40. dal num. 1. *per tutto* il nu. 12. S'ordinano le istaurazioni, se ve n'ha il bisogno, num. 1. Se le chiese sono abbaziali de' cardinali, questi per riverenza si cerziorano prima, *ivi*. Parere del cardinal de-Luca sopra le cose, nelle quali può il vescovo visitare i luoghi, e le persone esenti, numer. 7. ecclesiastici esenti si visitano personalmente dal vescovo; se hanno cura d' anime si visitano nelle cose che si accennano, p. 1. §. 13. nu. 1. Della visita delle persone secolari esenti veggasi p. 1. §. 14. *per tutto*. Se hanno ottenuto il privilegio dell'esenzione dopo il concilio, se si visitino, nu. 2.

Esenti di luoghi nullius. Come, e in che si visitino, nu. 2. Popoli di luoghi esenti. Il vescovo deve investigare della loro vita, p. 3. §. 13. nu. 6. Alle spese dell' istaurazioni di beneficii esenti, chi è tenuto, p. 2. §. 13. nu. 13. De' decreti che si fanno dal vescovo, come delegato apostolico, partito ch' egli è dalla visita, come se ne accerti l' esecuzione, p. 3. 3. §. 13. nu. 4. e 5. Fin a tanto che non costi del titolo, che escluda il vescovo, egli deve visitare i luoghi esenti, p. 1. §. 13. n. 26. Vedi *abbate di s. Antonio, succollettore*.

Esequie. Notizie da darsene al vescovo in esecu-

zione dell'istruzioni Orsine, nel cap. V. §. X. p. 1. §. 9. Che deve il visitatore investigare circa le esequie, p. 2. §. 26. num. 1. *e seq.* Vi si deve osservare il rituale romano, n. 2. Abusi circa lo smezzarsi gli officii funerali, e circa sepellirsi i defonti con poca carità *ivi*. Vedi *Funerali*.

Esercizii spirituali di sant' Ignazio. Di gran profitto all'anime, p. 1. §. 31. nu. 30. Vedi *monache*, *seminario*.

Estrema unzione. Notizie da darsi al vescovo circa questo sagramento, in esecuzione dell' instruzzioni Orsine nel cap. V. §. XIV. p. 1. §. 9. Instruzzioni di san Carlo per amministrarlo, p. 2. §. 17. nu. 34. Vi si conducano sacerdoti, e chierici, n. 35. Quando si ha da amministrare, si suoni la campana, come, e perchè, n. 36. Chi l'amministra, abbia la cotta, e la stola, n. 37. Modo di portare il vaso dell' olio santo n. 38. Il chierico porti il libro, il vaso dell'acqua benedetta, e l'immagine del crocefisso n. 39.

Eucaristia. Notizie da darsi al vescovo in esecuzione dell' istruzzioni Orsine nel cap. V. §. XI. p. 1. §. 9. Per la decente amministrazione di questo sagramento, avanti l' altare vi siano gli scabelli con le tovaglie da porsi sotto il mento di chi si communica, p. 2. §. 17. n. 14. Gli uomini si comunichino distinti dalle donne, n. 15. Si riferiscono le persone, che non si debbono ammettere alla communione, n. 16. e 17. Requisiti di modestia esteriore in chi si communica, e modi per communicarsi riverentemente, quali, n. 18. Frequenza de' fedeli di questo santissimo sagramento, e in quali giorni dell' anno, di sentimento di s. Carlo, e decreto apostolico intorno a ciò, n. 19. Quando si porta agli infermi, chi lo deve accompagnare, n. 20. Modo da pratticarsi, perchè non manchi questo accompagnamento, n. 21. Si porti sotto il baldacchino, e qualità di questo, n. 22. Avvertenza, e cautela per portarlo di not-

te fuori delle terre, e per istrade fangose, n. 23. Quando passa per le strade, che facciano i fedeli, che vi s'incontrano, n. 24. Per istrada si recitino sagri inni, n. 25. Il ministro, che lo porta, vi abbia fissi sempre gli occhi, n. 26. Prima di ministrarsi all' infermo, e dopo ministratoglielo, e al ritorno in chiesa, che si faccia, n. 27. vedi *Santissimo sacramento. Pisside. Tabernacolo. Tovaglie.*

F

Fabrica. Il tribunale della rev. fabrica nel regno di Napoli non iscusa i vescovi dall'invigilare all'esecuzione de'legati pii, p. 1. §. 2. n. 14. p. 3. §. 15. n. 33:

Famiglie, e anime. Notizie da darsene dal paroco a tenore dell' istruzioni Orsine nel cap. I. §. IV. p. 1. §. 9. vedi. *Anime, s. Carlo.*

Famigliari del vescovo. Quali notizie devono aversi intorno ad essi, p. 1. §. 11. n. 1. *post* n. 4. Famigliari, che ministrano in *temporalibus* al vescovo visitante, e alla comitiva quali, e quanti, p. 1. §. 17. n. 3. Cameriere, staffieri, cuoco, e loro ufficii, e avvertenze sopra di essi, p. 1. §. 17. n. 99. Se i famigliari del vescovo non sono esemplari, difficilmente sarà esemplare il clero, p. 3. §. 2. n. 1. Della visita personale de'famigliari del vescovo, p. 3. §. 2. *per tutto.* Debbono visitarsi due volte l'anno, e in che tempo, n. 1. S'interroghino de'loro bisogni, n. 4. Bisognando, si correggano, e si licenzino, n. 5. Modestia loro, n. 6. Frequentino i sacramenti, e i sacerdoti celebrino ogni mattina, *ivi.* Convengano all' orazione, e ad altri esercizii spirituali, *ivi.* A rozzi s' insegni la dottrina cristiana, *ivi.* Libri, che sono loro proibiti, *ivi.* Nelle camere, che devono avervi, *ivi.* Non giuochino a giuochi illeciti, *ivi.* Non intervengano a comedie: regole della vita de' famigliari laici del vescovo, n. 7. regole per li famigliari ecclesiastici, n. 7. Ciò che da tutti i famigliari in generale deve osservarsi, n. 8. Famigliari del vescovo debbono eccedere

in virtù i claustrali, e perchè, n. 9. Famigliari di s. Carlo chiesti per maestri di spirito, *ivi*.

Fango. Strumento per raderlo nel pavimento della chiesa, p. 2. §. 10. n. 30. *in fine*.

Fazzoletto. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 30. *g*.

Fenestre della chiesa. Quanto debbono essere alte, p. 2. §. 7. n. 41. Come debbano essere munite, *ivi*. Abbiano le vetriate, e le dipinture non siano se non di santi, n. 42. Abbiano le reti di ferro, o almeno di funi incerate, n. 43. Quando vi debbano essere le ferrate, n. 44. Quando le chiese sono povere, vi siano, in luogo delle vetriate, le portelle di tela, n. 45. vedi *Oratorii*.

Ferro. Cancellate, e candelieri di ferro, ogni mese, scossa la polvere, s'astergano con panno, p. 2. §. 11. n. 9.

Feste. Trasgressori delle feste si rivelino al vescovo dagli scrutatori, p. 1. §. 11. n. 24. Contro de' trasgressori abituali, come, e con quali pene si proceda, p. 3. §. 15. n. 16. Si accennano alcuni abusi, ne' quali si trasgrediscono le feste, *ivi*. Licenza di lavorare ne' giorni di festa, si conceda dal vescovo *gratis*, *ivi*. Chi non ode messa ne' giorni festivi, come debba essere ammonito, n. 17. Se ne dà avviso ogni tre mesi al vescovo, *ivi*. Si risponde alle scuse di chi dice: Non poter udir la messa ne' giorni di festa, e si dà il modo ai pastori di armenti, di non mancarci, *ivi*.

S. Filippo Neri. Che cosa dica circa l' interesse, p. 1. §. 16. n. 1. Il titolo di questo Santo, aggiunto al titolo di s. Maria maggiore della collegiata di Rocca Guglielma, p. 1. §. 16. n. 6. Si propone l' esempio di questo santo nell' assegnare a ciascuno di congregazione il tener cura di un altare, p. 2. §. 12. n. 1.

Foro Episcopale. La visita di tutti i ministri, e officiali in che consista, p. 2. §. 32. n. 13. e 15. La visita loro personale, p. 3. §. 3. *per tutto*. vedi *Cancelleria*.

S. Francesco di Sales. Suo copioso frutto nelle visite, p. 1. §. 1. n. 9.

Fraudi. Che si commettono nel fare trovare le

suppellettili, che non sono della chiesa visitata, come vi si provegga p. 2. §. 6. n. 23. e §. 10. n. 17.

Funerali. Suppellettili, e instrumenti per gli officii funerali, quali, p. 2. §. 10. n. 39. vedi. *Esequie. Sepoltura.*

Fuoco. Vaso focario, detto la braciera, col cucchiaio per il fuoco dell' incensiero. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 39.

G

Genuflessorio, per il vescovo entrato in chiesa per visitare, p. 2. §. 1. n. 3. I genuflessorii ogni settimana si scopino, p. 2. §. 11. n. 5.

Gerosolimitani. Nella visita delle loro chiese parocchiali si osservi la bolla del B. Pio V. p. 1. §. 13. n. 17.

Grisostomo Giovanni. Sua sentenza intorno alla difficoltà che un vescovo consegna la vita eterna, p. 1. §. IV. n. 9. p. 27.

Gio: Giacomo Cangiano canonico napolitano. A sue spese fa fare la platea dalle rendite della mensa capitolare, p. 2. §. 27. n. 5.

Giovenale Ancina vescovo di Saluzzo. Sue visite operose, e pericolose, p. 1. §. 1. n. 13.

Giuocatori scandolosi. Si rivelino dagli scrutatori segreti, p. 1. §. 11. n. 30. Quali siano le parti del vescovo verso di quelli, p. 3. §. 15. n. 21.

Giuramento. Se, e quando, sia lecito darsi ai visitati, p. 1. §. 11. n. 4. Si dà per sapere, se le robbe esposte in visita, siano della Chiesa, p. 2. §. 6. n. 23. e §. 10. n. 17.

Giuseppe. Visitatore dell'egitto, e sua istruzione, p. 1. §. 1. n. 3. Ebbe ordine di andare esso stesso; e si da per esempio ai vescovi, p. 1. §. 17. n. 8.

Graduale per il coro, p. 2. §. 10. n. 30.

Grancie de' regolari. Se, e quali si visitino dal vescovo, p. 1. §. 15. n. 28.

Greggia. Vedi. *Pastore. Pecorelle.*

Grembiale pontificale. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 27. *h.*

Guanti pontificali. p. 2. §. 10. n. 27. *d.*

I

Immagini sagre. In visitare le sagre immagini, che si osserva, e si decreta, p. 2. §. 6. n. 14. Ogni

quanto tempo si pulischino p. 2. §. 11. n. 9. Non si permettono nelli pavimenti delle chiese p. 2. §. 7. n. 26. De' santi siano nelle vetriate delle fenestre delle chiese p. 2. §. 7. n. 42.

Immagini, e statue oscene. Chi le tiene si riveli dagli scrutatori p. 1. §. 11. n. 16. Quanto siano detestate, e di quanto pregiudizio all'anime di chi le mira; e quali siano le parti del vescovo per toglierne l'abuso, p. 15. §. 8. n. 8. e 35.

Immunità ecclesiastica. Quando è abusata nelle case, annesse a chiese, e a chiostri, come si proveda, p. 2. §. 7. n. 39. e 40.

Indulgenza. Si concede dal Papa per la visita., p. 1. §. 8. n. 6.

Infermi, vedi *Eucaristias Medici.*

Ingresso, e ricevimento solenne, e non solenne del vescovo a luoghi visitandi, p. 2. §. 1. *per tutto.*

Inimicizie gravi. Si rivelino dagli scrutatori, p. 1. §. 11. n. 31. Per riconciliarle, quali siano le parti del vescovo, e che rimedii debba applicarvi, p. 3. §. 15. n. 22. Con le buone visite si compongono, p. 1. §. 4. n. 4.

INNOCENZO XI. Suo avvertimento per la visita pastorale, p. 1. e p. 1. §. 16. numero 3. vigilanza di sua santità sopra l'insegnamento della dottrina cristiana, p. 2. §. 16. n. 4.

Instruzioni. Instruzioni da trasmettersi prima di andarsi in visita, p. 1. §. 7. nu. 2. Sono utilissime, agevolano la visita, e a qual sorte di visitandi si trasmettano, p. 1. §. 9. *per tutto.*

Instruzioni per la visita preparatoria. Commissarii per sollecitarne l'esecuzione, p. 1. §. 10. n. 1. Officio di questi commissarii, n. 2. Risposte all' instruzioni si abbiano prima che il vescovo si ponga in viaggio, n. 3. O almeno siano pronte al suo arrivo, nu. 4.

Instruzioni da lasciarsi dopo la visita, e a chi, p. 3. §. 16. *per tutto.* Modo di farle eseguire, p. 3. §. 18. *per tutto.*

Instruzioni del cardinale Caracciolo vedi *cardinale Innico*. Instruzioni Orsine vedi *cardinale Vincenzo Maria.*

Inventario. Di beni, e rendite ecclesiastiche d'ogni

genere si esibisca da'capitoli della cattedrale, e delle collegiate, da' parochi, da' beneficiati, da' regolari, dal seminario, dalle monache, da'monti di pietà, e da altri monti, dagli spedali, confraternita, e altro qualsisia luogo pio, a tenore dell' instruzioni Orsine nel cap. I. §. XI. cap. III. §. XIII. e capo XII. *per tutto*, p. 1. §. 9. Sono questi inventarii necessariissimi, par. 2. §. 27. nu. 2. Ordinati per bolla apostolica, *ivi*. Più copie se ne fanno, *ivi*. Decreto instruttivo di s. Carlo in tal materia, *ivi*. instruzione per far questi inventarii, n. 3. Nelle nuove visite si riconoscano, n. 4. In luogo degli inventarii è migliore la platea, e questa come si faccia, n. 5. e 6. vedi *capitolo*.

Iuspatronato. Chi sia tenuto alle spese dell'istaurazioni, e delle suppellettili delle chiese, cappelle, altari di iuspatronati, e sotto quali pene, p. 2. §. 13. nu. 11.

Itinerario. Dal vescovo si legga prima di porsi in viaggio, p. 1. §. 7. nu. 15. Dalla sua comitiva, p. 1. §. 17. n. 100. Formula dell'itinerario, *ivi*.

L

Lampade. Quando si puliscano p. 2. §. 2. num. 12. Se sono di vetro, ogni quanto tempo si puliscano, par. 2. §. 11. n. 7. vedi *santissimo*.

Lanternone, con cui s' accompagna il Santissimo. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 34. *b*.

Legati pii. Si deplora l'abuso di trascurarsene l'esecuzione, p. 2. §. 18. n. 1. *e seq*. Sacerdoti, che trascurano tal' esecuzione, ma ne traggono l'entrate, notati, *ivi*. Contra a chi non gli eseguisce, come si proceda, p. 2. §. 18. nu. 2. 3. 4. *e seqq*. instrumenti di fondazioni, e altre scritture de' legati pii si registrino negli atti della visita, par. 2. §. 18. nu. 12. Obligazione de'vescovi d'investigargli nel regno di Napoli; non ostante vi sia il tribunale della fabrica: e si tratta degl' inconvenienti dal tralasciarsi l' adempimento di questa obligazione, p. 3. §. 15. nu. 33.

Legati pii vedi *volontà di pii testatori*. *Fabrica*. *Oblighi*. *Officii Divini*.

Leggi, Si deve insistere nella loro osservanza, acciò che non paiano difficili, p. 2. §. n. 12. 5. vedi *concilii*.

Legname. Cose di legname di ogni sorte nella chiesa, nel coro, nella sagrestia, ogni quanto tempo si puliscano, e come, part. 2. §. 11. nu. 9.

Lettorile immobile. Suo coprimento di che materia, e forma p. 2. §. 10. nu. 37. *m*.

Lettorile portatile. Suo coprimento di che forma, p. 2. §. 10. nu. 3. *n*.

Libri per lo coro, p. 2. §. nu. 32.

Libri, Acta ecclesiae mediolanensis necessariissimo al vescovo, p. 2. §. 10. nu. 29. Libro pastorale, e quinternetti, da scrivervisi dallo stesso vescovo, p. 1. §. 7. nu. 6. e §. 12. *per tutto*. Libro della visita diviso in due parti, e ciascuna parte suddivisa in sei, p. 1. §. 17. nu. 64. Libri di visita, quanto utili pel governo pastorale, p. 1. §. 17. nu. 76. Si esibisca il catalogo de' libri, che ogni ecclesiastico visitando personalmente, tiene, e perchè, p. 3. §. 4. nu. 5. Di quali libri deve esser proveduto ogni ecclesiastico, *ivi*. E di quali ogni paroco p. 3. §. 9. nu. 5. S' invigili, che i librai non introducano, nè vendano libri proibiti, par. 1. §. 11. nu. 47., e par. 3. §. 15. 34. Si denunziino dagli scrutatori i lettori di libri osceni, e proibiti, p. 1, §. 11. nu. 15. Quanto sia perniciosa la lezione di tali libri, e quali siano verso di essi le parti del vescovo, p. 3. §. 15. nu. 7. Libri, che riprendono il lettore, questi sdegna di leggerli, p. 1. §. 3. nu. 11.

Lino, Tutte le cose di lino, che servono pel culto divino, si lavino in disparte, p. 2. §. 11. nu. 15. Modo di conservarle, nu. 16.

Lodovico Granata esprime al vivo il frutto delle visite, p. 1. §. 4.

Luoghi pii, Notizie, che de' luoghi pii devono darsi dal paroco, a tenore

dell' instruzioni Orsine nel capo I. §. III. p. 1. §. 9. E anche dagli scrutatori segreti p. 1. §. 11. nu. 34. Si annuncia la visita a' luoghi pii, e a quali p. 1. §. 8. nu. 3. Luoghi pii di laici se si visitino dal vescovo p. 1. §. 13. num. 25. In che consista la visita attuale de' luoghi pii, delle loro chiese, e oratorii p. 2. §. 38. *per tutto*. Si vegga, se siano stati eretti con autorità ordinaria, o apostolica num. 4. Si veggano le leggi della fondazione, e se si osservino nu. 5. Si veggano gli statuti, e le regole, se siano canonicamente fatti, e se si osservino nu. 6. Si abbia distinta notizia di tutte le opere pie che vi si esercitano e si vegga, se si adempiano numer. 7. Riconoscasi lo stato economico, e si esigano i conti nu. 8. e 9. E in che altro consista la visita di luoghi pii, l'accennò la sagra congregazione de' vescovi, e regolari nu. 10. E il sagro concilio n. 11. e 12.

Luoghi pii vedi *archivio*. *Chiesa*. *Confraternita*. *Conti*. *Esenti*. *Monti di pietà*. *Monte frumentario*. *Spedale*.

M

Maestri di cerimonie. Notizie da darsene dal Capitolo a tenore delle instruzioni Orsine nel cap. II. § VIII. par. 1. §. 9. Qualità, instruzione, officio loro in visita p. 1. §. 17. nu. 3. e 58.

Maestri di scuola. Se ne da notizia dagli scrutatori p. 1. §. 11. n. 44. Sono obbligati ad insegnare la dottrina cristiana p. 2. §. 16. nu. 14. Si visitano personalmente p. 3. §. 15. nu. 31. Siano di buona vita, e costumi *ivi*. Facciano la professione della fede *ivi*. Libri, che non debbono leggere a discepoli *ivi*. Preci divote, che debbono far recitate nella scuola da discepoli *ivi*. Gl'istruiscano nelle scienze sante, che si accennano *ivi*. E invigilino, che ogni dì odano la messa, e nelle feste

anche altri divini officii, che s' accennano, *ivi*. E sopra tutto gl' inducano alla frequenza de' sagramenti, *ivi*.

Malefici, *e altri simili*, s' investighino, e si riferiscano dagli scrutatori, p. 1. §. 11. nu. 19. come si puniscano, p. 3. §. 15. numero 11.

Mammane. Se ne dà notizia dagli scrutatori, p. 1. §. 11. nu. 40. Avvertenze, che debbono aversi sopra di esse circa il battesimo ne' casi di necessità, p. 3. §. 15. numer. 37.

Manipolo. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. num. 30. *l*.

Mansionarii, o cappellani. Notizie da darsene dal capitolo a tenore dell'instruzioni Orsine nel cap. II. §. IV. p. 2. §. 9.

Manutergio. Sua materia, e forma, par. 1. §. 10. n. 30. *h*. Manutergio, che si appende presso il lavatoio delle mani de' sacerdoti, di che forma *ivi*.

Mappe vedi *toraglie*.

MARIA Vegine protettrice della visita, p. 1. §. 8. n. 4.

Messa communc, vedi *chiesa recettizia*.

Martirologio pel coro, p. 2. §. 10. nu. 32.

Matrimonio. Notizie da darsene al vescovo in esecuzione delle istruzioni Orsine nel capo V. §. XIII. par. 1. §. 9. I congiunti in grado proibito si rivelino dagli scrutatori, p. 1. §. 11. n. 35. Quali siano le parti del vescovo verso tali congiunti, p. 3. §. 15. n. 23. Se i coniugati non coabitano, che debba farsi, num. 24. Instruzione di s. Carlo circa il contrarre il matrimonio, p. 2. §. 17. nu. 43. Non si dovrebbe contrarre se non in chiesa, ma i contraenti non possono forzarvisi, num. 44. Abuso grande, se gli sposi prima di contrarlo abitino insieme, e come debba proibirsi, nu. 45. Prima di contrarlo gli sposi si confessino, e communichino., nu. 46. Sono agli sposi nel contrarre il matrimonio proibite le vesti pompose. Sono proibiti i suoni, e i canti, nu. 47. Non si dovrebbe contrarre se non la mattina, nu. 48. Non si ammettano a contrarlo gl' ignoranti della

dottrina cristiana, numero 49. Dopo contratto il matrimonio, non si tralasci la benedizione degli sposi, e s'accennano i grandi mali per tralasciarsi, nu. 50.

Matutino vedi *Ore canoniche*.

Medici, e chirurgi. Se ne da notizia dagli scrutatori, p. 1. §. 11. num. 45. Obbediscano alla constituzione del beato Pio quinto circa l' indurre gl' infermi a confessarsi, par. 3. §. 15. nu. 32. Inconvenienti, e danni dal non ubbidirvisi, *ivi*: vedi *monache*.

Messa. Doglianze per trascurarsi la soddisfazione degli oblighi delle messe, p. 1. §. 2. nu. 13. Notizie da darsi delle messe d' obligazione del collegio, a tenore dell' instruzioni Orsine nel cap. II. §. XII. Altre notizie generali a tenore dell' esattissimo metodo delle medesime instruzioni, nel capo XI. *per tutto*, p. 1. §. 9. Quelli, che ne' giorni festivi non odono messa, si denunciano dagli scrutatori, p. 1. §. 11 nu. 25. Anche le zitelle spose, se tralasciano di udirla, nu. 38. Come si proceda contro di loro, p. 3. §. 15. nu. 25. Pratica in tassare l' elemosina delle messe nelle riduzioni, par. 2. §. 13. num. 14. Maggiore elemosina per le messe perpetue, che per le spese degli altari, cappelle, ec. dal nu. 13. fino al nu. 17. Se nella coltura delle terre, e nell' istaurazione delle case, p. 2. §. 27. nu. 7. Se l'entrate delle messe si perdono, o sono inesigibili, che si fa, p. 2. §. 18. n. 11. Se queste entrate non bastano, chi, e quanto suplisca, n. 6. Si riconoscano le riduzzioni delle messe, num. 7. e 8. Che si faccia per non far perdere memoria dell'entrate lasciate num. 6. e 9. Quando non si sanno l'entrate, e l'obligo sta scritto, che si pratica, *ivi*. Catalogo di tali oblighi di tutta la diocesi stampasi, o si manoscrive, nu. 10. Diligenze per accertarne la celebrazione, par. 2. §. 18. *per tutto*. Se ne scriva da celebranti la sodisfazione, num. 5. Editto

del cardinale Orsino per accertarne la sodisfazzione, num. 14. Contra de' dinunziati obligati, e non celebranti, che si pratica, par. 3. §. 15. num. 30. Obligati a celebrare messe, se, e in qual caso possano ricevere altro stipendio, p. 2. §. 20. num. 38. e 39. Se gli obligati a celebrare ogni dì, possano una volta la settimana non celebrare, e se celebrano, possano pigliarne altro stipendio, num. 40. I Parochi ne' giorni, che sono tenuti a celebrare pel popolo, non possono ricevere stipendio, p. 3. §. 9. num. 11.

Messa. Vedi *Feste. Legati pii. Oblighi. Prete. Translazione. Volontà de' testatori. Vedove.*

Messa conventuale. Si celebri ogni dì per turno da' canonici della cattedrale, e delle collegiate, p. 2. §. 20. num. 31. e 37. Due messe conventuali si cantano in certi giorni dell' anno num. 32. Non basta celebrare la messa privata per la conventuale, num. 33. Deve il canonico, che è tenuto celebrare, e gli altri intervenirvi, num. 34. Non suffraga la consuetudine anche immemorabile in contrario num. 31. e 34. Non basta, che si celebrino gli anniversarii per la messa conventuale, num. 35. Non si può ricevere stipendio per la messa conventuale, ma si deve applicare *pro Collegio*, n. 36. e 37. Di dove si cavi lo stipendio per la messa conventuale, num. 37. E si deve celebrare, non ostante la povertà delle prebende, *ivi.* Se i mansionarii in questo caso sono tenuti applicarla, *ivi.*

Messale, e suoi segnacoli, par. 2. §. 10. num. 30. *q.* Sua coperta di che materia, e forma, num. 31. e modo di conservar le coperte de' messali, p. 2. §. 11. num. 16.

Ministri del vescovo. Quali notizie debbono aversene, p. 1. §. 11. num. 2. post num. 4.

Missionarii. Precedono il vescovo visitante, p. 1. §. 1. num. 12. par. 1. §. 17. num. 3. e 43. Qual sia l' officio loro, e quali instruzioni osservino, n. 43. *e seq.*

Mitra più preziosa. Altra

mitra. *La terza mitra*. Di che materia, e ornato, p. 2. §. 10. num. 27. *s.*

Moisè. Ebbe bisogno di coadjutori, e di quali per il governo: e si applica ai vescovi, p. 1. §. 17. num. 48. *e seq.*

Monache. Monasterii di monache paragonati ai giardini, p. 2. §. 42. num. 165. Deve il vescovo avervi occhio continuamente num. 166.

Monache. Visita. Diano le notizie richieste nell' instruzioni, p. 1. §. 9. num. 3. e 11. Notizie da darsene secondo l' instruzioni Orsine nel cap. VIII. *per tutto* p. 1. §. 9. Notizie da darsene dal parroco a tenore delle medesime instruzioni nel capo I. §. II. par. 1. §. 9. Notizie da darsene dagli scrutatori p. 1. §. 11. num. 33. Si tratta della visita delle monache, par. 2. §. 42. dal nu. 1. fino al num. 168. Avvertenze pel visitatore, par. 2. §. 42. n. 102. 103. e 121. massimamente in far decreti, nu. 125. *e seqq.* Non vi ponga facilmente la scommunica latae sententiae, nu. 128. Pene che possono porsi, *ivi*. Talora si pone anche la scommunica, nu. 129. ma con cautela, num. 130. Contro monache discole come si proceda, *ivi*. Catalogo di pene, e penitenze, date a monache per ordine della sagra congregazione, *ivi*. Decreti, e altre proviste, da chi, quando, e dove si promulghino, num. 157. *e seq.* Prima di andare in visita, il visitatore abbia le risposte all' instruzioni Orsine precorse, num. 1. Abbia le risposte dagli scrutatori, num. 2. Deve aver lette le regole, num. 3. Si manda l' avviso della prossima venuta del visitatore, num. 4. Si eleggono quattro monache, che assistano al visitatore: le altre dovranno star ritirate num. 5. Si cominci la visita dal celebrar la messa, num. 6. Alle Crate, di dove odono le prediche, si fa dal visitatore un breve sermone: si accenna in che consiste questo sermone, num. 7.

Monache. Chiesa, e funzioni in essa. Nella visita della loro chiesa si visita il Santissimo, e come, n. 9. La chiave del taberna-

colo da chi si custodisca, *ivi.* Olio degl' infermi, num. 10. Fenestrino della communione, quale, num. 11. Confessionario, e sue qualità, num. 12. Crate nella chiesa, quante, e quanto alte, e altre condizioni, num. 13. Altari, e cappelle, num. 16. Oblighi di messe, nu. 17. Non vi si dicano messe nella notte di Natale, p. 2. §. 42. num. 22. Nè vi si fanno presepii, *ivi.* E nella settimana santa non vi si fanno sepolcri, *ivi.* Non vi si permettono messe, o cappellanie perpetue, num. 23. Alessandro VII. che dica circa il concorso del popolo alle chiese delle monache, *ivi.* Siano serrate, suonate le 24. ore, num. 24. In Napoli con rigorose pene si è ordinato, che non vi si facciano inviti per occasione di feste, e funzioni, e che all' ave Maria si chiudano le porte, *ivi.* Non vi si permettono confraternite, par. 2. §. 41. num. 17. Non vi si permettono concorsi di popolo, num. 21. È perciò proibito trasferirvisi certa S. imagine, *ivi.* Presso la chiesa non vi si facciano rumori, num. 31.

Monache. Feste, e musica. Quali, e quante feste l' anno vi si permettano, p. 2. §. 42. num. 27. Non vi si permetta musica esteriore, *ivi.* Canto gregoriano, e quando, e quanto canto figurato alle stesse monache si permetta, *ivi.* Non piglino le monache in prestito robe per ornare la chiesa, *ivi.* Nè ricevano perciò danari per nessun conto da nessuno, *ivi.* Nè perciò vendano robe, *ivi.* Non donino alla chiesa, o sagrestia cosa alcuna per feste: queste si facciano con parsimonia, e con quali entrate, *ivi.* L' istesso s' osservi, quando si dà l' abito, o si fa professione, *ivi.* Non vi si distribuisca cosa alcuna, *ivi.* Non si mandino a donare frutti, nè altra cosa a chi si sia, *ivi.* Le messe solenni si cantino da' Confessori, *ivi.* Vi si proibiscono il suono delle trombe, e gli strepiti de' tamburi, spari di mortaletti, e fuochi, *ivi.* Non vi si spandano avanti le porte le tende, *ivi.* Pene contra a chi contraviene alle

sudette cose *ivi*. Non vi si permette la musica di persone secolari, n. 28. Talora vi si tollera per ispecial licenza, *ivi*. Ne' cori di musica si pongano le gelosie, in maniera che non si veggano i cantori, num. 29. Necessità di osservare le cose sudette per evitare grandissimi inconvenienti, che si accennano, num. 30.

Monache. Ruote nella chiesa quanto alte, loro chiavi, e da chi si tengano le chiavi, per qual uso solamente servano, e altre qualità, num. 14. Vedi a basso *Ruote comuni*.

Monache. Sagrestia della chiesa esteriore. Non vi siano crate, num. 15. Permettevisi una sola ruota, e di che qualità, e per qual uso, *ivi*. Vi si conservino solamente le cose giornalmente usuali, e perchè, *ivi*.

Monache. Scrutinio, che si fa di ciascheduna di loro in visita, con quali interrogatorii, e s' accenna il modo di provvedere a ciò che bisogna, p. 2. §. 42. dal num. 18. per tutto il num. 101. Si fa alle crate. Il visitatore scrive le risposte, num. 18. S' interroghino anche gli esterni, *ivi*. Cautela nell' interrogare le Monache num. 19. e 20. Interrogatorio generale, n. 101.

Monache. Orazione mentale. Necessariissima alle monache, e deve onninamente invigilarsi, che si faccia, p. 2. §. 42. num. 33. Per quanto spazio di tempo ogni dì, *ivi*. Instruzione di san Carlo a monache per l' orazione mentale, *ivi*.

Monache. Offici divini. Avvertenze, perchè tutte le monache gli celebrino con la debita riverenza, nè vi siano difetti, p. 2. §. 42. num. 32.

Monache. Lezzione di libri. Che sorte di libri è lecita, e illecita alle monache, p. 2. §. 42. num. 35. Lezione spirituale non si tralasci dalle monache, *ivi*. Quali libri si permettano, n. 117.

Monache. Esercizii spirituali. Deve ogni monaca fargli ogni anno, e come p. 2. §. 42. n. 34. Esortazione di Innocenzo XI. intorno a ciò, *ivi*.

Monache. Frequenza di sagramenti. Non si tralasci

dalle monache ne' giorni prescritti,p. 2. §.42. n. 36

Monache. Regole, e costituzioni. Come s'inquira se s' osservino,p. 2. §.42 n. 37.

Monache. Voti d' ubbidienza, e di povertà. S' invigili, che s' osservi il voto della ubbidienza, p. 2. §. 42. num. 38. Danni che provengono dall' inosservanza del voto di povertà, num. 39. Proprietà, causa di tutti i mali, *ivi.* Vita comune, e deposito dei danari nella cassa comune,*ivi.* Ordine di Innocenzo XI. intorno a ciò, non ostante l' uso in contrario,n. 39. e 40.

Monache. Regali. Quanto nocivi alla perfezzione religiosa, p.2. §. 42. num. 39. e 67. Proibito da Innocenzo XI. il ricevergli da chi non è parente, num. 40. I confessori non gli ricevano, num. 46.

Monache. Proibizioni. Le monache non vestano vanamente, p. 2. §. 42. nu. 42. Non portino ricci, ciuffi, cose di colore *ivi.* Non vestano da uomo per ricreazioni, *ivi.* Non usino occhiali lunghi, num. 43. Non abbiano amicizie. Non proferiscano cantilene secolaresche,*ivi.* Colloquii vani, giuochi, immodestia, difetti interdetti. Non usino specchi. Non tengano cagnuoli. Non usino odori, *ivi.* Non conservno robe di esterni, numer. 69. Non vendano robe comestibili per gli inconvenienti, che ne provengono num. 68. Da quali occupazioni si astengano,num. 100.

Monache. Celle. Ogni monaca abbia la Cella, e il letto separato, p. 2. §. 42. num. 43. Quando non vi siano tante Celle, come si proveda,num. 44. Non ostante, che siano strette parenti,*ivi.* Tenere le celle sempre aperte, *ivi.* Carità religiosa fra loro, nu. 45. Che si osservi nella visita delle celle, p. 2. §. 42. n. 117. Vi sia modesta suppellettile, *ivi.* Non chiudano a chiave, *ivi.* Nè anche armarii con chiavi, *ivi.* Non imagini non decenti, *ivi.* Proibisconsi gli specchi,*ivi.* Dalle celle non s' abbia alcun prospetto fuori,*ivi.*

Monache. Confessore ordinario, e straordinario. Deve essere d' età d' anni quaranta,p. 2. §. 42. num.

46. Altre qualità *ivi*. Non ricevano regali dalle monache, *ivi*. Inconvenienti gravi dal ricevergli, *ivi*. Da quali opinioni s'astengano di disseminare fra le Monache, *ivi*. Confessore straordinario anche s' astenga dal ricevere regali, n. 47. Avvertenze d' Innocenzo XI. a tutti i confessori, per quando entrano dentro la clausura, con che abiti, e con quali accompagnamenti, e che debbano osservare, *ivi*. Odano le confessioni delle monache a porte aperte, e con qual assistenza, n. 48. A confessori regolari è proibito abitare presso le clausure, p. 2. §. 42 nu. 104. autorità del vescovo sopra di essi, n. 105. visita personale de' confessori come si faccia, n. 56 *e seq.*

Monache, Cappellani. Non si ammettano i troppo giovani, p. 2. §. 42 n. 49. E se sono troppo giovani, l'abbadessa non li riceva, *ivi*. Siano di buona fama, *ivi*. Visita personale de' Cappellani come si faccia, n. 156.

Monache, chierici della chiesa. Chierici giovani esclusi, e perchè, p. 2 §. 42 nu. 50. Non si accostino alle crate, nè portino lettere, nè altro. Al sagrestano, che deve essere d' età, e bontà, è lecito parlare con l' abbadessa, e con le officiali per cose della Chiesa, *ivi*. Visita personale di chierici come si faccia, n. 156.

Monache, medici, ed altri deputati al servizio temporale del Monastero, tanto uomini, quanto donne. Loro qualità, par. 2 §. 42 nu. 51. e 54. Medici giovani esclusi, n. 52. ove non v' ha carestia di medici, siano di età di anni cinquanta, *ivi*. Quando sia lecito a *monache* farsi medicare da' medici, particolari, *ivi*. Quando entrano dentro le clausure, che si osservi, n. 52. e 53. visita personale dell' avvocato, esattore, fattore, e di altri uomini, e donne deputate al servizio de' Monasterii, come si faccia, nu. 156.

Monache, stato economico. Interrogatorio circa lo stato economico, p. 2. §. 42. nu. 54. In visitarlo, che si osservi, e diverse avvertenze importantis-

sime, p. 2. §. 42 n. 122. *e seq.* Sopra quali abusi debba particolarmente provedersi, nu. 132 *e seq.* Spesso si riveggano i conti, num. 153. Il vescovo deputa i ministri, n. 152. Non durino più di trè anni, num. 153. monasteri poveri come si soccorrano, dal n. 136 per tutto il n. 151.

Monache, crate, e colloquii con gli esterni. Qualità di queste crate, e de' loro buchi, p. 2. §. 42 num. 109 quante se ne permettano per monastero, nu. 110. una per uomini, e l' altra per donne, *ivi.* S' invigili, che gli esterni non parlino con monache, nè con novizie, nè con educande, nè con altre, p. 2. §. 42 n. 55. e 56 Condizioni, e avvertenze per quanto ci parlano con licenza, nu. 55 *e seq.* colloquii anche spirituali non siano lunghi, nu. 60. Non vi manchi l'assistenza dell' ascoltatrice, e del confessore, *ivi*. Non si parli mai nel communicatorio, n. 61. Nè si apra, per parlare, la porta della clausura, *ivi*. a persone di poco buon nome, e a quelle, che non hanno bisogno di parlare, non si conceda licenza, n. 62. ore in cui è lecito di servirsi della licenza di parlare, *ivi.* Si proibiscono i colloquii, particolarmente perchè non vi si disseminino opinioni pregiudiziali, n. 129. Le monache abbiano il volto velato, quando parlano con gli esterni, o odono la predica, ovvero quando accompagnano il Medico, o altro per la clausura: n. 65

Monache circa lo scrivere, e ricevere lettere. Avverta il vescovo, che le monache non iscrivano lettere, par. 2. §. 42 n. 66. le lettere quando contengono parole illecite, sono peggiori de' colloquii e perchè, *ivi.* Quando per necessità hanno da scrivere, o da ricevere lettere, si abbia la licenza dall' abbadessa, e se le diano a leggere le lettere, che si mandano, e si ricevono, *ivi*. Regolari, che scrivono lettere a monache, si puniscano dal Vescovo, *ivi.*

Monache, cantare, e suonare. Non si conceda li-

cenza di andare alle crate per insegnare alle monache il cantare, o suonare, p. 2. §. 42 n. 63. s' insegni da altre monache *ivi*. Decreti della congregazione circa l' insegnarsi da uomini il canto, o suono, *ivi*. In Napoli vi è la proibizione di scommunica latæ sententiæ, *ivi*. Talora si tollera, che imparino a cantare, ma da maestro di età grave, e di buoni costumi, e con altre condizioni, n. 64.

Monache, clausura. Rilasciata si rimette senza rigore, ma con modi insinuati dalla sacra congregazione, p. 2. §. 42 n. 127. Interrogatorii circa la custodia della clausura quali, p. 2. §. 42. n. 70. Autorità del vescovo sopra la clausura di monache, ancorchè soggette a regolari, *ivi*. Due porte al più si permettono in un monastero, nu. 71. Le chiavi da chi si custodiscano, num. 72 e 74. Non s' aprano per parlare, ancorchè con parenti strettissimi, n. 73. Qualità, e custodia di queste porte. *ivi*. Le monache non possono vedere, nè essere viste da vicini, p. 2. §. 42. nu. 115 e 116. E che si osservi, e si proveda circa le fenestre, e lume necessario: e avvertenze per provedere a' prospetti di vicini, n. 116. Che si osserva nel visitare luoghi adjacenti alla clausura, nu. 106. E' scommucato chi v'entra senza licenza, e senza necessità, p. 2. §. 42. nu. 111. Avverta il vescovo a chi vi conduce in visita, se siano persone necessarie, e che abbiano le necessarie qualità, n. 111. e 112. Abuso intolerabile, che per curiosità si conducano persone in visita, e sono scommunicati, *ivi*. Il vescovo stesso non deve entrarvi senza necessità, n. 113. Nè anche sotto pretesto di visita, quando di questa non v'ha bisogno, *ivi*. Pena del vescovo, che v' entra senza necessità, nu. 112. Quando per la visita v' entra legittimamente, come è ricevuto, e funzioni, che s'

fanno, e diverse avvertenze intorno a ciò, nu. 114. che si osservi, quando altri entrano con licenza, p. 2. §. 42. n. 75. Non si concedono le licenze d'entrarvi senza urgenti cagioni, n. 76. Il vescovo, ovvero il vicario generale solamente può concederle, e in casi necessarii, e in scriptis, *ivi*. Il vicario delle monache non può concederle, *ivi*. s. Carlo ebbe indulto speciale apostolico di poter farle concedere anche da altri, n. 77. Pene di chi v' entra senza licenza, *ivi*. Donne, che vi sono senza licenza, si mandino via, n. 98. Se, e in quali casi possa il vescovo, senza licenza di Roma, fare entrare donne in Monastero, n. 99.

Monache, *coro*, *coretti*. Il coro non stia in luogo, onde si veggano gli esistenti in chiesa, p. 2. §. 42. n. 118. Una fenestra, e quale, per vedere l' ostia, quando s' alza, *ivi*. Altri, cori, e coretti proibiti, *ivi*.

Monache, *sagrestia interiore*. In visitarla, che si osserva, p. 2. §. 42. num. 119. Superfluità di preziose suppellettili disapprovata, *ivi*.

Monache, *officine della clausura*. Le officine si visitano, e a che fine, p. 2. §. 42. n. 120.

Monache, *ruote comuni*. Che si osservi in visitarle, p. 2. §. 42. n. 78. Si murino, se non corrispondono in luoghi publici, nu. 107. Di che grandezza, e di quali altre circostanze. Avvertenza importantissima intorno a ciò, n. 108 vedi di sopra *Monache*, *ruote nella chiesa*.

Monache, *abito*, *e professione*. Vi sia prefisso il numero delle monacande, p. 2. §. 42. n. 86. Sopranumerarie, come è lecito riceversi, *ivi*. Quante corali, e quante converse si permettano, n. 87. Modo di fare i depositi, n. 88. Doti delle converse, num. 89. Esame, ed esplorazione della volontà delle novizie, e dove si faccia, e interrogatorii, che le si danno, n. 90 e 91. Obligo strettis-

simo del vescovo circa tal esplorazione, n. 92. Abuso grande il darsi l' abito a chi è vestito pomposamente, n. 93. Avvertenze di s. Carlo circa la modestia, e altre qualità, e funzioni nel darsi l' abito, e si deplorano certi abominevoli abusi, n. 93 e 94. Le dissubidienti vanno a nozze col mondo, e non con Cristo, *ivi*. Non vi si ammetta il concorso delle non parenti, n. 94. ordini Apostolici intorno a ciò, n. 95.

Monache, educazione. Che si osservi nel ricevere educande, p. 2. §. 42. n. 96. E che si osservi in ricevere altre donne, n. 97.

Monache, elezzione d' abbadessa, e di altre officiali, e altri atti capitolari. Modo di farla, p. 2. §. 42 n. 82. E se adempia ognuna l' officio suo n. 83. *e seq*. Interrogatorii circa le azzioni capitolari, num. 79. Per voti segreti, n. 80. A che deve provedersi, num. 81.

Monache, buon governo. Per lo buon governo delle monache si deputano scrutatori, di che qualità, e qual sia il loro officio, p. 2. §. 42 n. 166. Libro particolare per gli affari de' Monasteri, n. 167. Si tenga congregazione sopra gli affari d' ogni sorte, n. 168 e 169. Editto per le monache di Roma si propone per esempio, e se ne raccomanda l' osservanza pet lo buon governo spirituale, e temporale di monache di ogni luogo n. 154.

Monache. vedi *Monasterii. Parlare.*

Monasterii di Monache, soggetti a Regolari, o in altra materia esenti. Senza participazione de' Regolari stessi, il vescovo gli visita, p. 1. §. 13. n. 36. E procede alle censure contra a chi impedisce la visita, *ivi*. Esplora le volontà delle zitelle, che vi ricevono l'abito, ovvero vi fanno professione. *ivi*. Approva i confessori ordinarii, e straordinarii. *ivi*. Visita

questi Monasterii tante volte, quante gli pare, num. 37. Si fa rendere conto dell' amministrazione delle rendite. nu. 38. E ciò in virtù della bolla di Gregorio XV. e non ostante che non fosse in uso; e i Regolari renitenti al rendimento de' conti vi si sforzano con pene. p. 2. §. 28. n. 5. e 6.

Monasterii di Monache. vedi. *Monache.*

Monti di pietà. Monti di Morti. Monti Frumentarii, e di altri Monti di altre opere pie. I loro amministratori, governatori, economi, ec. diano le notizie richieste nell' instruzioni del cardinale Caracciolo, ovvero in quelle del cardinale Orsino, par. 1. §. 9. n. 3. e 12. Notizie che ne devono dare gli Scrutatori, p. 1. §. 11. nu. 34. Nella visita de' Monti di Pietà, e frumentario che si pratica, p. 2. §. 38 dal nu. 1. per tutto il num. 12. E si vede, se si facciano i prestiti gratis: e se in ciò si osservi la Bolla di Leone X. p. 2. §. 38 n. 14. Quanto, e quando il Monte può esigere, n. 15 e 16.

Morte. Abusi nel piangere i defunti, riferisconsi dagli scrutatori, p. 1. §. 11. nu. 39. Abusi diversi intorno a ciò detestati, p. 2. §. 26 num. 12. e 13. vedi *Esequie.*

Muri della Chiesa. Devono essere bianchi, e puliti. p. 2. §. 7. n. 33. Non vi siano dipinture indecenti, n. 34. Non vi sia umidità, num. 35. Non istiano attaccati alle case de' laici, nu. 36. Si tengano purgati dall' erbe e da altro, p. 2. §. 7. num. 58. Quando debbono tagliarsi gli alberi, che vi sono piantati vicino, nu. 39. Non vi si orini, nè vi si gettino immondezze. *ivi.*

Musica, e musici Ecclesiastici. Si visitano personalmente, e come si faccia questa visita, p. 3. §. 11. *per tutto.* Quelli che cantano ne' Teatri publici, non si ammettano agli organi delle chiese, nu. 2. editto pu-

blicato in Roma per provvedere a diversi abusi della musica, e de' musici, e ogni prelato deve pigliarne esempio n. 2. *e seqq.* vedi *Monache.*

N

Nabucodonosor. Sua statua paragonata ad un vescovo ornato di tutte le virtù, ma macchiato dal loto dell'interesse, p. 2. §. 32. n. 1.

Napoli vedi *Cardinale Innico Caracciolo arcivescovo.*

Navetta dell' incensiero, vedi *Acerra.*

Notari. Se ne dà notizia dagli scrutatori, p. 1. §. 11. nu. 46. E perchè se ne dà notizia, par. 3. §. 15. nu. 33. diano i notari notizia al vescovo de' legati pii, sotto pena di scommunica, e decreto che si dinunzia in chiesa, p. 3. §. 15. numer. 33.

Notaro della visita: vedi. *Cancelliere.*

Nunzio. Non gli si rimettono i regolari carcerati per avere parlato con Monache, par. 1. §. 15. n. 10. vedi *Succolletore.*

O

Oblazioni. Vaso nel riceverle, di che materia, p. 2. §. 10. n. 38. *d.*

Oblighi, di messe, e altri. Doglianze per tralasciarsene l' adempimento, p. 1. §. 2. n. 18. vedi *Messa.*

Officii divini. Doglianze per li difetti in celebrargli, p. 1. §. 2. nu. 18. Quali si recitino nella catedrale, e nelle collegiate, p. 2. §. 20. nu. 1. *e seq.* Si faccia ogni sabbato la tavola degli officii divini, nu. 25. Il vescovo v'intervenga ogni Domenica, n. 29.

Officio della Beatissima Vergine. Si reciti in Coro ne' giorni prescritti, p. 2. §. 20. n. 30.

Officio de' Morti. Si reciti in coro ne' giorni pre-

scritti, p. 2. §. 20. numer. 39.

Olii sagri. In visitargli, che si deve osservare, e decretare, p. 2. §. 4. *per tutto*. Luogo dove si conservano, nu. 2. Quantità de' sagri olii, n. 3. vasi de' sagri olii di qual materia, e forma, n. 4. 5. e 6. Ogni quanto tempo si rinovino i sagri olii, nu. 7. Luogo, dove si conservino, e chiave da chi si custodisca, nu. 8. vedi *Estrema unzione*.

Olio per le lampane. Vaso da conservarlo, e da infonderlo, e suo istromento da attingerlo, di che materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 38. *e.*

Orazioni. Per lo buon successo della visita, p. 1. §. 8. nu. 4. Delle 40. ore con l' esposizione del Santissimo, precedenti alla Visita, p. 1. §. 7. n. 10.

Oratorio privato. Si visitano dal vescovo gli oratorii privati, ancorchè approvati dal predecessore, e può rivocare il conceduto indulto di celebrarvi, p. 2. §. 37. n. 1. Si deve revocare, quando l' indulto apostolico non resta eseguito, o che non vi sono le suppellettili, overo che non istia in luogo decente, nu. 2. Senza licenza apostolica non si celebra negli oratorii delle sale publiche della città, nu. 3. Anche si visitano dal vescovo gli oratorii esistenti ne' palazzi esenti, *ivi.*

Oratorio publico. Si riferiscono le condizioni, che devono avere gli Oratorii, per potersi dire publici, p. 2. §. 36. nu. 1. Quando non hanno tali condizioni, vi si proibisca la celebrazione, n. 2. In oratorio di palazzo di principe secolare, se vi si possa celebrare senza indulto apostolico, *ivi*. Gli oratorii delle carceri publiche non sono oratorii privati, nu. 3. Anche quelli del Seminario non sono oratorii privati. num. 4. Nè quelli esistenti dentro le sagrestie delle chiese. *ivi*. Nelle visite degli oratorii publici, che deve osservare il visitatore, nu. 5.

Oratorii, vedi *Luoghi pii*.
Ordinazioni sagre. Quando si celebrano, v'intervengano i canonici, e come debbano forzarvisi, p. 2. § 21. n. 6.
Ordine Sagramento. Opuscolo della sagra ordinazione, composto dall'autore, p. 2. §. 17. n. 40. Istruzione del card. Caracciolo per gl' ordinandi, n. 41. 42. e 43. La collazione degli ordini si deve fare, udito il parere de' consultori, dati dal concilio, num. 42. Quanto sia cosa pericolosa il conferir gli ordini, si ha da una rivelazione di S. Brigida, che parlò all' arcivescovo di Napoli, nu. 42. Ordine sagro deve essere annesso alle prebende delle catedrali, p. 2. §. 22. n. 2. La consuetudine, che tutte le prebende siano presbiterali, si osservi, n. 3. Quando il Vescovo possa assegnare l' ordine presbiterale a due parti delle prebende, n. 5. In questa assegnazione deve il vescovo udire, ma non è tenuto seguitare il consiglio del capitolo n. 6. Ma se non si domanda il consiglio, l' assegnazione è nulla, nu. 7. Fatta l' assegnazione degli ordini, il vescovo non può dispensarvi, n. 8. Esercizii spirituali introdotti da alcuni vescovi per gli Ordinandi, p. 2. §. 12. n. 3. Se siano stati gli ordini legitimamente conferiti, si vede nella visita personale, p. 3 §. 4 num. 3. Ordinare a titolo di massa comune. vedi *Chiesa recettizia*. Dimissoriali. vedi *Abate di S. Antonio*.
Ore. Distribuzione dell' ore necessarissima nelle giornate, quando si sta in visita; e come si faccia, p. 1. §. 17. numer. 31. fino al n. 34.
Ore canoniche. Per l' attenta recitazione vi debbono essere l' istruzioni fatte dal vescovo col consenso di due canonici, p. 2. §. 20. numer. 9. Ore di recitare l'ore canoniche siano congrue, e s' accennano abusi intorno a ciò, numer. 10. non è lecito recitare in coro il ma-

tutino la sera non ostanti gravi incomodità, *ivi*. Vi si richiede per recitarlo la sera indulto apostolico, *ivi*. Distribuzione dell'ore da convenire, e principiare in coro i divini officii in tutti i mesi dell'anno, n. 11. vedi *Messa conventuale. Officio della B. Vergine. Salmi penitenziali. Graduali. Canonici. Distribuzioni quotidiane. Officii divini.*

Organo. In visitarlo, che si osserva, e si decreta, p. 2. §. 7. n. 16.

Oro. Cose indorate attaccate agli altari, ogni quanto tempo si puliscano, p. 2. §. 11. n. 9. Tutto quello che è indorato e stuccato, come e quando si pulisca, p. 2. §. 11. n. 13. vedi *Suppellettile*.

Orocalco. vedi *Ottone*.

Orologio, e sue qualità, p. 2. §. 9. n. 8.

Ospedali. Vedi *Spedali*

Osti, e Tavernari. Avvertenze sopra di essi circa i cibi proibiti, e ospizio di meretrici, eretici, e per quando s' infermano gli ospiti, p. 3. §. 15. n. 36.

Ostie. Vaso, o scatoletta per conservarle, sua forma p. 2. §. 10. n. 30. *s*.

Ostie. Istromento da fare come si netti, e si conservi, p. 2. §. 11. n. 15.

Ottone. Cose d' ottone ogni quanto tempo si puliscano, p. 2. §. 11. n. 3. Candellieri, ogni quanto tempo e come si puliscano, n. 12. Cancellate in quella parte d' ottone, come si puliscano, n. 9.

P

Pace. Tabella della Pace, sua forma, e materia, p. 2. §. 10. n. 31. *f*.

Padiglione per lo culto del Santissimo, di che materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 34 *a*.

Paliotto d' Altare. Sua materia, e forma par. 2. §. 10 nu. 35. E modo di conservare li paliotti, *ivi* e n. 16.

Palla. Sua materia p. 2. §. 10 n. 30 *e*.

Panni per ornare la Chiesa. Non vi siano espresse imagini profane, p. 2. §. 10 n. 37 *o*. Per cuoprire il suolo, come si nettino, e si conservino, p. 2. §. 11. n. 16 vedi *Predella. Stragulo*.

S. Paolo visitò di giorno,

e di notte, p. 3. §. 1 nu. 9 e a proprie spese, n. 4.

Parrochia. Deve avanti il Santissimo Sagramento tenersi accesa la lampana non ostante la povertà: e a questa come si soccorra, p. 2. §. 2. n. 13. e 14. Si riprende chi sdegna esercitar sagri ministeri nelle parochie povere, p. 2. §. 16. n. 6. parochie di libera collazione da chi s' instaurino, p. 2. §. 13. n. 7. consuetudini di luoghi in tal materia, num. 8. vedi *Case*.

Parochie esenti. Il Vescovo le visita per quello, che concerne la cura dell' anime, par. 2. §. 40 n. 3. e a tal' effetto visita il Santissimo, il Battisterio, gli Olii santi, i Calici, e le sagre suppellettili, num. 4. Vede, come si amministrino i Sagramenti, n. 1 e 4. Se gli oblighi delle Messe si sodisfacciano, num. 5 e 6. Vi approva i Confessori, num. 5. Benedice i Predicatori, *ivi*. Provede, che non vi siano abusi, nu. 7. E fà la visita locale, reale, e personale, secondo il parere del cardinal de Luca, *ivi*. Il vescovo può nelle parochie de' regolari amministrare il Sagramento della Cresima, nu. 8.

Parroco. I Parrochi sono fratelli del vescovo, p. 1. §. 3. n. 10. Non si deputano in succollettori, p. 1. §. 14. nu. 7. Sono tenuti alle spese della visita, p. 1. §. 16. nu. 9. A quali spese sono tenuti nelle loro parochie, p. 2. §. 13 nu. 6. 7. e 9. Chiamati, sieno solleciti ad amministrare i Sagramenti, p. 2. §. 17. nu. 2. Poveri non esiggano cosa alcuna per l' amministrazione de' Sagramenti, ma sia la loro povertà soccorsa con modi leciti, p. 2. §. 17. nu. 6.

Parroco per la Visita preparatoria. Ammonisca il Popolo della prossima Visita. Lo induca alla confessione. Convochi, in caso di bisogno, i Confessori circonvicini. Instruisca i cresimandi. Pulisca, e orni la chiesa. Faccia fare publiche orazioni e qualche publica pro-

cessione. Allo spesso faccia sonar le campane. Esorti il popolo ad andare incontro al vescovo, e che non parta dal luogo visitando, durante la visita. Faccia lo stato dell'Anime secondo la formola di S. Carlo, che distintamente si rapporta, p. 1 §. 8. nu. 7. Dia le notizie richieste nell'Istruzioni del cardinal Caracciolo, o in quelle del cardinale Orsino, p. 1, §. 9. nu. 3 e 6. Notizie, da darsi al Vescovo, concernenti la persona, e officio del Parroco, circa la residenza, chierici della chiesa parochiale, Libri Parochiali, Sermoni, che deve fare al Popolo, denuncie, Feste a tenore delle Istruzioni Orsine nel cap. V. §. 1. par. 1, §. 9. Notizie da darsi dagli Scrutatori segreti, se i Parrochi osservino, o manchino al loro officio nelle cose, che si accennano p. 1. §. 11. n. 3 post n. 4 *e seq.*

Parroco per la Visita personale. Questa come si faccia, p. 3. §. 9. *per tutto.* Quando si possano i Parrochi esaminare dal vescovo successore, n. 2. Se si trovano inabili, come si proveda. *ivi.* Esibiscano le scritture, e notizie richieste nell' Istruzioni, num. 3. Si veggano le risposte degli Scrutatori segreti sopra di essi parochi, nu. 4. Di quali libri deve essere provisto ogni paroco, num. 5. Si riconoscano i cinque libri parochiali, e si prescrii il modo di farvi bene, se non vi fanno le annotazioni de' Battezzati, de' Cresimati, de' Matrimonii, e de' Morti, numer. 6. Diligentissimo esame si faccia sopra lo stato dell'anime, num. 7. Si faccia diligente inquisizione circa la dottrina cristiana, se l' insegni, e come, e circa l' amministrazione de' Sagramenti, num. 8, e 9. E circa la sodisfazione degli obblighi delle messe, numer. 10. Ne' giorni che è tenuto a celebrare per il popolo, non può ricevere limosina per la

messa. n. 11. Se il paroco fosse negligente in resedere, o in esercitare per se stesso la cura dell' anime, si proveda, numer. 12. Casa, dove deve abitare, e quanto tempo può stare lontano dalla residenza, e con licenza, *ivi*. Se il parroco fosse infermo o inabile, se gli da il coadjutore, e come se gli assegnino le rendite, *ivi*

Parocro. vedi *Battesimo, e ciascun altro Sagramento al suo luogo*, in particolare. *E sagramenti*, in generale. *Dottrina cristiana*.

Partenza del vescovo, subito compita la Visita, e perchè, p. 3. §. 17. numer. 4.

Pastore. Debbono i pastori conoscere il volto delle loro pecorelle, p. 1. §. 2. n. 17. Pastori, che mugnono il latte, e tosano la lana, acremente puntì da Ugone Cardinale, p. 1. §. 1. n. 7. Pastori cattivi, chiamati ladri da S. Bernardo, p. 1. §. 2. n. 9. Negligenti, gastigati con doppio gastigo, e perchè, p. 1. §. 5. n. 1. Pastori buoni premiati con doppio premio, *ivi*. vedi *Pecorelle*. *Vescovi*.

Patena. Sua forma, p. 2. §. 10. n. 30. n.

Patrimonio. *Titolo*. Si esibisce dagli Ordinati in sacris nella visita personale, e perchè. p. 3. §. 4. n. 6. Chi si ordina con patrimonio fittizio, è sospeso ipso jure, p. 3. §. 5. n. 2. Giova la buona fede per evitare la sospensione, *ivi*.

Pavimento della Chiesa. In visitarlo, che si osserva, e si decreta, p. 2. §. 3. n. 24. *e seq*. Di che materia deve essere, n. 25. Non vi si permettono espresse imagini sagre, n. 26. Ogni quanto tempo si scopi, e si pulisca. n. 27. p. 2. e §. 11. numer. 4. e 5. E ogni quanto tempo si purghi dalle macchie, n. 13.

Peccati. Figurati nelle tenebre, dileguate con le visite, p. 1. §. 4. n. 2. Vedi *Babilonia*.

Peccatori notorii. Si rivelino dagli scutatori, p. 1. §. 11. n. 29. Contra di essi come si proceda, p. 3. §. 15. n. 20. Si ammoniscono, e come, p. 3. §. 1. n. 9. Gravi,

e invecchiati convertonsi nelle visite, p.4. n. 1. §.3. e 4. Minaccie di Dio a' pastori negligenti in convertire i peccatori, p. 3. §. 15. n. 20.

Pecorelle. Doglianze, perchè si lascino divorare per negligenza de'pastori, p. 1. §. 2. n. 19. smarrite si rintracciano in tempo di visita, p. 1. §. 5 n. 2.

Pene contra de'trasgressori dell' editto della visita, p. 1. §. 8. n. 13. Contra di chi esigge, o riceve l' illecito nella visita, p. 1. §. 16. n. 39. Contra chi non osserva i decreti di visita, p. 1. §. 17. n. 40.

Penitenziaria. Penitenziero. vedi *Canonico penitenziero.*

Penitenza Sagramento. Notizie da darsi dal parroco in esecuzione dell' instruzzioni Orsine nel cap. V. §. XII. p. 1. §. 9. Avvertenze per amministrarlo alle donne, e a' giovanetti, p. 2. §. 17. n. 28. Ore da amministrarlo alle donne. n. 29. Decreto apostolico intorno a ciò, *ivi*. In quali luoghi è lecito, e non è lecito amministrarlo, numer. 30. Avvertenze per quando si amministra nelle case private, n. 31. Avvertenze di modestia esteriore de' fedeli, che vanno a confessarsi, n. 33 I parrochi siano assidui in amministrarlo, n. 32.

Persone di diversi stati. Notizie da darsene dal parroco a tenore dell' instruzioni Orsine nel cap. I. §. VII. p. 1. §. 9. Numero delle persone da condursi in visita, si regola dalla qualità de'luoghi visitandi, p. 1. §. 17. n. 3. e 4. Avvertimento circa l' elezione di esse, n. 6. A quante debbono somministrarsi le spese, p. 1. §. 16. n. 22. Officio di ciascuno, che si conduce in visita, p. 1. §. 17. *per tutto.*

Persone in visita. vedi *Comitiva.*

Pianelle pontificali, e di che forma, e materia, p. 2. §. 10. n. 27. *b.*

Pianeta, di che forma sia, p. 2. §. 10. n. 30. *ivi.* Modo di conservare le pianete, p. 2. §. 11. n. 16.

Pietra. Gradi, cancellate, vasi dell' acqua benedetta, lavatojo, e altri ma-

teriali di pietra, ogni quanto tempo si puliscano, p. 2. §. 11. n. 13.

Pirro vescovo, condannato dal papa, che stillò del sangue di Cristo nell' inchiostro, con cui sottoscrisse la sentenza, p. 1. §. 3. n. 9.

Pisside. Di che materia, e forma sia, p. 2. §. 10. n. 34. Sia d' argento, p. 2. §. 2. n. 2. Chiuda stabilmente, n. 4. Sia coperta di velo, n. 5. Vi si conservino le particole continuamente, n. 6. Ogni quanto tempo si purifichi, *ivi*. Borsa della pisside di qual materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 34. *b*. Velo della pisside di che materia. *ivi*.

Piviale. Sua forma, p. 2. §. 10. n. 31. *b*. Modo di conservare i piviali, p. 2. §. 11. n. 16.

Platea de' beni ecclesiastici. vedi, *Inventario*.

Popolo. Doglianze, per trascurarsi da' visitatori d' investigarne la vita, p. 1. §. 2. n. 19. Devesi investigare, p. 3. §. 1. n. 2. Esortato a disporsi alla visita, p. 2. §. 8. n. 5. Vada incontro al vescovo visitante, e come, n. 7. Se sia tenuto alle spese della visita, p. 1. §. 16. n. 17. e 18. Se sia tenuto soccorrere al al paroco, p. 2. §. 13. n. 11. Deve il vescovo fare lo scrutinio della vita del popolo, p. 3. §. 15. *per tutto*. Instruzione del pontificale al visitatore sopra la vita del popolo, n. 1. Si fa esibire lo stato dell' anime per farne la discussione ad una, ad una, e provedere a loro bisogni spirituali, n. 2. s. Carlo che cura avesse de' peccatori, n. 3. della vita del popolo; e degli abusi s' interrogano alcune persone del luogo nell' atto della visita, n. 5. Missionarii anche gl' investigano, e li riferiscono al vescovo, *ivi*.

Pontificale romano. Instruzione che dà per la visita locale, reale, personale, ec. deve essere la guida del vescovo visitante, p. 2. §. 1. n. 33. *e seqq*.

Porta della chiesa. In visitarla, che si deve osservare, e decretare, p. 2. §. 7. n. 49. *e seqq*. Non sia in forma arcuata, nu-

mero 49. Nelle parti posteriori, e laterali delle chiese, se e quando sono permesse le porte, p. 2. §. 7. n. 15. Non devono servire di passaggio, n. 51. San Carlo proibì simili passaggi, con far murare le porte del duomo, *ivi*. Chiudano con fermezza, n. 52. Munite di buone chiavi, e catenaccio, *ivi*. Ore di chiudersi, e da chi n. 53. Porte, o fenestre che hanno adito dalle chiese alle case di laici, non si permettono, se non per privilegio apostolico, p. 2. §. 7. n. 37. 38. Vedi *Oratorio*.

Poveri. Se ne dà notizia dagli scrutatori, p. 1. §. 1. n. 51. Doglianze de' poveri contro i vescovi negligenti nell' esecuzione delle pie disposizioni, e non misericordiosi, p. 1. §. 2. n. 16. e §. 3. n. 5. *e seq*. Si debbono in visita soccorrere anche con limosine corporali. S'apportano gli esempi di san Carlo, e di altri, e si accennano i pericoli de' vescovi, che non gli soccorrono, p. 3. §. 15. n. 38.

Prebende canonicali. Notizie da darsene a tenore dell' instruzioni Orsine nel capo II. §. II. p. 1. §. 9. Vedi *Canonico teologo*. *Canonico penitenziero*. *Ordine sagro*.

Precursore, o sia economo. Suo officio in visita, p. 1. §. 17. n. 3. Precede al visitatore, e che faccia, p. 1. §. 7. n. 13. Preparazioni, che fa per l'arrivo del visitatore, p. 1. §. 17. n. 90.

Preci, che si dicono prima d' incominciarsi la visita. p. 2. §. 1. n. 19.

Pradelle degli altari. Ogni giorno si nettino, p. 2. §. 11. n. 2. Ogni settimana si scopino, n. 5.

Predicatore. Notizie da darsene al Vescovo in esecuzione dell' instruzioni Orsine del capo V. §. XVIII. p. 1. §. 9.

Prediche in Visita. Loro argomento, p. 1. §. 17. n. 45. e 46. S. Carlo procurava di sapere gli abusi, poi accommodava le prediche a' bisogni, *ivi*. I Canonici sono tenuti ad intervenire alle prediche nella quadragesima, p. 2. §. 20. n. 40.

Preparatoria. vedi *precursore. Visita Preparatoria.*

Prete. Ogni prete come si visiti personalmente, p. 3. §. 5. n. 1. Si esamini sopra la dottrina; e se si trova ignorante, che si fa *ivi*. Esibisca l' inventario del suo patrimonio, e perchè, n. 2. Si esamini se sappia celebrare la messa, e come, n. 3. Si rapporta per *extensum* un' editto romano per l' abito, e tonsura decente, per evitare abusi di tabacco, e altri nelle sagrestie, e per l'ore che si deve celebrare, e per lo spazio che deve durare la messa, e altro, n. 3 e 4. Esibisca il catalogo degli obblighi di messe, che deve celebrare, n. 6. Si può sospendere dal vescovo anche per cause occulte, n. 5. E perchè, n. 6.

Processione. Notizie da darsene à tenore dell'instruzioni Orsine nel cap. II. §. VII. cap. V. §. IX. p. 1. §. 9. Avvertenze, che si hanno dal vescovo, acciò che nelle processioni si evitino le cose da evitarsi, e si osservino le cose da osservarsi, p. 2. §. 25. *per tutto*. Processioni, che non debbono tralasciarsi, si accennano, n. 3. Vi debbono intervenire gli esenti, n. 4. Si facciano con modestia, e gli ecclesiastici secolari vadano con cotta, e i canoci con le loro insegne. n. 5. Non vi si debbono sparare archibugiate. numer.6. Non vi si suonino instrumenti di qualsisia sorte, num. 7. Non vi si permettano parati indecenti, e quali siano questi, n. 8.

Processo. Se, e come in tempo di visita sia lecito di far processi, p. 1. §. 17. n. 37. 38. e 39. Gli atti giudiziali fatti in visita, ove debbono registrarsi. n. 70.

Profanazione di chiese, e di altari, con la traslazione degli oblighi delle messe, quando si faccia, p. 2. §. 13. 18. e 19.

Procurazione, e spese cibarie del vescovo visitante. Se ne tratta nella p. 1. §. 7. n. 8. e §. 8. n. 9. e §. 16. dal n. 1. fino al n. 39. Si riceva in denari, ò in spese ci-

barie, e se ne accenna la quantità, p. 1. §. 8. n. 10. E' in arbitrio de' visitati somministrare danari, o spese cibarie. p. 1. §. 16. n. 5. Il clero è tenuto a contribuirvi, n. 9. In virtù del concilio, che cosa sia lecito ricevere, n. 4. E abuso riceversi le spese, e il danaro, n. 6. E più lodevole, che si ricevano le spese, che il danaro, n. 8. I parochi sono tenuti alle spese, numer. 9. I regolari e altri esenti, che si visitano dal vescovo, se siano tenuti, n. 13. 14. 15. spese da chi è tenuto, non si danno oltre al bisogno, n. 19. Per quanto tempo, è a quante persone, e della quantità di queste spese, p. 1. §. 6 dal n. 19 fino al n. 30. Procurazione esatta oltre tre giorni, restituita, n. 20. Lautezza di mensa in visita, riprovata, e trattasi della frugalità n. 23. e seqq. Quantità di vivande prescritta da s. Carlo, in tempo di visita n. 24. Pratica in ciò di buoni Prelati, *ivi*. Fraudi che si commettono dagli spenditori, e rimedii per ovviarvi, p. 1. §. 8 n. 11 e §. 16 n. 26 27 28 e 29. Procurazione non si deve al vescovo nell'anno che non visita, p. 1. §. 16, n. 33. Il vescovo che non visita per se stesso, se debba ricevere alcuna cosa, n. 55. Non si deve la procurazione al vescovo visitante la città, ovvero altri luoghi, ove risieda, e per qual ragione, n. 36. Le spese si rapportino dal cancelliere negli atti della visita p. 1. §. 17. n. 71. Si mortifica chi eccede nelle spese prescritte dal vescovo per la mensa frugale, p. 1. §. 17. n. 95. Si avverta, che non mangino altri, che non sono della comitiva del vescovo, p. 1. §. 17. n. 98. vedi *Confraternita*.

Pulizia delle Chiese. Prefetti per l'esecuzione dell'instruzione di questa pulizia p. 2. §. 12. n. 7. Suppettili stromentali per pulire la chiesa p. 2. §. 10. n. 39. in fine. vedi *chiesa*.

Pulpito. In visitarlo, che si osserva, e si decreta, p. 2 §. 7. n. 17. vi sia il crocefisso, n. 17. abbia il baldacchino in. 19. coprimen-

to del pulpito di che forma, p. 2. §. 10. n. 37. *p.*
Pulvinare. Di che materia, e forma, p. 2 §. 19 n. 30 *r.*
Puntatori. Diano il giuramento di bene adempire il loro officio, p. 2. §. 20. num. 24. contrapuntatori si deputano per evitar le fraudi, *ivi*: vedi *Canonici.*
Purificatojo. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 30. *f.* ogni quanto tempo si mutino i Purificatoi, *ivi.*

Q

Quarta Canonica. Devesi assegnare distinta nelle fondazioni di chiese, e d' altari per le loro instaurazioni, e sagre suppellettili, p. 2. §. 13. n. 13.
Quarta funerale. Se si debba dagli eredi, e dagli esecutori testamentari, p. 2. §. 26. n. 5. la quarta non è uniforme in tutti i luoghi, n. 10. ove non è solito non si paga, *ivi.*
Quinternetti, e libro pastorale necessarissimi al vescovo, e prattica di essi, p. 1. §. 7. n. 6.

R

Regole della vita clericale distinte in 48 numeri, ove si rappresenta ciò che ognuno del clero deve osservare, ed evitare, per vivere vita ecclesiastica, p. 3. §. 4. n. 8. vedi *Clero.*
Recettizia vedi *Chiesa recettizia.*
Regolari. Notizie da darsi de' monasterii de' regolari dal parroco in esecuzione dell' istruzioni Orsine, nel capo I. §. II. par. 1. §. 9. de' conventi soggetti all' ordinario diano le notizie richieste nelle medesime istruzioni orsine, o in quelle del card. Caracciolo part. 1. §. 9. n. 3. e 8. vanno col Clero secolare incontro al vescovo, che viene in visita p. 2. §. 1 n. 11. loro chiese parochiali in che si visitano dal vescovo, p. 1. §. 13 n. 15 e 16. il vescovo visita i beneficii curati uniti ai monasterii, n. 19. e seqq. Ancorchè vi risieda il superiore regolare, n. 21. le visite che fa il vescovo delle loro chiese, s'intendono *cumulative* col superiore rego-

lare, n. 22. loro chiese rurali in quali casi si visitano dal vescovo, p. 1. §. 13 n. 23. monasterii, abbazie comendate quando si visitano dal vescovo n. 33. e seqq. sono soggetti al vescovo nei casi che si rapportano p. 1. §. 15 dal n. 1 *per tutto* il n. 30. Delinquenti *extra claustra* si corregano dal vescovo, e come s'intenda l'*extra claustra*, p. 1. §. 15. n. 2. e 5. Regolare espulso da potestà laicale, se delinque *extra claustra*, è punito dal suo superiore regolare, n. 3. Se esercitano cura di anime de'secolari, sono soggetti al vescovo, p. 1. §. 15. n. 1. e 5. Se amministrano sagramenti a persone senza licenza, sono puniti dal vescovo, n. 6. Contro delinquenti con scandolo, se il superiore non procede, procede il vescovo, n. 4. Delinquenti circa la clausura, o circa i beni di monasterii di monache, o colloquii con esse e senza licenza, sono puniti dal vescovo, n. 7. 8. 9 10 e 11. Rendono conto al vescovo dell' amministrazione dell' entrate de' monasterii di monache governati da essi, non ostante l'uso in contrario, n. 12. Sono soggetti al vescovo in materia d' impressione de' libri, n. 1. Abati sono forzati dal vescovo a far leggere ne'loro monasterii la sagra scrittura, p. 1. §. 15. n. 14. Per predicare nelle loro chiese, o in altene, se, e quando abbiano bisogno della benedizione, ovvero della licenza del vescovo, n. 15. Delinquenti circa le cose da osservarsi, e da evitarsi nella celebrazione della messa, sono soggetti al vescovo, p. 1 §. 15 n. 17. Se partono da' loro conventi senza licenza, si puniscono dal vescovo, n. 21. Circa l'elezzione de' conservatori, e circa l'esser convenuti avanti l' ordinario, che si osservi, n. 6. Amministratori di confraternite, ovvero di spedali rendono conto al vescovo, n. 18. Soggetti al vescovo pel ricevimento degli ordini, e dispensa degli interstizii, n. 19. Sono tenuti, e con censure dal vescovo si forzano ad intervenire al-

le publiche processioni, n. 22. Notoriamente incorsi in scommunica, si dichiarano scommunicati dal vescovo, n.22. Delinquenti circa la giurisdizione episcopale sono puniti dall'ordinario n.23 Falsificatori, tosatori di monete in Italia sono puniti dal vescovo, n.24. Di conventi non soppressi, o soppressi, e poi restituiti, se non vi si alimentano dodici religiosi, sono soggetti al vescovo, p. 1. §. 15 n. 25 26 e 27. Di conventini soppressi, in quali cose sono soggetti al vescovo: e si apportano nove dichiarazioni sopra il decreto, *ut in parvis*, n.27. Visita delle loro grancie a chi appartenga, n. 28. Vanno col clero secolare incontro al vescovo, che viene in visita, p. 2. §. 1. n. 8. Visitandi dal vescovo, se debbano contribuire alle spese della visita, p. 1. §. 16. n. 13. e 14. Stanze, o appartamenti, che hanno comunicazione co'loro conventi, se vi si abusi dell' immunità ecclesiastica, che si faccia, p. 2. §. 7. n. 39. e 40. Regolari di conventi soggetti al vescovo si visitano personalmente dal vescovo e come si faccia questa visita personale, p. 3. §. 12 *per tutto*. Debbono i regolari dal vescovo essere amati, e stimati, come cooperatori nel pastorale ministerio, p. 2. §. 41. n. 1. Come il vescovo possa farne la visita caritativa, per provedere con esortazioni, acciochè vivano vita religiosa, n. 2. Quando all'esortazioni, e preghiere del vescovo non si ammendano, se ne da avviso a superiori maggiori, infino al papa stesso, n. 3. vedi *Conventi soppressi. Conventi, dove non vi sia il numero prefisso de' religiosi. Grancia.*

Reliquia de' santi. Notizie richiestene dall'istruzioni Orsine nel capo III. §. VIII. p. 1. §. 9. Non si conservano dentro il tabernacolo, p. 2. §. 2. n. 9. In visitare le reliquie de' santi, che si deve osservare, e decretare, p. 2. §. 5. *per tutto*. Indice delle reliquie si esibisca, n. 1. e s' inserisca negli atti della visita. Luogo, dove si

debbano conservare, n. 2. Se, e quando, e quali reliquie sia lecito da trasferirsi dal vescovo da un luogo all'altro, o se vi si richiegga autorità apostolica, n. 2. Urne, reliliquiarii, cassette, e loro qualità, p. 2. §. 5. n. 3. Collocate ne' pavimenti delle chiese, che si deve avvertire, n. 4. Autentiche delle reliquie, e loro ricognizione, e adorazione publica, o privata n. 6. Abbiano le loro iscrizioni, n. 7 e 8. Se, e quando si debba avanti le sante reliquie tenersi accesa la lampada, p. 2. §. 5. n. 10. Nell'esporre, nel portare processionalmente, nel farvi toccare le corone, e nel portarsi agli infermi le reliquie, che, e da chi si deve osservare, ed evitare, n. 11. *e seqq.*

Relazioni. Vedi *Clero. Giuramento. Rivelare. Scrutatori segreti.*

Residenza. Formula di procedere contro i non residenti, p. 1. §. 17. n. 81. e 83. vedi *Canonici.*

Coro. Officii divini.

S. Riccardo. Sue fatiche, e pericoli nelle visite, p. 1. §. 1 n. 5.

Rinuccini Gio: Batt. Arcivescovo di Fermo. Sua osservazione intorno gl' impedimenti frapposti alla visita pastorale dal nemico del genere umano, p. 1. §. IV. n. 8. Regole suggerite da lui intorno i quinternetti della visita, p. 1. §. XII. n. 3. Suoi consigli intorno alle visite precipitose p. 1. §. XVI. n. 21. Sua frugalità nelle visite, ivi n. 24. Suo avvertimento circa le spese cibarie, ivi n. 28. Sua distribuzione della visita, p. 1. §. XVII. n. 11. ad 31.

Rituale per il coro. p. 2. §. 10 n. 32.

Rivelare. Rivelazioni. Non è lecito porre la pena di scommunica al popolo, acciochè riveli gli abusi, e gli scandali, p. 1. §. 11. n. 3. Rivelazioni di abusi, di scandali, e di altro bisognoso di provvedimento pastorale, p. 1. §. 8. n. 6. vedi *Clero. Giuramento.*

Rocca Guglielma. Sua collegiata. Al titolo di santa Maria maggiore, aggiunto quello di s. Filippo Neri, p. 1. §. 16. n. 6. Chi sia tenuto alle spese

dell' istaurazione, e ad altro nella medesima collegiata, p. 2. §. 13. n. 8. Ordine della sagra congregazione de' riti, che dal presbiterio della medesima collegiata si tolga via la sedia del governatore generale, p. 2. §. 7. n. 21.

S

Sacerdote. vedi *Clero. Prete.*

Sagramento. Notizie, come i sagramenti si amministrino, p. 2. §. 1. Il parroco chiamato, accorra subito ad amministrargli. Avvertimento di s. Carlo intorno a ciò, n. 2. Si amministrino per se stesso dal parroco: e quando gli sia lecito per altri, n. 4. Abbia la cotta, e stola chi gli amministra, n. 5. Vasi per tal amministrazione siano mondi da ogni macchia, *ivi.* Si amministrino gratis. Pene di chi gli amministra per interresse, e del vescovo, che lo permette, p. 2. §. 17. n. 6. e 7. Modestia, e altri requisiti di chi gli riceve, n. 7. vedi. *Battesimo. Cresima. Eucarestia. Penitenza. Estrema unzione. Ordine. Matrimonio. Anime. Donne.*

Sagrestia. Sagrista. Notizie da darsene al visitatore in esecuzione dell' istruzioni Orsine, nel cap. III. §. XII. p. 1. §. 9. Ogni Sagrestia prepari le cose da consagrarsi, e da benedirsi: faccia trovare esposta la sagra suppellettile con l' inventario di essa: apparecchi il luogo, dove si amministra il sagramento della Cresima, e come, e che altro deve preparare per questa amministrazione, p. 1. §. 8. num. 8. Nella visita locale della sagrestia, che si osservi, p. 2. §. 10. *per tutto.* La porta della sagrestia come deve essere. n. 1. Sopra la porta vi stia la campanella, e perchè, n. 2. Sia ben chiusa da ogni parte, n. 3. Pavimento, quale, n. 4. Le mura non siano umide, n. 5. Siano imbiancate, n. 6. Deve essere a volta, o almeno non vi manchi la suffitta, n. 7. Abbia più fene-

stre, e corrispondenti l' una all' altra, e perchè: e debbono essere munite di crate di ferro, o altro, ec. n. 8. Abbia gli armarii necessarii, n. 9. Le cassette, tiratore per le pianete, e altre vestimenta, n. 10. Armarietti particolari per i calici, purificatori, veli, e simili, n. 11. Armari per le Cotte, n. 12. Vi sia un' altare, n. 13. Un piccolo oratorio, n. 14. ovvero qualche inginocchiatoio con sagra effigie, n 15. Vaso da lavarsi le mani de' Sacerdoti, e sua qualità, n. 16. Nella *visita reale*, cioè delle suppellettili, vasi, ornamenti ec. che si osserva, p. 2. §. 10. dal num. 17. fino al n. 40. Istruzione di s. Carlo delle suppellettili ecclesiastiche di ogni sorte, p. 2. §. 10. n. 18. Statuto obligante i nuovi canonici a contribuire per le suppellettili, se, e quando si sostenga, p. 2. §. 14. n. 3. Indulto apostolico per applicare alla sagrestia le pene pecuniarie, n. 6. Il Vescovo v' impieghi delle sue entrate, n. 7. Parte interiore della Sagrestia come si pulisca, p. 2. §. 11. n. 9. Pavimento della Sagrestia si scopi ogni settimana, p. 2. §. 11. n. 5. Il lavatojo in sagrestia si pulisca due volte l' anno. p. 2. §. 11. n. 13. Gli armarii, e gli scrigni ogni settimana si puliscano, n. 5. La predella, ove il sacerdote piglia le vesti, sia coperta di panno grosso, n. 16. Le fenestre della Sagrestia si aprano spesso, come anche i cassettini, e i tiratoi si tirino fuori, e perchè, p. 2. §. 11. n. 74. Vedi *Giuramento. Suppellettile, Legname.*

Salmi Penitenziali, e Graduali. Si recitino in coro ne' giorni prescritti, par. 2. §. 20. num. 30.

Salterio pel Coro, p. 2. §. 10. n. 32.

Sangue di CRISTO. Meschiato nell' inchiostro per iscrivere la sentenza contro di un empio Vescovo, p. 1. §. 3. n. 9.

Santi de' quali si conservano le Reliquie nelle Chiese, si scriva la vita, e si esponga, p. 2. §. 4. 5. n. 9. vedi *Reliquie di Santi.*

Santissimo Sagramento. In visitarlo, che si osserva, e si decreta, p. 2. §. 2. *per tutto.* Suppellettili per il suo culto, p. 2. §. 10. n. 34. Avanti, e non da' lati deve ardervi la lampana e avvertenze intorno a ciò, p. 2. §. 2. n. 11. *e seq.* La povertà delle Parrochie non iscusa dal tenervela accesa. n. 13. Come si soccorra alla povertà. n. 13. e 14. Il Tabernacolo, ogni quanto tempo si pulisca, p. 2. §. 11. n. 9. Notizie da darsi della Cappella del Santissimo Sagramento, in esecuzione dell' instruzioni Orsine nel Cap. III. §. VII. p. 1. §. 9. vedi *Eucaristia. Pisside. Tabernacolo.*

Scomunicati, o sospesi. Si rivelino dagli Scrutatori, p. 1. §. 11. n. 20. Contra di essi, massimamente insordescenti, come si proceda, p. 3. §. 15. n. 12.

Scopare. Scope. Quali parti della Chiesa si debbono scopare: e avvertenze intorno a ciò, p. 2. §. 11. n. 5. e 9. Scope, e canne per pulire la Chiesa, p. 2. §. 10. nel fine. Vedi *Gettamondezza.*

Scritture esibite da' visitati. Se ne formino volumi, e metodo per questi, p. 1. §. 17. n. 72. E quali si debbono registrare, e quando, n. 73. Vedi *Archivio.*

Scrutatori segreti. Si deputano per informarsi, e riferire gli abusi, scandali, e altro bisognoso di provedimento, p. 1. §. 7. n. 4. e 5. e §. 11. *per tutto.* Quesiti 51. sopra de' quali debbono riferire. *ivi.* Qualità di questi scrutatori, n. 1. e 2.

Scuole. Non manchino, ove non sono i Seminarii. p. 2. §. 31. n. 49. 51. Chi sia tenuto a dare lo stipendio a' Maestri di Scuola, n. 52. Vedi *Seminario.*

Sedie, e banchi in Chiesa. Si accomodino, e si levino ad arbitrio del Vescovo, part. 2. §. 7. num. 20. e 22. Non si permette avervele in proprietà, *ivi.* Non è lecito a' laici aver sedie nel Presbiterio, num. 21.

Segretario del Vescovo in visita, e officio di lui, p. 1. §. 17. n. 3.

Seminario. Notizie da darsene dagli amministrato-

ri a tenore dell' Instruzione del Cardinal Caracciolo, o di quelle del Cardinal Orsino nel Cap. VII. *per tutto*. p. 1. §. 9. n. 3. e 10. Altre notizie da darsene dagli Scrutatori, p. 1. §. 11. n. 32. Necessità, e utilità del Seminario, p. 2. §. 31. n. 1. fatiche del Concilio Tridentino bene spese, quando solamente vi si fosse statuito del Seminario. *ivi*. I buoni Vescovi principalmente attendono al Seminario, *ivi*. La Sede Apostolica favorisce con grazie i seminarii, *ivi*. Ne incarica a' Vesc. l' erezione, anche con minacciar pene, *ivi*. Modello de' Seminarii dato dal Concilio, n. 2. Le frequenti visite conferiscono alla conservazione de' Seminarii, *ivi*. Si visitino ogni tre mesi dal Vescovo, accompagnato da persone pie, e dotte, e si esiggano i conti da' deputati, n. 2. La visita del Seminario consiste in 8. capi, quali si propongono, e successivamente si tratta di ciascuno di essi, n. 3. Come si sappiano gl' inconvenienti del Seminario bisognoso di provedimento, n. 4. Persone che debbono condursi alla visita del Seminario, n. 5. Canonici eletti sopra l' educazione degli alunni, non si mutano senza cagione, n. 6. Il Vescovo deve udire il loro consiglio in molte cose, che si accennano *ivi*. E deve udire il consiglio de' quattro deputati, che parimenti si accennano, *ivi*. E tenuto il Vescovo ad udire il consiglio de' deputati, ma non a seguirlo, n. 7. Atti nulli per non esser stato udito il detto consiglio, n. 8. Chiesa del Seminario si visiti, modo di visitarla, e particolarmente circa l' adempimento degli oblighi di messe, annessi all'entrate applicate, n. 9. S' invigili circa il progresso degli Alunni nella disciplina, e ne' buoni costumi, n. 10. Si facciano le regole, *ivi*. Gli Alunni siano della Città, o della Diocesi, n. 11. di che età, n. 12. Di qual indole, n. 13. Siano poveri: i ricchi quando non sono esclusi, n. 14.

Avvertimento in riceverе gli Alunni, n. 15. Condizioni che si richieggono negli Alunni, e si esaminano in una Congregazione, n. 15. Debbono fare gli esercizii spirituali prima di essere ricevuti in seminario, n. 16. Frequentino i Sagramenti ne' giorni prescritti, n. 17. Ogni giorno per mezz' ora faccino orazione mentale, recitino l' officio della B. V. e odano Messa, n. 18. Facciano la sera l' esame della conscienza, n. 21. Intervengano a' Divini officii, n. 22. Alle Processioni, n. 23. Alle Congregazioni spirituali, n. 24. Non parlino con gli esterni senza licenza, n. 25. Abbiano ogni anno le vacanze degli studii, ma non si mandino alle proprie case, n. 26. Quando si dà licenza di andare alle case loro, si accompagnano con lettere al Vicario foraneo, o al parroco, che invigili sopra la loro vita, servizio di chiesa, frequenza de' sagramenti, e ne faccia relazione al Vescovo quando tornano, n. 27. e 28. Gli Alunni dopo le vacanze si ritirino à fare gli esercizii spirituali, p. 2. §. 31. n. 29. Se dentro il termine prefisso non tornano in Seminario, non si ricevano senza espressa licenza del Vescovo, n. 30. Avvertenze circa il progresso de' Seminaristi nelle lettere, n. 31. Che cosa studino. *ivi.* In che si esercitino respettivamente, *ivi.* Non è espediente, che vadano fuora del Seminario ad apprendere le scienze, n. 32. Quando vi ha necessità di andarvi, che si osservi nell' andare, e ritornare, *ivi.* Della visita personale degli Alunni, e come si faccia, n. 33. Rettore del Seminario di che s' interroghi, n. 34. Gli Alunni discoli si licenzino. n. 35. Si licenzino anche quelli che sono di rozzo ingegno, n. 36. Si licenzino quelli che possono, e non si mantengono del loro, e avvertenze a' Vescovi intorno a ciò, n. 37. In luogo de licenziati, chi si riceva, e di quali condizioni. n. 38. Da' luoghi poveri si pigliano gli A-

lunni, e si allevano per le Parrochie, *ivi*. Si visitino i Maestri, Rettori, e altri officiali del seminario per saper se ognuno adempia il suo officio, n. 39. Della famiglia bassa del Seminario qual debba essere la vita, n.40. Visita dello stato economico del seminario, e modo di farla, n. 41. *e seq.* Alla povertà de' seminarii si provede con mezzi ordinarii, e straordinarii; e gli uni, e gli altri si propongono, n. 46. *e seq.* Si faccia la tassa di contribuzione di tutti i beneficii, e a che ragione si possa fare, n. 47. Si uniscano al Seminario i Beneficii, e quali, n. 48. Quali siano le cagioni di vedersi i Seminarii poveri, e gli ecclesiastici rozzi, e ignoranti per colpa de' Vescovi, n. 48. Si erigano le scuole, ove non si possono i seminarii, n.49. e 51. E chi sia tenuto à dare lo stipendio a' Maestri di scuola, n. 52. Non gli si può assegnare la franchizia degli Ecclesiastici, *ivi*. Monsignore de Cavalieri, Vescovo di Monopoli laudato per lo suo zelo del seminario Monopolitano, n. 52. Obligazione de' Vescovi di provvedere di chi insegni la disciplina, e la scienza a' suoi sudditi, n. 50. Non si possono scusare i Vescovi di non avere, nè potere per i seminarii, n. 52. Loro negligenza di quanto danno a' Seminarii, n. 53. Si provede alla povertà de' Seminarii co' mezzi straordinarii, che si propongono, n.54.*e seq.* Cessano talora, per indulto Apostolico, gli oblighi di messe, per applicare a' seminarii le rendite, n. 54. S' applicano beni ecclesiastici, e abadie, *ivi*. S' inducano a contribuirvi spontaneamente quelli, che non sono tenuti, v. g. confraternita, spedali, n.55.56. *e seq.* Card. Vincenzo Maria Orsino arcivescovo di Siponto, col suo industrioso zelo, ha con mezzi straordinarii eretto il seminario sipontino, già distrutto, e provvedutolo di molte rendite, ed il suo esempio si allega, e si propone ai vescovi, acciocchè non

possano scusarsi, num. 56. 57. 58. Per il buon governo del seminario non deve mancarvi una congregazione di uomini pii, e dotti, col cui consiglio il vescovo si regoli in tutte le cose, num. 59. Inconvenienti per tralasciarsi questa Congregazione, *ivi*. Vedi *Cardinale Gregorio*, *Barbarigo*. *Scuole*. *Oratorio pubblico*.

Sepoltura. Notizie da darsi delle sepolture, in esecuzione delle istruzioni Orsine nel cap. III. §. IX. p. 1. §. 9. Le sepolture debbono essere profonde, nè permettonsi sopra terra, e se vi sono, debbono spianarsi, p. 2. §. 7. num. 28. Si limitá ne' depositi di marmo, *ivi*. Meno di trè cubiti non siano distanti dalle predelle, numero 29. Non si permettono nella cappella del battisterio, num. 30. E quanto debbano esservi distanti, *ivi*. Stiano ben chiuse, e come, numero 31. Iscrizioni illecite sopra dei sepolcri non si permettono, num. 32. Quanto, al parere di San Gregorio, disdica il cercarne prezzo, p. 2. §. 36. num. Cosa abbominevole, che si desiderino le altrui morti per li guadagni, num. 4. Le licenze di sepellire si concedano *gratis*. Non vi si richiede licenza, *ivi*. Non si può esiggere cosa alcuna per la sepoltura; ma si permette la consuetudine, num. 5. Per la sepoltura *de iure* non si può cosa alcuna domandare, ma per consuetudine; purchè non si ritardi di sepellire, quando non si paga, p. 2. §. 26. num. 5. e 7. Quando la tassa degli emolumenti sepolcrali fosse eccedente, il vescovo vi provveda, nè dia occasione, che si ricorra a Roma; num. 6. e 9. Abbominevol cosa, che i cadaveri si sequestrino per gli emolumenti sepolcrali; num. 7. Tassa innocenziana provvede circa questi emolumenti, *ivi*. Le sepolture non si permettono se non nelle parrochiali, e in altre chiese per privilegio, num. 8. Abusi nel piangere, e nel portare

a sepellire i morti, detestati, num. 12. e 13. E' tenuto il popolo, e non il parroco alle spese delle sepolture, pag. 2. §. 13. num. 9. Vedi *Esequie*. *Quarta funerale*.

Sequestro, Formola di rilasciarlo, p. 1. §. 17. numero 86.

Sermone che il vescovo fa in chiesa prima d' incominciare la visita, p. 2. §. 1. num. 21. Altro che fa alle monache, p. 2. §. 32. num. 7. Altro, che fa al clero nel licenziarsi da lui; par. 3. §. 17. n. 2. Altro che fa al popolo, n. 3.

Servizio. Vedi *Beneficiati*, *Canonici*. *Officii Divini*.

Sfera. Vedi *Tabernacolo Ostensorio*.

Sinodo, *e cattedratico* Notizie da darsene a tenore delle Istruzioni Orsine nel cap. IV. §. II. p. [illegible] §. 9. Sinodi diocesani sono rimedii degli abusi ritrovati in visita, p. 3. §. 18. num. 4. Chierici, e preti non beneficiati, quando siano tenuti intervenire al sinodo, *ivi*.

Soffitto, *o volta*. Sia nelle chiese, p. 2. §. 7. numero 48.

Soprapelliceo. Vedi *Cotta*.

Sospensione. Il vescovo può sospendere i sudditi per cause occulte, da riferirsi alla sede apostolica in caso di appellazione, p. 3. §. 4. n. 5.

Sottoberretta della mitra. Sua forma, p. 2. §. 10. num. 27. *e*.

Spedali, Loro amministratori, governatori, e altri ecc. diano le notizie chieste nell'istruzioni del cardinal Caracciolo, ovvero in quelle del cardinal Orsino, p. 1. §. 9. num. 3. e 12. Ancorchè esenti si visitano dal vescovo, p. 1. §. 13. numero 25. *e seg*. E se fossero esenti dalla visita, in alcuni casi anche si debbono visitare, num. 27. Per la visita si pratica generalmente ciò, che si è notato, par. 2. §. 38. dal num. 1. *per tutto* il numero 12. Istruzione che si rapporta della congregazione del concilio, data ai vescovi per il buon governo degli spedali, da regola in tal materia di visita, n. 17. *e seg*.

Spese. Per l'instaurazione, e provista delle suppellettili delle chiese, ed al-

tari, tanto de *iurepatronatus*, quanto di libera collazione, da chi si facciano, p. 2. §. 13. *per tutto*.

Spese cibarie del vescovo, e sua comitiva in visita. Vedi *Procurazione. Vescovo.*

Sposi. Vedi *Matrimonio.*

Sputare. Cassette ad uso di sputarvi, come, e quando si puliscano; p. 2. §. 11. num. 5. Ogni quanto tempo si espongano all'aria, n.6.

Stato economico di chiese, ed altri luoghi pii. Se ne tratta, p. 2. §. 27. *per tutto*. Vedi *Capitolo.*

Statue oscene. Vedi *Immagini.*

Statuti di chiese cattedrali, collegiate, recettizie, o altre. Si devono esibire al vescovo, p. 2. §.29. num. 1. Il vescovo deve osservare, quali siano leciti, e quali illeciti, n.2. Vedi *Sagrestia.*

Stendardo. Vedi *Vessillo.*

Sterilità di Sara, e di Anna. Divenne feconda per la visita del Signore: applicazione alle visite de' vescovi, p. 1. §. 4. numero 3.

Stola. Sua materia, e forma, p. 2. §. n. 3. k.

Stragolo della pradella. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 35. *f.*

Stucco. Tutto quello, che è stuccato, come, e quando si pulisca, p. 2. §. 11. n. 13.

Succollettori. Privilegiati dopo il concilio tridentino sono esenti dal vescovo, ma in quali cose, par. 1. §. 14. num. 5. *e seg.* Quanti succollettori possono deputarsi, e sono esenti dall'Ordinario nella diocesi di Napoli, ed in altre del regno; p. 1. §. 14. num. 7. e 8. Quelli che rinunziano l'officio di succollettore, e se, e quando godono l'esenzione, *ivi*. Se i privati dell'officio godano l'esenzione; *ivi*. Quelli, che terminano l'officio, se la godano dal vescovo successore, *ivi*. Se non risiedono nel luogo, dove sono succollettori, non godono l'esenzione, *ivi*. Quando godano l'esenzione nelle cause civili, *ivi*. Sostituti delli succollettori non la godono, se

non un solo nell'atto dell' esercizio ; *ivi* . Commissarii specialmente deputati la godono solamente nell' atto dell' esercizio . Gl' inquisiti dai succollettori , se sono tenuti alle spese del processo , e decreto assolutorio ; *ivi* . In succollettori non possono essere deputati i parrochi , nè il canonico teologo , nè il penitenziero ; *ivi* . Il privilegio di succollettore non suffraga ai beneficiati nelle cose concernenti il servizio della chiesa , e l' adempimento degli oblighi : e per ragione de' beneficii, sono tenuti alle processioni , a pagare il cattedratico , ed il sussidio caritativo , ed intervenire al sinodo , e alla visita per l' esecuzione di alcune cose . Sono corretti dall' Ordinario , se vanno ai monasterii di monache , è non osservano il precetto pasquale . Si dichiarano scommunicati dall' Ordinario in virtù del cap. *Si quid suadente*: succollettori concubinarii si denunziano alla sagra congregazione . Talora sono carcerati dall' ordinario . Non sono esenti per amministrazione dall' entrate dei luoghi pii . Non possono essere assoluti da' casi riservati senza licenza del vescovo . Non si può deputare alcuno inquisito in succollettore . All'ordinario devono notificarsi i succollettori , e i commissarii . Dichiarazioni in materia di succollettori , ristrette nel regno di Napoli; p. 1. §. 14. num. 7. Numero di succollettori permesso in altre diocesi del medesimo regno; num. 8. Si visitano personalmente dal vescovo, come , e in che ; p. 1. §. 13. n. 3.

Suppellettili ecclesiastiche . Le pontificali si riferiscono; p. 2. §. 10. num. 27. *e seg.* Altre suppellettili pontificali communi ad ogni sacerdote ; numero 28. 29. Suppellettili per le messe , e per altri officii divini solenni ; numero 31. Suppellettili , ed ornamenti di diverse sorti , num. 37. Suppellettili stromentali ; p. 2. §. 10. *nel fine.*

Suppellettili ecclesiastiche .

Le necessarie per le funzioni della visita si riconoscano dal vescovo prima di porsi in viaggio; p. 1. §. 7. num. 12. Suppellettili, e vasi sagri di mala condizione, deplorate, p. 1. §. 2. numero 11. 12. Dolorosa descrizione fattane da Ugone di s. Vittore; par. 2. §. 10. num. 23. In visitarle si riguarda alla loro *materia*, *forma*, *politezza*, e *multiplicità*, n. 19., e 20. Osservazioni circa la loro materia, numero 20. Circa la forma; num. 21. Circa la politezza, num. 22. Circa la multiplicità, e diversità de' colori, num. 26. negligenza de' ministri dannata, num. 22. 23. e 24. Esposte alla visita, per evitare le fraudi, si dà il giuramento, se siano nella chiesa visitata, p. 2. §. 6. num. 23. Si visitano di poi all' improviso, numero 24. Quali nell' atto della visita si debbono lacerare, *ivi*. Suppellettili di lino si lavino spesso, p. 2. §. 10. n. 23. Si conservino le suppellettili, secondo la diversità della materia, preziosità, e colori, e in diversi scrigni, p. 2. §. 11. num. 16. Avvertenze nel cavar fuori pianete, piviali, e simili, *ivi*. Suppellettile indorata, o inargentata, ogni quanto tempo si netti, e come, num. 5. Suppellettile, che di rado si adopera, quando si esponga all' aria serena, par. 2. num. 11. §. 12. Si dà la pratica di agevolare l' esecuzione dell' istruzioni, e regole di tenere netta, e pulita la chiesa, e le sagre suppellettili, p. 2. §. 12. *per tutto*. Chi sia tenuto a provvedere le chiese, e gli altari, tanto di libera collazione, quanto de *jurepatronatus*, delle sagre suppellettili, p. 2. §. 13. *per tutto*. I nuovi beneficiati, per statuto, quando possano esser forzati a contribuire qualche somma per le sagre suppellettili, p. 2. §. 14. num. 3. vedi *Argento. Giuramento. Oro. Abaco, e ciascuna suppellettile ecclesiastica al proprio nome.*

T

Tabbacco. Suo abuso deplorato ne' sacerdoti, p. §. 10. num. 24. Proibizione sotto pena di sospensione contra chi lo piglia avanti di celebrare la messa, *ivi*.

Tabella delle segrete. Sua materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 35. *b*.

Tabernacolo. Deve essere sopra l' altare del santissimo, p. 2. §. 2. num. 7. Come, e dove deve essere coperto, num. 8. Non vi si deve conservare olio santo, nè reliquie: ma solamente il santissimo, num. 9. Sua chiave, e dove si custodisca, n. 10.

Tabernacolo ostensorio per esporvi il Santissimo. Sua materia, e forma; p. 1. §. 10, n. 34. *g*.

Tappeto. Modo di nettare, e di conservare i tappeti; p. 2. §. 11. num. 16. Tappeto della predella. Vedi *Stragolo*.

Tassa innocenziana. Non basta, che il vescovo l' osservi, se non invigila, che sia osservata da' suoi, p. 2. §. 32. numero 3. Che disponga circa le spese del vescovo visitante, p. 1. §. 16. numero 3.

Tassa. Vedi *Sepoltura*.

Tavernari, e osti. Se ne dà notizia dagli scrutatori, p. 1. §. 11. n. 49. Quali siano le parti del vescovo verso di loro, p. 3. §. 15. n. 36.

Tele per coprire gli Altari. Di qual forma, e colore, p. 2. §. 10. n. 35. e ogni mattina si scuotino, p. 2. §. 11 num. 2. Ogni settimana si purghino diligentemente, n. 5. Ogni trè mesi si espongano all' aria, n. 11. vedi *Altare*.

Teologale. Canonico Teologo. Notizie da darsene dal capitolo a tenore dell' istruzioni Orsine nel Cap. III., p. 1. §. 9. Il canonico teologo si deputa in succollettore, p. 1 §. 14 n. 7. vedi *Canonico Teologo*.

Tetto della Chiesa. Si guardi dagli stillicidi, p. 2. §. 7. n. 46. Sopra le volte non vi abiti alcuno, n. 47. Sia purgato dall'erbe, n. 5. §. 8.

S. Tommaso di Villanova. Sue fatiche, pericoli, e sussidii, che dava nelle visite, p. 1. §. 1. n. 10.

Tonicella Pontificale. Di

che materia,e forma, p. 2 §. 10. n. 27. vedi *Dalmatica.*

B. Torribio Arcivescovo di Lima. Sue visite operose, pericolose,e maravigliose, p. 1. §. 1. n. 11.

Tovaglie dell' Altare. Di che materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 35. c. Ogni quanto tempo si mutino, p. 2. §. 11. n. 9. Le due tovaglie di sotto, ogni quanto tempo si nettino, n. 11. Ogni mattina, innanzi di coprire le tovaglie dell'altare, che si deve fare, n. 2.

Tovaglie per la Communione, p. 2. §. 10. num. 34. i. Ogni quanto tempo si mutino, p. 2. §. 11. n. 5. E le più grandi, n. 10.

Tovaglie della Sagrestia da nettar le mani de'Sacerdoti. Quando si asciughino ogni mattina, p. 2. §. 11. n. 2. Ogni quanto tempo si mutino, n. 5.

Tovaglie vedi *Lino.*

Translazione d' obblighi di Messe. Se, e quando dal vescovo si faccia ad altre chiese, e altari, p. 1. §. 13 n. 13. e 18.

Turribolo. Navetta. Cucchiajo. Di che materia, e forma p. 2. §. 10. n. 37. k l. vedi *Argento. Ottone.*

V

Vaso ad uso della purificazione. Di che materia, e forma, p. 2. §. 10. n. 34. k.

Vasi. Da lavare i Calici, due volte l'anno si puliscano, come, e non che, p. 2. §. 11. n. 13.

Vasi. Per diversi usi Ecclesiastici, p. 2. §. 10. n. 38. vedi *Acqua benedetta. Calici. Corporali. Oblazioni. Olio. Fuoco.*

Ubbidienza. Si rende al vescovo dal Clero, p. 2. §. 1. n. 48.

Vedove. Che non odono messa ne' giorni festivi si rivelino dagli Scrutatori, p. 1. §. 11. n. 36. Con quali pene debbono dal vescovo indursi ad udirla, p. 3. §. 15. n. 25.

Velo per portare il Santissimo in processione, sua forma,p. 2. §. 10. n. 34. e velo del Calice di che forma. n. 30. e Velo Subdiaconale di che forma, n.31 c. Altro velo subdiaconale di che forma, *ivi d.*

S. Vinceslao. Semina grano e spreme vino per lo sagrificio della Messa, p. 2. §. 12. n. 6.

Vescovo circa alcune sue obligazioni, e facoltà. Difficilissimo, ma beatissimo l' officio del vescovo, par. 1. §. 5. n. 2. Si specchi il vescovo in s. Carlo come s. Bernardo in s. Benedetto, par. 1. §. 6. num. 2. Intervenga ogni Domenica ai Divini officii, p. 2. §. 20. n. 29. Deve per sestesso invigilare alla custodia dell'anime, e non fidarsi d'altri, p. 1. §. 3. n. 10. Rendimento di conti d'ogni vescovo a Cristo, p. 1. §. 3 n. 1. Di tutte l' anime commessegli in custodia, n. 8. e p. 3. §. 15 n. 2. E dovrà ognuno presentare a Cristo le anime custodite, p. 1. §. 3. n. 2. In quanto pericolo per la collazione degli ordini, p. 2. §. 17. n. 42. Debba invigilare all' esecuzione delle volontà de' pii testatori, p. 2. §. 18. n. 1. e 2. Avvertimento datogli in ciò da Innocenzo XI. n. 3. Se, e quando possa commutare queste volontà, p. 2. §. 14. n. 1. e 2. Come provegga all'ignoranza, e ai mali costumi de' suoi preti, p. 3. §. 5. n. 1. Qual sia l'obligazione sua in provedere di chi insegni la disciplina a' suoi Ecclesiastici ; e che in mancanza d'altri egli stesso debba farlo, p. 2. §. 31 n. 50. Sua obligazione di provvedere alla povertà delle sagre suppellettili nelle chiese. p. 2. §. 140 n. 8. E tenuto il vescovo a domandare, ma non a seguire il consiglio de' canonici nell' assegnazione degli ordini alle Prebende de' Canonicati, p. 2. §. 22 n. 7. Gli è necessaria la prudenza, e questa come si acquisti, p. 3. §. 18. n. 9. Avvertito a non fare sempre tutte le cose, che può, e come s' intenda *l'omnia licent, sed non expediunt, ivi*.

Vescovo lontano dall'interesse. Ancorchè ornato di virtù, si discredita, se è interessato, p. 2. §. 32 n. 1. Non deve dar segno d' interesse, p. 1. §. 8. n. 9. Deve instruire i Sudditi, e non esiggere da essi oro, p. 2. §. 32. n. 8. Vescovi ripresi da S. Bernardo, perchè più at-

tendono a scrutinare le spese economiche, che a sapere i peccati del popolo p. 1. §. 8. n. 7. Ripresi dallo stesso Santo, perchè più attendono ad evacuare le borse de'sudditi, che ad estirpare i loro vizii, p. 2. §. 32. n. 7. Non basta, che il vescovo non sia esso interessato, ma deve invigilare, che i suoi officiali non esiggano emolumenti illeciti, p. 2. §. 32. n. 2. Non si può dare al vescovo taccia più brutta, che d'avaro p. 5. §. 26. n. 4. vedi *Cancelleria*.

Vescovo circa la visita. Officio del vescovo in vita distintamente, e pienamente s'accenna, par. 1. §. 17. dal n. 17. fino al n. 34. Sua comitiva, p. 1. §. 7. n. 9. Avvertenze avanti di andare in visita, p. 1. §. 17. n. 35. *e seqq.* Abito del Vescovo per quando cavalca, p. 2. §. 1. n. 9. Dove lo depone, n. 9. Deve andare in traccia di pecorelle, p. 1. §. 8. n. 4. e 6. Come, e da chi gli si vada incontro, p. 1. §. 8. n. 7. p. 2. §. 1. n. 6. e 8. Noti di propria mano ne'quinternetti di ciascun luogo, visitando, p. 1. §. 12 *per tutto*. Ancorchè escluso in fondazione dalla visita, può visitare in alcuni casi, p. 1. §. 13. n. 6. Vegga, e visiti di persona, p. 1. §. 17. n. 7. e 8. p. 2. §. 2. n. 2. Se, e quando si alleghi sospetto in visita, n. 42. Per la visita di Città, e Diocesi grandi, il Vescovo si provegga di Ministri, e quali. Esempio in ciò di S. Carlo, e della Congregazione della visita di Roma, p. 1. §. 17. n. 47. *e seq.* vedi *Itinerario. Visita. Procurazione.*

Vescovo negligente. Vescovi arricchiti d'onori, e di rendite, negligenti, notati, p. 1. § 2. nu. 15. Chiamati alle fatiche, e non alle delizie, e s'accennano le loro negligenze, n. 20. e 21. Vescovi mistici agricoltori, negligenti, ammoniti, e animati da S. Agostino al sagro lavoro, p. 1. §. 2. n. 3. *e seq.* Vescovi che si dimenticano di osservare ciò, che promisero nella loro consagrazione, p. 1. §. 2. n. 9. e 28. Non possono scusarsi con dire, che hanno i Parochi alla custodia delle Greggie, se queste sono divorate, p. 1. §. 2. n. 19. Confusione de' Vesco-

vi negligenti nel giorno del Giudizio, e di che saranno interrogati, p. 1. §. 3. n. 1. Rimprovero, che sentiranno, profetizzato da Ezechiello, *ivi* Saranno accusati a Cristo da quell' Anime, che non furono da loro ben governate, n. 4. *e seq.* Vescovi che hanno le loro guardarobbe piene, e lasciano nudi i poveri, n. 7 Vescovi che tengono ben adobbate le case, e povere le Chiese, notati dal Cardinal Bellarmino, p. 2. §. 10. n. 22. E dal medesimo Cardinale si adduce la cagione delle negligenze de' Vescovi, p. 1. §. 2. n. 21. Vescovi difficilmente si salvano, n. 9. Vescovo cattivo, spogliato delle vesti Pontificali, condannato, e trasportato all' Inferno, p. 1. §. 3. n. 7. Altro condannato con sentenza scritta col sangue di Cristo, meschiato nel inchiostro, *ivi*. Vescovi, se possano scusarsi, se il loro governo và male, in tante maniere che si accennano, n. 10. Vescovi negligenti con dire d' avere i Vicarii, non avranno i Vicarii che soffrano per essi i tormenti dell' Inferno, nn. 10. I Vescovi quando vogliono, le leggi si osservano, p. 2. §. 12. n. 5. e 6. Pene che incorrono i Vescovi, quando sanno, e tolerano, che si riceva alcuna cosa per l' amministrazione de' Sagramenti, p. 2. §. 17. n. 6. Vescovo negligente per lo passato, si esorta da S. Bernardo a non essere trascurato per l'avvenire, p. 1. §. 3. n. 11.

Vescovi buoni. Perchè soffrono le fatiche, e i pericoli, p. 1. §. 4. n. 9. Si cibano in fine d'oro, e di balsamo, al parere di S. Bernardo, p. 1. §. 16. n. 25. Premii de' buoni vescovi nell' altro Mondo, p. 1. §. 5. n. 4. e 5.

Vescovo d' Aquino. Non può ricevere in visita denari, e spese cibarie, p. 1. §. 16. n. 6.

Vescovi vedi *Comitiva. Conventi. Dottrina Cristiana. Ingresso. Monasterii. Pastori. Poveri. Regolari.*

Vessillo da portarsi in processione, che deve avere espresso, p. 2. §. 10. n. 37. *d.*

Vestito indecente. Chi l'usa, si riveli dagli scrutatori, p. 1. §. 11. num. 17. Quali siano in ciò le par-

ti del Vescovo, p. 3. §. 15. n. 9.

SS. Viatico. vedi *Eucaristia*.

Visita. Necessità della visita, p. 1 §. 1. *per tutto*. Visite fatte negligentemente; p. 1. §. 1. n. 7. Inconvenienti dal tralasciarsi, o farsi negligentemente, p. 1. §. 2. *per tutto*. Visite fatte con fatiche, e pericoli e soccorsi spirituali, e corporali dati a visitati, par. 1. §. 1. n. 4. e *seq*. Visite contradette, e perchè, p. 1. §. 4. n. 8. Premii de' Vescovi, che fanno bene le visite, p. 1. §. 5. *per tutto*. Se, e quando, e come sia espediente farsi spesso la visita, p. 1. §. 17. n. 35. Tempo di visitare, quale. n. 36. Visite fatte per interesse, detestate, p. 1. §. 1. n. 7. Esazioni illecite in visita, detestate, p. 1. §. 2. n. 8. Donativi, anche di cose comestibili, non si ricevano in visita, par. 1. §. 16. n. 34 Visite inutili per l'interesse, p. 1. §. 16. n. 2. e 3. Utili, se sono disinteressate, *ivi*. Grandi utilità delle visite ben fatte, par. 1. §. 4. *per tutto*. Ludovico Granata descrive i frutti delle visite, n. 6. La visita Pastorale, è l'anima del governo del Vescovo, par. 1. §. 1. n. 2. Lautezze di mense in visita, proibite, p. 1. §. 1. n. 7. Le visite correggono i rei costumi, e introducono i buoni, p. 1. §. 4. n. 5. Scopo della visita, quale, p. 1. §. 17. n 43. Ricognizone dell'adempimento de' Legati pii, uno de' frutti principali della visita, p. 2. §. 18. n. 3. La visita si faccia con dolcezza, e perchè; ed esempio di S. Carlo intorno a ciò, p. 1. §. 13. n. 7. Non si fanno le visite con atti violenti, con rompere le porte, n. 8. Modo di visitare città, e diocesi ample, p. 1. §. 17. n. 47. *e seg*. Diversità di ministri nelle visite, figurati ne' Tribuni, ne' centurioni, ne' quinquagenari, e ne' decani, assegnati a Moisè figurato nel vescovo, p. 1. §. 17. n. 48. *e seg*. Le cose, e quali, che portano lunghezza di tempo, si riserba a compirle dopo la partenza del vescovo, e come, p. 1. §. 17. n. 39. Come s'intenda, e si

pratichi il far le visite prestamente, p.1. §.16. n.21. Facoltà del vescovo se siano maggiori nel tempo di visita, p.1.§.17.n.37.*e seq.* Visita cumulativa d'esenti si fa dal vescovo, e dal capitolo, p.1.§. 13. n. 11. Visita di chiese esenti, dal vescovo impedito si commette ad altri. n. 12. Notizie circa la visita richieste nell'istruzioni Orsine nel capo IV.§.I.p.1.§. 9. vedi *Decreti. Esenti. Istruzioni. Libro. Procurazione.*

Visita preparatoria. Se ne tratta, par.1.§.7. *per tutto.* Prima di andare in visita, si chiamano i vicarii foranei, gli scrutatori segreti, e altri, e si tiene consulta, e sopra di che, par.1. §.7. n.5. A quali visitandi debbono trasmettersi, innanzi di andare in visita, le instruzioni, p.1.§.9. n. 5. *e seq.* Si abbiano le risposte a cinquantuno quesiti dati agli scrutatori, p.1.§. 10. Che si deve preparare in chiesa, e fuori di chiesa per il prossimo ingresso del vescovo visitante, p.2.§. 1. n. 2. *e seq.* vedi *Parroco. Prezursore. Sagristi.*

Visita locale. S' intima, p.1. §.8. n.3 Quale sia la visita locale, e come si descriva, p.1.§.17. n.65. Formula di decreti per la visita locale, p.1. §.17. n.78.

Visita Reale. S'intima, p.1.§. 8.n.3. Quale sia la visita reale, e come si descriva, p.1.§.17. n.6. Si deve fare la visita dello stato temporale delle chiese, e quanto ciò importi, p. 2.§. 27. *per tutto.*

Visita personale del clero, se si tralascia, gran danno ne risulta, p.1.§.2. n.17. S' intima la visita personale al clero, p.1.§.8. n.2 Formula di decreti per la visita personale, par.1.§.17. n.79. vedi *Canonici. Clero. Esenti. Famigliari. Succollettori.*

Visita del popolo, vedi *popolo.*

Visita. Congregazione. Deve istituirsi dal Vescovo la Congregazione della visita, e tenersi spesso. E si dà il modo di proporvi le materie, e si accennano altre pratiche, p. 1. §. 17. n. 56 e p. 3,§. 18. n. 6. e *seq.*

Visitatori. Per supplire in visita quello, che non arriva a fare il Vescovo solo,

p. 1. §.17. n. 3. Officio de' visitatori, p.1.§.17. dal n. 47. fino al n. 56. Qualità de'visitatori, p. 1. §.17. n. 47.Si dividono per la città, e diocesi,n. 50. *e seq.*

Vetriate,Ogni quanto tempo si puliscano p.2.§.11.n.13.

Vicarii Foranei. Si chiamano, e s'interrogano, e di che,dal vescovo,prima d' andare in visita,p. 1. §. 7. n. 5.

Vincenzo Maria Orsino vedi *Cardinale*.

Vmbella. vedi *Baldacchino*

Volontà de'pii testatori defraudate, compiante, p.1. §. 2. n.13. Abuso in trasgredirle, p. 2. §.14. n.1. Se, e quando il Vescovo possa commutarle,n.1. e 2.Qual sia la potestà del vescovo in farle eseguire, par. 2. §.18. n. 2. Per gli oblighi di messe, e altri, come se ne accerti l'esecuzione,p.2.§.18.*per tutto* vedi *Legati pii*.

Vsurarii publici. Si rivelino dagli scrutatori, p.1.§.11. n.26.Come il vescovo proceda contro i publici usurari,p.3.§.15. n.18.

Zimenez monsignore, arcivescovo di Toledo sua umiltà ed esemplarità nel visitare i popoli a lui soggetti, p.1.§.1.n.7. p.6.

FINE DELL'INDICE DEL TRATTATO

26464